This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

HARVARD LAW LIBRARY
3 2044 059 396 986

Digitized by Google

HARVARD LAW LIBRARY

FROM THE LIBRARY

OF

MUZIO MELLONI

Received October 2, 1905

Digitized by Google

Italy

Digitized by Google

Digitized by Google

LEGGI IPOTECARIE

VOLUME SECONDO

Digitized by Google

Digitized by Google

Italy. Laws, statutes, etc.
= Mortgage law

RACCOLTA

DELLE

LEGGI, DECRETI

E

REGOLAMENTI

RELATIVI AL SISTEMA IPOTECARIO

PUBBLICATI

DALL' ANNO 1806 AL 1854

CRONOLOGICAMENTE ORDINATI CON ANNOTAZIONI TESTUALI E STORICHE

DALL' AVV. PETRONIO MAGRI

Vol. II.

PARTE I. LEGGI IPOTECARIE PUBBLICATE NEGLI STATI ROMANI DAL 1809 AL 1814.

PARTE II. EDITTI E NOTIFICAZIONI, MOTUPROPRI, REGOLAMENTI E CIRCOLARI PUBBLICATI PER TUTTO LO STATO PONTIFICIO DAL MAGGIO 1814 A TUTTO IL 1854.

BOLOGNA
SOCIETA' TIPOGRAFICA BOLOGNESE E DITTA SASSI
1855

Digitized by Google

OCT 2 1905

Digitized by Google

PARTE PRIMA

CONTENENTE LE LEGGI IPOTECARIE

PUBBLICATE

NEGLI STATI ROMANI

Dopo la loro unione all' Impero Francese
dal 1809 al 1814

Digitized by Google

ABBREVIATURE.

Art.	Articolo.
B. L. R.	Bollettino delle leggi degli Stati Romani.
Circ.	Circolare.
C. 350.	Codice Napoleone Articolo 350.
C. pr.	—— di Procedura.
C. com.	—— di Commercio.
D. Imp.	Decreto Imperiale.
Inst.	Instruzioni.
L., Leg.	Legge.
M. P.	Motu-Proprio.
Ord. C. R.	Ordine della Consulta Romana.
Notif.	Notificazione.
P. C. S.	Parere del Consiglio di Stato.
Regol. Ipot.	Regolamento Ipotecario.
V.	Vedi.

Digitized by Google

LEGGI IPOTECARIE.

N. 1.

DECRETO

DELLA CONSULTA STRAORDINARIA PER GLI STATI ROMANI

delli 13 *giugno* 1809.

che ordina la pubblicazione del Codice Napoleone, e dichiara che le antiche leggi sulle ipoteche rimangono in vigore sino all' organizzazione del regime ipotecario. (B. L. R. Vol. 1. N. 4 p. 49.)

1. Il Codice Napoleone sarà pubblicato per la via del Bollettino negli Stati Romani. (1)

2. In caso d'opposizione fra il testo francese ed il testo italiano, il testo francese sarà solo consultato ed eseguito.

3. Nulladimeno il Codice Napoleone non sarà obbligatorio che a contare dal 1.° agosto venturo (1809). (2)

4. Fino all'organizzazione del regime ipotecario, le antiche leggi sulle ipoteche saranno eseguite. (3)

---

(1) Quali fossero le provincie dello Stato Pontificio che formarono i così detti Stati Romani uniti all' Impero Francese, si vegga l' *Ordine* 2 *agosto* 1809 *N.* 13, *e le note.*

(2) V. Ord. N. 3. art. 1.°

(3) Le disposizioni concernenti la materia ipotecaria contenute nel Jus Comune, alcune leggi di procedura riguardanti particolarmente l'esecuzione forzata, ed il regolamento sull' Intavolazione pubblicato in data 16 maggio 1803, erano le leggi in vigore negli Stati Romani. V. Appendice N. I. e le note.

Digitized by Google

N. 2.

Codice Napoleone. — *Dei privilegi e delle ipoteche Libro III tit. XVIII art.* 2092 *al* 2203. — *Della spropriazione forzata e della graduazione dei creditori. Tit. XIX art.* 2204 *al* 2218. (1)

N. 3.

— *4 luglio* 1809 — Ordine *della C. R. che porta il regolamento sull' organizzazione del regime ipotecario.* (B. L. R. Vol. 1.° N. 11 p. 215.) (2)

TITOLO I. Dello stabilimento del regolamento ipotecario Art. 1.
II. Delle ipoteche e privilegi risultanti dagli atti già fatti . . . . . » 2 -- 7

---

(1) 1. Posto in attività il 1.° agosto. Vedi l'art. 3 del Decreto N. 1°, e l' art. 1° dell' Ordine N. 3. — Li citati titoli del Codice Napoleone essendo stati riportati per intero nel 1 Vol. di questa raccolta sotto il N. 1 p. 7, non occorre qui ripeterli.

2. Negli Stati Romani (che al ritorno del Governo Pontificio furon dette provincie di prima ricupera) il Codice Napoleone fu abolito coll' Editto Rivarola 13 maggio 1814, fu però mantenuto in vigore il *sistema ipotecario* vigente. Vedi anche *M. Pr.* 16 *luglio* 1816 *art.* 208, 209 — Nelle tre Legazioni e nelle Marche e Camerino, non che nel Ducato di Benevento ed in Ponte Corvo, (provincie dette di seconda ricupera), il Codice Napoleone fu abolito coll' Editto Consalvi 5 luglio 1816, art. 22 e 27, salvo però il *sistema delle inscrizioni ipotecarie.*

Il sistema ipotecario portato dal Cod. Nap. e relative leggi cessarono poi di essere in vigore in tutto lo Stato Pontificio alla fine di agosto 1816, dacchè col 1 settembre di detto anno fu posto in attività il Regolamento del *Sistema Ipotecario* di Pio VII 6 luglio 1816 v. art. 148 e le note.

(2) Si vegga quanto in relazione a questo Regolamento fu detto nelle

Digitized by Google

III. Degli atti di mutazioni di proprietà, e delle alienazioni di rendite perpetue prima del di 1.° agosto 1809 . . . . . » 8 -- 12
IV. Dello stabilimento de' burò delle ipoteche . » 13 -- 18
V. Dell'appannaggio de'direttori alle ipoteche. » — -- 19
VI. Della percezione dei diritti d' ipoteche . . » 20 -- 31
VII. De' registri destinati a ricevere gli atti del regolamento ipotecario . . . . . » 32 -- 35
VIII. Disposizione generale. . . . . » — -- 36

TITOLO I.

DELLO STABILIMENTO DEL REGOLAMENTO IPOTECARIO.

1. Il regolamento ipotecario, tal quale è organizzato dal Codice Napoleone, si osserverà e si eseguirà nella città libera e imperiale di Roma e negli stati romani dal 1.° agosto prossimo. (1)

TITOLO II.

DELLE IPOTECHE E PRIVILEGI RISULTANTI DAGLI ATTI GIÀ FATTI. (2)

2. Gli atti e contratti stipulati anteriormente al 1° agosto prossimo, e che in virtù delle leggi precedenti costituivano

---

Instruzioni 31 ottobre 1809 N. 16, non che quanto in aggiunta a detto Regolamento fu pubblicato coll' Ordine 29 gennaio 1810 N. 16.

(1) V. Ordine N. 1.° art. 3

(2) Come e quando fosse necessario inscrivere le ipoteche pei diritti anteriori alla rispettiva attivazione del Codice Napoleone nelle diverse provincie che fecero parte del Regno Italiano, si vegga per intero il Decreto 25 ottobre 1808 Vol. 1 N. 12 p. 100, e le note.

Digitized by Google

rango, ipoteca o privilegio, conserveranno gli stessi diritti e prerogative, purchè siano stati scritti o registrati nel burò competente della conservazione delle ipoteche nel termine di nove mesi (1) a contare dal detto giorno 1° agosto prossimo. — art. 10.

3. Per mancanza di aver fatto procedere alla detta iscrizione nel termine soprascritto, le ipoteche di detti atti e contratti non avranno effetto che dal giorno della loro iscrizione posteriore nello stesso burò.

In questo caso i privilegi saranno convertiti in semplici ipoteche, e non avranno rango che dalla data della loro iscrizione. — C. 2113.

4. Le suddette disposizioni peraltro non saranno applicabili agli atti ed ai diritti che, in virtù del Codice Napoleone, godono dell' ipoteca legale senza iscrizione. — C. 2121, 2135.

L' iscrizione potrà richiedersi sulla semplice esibizione dei due specchi prescritti dall' articolo 2148 del Codice Napoleone, e senza che sia necessario di esibire la spedizione del titolo del credito.

5. Le persone descritte negli articoli 2136, 2137, 2138 e 2139 del Codice Napoleone dovranno richiedere l' iscrizione a vantaggio de' minori, degl' interdetti, degli assenti e dei mariti ancora minori, sopra i loro tutori, curatori ed amministratori.

6. Le rendite perpetue, le rendite fondiarie ed altre particolari, non saranno più suscettibili ad essere ipotecate, cominciando dal detto giorno 1° agosto, in conformità dell' articolo 2118 del Codice Napoleone.

Tuttavia le ipoteche o privilegi acquisiti sulle dette ren-

---

(1) Alla fine di aprile 1810 scadevano i nove mesi contemplati da questo articolo per iscrivere detti titoli, ma con ulteriori Ordini della C. R. detto termine fu dapprima prorogato a tutto agosto 1810, poscia a tutto dicembre di detto anno; infine fu stabilito il perentorio termine a tutto giugno 1811. *V. gli Ord.* 24 *aprile*, 18 *luglio e* 24 *dicemb.* 1810, N. 24, 26 e 31 e le note.

Digitized by Google

dite e prestazioni prima dell'epoca suddetta, saranno conservate per mezzo della loro iscrizione nel termine prescritto cioè:

Sulle rendite fondiarie e prestazioni reali, al burò delle ipoteche dove sono situati i beni stabili sui quali sono state create.

E sulle rendite perpetue al burò dell'ultimo domicilio del creditore delle dette rendite. — art. 9.

7. Nei luoghi, ove l'ipoteca generale era ammessa dalle leggi anteriori, e ove non sia stata ristretta per convenzione delle parti, le iscrizioni fatte nel termine qui sopra fissato, per tutti i creditori anteriori al 1° agosto 1809 conserverà il rango sui beni presenti e futuri dei debitori situati nell'estensione del burò, nel quale questa si sarà domandata, senza che il creditore sia tenuto di descrivere nè la natura, nè la situazione de'beni stabili.

TITOLO III.

DEGLI ATTI DI MUTAZIONI DI PROPRIETÀ, E DELLE ALIENAZIONI DI RENDITE PERPETUE PRIMA DEL DÌ 1 AGOSTO 1809. (1)

8. Li possessori di beni stabili, che avanti il dì 1 agosto prossimo non avessero adempito a tutte le formalità prescritte dalle antiche leggi per rendere libere le loro possessioni da tutti i pesi ed ipoteche, vi suppliranno colla trascrizione dell'atto di mutazione nel registro della conservazione delle ipoteche.

9. Per togliere le ipoteche e privilegi che esistevano in forza delle antiche leggi sulle rendite fondiarie, sulle prestazioni reali dichiarate redimibili, come ancora sulle rendite perpetue, i nuovi possessori faranno trascrivere i loro titoli,

(1) V. la nota posta sotto all'art. 2.

Digitized by Google

cioè per le rendite fondiarie e prestazioni reali al burò delle ipoteche ove sono situati i beni stabili, sulle quali esse sono state create o imposte; e per le rendite perpetue al burò del domicilio attuale del proprietario precedente. — art. 6.

10. Tutte le mutazioni anteriori al 1 agosto prossimo, gli atti delle quali saranno stati trascritti nel termine stabilito dall'art. 2, saranno rese libere dalle ipoteche e privilegi che le gravavano, quali non fossero state iscritte e registrate nel detto termine, o che non godessero dell'ipoteca legale in conformità del Codice Napoleone.

11. Se la trascrizione delle mutazioni suddette non è fatta che dopo spirati li nove mesi (1), il bene stabile in questione resta gravato dei pesi ed ipoteche accordate dai proprietari precedenti prima di disfarsene, e che sono state inscritte prima di questa trascrizione.

In riguardo alle rendite perpetue, esse restano gravate di quelli dei detti pesi ed ipoteche iscritte ne' diversi burò, ove i precedenti proprietari, dai quali queste non fossero state liberate, avevano il loro domicilio.

12. Nel caso in cui le mutazioni di rendite perpetue non avessero luogo che dopo il primo di agosto prossimo, il nuovo possessore sarà tenuto alle ipoteche che lo gravavano, e che erano state inscritte dentro li nove mesi suddetti, tanto sull'ultimo proprietario, che su quelli anteriori ne' diversi burò, ove avessero avuto il loro domicilio, e che si trovassero ancora sussistenti sulle dette rendite, nel momento della trascrizione dell'atto di mutazione.

TITOLO IV.

DELLO STABILIMENTO DEI BURÒ DELLE IPOTECHE.

13. Si stabilirà un burò della conservazione delle ipote-

(1) V. la nota all'art. 2.°

Digitized by Google

che da ciascun circondario di Tribunale di prima istanza, e sarà situato nella città ove risiederà questo tribunale. (1)

14. La conservazione delle ipoteche sarà confidata ai Direttori del regolamento del registro.

15. I direttori della conservazione delle ipoteche saranno incaricati: 1.° dell' esecuzione delle formalità civili prescritte per la conservazione delle ipoteche, e per la consolidazione delle mutazioni di proprietà de' beni stabili; 2.° della percezione de' diritti stabiliti a profitto del tesoro pubblico per ciascuna delle formalità.

16. Prima di entrare in esercizio, ogni direttore farà registrare la sua commissione in cancelleria del Tribunale di prima istanza, presso del quale risiederà e vi presterà il suo giuramento.

17. Il direttore fornirà una sicurtà in beni stabili avanti il tribunale di prima istanza della situazione de' beni e contradditoriamente col procuratore imperiale presso il detto tribunale.

Questa sicurtà sarà specialmente ed esclusivamente affetta alla responsabilità del direttore per gli eventi ed ommissioni di cui la legge lo rende garante verso le parti. — C. 2197.

Questa corresponsabilità sussisterà durante tutto il tempo delle sue funzioni e per dieci anni appresso, i beni affetti saranno liberi per diritto assoluto, dopo il detto tempo da tutte le azioni di ricorso, che non fossero state intentate in questo intervallo.

18. La sicurtà di ciascun direttore dovrà equivalere ad un capitale di 20,000 franchi per i circondari di cui la popolazione è di cinquantamila anime e al di sotto;

---

(1) 1. Verrà stabilito un Tribunale di prima istanza in ogni capoluogo dei circondari comunali dei Dipartimenti degli Stati Romani. — *Regol. sull' organizzazione dei Tribunali.* B. L. R. *Vol.* 1 *n.* 5 *p.* 79 *art.* 59. — C. 2146.

2. In quali città fossero posti gli uffici ipotecari, si vegga la nota all' Ordine N. 13.

Digitized by Google

Di 30,000 franchi per quei di cui la popolazione si accresce di 50,000 fino alli centomila individui;

Di 40,000 franchi per quei di cui la popolazione va dalle centomila alle centocinquantamila anime;

E di 50,000 franchi per quei di cui la popolazione eccede le centocinquantamila anime.

TITOLO V.

DELL' APPANNAGGIO DE' DIRETTORI ALLE IPOTECHE.

19. La tariffa dei direttori alla conservazione delle ipoteche resterà regolata come segue:

1. Per l'iscrizione di ogni diritto d'ipoteca o privilegio, qualunque sia il numero de' creditori, se la formalità è richiesta dallo stesso specchio, cinquanta centesimi. . 50 cent.

2. Per la trascrizione di ogni atto di mutazione, per ogni ruolo o foglietto di due pagine di scrittura del conservatore contenente 25 linee per pagina e dieciotto sillabe per linea, venticinque centesimi. . . . . 25 cent.

3. Per ogni dichiarazione di cambiamento di domicilio, venticinque centesimi. . . . . 25 cent.

4. Per l'iscrizione di ogni notificazione di processi verbali di affissi, un franco . . . . . 1 franco.

5. Per ogni redazione d'inscrizione, cinquanta centesimi . . . . . 50 cent.

6. Per ogni estratto d'inscrizione o certificato di non esistenza, cinquanta centesimi. . . . . 50 cent.

7. Per le copie collazionate di atti depositati o trascritti nei burò delle ipoteche, per ogni ruolo o foglietto di due pagine di 25 linee per pagina e di 18 sillabe per linea, venticinque centesimi . . . . . 25 cent.

Digitized by Google

TITOLO VI.

DELLA PERCEZIONE DEI DIRITTI D'IPOTECHE.

20. Si percepirà a profitto del tesoro pubblico una tassa sulla iscrizione de' crediti ipotecari, e sulla trascrizione degli atti di mutazioni di proprietà di beni stabili.

SEZIONE I.

Del diritto d'inscrizione.

21. La tassa d' iscrizione de' crediti ipotecari sarà:

1.° Di uno per due mila del capitale di ogni credito ipotecario anteriore al 1° di agosto 1809.

2.° Di uno per mille del capitale dei crediti posteriori alla detta epoca. — art. 27.

22. Non si pagherà che una sola tassa d'inscrizione per ogni credito, qualunque sia il numero de' creditori che la richiedono, o quello de' debitori gravati.

23. Se vi è luogo ad inscrizione di uno stesso credito in diversi burò, la tassa sarà pagata per il totale nel primo burò, nè si pagherà per ognuna delle altre inscrizioni che la semplice mercede del direttore sull' esibizione della quittanza comprovante il pagamento intero della tassa al momento della prima inscrizione. — art. 29.

In conseguenza il direttore del primo burò dovrà rilasciare a quello che pagherà la tassa, oltre la quittanza a piè dello specchio d' inscrizione, tanti duplicati della detta quittanza, quanti gliene saranno domandati.

Si pagherà per mercede al direttore cinque soldi per ogni duplicato.

24. L' iscrizione de' crediti appartenenti allo stato si farà senza anticipazione delle tasse d' ipoteche e delle mercedi del

Digitized by Google

direttore; si farà lo stesso per le iscrizioni de' crediti compresi negli articoli 2121 e 2155 del Codice Napoleone, salvo il ricorso del direttore in conformità dei detti articoli.

25. Nei casi sopradetti il direttore dovrà: 1.° enunciare tanto sui registri, che sullo specchio da rimettersi al petizionario, che le tasse e mercedi sono dovute: 2.° farne la riscossione dai debitori nello spazio di venti giorni dalla data dell' iscrizione. Questa riscossione si eseguirà secondo le forme stabilite per l' incasso delle tasse che si percepiranno dagli impiegati del registro.

26. L' iscrizione fatta d' officio in conformità dell' artic. 2108 del codice Napoleone si farà senza pagamento di altre tasse che quella della mercede del conservatore e del bollo del registro.

27. L' iscrizione presa per la conservazione di un diritto d'ipoteca eventuale senza credito esistente, non è in modo alcuno soggetta alla tassa proporzionale stabilita nell' articolo 21, salvo l' incasso della detta tassa sul capitale del credito, nel caso che l' esistenza di esso divenisse certa.

La detta tassa sarà pagata prelativamente a qualunque registro delle transazioni o delle quittanze che potessero aver luogo sul detto credito.

SEZIONE II.

Del diritto di trascrizione.

28. Il diritto di trascrizione degli atti portanti mutazione di proprietà di beni stabili sarà di un mezzo per cento del prezzo integrale delle dette mutazioni, secondo ciò che sarà stato regolato al registro.

29. Se lo stesso atto dà luogo a trascrizione in diversi burò, la tassa si pagherà come si è stabilito all' articolo 23 per le iscrizioni.

30. Le tasse da percepirsi a vantaggio del tesoro pubblico per la trascrizione ordinata dall' articolo 939 del codice

Digitized by Google

Napoleone, degli atti di donazione e di accettazione de' beni stabili suscettibili d'ipoteche, come pure la verificazione dell'accettazione fatta con atto separato al burò delle ipoteche nel circondario de' quali i beni donati sono situati, sono moderate, in ciò che concerne i poveri e gli ospedali alla tassa fissa di un franco, senza pregiudizio delle tasse che appartengono al conservatore. (1)

31. Fuori dei casi preveduti dal presente ordine, le tasse e mercedi dovute per le formalità ipotecarie, saranno pagate anticipatamente dal petizionario.

I direttori ne spediranno quittanza in piè degli atti e certificati da essi rimessi e rilasciati; ogni somma sarà ivi menzionata separatamente e con tutte le lettere.

TITOLO VII.

DE' REGISTRI DESTINATI A RICEVERE GLI ATTI DEL REGOLAMENTO IPOTECARIO.

32. I registri destinati a ricever gli atti del regolamento ipotecario saranno in carta bollata (2) e chiusi ogni giorno; i direttori gli faranno contrassegnare e marcare in ogni foglio da uno de' giudici del tribunale nella giurisdizione del quale è stabilito il burò. — C. 2201.

Questa formalità sarà adempita nei tre giorni della presentazione de' registri e senza spesa.

33. Gli atti saranno datati e consegnati subito, senza carta in bianco, e giorno per giorno, saranno numerati secondo il rango che occuperanno nei registri, e firmati dal direttore.

---

(1) V. Ord. N. 4, p. 19.

(2) Fintantochè non sia altrimenti ordinato, i registri relativi al regime ipotecario si terranno in carta semplice; v. art. 1 dell' Ord. 25 luglio 1809 N. 12.

Digitized by Google

34. Oltre i registri suddetti, e quello prescritto dall'articolo 2200 del codice Napoleone, i direttori terranno un registro in carta semplice, nel quale li riporteranno in ristretto a misura degli atti, sotto nome di ogni gravato, e alla casella che gli sarà destinata, le inscrizioni a suo carico, le cancellazioni, e gli altri atti che lo concerneranno, come pure l'indicazione del registro in cui ciascuno di questi atti sarà riportato, ed i numeri sotto i quali gli saranno consegnati.

Il registro o repertorio avrà una tavola alfabetica.

35. I burò de' conservatori delle ipoteche saranno chiusi i giorni di domenica e delle feste riconosciute (1), e niun atto potrà in data di questi giorni esser rivestito delle formalità ipotecarie.

TITOLO VIII.

DISPOSIZIONE GENERALE.

36. Si pubblicheranno nella città di Roma, e negli stati romani per mezzo del bollettino col presente ordine: (2)

La legge de' 7 piovoso anno 12 relativa ai diritti d'ipoteca delle donazioni fatte agli ospedali: — N. 4.

L'avviso del consiglio di stato dei 12 fiorile anno 13, concernente la trascrizione degli atti di mutazione redatti con firma privata: — N. 5.

La legge de' 24 marzo 1806 relativa alla prescrizione sulla percezione delle tasse in materia ipotecaria: — N. 6.

La legge de' 3 settembre 1807 sulle iscrizioni prese in

---

(1) A maggior intelligenza delle parole — *e delle feste riconosciute*, furono sostituite le seguenti — *e gli altri giorni di festa* — Ord. 28 agosto 1809 — B. L. R. Vol. 1 N. 33 p. 847.

(2) Le leggi qui sotto citate vengono riportate al N. 4 e seg. colla data della loro pubblicazione, che è quella del presente Ordine.

Digitized by Google

virtù di sentenza che porta ricognizione di scrittura sulli crediti non scaduti: — N. 7.

La legge dei 4 dello stesso mese sulla necessità di far menzione nelle iscrizioni dell'esigibilità del credito: — N. 8.

La legge del giorno dopo 5 settembre che regola le tasse del tesoro pubblico su i beni degli obbligati a render conto: — N. 9.

L'avviso del consiglio di stato de' 22 gennaio 1808 relativo alla rinnovazione delle iscrizioni d'officio: — N. 10.

L'avviso dello stesso consiglio de' 25 febbraio seguente, relativo ai diritti del tesoro della corona sui beni degli obbligati a render conto. — N. 11.

N. 4.

— 4 *luglio* 1809. — *Pubblicazione della* LEGGE *del 7 piovoso anno* 12 (28 *gennaio* 1804) *intorno alla diminuzione de' diritti di registro e d'ipoteca per le donazioni in favore degli ospizi.* (B. L. R Vol. 1 p. 233 N. 11.) (1)

I diritti da riscuotersi a pro del tesoro pubblico per la trascrizione ordinata dall'articolo 939 del codice civile degli atti di donazione e di accettazione di stabili suscettibili di ipoteca, come pure della notificazione dell'accettazione fatta per atto separato agli uffizi delle ipoteche, nel cui circondario sono situati i beni, ed il diritto di registro delle dette donazioni sono ridotti per quello che concerne i poveri e gli ospedali al diritto fisso di un franco per il registro, e di un franco per la trascrizione, senza pregiudizio de' diritti devoluti al conservatore.

---

(3) V. Ord. 4 luglio 1809 N. 3 art. 36 pag. 18.

Digitized by Google

N. 5.

— 4 *luglio* 1809. — *Pubblicazione del* PARERE *del Consiglio di stato del dì* 12 *fiorile anno* 13 (2 *maggio* 1805), *intorno alla trascrizione degli atti di vendita per iscrittura privata e registrati.* (B. L. R. Vol. 1.° N. 11 p. 233.) (1)

Il consiglio di Stato, il quale, dietro alla trasmissione fatta da Sua Maestà l'Imperatore, ha inteso il rapporto delle sezioni di legislazione e delle finanze su di quello del gran giudice ministro della giustizia, relativo alla questione di sapere, se si può validamente trascrivere per liberare dalle ipoteche le vendite fatte per via di atti sotto firma privata debitamente registrati, ma le cui firme non sono state legalizzate da notaio o per via di sentenza.

Vista la legge degli 11 brumale anno VII (1 novembre 1797) sul regime ipotecario, ed il titolo del codice civile sopra i privilegi e le ipoteche. (2)

Considerando che nessuna disposizione precisa proibisce che un atto di vendita per iscrittura privata, munito della formalità del registro, sia trascritto sopra i registri del conservatore delle ipoteche; che cotesta trascrizione non ha altro effetto se non quello di annunziare alle persone interessate, che la proprietà di uno stabile è passata da una mano in un'altra, e che non vi sarebbe motivo per proibire gli avvisi del cambiamento che fosse stato fatto per via di atto per iscrittura privata, quando è lecito di alienare in questa guisa.

Che non si può dedurre nessuna contraria induzione da

---

(1) 1. V. Ord. N. 3 art. 36.

2. Eguale disposizione fu portata sotto il Regno italiano dal D. 12 dicembre 1812 art. 22 al 27 Vol. 1.° N. 36.

(2) Detta legge si trova riportata nel 1.° Vol. p. 148.

Digitized by Google

ciò, che l'iscrizione fatta affine di acquistare ipoteca non può aver luogo, che in vista di copia autentica della sentenza o dell'atto che costituisce l'epoca, perchè infatti essa non può esser costituita che per via di atto autentico.

Che finalmente quando fu discusso il titolo del Codice civile de' privilegi e delle ipoteche, fu proposta la questione nel consiglio di stato, e che parve così evidente che si potesse trascrivere un atto di vendita sotto firma privata, debitamente registrato, che fu stimato superfluo di fare una disposizione per permettere ciò, come ognuno può esserne convinto colla lettura del processo verbale, seduta de' 10 ventoso anno XII. (1 marzo 1804.)

È di parere che gli atti di vendita sotto firma privata e registrati, possono esser trascritti.

N. 6.

— *4 luglio* 1809. — *Pubblicazione della* LEGGE *del dì* 24 *marzo* 1806, *relativa alla prescrizione dei diritti di registro delle iscrizioni e trascrizioni ipotecarie.* (B. L. R. Vol. 1.° N 11 p. 255.) (1)

Le disposizioni dell'art. 61 della legge del 22 frimale anno VII (12 dicembre 1798), riguardante la prescrizione dei diritti di registro, saranno, a contare dalla pubblicazione della presente legge applicabili alle esazioni de' diritti d'iscrizioni e trascrizioni ipotecarie stabiliti dai capitoli 2 e 3 del titolo 2 della legge del dì 21 ventoso anno VII (11 marzo 1799.) (2)

---

(1) V. Ord. N. 3 art. 36.

(2) Detta legge è portata al N. 19.

Digitized by Google

N. 7.

— *4 luglio* 1809. — *Pubblicazione della* Legge *del* 3 *settembre* 1807, *relativa alle iscrizioni ipotecarie in vigore di sentenze emanate dietro ad istanze di ricognizione di scritture fatte con firma privata.* (B. L. R. Vol. 1.° N. 11 p. 237. (1)

1. Ogni qualvolta sarà emanata una sentenza dietro ad una istanza di riconoscenza di scrittura d'obbligo con firma privata, fatta prima della scadenza o dell' esigibilità del detto obbligo, non potrà esser presa nessuna iscrizione ipotecaria in vigore di essa sentenza, se non per mancanza di pagamento dell' obbligo dopo la scadenza o l'esigibilità di esso, a meno che non sia stata fatta una stipulazione contraria a ciò.

2. Le spese relative a questa sentenza non potranno esser ripetute contro il debitore, se non se quando egli avesse negato la sua firma.

Le spese del registro saranno a carico del debitore, tanto nel caso di cui si è parlato, come pure quando avrà negato di pagare dopo la scadenza o l' esigibilità del debito.

N. 8.

— *4 luglio* 1809. — *Pubblicazione della* Legge *del* 4 *settembre* 1807, *che determina il senso e gli effetti dell'articolo* 2148 *del Codice civile, sull'iscrizione dei crediti ipotecari.* (B. L. R. Vol. 1 N. 11 p. 240.) (2)

1. Nello spazio di mesi sei, datando dalla promulgazione della presente legge, ogni creditore che avesse dalla legge

(1) 1. V. Ord. N. 4 art. 36.
2. V. D. 12 dicembre 1812 N. 36 art. 8 al 10 Vol. 1.° p. 141.
(2) 1. V. Ord. N. 3 art. 36.
2. V. D. 12 dicembre 1812 N. 36 art. 15 al 21 Vol. 1.° p. 142.

Digitized by Google

degli 11 brumale anno VII (1 novembre 1798), sino al giorno della detta promulgazione, ottenuta una iscrizione *senza indicazione dell'epoca dell'esigibilità del suo credito*, sia che questa epoca debba aver luogo a giorno fisso o dopo qualsivoglia evento, è autorizzato a presentare all'uffizio della conservazione in cui fu fatta la sua iscrizione, la sua nota rettificata, dietro la quale il conservatore accennerà, tanto sul suo registro quanto sulla nota restata in sue mani l'epoca dell'esigibilità del credito; il tutto uniformandosi alla disposizione dell'art. 2200 del codice civile, e senza esigere nessun nuovo diritto.

2. Mediante questa rettificazione, l'iscrizione primitiva sarà considerata come completa e valida, se d'altronde saranno state osservate le altre formalità prescritte.

3. La presente legge non applicasi a quelle iscrizioni che fossero state annullate da sentenze passate in forza di cosa giudicata.

N. 9.

— 4 *luglio* 1809. — *Pubblicazione della* LEGGE 5 *settembre* 1807, *relativa ai diritti del tesoro pubblico sui beni degli obbligati a render conto.* (B. L. R. Vol. 1.° N. 11 p. 231 art. 36; Vol. 9 N. 89 p. 57; Vol. 13 Part. II N. 140 p. 557.) (1)

1. Il privilegio e l'ipoteca conservati dagli articoli 2098 e 2121 del codice civile, a favore del tesoro pubblico sui beni mobili e stabili di tutti gli obbligati a render conto, incari-

(1) 1. Tutte le disposizioni contenute in questa legge furono riportate nel D. 31 ottobre 1807 del Regno d'Italia. — V. Vol. 1.° N. 6 p. 93.

2. Gli articoli 7, 8 e 9 di questa legge furono dichiarati comuni ai tesorieri, ricevitori e pagatori del tesoro della corona, non che ai ricevitori del registro ed ai conservatori delle ipoteche. Par. del C. S. - p. 32 N. 11.

Digitized by Google

cati della riscossione o pagamento dei suoi danari, sono regolati come segue.

2. Il privilegio del tesoro pubblico ha luogo su tutti i beni mobili degli obbligati a render conto, eziandio riguardo alle mogli separate di beni pei mobili trovati nelle case di abitazione del marito, a meno che esse non giustifichino legalmente, che i detti mobili gli hanno ereditati dai loro maggiori, o che il danaro impiegato apparteneva a loro.

Questo privilegio non si eserciterà pertanto, se non dopo i privilegi generali e particolari espressi negli articoli 2101 e 2102 del codice civile.

3. Il privilegio del tesoro pubblico sui fondi di cauzione degli obbligati a render conto, continuerà ad essere regolato secondo le leggi esistenti.

4. Il privilegio del tesoro pubblico ha luogo:

1.° Sui stabili acquistati a titolo oneroso dagli obbligati a render conto, posteriormente alla loro nomina.

2.° Su quegli acquistati allo stesso titolo, e dopo questa nomina dalle loro mogli, anche separate di beni.

Sono nulladimeno eccettuati gli acquisti a titolo oneroso, fatti dalle mogli, ogniqualvolta giustificheranno legalmente, che il danaro impiegato all'acquisto apparteneva ad esse.

5. Il privilegio del tesoro pubblico, mentovato nell'articolo 4 qui sopra, ha luogo coerentemente agli articoli 2106 e 2113 del codice civile, coll'obbligo di una inserzione, che dee farsi dentro i due mesi dalla registrazione, dell'atto traslativo di proprietà.

In nessun caso può pregiudicare:

1.° Ai creditori privilegiati designati nell'articolo 2103 del codice civile, allorquando essi hanno adempito le condizioni prescritte per ottener privilegio.

2.° Ai creditori indicati negli articoli 2101, 2104 e 2105 del codice civile nel caso preveduto dall'ultimo di questi articoli.

3.° Ai creditori del precedente proprietario, i quali sul fondo acquistato avessero delle ipoteche legali esistenti indi-

Digitized by Google

pendentemente dall'iscrizione, o qualunque altra ipoteca validamente iscritta.

6. Riguardo agli stabili degli obbligati a render conto che appartenevano ad essi prima della loro nomina, il tesoro pubblico ha un'ipoteca legale coll'obbligo dell'iscrizione, coerentemente agli art. 2121 e 2134 del codice civile.

Il tesoro pubblico ha un'ipoteca simile e coll'istesso obbligo sui beni acquistati dall'obbligato a render conto, fuorchè a titolo oneroso, posteriormente alla sua nomina.

7. Incominciando dalla pubblicazione della presente legge ogni ricevitore generale di dipartimento, ogni ricevitore particolare di circondario, ogni pagator generale di divisione, come pure i pagatori di dipartimento, dei porti e delle armate, saranno obbligati di enunciare i loro titoli e qualità negli atti di vendita, di acquisto, di divisione, di cambio ed altri atti traslativi di proprietà, che essi stipuleranno: e ciò sotto pena di destituzione; in caso di mancanza di pagamento al tesoro pubblico saranno tradotti in giudizio, come falliti dolosi.

I ricevitori della registrazione ed i conservatori delle ipoteche saranno obbligati, ancora sotto pena di destituzione, ed inoltre di tutti i danni ed interessi, di chiedere o di fare alla vista degli atti suddetti, l'iscrizione in nome del tesoro pubblico, per la conservazione dei loro diritti, e d'inviare, tanto al procuratore imperiale del tribunale di prima istanza del circondario ove sono i beni, quanto all'agente del tesoro pubblico in Parigi, la nota prescritta negli articoli 2148 e seguenti del codice civile.

Resta però eccettuato il caso in cui allorquando si tratterà d'una alienazione da farsi, l'obbligato a render conto avrà ottenuto un certificato del tesoro pubblico, il quale contenga, che questa alienazione non è soggetta all'inscrizione per parte del tesoro pubblico. Questo certificato sarà enunciato e munito di data nell'atto dell'alienazione.

8. In caso di alienazione fatta da qualunque obbligato a render conto, dei beni destinati ai diritti del tesoro pubblico

Digitized by Google

per ragione di privilegio o d'ipoteca, gli agenti del governo procederanno per via di giustizia alla riscossione delle somme, delle quali l'obbligato a render conto, sarà stato costituito debitore.

9. Nel caso in cui l'obbligato a render conto non fosse attualmente costituito debitore, il tesoro pubblico sarà obbligato, nello spazio di tre mesi, a decorrere dalla notificazione, che gli sarà fatta a termini dell'articolo 2183 del codice civile, di dare e deporre nella cancelleria del tribunale del circondario dei beni venduti, un certificato che provi lo stato dell'obbligato a render conto; in mancanza del quale spirato il detto termine avrà luogo per diritto la revoca dell'iscrizione, e senza che vi sia bisogno di sentenza.

La revoca avrà egualmente luogo di diritto nel caso in cui il certificato provasse, che l'obbligato a render conto non è debitore del tesoro pubblico.

10. La prescrizione dei diritti del tesoro pubblico, stabilita dall'articolo 2227 del codice civile, decorre a vantaggio degli obbligati dal giorno in cui è terminata la loro amministrazione.

11. Tutte le disposizioni contrarie alla presente legge, sono abrogate.

N. 10.

glio 1809. — *Pubblicazione del* PARERE *del* 22 *gennaio* *, sulla durata delle iscrizioni ipotecarie prese o* ex of-*o, o dalle donne maritate, dai minori*, e dal tesoro pubblico sopra i beni de' mariti, de' tutori degli impiegati, obbligati a render conto. (B. L. R. Vol. 1.° N. 11 p. 245. (1)

li stato, il quale d'ordine di sua Maestà ha *o* della sezione di legislazione sopra quello

---

V. Ord. N. 3 art. 56.

Riguardo a questo Parere si vegga la nota posta a p. 51.

Digitized by Google

del gran giudice ministro della giustizia relativo alla questione, se, cioè, le iscrizioni ipotecarie prese *ex officio*, e quelle prese dalle donne maritate, dai minori, e dal tesoro pubblico sopra i beni de' mariti, de' tutori e degli impiegati obbligati a render conto, debbono essere rinnovate prima che termini lo spazio di dieci anni.

È di parere che la questione resti decisa dall' articolo 2134 del codice Napoleone concepito ne' seguenti termini: » le » iscrizioni conservano *l' ipoteca ed il privilegio* per il lasso di » dieci anni dal giorno della loro data: cessa il loro effetto » se prima della scadenza di detto termine non sono state » rinnovate. » Al tempo della discussione del codice questo articolo non fu adottato, che dopo una matura deliberazione.

La sezione di legislazione aveva proposto di lasciare alle iscrizioni tutto il loro effetto per tutto il tempo che durasse l' obbligazione e l' azione personale contro il debitore, e per tutto quel tempo in cui durasse l' azione ipotecaria contro il terzo possessore, quando il fondo gravato d' ipoteca fosse nelle sue mani.

Questa proposizione fu rigettata, e non già perchè non si ravvisasse un vantaggio per i cittadini nel non essere obbligati a rinnovare le iscrizioni, che essi avessero prese, ma perchè l' articolo della sezione presentava dei grandi inconvenienti nella sua esecuzione, e si convenne ancora che l' esecuzione ne sarebbe impossibile.

Diffatti l' obbligazione personale il cui termine doveva, secondo il parere proposto, regolare la durata dell' iscrizione, poteva prolungarsi forse anco un secolo, o per mezzo dei conservatori o con un seguito di minorità: or come mai un conservatore avrebbe egli potuto rinvenirsi in mezzo a questa folla di registri, che egli sarebbe costretto a consultare ciascun giorno, ed ogni volta che gli si domandasse un certificato d' iscrizione!

Questa obiezione parve insolubile, e ciascuno convenendo che sarebbe stato desiderabile di risparmiare ai cittadini l' imbarazzo di una rinnovazione d' iscrizioni, si opinò che

Digitized by Google

non vi erano mezzi per pervenirvi; l'articolo passò quale è al presente *senza alcuna eccezione;* vale a dire che le iscrizioni non conservino le ipoteche ed i privilegi che per il corso di dieci anni, e che cessi il loro effetto se prima della scadenza di detto termine non sono rinnovate.

Il Codice non fa alcuna eccezione, ed è questo appunto in cui differisce il nuovo articolo dal disposto dalla legge del dì 11 brumale anno VII (1 novembre 1798) sulla durata delle iscrizioni. (1)

L'art. 23 di questa legge presenta sul principio la mesima disposizione di quella dell' art. 2154 del codice: offre in seguito due eccezioni a questa regola. La prima in favore delle iscrizioni prese sugli impiegati obbligati a render conto, ed i loro mallevadori, *i quali*, si è detto, *avranno il loro effetto fino al saldo definitivo dei conti, e sei mesi dopo.* La seconda eccezione in favore delle iscrizioni sui beni degli sposi per i loro diritti e convenzioni, *le quali dureranno per tutto il tempo del matrimonio, e un anno dopo.*

Se queste eccezioni non sono commemorate nel codice Napoleone, ciò non è accaduto per effetto di dimenticanza, mà per effetto di riflessione, e per una serie di principii, che sono la base delle nuove disposizioni riguardanti le ipoteche.

Primieramente, le iscrizioni relative ai diritti delle donne maritate e dei minori non sono più necessarie per la conservazione delle loro ipoteche, le quali esistono indipendentemente da qualunque iscrizione secondo l'articolo 2135 del codice; non si è perciò dovuto ordinare per la conservazione di questa ipoteca la rinnovazione di una iscrizione che più non era necessaria pel suo stabilimento.

Quanto alle iscrizioni sui beni degl' impiegati obbligati a render conto, egli è certo che i crediti del tesoro pubblico non sono stati esentati dalla formalità dell' iscrizione del co-

---

(1) Questa legge è stata riportata in appendice alle leggi del Regno d' Italia. v. Vol. 1.° p. 148.

Digitized by Google

dice Napoleone. L'articolo 2135 non accorda questo privilegio che ai minori, agli interdetti e alle donne; l'amministrazione, che ha dovunque degli agenti, che si devono supporre più attivi e più illuminati del comune di cittadini, può senza contraddizione far rinnovare le iscrizioni che ella ha dovuto prendere.

Si ravvisa d'altronde, che gl'inconvenienti innumerabili, che hanno impedito di dare alle iscrizioni un effetto indefinito, si ritroverebbero tutti in una disposizione, che esenterebbe le iscrizioni prese sugli obbligati al rendimento de' conti, dalla necessità della rinnovazione prima della scadenza del termine di dieci anni, generalmente fissato per tutte le iscrizioni.

Abbiamo detto recentemente, che l'ipoteca legale delle mogli e dei minori, esistendo indipendentemente dall'iscrizione non vi era luogo dal canto loro alla rinnovazione di una misura da cui erano dispensati.

E qui si deve osservare, che esentando i diritti delle mogli e dei minori dalla necessità di una iscrizione per l'esistenza della loro ipoteca, si sono però prese delle forti misure, perchè questi diritti fossero resi pubblici, e perchè quelle che trattassero con i mariti ed i tutori, non divenissero le vittime di una clandestinità, che il regime ipotecario attuale ha voluto prescrivere.

In conseguenza l'articolo 2136 del codice porta che i mariti ed i tutori saranno tenuti a render pubbliche le ipoteche; delle quali i loro beni saranno aggravati a cagione del matrimonio o della tutela: vien loro ordinato di richiederne essi medesimi l'iscrizione sui loro proprii beni sotto pena di esser riputati rei di stellionato, e come tali soggetti ad una pena corporale.

Non esiste però l'ipoteca per mancanza di questa iscrizione per parte dei mariti e de' tutori; solo questi sono puniti personalmente se hanno trascurato di fare iscrivere l'ipoteca.

Questo è il modo con cui si è cercato di conciliare in

Digitized by Google

questa occasione l'interesse generale, che vuole la pubblicità delle ipoteche, e l'interesse particolare delle donne e dei minori, che non devono esser vittime della mancanza di una iscrizione, che fossero sovente nell'impossibilità di fare.

Ma è ormai fuori di dubbio che i mariti e i tutori sono tenuti sotto le pene prescritte all'articolo 2136 di rinnovare prima della scadenza del termine di dieci anni le iscrizioni delle ipoteche, da cui i loro beni possono ancora essere aggravati; il motivo che ha fatto loro ordinare d'iscrivere prescrive loro egualmente di rinnovare l'iscrizione, ogni volta che i loro beni continuino ad essere aggravati per causa del matrimonio o della tutela.

Altro non resta, che lo spiegarsi sulla rinnovazione delle iscrizioni prese *ex officio*. Il testo dell'articolo 2154 del codice, e quanto si è finora sviluppato, non devono più lasciar dubbi sulla necessità di questa rinnovazione prima della scadenza del termine di dieci anni; non ne potrebbero nascere che sulla persona incaricata di prender questa cura, ma con un poco di riflessione, si resta convinti, che anco su questo punto è impossibile di formare un dubbio d'importanza.

L'articolo 2108, porta che la trascrizione del contratto fatta dal compratore tien luogo d'iscrizione per il venditore; il medesimo articolo incarica il conservatore di fare *ex officio* l'iscrizione nel suo registro; la ragione è evidente; il conservatore ritrova nell'atto di vendita, che gli si presenta, tutti gli elementi della nota, che un creditore ordinario deve somministrare per fare iscrivere il suo titolo. Il conservatore ha dunque sotto gli occhi tuttociò che egli può desiderare per essere in istato d'iscrivere il credito del venditore; la legge l'obbliga a questa iscrizione senza che sia necessario di fargli per questo motivo una particolare istanza. La presentazione dell'atto alla trascrizione equivale a questa istanza.

Risulta egli dunque da questo, che l'iscrizione fatta in tal modo *ex officio* non debba esser rinnovata? Ne risulta forse, che allorquando è giunta l'epoca della rinnovazione tocchi al conservatore a provvedervi? È evidente che no.

Digitized by Google

Il conservatore ignora a capo ai dieci anni, se il credito del venditore è o non è soldato. Gli sarebbe d'altronde impossibile di tener nota di tutte le vendite, che egli avesse trascritte per invigilare ogni giorno, onde ciascuna iscrizione *ex officio* fosse rinnovata al suo termine.

Non si è dovuto, nè si è potuto imporre un simile incarico al conservatore: non si è potuto molto più obbligarlo a ciascuna dimanda di un certificato d'iscrizione di consultare tutti i suoi registri, da quaranta anni e più, per assicurarsi, che non esiste veruna iscrizione *ex officio*; ricerca che sarebbe indispensabile, se le iscrizioni *ex officio* non fossero rinnovate.

Convien dunque dire che l'iscrizione *ex officio* deve esser rinnovata, come ogni altra per la conservazione dell'ipoteca, e che spetta al venditore l'invigilare alla rinnovazione medesima: egli non deve trovarsi offeso da un obbligo, che gli è comune con tutti i creditori senza eccezione quando essi vogliono conservare i loro diritti.

I principii da noi finora stabiliti, si applicano egualmente ad un'altra specie d'iscrizione *ex officio* ordinata nell'art. 7 della legge de' 5 settembre 1807. — v. N. 9 p. 25.

I conservatori delle ipoteche sono tenuti sotto pena di privazione d'impiego, e di tutti i danni ed interessi, veduti gli atti traslativi di proprietà rogati dai ricevitori generali e pagatori, di fare *ex officio* una iscrizione a nome del tesoro pubblico per la conservazione de' suoi diritti, e d'inviarne una nota all'agente del tesoro pubblico.

È facile all'amministrazione di tenere un registro di queste spedizioni, e di rinnovare queste iscrizioni nei termini prescritti, nè v'è qui alcun motivo d'eccezione alla regola generale.

Riassumendo pertanto, 1° qualunque iscrizione deve essere rinnovata prima dell'espirazione del lasso di dieci anni. (1)

---

(1) Eguali disposizioni furono adottate sotto il Regno Italiano, riguardo alle cose contenute in questo Parere, col D. 12 dicembre 1812 N. 36 art. 11 Vol. 1.° N. 14 p. 141.

Digitized by Google

2.° Quando l'iscrizione è stata necessaria per effettuare l'ipoteca, la rinnovazione è necessaria per la sua conservazione.

3.° Quando l'ipoteca esiste indipendentemente dall'iscrizione, e che questa non è ordinata che sotto pene particolari, quei che hanno dovuto farla, devono rinnovarla sotto le medesime pene.

4.° Finalmente allorquando l'iscrizione ha dovuto farsi di *officio* dal conservatore, deve esser rinnovata dal creditore che vi ha interesse.

Il presente parere, unitamente a quello che il consiglio ha adottato il dì 12 novembre 1807 sulla questione di sapere, se gli eredi beneficiarii possano trasferire senza autorizzazione le iscrizioni al di sopra dei 50 franchi di rendita; saranno stampati ed inscriti nel bollettino delle leggi. — V. N. 32.

N. 11.

— 4 *luglio* 1809. — *Pubblicazione del* Parere *del Consiglio di stato del* 25 *febbraio* 1808, *intorno all'applicazione degli articoli* 2098 *e* 2121 *del Codice Napoleone, e della legge del* 5 *settembre* 1807 *al tesoro della corona.* (B. L. R. Vol. 1.° N. 11 p. 255.) (1)

Il consiglio di stato, il quale, d'ordine di sua Maestà intese il rapporto di legislazione sopra quello dell'intendente generale della lista civile, che ha per iscopo di far dichiarare applicabile al tesoro della corona gli articoli 2098 e 2121 del Codice Napoleone e la legge del 5 settembre 1807, che confermano e regolano il privilegio del tesoro pubblico sopra i beni mobili e stabili delle persone obbligate a render conto.

---

(1) 1. Ord. N. 3 art. 36.

2. D. 12 dicembre 1812 N. 36 art. 1 al 3 Vol. 1 di questa Raccolta N. 36 p. 139.

Digitized by Google

Visti gli articoli 2098 e 2121 del Codice Napoleone, e la legge del 5 settembre 1807. (1)

Considerando che le spese necessarie per la rappresentazione della sovranità, sono essenzialmente spese pubbliche, sempre a carico del tesoro pubblico, sia direttamente, sia indirettamente, per la destinazione di qualsivoglia somma per supplirle: che indi risulta che il tesoro della corona altro non è, per parlare propriamente, che una frazione del tesoro pubblico.

Che i privilegi, che gode il tesoro pubblico debbono essere, per una necessaria conseguenza comuni al tesoro della corona: che se l'articolo 2098 del Codice Napoleone non lo dice con parole proprie, ciò procede dalla non esistenza della lista civile nell'epoca in cui esso codice fu compilato, e che il tesoro pubblico ne pagava direttamente i pesi; ma che la separazione sopraggiunta poi, non potette alterare il privilegio di una porzione di esso tesoro di cui la legge del 5 settembre 1807 abbraccia l'integrità nel suo spirito e nel suo oggetto.

È di parere che gli articoli 2098 e 2121 del Codice Napoleone, e tutte le disposizioni della legge de' 5 settembre 1807, concernente i privilegi del tesoro pubblico sopra i beni mobili e stabili delle persone obbligate a render conto, sono applicabili al tesoro della corona, e debbono assicurargli gli stessi privilegi e le stesse ipoteche sui beni de' suoi agenti obbligati a render conto.

In conseguenza gli articoli 7, 8 e 9 della detta legge, sono comuni ai tesorieri, ai ricevitori ed ai pagatori del tesoro della corona, ed i ricevitori della registrazione ed i procuratori imperiali, sono anco essi tenuti d'uniformarsi, in ciò che li concerne, alle disposizioni di questi articoli nei casi preveduti in essi.

---

(1) V. Ord. N. 9 p. 23.

Digitized by Google

N. 12.

— 25 *luglio* 1809. — Ordine *della C. R. col quale si prescrive che provvisoriamente i registri relativi al sistema ipotecario si terranno in carta semplice.* (B. L. R. Vol. 2 N. 21 p. 525. (1)

1. Fintantochè non sia altrimenti ordinato, i registri relativi al regime ipotecario si terranno in carta semplice negli Stati Romani, e nella città libera e imperiale di Roma.

2. L' ispettore dell' amministrazione del registro e de' dominii o beni fondi, incaricato dell' organizzazione del regime ipotecario, resta autorizzato a fare provvedere i burò della conservazione dei registri che saranno loro necessari, in carta semplice.

N. 13.

— 2 *agosto* 1809. — Ordine *della C. R. che porta la divisione territoriale degli Stati Romani e della città di Roma.* (B. L. R. Vol. 2. N. 21 p. 503.)

(Estratto.)

TITOLO I.

DELLA DIVISIONE TERRITORIALE DEGLI STATI ROMANI. (2)

1. Gli Stati Romani, non compresa la città di Roma ed il suo territorio, saranno divisi in due dipartimenti.

---

(1) V. Ordine N. 3 art. 32.

(2) 1. Il compartimento territoriale degli Stati Romani portato da questo Ordine andò soggetto a molte ratifiche e cambiamenti, in seguito

Digitized by Google

2. Questi due dipartimenti saranno nominati, uno il dipartimento del Tevere, e l'altro il dipartimento del Trasimeno.

3. Il prefetto del dipartimento del Tevere risiederà nella città di Roma.

4. Il capo luogo del dipartimento del Trasimeno resta fissato nella città di Spoleto.

La corte di giustizia criminale del detto dipartimento risiederà nella città di Perugia.

5. Il dipartimento del Tevere avrà cinque circondari comunali, i di cui capiluoghi saranno stabiliti nelle città di Viterbo, di Velletri, di Frosinone, di Tivoli e di Rieti.

6. Il dipartimento del Trasimeno sarà composto di quattro circondari comunali, le città di Spoleto, Perugia, Foligno e Todi ne saranno i capi luoghi.

TITOLO IV.

DELLA CITTÀ LIBERA E IMPERIALE DI ROMA.

19. La città libera e imperiale di Roma sarà divisa in nove circondari di giustizia di pace.

---

dell' altro Ordine della C. R. del 23 novembre 1810. Detti stati furono divisi in due soli dipartimenti. La città di Roma e suoi contorni, non che i paesi che prima componevano il dipartimento del Tevere, formarono il primo dipartimento, che fu detto di Roma, l' altro si fu il dipartimento del Trasimeno. Si vegga il citato Ordine 23 novembre 1810 che si trova nel B. L. R. al Vol. 13 parte I.a N. 133 p. 222.

2. Tutti i paesi che fecero parte degli Stati Romani, dacchè furono i primi ad essere ricuperati dal Governo Pontificio, si chiamarono provincie di *prima ricupera*.

3. Le residenze degli uffici ipotecari furono stabiliti nella città di Roma, ed in tutte le altre città nominate negli articoli 5 e 6 di questo Ordine.

4. A quali cambiamenti andassero soggette le residenze di detti uffici, al ritorno del Governo Pontificio, sì nei paesi che fecero parte degli Stati Romani, non che in quelli che erano uniti al Regno d' Italia, si vegga nella parte II.a di questo Volume la Notificazione del 16 settembre 1816, N. 7 e le note.

Digitized by Google

20. Il nono circondario comprenderà il territorio della città di Roma.

21. Il territorio della città di Roma sarà formato dall'antico agro romano, sotto le qui appresso modificazioni.

22. Non faranno parte della città di Roma i terreni isolati e compresi nel territorio delle altre comuni.

Queste parti resteranno riunite al territorio che gli serve di distretto; ed in caso di aderenze a diverse comuni, saranno divise secondo ciò che conviene alle località.

23. Il detto territorio sarà limitato dalla parte di oriente dalla strada che va verso mezzogiorno dall'osteria di Civitella al territorio di Nettuno.

TITOLO V.

DISPOSIZIONI GENERALI.

24. I casali e villaggi, che non saranno stati specialmente denominati, nel presente ordine, faranno parte del cantone, al quale è unita la loro comune principale, o nel distretto del quale si trovano compresi.

N. 14.

— 4 *agosto* 1809. — Ordine *della C. R. che porta il regolamento sui luoghi di monte ed amministrazione di essi.* (B. L. R. Vol. 2 N. 24 p. 573.)

(Estratto.)

TITOLO II.

DELLE IPOTECHE A CARICO DEI LUOGHI DI MONTE.

18. I luoghi di monte continueranno come per lo passato ad esser suscettibili d'ipoteche e di privilegi. (1)

---

(1) V. Ordine N. 26 art. 10 e seg.

Digitized by Google

19. Le iscrizioni d'ipoteche sui luoghi di monte e loro custodia, sarà confidata all'amministrazione del debito pubblico.

20. Si seguiranno le forme ordinate dal Codice Napoleone per la costituzione, mantenimento, effetti e liberazione delle ipoteche sui luoghi di monte.

Solamente l' iscrizione, dovrà sempre esser presa sul possessore vivente.

21. Gli amministratori del debito pubblico godranno dei medesimi emolumenti che sono accordati ai conservatori delle ipoteche.

N. 15.

— 9 *agosto* 1809. — DECRETO *della C. R. che porta le disposizioni della* LEGGE 5 *settembre* 1807, *relative al modo di riscuotere le spese di giustizia a pro del tesoro pubblico in materia criminale, correzionale e di polizia.* (v. B. L. R. Vol. III N. 32 p. 749, e Vol. 1.° N. 11 p. 241.) (1)

1. In conseguenza dell'art. 2098 del codice civile, il privilegio del tesoro pubblico è regolato nel modo seguente, per rispetto al rimborso delle spese la cui condanna è proferita a suo pro in materia criminale, correzionale e di polizia.

2. Il privilegio del tesoro pubblico sopra i mobili e gli effetti mobili de' condannati, non sarà esercitato che dopo gli altri privilegi e diritti mentovati in appresso, cioè:

1. I privilegi accennati negli articoli 2101 e 2102 del codice civile;

2. Le somme dovute per la difesa personale del condannato, le quali, in caso di contrasto per parte dell' ammi-

---

(1) 1. Negli art. 5, 6 e 7 di questo Decreto, furono comprese le disposizioni di detta legge, che qui si riporta per intero.

2. Eguali disposizioni furono emanate sotto il Regno d' Italia col D. 7 ottobre 1807 — v. Vol. 1.° N. 7 p. 96.

Digitized by Google

nistrazione de' dominii, saranno regolate secondo la natura della causa dal tribunale che avrà proferita la condanna.

3. Il privilegio del tesoro pubblico sopra i beni stabili de' condannati, non avrà luogo, che coll' obbligo dell' iscrizione nel decorso de' due mesi, datando dal giorno della sentenza di condanna. Spirato questo termine, i diritti del tesoro pubblico non potranno essere esercitati, se non se in conformità dell' articolo 2113 del codice civile.

4. Il privilegio mentovato nell' articolo 3.° sopra espresso, non sarà esercitato, se non se dopo gli altri privilegi e diritti seguenti.

1.° I privilegi accennati nell' art. 2101 del codice civile nel caso preveduto nell' art. 2105.

2. I privilegi accennati nell' articolo 2103 del codice civile, purchè le condizioni prescritte per la loro conservazione siano state eseguite.

3. Le ipoteche legali esistenti indipendentemente dall' iscrizione, purchè però siano anteriori al mandato di cattura, caso che fosse stato rilasciato contro il condannato, e negli altri casi alla sentenza di condanna.

4. Le altre ipoteche, purchè i crediti siano stati iscritti nell' uffizio delle ipoteche prima del privilegio del tesoro pubblico, e che risultano da atti che abbiano una data certa anteriore ai detti mandati di cattura, o alla sentenza di condanna.

5.° Le somme dovute per la difesa personale del condannato, salvo il regolamento come si è detto nell' art. 2 sopra espresso.

6.° Tutte le disposizioni contrarie alla presente legge sono abrogate.

Digitized by Google

N. 16.

— 31 *settembre* 1809. — ISTRUZIONI *risguardanti l' organizzazione del regime ipotecario, le quali furono pubblicate per le stampe in data di detto giorno.* (1)

§ I.

STABILIMENTO DEL REGIME IPOTECARIO.

1. Il decreto della Consulta straordinaria del 4 luglio 1809 (2), ordina lo stabilimento del regime ipotecario negli Stati Romani da incominciare il primo agosto successivo. (3)

Questo regime si organizza in seguito de' principii consagrati dalle leggi del 28 ventoso anno XII (19 marzo 1804), che formano l' oggetto del Titolo XVIII del Codice Napoleone, e le disposizioni del precitato decreto. (4)

2. La conservazione delle ipoteche è affidata all' amministrazione del registro e dei dominii.

Viene stabilito un offizio di conservazione per ogni circondario di tribunale di prima istanza; questo è collocato nella città ove risiede il tribunale. (5)

---

(1) 1. Queste istruzioni fecero seguito all' Ordine della Consulta del 4 luglio corrente anno, ma dopo in aggiunta a detto Ordine fu ancora pubblicata la legge 21 ventoso anno VII (11 marzo 1799), che riguarda l' organizzazione del sistema ipotecario, v. N. 19.

2. I regolamenti degli uffici delle Ipoteche pubblicati sotto il Regno d' Italia sono portati dai DD. 29 marzo e 19 aprile 1806. v. Vol. 1.° N. 2, 3, p. 50, 52.

(2) Detto decreto si trova al N. 3 p. 9.

(3) V. Ord. N. 1 art. 3, e N. 3 art. 1.°

(4) V. Vol. 1.° N. 1 p. 9.

(5) V. Ord. N. 3 art. 13. — In quali città fossero stabiliti gli uffici ipotecari, si vegga l' Ord. N. 13, e la nota.

Digitized by Google

§ II.

FUNZIONI DEI CONSERVATORI, PRESTAZIONE DI GIURAMENTO, ATTO DI CAUZIONE.

2. I conservatori sono incaricati:

1.° Dell' esecuzione delle formalità prescritte per la conservazione delle ipoteche e la consolidazione delle proprietà de' beni stabili.

2.° Della percezione delle tasse stabilite a profitto del tesoro pubblico per ognuna di queste formalità.

La definizione dei privilegi ed ipoteche, la maniera di conservare il loro rango, sono determinate dagli art. 2092 ed altri, fino al 2145 del Codice. I conservatori e gl' impiegati superiori devono darsi ad uno studio profondo delle disposizioni, che quelli contengono, per poi farne una giusta applicazione nel corso delle loro operazioni.

4. Prima di entrare in esercizio i conservatori dovranno far registrare la commissione che sarà loro rimessa alla cancelleria del tribunale di prima istanza, presso del quale essi eserciteranno le loro funzioni, e prestarvi il giuramento richiesto; essi dovranno giustificare al loro direttore dell' adempimento di queste due formalità. (1)

Essi saranno inoltre tenuti di fornire una cauzione in beni stabili; questa cauzione è fissata dall' art. 18 del decreto del 4 luglio prossimo passato.

A 20000 franchi per una popolazione di 50000 anime, ed al di sotto.

A 30000 franchi per una popolazione di 50000 a 10000.

A 40000 franchi per una popolazione di 100000, a 150000 anime.

---

(1) V. Ord. N. 3 art. 16-18, e N. 19 art. 4 all' 11.

Digitized by Google

A 50000 per una popolazione al di sopra di 150000 anime.

La popolazione per la fissazione della cauzione, non si calcola a ragione di quella città ov' è stabilito l' officio, ma a ragione del numero delle anime di tutte le comuni che compongono il circondario della conservazione.

Questa cauzione dovrà essere accettata dal tribunale di prima istanza del luogo, ove sono situati i beni, contradditoriamente col procuratore imperiale. Il conservatore sarà tenuto di giustificarla al suo direttore nel mese dalla data del registro della sua commissione, come anche dovrà depositare una spedizione dell' atto di accettazione alla cancelleria del tribunale di prima istanza.

La cauzione resta specialmente ed esclusivamente destinata alla responsabilità del conservatore delle ipoteche, per gli errori od ommissioni, delle quali la legge lo rende garante verso i cittadini; questa ipoteca sussiste per tutto il tempo delle sue funzioni e 10 anni dopo, passato il quale spazio di tempo i beni che hanno servito di cauzione, sono liberi di pieno diritto da ogni azione di ricorso, che non fosse stata intentata in questo intervallo.

§ III.

DELLE ISCRIZIONI, LORO DIVERSE NATURE, LORO DURATA, MODO DI CANCELLAMENTO.

5. Si distinguono tre sorte d' iscrizioni.

Le prime sono quelle, delle quali, chi le richiede, è tenuto dichiararne il valore.

Le seconde, quelle che indicano unicamente la natura e l' epoca del diritto che si vuol conservare, senza che vi sia obbligo di fissarne la somma, perchè eventuale.

Le terze, quelle fatte dal conservatore per i crediti risultanti dagli atti traslativi di proprietà, la trascrizione delle quali ha avuto luogo sui registri della conservazione.

Digitized by Google

6. I conservatori si conformeranno per l'iscrizione delli *bordereaux*, ossiano note, al modello trascritto nel preambolo del registro a ciò destinato; se il dettaglio delli *bordereaux* l'esige, essi impiegheranno molte caselle, e porranno le maggiori cure a menzionare il nome delle parti in una maniera esatta ed intelligibile, affine di evitare gli errori, che li esporrebbero ad azioni di ricorso delle parti; queste registrazioni devono essere firmate dal conservatore.

Per fare un' iscrizione ipotecaria, quello che la richiede, deve presentare al conservatore, sia da sè stesso, sia per mezzo di un terzo, l'originale in brevetto o in una spedizione autentica dell'atto o del giudicato che costituisce il credito. Egli aggiunge due *bordereaux* dettagliati dei crediti da iscriversi contenenti tutte le indicazioni prescritte dall'art. 2148 del Codice Napoleone.

Queste indicazioni sono di rigore, ed è tanto più importante di non ommetterne alcuna, che è stato deciso in Francia, che la mancanza di menzione nelli *bordereaux* dell'epoca dell'esigibilità del credito, portava la nullità dell'iscrizione.

I ministri delle finanze e della giustizia sono stati consultati sul dubbio; cioè 1.° Se le iscrizioni ipotecarie, per la conservazione delle rendite perpetue, devono indicare, sotto pena di nullità, l'epoca dell'esigibilità degli arretrati, ed ancor quella, in cui il capitale può divenire esigibile nei casi determinati dall'art. 1912 del Codice Napoleone; 2.° Se le iscrizioni per crediti risultanti da giudicati devono pur contenere, sotto pena di nullità, la menzione dell'epoca dell'esigibilità. La loro risposta è stata sul primo oggetto, che il creditore non è tenuto d'indicare nella nota l'epoca dell'esigibilità, che può aver luogo in virtù dell'art. 1912 del Codice Napoleone, e che indicandovi la natura e la data del titolo, come pure l'ammontare del capitale, egli ha perfettamente adempito, *per rapporto a questo capitale*, allo spirito ed all'intenzione della legge, perchè egli non deve determinare altra epoca di esigibilità che quella che risulta dal suo titolo, ma

Digitized by Google

che relativamente agli arretrati egli deve indicarne non solo la somma, ma ancora l'epoca della loro scadenza o esigibilità.

Sulla seconda domanda; che non esiste motivo per sottrarre i crediti risultanti da giudizi alla regola comune, dovendo ogni credito esigibile, qualunque sia il titolo che lo costituisce, essere indicato nell'iscrizione, non solo per il suo capitale e suoi accessori, ma ancora per l'epoca della sua esigibilità, poichè la legge l'ordina in termini formali.

Il conservatore deve notare in margine dei duplicati del *bordereaux*, ossiano note di credito, che devono restare in sue mani, il numero del volume ove il credito è stato iscritto e quello dell'iscrizione; egli classificherà questi duplicati in un cartone secondo l'ordine dei numeri.

7. Per i crediti anteriori al primo agosto 1809, la rappresentazione del titolo non è necessaria per l'iscrizione, che allorquando deve aver luogo sulla semplice consegna delle note, ossiano *bordereaux*.

Questi stessi crediti, quando producono ipoteca generale, e che questa ipoteca non è stata ristretta dalla convenzione delle parti, possono essere inscritti, benchè nè le note nè il titolo non indichino la natura e la situazione dei beni stabili del debitore gravato.

Riguardo agli atti fatti dopo il primo agosto 1809, essi devono sempre contenere l'indicazione dei beni gravati d'ipoteca; senza questa indicazione, gli atti non devono essere iscritti.

Se l'atto portasse una indicazione di alcuni beni, ed inoltre la clausola d'ipoteca su tutti i beni presenti ed avvenire, non bisogna avere alcun riguardo a questa seconda stipulazione, e limitarsi a menzionare i beni specialmente indicati.

Questa regola non è applicabile alle ipoteche legali o risultanti da giudizi, che percuotono su tutti i beni del debitore.

9. Il creditore iscritto per un capitale, che produca interesse o arretrati, ha diritto di essere collocato per due annate e per l'annata corrente, al medesimo rango d'ipoteca che per il suo capitale. — C. 2151.

Digitized by Google

In seguito di ciò il diritto d'iscrizione di un credito che produce interesse, non è dovuto relativamente agli arretrati che a ragione degli anni, per i quali l'ipoteca è conservata.

Le parti possono tuttavia ottenere delle iscrizioni per gli arretrati, oltre quelli conservati dalla prima iscrizione; le tasse da riscuotersi in questo caso sono le stesse di quelle esigibili per l'iscrizione del capitale del credito; ma esse non devono essere liquidate, che sugl'arretrati, dei quali si richiede l'iscrizione.

Se si tratta di rendita in natura o di oggetti indeterminati, la tassa deve essere percepita presso la dichiarazione, che il petizionario è tenuto di fare.

10. Li conservatori devono prendere essi stessi ed a loro spese l'iscrizione per sicurezza dell'ipoteca acquistata sui beni stabili destinati alla cauzione, che essi forniscono in ragione dell'esercizio delle loro funzioni.

Li preposti dell'amministrazione dei dominii richiederanno pure l'iscrizione delle ipoteche dei beni, che servono di sigurtà alle tasse e crediti di ogni natura, la di cui riscossione è loro affidata. A questo effetto essi dovranno prima del termine dei nove mesi accordato dall'art. 2 del decreto della Consulta del 4 luglio 1809 (1), per i crediti anteriori al primo agosto detto anno, richiedere l'iscrizione su tutti i debitori dei danari nazionali, contro i quali esistono dei titoli che possono produrre ipoteca, specialmente sui debitori di rendite perpetue o vitalizie, affitti e crediti di ogni natura costituiti da atto autentico, o riconosciuti per via di giudizi.

Essi avranno egualmente cura di prendere l'iscrizione per tutti i crediti, che potessero essere stati costituiti dal 1.° agosto 1809.

11. I prefetti e procuratori imperiali, richiederanno parimente l'iscrizione per sicurezza dell'amministrazione dei diversi contabili del tesoro pubblico, e la conservazione dei

---

(1) V. Ord. N. 3 p. 9.

Digitized by Google

privilegi e ipoteche risultanti dai crediti che gli appartengono, salvo le eccezioni menzionate nel precedente articolo.

12. Gli atti già fatti avanti li corpi amministrativi, e che sono di loro competenza, producono ipoteca ed hanno luogo all' iscrizione.

13. Il venditore privilegiato conserva il suo privilegio con la trascrizione del titolo che ha trasferito la proprietà al compratore, e che prova che *la totalità o parte del prezzo* gli è dovuta, all' effetto di che la trascrizione del contratto fatto dal compratore, valerà d' un' iscrizione per il venditore e per il prestatore, che gli avrà forniti i danari pagati, e che sarà surrogato ai diritti del venditore mediante il medesimo contratto.

Il conservatore sarà tuttavia tenuto, sotto pena di tutti i danni ed interessi, verso il terzo di fare *ex officio* nel momento della trascrizione l' iscrizione sul suo registro dei crediti risultanti dall' atto trascritto di proprietà, tanto a favore del venditore che del prestatore, li quali potranno per far fare la trascrizione, se non è stata fatta, del contratto di vendita ad effetto di acquistare l' iscrizione di ciò che è loro dovuto sul prezzo.

Il conservatore deve fare questa iscrizione senza esservi provocato dalla presentazione delle note, ossiano *bordereaux* e benchè l' atto di vendita che vi dà luogo, non contenga nè l' elezione di domicilio per parte del creditore, nè l' indicazione del suo domicilio, nè la quota del credito.

Il conservatore enuncierà l' atto di mutazione nell' iscrizione che egli fa *ex officio*, e lo metterà in margine con queste parole — *iscrizione ex officio.* —

Avrà cura di certificare questa istruzione, che non dà luogo ad alcuna percezione di tassa d' ipoteca; egli deve esigere la sua mercede soltanto e farne menzione nella sua relazione.

La trascrizione di un atto di vendita o donazione di beni stabili, con riserva dell' usufrutto in favore del venditore o donatore, la riserva del diritto di uso ed abitazione contenuta egualmente in un contratto di vendita, non danno luogo ad una iscrizione *ex officio.*

Digitized by Google

L'usufrutto, non essendo un credito, ma una proprietà stabile ed un diritto reale, è conservato al venditore o al donatore, senza che egli abbia bisogno di una iscrizione per assicurarsene l'esercizio. Questo diritto gli resta dopo la vendita.

È lo stesso della riserva dei diritti di uso e di abitazione in favore del venditore o del donatore, benchè questi diritti siano servitù personali, e da non potersi cedere.

14. Tutti i crediti iscritti lo stesso giorno hanno in concorrenza un'ipoteca della stessa data, senza distinzione tra quella della mattina e quella della sera, quando anche questa differenza fosse indicata al registro; così queste devono essere comprese nei certificati e stati d'iscrizione, senza distinzione di ore. — C. 2147.

15. Le iscrizioni conservano i privilegi ed ipoteche per dieci anni da incominciare dal giorno della loro data, ed il loro effetto cessa, se esse non sono state rinnovate prima del termine di questo tempo. — C. 2154.

L'iscrizione dei crediti anteriori al 1.° agosto 1809, potranno essere rinnovate prima del termine dei 10 anni, senza presentazione del titolo, e questa nuova iscrizione deve essere soggetta alla medesima tassa della prima.

Sarà lo stesso delle iscrizioni decennali prese per gl'interessi dello Stato. Il ricevitore che trascurerà rinnovarle per i crediti, de' quali gli è affidata la riscossione, comprometterebbe la sua responsabilità.

16. Le iscrizioni sono cancellate per consenso delle parti interessate; può ciò accadere in virtù o di un giudizio definitivo o reso in forza di cosa giudicata. Così una donna maritata deve essere autorizzata dal suo marito, se si tratta di una iscrizione presa sui beni di un'altra persona; se l'iscrizione non può essere autorizzata, che da un giudizio reso in seguito di un parere di famiglia, ed inteso il procuratore imperiale presso il tribunale. — C. 2157.

Quando si tratta di cancellare delle iscrizioni ottenute a profitto dei minori o degl'interdetti, bisogna distinguere le cancellazioni necessitate dal pagamento dei crediti, che hanno

Digitized by Google

dato luogo alle iscrizioni, da quelle risultanti da ogni altra causa; nel primo caso, i minori e gl' interdetti, non avendo più alcun diritto d' ipoteca sui beni di quello che precedentemente era lor debitore, la cancellazione deve farsi sul consenso in forma autentica del tutore.

Ma tutte le volte che si tratta di cancellare, senza che apparisca il pagamento del credito, sia per la riduzione dell' iscrizione, sia per trasportarla da un bene ad un altro; in fine in ogni circostanza, che la cancellazione può pregiudicare agl' interessi dei minori ed interdetti, la dichiarazione dl famiglia ratificata è indispensabile.

Per la cancellazione in virtù di giudizi, l' art. 2150 del Codice civile, esige che essi siano resi definitivi, o in forza di cosa giudicata: siccome per altro i conservatori non possono nè devono mischiarsi in ciò che appartiene all' autorità giudiziaria, nel caso che un tribunale anche di prima istanza, senza aver riguardo alla loro conservazione ordinasse loro di procedere ad una cancellazione, che sembrasse prematura, essi dovrebbero effettuarla, perchè come dice il gran giudice ministro della giustizia, la garanzia del conservatore si troverebbe nella decisiooe del tribunale, che ordinasse la cancellazione, non ostante l' appello, decisione contro la quale le parti interessate possono solo intentare azione.

A riguardo degli articoli che sono stati contestati, è indubitato, che il cancellamento non può aver luogo, finchè il termine dell' appello non è spirato.

Riguardo alle inscrizioni prese per rendite vitalizie, il cancellamento può farsene, allorchè esse sono estinte sulla produzione dell' atto in buona forma, che stabilisce il diritto, la qualità ed il consenso degli eredi del titolare della vendita vitalizia.

Le riduzioni delle iscrizioni, essendo cancellazioni parziali, le formalità esatte per le une, sono necessariamente le stesse che per le altre.

I conservatori, in questo caso, devono fare le riserve convenienti per la parte dell' iscrizione, che dovrà continuare a sussistere.

Digitized by Google

La cancellazione delle iscrizioni dei crediti nazionali non può effettuarsi, che in virtù di un decreto del prefetto sul parere del direttore de' dominii. I conservatori devono dunque, prima di fare le cancellazioni di tal sorte, esigere una spedizione in forma del decreto che li autorizza.

Lo stesso è per le cancellazioni delle iscrizioni prese per l'interesse degli stabilimenti pubblici.

§ IV.

DELLE DICHIARAZIONI DI CAMBIAMENTO DI DOMICILIO.

17. Il creditore che ha ottenuto un'iscrizione, ha il diritto di cambiare il domicilio, che avea eletto, con l'obbligo di sceglierne, di indicarne un altro nel medesimo circondario. Questa dichiarazione non dà luogo ad un'altra iscrizione. È stato riconosciuto a questo proposito, che una nuova iscrizione avrebbe degl'inconvenienti, sopratutto se essa lasciasse le mani libere sulla prima; inoltre che un atto di notorietà non era necessario, che nel caso, in cui i dichiaranti non sapessero firmare, ne segue che le dichiarazioni di cambiamento di domicilio devono essere fatte e segnate sul registro delle ipoteche compilate in margine dell'iscrizione corrispondente, e se lo spazio manca, esse saranno portate alla data corrente del registro con una semplice nota in margine dell'iscrizione del volume e del numero ove sarà posto il cambiamento di domicilio. I dichiaranti sono tenuti di rappresentare la nota della loro iscrizione, il cambiamento di domicilio vi sarà nominato, come ancora sul duplicato della nota prodotta all'offizio della conservazione; se è in qualità di eredi, essi lascieranno in sue mani l'atto di morte dell'iscritto, e i titoli autentici che proveranno che essi sono i soli ed unici eredi; in fine se essi sono cessionari, depositeranno la spedizione dell'atto di notorietà portante la cessione e surrogazione dell'ipoteca del cedente. — C. 2151.

Digitized by Google

Una decisione del Ministro delle finanze dell'8 germile anno X (8 aprile 1802) autorizza i conservatori a farsi rimettere e conservare presso di loro le spedizioni delle procure rogate da notaro, che fossero prodotte per iscrizione di credito, per loro cancellazione, e per le annotazioni di cambiamento di domicilio. Questi documenti sono loro necessari per giustificare in tutti i tempi la regolarità delle loro operazioni.

§ V.

DELLA TRASCRIZIONE E DEI SUOI EFFETTI.

18. Li possessori di beni stabili consolidano la di loro proprietà colla trascrizione. La trascrizione degli atti traslativi di proprietà produce l'effetto di arrestare il corso delle iscrizioni, che senza questo potrebbero essere sempre fatte per le ipoteche stabilite sul bene stabile venduto, e di ridurre le ipoteche delle quali esso deve essere gravato, a quelle anteriori all'atto di mutazione, o che fossero state iscritte fino alla trascrizione, ed anco 15 giorni dopo; in fatti è certo, che i titoli di credito possono essere iscritti *utilmente* dopo le vendite dei beni stabili, non solo fino al giorno della trascrizione del contratto di alienazione, ma ancora nei 15 susseguenti giorni.

Le conseguenze che ne derivano sono:

1.° Che la trascrizione non produce la libertà del bene stabile: che questa liberazione non è che il risultato della mancanza delle offerte dopo la notificazione fatta ai creditori per chiamarli, o in caso di offerta dopo l'aggiudicazione fatta con le forme della spropriazione forzata.

2.° Che un compratore comprometterebbe la sua sicurezza, se perchè, avendo egli riconosciuto che non v'era iscrizione presa contro il suo venditore al momento del suo acquisto, esso si dispensasse dal far trascrivere il suo contratto, poichè i creditori sarebbero ancora a tempo di far con-

Digitized by Google

servare il loro titolo di credito, non ostante l'alienazione nei 15 giorni dalla data della trascrizione.

Il venditore è interessato esso stesso perchè il nuovo acquirente faccia trascrivere il suo contratto, se egli è debitore di tutto o parte del prezzo; questa formalità gli è tanto più necessaria, che non sarà che in seguito della trascrizione, che il conservatore potrà fare una iscrizione *ex officio* per il venditore, allorchè il contratto porta obbligazione in suo favore dall'acquirente.

I conservatori devono dare alle parti tutte le spiegazioni necessarie sulle disposizioni di questo articolo, e far loro sentire la indispensabile necessità di far trascrivere i loro contratti.

19. Gli articoli 2193, 2194 e 2195 del Codice Napoleone indicano la maniera di purgare le ipoteche sui beni stabili provenienti dai mariti e dai tutori, allorchè non esiste iscrizione su questi beni a causa dell'amministrazione dei tutori e delle doti, ricupere e convenzioni matrimoniali della donna.

Per venire a ciò, basta di seguire il modo indicato; ma benchè la trascrizione del contratto di vendita non sia necessaria per allegare le ipoteche rapporto alle donne, minori ed interdetti, l'acquirente non è perciò meno tenuto a far trascrivere il suo contratto per ragione degli altri crediti che potrebbero essere ipotecati sui beni stabili venduti, per causa de' quali si può prendere l'iscrizione utilmente nei 15 giorni dopo la trascrizione.

20. La trascrizione degli atti di mutazione può essere richiesta da ogni possessore dei beni stabili. Un prestatore ancora può richiedere la trascrizione di un contratto di vendita, che prova un credito in suo favore. Il titolo esibito dovrà essere trascritto tutto intero sul registro a ciò destinato. La relazione terrà luogo di riconoscenza.

21. Se dei venditori posseggono a titolo comune, la trascrizione ha per oggetto tutti i beni trasmessi dal contratto di vendita, e che sono suscettibili della formalità; se essi posseggono a titolo diverso, l'acquirente può richiedere parzialmente la trascrizione sopra l'uno dei venditori.

Digitized by Google

Gli atti di permuta sono suscettibili della trascrizione, come gli atti di vendita, perchè così portano egualmente mutazione; ma nel caso che la trascrizione non sia richiesta che a vantaggio di uno dei permutanti, la formalità non purga le ipoteche, che rapporto alla parte richiedente.

Il conservatore deve in questo caso far fare sul suo registro dalla parte registrante tutte le richieste necessarie, e fargliele firmare.

22. Un parere del Consiglio di Stato del 12 fiorile anno XIII (2 maggio 1805) porta, che gli atti di vendita di proprietà stabili sotto firma privata *debitamente registrati*, potranno essere validamente trascritti, benchè le firme non siano riconosciute avanti un notaro o da un giudizio. (1)

La legge sul registro, non essendo stata messa in vigore negli Stati Romani, e non essendovi alcuna istituzione analoga, si poteva dubitare, che il principio consagrato dal parere del consiglio di stato non fosse applicabile ai due nuovi dipartimenti; ma la Consulta avendone ordinata la pubblicazione formale col suo decreto dei 4 luglio 1809, sembra aver dissipata ogni incertezza, che sarebbe potuta promuoversi a questo riguardo. (2)

I conservatori adunque non faranno alcuna difficoltà di trascrivere gli atti sotto firma privata traslativi di proprietà, allorchè saranno loro presentati.

23. L'acquirente o il donatario, che conserva il bene stabile messo all'incanto, vedendosi ultimo offerente, non è tenuto, secondo l'art. 2189 del Codice civile, di far trascrivere il giudizio di aggiudicazione. Questo è fondato su di ciò che egli conserva i beni in forza della trascrizione del suo titolo, e che il giudizio di aggiudicazione non fa che confermare la proprietà; non vi è dunque luogo alla formalità della trascri-

(1) Detto parere è portato sotto il N. 5 p. 20.

(2) Le leggi francesi concernenti il registro, il bollo e le ipoteche furono pubblicate dalla Consulta, e l'ufficio del registro andò in attività negli Stati Romani il primo di aprile del 1810; v. Ord. del 29 gennaio 1810. B. L. R. Vol. 7 N. 71 p. 3.

Digitized by Google

zione, ma soltanto alla percezione di un supplemento di tassa di trascrizione su ciò che eccede il prezzo dell'atto trascritto.

24. I conservatori non possono rifiutare o ritardare la trascrizione e le iscrizioni richieste nei casi ancora prescritti dagli articoli 2109, 2110 e 2111 del Codice Napoleone; non appartiene che alle parti di vegliare che queste formalità non abbiano verso di loro che l'effetto prescritto.

Nulladimeno in materia di sequestri dei beni stabili, se vi è concorrenza di sequestro su la stessa proprietà, il primo presentato deve essere trascritto. I conservatori ricuseranno di trascrivere quello che loro si presentasse ulteriormente, e comproveranno il loro rifiuto in margine dell'originale del sequestro posteriore conformemente all'art. 679 del Codice di procedura civile.

Se il secondo sequestro presentato fosse più amplo del primo, il rifiuto del conservatore colpirebbe gli oggetti compresi nel sequestro precedente, ed egli registrerebbe il secondo per li nuovi oggetti che esso contenesse.

§ VI.

TASSE DI FORMALITÀ IPOTECARIE, LORO QUOTA E MODO DI LIQUIDAZIONE.

25. Le tasse sono di due sorta; la tassa d'iscrizione e quella di trascrizione.

26. La tassa d'iscrizione è di 1 per 2000 per i capitali di crediti anteriori al primo agosto 1809, e dell'1 per 1000 per quelli formati dopo questa epoca.

Per liquidare questa tassa gli accessorii sono cumulati col capitale; s'intende per accessorio gl'interessi e spese che il creditore vuol conservare.

La tassa si percepisce sulla somma espressa nella nota ossia *bordereax*, proporzionalmente ed in tutte le sue frazioni.

Allorchè una iscrizione riguarda molti debitori solidali, siccome non vi può essere che una iscrizione per uno stesso

Digitized by Google

credito, così non è dovuta che una sola tassa d'ipoteca e di mercede del conservatore, qualunque sia il numero dei creditori richiedenti, e quella dei debitori gravati, ma se risulta da un titolo che un creditore ha ipoteca su molti individui non solidali, o che molti creditori hanno dei crediti distinti su di un debitore comune, siccome allora è necessaria una iscrizione particolare per ogni creditore e per ogni debitore, vi è luogo alla pluralità delle tasse, tanto per il tesoro pubblico che per il conservatore.

Se un credito dà luogo ad iscrizione in piu officii, la tassa sarà pagata per l'intiero nel primo officio.

In seguito della presentazione della quietanza che prova il pagamento intiero della tassa, non sarà pagata per alcuna delle altre iscrizioni, che la semplice mercede del preposto. Quest'ultimo farà menzione sulla nota, che darà alla parte della percezione che ha avuto luogo nel primo officio, della data di questa percezione e della quota della tassa percetta.

Il preposto nel primo officio dovrà rilasciare in conseguenza, oltre la quietanza della tassa a piedi della nota, tanti duplicati della quietanza, quanti gliene saranno richiesti. Gli sono dovuti 25 centesimi per ogni duplicato.

Allorchè un richiedente giustificherà aver pagato le tasse d'ipoteca in un altro officio dove le formalità saranno state precedentemente richieste, il conservatore ne farà menzione sul suo registro in margine dell'iscrizione o della trascrizione in questi termini: *La tassa d'ipoteca pagata all' officio de' . . . . . il . . . . . .*

L'iscrizione de' crediti appartenenti allo Stato, si fa senza anticipato pagamento della tassa d'ipoteca e di mercede del conservatore; lo stesso per quelle prese per ipoteca legale.

27. I diritti e crediti, ai quali l'ipoteca legale è attribuita, sono:

Quei delle donne sui beni del loro marito: quei dei minori o interdetti sui beni del loro tutore: quei della nazione, delle comuni e degli stabilimenti pubblici sui beni dei ricevitori ed amministratori responsabili.

Digitized by Google

La tassa proporzionale sugli atti di mutazione, la di cui trascrizione è richiesta, è di uno e mezzo per cento della somma del prezzo, qualunque sia la data degli atti.

L'ammontare dei denari di entrata, il valore dell'usofrutto, se è riservato, il capitale delle rendite e pesi, de' quali l'acquirente è gravato, saranno ricevuti al prezzo principale della vendita, e la tassa percepita sulla totalità.

L'usofrutto sarà stimato alla metà del prezzo della proprietà.

I conservatori seguiranno nella liquidazione delle tasse le frazioni di 20 in 20 franchi, cioè a dire, che allorchè il prezzo della vendita sarà di 321 franchi, la percezione sarà stabilita sui 340, e sempre nell'istesso modo.

Gli atti di permuta producono le stesse tasse che gli atti di vendita; ma quando la trascrizione non è richiesta, che da uno dei permutatori, la tassa non deve essere percepita, che sul valore del bene stabile che gli appartiene, facendo sui registri le menzioni convenienti.

La tassa di trascrizione dell'aggiudicazione all'incanto, non è percepita che sulla parte del prezzo, che eccede quello pagato su la prima vendita, il di cui contratto è stato trascritto.

Se il primo contratto non è stato trascritto, perchè il creditore avrà richiesto la vendita all'incanto prima della trascrizione, la tassa sarà percepita sul prezzo integrale dell'aggiudicazione.

Allorchè il prezzo dell'aggiudicazione non sarà superiore a quello del contratto trascritto, non sarà dovuta la tassa proporzionale d'ipoteca, ma soltanto la mercede del conservatore. Le donazioni dei beni presenti sottoposti alla trascrizione sono soggetti alla tassa di uno e mezzo per cento sul valore reale dei beni, quand'anche il donatore se ne riserva il godimento.

Rispetto alle donazioni di beni fruttiferi, esse non possono dar luogo alla formalità della trascrizione, se non che alla scadenza della condizione.

Digitized by Google

In quanto alla percezione della tassa di trascrizione degli affitti enfiteutici, la valuta dei beni in capitale si farà prendendo dieci volte il prezzo annuale dell'affitto per tutti quelli, la durata de' quali non eccederà trent'anni, e venti volte per quelli al di sopra dei 30 anni, aggiungendovi i pesi e denari di entrata.

Allorchè un venditore si riserva la facoltà di ricompera, e che l'effettua nel termine convenuto nell'atto, questi due atti devono essere trascritti, ma il solo primo è soggetto alla tassa proporzionale; non sarà lo stesso, se la ricupera fosse fatta dopo il termine fissato; in questo ultimo caso la tassa dell'uno e mezzo per cento deve essere percepita.

Se l'acquirente si conserva nel suo contratto la facoltà di eleggere una persona *dichiaranda*, e se questa facoltà è effettuata nel termine concertato, è cosa regolare di trascrivere e l'uno e l'altro di questi atti, se le parti lo richiedono; in questo caso non è dovuta che una sola tassa proporzionale, tanto del contratto di vendita, che della dichiarazione del comando fatto in tempo utile.

Le dichiarazioni di procuratore nelle vendite di beni sequestrati, devono essere fatte nel termine di tre giorni, a norma dell'articolo 709 del Codice di procedura civile, altrimenti sono riputati avere acquistato per proprio conto, ed il diritto della trascrizione sarà dovuto tanto sull'aggiudicazione che sulla dichiarazione.

30. La trascrizione degli atti di donazione o di vendita di beni stabili comuni a più donatarii o acquirenti, dà luogo alla percezione della tassa proporzionale d'ipoteca sull'intero atto, quando ancora la trascrizione non fosse richiesta che da uno di loro, e che questo dichiarasse che la richiede solo per sè e per la porzione che può appartenergli, salvo per quello che ha fatto trascrivere ad accomodarsi coi suoi condonatarii o acquirenti, per la porzione delle spese di trascrizione, che essi devono rimborsargli per il vantaggio che loro risulta da questa trascrizione.

Digitized by Google

§ VII.

MERCEDI DE' CONSERVATORI.

31. Lo stipendio dei conservatori consiste, oltre le loro ordinarie mercedi sulla somma delle riscossioni, in una retribuzione, che vien loro pagata dai richiedenti, e che è fissata come segue:

1.° Per l'iscrizione di ogni diritto d'ipoteca o privilegio, qualunque sia il numero dei creditori, se la formalità è richiesta dalla stessa nota . . . . . Fr. — C. 50

2.° Per la trascrizione di ogni atto di mutazione per ogni due pagine di scrittura del conservatore contenenti 25 linee per pagina e 18 sillabe a linea . . . . . » — 25

3.° Per dichiarazione di cambiamento di domicilio. . . . . » — 25

4.° Per l'iscrizione di ogni notificazione di processo verbale d'avviso al pubblico. . . . » 1 —

5.° Per ogni cancellazione d'iscrizione. . » — 50

6.° Per ogni estratto d'iscrizione o certificato, che non esiste alcuna iscrizione. . . . » — 50

7.° Per le copie collazionate dagli atti prodotti o trascritti nell'officio delle ipoteche per ogni due pagine di foglio di 25 linee a pagina e 18 sillabe a linea . . . . . » — 25

I conservatori osserveranno, che la mercede delle trascrizioni è dovuta per ogni due pagine, non della carta che essi trascrivono, ma dei loro registri; che ogni linea deve contenere 18 sillabe e la pagina 25 linee; e che nel caso in cui la grandezza della carta permettesse di mettere più di 25 linee per pagina, vi sarebbe luogo di regolare la tassa sempre in proporzione.

La stessa regola deve osservarsi riguardo alle copie collazionate dagli atti prodotti o trascritti negli offizi delle ipoteche.

Digitized by Google

Allorchè le tasse, come quelle dell'iscrizione dei crediti appartenenti allo Stato, e di quelli compresi negli articoli 2121 e 2155 del Codice Napoleone, restano in sospeso, il conservatore non può esigere la sua mercede al momento dell'iscrizione, ma è autorizzato a percepirla nel medesimo tempo della tassa principale, la di cui riscossione deve aver luogo nello spazio di 20 giorni dopo l'iscrizione.

I conservatori che esigessero delle mercedi maggiori di quelle che loro sono state fissate, si renderebbero colpevoli di concussione, e si metterebbero nel caso di essere puniti con tutto il rigore delle leggi.

Sarà loro indirizzata con la presente una tariffa in foglio stampato delle loro mercedi; essi dovranno affiggerla nel luogo più visibile dell'officio; gl'impiegati superiori terranno severamente mano all'esecuzione di questa disposizione.

I conservatori apriranno un registro, nel quale porteranno esattamente, articolo per articolo, giorno per giorno, e in seguito di numeri tutte le mercedi che percepiranno. Questo registro sarà sottoposto, come tutti quelli della conservazione, all'esame ed alla verificazione degli impiegati superiori.

I conservatori saranno egualmente obbligati di dare delle quietanze delle loro mercedi specificate, datate, firmate e scritte in tutte lettere degli atti che essi lasciano o rimettono ai richiedenti, senza mai permettersi di confondere la loro mercede con la tassa che essi percepiscono per il pubblico tesoro.

I conservatori che non riporteranno esattamente tutte le mercedi sul registro di cui si tratta, e che ne fossero convinti dalle loro quietanze, o per altre vie, perderanno la fiducia dell'amministrazione.

33. Le tasse e mercedi dovute per le formalità ipotecarie, dovendo essere pagate anticipatamente dal richiedente, niuna iscrizione o trascrizione può essere cancellata nel registro. Il conservatore è responsabile delle tasse, allorchè la registrazione è incominciata, ed i suoi registri non devono presentare nè cancellazioni nè trasposizioni.

Digitized by Google

Il certificato della formalità e la quietanza delle tasse e mercedi non devono formare, che una sola relazione che sarà in questi termini.

Iscritto, (o trascritto) il . . . . all' officio della conservazione delle ipoteche di . . . . . dipartimento di . . . . . volume . . . . articolo . . . . ricevuto:

1.° Per tassa d' ipoteca . . .

2.° Per mercede . . .

§ VIII.

REGISTRO DI ORDINE.

I conservatori terranno un registro d' ordine, nel quale inscriveranno esattamente tutti gli atti da trascriversi, ed a misura che saranno loro presentati.

34. Allorchè la trascrizione e l' iscrizione non si fanno in presenza della parte, e che gli atti e note restano all' officio anche dalla sola mattina alla sera, il richiedente deve ritirarne un documento che richiami il numero del registro, del deposito e la data.

§ IX.

REGISTRI DELLE FORMALITA' IPOTECARIE, REPERTORIO, ED INDICE ALFABETICO.

35. I conservatori terranno:

1.° Quattro registri di formalità, cioè uno per le iscrizioni delle note di credito, uno per la iscrizione degli atti di mutazione, il 3.° per la trascrizione de' sequestri sui beni stabili, ed il 4.° per il registro delle denunziazioni ai sequestranti, e delle notificazioni ai creditori iscritti.

Il conservatore è obbligato di approvarli anco giorno per giorno prima che si chiuda l' officio; questa approvazione che è indispensabile, deve essere messa nella casella in bianco

Digitized by Google

che segue immediatamente l'ultima iscrizione; il conservatore non può inserire più di una approvazione nella stessa casella.

2.° Un repertorio degli atti trascritti e dei crediti iscritti.

3.° Un indice alfabetico del repertorio.

36. I conservatori devono, al momento in cui essi adempiono ad una formalità, indicarla nel repertorio ed alla casella che la concerne, riportandone per estratto, sotto il nome di ogni gravato nominato nella nota di credito, e di ogni venditore o compratore nominati negli atti di mutazione, di cui la trascrizione è richiesta; le iscrizioni, trascrizioni, cancellazioni, cambiamento di domicilio ed altri atti concernenti la medesima persona, come ancora l'indicazione del registro di formalità, in cui ognuno di questi atti è riportato, ed i numeri sotto i quali vi è depositato, essi empiranno nel medesimo tempo le colonne riservate in ogni registro di formalità, in cui ciascuno di questi atti è riportato, e li numeri sotto i quali vi è segnato; essi empiranno nel medesimo tempo le colonne riserbate in ogni registro di formalità per la designazione del numero del volume del repertorio e del numero delle caselle, in cui la menzione sarà stata fatta.

Allorchè una casella si troverà empita, e che vi saranno delle nuove iscrizioni a formare sotto il medesimo nome, il conservatore dovrà aprirne una nuova nel volume corrente dopo l'ultima impiegata. Sarà messo in margine della casella empita una chiamata indicativa del volume e del numero delle nuove caselle, e quest'ultima sarà notata in margine con queste parole: *continuazione della casella numero..... volume.....*

Non devono giammai essere riportati più individui nella stessa casella, benchè coeredi, sposi, condebitori coacquirenti, comporzionarii, associati, cauzionarii ecc., ogni persona deve avere una casella particolare, quando ancora si trattasse di una successione indivisa: le donne vi saranno portate sotto i loro nomi patromonici.

Ogni volume dei repertorii deve avere una serie particolare e non interrotta di numeri, cominciando dal N. 1. Le

Digitized by Google

caselle stesse, che non saranno che una continuazione di una precedente, riceveranno il numero della serie del registro al quale esse apparterranno.

Non si deve giammai ommettere di notare sul repertorio le trascrizioni di tutti gli atti ipotecarii, anco allorquando le persone che le riguardano non siano gravate di alcun'altra iscrizione.

La pagina sinistra del repertorio presenterà l'attivo, e la pagina destra il passivo. Gli atti di mutazione saranno menzionati alla pagina sinistra a misura che ne saranno fatte le trascrizioni; il conservatore riporterà nella stessa colonna del repertorio per l'acquirente, la parola — *acquisto* —, e per il venditore la parola — *vendita* — nella casella aperta o da aprirsi per ognuno di loro.

La designazione del bene immobile sarà fatta sommariamente mediante l'indicazione della natura e della situazione; gli estratti si faranno, per quanto è possibile, in una sola linea, e gli articoli saranno iscritti l'un dopo l'altro, senza mai lasciare bianco.

37. Siccome la permuta costituisce, relativamente a ciascuna delle parti, la vendita ed acquisto, bisogna fare menzione di ambedue sotto ciascun nome per comprovare in uno il bene, di cui il permutante diviene proprietario, e nell'altro l'oggetto di cui perde il possesso.

Se i beni stabili sono situati in diversi circondarii di officio di conservazione, il conservatore non nominerà nel suo repertorio che la mutazione del bene stabile situato nel suo circondario.

Se la trascrizione di un atto di permuta non è richiesta che da uno dei permutanti, il conservatore fa per il richiedente le due menzioni qui sopra indicate, e nota nella colonna di osservazione, che si tratta di un atto di permuta, la di cui trascrizione è stata richiesta da N. N.

Se si tratta di una donazione *tra vivi*, la parola — *vendita* — sarà egualmente impiegata alla casella del donatore, e la parola — *acquisto* — a quella del donatario, salvo a

Digitized by Google

notare nella colonna di osservazione che si tratta di una donazione. La stima fatta del bene stabile donato, che ha servito a regolare la tassa della trascrizione sarà portata nella sesta colonna.

Le parole vendita ed acquisto, applicandole a tutte le mutazioni, servono soltanto ad indicare che una delle parti acquista e l'altra aliena.

39. Le registrazioni relative ai sequestri di beni stabili, e che avranno per oggetto tanto i processi verbali di denuncia al sequestro, che la notificazione degli annessi creditori iscritti, devono essere nominate sul repertorio al nome della parte esecutata. La settima colonna della pagina sinistra è destinata per la menzione della data della registrazione di queste due sorte d'atti, benchè il titolo non ne indichi la destinazione, che per le notificazioni. Il conservatore farà a questo effetto li cambiamenti necessari all'attuale intitolazione.

Il riporto delle denuncie al sequestrato si farà empiendo le prime, seconde, quinte e settime colonne di queste pagine destinate per il numero del volume, e l'articolo del registro di formalità, la designazione de' beni stabili, e la data della registrazione nel registro delle formalità. Le parole — *processo verbale di denuncia al sequestrato* — saranno portate alla colonna di osservazione.

Il riporto della registrazione della notificazione degli avvisi stampati ai creditori iscritti, si fa nella stessa maniera al di sotto di quello di cui si è parlato, portando alla colonna di osservazione queste parole — *notificazione del cartello.* —

La ottova colonna destinata per la data della cancellazione dei sequestri non potrà essere empita che in seguito e nel caso soltanto, in cui i creditori consentissero con un atto autentico a questa cancellazione per tutto, o in parte dei beni esecutati; se la cancellazione non è che parziale, il bene stabile, che ha per oggetto, sarà notato nella colonna di osservazione.

La pagina dritta presenterà tutti i pesi della medesima persona; così tutte le iscrizioni a suo carico, ancora quelle

Digitized by Google

fatte *ex officio* dal conservatore vi saranno esattamente portate. La cancellazione e le dichiarazioni di cangiamento di domicilio saranno notate su questa stessa pagina. I riporti saranno fatti subito in una sola linea e senza lasciare vani.

Le seste e settime colonne della pagina dritta destinate per le dichiarazioni di cambiamento di domicilio, e per le cancellazioni d'iscrizioni, non saranno empite che a misura che gli atti che le comprenderanno saranno portati sul registro delle iscrizioni nelle colonne che vi sono state riservate a questo effetto.

La designazione della natura dell'ipoteca, si fa collocando nella quarta colonna della pagina dritta le parole — *legale* o *giudiziale* o *convenzionale*, ed indicando se essa è generale o speciale.

40. L'indice alfabetico del repertorio deve contenere li cognomi, nomi, professione e domicilio delle persone, per le quali è impiegata una casella con i numeri del volume e dell'articolo del repertorio.

Un solo indice basta per più repertorii. La facilità delle ricerche esige, che questi indici non siano troppo moltiplicati.

L'indice del repertorio deve sempre essere tenuto in corrente, distribuendone le pagini in ogni lettera dell'alfabeto; il conservatore deve darne maggior numero alle lettere che ne hanno più bisogno.

Allorchè una casella del repertorio sarà piena, e che ne sarà cominciata una nuova sotto il medesimo nome, non sarà necessario portar di nuovo l'articolo all'indice alfabetico, bastando che vi sia stato notato in primo luogo.

§ X.

REGISTRO DELLE RISCOSSIONI DOVUTE AL TESORO PUBBLICO.

41. Questi registri sono in numero di due; uno per le tasse d'iscrizioni, e l'altro per le tasse di trascrizione.

42. I conservatori formeranno nell'uno e nell'altro di

Digitized by Google

questi registri una serie di numeri per anno da cominciare dal N. 1, che essi riprenderanno al principio di ogni anno; ne sarà applicato uno per articolo di riscossione, senza che la serie possa essere interrotta; il numero sara riferito nelle quietanze delle tasse.

I registri di riscossione saranno, come gli altri, esattamente approvati ogni giorno.

§ XI.

SOMMARIO DELLE TASSE RESIDUALI.

43. Sarà tenuto in ogni officio di conservazione un sommario di scoperte, sul quale li conservatori scriveranno per serie di numeri tutti i diritti sospesi, ommessi o nascosti, porterà il numero di questo sommarii in margine della registrazione in debito, al quale l'articolo si riporterà.

I conservatori sono tenuti di far domanda delle tasse e mercedi portate in debito nei venti giorni posteriormente alla registrazione. Il primo atto compulsorio per la riscossione di queste tasse è un costringimento rilasciato dal conservatore; esso è sottomesso al visto del giudice di pace del cantone, in cui il *bureau* è stabilito, la significazione n'è fatta da un usciere del giudice di pace.

L'esecuzione di questa sentenza non può essere interrotta che da una opposizione formata dal debitore, e motivata con la citazione a giorno fisso avanti il tribunale civile del circondario; in questo caso l'avversario è tenuto di eleggere domicilio nel luogo ove risiede il tribunale.

§ XII.

DEI CERTIFICATI E STATI D'ISCRIZIONE.

44. I conservatori sono obbligati di rilasciare, tutte le volte che ne saranno richiesti, la copia degli atti trascritti

Digitized by Google

sui loro registri, come ancora lo stato delle iscrizioni esistenti, o il certificato che non ne esiste alcuna.

Essi sono responsabili del pregiudizio, che accagionassero:

1.° Colla mancanza di menzione o di accuratezza sui loro registri delle iscrizioni richieste nel loro officio.

2.° Colle ommissioni, che si facessero nei certificati loro richiesti, per verificare le iscrizioni esistenti di una o di diverse di quelle richieste anteriormente, a meno che in quest' ultimo caso l' errore non provenga da una designazione insufficiente, che non potesse essere loro imputata. (1)

Allorchè si richiede da un conservatore lo stato d' iscrizioni prese di un bene stabile indicato, egli non può, per mettere la sua responsabilità al coperto, rilasciare tutte le iscrizioni che esistono sugli altri beni della stessa persona.

Egli non deve farlo che quando gli vengono richiesti degli estratti di tutte le iscrizioni che esistono in questa persona.

Non è dovuto altresì per questi estratti che la mercede fissata dal decreto dei 4 luglio 1809, senza potere esigere altra mercede a titolo di ricerche.

45. I conservatori non devono mai ommettere d' indicare nelle loro relazioni, certificati e copie relative alle trascrizioni dei sequestri su beni stabili, che l' intimazione all' esecutato, e le notificazioni ai creditori inscritti sono state registrate e notate in margine della trascrizione del sequestro; queste indicazioni sono necessarie, affinchè i tribunali, che non hanno sotto gli occhi i registri dell' officio della conservazione ipotecaria, possano assicurarsi alla vista delle relazioni di registrazione, che i conservatori si sono conformati alle disposizioni degli articoli 681 e 696 del codice giudiziario.

---

(1) Cod. Nap. art. 2196, 2197 e 2199.

Digitized by Google

§ XIII.

FORMALITA' IPOTECARIE RELATIVE AI MAGGIORASCHI.

46. Uno statuto imperiale del primo maggio 1808 (1) relativo alla creazione dei maggioraschi, porta che il richiedente enuncierà nella domanda i beni che egli si propone di destinare per sua dote, ed il certificato del conservatore portante che essi non sono gravati di alcuna ipoteca o privilegio. Per soddisfare a questo articolo i conservatori rilascieranno, allorchè ne saranno richiesti, e sull'indicazione che sarà loro fatta dei beni stabili reali, un certificato di non iscrizione, se non ne esiste alcuna, sui beni proposti pel maggiorasco, e se esisteva iscrizione, ne rimetteranno lo stato al richiedente; per loro sicurezza essi dovranno spiegare li loro stati dell'iscrizione, e li certificati di non iscrizione con la più grande esattezza, di maniera che sia chiaro, che essi si applicano ai beni stabili, che avranno per oggetto. La mercede del conservatore per li stati e certificati è la stessa che quella notata all'articolo 31 di questa istruzione.

Allorchè S. A. il principe arcicancelliere avrà rilasciato l'atto indicativo de' beni proposti per formare il maggiorasco, e che quest'atto sarà trasmesso al conservatore delle ipoteche della situazione de' beni, questo lo trascriverà subito nel registro di formalità delle trascrizioni per diligenza del signor procuratore generale del sigillo, o dell'avvocato del consiglio di Stato, munito di un potere speciale; egli metterà in margine all'articolo queste parole — *atto indicativo maggiorasco* — ed egli farà le menzioni convenienti nel repertorio, e nell'indice del repertorio; questa trascrizione non dà luogo che alla

(1) V. Ord. N. 34.

Digitized by Google

mercede del conservatore determinata per le trascrizioni ordinarie.

Quindici giorni dopo la trascrizione, li beni divengono inalienabili per un anno, e non possono essere gravati nè di privilegio, nè d'ipoteca, nè di pesi notati negli articoli 1048 e 1049 del Codice di Napoleone, nè di alcuna condizione, che ne diminuisse la proprietà o il prodotto; così spirato il termine di 15 giorni, è interdetto per un anno ai conservatori di trascrivere alcun titolo di alienazione di questi beni o di ricevere iscrizioni che li gravano.

Ma siccome potranno essere fatte delle iscrizioni o trascrizioni duranti li 15 giorni, il conservatore è incaricato di darne avviso al signor procuratore generale del sigillo.

Per eseguire questa disposizione il conservatore indirizzerà immediatamente, spirati i 15 giorni, a questo magistrato un certificato negativo, se non vi è stata fatta nè iscrizione, nè trascrizione, o uno stato delle iscrizioni e copie di trascrizione che fossero state fatte nei 15 giorni; nulla si deve alli conservatori per li certificati e copie.

N. 17.

— 28 *ottobre* 1808. — Ordine *della C. R. che pubblica il parere del Consiglio di stato del* 1 *giugno* 1807 *sul modo di prevenire le difficoltà in materia d'ipoteche legali.* (B. L. R. Vol. 5. N. 50 p. 43.) (1)

Il Consiglio di Stato che secondo la remissione ordinata da Sua Maestà, ha sentito il rapporto delle sezioni delle finanze

(1) 1. Il citato parere dal Consiglio di Stato fu redatto il 9 maggio del 1807, ma dall' imperatore fu approvato soltanto il 1.° giugno. Si è fatta questa avvertenza in quanto che detto parere alle volte si trova citato colla prima data.

Digitized by Google

e di legislazione su quello del ministro del tesoro pubblico concernente i mezzi di prevenire le difficoltà che insorgono in genere d'ipoteche legali esistenti indipendentemente dalle iscrizioni.

Considerando che gli art. 2193, 2194 e 2195 del Codice Napoleone, hanno indicate le regole da eseguirsi per purgare le ipoteche legali delle donne e dei minori ed interdetti, esistenti indipendentemente dall' iscrizione.

Che l' art. 2194 esige che l' atto di deposito alla cancelleria del contratto traslativo di proprietà sia intimato alla donna, quanto al tutore surrogato, che al procuratore imperiale presso il tribunale del circondario ove sono situati i beni.

Che l' esecuzione di questa disposizione può aver luogo tutte le volte che il tutore surrogato e la donna, o quei che la rappresentano, sono cogniti.

Ma che accade sovente che non lo sono, e che gli acquirenti sono allora forzati di limitarsi a fare l' intimazione al procuratore imperiale soltanto.

Che in questo stato di cose conviene ricorrere per l' avvenire ai mezzi indicati dal Codice Napoleone e dal Codice di procedura, allorchè si tratta di avvertire le parti che possono avervi interesse.

È di parere, che quando sia la donna, o quei che la rappresentano, sia il tutore surrogato, non saranno cogniti agli acquirenti, sarà necessario, cioè, basterà per tener luogo della citazione che deve farglisi, secondo i termini del detto articolo 2194, in primo luogo, che nella citazione da farsi al procuratore imperiale, l' acquirente dichiari che quelli, in nome de' quali si potrebbero formare delle iscrizioni per ragione d' ipoteche legali esistenti indipendentemente dall' iscrizione,

---

2. Le disposizioni contenute in questo parere furono estese alle donne vedove, ed ai minori divenuti maggiori, non che ai loro eredi e rappresentanti. *V. Parere* 8 *maggio* 1812 *N.* 34. Eguali disposizioni furono portate dall' art. 4 del D. 12 dicembre 1812 v. Vol. 1.° N. 36 p. 140.

Digitized by Google

non essendo cogniti, farà pubblicare la suddetta intimazione nelle forme prescritte dall' articolo 683 del Codice di procedura civile; in secondo luogo, che il suddetto acquirente faccia questa pubblicazione nelle dette forme dell' articolo 683 del Codice di procedura civile, e che, se non vi fosse giornale nel dipartimento, l' acquirente si faccia rilasciare dal procuratore imperiale certificato, che esprima che non esiste. (1)

Secondariamente, che il termine di due mesi fissato dall' articolo 2194 del Codice Napoleone per prendere iscrizione dal capo delle donne, e di minori interdetti non dovrà correre, che dal giorno della pubblicazione fatta nei termini del suddetto articolo 683 del Codice di procedura civile, e dal giorno della consegna del certificato del procuratore imperiale esprimente, che non esiste giornale nel dipartimento. (2)

N. 18.

— 29 *gennaio* 1810. — ORDINE *della C. R. che porta la pubblicazione di alcuni articoli della legge* 21 *ventoso*, *e della legge delli* 6 *messidoro anno VII e di quella dei* 24 *marzo* 1806 *in aggiunta alla deliberazione della Consulta del* 4 *luglio* 1809 *relativa alle ipoteche.* (B. L. R. Vol. 7 N. 76 p. 329.)

Saranno pubblicati in aggiunta alla sua deliberazione del 4 luglio 1809 sul regime ipotecario.

1.° Gli articoli 1, 2, 3 e 4, cambiando la formula del giuramento 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 fuori dei cambiamenti fatti nell' articolo 32 della detta deliberazione del 4 luglio 1809, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27 della legge del 21 ventoso anno 7. — V. N. 19.

---

(1) V. D. 12 dicembre 1812 art. 6 Vol. 1.° N. 36 p. 140.
(2) V. Detto decreto art. 7 Vol. 1.° N. 36 p. 141.

Digitized by Google

2.° La legge del 6 messidoro anno 7 relativa alle iscrizioni ipotecarie sugli agenti pubblici a render conto. — N. 20.

3.° La legge del 24 marzo 1806, relativa alla prescrizione dei diritti di registrazione delle iscrizioni e trascrizioni d' ipoteca. — N. 21.

N. 19.

— 29 *gennaio* 1810. — *Pubblicazione per estratto della* LEGGE 21 *ventoso anno VII (11 marzo 1799) relativa ad organizzare la conservazione delle ipoteche.* (B. L. R. Vol. 7 n. 76 p. 325.) (1)

TITOLO I.

DELLA CONSERVAZIONE DELLE IPOTECHE.

CAPO I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

1. La conservazione delle ipoteche è rimessa all' amministrazione nazionale del registro; essa ne confiderà l' esecuzione ai ricevitori della registrazione, nei luoghi e secondo le forme che sono determinate qui appresso.

CAPO II.

STABILIMENTO DEGLI UFFICI DELLE IPOTECHE.

2. Vi sarà un uffizio di conservazione delle ipoteche in

---

(1) Le disposizioni di questa legge furono pubblicate in aggiunta all' Ordine della Consulta Romana del 4 luglio 1809 che si trova portato al N. 3 p. 8, v. N. 18.

Digitized by Google

ogni circondario di tribunale di polizia correzionale; e sarà situato nella comune ove risiede il tribunale. (1)

Se, nel medesimo circondario, il tribunale civile e quello di polizia correzionale risiedono in due comuni differenti, l'ufficio sarà situato nella comune, nella quale risiede il tribunale civile.

CAPO III.

DELL'ISTITUZIONE DEGLI AGENTI DELLE IPOTECHE E LORO FUNZIONI.

3. I preposti dell'amministrazione per conservare le ipoteche saranno incaricati: 1.° di eseguire le formalità civili prescritte per la conservazione delle ipoteche, e per la consolidazione delle mutazioni di beni stabili; 2.° di riscuotere i diritti stabiliti a vantaggio del tesoro pubblico per ciascuna di queste formalità.

4. Prima di entrare in esercizio, ogni preposto farà registrare la sua commissione alla cancelleria del tribunale civile del dipartimento; presterà ivi il giuramento prescritto dalla legge del 19 fruttidoro anno V, e quello di adempiere con fedeltà ed esattezza le funzioni che gli vengono affidate.

CAPO IV.

DELLE GARANZIE, CHE DEVONO FORNIRE I PREPOSTI ALLE IPOTECHE.

5. Il preposto fornirà inoltre una cauzione in beni fondi. Si pagherà per il registro di detta cauzione un diritto fisso di un franco.

La cauzione si riceverà dal tribunale civile del luogo dei

(1) V. Ord. N. 3 art. 13 e le note.

Digitized by Google

beni in contradditorio col commissario del direttorio esecutivo presso lo stesso tribunale.

6. Il preposto sarà tenuto di far ricevere la sua cauzione, e di giustificarla all'amministrazione nazionale dentro il mese dopo registrata la sua commissione: depositerà nello stesso spazio di tempo, una spedizione del ricevimento della detta cauzione nella cancelleria del tribunale civile, nel circondario del quale eserciterà le sue funzioni.

7. L'iscrizione della cauzione si farà a cura, diligenza e spese del preposto.

Essa resterà ferma finchè durerà la sua responsabilità, senza che vi sia bisogno di rinnovarla.

8. Le cauzioni sopraddette restano specialmente ed esclusivamente affette alla responsabilità del preposto alla conservazione delle ipoteche, per gli errori ed ommissioni, delli quali la legge lo rende garante verso i cittadini.

Questo vincolo sussisterà finchè dura il tempo delle loro funzioni, e dieci anni dopo: passato il qual termine i beni che servono alla garanzia resteranno liberi affatto da ogni azione di ricorso, che non fosse stato intentato in questo intervallo.

9. I preposti alla conservazione delle ipoteche avranno il domicilio nell'uffizio in cui eseguiranno le loro funzioni, per le azioni alle quali potesse dar luogo la loro responsabilità.

Questo domicilio è di diritto; durerà tanto tempo quanto dura la responsabilità dei preposti; ogni procedura potrebbe riguardo a ciò esser diretta contro di essi, sebben' anco fossero sortiti d'impiego, o contro quelli che avessero causa da loro.

10. Il passaggio da un uffizio in un altro, non porterà obbligazione di una nuova cauzione; quella già data resterà permanente per il nuovo uffizio, salvo l'accrescerla se occorre.

11. La cauzione sarà:

Di 20,000 franchi per una popolazione di cinquantamila individui e minore;

Di 30,000 franchi per una popolazione, da cinquanta a cento mila individui;

Digitized by Google

Di 40,000 franchi per una, da centomila a centocinquantamila individui;

Di 50,000 franchi per una, da centocinquantamila a dugentomila ed anco più.

Sarà di 100,000 franchi per la comune di Parigi.

CAPO V.

DELL' IMPEDIMENTO DEI PREPOSTI E DELLA VACANZA DEGLI UFFIZI.

12. In caso di assenza o d'impedimento di un preposto si supplirà dal verificatore e dall'ispettore della registrazione nel dipartimento, o in loro mancanza dal più anziano dei sopranumerari dell' uffizio.

Il preposto resterà garante di quest' amministrazione, salvo ad esso il ricorso contro di quelli che avranno fatto le sue veci.

13. Se vi è vacanza di un ufficio, per causa di morte, o altrimenti, eccetto il caso di rinunzia, sarà esercitato provvisoriamente dal verificatore o dall' ispettore della registrazione o in loro mancanza dal più anziano dei soprannumerari dell' uffizio.

Eglino rimarranno responsabili delle loro operazioni. L'amministrazione provvederà immediatamente al posto vacante.

14. Niun preposto che abbia fatto rinunzia potrà desistere dalle sue funzioni prima dell'installazione del suo successore, sotto pena di divenir responsabile di tutti i danni ed interessi ai quali potrebbe dar luogo la vacanza momentanea dell'uffizio.

CAPO VI.

DELLO STIPENDIO DEI PREPOSTI ALLE IPOTECHE.

15. Lo stipendio dei preposti alla conservazione delle ipoteche viene regolato nel modo seguente.

Digitized by Google

1.° Essi avranno sulla riscossione dei diritti d'ipoteca, unita alle altre riscossioni di cui sono incaricati, i profitti concessi sui diritti di registrazione, ed altri dalla tariffa compresa nell'articolo 9 della legge del 14 agosto 1793.

2.° Saranno loro pagate da quei che ne fanno richiesta, per gli atti che rilascieranno, oltre la carta bollata, le somme espresse nella seguente tariffa, cioè:

1.° Per l'iscrizione di ciascun diritto d'ipoteca o privilegio, qualsisia il numero dei creditori, se la formalità vien richiesta nella stessa nota . . . . . Fr. 0. C. 50

2.° Per la trascrizione di ciascun atto di mutazione per ruolo di scrittura, che contenga 25 linee per pagina e diciotto sillabe per linea. » 0. 25

3.° Per ciascheduna dichiarazione di mutazione di domicilio. . . . . » 0. 25

4.° Per l'iscrizione di ciascuna notificazione di processi verbali di affissi. . . . . » 1. 00

5.° Per ciascun cancellamento d'iscrizione. » 0. 50

6.° Per ciascun estratto d'iscrizione o certificato, che non ne esiste alcuna. . . . . » 0. 50

7.° Per le copie collazionate degli atti deposti o trascritti negli uffizi delle ipoteche, per ciascun ruolo di foglio di carta di venticinque linee per pagina, e diciotto sillabe per linea . . » 0. 25

CAPO VII.

DEI REGISTRI DESTINATI A RICEVERE GLI ATTI DELLA NUOVA AMMINISTRAZIONE IPOTECARIA.

16. I registri inservienti a ricevere gli atti della nuova amministrazione ipotecaria, saranno in carta bollata (1); i preposti gli faranno numerare, e contrasegnare a ciascun foglio dal presidente dell'amministrazione municipale del luogo.

---

(1) V. Ord. N. 12.

Digitized by Google

Questa formalità sarà eseguita nello spazio di tre giorni dalla presentazione dei registri e senza alcuna spesa.

17. Gli atti saranno muniti di data e consegnati subito, senza alcun bianco, e giorno per giorno; essi saranno numerati secondo l'ordine col quale sono disposti nei registri, e firmati dal preposto.

18. Oltre i registri mentovati nell'art. 16, i preposti ne terranno uno in carta semplice, nel quale si riporteranno per estratto a misura degli atti, sotto il nome di ciascuna persona gravata, ed alla casella che gli verrà destinata, le iscrizioni a di lei carico, le trascrizioni, le cancellature e gli altri atti che la riguardano, come pure l'indicazione dei registri ove ciascun di questi atti sarà riportato, ed i numeri sotto i quali essi vi saranno registrati.

TITOLO II.

DELL'ESAZIONE DEI DIRITTI D'IPOTECA.

CAPO I.

DELLO STABILIMENTO DEI DIRITTI D'IPOTECA.

19. Si riscuoterà, a vantaggio del tesoro pubblico, conforme all'art. 62 del tit. 4.° della legge del 9 vendemmiale anno VI, un diritto sull'iscrizione dei crediti ipotecarii, e sulla trascrizione degli atti che portano mutazione dei beni stabili.

CAPO II.

DEL DIRITTO D'ISCRIZIONE.

20. Il diritto d'iscrizione dei crediti ipotecari sarà 1.° di uno per due mila del capitale di ogni credito ipotecario an-

Digitized by Google

teriore alla promulgazione della legge degli 11 brumale scorso: 2.° di uno per mille del capitale dei crediti posteriori alla detta epoca.

21. Non sarà pagato che un solo diritto d'inscrizione per ogni credito, qualunque sia il numero dei creditori che la ricercano, e quello de' debitori gravati.

22. Se vi è luogo ad iscrizione di uno stesso credito in diversi uffici, il diritto si pagherà per intero nel primo uffizio; non si pagherà per ciascuna delle altre iscrizioni che il semplice salario del preposto sulla presentazione della quittanza comprovante il pagamento intero del diritto, in occasione della prima iscrizione.

In conseguenza, il preposto nel primo uffizio sarà tenuto di rilasciare a quello che pagherà il diritto, oltre la quittanza a piè dello stato d' iscrizione, tante copie di detta quittanza, quante gliene saranno domandate.

Si pagherà al preposto venticinque centesimi per copia, oltre la carta bollata.

23. L' iscrizione dei crediti spettanti alla repubblica, agli ospizi civili, ed agli altri stabilimenti pubblici, si farà senza anticipazione del diritto d' ipoteca, e dei salarii dei preposti.

24. Tutte le volte che l' iscrizione avrà luogo senza anticipazione del diritto e dei salarii, il preposto sarà tenuto, 1.° di enunciare, tanto sui registri che sullo stato da rimettersi al postulante, che i diritti e salarii sono dovuti; 2. di procedere per l' incasso contro i debitori dentro le due decadi consecutive alla data della iscrizione.

Queste procedure si eserciteranno secondo le forme stabilite per la riscossione dei diritti della registrazione.

CAPO III.

DEL DIRITTO DI TRASCRIZIONE.

25. Il diritto sulla trascrizione degli atti che portano mutazione di beni stabili, sarà di uno e mezzo per cento del

Digitized by Google

prezzo integrale delle dette mutazioni, secondo ciò che sarà stato regolato nella registrazione.

26. Se lo stesso atto dà luogo a trascrizione in vari uffizi il diritto si pagherà, come si dice nel soprascritto articolo 22 per le iscrizioni.

27. Fuori dei casi di eccezione pronunziati dalla presente legge e da quella delli 11 brumale ultimamente scorso, i diritti e salari che si devono per le formalità ipotecarie, si pagheranno anticipatamente dai postulanti.

I preposti ne spediranno quittanze a piè degli atti e certificati che rimetteranno e rilascieranno, ed ogni somma resterà ivi menzionata separatamente e tutta scritta in lettere.

N. 20.

— 29 *gennaio* 1810. — *Pubblicazione della* Legge 6 *messidoro anno VII (24 giugno 1799) relativa alle inscrizioni d'ipoteche sugli agenti pubblici obbligati a render conto.* (B. L. R. Vol. 7 N. 76 p. 339.) (1)

1. L'iscrizione indefinita, la quale tende alla conservazione di un diritto semplice d'ipoteca casuale, senza credito esistente, non è sottoposta al diritto proporzionale stabilito dalle leggi del 9 vendemmiale anno VI e 21 ventoso anno VII.

2. Se il diritto casuale, il quale ha dato luogo all'iscrizione indefinita, cangiasi in credito reale, il diritto proporzionale si dee pagare sul capitale del credito.

3. La registrazione di veruna transazione o quittanza di pagamento del detto credito non può richiedersi, se non sia stato preventivamente pagato il diritto proporzionale d'iscrizione.

4. Gli agenti pubblici obbligati a render conto, i quali danno cauzione in beni stabili, sono sottoposti all'iscrizione d'ipoteca.

---

(1) V. Ord. N. 18 p. 68.

Digitized by Google

5. L'iscrizione non ha luogo se non se fino al compimento del valore della cauzione prestata, e sui beni stabili che ne formano l'oggetto.

Ella è indefinita.

6. I commissari del direttorio esecutivo presso le amministrazioni fanno richiesta *ex officio* delle iscrizioni indefinite sugli agenti pubblici obbligati a render conto, indicati di sopra, salvo l'eccezione che risulta dall'articolo 7 della legge del 21 ventoso scorso.

7. I ricevitori della registrazione del luogo, rilasciano, con ricevuta, ai commissari del direttorio esecutivo la carta bollata necessaria per la formazione delle note delle iscrizioni ipotecarie che sono incaricati a ricercare.

8. Le precedenti disposizioni, come pure quelle della legge del 21 ventoso sulla organizzazione della conservazione delle ipoteche, sono applicabili alle iscrizioni fatte in virtù della legge degli 11 brumale scorso, ed i diritti e salarii delle quali non si fossero ancora pagati, qualunque sia la data e la natura delle iscrizioni suddette.

N. 21.

— 29 *gennaio* 1810. — *Pubblicazione della* LEGGE *del* 24 *marzo* 1816 *relativa alla prescrizione dei diritti di registrazione delle iscrizioni e trascrizioni ipotecarie.* (B. L. R. Vol. 7 N. 76 p. 341.) (1)

Le disposizioni dell'art. 61 della legge del 22 frimaio anno VII riguardante la prescrizione dei diritti di registrazione, saranno a contare dalla pubblicazione della presente legge, applicabili alle esazioni dei diritti d'iscrizioni e trascrizioni ipotecarie stabiliti dai capitoli 2 e 3 del titolo 2 della legge del 21 ventoso anno VII.

---

(1) V. Ord. N. 18 p. 68.

Digitized by Google

N. 22.

— 2 *aprile* 1810. — Ordine *della C. R. che porta il regolamento per le mani morte sul modo d'inscrivere i loro diritti nei burò di conservazione delle ipoteche.* (B. L. R. Vol. 7 N. 80 p. 429.)

1. Tutti i benefizi, corpi, corporazioni, comuni, associazioni, congregazioni, compagnie, abbazie, commende, cure, cappelle, capitoli, vescovadi, prepositure, confraternite, oratorii, fabbriche, ospedali, ospizi, monti di pietà, seminarii, collegi, ed ogni stabilimento qualunque, secolare o regolare, sotto qualsivoglia denominazione, e generalmente tutti quei che possiedono o amministrano beni di mano morta, dovranno nel decorso del presente mese (1) prendere iscrizione ai burò rispettivi di conservazione delle ipoteche per tutti i crediti e per tutti i diritti che possono loro appartenere, e che fossero stati contratti anteriormente al primo agosto anno scorso.

2. Per togliere ogni pretesto di ommissione ai detti beneficiari ed amministratori, che pretendessero di esser fuori del caso di supplire alle spese d'iscrizione potranno richiedere le iscrizioni necessarie sotto la sola condizione di pagare i diritti personalmente dovuti al conservatore, dichiarando che sono nell'impossibilità di soggiacere ad altri pagamenti.

3. Il conservatore gli darà atto della detta dichiarazione, e porterà il diritto in debito.

4. I vescovi, beneficiarii, curati, ed altri possessori di beni di mano morta, saranno personalmente responsabili del

---

(1) I nove mesi contemplati dall'Ordine 4 luglio 1809 N. 3, per poter iscrivere i titoli di crediti anteriori all'attivazione del Cod. Napoleone scadevano alla fine del mese di aprile 1810, ma con posteriori ordini detto termine fu protratto a tutto giugno 1811. V. la nota all'art. 2 del citato Ordine 4 luglio 1809 N. 3 p. 10.

Digitized by Google

pregiudiudizio, cui potrebbero andar soggetti i loro benefizii per difetto d'iscrizione.

Il governo potrà fare sulle rendite dei detti benefizii delle ritenzioni equivalenti al pregiudizio cagionato per ragione della detta ommissione.

5. Gli amministratori, procuratori, priori, ed altri rettori de' beni appartenenti ai conventi dell'uno e dell'altro sesso, saranno soggetti alla stessa responsabilità.

6. I *maires*, i membri delle commissioni amministrative degli ospedali, ospizi ed altri stabilimenti di beneficenza, i computisti delle confraternite, collegi, congregazioni ed altre istituzioni pie sono specialmente incaricati dell'esecuzione delle sovradette disposizioni, sotto pena di divenirne responsabili di persona, ciascuno in ciò che lo riguarda.

N. 23.

— 13 *aprile* 1810. — ORDINE *della C. R. col quale si pubblica la legge* 8 *marzo* 1810 *sulle spropriazioni per causa di pubblica utilità.* (B. L. R. Vol. 9 N. 100 p. 399.) (1)

(Estratto.)

DISPOSIZIONI GENERALI.

25. In qualsivoglia caso in cui vi fossero ipoteche sui fondi, sequestri od opposizioni fatte da persone terze alla consegna dei denari nelle mani, sia del proprietario spogliato del possesso, degli usufruttuarii o pigionali che hanno titolo di evizione, le somme da pagarsi saranno consegnate, a misura che scaderanno, per provvedere ulteriormente all'uso e

(1) Eguali disposizioni furono emanate sotto il R. d'Italia col D. 11 luglio 1813 v. Vol. 1.° N. 38 p. 144.

Digitized by Google

distribuzione delle medesime, secondo l'ordine e le regole del diritto comune.

26. Ogni qualvolta vi sarà luogo di ricorrere al tribunale, sia per far ordinare la privazione di possesso o per opporvisi, sia pel regolamento delle indennità, sia per ottenerne il pagamento, sia per trasferire l'ipoteca su di altri fondi, eccetto quelli ceduti, si tratterà la causa sommariamente: la registrazione degli atti cui sono sottoposti, si farà gratis.

Il procuratore imperiale sarà sempre sentito precedentemente ai giudicati, tanto preparatorii, quanto definitivi.

N. 24.

— 27 *aprile* 1810. — Ordine *della C. R. che porta una proroga per le iscrizioni ipotecarie per titoli anteriori all' attivazione del Codice Napoleone.* (B. L. R. Vol. 8 N. 85 p. 77.)

1. I termini fissati dall' ordine del 4 luglio 1809 concernente le iscrizioni dei titoli di credito, e la trascrizione degli atti traslativi di proprietà anteriori alla promulgazione delle leggi sul nuovo sistema ipotecario, sono definitivamente prorogati fino al primo di agosto prossimo. (1)

2. L' esecuzione forzata sui beni stabili continuerà ad aver luogo secondo le leggi ed usi antichi, fino alla scadenza del termine accordato dall' articolo precedente per l' iscrizione delle ipoteche antiche.

3. Copia del presente ordine sarà inviata alli conservatori delle ipoteche stabiliti negli Stati Romani.

---

(1) Detto termine fu dipoi portato a tutto dicembre 1810, poscia a tutto giugno 1811. V. Ord. N. 26 e 31.

Digitized by Google

N. 25.

— 2 *giugno* 1810. — ORDINE *della C. R. che porta la legge* 12 *novembre* 1808 *relativa al privilegio del tesoro per la riscossione delle contribuzioni dirette.* (B. L. R. Vol. 11 N. 112 p. 5 e 257; Vol. 12 N. 122 p. 149.)

1. Il privilegio del tesoro pubblico per la riscossione delle contribuzioni dirette, è regolato come segue, e s'esercita prima d'ogni altro;

1.° Per la contribuzione fondiaria dell'anno decorso e dell'anno corrente sulle raccolte, frutti, pigioni e rendite di beni immobili sottoposti alla contribuzione.

2.° Per l'anno decorso e per l'anno corrente delle contribuzioni mobiliarie, delle porte e finestre, delle patenti, e qualunque altra contribuzione diretta e personale, sopra tutti i mobili e altri effetti mobiliari appartenenti ai debitori, in qualunque luogo si trovino.

2. Tutti i fittuari, locatari, ricevitori, economi, notari commissari, stimatori e altri depositari e debitori di denari provenienti per parte dei debitori, e destinati al privilegio del tesoro pubblico, saranno obbligati, sulla domanda che loro ne sarà fatta, di pagare per quitanza dei debitori e sull'ammontare dei fondi che essi devono, o che sono nelle loro mani fino alla concorrenza di tutto o parte delle contribuzioni dovute da questi ultimi.

Le quitanze dei percettori per le somme legittimamente dovute saranno loro accordate in conto.

3. Il privilegio attribuito al tesoro pubblico per il rimborso delle contribuzioni dirette, non pregiudica agli altri diritti che esso potrebbe esercitare sui beni dei debitori, come qualunque altro creditore.

4. Allorchè nel caso di sequestro dei mobili e altri effetti mobiliari per il pagamento delle contribuzioni, nasce

Digitized by Google

una domanda di rivindicazione di tutto o parte dei detti mobili ed effetti, questa non potrà esser portata avanti i tribunali ordinari, che dopo essere stata assoggettata da una delle parti all'autorità amministrativa, nei termini della legge del 5 novembre 1790.

N. 26.

— 28 *luglio* 1810. — Ordine *della C. R. che porta una proroga a tutto dicembre* 1810 *per l'iscrizione dei crediti ipotecari e trascrizioni d'atti traslativi di proprietà, ed al modo della esecuzione forzata negli stabili.* (B. L. R. Vol. 10 N. 108 p. 342.)

1. I termini precedentemente stabiliti per l'iscrizione dei crediti ipotecari, e la trascrizione degli atti traslativi di proprietà, sono definitivamente prorogati fino a tutto il mese di dicembre 1810. (1)

2. L'esecuzione forzata sugli stabili continuerà ad aver luogo a norma delle leggi ed usi antichi fino allo spirar dei detti termini.

N. 27.

— 22 *ottobre* 1810. — Ordine *della C. R. col quale vengono pubblicati* 1.° *Il D. Imp. del* 3 *ottobre corrente relativo al pagamento dei debiti dei comuni degli innanzi Stati Romani di data anteriore all' anno* 1811, *col quale si ordina sieno liquidati come debiti dello Stato.* (B. L. R. Vol. 13 part. 1.ª N. 126 p. 15.)

2.° *L'altro decreto dello stesso giorno concernente la traslazione delle ipoteche ed opposizioni sulle azioni considerate come stabili rimesse in rimborso del debito pubblico degli Stati Romani.* (B. L. R. Vol. 13 part. 1.ª N. 120 p. 31.)

---

(1) Detto termine fu poscia prorogato a tutto giugno 1811. v. Ord. N. 31.

Digitized by Google

N. 28.

— 22 *ottobre* 1810. — *Estratto del succitato decreto* 3 *ottobre concernente la traslazione delle ipoteche ed opposizioni sulle azioni considerate come stabili rimesse in rimborso del debito pubblico degli Stati Romani.* (B. L. R. Vol. 13 part. 1.ª p. 31.)

1. I beni ceduti in rimborso di certificati di credito considerati come stabili all'oggetto di pagare il debito delli 5 agosto 1810 (1), saranno soggetti alle stesse ipoteche ed opposizioni.

2. Il pagatore degli Stati Romani farà menzione sui certificati di credito per l'acquisto de'beni stabili, che darà in pagamento dei mandati dell'intendente del tesoro pubblico, le ipoteche ed opposizioni mentovate sui detti mandati.

3. I certificati di credito per l'acquisto di beni stabili, e i beni provenienti dai medesimi affetti d'ipoteche legali o convenzionali o di opposizioni, non potranno essere rimborsati in contanti o alienati, che col consenso dei terzi interessati o con mandati di giudice.

4. L'intendente del tesoro pubblico, il consiglio di amministrazione del debito pubblico ed il pagatore degli Stati Romani registreranno sui loro libri le ipoteche ed opposizioni, di cui i mandati, i certificati di credito o i beni saranno gravati.

5. I certificati di credito potranno essere ceduti dai creditori originari ad altri creditori già proprietari di simili certificati; tutto però senza pregiudizio dei terzi.

---

(1) Vedi B. L. R. Vol. 11 N. 118 p. 471.

Digitized by Google

N. 29.

— 26 *novembre* 1810. — Ordine *della C. R. che porta il regolamento per l' estinzione del debito pubblico e modo d' eseguirla.* (B. L. R. Vol. 13 parte 1.ª N. 132 p. 171.)

1. Resta approvato il regolamento adottato dal consiglio d' estinzione del debito nella seduta del 25 del corrente per la più pronta estinzione del debito degli già Stati Romani.

2. Il detto regolamento sarà sommesso a Sua Maestà, tuttavia esso sarà provvisoriamente eseguito ad oggetto di accelerare l' emissione la più pronta de' certificati di credito da rilasciarsi in pagamento.

(Estratto.)

Progetto *sulla pronta estinzione del debito pubblico degli Stati Romani, e mezzi di eseguirla.*

DE' PESI E DELLE IPOTECHE DE' LUOGHI DI MONTE.

10. I pesi e le ipoteche di cui saranno gravati i luoghi di monte, passeranno di pieno diritto sulli beni acquistati e pagati coi certificati di credito.

15. I certificati di credito destinati al pagamento dei luoghi di monte liberi, faranno menzione di non essere gravati di alcuna sorta di peso.

16. Il pagatore riporterà nei certificati di credito che rappresentano i luoghi di monte gravati, le stesse indicazioni sotto le quali saranno stati designati nel certificato; i certificati di credito esprimeranno inoltre, che restano essi gravati de' pesi e delle ipoteche scritte nei libri della segreteria dei luoghi di monte.

21. Il conservatore trascriverà d' officio e dentro il ter-

Digitized by Google

mine di 15 giorni nei registri della conservazione le indicazioni riportate nella nota.

Il presidente della segreteria de' luoghi di monte ne farà dal canto suo menzione in margine del registro in cui sono scritti i luoghi di monte gravati.

22. La detta iscrizione conserverà, a favore dei terzi interessati e fino alla concorrenza dell'ammontare delli certificati di credito gravati, le ipoteche ed i pesi compresi ne' registri della segreteria de' luoghi di monte.

PESI ED OPPOSIZIONI DI CUI POSSONO ESSER GRAVATE LE ALTRE PARTI DEL DEBITO.

24. I certificati di credito rilasciati in estinzione delle altre parti del debito pubblico, e li beni che serviranno a pagare, potranno similmente esser gravati de' pesi e delle opposizioni che esistono sui detti crediti, e che saranno stati formati e rinnovati nella segreteria del consiglio di liquidazione in virtù dell' ordine dello stesso consiglio del 9 ottobre numero 15.

RIMOZIONE DI PESI DELLE IPOTECHE ED OPPOSIZIONI.

28. Le rimozioni de' pesi e delle ipoteche di cui sono gravati i luoghi di monte continueranno a farsi avanti il presidente della segreteria de' luoghi di monte.

29. A misura che si faranno le dette rimozioni, il detto presidente ne farà menzione a tergo dei certificati di credito rilasciati in estinzione de' luoghi di monte gravati.

30. I certificati di credito così liberati saranno ammessi in pagamento, come certificati liberi.

31. Le rimozioni delle opposizioni sugli altri crediti saranno accordate avanti il segretario dell' amministrazione del

Digitized by Google

debito, che ne terrà registro e ne farà menzione a tergo dei certificati.

L'atto di rimozione sarà gratuito.

DELLE CESSIONI E TRASLAZIONI DE' CERTIFICATI DI CREDITO.

32. I certificati di credito rilasciati in rimborso del debito pubblico potranno cedersi dai creditori originari ad altri creditori gia proprietari di simili certificati: il tutto senza pregiudizio dei diritti de' terzi.

N. 30.

— 21 *dicembre* 1810. — Ordine *della C. R. che porta l' I. D.* 21 *settembre* 1810, *che fissa gli emolumenti pei conservatori delle ipoteche che doveva aver effetto negli Stati Romani il* 1 *gennaio* 1811. (B. L. R. Vol. 13 N. 139 p. 407.) (1)

1. Gli emolumenti de' conservatori delle ipoteche per le funzioni di cui essi sono incaricati, verranno pagati cominciando dalla pubblicazione del presente decreto, a norma dello specchio qui annesso.

2. Tutte le disposizioni anteriori sono annullate.

(Si ommette lo specchio.)

---

(1) V. N. 19 art. 15 p. 72.

Digitized by Google

N 31.

— 24 *dicembre* 1810. — ORDINE *della C. R. col quale viene prorogato a tutto giugno* 1811 *il termine per le iscrizioni delle ipoteche anteriori all'attivazione del Codice Napoleone.* (B. L. R. Vol. 13 parte 1.ª N. 135, p. 311.)

1. E accordato un nuovo termine perentorio a tutto il mese di giugno 1811 per l'iscrizione dei crediti ipotecari, e per la trascrizione degli atti traslativi di proprietà. (1)

2. L'esecuzione forzata sugli stabili continuerà ad aver luogo secondo le leggi e costumanze antiche fino allo spirare del detto termine.

N. 32.

— 16 *settembre* 1811. — DECRETO *Imp. col quale si dichiara che le menzioni fatte sui mandati rilasciati pei luoghi di monte, ovvero crediti gravati d'ipoteche e d'opposizioni, equivaleranno all'inscrizione sui fondi aggiudicati.*

1. Le menzioni fatte in esecuzione dell'articolo 42 del nostro decreto (5 agosto 1810) sui mandati rilasciati per luoghi, ovvero per crediti gravati d'ipoteche e d'opposizioni, equivaleranno all'iscrizione sui fondi aggiudicati e pagati colle rescrizioni rappresentanti li medesimi mandati, e conserveranno sopra li detti fondi a pro dei terzi interessati ogni diritto ed ipoteca risultante da dette menzioni. (2)

---

(1) Questo fu l'ultimo termine accordato ai creditori per titoli anteriori al 1.° agosto 1809 per inscrivere i loro diritti agli uffici Ipotecari. V. Ord. N. 3 art. 2 e la nota.

(2) V. Ord. N. 28 e 29.

Digitized by Google

2. Per mezzo delle note che verranno loro indirizzate dall' amministrazione del debito, li conservatori delle ipoteche menzioneranno nei loro registri, che i beni rimarranno gravati dei pesi e delle ipoteche iscritte nei libri del debito pubblico, ed espresse in dette note.

3. Nel termine di anni tre, a computare dalla pubblicazione del nostro presente decreto, tutti li creditori terzi, e chi di diritto, dovranno avere rinnovate direttamente le loro iscrizioni nei vari uffizi rispettivi della situazione dei beni aggiudicati, nelle forme prescritte dal Codice Napoleone.

4. Per mancanza di aver rinnovate le loro iscrizioni dentro li termini sopra prescritti, quella generale presa *ex officio* cesserà di avere valore e di conservare a loro pro il rango e la data acquistata ai loro crediti.

5. Dovendo essere pagati li diritti d' ipoteca dagli aggiudicatari, verranno esatte soltanto le spese dovute ai conservatori al tempo del rinnovamento delle iscrizioni parziali.

N. 33.

— 27 *febbraio* 1810. — Ordine *della C. R. che porta il parere del C. S. del* 17 *novembre* 1807, *approvato l'* 11 *gennaio* 1808, *sulla quistione se gli eredi beneficiati possano trasferire senza autorizzazione le iscrizioni eccedenti i cinquanta franchi di rendita.* (B. L. R. Vol. 14 N. 147 p. 179.)

Il Consiglio di stato, il quale in seguito alla trasmissione ordinatane da sua Maestà, ha sentito il rapporto della sezione di legislazione su quello del ministro del tesoro pubblico, riguardante la quistione se gli eredi beneficiarii possono senza autorizzazione trasferire le iscrizioni eccedenti cinquanta franchi di rendita.

È di parere che l' erede beneficiario non può fare l' atto di trasporto delle rendite che superano li cinquanta franchi, senza essere antecedentemente autorizzato.

Digitized by Google

Cosa è l'erede beneficiario? la definizione di questo trovasi all'articolo 803 del Codice. » Egli è incaricato di ammi» nistrare li beni di una successione, e dee render conto della » sua amministrazione ai creditori ed ai legatari. »

La qualità di amministratore non dà certamente il diritto di vendere; ed in effetto vi fu bisogno di una disposizione particolare della legge, per autorizzare l'erede beneficiario a vendere certi oggetti della successione, e per regolare il modo di vendita.

Questo è l'oggetto dell'articolo 805 del Codice: » L'e» rede beneficiario non può vendere i mobili della successione » se non pel ministero di un officiale pubblico, all'incanto » e dopo gli affissi e le pubblicazioni solite da farsi. „

Basta soltanto leggere questo articolo per convincersi, che il legislatore occupavasi in questo momento delle cose che per lor natura sono mobili, e non di quelle che per determinazione della legge sono mobili come le rendite. In fatti la facoltà di vendere i mobili sotto condizioni, e con forme che prevengano gli abusi, non può estendersi alle rendite sullo stato, che in niuna guisa sono suscettibili di tali condizioni e formalità.

In tale guisa è stato interpretato ed eseguito l'articolo del Codice fino al presente: e così pure il ministro del tesoro pubblico ammette nel suo rapporto, che l'autorizzazione è stata necessaria per la vendita d'iscrizioni che un erede beneficiario facesse.

Ciò non avviene come si suppone nel rapporto, da che l'erede beneficiario è obbligato, a termini dell'articolo 807, di dar cauzione del valore degli oggetti riputati mobili, se richiedasi da' creditori; non è questo il motivo per cui sia necessaria all'erede beneficiario l'autorizzazione di vendere le rendite: questa necessità deriva dalla sua propria qualità, che soltanto lo costituisce amministratore: si sono quindi dovute prendere, rispetto a lui, le misure adottate per tutti gli altri amministratori sotto qualunque denominazione essi sieno.

Invano si osserva che le rendite sono vendute dall'agente

Digitized by Google

di cambio, il quale è pure un uffiziale pubblico, ed al corso del giorno; la qual cosa, come dicesi, supplisce abbastanza all'incanto, agli affissi ed alle pubblicazioni richieste nell'articolo 805 del Codice, per la validità delle vendite di mobili di una successione beneficiaria.

Prima di tutto sarebbe pericoloso il sostituire alle formalità richieste dalla legge delle altre equipollenti, che non sempre potrebbono dare la stessa sicurezza.

D'altronde presentasi qui una considerazione di un'altra specie: la vendita al corso della giornata può dar cognizione del vero prezzo della vendita; almeno così si suppone, quantunque sovente il corso stesso varii molto nel medesimo giorno.

Ma la necessità di vendere in un momento di disfavore sarà ella giudicata? Avrà sempre l'erede le nozioni sufficienti per vendere in tempo opportuno?

Forse si dirà ch'egli non ha verun interesse di vendere a tempo inopportuno: ciò è possibile; ma avrà egli sempre una prudenza uguale alla probità?

Non bisogna mai perder di vista la sua qualità; egli è soltanto un amministratore obbligato a render conto, e non può sottrarsi alle precauzioni indicate dalle leggi contro i suoi errori, o contro le sue mancanze.

Nel resto non sembra, che considerazioni superiori di un generale interesse, richieggano quivi una derogazione alla legge ed all'uso: il valore attuale delle rendite, quantunque gli eredi beneficiari non abbiano fino ad oggi venduto se non con autorizzazione, ne somministra una prova senza replica.

Finalmente la legge delli 24 marzo 1806 ha fatto tutto ciò che poteva essere conveniente per facilitare il modo di disporre delle rendite (1) essa ha esentato i tutori ed i curatori de' minori od interdetti dalla necessità di un'autorizzazione speciale pel trasporto delle iscrizioni inferiori ai cinquanta franchi.

La tenuità dell'oggetto, ed una ragione di economia han dato motivo a questa derogazione; ma la stessa legge, all'ar-

(1) V. Appendice N. 2.

Digitized by Google

ticolo 3, esige sempre l'autorizzazione per le vendite d'iscrizioni sopra cinquanta franchi.

Egli è chiaro che queste disposizioni si applicano a tutti gli altri amministratori obbligati a render conto agli eredi beneficiarii che non debbono in conseguenza trasferite le rendite eccedenti cinquanta franchi, se non se per via di una precedente autorizzazione.

N. 34.

— 2 *ottobre* 1811 — ORDINE *della C. R. col quale viene pubblicato l' I. D. del* 1.° *marzo* 1808, *riguardante l' instituzione dei maggioraschi.* (B. L. R. Vol. 16 N. 174 p. 347 e 361.) (1)

(Estratto.)

1. Non potranno entrare nella formazione de' maggioraschi che beni stabili, liberi da qualsisia privilegio ed ipoteca, e non gravati di restituzione, in vigore degli articoli 1048 e 1049 del Codice Napoleone.

40. I beni che formano i maggioraschi, sono inalienabili; non possono essere dati in pegno, nè sequestrati.

Nulladimeno i figliuoli del fondatore, che non avessero conseguito per intero la loro legittima sui beni liberi del loro genitore, potranno dimandarne il compimento sui beni dati dal padre per la formazione del maggiorasco.

41. Qualunque atto di vendita, donazione od altra alienazione di questi beni fatta dal titolare, qualunque atto, che gli assoggettasse a privilegio od ipoteca, qualunque sentenza che dichiarasse validi tali atti, tranne i casi infra espressi, sono nulli di pieno diritto.

---

(1) Quali disposizioni fossero date sotto il R. d' Ital. su questo argomento, si vegga il settimo Statuto costituzionale del 21 settembre 1808, Vol. 1.° Parte prima N. 11 p. 99.

Digitized by Google

43. Proibiamo a' notai di ricevere gli atti enunziati nell'articolo 41, ai preposti del registro di registrarli, ai giudici di pronunciarne la validità.

44. Proibiamo similmente a qualunque agente di cambio, sotto pena di destituzione ed eziandio di pene più gravi, se occorre, e di qualunque danno e spesa delle parti, di negoziare nè direttamente nè indirettamente le iscrizioni e le azioni della banca, marcate coll' impronta stabilita nell' art.° 5.

45. I beni dei maggioraschi non potranno essere gravati da veruna ipoteca legale o giudiziaria.

46. Nientedimeno, se in virtù di un'ipoteca legale acquistata anteriormente alle formalità, di cui si è parlato nell'articolo 13, e non purgata o annullata coll'estinzione del debito, a termini del Codice Napoleone, vi fosse luogo a diminuire il valore de' beni del maggiorasco, il titolare dovrà, se ne sarà richiesto, fare il compimento o la surrogazione dei fondi affetti al suo titolo, i quali ne fossero stati smembrati a motivo dell' anzidetta ipoteca.

47. Il possesso de' beni andrà congiunto col titolo su tutte le teste a favor di cui passerà il titolo, a norma delle disposizioni dell' articolo 34.

51. Le rendite del maggiorasco saranno esenti da sequestro fuori del caso e delle proporzioni, in cui se ne sarebbe potuto fare delegazione.

52. Non potrà farsi delegazione di rendita se non se sui debiti privilegiati, indicati nell' articolo 2101 del Codice Napoleone, e nei numeri 4 e 5 dell' articolo 2103; ma la delegazione non sarà permessa in quest' ultima causa, se non in quanto che le riparazioni non oltrepasseranno quelle che sono a carico degli usufruttuari.

In amendue i casi la delegazione non potrà aver luogo che sino all' ammontare della metà della rendita.

Digitized by Google

N. 35.

— 8 *maggio* 1812. — PARERE *del C. L. relativo al modo di purgare le ipoteche legali delle mogli divenute vedove, e dei minori divenuti maggiori.* (1)

Il consiglio di stato che sul rinvio ordinato da S. M. ha udito il rapporto della sezione di legislazione su quello dell'intendente generale del dominio della corona, tendente alla decisione di parecchi quesiti relativi al modo di rendere libere le ipoteche legali delle donne e dei minori.

1. È necessario far significare alla donna rimasta vedova, al minore divenuto maggiore, o agli eredi di una donna o di un minore l'atto che attesti il deposito del contratto traslativo della proprietà di un immobile al cancelliere del tribunale civile, ad effetto di purgare o rendere libere le ipoteche legali, che possono esistere dal canto della donna o del minore sopra i beni dei mariti o dei tutori?

2. In caso di affermativa su questo primo quesito, non converrebbe fissare un termine, in cui la donna rimasta vedova o il minore divenuto maggiore fossero obbligati di fare iscrivere i loro crediti sopra i beni dei loro mariti o dei loro tutori per conservare il rango della loro ipoteca legale?

3. Nella stessa ipotesi non converrebbe fissare un termine, nel quale gli eredi di una donna o di un minore fossero obbligati di fare inscrivere li crediti risultanti dalle ipoteche legali accordate alle donne o ai minori, sopra i beni dei mariti e dei tutori?

Considerando che il primo quesito non può fare la materia di un dubbio attesochè, se a termini dell'articolo 2194 del Codice Napoleone la notificazione dell'atto di deposito del

(1) Si vegga la nota posta in fine.

Digitized by Google

contratto di alienazione dell'immobile soggetto all'ipoteca legale deve essere fatto alla donna ed al surrogato tutore, vivente il marito e sussistente la minorità, a più forte ragione, quando la morte del marito e la cessazione della minorità hanno reso la donna ed il minore padroni delle loro azioni, ed hanno realizzato pienamente e liberamente per loro il diritto o l'interesse di quest'ipoteca legale, dal che ne segue, che deve la stessa cosa aver luogo per i loro eredi ed altri rappresentanti de'loro diritti.

Considerando sopra degli altri due quesiti, che i terzi acquirenti dei beni soggetti alle ipoteche legali sono disinteressati, e posti al sicuro dai mezzi che il Codice Napoleone ed il parere del Consiglio di Stato del 9 maggio 1807 loro danno, per rendere libere queste ipoteche, mezzi che sono applicabili alle donne rimaste vedove, ai minori divenuti maggiori ed ai loro eredi, o altri rappresentanti, come alla donna in potestà di marito ed al minore in tutela, senza che sia necessario di fissare alla vedova ed al minore divenuto maggiore, un termine, nel quale fossero obbligati di fare iscrivere li loro crediti, sotto pena di perdere l'ipoteca legale.

Che in effetto l'acquirente adempiendo alle formalità che gli sono indicate dal Codice, e dal parere del 9 maggio 1807 (1), che punto non gl'impongono l'obbligazione di ricercare altrimenti gli aventi diritti alle ipoteche legali, per mettere in mora tutti questi aventi diritti, ad esso incogniti, come anche quelli che gli sono cogniti, e far valere contro di loro il termine delli due mesi determinati dall'articolo 2195 del Codice Napoleone.

È di parere

Che il modo di purgare e rendere libere le ipoteche legali delle donne e dei minori stabilito dal Codice Napoleone, e dal parere del consiglio di stato del 9 maggio 1807 è ap-

---

(1) Vedi il N. 17 e la nota.

Digitized by Google

plicabile alle donne vedove ed ai minori divenuti maggiori, del pari che ai loro eredi o altri rappresentanti. (1)

Che non v'è bisogno di fissare un termine particolare alle donne dopo la morte dei loro mariti, ed ai minori divenuti maggiori o ai loro rappresentanti per fare l'iscrizione.

---

(1) Eguali disposizioni furono portate agli art. 4 al 7 del D. 12 dicembre 1812 v. Vol. 1 N. 36 p. 140.

Digitized by Google

APPENDICE

N. 1.

— 16 *maggio* 1803. — Editto *del sig. Cardinale Giuseppe Doria Pamphili pro-camerlengo di Santa Chiesa, sulla esecuzione del regolamento della* Intavolazione *già ordinato e prescritto dalla Santità di Pio VII col moto proprio del* 4 *novembre* 1801.

La fede pubblica, la sicurezza e la stabilità dei contratti, la necessità di prevenire lunghi, ingiusti e rovinosi litigi, oggetti tutti della massima importanza, ed intimamente collegati non solo colla più stretta ed intrinseca giustizia, ma eziandio colla prosperità e il rifiorimento dell' agricoltura, delle arti e del commercio, richieggono che le leggi contemplando il caso ovvio, e per così dire giornaliero di quelli che prestano ad altri il loro denaro, provvedano con opportuni regolamenti, e coi più spediti rimedii, che questi non restino defraudati dei loro capitali per l' esistenza di obbligazioni anteriori non manifestate dai debitori. In vista di questi interessanti oggetti la Santità di Nostro Signore Pio Papa VII col Moto proprio del 4 novembre 1801 al cap. IV, venne nella provvida determinazione di prescrivere in via di massima, che in conformità di quanto felicemente già da molto tempo su tale proposito si pratica in vari altri dominii, anche nello Stato Ecclesiastico dovesse introdursi ed attivarsi la legge d' *Intavolazione*, ossia di registro dei diversi vincoli ai quali possono andar soggetti li beni stabili, con avere a tale effetto nella stessa cedola di moto proprio incaricata la sagra Congregazione economica di ridurre e mettere in istato di esecu-

Digitized by Google

zione l'anzidetto provvido regolamento. Ed avendo anche in questa parte essa sagra Congregazione, pienamente corrisposto all'espettazione di Sua Santità, si è perciò degnata di approvare tutte le misure e provvedimenti proposti dalla stessa sagra Congregazione sopra un tale oggetto: e in conseguenza vuole ed espressamente comanda, come noi d'ordine espresso della stessa Santità Sua manifestatoci coll'oracolo della viva voce, ed anche per ragione del nostro uffizio, comandiamo che tanto in Roma come in tutto lo stato Ecclesiastico, debbano d'ora innanzi in via di legge inalterabile esattamente osservarsi, praticarsi ed eseguirsi tutte e singole le disposizioni che passiamo ora a prescrivere.

I.

All'obbligo della descrizione nei registri dell'*Intavolazione*, saranno soggetti i *beni stabili*, cioè tanto *rustici* che *urbani* esistenti in qualunque parte dello stato, niuna eccettuata (1), i quali nell'atto della pubblicazione del presente editto, si troveranno di essere *ipotecati* a favore di alcuno, o che siano sottoposti ad altro *qualunque vincolo* tendente a togliere affatto, o a diminuire la libertà dei fondi medesimi.

Ad evitare peraltro l'affollamento e confusione, una tale descrizione e registro si farà per ora di quei soli fondi stabili, li vincoli de' quali si troveranno essere nati e costituiti da un decennio prima della data del presente editto, per quindi proseguire l'operazione per mezzo di nuovo editto con tutta quella maggior celerità che si renderà possibile, onde condurla a compimento. A chiunque però restasse comodo di denunciare sino d'adesso i vincoli anche anteriori al decennio suddetto, potrà farlo liberamente.

(1) In questa epoca le legazioni di Bologna, Ferrara e della Romagna, più non facevano parte degli Stati Pontificii, dacchè esse provincie, in forza dell'art. 7 del Trattato di Tolentino del 19 febbraio 1797, erano state tolte al Governo Pontificio.

Digitized by Google

L'obbligo di fare eseguire una tale descrizione incomberà dentro il corrente anno, vale a dire a tutto il dì 31 del venturo mese di dicembre 1803, alla persona a favore della quale si troverà essere costituito il vincolo. (1)

Ed ommettendosi di fare eseguire dentro il termine stesso una tale descrizione, il fondo si considererà intieramente libero da detto vincolo, rapporto a un terzo posteriore acquirente o a qualunque altra persona, a favore di cui il fondo medesimo venisse posteriormente ipotecato, o in qualunque altro modo affetto e vincolato.

Si dichiara però, che sino a nuovo ordine, le ipoteche generali derivanti da disposizione di ragione e da costituzioni apostoliche, saranno esenti dall'indicato obbligo della descrizione nei registri dell'Intavolazione, perchè già a tutti note.

II.

E allo stesso obbligo della descrizione nei registri dei rispettivi nuovi offici d'Intavolazione prescritto nell'articolo precedente saranno parimente soggetti tutti i fondi stabili tanto rustici che urbani situati in qualunque parte dello stato ecclesiastico, niuna eccettuata, li quali dalla data del presente nostro editto in qualunque tempo avvenire andranno sottoposti ad ipoteche o ad altro qualunque vincolo tendente a togliere affatto, o a diminuire la libertà dei fondi medesimi.

Un tal obbligo incomberà come sopra alla persona a favore di cui viene costituito alcuno dei suddetti vincoli, e dovrà eseguirlo onninamente dentro il termine di sei mesi dopo

(1) Le difficoltà che insorsero per l'esecuzione di questo Editto, massime per ciò che riguardava alle iscrizioni dei fedecommessi e primogeniture antiche, fecero sì che fossero accordate varie proroghe, le quali giunsero all'epoca in cui venne poi pubblicato l'Ordine della C. R. del 4 luglio 1809, che prescriveva si dovessero iscrivere tutti gli atti e contratti stipulati anteriormente al 1.° agosto 1809, i quali in virtù delle leggi precedenti costituivano rango, ipoteca o privilegio. v. Part. prima N. 3 art. 2 p. 9.

Digitized by Google

la creazione o costituzione di ciascuno dei vincoli stessi, sotto la medesima pena specificata nel precedente articolo.

III.

Per ottenere tanto in uno che nell' altro dei casi specificati nei due precedenti articoli, il registro sì rustico che urbano, sottoposto ad ipoteca o ad altro qualunque vincolo, dovrà la persona a favore di cui è costituito il vincolo stesso, presentare dentro li termini parimenti di sopra prescritti, o per sè stesso o per mezzo di legittimo procuratore al rispettivo officio d' intavolazione del luogo nel di cui territorio è situato il fondo vincolato, una chiara, fedele e ben circostanziata denunzia in iscritto, individuando precisamente il fondo, il vincolo, il documento onde esso risulta con la specificazione della data e qualità di esso documento, e se il vincolo sia temporaneo o perpetuo; altrimenti si dovrà considerare come non fatta, sotto la medesima pena come sopra; dovendo inoltre il denunziante stesso far intimare giudizialmente un tal atto al debitore ossia possessore del fondo vincolato.

Il ministro preposto al riferito rispettivo officio d'Intavolazione esaminerà attentamente, se si siano praticate le prescritte avvertenze, e quando il tutto vadi a dovere, ritenendo presso di sè la denunzia medesima, affine di porsi e conservarsi in filza da numerarsi, ne stenderà contestualmente la descrizione nei registri della intavolazione, li quali dovranno essere cartolati, ossiano numerati e formati a tenore in tutto e per tutto della modula, ossia esemplare, che si trasmette ai rispettivi officii della intavolazione stessa contemporaneamente alla pubblicazione del presente editto; e rilasciando contestualmente al postulante, ossia esibitore della denunzia medesima, una copia autentica ed esatta della seguìta descrizione.

Sarà peraltro in libertà anche del debitore, ossia del possessore del fondo vincolato di fare, volendo, eseguire la descrizione del vincolo; e in questo caso il ministro del

Digitized by Google

rispettivo uffizio d'intavolazione sulla semplice autentica denunzia del detto debitore, ossia possessore del fondo, sarà autorizzato a procedere all'indicato registro e descrizione del vincolo stesso.

IV.

Rapporto ai fideicommissi e alle primogeniture, qualunque sia il tempo in cui siano state costituite e fondate, e tanto se nascono da atto fra i vivi, quanto da ultima volontà, dovranno dagli attuali possessori farsi descrivere negli offici d'intavolazione dei luoghi dove sono situati detti fondi, onninamente dentro il corrente anno, cioè a tutto il dì 31 del venturo mese di dicembre in tutto e per tutto col metodo di sopra prescritto per gli altri vincoli.

E al medesimo obbligo della descrizione nei registri della intavolazione saranno parimenti soggetti li fondi rustici ed urbani sui quali dalla data di questo stesso nostro editto, in qualunque tempo avvenire verrà fondato un qualche fideicommisso o primogenitura, e ciò dentro il termine di sei mesi dalla data della purificazione, che avrà avuto lo stesso fideicommisso o primogenitura: e con doversi sì in un caso che nell'altro citare il preciso istromento o testamento, o qualunque altro atto da cui quelli risultino; servato sempre il metodo come sopra.

E perchè potrebbe così in un sol colpo la malizia degli uomini rovesciare tutti gli fideicommissi e primogeniture, perciò non dovrà restare impunita la colposa ommissione che dai rispettivi attuali possidenti si facesse dell'enunciata prescritta denunzia; e a tale effetto, oltre la facoltà che avranno gli ulteriori chiamati di supplire essi a detta denunzia del fondo o fondi fideicommissari e primogeniali non denunziati, il suddetto possessore, come contravventore di un tanto utile e premuroso ordine sovrano, sarà soggetto ad una multa che Sua Santità ha fissata e stabilita in ragione del cinquanta per cento del valore dei predetti fondi fideicommissari e primogeniali, da

Digitized by Google

applicarsi per la metà a profitto dell'accusatore, e per l'altra metà a comodo dei futuri chiamati a cui si sarà fatto pregiudizio coll'ommissione di detta denunzia. Ed il fondo o fondi non denunziati resteranno liberi dal vincolo del fidecommesso o di primogenitura in quanto ad un posteriore acquirente, sia di dominio, sia d'ipoteca, come si è già prescritto in ordine all'ipoteca e altri consimili vincoli.

V.

Li vincoli come sopra descritti nei registri di diversi offici d'intavolazione affine di far costare ad ognuno che il fondo non è libero, dovranno cancellarsi subito che cesseranno li vincoli stessi; e ciò mediante una annotazione, che dal ministro del rispettivo officio si farà nella pagina stessa del registro.

E siccome potrà molte volte accadere, che senza togliersi affatto il vincolo, per cui un fondo resta in qualche maniera affetto a favore di un terzo, venga il vincolo stesso a diminuirsi, per cagione di esempio, se una ipoteca dell'ammontare di scudi quattromila si riduca per pagamenti fattine dal debitore a somma minore; così in questo caso dovrà nei registri dell'intavolazione farsi la riduzione del vincolo, con lo stesso mezzo di una annotazione, che il ministro del rispettivo officio porrà nella pagina stessa del registro.

Il debitore, ossia il possessore del fondo vincolato, sarà autorizzato a chiedere ed ottenere nell'officio d'intavolazione il predetto cancellamento, ovvero riforma del vincolo, giustificando però in modo probante la totale cessazione o riduzione del vincolo stesso; e con tralasciare inoltre d'intimare contestualmente detta cessazione o rispettiva riduzione del vincolo al creditore col mezzo di citazione.

VI.

Le ipoteche e altri vincoli ai quali può trovarsi soggetto un qualche fondo sì rustico che urbano, non vengono sempre

Digitized by Google

a cessare colla morte di chi ha acquistati tali diritti, ma passano bene spesso ai suoi eredi e successori; e d'altra parte in mille altre guise senza il caso della morte, possono essi trasferirsi da una mano all'altra.

Siccome pertanto conviene al buon ordine della scrittura dell'intavolazione, che i suddetti vincoli si trovino sempre descritti ed intestati nei libri dell'intavolazione, sotto il nome di quelle persone a favore delle quali attualmente militano, e che in conseguenza hanno diritto di opporsi alla libera contrattazione dei fondi, li quali si trovano sottoposti a detti vincoli; così chiunque o per causa di ultima volontà, o per successione ab intestato, o per atto tra vivi o per sentenza e decreto di giudice, o in altro qualunque modo acquisterà un'ipoteca, o altro qualsivoglia vincolo già costituito sopra un qualche fondo, tanto rustico che urbano, e parimenti già registrato nei libri dell'intavolazione, sarà tenuto di denunciare nel rispettivo officio dell'intavolazione, dove un tal vincolo è stato registrato, il predetto acquisto, affinchè in seguito di tal denuncia, il vincolo stesso del nome e conto del suo autore, venga trasportato al nome e conto proprio: e ciò dentro il termine di sei mesi dal giorno della morte del predetto suo autore, o dal giorno del fatto contratto o pronunciata sentenza.

Ed ommettendo egli di esibire dentro il termine stesso di sei mesi una tale denuncia, punto non gli gioverà il precedente registro fattosi effettuare dal predetto suo autore, e il fondo per conseguenza si considererà come intieramente libero rapporto a un terzo posteriore acquirente e a qualunque altra persona, a favore di cui il fondo medesimo venisse posteriormente ipotecato o in qualunque altro modo affetto e vincolato.

E per ottenere un tal trasporto, quegli il quale lo richiede, sarà onninamente tenuto di produrre nel rispettivo officio dell'intavolazione le prove legittime del passaggio in lui di detta ipoteca, o altro vincolo come sopra.

E solamente dal predetto obbligo di denunciare, e fare

Digitized by Google

che segua un tal trasporto del vincolo saranno esentate quelle persone che sono della medesima discendenza mascolina della persona, in faccia di cui si trova registrato il vincolo, il quale come sopra occorresse di doversi trasportare.

VII.

Tutti quelli i quali avranno interesse di ricorrere agli uffizi dell'intavolazione, e che in conseguenza ai medesimi si presenteranno, tanto per la registrazione quanto per il cancellamento, riduzione o trasporto dei vincoli, come anche per ritirarne le occorrenti fedi e certificati, dovranno per ciascuno di detti atti andar soggetti al pagamento di un emolumento, ma sarà questo il più moderato possibile, e tale che unicamente corrisponda alla semplice spesa di manutenzione degli offici medesimi: e precisamente tanto in Roma che nelle provincie, non dovranno per ciascuno dei suddetti atti oltrepassarsi gli emolumenti descritti e individuati, nella qui sotto impressa tariffa; e dei quali in ciascuno di detti offici si dovrà tenere un esatto registro in libro a parte.

Chiunque però si contentasse di scorrere soltanto, ed osservare li suddetti registri dell'intavolazione, senza cavare fede o certificato della partita, non sarà soggetto ad alcuno benchè minimo pagamento; e i ministri dei rispettivi offici d'intavolazione dovranno perciò usare tutta la diligenza in rendere ostensibili i suddetti registri a chiunque bramasse osservarli.

VIII.

Li notari che nelle rispettive città e terre delle diverse provincie dello stato ecclesiastico esercitano pro tempore l'officio di Archivista, vuole Sua Beatitudine che siano altresì li ministri dei nuovi offici dell'intavolazione delle provincie stesse.

Presso pertanto li predetti archivisti delle diverse città, e terre dello stato Ecclesiastico dovranno, in conformità di

Digitized by Google

quanto si trova disposto nei sopra espressi articoli, denunziarsi li vincoli sopra tutti i fondi rustici ed urbani, situati nelle pertinenze delle città, terre e altri luoghi componenti le provincie, come anco li fideicommissi e le primogeniture, per l'oggetto che in seguito di tali denunzie se ne effettui l'opportuna descrizione, come pure la riduzione, il cancellamento o il trasporto.

E qualora nel luogo ove sono situati detti fondi vincolati non esistesse archivio, in tal caso l'enunciata denuncia dovrà farsi dove esiste l'archivio del luogo più vicino.

IX.

E in Roma le surriferite ingerenze della intavolazione di tutti gli anzidetti vincoli risguardanti li fondi stabili, dovranno esercitarsi da uno dei Segretari di Camera sotto l'ispezione però di un sopraintendente che verrà nominato dalla Santità di Nostro Signore.

Nell'officio pertanto del suddetto segretario di camera, che dalla stessa Santità Sua verrà parimenti destinato, dovranno per conseguenza denunciarsi tutti i vincoli sopramentovati e infissi sopra li fondi rustici ed urbani situati tanto in Roma stessa, che nel circondario degli orti e vigne suburbane, e infine tutta l'estensione dell'agro romano a fine che ne segua il prescritto opportuno registro, e rispettivamente il cancellamento, la riduzione ed il trasporto.

X.

Nelle provincie, in caso di qualunque vertenza nella esecuzione del presente regolamento, tanto se sia indoverosamente negato, o ingiustamente accordato un registro d'ipoteca o altro vincolo, quanto il di lui trasporto, cancellamento e riduzione, sarà libero il ricorso al giudice ossia governatore della città, nelle di cui pertinenze è situato il fondo vincolato, ovvero al giudice della città vicina, il quale avrà la facoltà

Digitized by Google

di decidere sulla giustizia o ingiustizia dell'istanza, e di punire con pena pecuniaria ed anche afflittiva, oltre l'emenda del danno, quando le circostanze lo esigano, l'archivista che avrà mancato al suo dovere: e potranno anche le parti indirizzarsi in Roma a monsignor Prefetto degli Archivi pro tempore, che dalla Santità di Nostro Signore è stato prescelto in tutta l'estensione dello Stato Ecclesiastico compreso ancora la legazione di Urbino ed altri luoghi che non fossero soggetti alla prefettura degli archivi, a presiedere alla direzione generale dello stesso nuovo regolamento dell'intavolazione, con le facoltà che contemporaneamente gli sono specialmente delegate.

E in Roma all'occasione delle vertenze stesse, potranno le parti interessate ricorrere direttamente allo stesso monsignor Prefetto pro tempore degli archivi.

Nei casi di dubbiezza però che potessero nascere relativamente alla presente nuova legge, vuole Sua Beatitudine che detto monsignor prefetto degli archivi si indirizzi alla sagra Congregazione economica per gli opportuni schiarimenti.

XI.

D'ordine espresso di Sua Santità ingiungiamo a tutti e singoli i notari tanto attualmente esistenti, quanto a quelli che in appresso saranno ammessi e abilitati nello stato Ecclesiastico, che incominciando dalla pubblicazione del presente nostro editto in qualunque tempo avvenire debbano, sotto pena della perpetua inabilitazione dall'officio, nella stipulazione d'istromenti qualsivogliano, nei quali possa aver luogo la legge dell'intavolazione, inserire l'avviso dato alle parti dai notari medesimi, che se vogliono godere del beneficio della presente legge dell'intavolazione sono tenuti di denunziare e far descrivere nel rispettivo officio d'intavolazione il vincolo particolare al quale viene a sottoporsi il fondo: locchè sotto la stessa pena della perpetua inabilitazione dall'officio dovrà dai notari stessi praticarsi anche negli istromenti li quali

Digitized by Google

tendono a indurre il cancellamento, la riduzione o il trasporto del vincolo.

XII.

Convenendo all' importanza degli oggetti i quali hanno determinato Sua Santità a prescrivere il presente regolamento dell' intavolazione, che tutte e singole le disposizioni contenute nel presente nostro editto abbiano il loro pieno effetto, esecuzione e vigore; vuole perciò la stessa Santità Sua, ed espressamente comanda, che da niuna di dette disposizioni resti mai esentata alcuna persona di qualsivoglia stato, grado o condizione sì ecclesiastica che secolare, che regolare di qualsivoglia ordine ed istituto, congregazioni, chiese, capitoli, monasteri, conventi anche di monache, abbadie, ospedali, orfanotrofii ed altri luoghi pii, cavalieri di Malta, o di altro qualunque ordine, e generalmente qualsivoglia altra persona o corpo ecclesiastico secolare per quanto si voglia privilegiato, privilegiatissimo, che per comprenderlo avesse bisogno di una individua e speciale menzione.

E per lo stesso oggetto, che tutte le disposizioni del presente nostro editto abbiano sempre e in ogni tempo il loro pieno adempimento, esecuzione e vigore, dichiara la stessa Santità Sua, che non possano ostare tutte le disposizioni tanto del diritto comune, quanto delle Costituzioni Apostoliche, o altra qualunque legge e consuetudine che facesse o potesse fare in contrario: e probisce a qualsivoglia giudice o tribunale benchè collegiale, congregazioni anche di eminentissimi signori cardinali, legati a latere, vice-legati, rota, camera, e qualunque altro di definire e giudicare diversamente da quanto si prescrive in questo nostro editto.

E questo stesso nostro editto, affisso e pubblicato che sia nei soliti siti di questa capitale, e in tutte le altre città e luoghi principali dello stato ecclesiastico obbligherà ciascuno, come se gli fosse stato personalmente intimato.

Digitized by Google

TARIFFA

degli emolumenti che si devono pagare negli offici d'intavolazione per la scritturazione di diversi atti prescritti nel presente Editto.

Nella registrazione delle ipoteche, e qualunque altro vincolo, a cui possa esser soggetto un fondo stabile, tanto rustico che urbano, ed eccettuato soltanto il vincolo di fidecommisso e primogenitura, l'emolumento dovrà regolarsi in ragione dell'ammontare, ossia dell'importo del credito o vincolo stesso, e precisamente a tenore delle seguenti graduazioni.

Se il vincolo non eccede la somma di scudi cento per l'atto di ricevere la denuncia del vincolo stesso, come pure la registrazione si pagherà in tutto e per tutto Bai. — 01

Oltrepassando li scudi cento sino ai cinquecento. . . . . » — 02 ½

Dalli cinquecento, sino ai mille . . . . . » — 05

Dai mille, sino alli tremila. . . . . » — 10

Ed eccedendo li scudi tremila, sino a qualunque altra maggior somma. . . . . » — 20

Per il cancellamento, riduzione, e rispettivamente per il trasporto dei vincoli ai quali si troveranno sottoposti li diversi fondi, tanto rustici che urbani, si pagheranno le stesse tasse; che a seconda della diversità dei casi di sopra espressi, sono stati prescritti per l'atto della registrazione.

E questi stessi emolumenti si pagheranno ancora per la copia autentica di alcuna delle partite contenute nei registri dell'intavolazione, che qualcheduno bramasse di levare.

A scanso però di equivoci si dichiara che con queste autentiche delle partite, non devono confondersi le fedi autentiche del rispettivo atto di registrazione, di cancellamento, di riduzione e di trasporto che il ministro dell'officio d'intavolazione è obbligato di rilasciare al denunziante contestual-

Digitized by Google

mente alla scritturazione dell' atto stesso; mentre una tal fede dovrà darsi gratis, e in ciascuno dei suddetti incontri il denunziante non dovrà pagare che uno dei soli emolumenti di sopra prescritti.

Nella registrazione dei fideicommissi e delle primogeniture, l' emolumento che all' uffizio d' intavolazione dovranno pagare li rispettivi possessori, dovrà regolarsi in proporzione del valore dei rispettivi fondi fideicommissari e primogeniali, precisamente a tenore delle seguenti graduazioni.

Se il fondo non eccede il valore di scudi mille, per l' atto di ricevere la denunzia, come pure per quello della registrazione, si pagherà all' officio dell' intavolazione in tutto e per tutto . . . . . Bai. — 10

Eccedendo il suddetto valore di scudi mille, fino alli duemila inclusive . . . . . » — 20

Oltrepassando il predetto valore di scudi duemila, ma non eccedendo li quattromila . . . . » — 30

In fine quando il fondo stesso superi un tal valore di scudi quattromila fino a qualunque altro maggiore . . . . . » — 60

Cessando detti fidecommissi e primogeniture, e dovendosi in conseguenza cancellare dai libri dell' intavolazione, si pagherà per quest' atto del cancellamento gli stessi emolumenti di sopra prescritti per l' atto del registro.

E questi stessi emolumenti si pagheranno ancora per la copia autentica di alcuna delle partite contenute nei registri della intavolazione rapporto ai suddetti fidecommissi e primogeniture le quali alcuno bramasse di levare; colla qual copia però non si deve confondere quella che si dovrà rilasciare nell' atto stesso del registro o del cancellamento, mentre questa, come è stato di sopra avvertito per gli altri vincoli, dovrà darsi onninamente gratis.

Digitized by Google

N. 2.

— 20 *aprile* 1810. — ORDINE *della C. R. che porta la pubblicazione della legge* 24 *marzo* 1806 *relativa alla traslazione del debito pubblico, la quale è applicabile ai luoghi di monte.* (B. L R. Vol. 9 N. 95 p. 237.)

1. La legge del 24 marzo 1806 relativa alla traslazione del debito pubblico sarà pubblicata per mezzo del bollettino.

2. La detta legge è applicabile alla traslazione de' luoghi di monte degli Stati Romani.

3. Il valore della rendita da trasferirsi si calcolerà sulla riduzione ai due quinti pronunziata dalla legge del 19 marzo 1801.

LEGGE *del* 24 *marzo* 1806 *relativa alla traslazione d'iscrizioni del cinque per cento consolidate spettanti ai minori o interdetti.*

1. I tutori e curatori dei minori o interdetti, che non avessero in iscrizioni o promesse d'iscrizioni del cinque per cento consolidate, che una rendita di cinquanta franchi e minore, ne potranno fare la traslazione senza che vi sia bisogno di applicazione speciale, nè di affisso, nè di pubblicazione, ma solamente nel corso verificato della giornata, e incaricandosi di renderne conto come del prodotto di cose mobili.

2. I minori emancipati che non avessero nello stesso modo in iscrizioni o promesse d'iscrizione che una rendita di cinquanta franchi e minore, potranno egualmente trasferirle colla sola assistenza de' loro curatori, e senza che vi sia bisogno del parere de' parenti, nè di alcun' altra autorizzazione.

Digitized by Google

3. Le iscrizioni o promesse d'iscrizioni maggiori di cinquanta franchi di rendita, non potranno vendersi dai tutori o curatori, che coll'approvazione del consiglio di famiglia e secondo il corso della giornata legalmente provato; in ogni caso, si potrà far la vendita senza bisogno di affissi, nè di pubblicazione.

Digitized by Google

TAVOLA CRONOLOGICA

DELLE LEGGI CONTENUTE IN QUESTA PRIMA PARTE

1809

N. 1. — 13 giugno. — Decreto che porta la pubblicazione del Codice Napol. negli Stati Romani *Pag.* 7

» 2. — —— Codice Napoleone. Dei privilegi e delle ipoteche, della spropriazione forzata e della graduazione dei creditori » 8

» 3. — 4 luglio. — Ordine che porta il regolamento del regime ipotecario, per cui in seguito di esso e sotto la stessa data furono pubblicate le seguenti leggi, cioè:

» 4. — —— Legge del 7 piovoso anno XII (28 gennaio 1804) intorno alla diminuzione dei diritti di registro e d'ipoteca per le donazioni in favore degli ospizi. » 19

» 5. — —— Parere del C. S. del 12 fiorile anno XIII (2 maggio 1805) intorno alla trascrizione degli atti di vendita per iscrittura privata. . . . . » 20

» 6. — —— Legge del 24 marzo 1806, relativa alla prescrizione dei diritti di registro delle iscrizioni e trascrizioni ipotecarie » 21

» 7. — —— Legge del 3 settembre relativa alle iscrizioni ipotecarie in vigore di sentenze emanate dietro ad istanza di ricognizione di scritture fatte con scrittura privata. . . . . » 22

» 8. — —— Legge 4 settembre, che determina il senso dell'articolo 2148 del Codice civile sull'iscrizione dei crediti ipotecari » id.

» 9. — —— Legge del 5 settembre relativa ai diritti del tesoro pubblico sui beni degli obbligati a rendere conto . . . . » 23

» 10. — —— Parere del C. di Stato del 22 gen-

Digitized by Google

naio 1808, sulla durata delle iscrizioni ipotecarie prese ex ufficio dalle donne maritate, dai minori, e dal tesoro sopra i beni dei mariti, dei tutori e degli impiegati obbligati a render conto. *Pag.* 26

1809

N. 11. — 4 luglio. — Parere del C. S. del 25 febbraio 1808 intorno all' applicazione degli articoli 2098 e 2121 del Codice Napoleone e della legge 5 settembre 1807 al tesoro della corona . . . . . » 32

» 12. — 25 —— Ordine col quale si prescrive che provvisoriamente i registri relativi al sistema ipotecario si terranno in carta semplice. . . . . » 34

» 13. — 2 agosto — Ordine che porta la divisione territoriale degli Stati Romani e della città di Roma . . . . . » id.

» 14. — 4 —— Ordine che porta il regolamento sui luoghi di monte ed amministrazioni di essi . . . . . » 36

» 15. — 9 —— Decreto che porta le disposizioni della legge 5 settembre 1807, e relative al modo di riscuotere le spese di giustizia a pro del tesoro pubblico in materia criminale, correzionale e di polizia . . . . . » 37

» 16. — 31 settembre. — Istruzioni riguardanti l' organizzazione del regime ipotecario . » 39

» 17. — 28 ottobre. — Ordine che porta il parere del C. S. del 1.° giugno 1807 sul modo di prevenire le difficoltà in materia di ipoteche legali. . . . . » 66

1810

» 18. — 29 gennaio. — Ordine che porta la pubblicazione delle seguenti leggi . . . . » 68

» 19. — —— Estratto della Legge 21 ventoso, anno VII (11 marzo 1799) relativa all' organizzazione e conservazione delle ipoteche. . . . . » 69

» 20. — —— Legge del 6 termidoro anno VII (24 giugno 1799) relativa alla iscrizione delle ipoteche sugli agenti pubblici obbligati a render conto . . . » 76

» 21. — —— Legge del 24 marzo 1806 relativa

Digitized by Google

1810
alla prescrizione dei diritti di registrazione delle insinuazioni e trascrizioni ipotecarie . . . . . *Pag.* 77
N. 22. — 2 aprile. — Ordine che porta il regolamento per le mani morte sul modo d' inscrivere i loro diritti nei burò di conservazione delle ipoteche . . . . . » 78
» 23. — 13 —— Ordine col quale si pubblica la legge 8 marzo 1810 sulle spropriazioni per causa di pubblica utilità . . . » 79
» — — 20 —— Ordine col quale si pubblica la legge 24 marzo 1806 relativa alla traslazione del debito pubblico, la quale si vuole applicabile ai luoghi di monte. V. Appendice N. 2. . . . . » 109
» 24. — 27 —— Ordine che porta una proroga per le iscrizioni ipotecarie per titoli anteriori all' attivazione del Codice Napol. » 80
» 25 — 2 giugno. — Ordine che porta la legge 12 novembre 1808 relativa al privilegio del tesoro per la riscossione delle contribuzioni dirette . . . . . » 81
» 26. — 28 luglio. — Ordine che porta la proroga a tutto dicembre 1810 per l' iscrizione dei crediti ipotecari e trascrizioni degli atti traslativi di proprietà, ed al modo della esecuzione forzata sugli stabili. » 82
» 27. — 22 ottobre. — Ordine che porta il decreto 3 ottobre 1810 relativo al pagamento dei debiti dei comuni degli Stati Romani di data anteriore al 1811, col quale si ordina sieno liquidati come debiti dello Stato . . . . . » id.
» 28. — —— Estratto del decreto 3 ottobre concernente la traslazione delle ipoteche ed opposizioni sulle azioni considerate come stabili rimesse in rimborso del debito pubblico degli Stati Romani. . » 83
» 29. — 26 novembre. — Ordine che porta il regolamento per l' estinzione del debito pubblico e mezzo di eseguirla. . . . » 84
» 30. — 21 dicembre. — Ordine che porta il D. 21 settembre 1810 che fissa gli emolumenti pei conservatori delle ipoteche . . » 86

Digitized by Google

1810
N. 31. — 24 dicembre. — Ordine col quale viene prorogato a tutto giugno 1811 il termine per l'insinuazione dei crediti ipotecari per la trascrizione degli atti traslativi di proprietà, e prescrive il modo di esecuzione forzata sugli stabili . *Pag.* 87

1811
» 32. — 16 settembre. — Decreto col quale si dichiara che le menzioni fatte sui mandati rilasciati pei luoghi di monte, ovvero crediti gravati d'ipoteche e d'opposizioni, equivaleranno all'inscrizione sui fondi aggiudicati . . . . . » id.

1812
» 33. — 27 febbraio. — Ordine che porta il parere dell'11 gennaio 1808 sulla quistione se gli eredi beneficiati possano trasferire senza autorizzazione le inscrizioni eccedenti cinquanta franchi di rendita . » 88
» 34. — 2 ottobre. — Ordine col quale viene pubblicato il D. 1.° marzo 1808 riguardante l'instituzione dei maggioraschi . . . » 91
» 35. — 8 maggio. — Parere del C. S. relativo al modo di purgare le ipoteche legali delle mogli divenute vedove, e dei minori divenuti maggiori. . . . . » 93

APPENDICE

N. 1. — Editto del 16 maggio 1803 sulla esecuzione del regolamento della Intavolazione . . » 96
» 2. — Ordine del 20 aprile 1810 che porta la pubblicazione della legge 24 marzo 1806 relativa alla traslazione del debito pubblico, la quale è applicabile ai luoghi di monte . . . . . » 109

FINE DELLA PARTE PRIMA.

Digitized by Google

PARTE SECONDA

CONTENENTE GLI EDITTI, NOTIFICAZIONI,
MOTU-PROPRI, REGOLAMENTI e CIRCOLARI
RELATIVE ALLE IPOTECHE

PUBBLICATE

PER TUTTO LO STATO PONTIFICIO
dal 1814 al 1854

Digitized by Google

ABBREVIATURE.

Art.	Articolo.
B. L.	Bollettino Leggi.
Circ.	Circolare.
Dichiar. . . .	Dichiarazione.
Edit.	Editto.
Istr.	Istruzione.
M. Pr. 1816 . .	Moto Proprio di Pio VI del 6 luglio 1816.
M. Pr. 1828 . .	—— di Leone XII sul regime Ipotecario del 30 gennaio 1828.
M. Pr. 1834 . .	—— di Gregorio XVI, ossia Regolamento legislativo e giudiziario del 10 novembre 1834.
Notif.	Notificazione.
Rac. Leg. Pontif.	Raccolta delle leggi e disposizioni dello Stato Pontificio. Roma 1834 e seguenti.
Reg. Ipot. . .	Regolamento Ipotecario.
— Ipot. Discipl.	Regolamento Ipotecario disciplinare.
V.	Vedi.

Per le altre abbreviature si osservi quanto è stato premesso a ciascuna delle Parti di questa Raccolta.

Digitized by Google

LEGGI IPOTECARIE.

N. 1.

EDITTO

DI MONSIGNOR RIVAROLA

sul ripristinamento del Governo Pontificio, pubblicato in Roma il 13 maggio 1814

(Estratto.)

1. Il codice Napoleone civile e di commercio, il codice penale e di procedura rimangono da questo momento perpetuamente aboliti in tutti i dominii della santa Sede (1), senza derogare intanto *all'attuale sistema ipotecario* (2), che corrisponde all'antica *Intavolazione* (3). È similmente da questo momento

---

(1) Questo Editto riguarda unicamente le provincie dello Stato Pontificio che formarono i dipartimenti di Roma e del Trasimeno, poichè siffatte provincie furono le prime ad essere ricuperate. Di quali paesi si componessero, si vegga l'Ordine 2 agosto 1809. N. 13 p. 34, posto nella parte prima di questo Volume.

Quando fossero ricuperate le altre provincie dello Stato Pontificio, si vegga l'Editto Giustiniani del 26 marzo 1806. N. 5. p. 123.

(2) Le leggi riguardanti il sistema ipotecario che erano in attività in quest'epoca negli Stati Romani, sono quelle riportate nella prima parte di questo Volume.

(3) L'Editto sull'Intavolazione si trova nell'appendice della prima parte di questo Volume al N. 1 p. 96.

Digitized by Google

richiamata in osservanza l'antica legislazione civile e criminale, e l'antica pratica vigente all'epoca della cessazione del Governo Pontificio. Volendo però nello stesso tempo provvedere con maggior ponderazione alle questioni sopra le successioni e qualsivoglia altre, che non possono non insorgere per il passaggio dall'abolita alla ripristinata legislazione, si daranno sopra le medesime a suo tempo le opportune disposizioni.

N. 2.

— 18 *giugno* 1814. — Avviso *del prefetto del dipartimento del Reno* (*A. Isolani*) *col quale si rende noto, che le comuni a destra del Panaro essendo state aggregate agli Stati Estensi, dipenderanno d'ora in avanti per li oggetti d'ipoteche dal conservatore 'dell' ufficio di Modena.* (B. L. della Prov. di Bolog. Vol. 1.° p. 121.)

La reggenza provvisoria degli stati Estensi avendo ordinato con avviso 20 maggio p. p. (1), che le comuni a destra del Panaro, state aggregate ai suddetti stati che facevano parte del dipartimento del Reno, dipendono per gli oggetti d'ipoteche dal conservatore dell'ufficio di Modena (2); con altro avviso dell'11 corrente (3), ha poi prescritto che tutti quelli che hanno iscrizioni o trascrizioni d'ipoteche sopra i fondi compresi in detti comuni, debbano per garanzia del loro interesse, farne la denunzia all'uffizio del suddetto conservatore.

Nel render tosto nota al pubblico questa disposizione,

---

(1) V. Vol. 1.° parte terza N. 1.° di questa Raccolta.

(2) Nonantola cogli antichi suoi quartieri, Ravarino con Staffione furono i paesi riuniti agli Stati Estensi.

(3) Vedi Vol. 1.° parte terza N. 2.

Digitized by Google

avverto pure tutti quelli che si trovassero nell' esposto caso che è stato assegnato in detto avviso il termine di giorni 30 (1) ad aver adempito alla suddetta prescrizione, prevenendosi in esso, che per facilitare l' esecuzione è stato disposto che abbiano essi da produrre all' ufficio dello stesso conservatore la *bolla* indicante l' iscrizione o trascrizione dell' ipoteca riportata dagli uffici qui in Bologna, con una copia conforme della medesima, rimanendo incaricato il suddetto conservatore di Modena a trattenere nel di lui ufficio l' originale per appoggio della registrazione, ed a restituirne la copia munita della di lui vidimazione.

Finalmente ad opportuna norma di quelli che possono avervi interesse, avverto che la prelodata Reggenza ha stabilito, che le relative insinuazioni saranno esenti da qualunque spesa, facendo inoltre presente, che trascorso il suindicato termine, non avranno a dolersi i morosi che di sè stessi, se per mancanza della debita iscrizione o trascrizione, venissero pregiudicati i diritti di prelazione che accordano i veglianti regolamenti ipotacari, talchè ognuno è d' uopo che si renda sollecito di eseguirne in tempo la richiesta insinuazione.

N. 3.

— 5 *luglio* 1815. — Editto (*del Card. Consalvi Segretario di Stato*) *sull' impianto del Governo provvisorio Pontificio nelle tre Legazioni, nelle Marche e Camerino, non che nel ducato di Benevento.* (B. L. della Prov. di Bol. Vol. 2.° p. 25.) (2)

(Estratto)

LEGISLAZIONE CIVILE PROVVISORIA.

1. Nella impossibilità di regolare nel momento il governo stabile e definitivo delle provincie ricuperate, ciocchè Sua

(1) Detto termine fu prorogato sino al giorno 11 agosto del 1814 — Vol. 1.° parte terza N. 3.

(2) Questi paesi furono chiamati provincie di seconda ricupera, come altrove si è detto.

Digitized by Google

Santità si propone di fare colla maggior sollecitudine, viene stabilito intanto un Governo provvisorio Pontificio nelle tre legazioni e nelle Marche e Camerino, non meno che nel ducato di Benevento. Quanto a Ponte Corvo e suo distretto, nella sua vicinanza a Frosinone potrà essere comodamente governato dal Preside della suddetta città, a cui si daranno le opportune istruzioni sull' oggetto.

2. Il suddetto governo provvisorio sarà esercitato nei sopranotati paesi da una congregazione residente nelli attuali rispettivi capoluoghi, vale a dire in Bologna, Ferrara, Forlì, Ancona, Macerata, Fermo e Benevento.

22. Dal giorno del possesso preso in nome di Sua Santità, le leggi del Codice civile, e le analoghe disposizioni sono abolite in tutti i suddetti luoghi. Tornano in vigore le leggi del dritto romano con le seguenti modificazioni, e salve le altre da aggiungersi in appresso. (1)

23. In ordine alle leggi che riguardano le persone, la minorità è ristretta agli anni ventuno. (2)

Le tutele e cure conferite sotto il cessato governo sono mantenute. Le nuove si regoleranno secondo il gius romano.

25. In ordine alle successioni intestate, che si deferiranno dalla presente epoca fino alla promulgazione di altre leggi su quest' oggetto (3), si osserveranno le regole del diritto comune senza attendere le particolari leggi municipali, le quali non avranno vigore se non in quanto, e nel modo che sarà prescritto in appresso, senza che possano però avere un effetto retroattivo.

---

(1) Il possesso delle Legazioni di Bologna, Ferrara e Romagna fu dal Generale Governatore Stefanini dato nelle mani dei Monsignori Giustiniani, Pacca e Bernetti, delegati apostolici per le suddette provincie, il giorno 18 agosto 1815. Il presente Editto però fu pubblicato a Bologna ed a Forlì soltanto il 20 agosto, a Ferrara il 21, a Ravenna il 19 di detto mese.

(2) M. Pr. 6 luglio 1816 art. 129. N. 6.

(3) M. Pr. art. 103 e seg.

Digitized by Google

26. In ordine ai fidecommissi, le abolizioni dei medesimi fatte dalla cessata legislazione sono mantenute (1). Quanto ai fidecommessi, che si volessero istituire in appresso, non avranno alcun effetto fino alla pubblicazione della legge, che regolerà questa materia, ed allora le sostituzioni potranno aver luogo nei termini che saranno prescritti.

27. Il sistema delle *iscrizioni ipotecarie* rimarrà in attività fino a tanto che non saranno prese altre determinazioni particolari sopra questo sistema. (2)

28. Le obbligazioni nate durante il tempo in cui è stata in vigore la cessata legislazione, e tutti gli atti che hanno avuto luogo in questa epoca, saranno giudicati secondo quelle leggi.

29. Si procederà col diritto Canonico in tutto ciò che riguarda il matrimonio e le altre materie sulle quali il suddetto dritto ha disposto.

30. È abolito il codice di procedura civile, e fino a nuove provvidenze è ristabilito provvisoriamente l'antico metodo vigente nei rispettivi luoghi all'epoca in cui cessò il Governo Pontificio.

31. È conservato il codice di commercio, come altresì sono conservati i tribunali commerciali in tutte le parti non incompatibili coll'attuale sistema provvisorio.

LEGISLAZIONE CRIMINALE.

32. Sono aboliti i codici penali e di istruzione. Le leggi del gius comune e dei bandi generali vigenti precedentemente sono richiamate al loro vigore, finchè non venga definitivamente stabilita una legislazione criminale.

---

(1) V. M. Pr. 1816. N. 6 art. 130 e seg.
(2) V. la nota posta sotto al N. 4.

Digitized by Google

59. Saranno provvisoriamente mantenute le attuali demarcazioni territoriali per i limiti della giurisdizione dei tribunali.

N. 4.

— 6 *luglio* 1816. — Estratto *dal moto-proprio di Pio VII in data* 6 *luglio* 1816.

(Posto in attività in tutto lo Stato il 1.° settembre. art. 239.)

208. Il sistema della conservazione delle ipoteche, già conosciuto ed introdotto nello stato Ecclesiastico sotto il nome d'intavolazione, e provvisoriamente continuato anche dopo la estinzione del cessato governo (1), è mantenuto in tutta la estensione dello stato ecclesiastico.

209. Il separato Regolamento (2) determina in tutta la sua estensione il sistema dei privilegi e delle ipoteche, tanto rispetto alla maniera di convenirle, quanto rispetto a quella di conservarle e di esercitarle, come anche fissa la percezione dei diritti, gli uffici destinati alla conservazione, gli emolumenti dei conservatori, e tutto ciò che può riguardare la esatta e regolare amministrazione di questa istituzione.

---

(1) V. gli Editti Rivarola e Consalvi N. 2 e 3.

(2) Il Regolamento ipotecario a cui si riferisce questo articolo è quello annesso a detto M. Proprio 1816 portante pure la data del 6 luglio di detto anno N. 6.

Detto regolamento andò poi in attività il 1.° settembre 1816 M. Pr. art. 239, e Regol. Ipot. art. 148. v. N. 6.

Sino a questa epoca, negli Stati Romani, dette provincie di prima ricupera, rimasero in vigore le leggi ipotecarie pubblicate dalla Consulta Romana riportate nella prima parte di questo Volume; e nelle provincie state unite al Regno d'Italia, dette di seconda ricupera, rimasero in vigore le leggi di quel regno. Dette leggi sono riportate nella prima parte del Vol. 1.°

Digitized by Google

N. 5.

— 26 *marzo* 1816. — NOTIFICAZIONE (*di Monsignor Giustiniani delegato apostolico della città e provincia di Bologna*) *sulla rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie prima che scorra il decennio.* (B. L. della Provin. di Bologna Vol. 4.° p. 174.) (1)

L' articolo 40 del regolamento per gli uffici di conservazione delle ipoteche annesso al decreto del cessato regno d'Italia del 19 aprile 1806 (2) dispone, che le iscrizioni conservano l'ipoteca ed il privilegio pel corso di dieci anni dal giorno della loro data, e che cessa il loro effetto, se prima della scadenza di detto termine non si sono rinnovate.

Conservato provvisoriamente *in piena attività il sistema ipotecario derivante dal prefato Regolamento*, e richiamato dall'art. 27 dell' editto organico di S. E. R. il signor Card. segretario di Stato del 5 luglio 1815 (3), va a scadere collo spirare del corrente mese di marzo il decennio delle prime iscrizioni ipotecarie ch' ebber luogo sotto il predetto regno giusta l'art. 5 dell' altro decreto 29 marzo del citato anno 1806 (4).

A scanso pertanto di qualunque pregiudizio che a taluno derivar potesse da dimenticanza od inscienza dell' enunciata disposizione, ed inerentemente all' abilitazione che abbiamo

---

(1) Circa eguali avvertenze e disposizioni furono date dal Delegato apostolico di Ferrara (M. Bernetti) con Notif. del 23 marzo 1816, e dal delegato di Forlì (M. Nembrini) con Notif. del 20 aprile detto anno.

(2) Vedi Vol. 1.° parte prima N. 3 p. 62. — C. Nap. art. 2154. — D. 25 ottobre 1808 art. 29 N. 12 p. 109. — D. 12 dicembre 1812 art. 11 N. 36 pag. 141.

(3) V. Notif. N. 3.

(4) Vol. 1.° parte prima N. 2 p. 51.

Digitized by Google

provocata, e che ci è stata conferita dalla lodata S. E. R., troviamo opportuno di avvertire il pubblico, essere necessario che prima della scadenza del decennio vengano tali iscrizioni nel rispettivo loro termine di mano in mano rinnovate nei modi convenienti da chi vi avrà interesse, altrimenti cesseranno di aver effetto, come resta stabilito dall' art. 40 di sopra accennato.

Siccome poi per queste rinnovazioni debbono eseguirsi tante nuove iscrizioni nei registri correnti per ciascuna ipoteca e privilegio, così a termini eziandio delle superiori ordinazioni dovranno le medesime essere soggette al pagamento delle relative tasse.

A norma altresì di chiunque potesse avervi parte, dichiariamo uniformemente alle venerate deliberazioni della commendata E. S. R., che le rinnovazioni di quelle iscrizioni, che a senso dell' art. 6 del summentovato regolamento, e 7 del decreto 31 ottobre 1807 (1) sono state eseguite d' uffizio dei conservatori, rimangono a carico delle persone e delle pubbliche aziende interessate nel modo che si usa per ogni altra iscrizione, come venne deciso in virtù del parere del consiglio di Stato di Parigi dell' anno 1808 (2), ritenendo, che su tale proposito non dissimile dalle leggi del governo francese era la pratica del governo italiano (3), e sul riflesso che non può essere a cognizione dei medesimi conservatori, se sussistano tuttavia le corrispondenti ipoteche, e per conseguenza se occorra o no di rinnovare le iscrizioni.

---

(1) V. Vol. 1.° parte prima N. 6 art. 7 § I ricevitori.
(2) Detto parere si trova nella prima parte di questo volume. N. 10 p. 26.
(3) D. 12 dicembre 1812 art. 13-14 Vol. 1.° N. 36 p. 141.

Digitized by Google

N. 6.

— 6 *luglio* 1816. — REGOLAMENTO *sul sistema ipotecario prescritto all' art.* 209 *del titolo IV. del M. Proprio di Pio VII colla data del* 6 *luglio* 1816. (1)

La Santità di Nostro Signore aveva ben ravvisato, che in varie prescrizioni de' suoi gloriosi predecessori, e segnatamente in quella della s. m. di Urbano VIII relativa alla istituzione di un archivio speciale per i beni dei baroni, onde fossero noti al pubblico i vincoli dai quali si trovavano affetti, erano state indicate le tracce, e quasi gettate le prime basi di un sistema tutelare, che somministrasse i mezzi per assicurare le fortune dei privati dai pericoli delle occulte affezioni dei fondi. Non ha lasciato di ravvisare similmente quanto un

---

(1) 1. Questo Regolamento fu sostituito in tutto lo Stato a tutte le leggi riguardanti il sistema ipotecario, sì a quelle che erano state pubblicate al tempo della Consulta per gli stati Romani, sì a quelle che lo furono sotto il Regno d'Italia per le altre provincie. Le leggi emanate per gli stati Romani si trovano nella prima parte di questo volume, le altre nella prima parte del volume primo.

2. Il lodato regolamento andò poi in attività il 1.° settembre 1816 v. art. 148 ed art. 239 del M. Prop. 6 luglio 1816. In Pontecorvo però fu posto in attività soltanto il 1. febbraio 1817, e nel feudo Farnese il 1. settembre 1827. v. Notif. 13 gennaio 1817, e 7 agosto 1827.

3. Al regolamento ipotecario di Pio VII successe poi l'altro di Leone XII del 30 luglio 1828, il quale andò in attività il 15 del successivo mese di febbraio; ed a questo successero le disposizioni comprese negli art. 60 al 217 del M. Pr. di Gregorio XVI del 10 novembre 1834 il quale fu posto in attività il 1.° gennaio 1835.

4. Dicontro agli articoli di questo regolamento si sono citati quelli posti fra parentesi, del Cod. Napoleone, affinchè si conosca quali sieno le disposizioni conformi o difformi da esso.

Digitized by Google

tale stabilimento esteso a tutte le proprietà fondiarie riuscirebbe opportuno ad agevolare la circolazione delle proprietà medesime, ad avvivare la facilità delle stipulazioni, a dare alimento al commercio e all'industria, a reprimere le perniciose speculazioni dell'aggiotaggio e delle usure crescenti sempre in proporzione dei pericoli e delle incertezze dei rimborsi, ed a chiudere in fine la sorgente dei contratti fittizi, illeciti e soffocatori, opposti egualmente ai principii della cristiana morale e agl' interessi sociali. Sollecita pertanto Sua Beatitudine di procurare per tutti i mezzi possibili il bene de' suoi popoli, e di troncare la radice dei mali anzidetti, è venuta nella determinazione di fissare in tutto il suo Stato sui fondamenti più solidi ed uniformi, il sistema della pubblicità delle ipoteche già preordinato col suo moto-proprio del 4 novembre 1801 relativo alla Intavolazione (1), e conservato poscia nei dominii pontificii anche dopo cessata la occupazione; tanto più che questa utile istituzione, per gli effetti delle passate vicende, è divenuta quasi necessaria ed indispensabile a cautela delle obbligazioni private. A quest' oggetto avendo coordinate le massime generali espresse nel contemporaneo moto-proprio, e volendo a compimento delle medesime procedere alle particolari disposizioni necessarie per regolarne in tutte le parti la pronta e facile applicazione, si è degnata, previo il più maturo esame, di sanzionare specificatamente le analoghe prescrizioni tendenti a questo scopo, riformando, ampliando e rettificando i precedenti regolamenti, o sostituendone altri, che la esperienza, i lumi acquistati in progresso e le cangiate circostanze hanno dimostrato più utili, confacenti alla possibile perfezione dell' opera. Avendoci quindi comandato di render pubbliche queste sue sovrane disposizioni, in adempimento delle medesime significateci coll' oracolo della viva voce, ordiniamo e prescriviamo quanto segue.

---

(1) L' Editto dell' Intavolazione si trova alla p. 96 di questo volume.

Digitized by Google

CAPO I.

DELLE PROPRIETA' SULLE QUALI SI PUO' COSTITUIRE LA IPOTECA, E DEGLI EFFETTI DELLA MEDESIMA.

1. La ipoteca non può imporsi che sugli *stabili*, considerandosi per tali le proprietà nelle quali cade il dominio fondiario, cioè i *predi urbani ed i rustici*, sul suolo dei quali sono stabilite queste proprietà. Tutti gli altri oggetti, sebbene fossero considerati dall' attuale legislazione nella classe degl'immobili, non sono suscettibili d'ipoteca. (C. Nap. 2114.)

2. Perciò non sono tali gli animali, benchè formino greggia o armento separato, i fondachi e le botteghe, gli stabilimenti di commercio, d' indústria e di manifattura, ed ogni altra cosa di simil natura, sebbene venga dalle leggi considerata per modo di università, e compresa per tal ragione nella categoria degl' immobili.

3. I molini fissi e struttili sono compresi tra le proprietà fondiarie che possono essere soggette ad ipoteca, ad esclusione dei molini fluviatili ed asportabili. La stessa distinzione ha luogo rapporto ad altri opificii di simil genere.

4. I mobili ed i semoventi inerenti agli edifici urbani, ovvero destinati a formare la dote e l' istromento dei fondi rustici, sono compresi nella ipoteca da imporsi sopra i fondi, finchè rimangono nella loro destinazione.

La ipoteca non li segue quando siano distratti.

Non può imporsi ipoteca sopra di essi separatamente dall' ipoteca stabilita sul fondo. (2119).

5. Può assoggettarsi all' ipoteca il dominio utile dall' enfiteuta, ed il diretto dal direttario, e separatamente da ciascuno di essi. (2118 1.°)

6. Anche l' usufruttuario di uno o più fondi può ipotecarli, limitatamente però al suo diritto di usufrutto ed alla durata ed obbligazioni del medesimo. (2118 2.°)

Digitized by Google

7. Non può imporsi ipoteca sopra alcuna specie di crediti e di azioni, benchè ipotecarie, compresi anche i censi consegnativi e riservativi nella stessa guisa, come non può imporsi sopra alcuna specie di mobili non compresi nelle classi e nelle prescrizioni indicate precedentemente. (1) (C. Napol. 2114.)

8. La ipoteca, di cui sono affetti uno o più fondi per l'adempimento di una obbligazione è di sua natura individua. Sussiste intieramente sopra tutti e sopra ciascuna parte degli immobili sui quali è imposta, e rimane in tutto il suo vigore non ostante il loro passaggio nelle mani dei terzi possessori. Non produce però alcun effetto, se non che mediante ed in seguito della iscrizione fatta con le regole e nelle forme prescritte dalla legge, e nei modi che verranno specificati in appresso. (2114.)

9. Non desume il suo grado e la sua anteriorità, se non che dall'epoca della sua iscrizione. (2134.)

10. Deve essere espressa, e non può nè indursi, nè estendersi per illazioni e per argomenti.

11. La distinzione tra le ipoteche convenzionali, legali e giudiziarie, ha luogo solo rispetto ai modi di eseguirne la iscrizione, e non rispetto alla necessità di farla ed agli effetti che ne derivano; e perciò tutte indistintamente le ipoteche sono operative secondo la epoca della loro iscrizione.

12. La ipoteca legittimamente acquistata si estende a tutti gl'incrementi naturali ed a tutti i miglioramenti sopravvenuti all'immobile ipotecato, finchè esiste nelle mani del debitore. Niuna detrazione di tali incrementi e miglioramenti può opporsi al creditore ipotecario. (2133.)

---

(1) Come non può darsi ipoteca senza credito che la produca, così non può cedersi l'ipoteca, ossia l'iscrizione ipotecaria, che taluno abbia a suo favore, senza la cessione contestuale del credito. *V. Circ.* 7 *marzo* 1826.

Digitized by Google

CAPO II.

DEI TITOLI IN VIRTU' DEI QUALI PUO' CONTRARSI LA IPOTECA.

13. La ipoteca convenzionale non può contrarsi che in vigore di un contratto stipulato per istromento pubblico. (1) (Cod. Nap. 2127.)

14. I contratti stipulati in paesi stranieri non somministrano titolo per imporre ipoteca sui beni esistenti nello stato. (2128.)

15. Niuna ipoteca convenzionale sarà valida, se nell'istromento in cui è creata la obbligazione, o in un altro istromento posteriore, non sia individuato colla designazione della contrada e dei confini l'immobile attualmente appartenente al debitore, sul quale si costituisce. (2129.)

16. Possono per il medesimo titolo assoggettarsi più fondi alla ipoteca, purchè siano tutti di presente appartenenti al debitore, e vengano specificatamente designati nella maniera di sopra espressa.

17. Non si ammettono le ipoteche generali in virtù di qualsivoglia clausola inserita nella convenzione.

18. Potrà il solo debitore nel caso d'insufficienza dei beni presenti, ed esprimendo il caso di tale insufficienza convenire che ciascuno dei fondi che acquisterà in avvenire fino ad un certo valore, sia assoggettato ad ipoteca, a misura degli acquisti, ed in questo caso solamente il creditore potrà,

---

(1) Le deliberazioni ed altri atti delle congregazioni governative, presente il legato o delegato apostolico, equivalgono all'istrumento pubblico di cui parla questo articolo per poter prendere iscrizioni a favore del governo. *V. Circ.* 23 *settembre* 1818.

Digitized by Google

dopo verificato l'acquisto, ottenere la iscrizione, osservando le regole prescritte per la medesima. (C. Nap. 2130.)

19. In caso che l'immobile o gl'immobili presenti assoggettati all'ipoteca fossero periti o in tutto o in parte, o avessero sofferto delle degradazioni, in guisa che si fossero resi insufficienti per la sicurezza del creditore, potrà questi avanti i tribunali chiedere ed ottenere, che o gli venga dato un supplemento d'ipoteca, o pure che sia rimborsato del suo credito, benchè non ancora esigibile (2131.)

20. La ipoteca convenzionale non è valida, nè dà diritto alla iscrizione, se la somma per cui si contrae, non è certa e determinata dalla convenzione. Se però il credito risultante dalla obbligazione è condizionale in quanto alla sua esistenza, o indeterminato in quanto al suo valore, potrà il creditore, previa la dichiarazione di un valore estimativo, ch'egli dovrà precisare espressamente, conseguire dentro la continenza di tal valore la iscrizione ipotecaria, salva al debitore la facoltà di chiederne ed ottenerne in giudizio la riduzione, se avrà luogo. (1) (2132.)

21. Le ipoteche convenzionali non possono essere contratte, che da quelli che hanno capacità di alienare gl'immobili che assoggettano alle medesime.

22. Quindi i pupilli, i minori (2), gl'interdetti, le donne,

---

(1) 1. Rispetto alle precedenti iscrizioni delle ipoteche eventuali o indeterminate, che a forma delle leggi anteriori, furono date senza determinazione di somma, dovrassi nelle note di rinnovazione aggiugnere la somma estimativa, colle norme che prescrive questo articolo. *Notifie*. 18 agosto 1818 art. 5 § Rispetto.

2. Che debba farsi per l'assicurazione di obblighi e pesi esistenti a favore del patrimonio degli studi in mancanza di titoli portanti ipoteche speciali per ottenere ipoteche verso i debitori, si vegga l'Editto 25 gennaio 1828 art. 2 e 8.

(2) La minorità fu ristretta agli anni 21 compiti. V. Editto Consalvi N. 3 art. 23. — M. Pr. 6 luglio 1816 art. 129: egualmente prima disponeva il Cod. Nap. art. 388.

Digitized by Google

i corpi morali (1) non possono ipotecare i loro beni, che o per le cause, e nelle forme stabilite dalla legge, o in virtù di decreti di giudici in istato eseguibile. (Cod. Nap. 2126.)

23. Quelli che hanno sull'immobile da ipotecarsi un diritto di dominio sospeso da una condizione o risolubile in certi casi, ovvero soggetto a nullità, non possono consentire che ad una ipoteca sottoposta alla stessa condizione o alla stessa nullità. (2125.)

L'azione rescissoria e di nullità per causa di lesione non impedisce la validità della ipoteca, a meno che quello a cui una tale azione può competere, non abbia precedentemente posto in mala fede il creditore.

24. Le sentenze contradditorie o contumaciali, definitive o provvisorie, che portano condanna a somma certa o incerta, forniscono il titolo per stabilire la ipoteca giudiziaria, e danno diritto a prendere l'iscrizione su i fondi del soccombente tanto presenti che futuri, salve le riduzioni di cui si parlerà in appresso, e salva sempre la regola che tale iscrizione non pregiudichi a quelle prese precedentemente. (2123, 2134.)

25. Il disposto dell'articolo precedente non ha luogo nei giudicati dei paesi esteri, se non quando per i medesimi si sia debitamente ottenuto l'*exequatur* dal tribunale dell'A. C. (2123 § Non però, 2128.)

26. Le ipoteche tacite e legali di qualunque specie esse siano, comprese anche quelle delle donne per le costituzioni o le restituzioni delle loro doti, dei minori o dei pupilli sopra i beni dei tutori e curatori degli stabilimenti pubblici e dei luoghi pii, non sono valevoli nè produttive di alcun effetto in concorso dei creditori ipotecarii iscritti, o contro i terzi possessori. (2) (2121, 2135, 2136 e seg.)

---

(1) Gli ospitali di Roma senza alcuna formalità possono liberamente contrattare. *V. Circ.* 22 *luglio* 1825.

(2) 1. A seconda del Cod. Napol., esistevano le ipoteche a favore delle persone nominate in questo articolo indipendentemente da qualunque iscrizione. Art. 2121, 2135, 2136 e seg.

2. Per la sicurezza e conservazione della dote dovuta dai fratelli od al-

Digitized by Google

La maniera di eseguire le iscrizioni per i titoli e cause di sopra espresse, ed i beni, sui quali dovessero essere eseguite, sono prescritti in seguito. (Cod. Nap. art. 36 e seg.)

27. Gli ascendenti o i collaterali obbligati a costituire le doti alle femmine in premio della loro esclusione, i mariti nel ricevere le doti delle loro spose, i tutori e curatori nell'assumere la tutela e l'amministrazione, dovranno da loro stessi senza ritardo fare apporre la iscrizione ipotecaria su i loro immobili tanto presenti che futuri. Mancandosi all'adempimento di questa obbligazione, si procederà contro i trasgressori nella maniera seguente. (2136 e seg.)

Le persone summentovate obbligate alla dotazione, saranno condannate a dare una dote doppia di quella a cui sarebbero altrimenti tenute.

I mariti potranno in qualunque tempo essere astretti, anche costante il matrimonio, al pagamento della dote ad effetto di rinvestirla in stabili, il dominio dei quali si trasferirà nella moglie, con la sola riserva della percezione dei frutti a favore del marito durante il matrimonio.

I tutori ed i curatori saranno rimossi dalla tutela e cura, ed in caso che dal rendimento dei conti della loro gestione risultino debitori verso i pupilli o verso i minori, saranno condannati al duplicato pagamento del loro debito senza pregiudizio della esecuzione personale, a cui, ad esclusione dei soli tutori e curatori legittimi, rimarranno sottoposti.

28. I notari che si saranno rogati dei contratti di assegna e costituzione di dote, sia avanti la stipolazione del contratto matrimoniale, sia nell'atto di tale stipplazione, ed i giudici che interporranno i loro decreti in tali contratti, saranno tenuti a fare esprimere la costituzione della ipoteca,

---

tri, in concorso dei quali le femmine sono escluse, competerà alle dette femmine la ipoteca nei termini stabiliti in questo regolamento. v. *M. Pr.* 6 *luglio* 1816 *art.* 118.

Digitized by Google

ed a farne in seguito seguire la iscrizione, e mancando, saranno essi solidariamente responsabili di tutti i danni che ne potessero derivare alla donna o ai suoi eredi.

Questa disposizione si applica agli atti di assunzione di tutela o cura, nei quali intervenga o la stipolazione del notaro o il decreto del giudice.

29. Oltre ciò tutti i parenti o del marito o della moglie, come anche quelli del minore, ed in mancanza di questi, qualunque altra persona potrà richiedere le suddette iscrizioni, come anche potranno essere richieste dalle stesse donne e dagli stessi minori. (C. Nap. 2136 e seg.)

30. Gli amministratori degli stabilimenti pubblici e dei luoghi pii, che avranno trascurate le iscrizioni ipotecarie, saranno rimossi e rimarranno ciò non ostante responsabili di tutti i danni che potessero provenire dalla loro ommissione.

31. Niun privilegio speciale derivante da qualunque siasi legge, comprensivamente a qualunque ipoteca indotta dalle leggi medesime, avrà mai alcun effetto sugl' immobili contemplati nel sistema ipotecario in concorso di creditori ipotecarii iscritti, e contro i terzi possessori, a riserva di ciò che è ordinato in appresso rapporto alle trascrizioni. — V. art. 26.

32. Rimarranno però fermi i diritti derivanti da tali privilegi ed ipoteche tacite e legali in concorso di creditori non ipotecari. — Art. 26, 31 e 36.

CAPO III.

DELLE ISCRIZIONI E TRASCRIZIONI E DEL MODO DI ESEGUIRLE.

33. Nelle ipoteche convenzionali non si può prendere iscrizione, che sul fondo o fondi individuati nell' istromento, in cui sono convenute.

34. Se i fondi esistono in diversi circondari di uffici d'ipoteche, la iscrizione deve esser fatta in cadauno officio, nel di cui circondario esistono i fondi. (2146.)

Digitized by Google

Il diritto però si paga nel primo officio, in cui si fa la iscrizione, e con la esibita del certificato della prima iscrizione fatta, gli altri conservatori devono eseguire, ciascuno per i beni del loro circondario, l'iscrizione senza altro pagamento di diritti, salva però la percezione dei loro emolumenti a norma dell'articolo 127.

35. Le iscrizioni delle ipoteche legali su i beni dei mariti per i diritti dotali delle mogli, e quelle su i beni dei tutori e curatori in favore dei pupilli e dei minori, e quelle sui beni degli amministratori in favore dello stato, delle comunità e dei stabilimenti pubblici, potranno prendersi sopra tutti o sopra parte dei fondi attuali del debitore a scelta di quello, a di cui favore si fa la iscrizione, senza che si richieda la designazione dei fondi speciali prescritta nelle ipoteche convenzionali.

Ciò però s'intende stabilito per il caso in cui nei titoli, dai quali derivano queste ipoteche legali, non vengano indicati specificamente i fondi da ipotecarsi; nel qual caso la ipoteca non potrà iscriversi che su questi fondi designati, ed il conservatore, a cui dovrà essere esibito il titolo, ricuserà d'iscriverla sopra altri beni.

36. Per le ipoteche espresse nel precedente articolo, e contratte prima della pubblicazione della presente legge, si assegna il termine di mesi sei ad iscriverle. (1) Le iscrizioni eseguite dentro questo termine desumeranno la loro anteriorità dall'epoca del titolo da cui derivano. Dopo questo termine non la potranno desumere, che dall'epoca della seguita iscrizione.

Le iscrizioni di queste ipoteche dovranno farsi a cura di quelle stesse persone, che sono incaricate di eseguirle in con-

---

(1) Il termine di sei mesi doveva contarsi dal giorno primo del mese di settembre venturo. v. *Notif.* 16 *settembre* 1816. Si vegga ancora su questo proposito quanto fu disposto colla Notif. 22 settembre 1821 all'articolo 8.° e le note.

Digitized by Google

formità di ciò che è stato prescritto di sopra in proposito di tali ipoteche, che si contrarranno in avvenire, e potranno rispettivamente farsi da tutte quelle, alle quali compete questa facoltà a tenore delle stesse precedenti prescrizioni. (26-27.)

37. Siccome nel sistema ipotecario introdotto e conservato nelle diverse parti dello Stato Pontificio sono scorsi i termini accordati per iscrivere le ipoteche generali convenute anteriormente alla introduzione di questo sistema, ed in appresso le convenzioni delle ipoteche generali non hanno potuto avere alcun effetto per la iscrizione ipotecaria; perciò si dichiara, che in virtù di tali ipoteche generali comunque ed in virtù di qualunque clausola convenuta nei contratti stipolati antecedentemente o susseguentemente alla presente legislazione, niuna iscrizione potrà aver luogo.

38. Le iscrizioni delle ipoteche giudiziarie potranno eseguirsi anche in virtù di decreti e di sentenze pronunciate in passato. Prenderanno però il loro rango dal giorno della iscrizione (1). (2123.)

39. Si potranno iscrivere sopra tutti i beni del debitore presenti ed anche futuri, salvo sempre il diritto al debitore di farle ridurre se vi è luogo. (2123.)

40. I lodi e sentenze dei giudici compromissari, arbitri o arbitratori, non danno apertura alla iscrizione, se non dopo

---

(1) 1. A somministrare titolo per un'ipoteca sono atte soltanto quelle sentenze e decreti pronunciati in passato, contro i quali per la diuturnità del tempo non fosse introdotta la prescrizione legale. — *v. Circol.* 17 *agosto* 1822.

2. Quanto al potersi prendere iscrizioni per prestazioni alimentarie dovute a forma del Chirografo Clementino, si vegga l'art. 1.° della *Circol.* 7 *marzo* 1826.

3. I decreti definitivi o provvisori portanti condanna certa e determinata, ancorchè emanati in contumacia, equivalendo negli effetti alla sentenza, forniscono egualmente titolo valido a prendere iscrizione ipotecaria giudiziale a carico del litigante condannato. — *Detta Circol. art.* 2.

Digitized by Google

il decreto esecutoriale dei giudici e dei tribunali competenti. (2123 § Le sentenze.)

41. Non prendendo le ipoteche la data della loro anteriorità, se non che dal giorno della seguita loro iscrizione, quelle prese sotto la data dello stesso giorno concorreranno egualmente tra loro, esclusa ogni distinzione di ordine di scrittura, ed ogni dichiarazione del conservatore. (2134).

42. Per ottenere la iscrizione il creditore, o per se medesimo o per mezzo di altra persona, ancorchè non munita di mandato di procura, deve presentare al conservatore l'originale o la copia autentica dell'atto o del giudicato che somministra il titolo dell'ipoteca (1). (2148)

43. Deve contemporaneamente esibire due note chiare e succinte, e firmate dallo stesso iscrivente, le quali contengano, 1.° Il nome e cognome, il padre e la patria sì del creditore che del debitore. 2.° La data e la natura del titolo. 3.° La indicazione della contrada e dei confini del fondo, se l'ipoteca è convenzionale. 4.° L'ammontare del capitale dei crediti espressi nel titolo, o valutati dall'iscrivente nei casi nei quali è ordinata questa valutazione estimativa. 5.° L'epoca della esigibilità. 6.° L'elezione del domicilio fatta dal creditore nel circondario dell'officio di conservazione. (2)

La designazione specifica del fondo non è necessaria nelle ipoteche giudiziarie, e neppure lo è nelle ipoteche legali, quando non si trova convenuta. La iscrizione semplice in questi casi comprende tutti i beni immobili del circondario appartenente all'officio, in cui si fa la iscrizione. (2148.)

Le iscrizioni su i beni di una persona defunta potranno essere proposte con la semplice designazione della medesima, che ne indichi bastantemente la identità. (2149)

Potrà, durante la iscrizione, il creditore cambiare il domicilio eletto adottandone un altro nello stesso circondario,

---

(1) V. Notif. 10 agosto 1818 art. 5, e Circol. 4 agosto 1823 art. 4.

(2) V. detta Notific. art. 4 § Si potranno, ed art. 6; non che l'art. 11 della Circol. 1.° aprile 1824.

Digitized by Google

mediante la dichiarazione che ne farà nell'officio. Il conservatore farà nota di tutto nel registro competente. (2152)

44. Il conservatore, ricevuto che avrà il titolo e la doppia nota sopraccennata, dovrà indilatamente registrarla nel libro di consegna o sia deposito a ciò destinato, e darne ricevuta all'iscrivente per quindi eseguire o immediatamente, o al più presto possibile la dovuta registrazione nei libri di formalità.

Rimetterà poscia al requirente tanto il titolo e la copia autentica del titolo, quanto una delle note, a piè della quale aggiungerà il certificato della fatta iscrizione. (2150)

45. Il crediore iscritto per un capitale fruttifero ha diritto di fare aggiungere nella iscrizione gl'interessi arretrati di due anni, oltre quelli dell'anno corrente, i quali acquisteranno la stessa anteriorità d'ipoteca col capitale. (2151).

Per gli arretrati più antichi potrà prendere iscrizioni separate. (1)

46. La mancanza o la erroneità di alcune delle indicazioni espresse nell'art. 43, non porterà nullità della iscrizione che nel solo caso in cui renda sostanzialmente incerte le persone, il fondo e le somme rispetto alle quali ha luogo l'iscrizione.

47. L'effetto della iscrizione dura per dieci anni a contare dalla data, continua per un altro decennio s'è stata rinnovata prima che sia spirato il primo decennio, e così suc-

---

(1) I due anni contemplati in questo articolo, debbono per l'effetto dell'iscrizione ritenersi, oltre l'anno corrente, ossia l'anno intiero in cui seguì l'iscrizione, due anni qualunque, di cui nella sussistenza del credito siane rimasto arretrato e non seguito il pagamento, e che quando anche nella primitiva iscrizione del capitale siasi ommesso d'aggiungere iscrizione per i frutti ed interessi suddetti, debbono virtualmente riputarsi compresi nella medesima, e conservare per ministero di legge il medesimo diritto di due anni a favore del creditore al pari che si trovassero espressi nell'iscrizione. *Circ.* 7 *marzo* 1826.

Digitized by Google

cessivamente. Cessa, se prima dello spirare del decennio sia ommessa la rinnovazione (1). (C. Nap. 2154)

48. Se non vi è stipolazione in contrario, le spese della iscrizione sono a carico del debitore. Devono però anticiparsi dal creditore nell'atto della iscrizione medesima, salvo il diritto di rivalsa contro il debitore. Quelle di trascrizione sono a carico dell'acquirente (2). (2155)

49. Le azioni alle quali possono dar causa le iscrizioni contro i creditori, saranno promosse avanti il tribunale competente del luogo ove esiste l'officio, e per via di citazione al domicilio eletto dall'iscrivente, non ostante la seguita morte di questo, mancando la quale elezione, l'iscrivente e gli aventi causa dal medesimo, citati nel loro domicilio, dovranno comparire ad eleggere il loro domicilio nella giurisdizione del sopraccennato tribunale: non comparendo o ricusando di fare tale elezione, il tribunale del loro domicilio lo rimanderà a quello nel di cui circondario esiste il fondo ipotecato, e da questo tribunale si procederà *ex officio* alla elezione del domicilio locale; il tutto sommariamente e senza ricorso o appellazione. (2156)

50. Chiunque acquista un immobile, può far trascrivere

---

(1) 1. Per la rinnovazione decennale da eseguirsi nelle provincie Pontificie dette di seconda ricupera, si vegga la Notif. 26 marzo 1816 N. 5 p. 123, e per tutto lo Stato la Notif. 10 agosto 1818 N. 15.

2. Con Notif. del 22 settembre 1821 fu stabilito che: La rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie al termine del decennio *dovevano farsi a diligenza e ricerca dei rispettivi creditori o parti interessate* in piena conformità di questo *regolamento ipotecario* e della notificazione 10 agosto 1818, senza che i conservatori avessero verun obbligo di rinnovarle d'ufficio, e ciò non ostante le disposizioni antecedentemente emanate. Per tutto lo Stato fu poi fissato il termine utile per la rinnovazione delle iscrizioni a tutto dicembre 1821. Altre prescrizioni si danno in detta Notificazione alla quale si rimette il lettore. Ma più estesamente sulla materia delle rinnovazioni si dirà nelle note che saranno poste alla Notificazione del 10 agosto 1818 N. 15.

(2) V. Notif. 10 agosto 1818 N. 15 art. 12.

Digitized by Google

il titolo del suo acquisto derivante da istromento pubblico, o anche da scrittura privata capace secondo le leggi a somministrare un tale titolo.

51. La trascrizione non altera le ipoteche precedentemente scritte sull' immobile. Impedisce però che non se ne possano iscrivere delle nuove per parte e sul nome dell'alienante. (2182.)

52. Il conservatore che fa la trascrizione, è in obbligo d'iscrivere per officio la ipoteca a favore dell' alienante per il totale o per il residuo del prezzo non pagato o per gli obblighi e pesi assunti dal compratore in luogo di prezzo ed a favore di chiunque avesse sborsato denaro in pagamento del prezzo dovuto dal compratore.

53. Le trascrizioni saranno registrate dai conservatori in un libro separato. (2181.)

54. In questo libro sarà trascritto per intero l' atto autentico traslativo della proprietà, il quale dovrà essere precedentemente esibito nell' originale o in copia autentica dal requirente, a cui dovrà quindi restituirsi con la relazione della eseguita trascrizione.

55. In mancanza della trascrizione l' acquirente non potrà impugnare l' effetto delle ipoteche che venissero posteriormente iscritte sul fondo dai creditori dell' alienante, sia per crediti anteriori, sia per crediti posteriori all' alienazione, salvo il ricorso dell' alienatario contro l' alienante suddetto. (2182)

CAPO IV.

DELLA ISCRIZIONE DEI VINCOLI DI FIDECOMMISSO.

56. La iscrizione non può prendersi che su i fondi, i quali secondo le regole prescritte nel moto-proprio, possono essere soggetti ai fidecommissi. (1)

---

(1) Quando fossero aboliti i fedecommissi nelle provincie dello Stato Pontificio sì di prima che di seconda ricupera, quali fossero conservati e

Digitized by Google

Conserva il vincolo sopra questi beni soltanto. Non ha alcun effetto sopra i beni propri dell' erede gravato per causa di deteriorazioni, alienazioni o altra qualsivoglia.

Si deve rinnovare ad ogni cambiamento di persona sostituita, che entri al godimento del fidecommisso o di porzione di esso, e perciò il nuove successore sarà obbligato a darne notizia all'officio per la nuova iscrizione.

57. La prima iscrizione si eseguisce mediante la presentazione della copia autentica del titolo costitutivo del fidecommisso e della doppia nota contenente la designazione specifica delle persone, dell' istitutore, del primo chiamato, dei fondi fidecommissari debitamente identificati e stimati, e della sostanza delle disposizioni e sostituzioni ordinate nell' atto d' istituzione del fidecommisso. (1)

58. Il governatore in sequela di tale presentazione deve restituire il titolo, ed effettuare la iscrizione nei suoi libri con queste indicazioni.

Nei susseguenti cangiamenti il successore sarà solo obbligato a presentare la fede di decesso del precedente chiamato unita all' atto del possesso dei beni fidecommissari da lui preso. L' uno e l' altro atto gli sarà restituito dal conservatore dopo fatta la nuova iscrizione col certificato della medesima.

59. Nei fidecommissi convenzionali, oppure istituiti per atto di donazione tra vivi si osserveranno circa le persone obbligate ad iscrivere, ed i termini prescritti per fare la iscrizione, le stesse regole che sono stabilite per le altre iscrizioni ipotecarie.

Tali fidecommissi non possono istituirsi che per pubblico istromento.

---

con quali limitazioni, quali regole fossero prescritte dal M. Pr. di Pio VII del 6 luglio 1816 agli art. 130 al 144 per crearne dei nuovi; tutto ciò sarà detto nelle note poste sotto ai detti articoli che saranno riportati sotto il N. 7.

(1) M. Pr. 6 luglio 1816 art. 134. V. Not. 9 febbr. 1821 p. 51, 57 e 58.

Digitized by Google

60. Nei fidecommissi, che saranno in avvenire creati per atto di ultima volontà, il primo o i primi chiamati dovranno fare iscrivere i fondi fidecommissari dentro sessanta giorni dall' apertura dell' atto testamentario, se sono presenti nello stato, e dentro sei mesi se sono assenti.

61. Nei fidecommissi universali che s' istituiranno in appresso, si potrà prendere la iscrizione generale sopra tutti i beni del defunto esistenti nel circondario di ciascun officio di conservazione d' ipoteche.

62. Nei fidecommissi antichi e conservati dall' attuale legislazione il termine ad eseguire le iscrizioni per il possessore attuale è della metà di quello assegnato nell' art. 60. (1)

Se per qualche ragione non fosse al detto possessore possibile l' identificare i fondi fidecommissari, dovrà per ottenere una discreta proroga, ricorrere al tribunale di prima istanza, il quale non l' accorderà, che a causa cognita, con l' esame de' documenti giustificanti pienamente il motivo dedotto per ottenerla, e per un tempo che non superi i sei mesi.

63. La iscrizione dentro i termini accordati all' istituito potrà anche prendersi dalli sostituiti di ulteriore grado, o dai loro tutori, curatori ed amministratori, nel qual caso cesserà l' obbligo del primo o primi chiamati.

64. Le iscrizioni fidecommissarie non pregiudicano alle ipoteche già iscritte o da iscriversi posteriormente per obbligazione dell' istitutore, che abbiano dato o siano per dare luogo a tali iscrizioni sopra di lui. Queste iscrizioni produrranno il loro effetto senza avere riguardo alla iscrizione per titolo di fidecommisso.

65. L' erede gravato che avrà ommesso di far seguire le iscrizioni dentro i termini stabiliti di sopra, perderà i frutti

---

(1) Per i fedecommissi antichi fu accordata la proroga ad iscrivere a tutto il 31 dicembre 1816. V. Notif. 16 settembre detto anno. N. 7. § Ad oggetto, e le note.

Digitized by Google

di tutto il tempo trascorso dalla spirazione dei detti termini fino all' epoca della seguita iscrizione, e di un anno posteriore.

66. Lo stesso avrà luogo rispetto ai nuovi possessori che abbiano ommesso di rinnovare la iscrizione in loro nome. Dovrà restituire e rispettivamente rilasciare questi frutti al sostituito, a diligenza del quale sarà presa l' iscrizione.

67. Se la iscrizione posteriormente al lasso dei termini sarà presa dallo stesso primo erede gravato, la restituzione e il rispettivo rilascio dei frutti cederà a beneficio dell'erario.

68. Gli esecutori testamentari, i notari che si sono rogati dei testamenti, nei quali saranno istituiti i fidecommissi, gl' impiegati nell' amministrazione della registrazione, ai quali ne sarà pervenuta la notizia, potranno far seguire la iscrizione a loro diligenza anche dentro i termini prescritti al primo erede gravato.

69. Se da questi saranno procurate le iscrizioni dopo passati i detti termini, il beneficio de' frutti da restituirsi, o rilasciarsi dal primo erede gravato cederà per due terzi a profitto dell' erario, e per un terzo a beneficio personale di quello o di quelli che avranno sollecitato la iscrizione.

70. Se per difetto della iscrizione fidecommissaria i fondi saranno passati in mano di terzi possessori, o saranno stati debitamente ipotecati ed iscritti come liberi a favore dei creditori nei quali non si provi la scienza del fidecommisso istituito su i medesimi, non potranno i detti creditori o terzi possessori ricevere molestie da futuri chiamati, ai quali però resta preservato il diritto di essere indennizzati dal primo gravato o dai suoi eredi, senza pregiudizio dell' azione criminale, che possa loro competere per ragione di stellionato.

71. Le iscrizioni dei vincoli di fidecommisso conservano questi vincoli, quando legittimamente esistano, ma non li convalidano, qualora siano soggetti a qualunque eccezione.

72. Sotto il nome di fidecommissi sono comprese tutte le sostituzioni fidecommissarie dividue o individue, di più o di un solo grado.

Digitized by Google

CAPO V.

DELLA ESTINZIONE, CANCELLAMENTO E RIDUZIONE DELLE IPOTECHE E DELLE ISCRIZIONI IPOTECARIE.

73. Le ipoteche si estinguono, 1.° con la estinzione della obbligazione principale, 2.° con la rinuncia del creditore all'ipoteca, 3.° con la regiudicata in stato eseguibile, che dichiara estinta o la obbligazione, ovvero la ipoteca che ne è affetta, 4.° con il compimento delle formalità prescritte ai terzi possessori per purgare i beni da loro acquistati. (2180).

74. Non potendo esistere l'ipoteca senza l'iscrizione, nè la iscrizione senza che sia rinnovata ad ogni decennio, la prescrizione, durante la iscrizione, non ha mai luogo, e rispetto al diritto d'iscriverla in seguito della convenzione non ha luogo, se non che nei termini, nei quali è ammessa secondo le vigenti disposizioni del diritto comune e della giudiziaria osservanza. (2180 4.°)

75. Il cancellamento della iscrizione ipotecaria non può effettuarsi dal conservatore, se non che mediante il deposito fatto nel suo officio dell'atto autentico o spedizione formale del medesimo, contenente il consenso delle persone *sui juris*, a favore delle quali la ipoteca trovasi iscritta; ovvero mediante il consimile deposito del mandato, spedito in seguito di un giudicato non più soggetto a revisione, con cui sia dichiarata la estinzione della ipoteca, e prescritto il cancellamento. (1) (2158.)

76. Per ottenere tale mandato di delazione dell'ipoteca, in mancanza del consenso delle parti interessate come sopra a conservarla, si ricorre al tribunale del circondario in cui è

(1) Sopra alcuni dubbi fatti circa l'interpretazione di questo articolo, furono date diverse risposte, e queste si trovano nelle circolari 28 ottobre, 21 novembre 1818, e 30 maggio e 6 giugno 1824, alle quali si rimanda il lettore.

Digitized by Google

fatta la iscrizione, ad eccezione del caso, in cui questa iscrizione sia stata presa per sicurezza di una condanna eventuale o indeterminata, sulla esecuzione o liquidazione della quale sia promossa istanza tra il preteso creditore ed il debitore; ed eccettuato pur anche l'altro caso, in cui questi siano già convenuti tra loro di deferire nella contingenza di controversia la questione ad altro tribunale da loro eletto. (2159.)

In questi due casi dovrà giudicare, e spedire il mandato di delezione il tribunale avanti cui trovasi introdotta l'istanza, ovvero quello in cui si è già acconsentito. Questo mandato dovrà essere omologato dal tribunale del circondario, il quale però non potrà assumere altro esame che quello di verificarne la esistenza e la autenticità.

77. La delezione deve essere ordinata dai tribunali, o per mancanza delle formalità richieste nella iscrizione medesima, la quale mancanza porti nullità, o per deficienza, illegittimità o estinzione del titolo, sul quale è appoggiata la iscrizione medesima, ovvero per altre vie legali che operino la cessazione dell'ipoteca. (2160.)

Se nasce dubbio sulla capacità delle persone consenzienti alla delezione, si dovrà aspettare il giudicato in forma eseguibile del tribunale che la definisca.

Se vi siano più persone aventi diritto alla conservazione delle iscrizioni, alcuna o alcune delle quali validamente consentano alla delezione, ed altre non consentano, apparterrà parimente al tribunale il definire, per quali di esse la delezione debba aver luogo, e per quali debba rimanere la iscrizione.

78. I vincoli di fidecommisso non potranno essere cancellati, che per mezzo della spedizione, o sia mandato di un giudicato pronunciato da un tribunale competente non più soggetto ad appellazione e rimasto in istato eseguibile.

79. Potrà e dovrà tale delezione ordinarsi, o per deficienza dei requisiti ricercati dalla legge per la validità della creazione del fidecommisso, o per la spirazione del medesimo avvenuta, sia per deficienza di ulteriori chiamati nei gradi

Digitized by Google

prescritti, sia per essersi compiti i detti gradi di passaggi, sia per qualunque altro titolo legittimo, il quale produca la libertà dei beni nel possessore.

In caso che vi possano essere ulteriori chiamati non ancor nati, si procederà in tali giudizi di delezione di vincolo alla deputazione del curatore, che ne difenda le ragioni a norma della pratica già vigente negli Stati Pontifici in casi simili.

80. La riduzione delle ipoteche iscritte non ha mai luogo nelle ipoteche convenute per una somma determinata nel contratto, finchè non sopravvenga, o una nuova convenzione delle parti interessate, per cui si acconsenta ad una riduzione, o pure non venga estinta una porzione del credito. (2161 § La disposizione.)

81. Ha però luogo anche nelle ipoteche convenzionali, quando la somma sia stata iscritta d'appresso il valore estimativo stabilito dal creditore per la natura della stessa ipoteca o condizionale ed eventuale o indeterminata. Ha generalmente luogo nelle ipoteche legali o giudiziarie iscritte o sopra tutti i beni presenti del debitore, o sopra i beni presenti e futuri nei casi in cui tali iscrizioni sono ammesse. (2161.)

82. La riduzione può chiedersi a tenore del precedente articolo, allorchè le iscrizioni che cadono sopra più fondi, sono eccessive, e tali si reputano quando il valore di un solo o di alcuno di tali fondi eccede per più di un terzo il valore dei crediti in capitale ed accessori legali soggetti alla stessa ipoteca. (2162.)

Ciò però s'intende qualora tali fondi siano liberi, ovvero eccedano il suddetto valore, considerate anche tutte le altre ipoteche dalle quali sono affetti.

83. Riguardo alle ipoteche convenzionali, nelle quali la riduzione è permessa a cagione dell'eccesso della valutazione estimativa fatta dal creditore nella iscrizione, i giudici determineranno, se e fino a qual limite si verifichi un tale eccesso, prendendo con un prudente arbitrio, regolato dalla ragione, in considerazione le probabilità degli avvenimenti secondo le

Digitized by Google

circostanze e le presunzioni, in modo che l'interesse del creditore a conservare le ipoteche sia bastantemente e ragionevolmente cautelato.

Se l'evento posteriore avrà, per casi impreveduti, portati i crediti indeterminati a una somma più forte di quella, a cui è stata ridotta la ipoteca, il creditore potrà prendere per questa somma nuove iscrizioni sui fondi liberati per mezzo della riduzione, le quali iscrizioni per altro prenderanno il loro rango dal giorno della data. (2164.)

84. Niuna riduzione avrà luogo sopra un medesimo fondo per restringere la ipoteca ad una parte.

85. La competenza dei tribunali per ordinare le riduzioni, ed il metodo di procedere, è quello stesso che è stato prescritto per i cancellamenti.

86. L'apprezzamento dei fondi per eseguire la riduzione sarà fatto dai giudici, o con le stime dei medesimi legalmente operate in tempo prossimo, quando esistano, o con dedurlo dalle rendite legalmente giustificate, o dagli affitti non sospetti, calcolando il capitale alla ragione del cinque per cento, o con ordinarne le stime per opera de' periti, quando manchino tali mezzi supplementari, o siano conosciuti insufficienti. (2165.)

87. La spedizione del giudicato, o sia il mandato di riduzione non più soggetto ad appello o revisione, sarà il solo titolo con cui si potrà procedere dal conservatore alla delezione dell'ipoteca nei fondi che verranno ad esser liberati in virtù della decretata riduzione, senza pregiudizio di quelle riduzioni, nelle quali gl'interessati alla conservezione delle ipoteche potessero convenire per atto autentico da presentarsi al detto conservatore.

CAPO VI.

DELL'EFFETTO DELLE IPOTECHE CONTRO I TERZI POSSESSORI E DELLA MANIERA DI PURGARNE I FONDI.

88. I fondi passano nelle mani dei terzi acquirenti per

Digitized by Google

qualunque titolo legittimo con tutte o con le sole affezioni iscritte sui medesimi. (2166.) (1)

89. I creditori esercitano le loro azioni ipotecarie contro i terzi possessori con le stesse regole prescritte dal diritto comune, e colle stesse forme stabilite dalla tela giudiziaria, che sono presentemente in vigore, e che lo saranno fino alla pubblicazione de' nuovi codici (2) ad esclusione della immissione in Salviano, la quale nell' attuale sistema delle iscrizioni delle ipoteche non avrà luogo.

90. Se vi sono altri immobili ipotecati per lo stesso debito rimasti in possesso del principale o dei principali obbligati, compete al terzo possessore di un immobile, sul quale parimente sia stata presa la stessa iscrizione, la eccezione della escussione di quelli rimasti in potere del debitore.

Il creditore è obbligato a premettere questa escussione opposta dal terzo possessore: questa eccezione non può essere esclusa, se non nel caso, in cui i detti beni ipotecati e rimasti in mani del debitore, siano intricati da altre ipoteche anteriori. Non rimanendo il creditore soddisfatto sul prezzo di tali beni ipotecati e tuttora esistenti presso il debitore, gli rimarrà aperta la strada, per il residuo, all' azione ipotecaria contro il terzo possessore.

91. Il terzo possessore non sarà tenuto che per le deteriorazioni del fondo seguite per dolo o per colpa lata commessa dal medesimo, e vicendevolmente non potrà pretendere di detrarre i miglioramenti, se non per quello che è il meno del loro importo, avuta ragione dello speso e del migliorato. (2175.)

---

(1) Se l' iscrivente per ignoranza del passaggio dei beni ipotecati in altre mani, o per altra qualunque ragione avesse ommesso di indicare i detentori attuali, ed avesse iscritto soltanto contro l' originario debitore, sebbene defunto, non perciò la iscrizione sarebbe stata meno valida, nè meno efficace a conservare il diritto d' ipoteca a forma di questo articolo sui fondi già passati per qualunque titolo in terzi detentori. *v. Notif.* 10 *agosto* 1818 *N* 15 *art. VI.*

(2) Il nuovo Codice di Procedura Civile in data del 20 novembre 1817, andò in attività in tutto lo Stato soltanto il 1.° gennaio 1818.

Digitized by Google

Se il miglioramento è solamente naturale o anche industriale, ma seguìto senza spesa del terzo possessore, non ha diritto a veruna indennizzazione.

92. Il terzo possessore spogliato del fondo ipotecario dal creditore, ritorna a tutti i diritti reali, ed a tutte le servitù attive che godeva sul fondo precedentemente all' acquisto, nè può essergli opposta la estinzione di tai diritti e servitù per ragione della confusione. (2178.)

93. I frutti dell' immobile ipotecato non possono ripetersi dal terzo possessore, che dall' epoca in cui è stato posto in mala fede per mezzo della giudiziale citazione. (2176.)

94. Chiunque farà acquisto di un fondo soggetto alle ipoteche, potrà, premessa nelle forme già stabilite la trascrizione del titolo, purgarlo dalle medesime nella seguente maniera. (2179.)

95. Farà intimare ai creditori ipotecari iscritti sul fondo acquistato nel domicilio da loro respettivamente eletto nelle iscrizioni, ed innanzi il tribunale del circondario in cui esiste l' officio di conservazione, acciò compariscano dentro il termine di un mese per ricevere il pagamento dei loro crediti, e render libero il fondo dalle ipoteche. Non comparendo i creditori nel termine prefisso, e non prorogabile, ovvero comparendo e ricusando di ricevere il pagamento, e prestare il loro consenso alla delezione delle ipoteche, il tribunale ordinerà il deposito della somma corrispondente all' ammontare dei crediti suddetti, il quale eseguito nelle casse pubbliche destinate a ricevere i depositi, opererà immediatamente l' effetto che il prezzo depositato sia in luogo della cosa ipotecata, e colla fede di tale deposito giudiziale unita alla sentenza presentata in forma autentica al conservatore, il medesimo procederà al cancellamento delle ipoteche esistenti sul fondo precedentemente all' acquisto fattone da un terzo. (2183.)

96. Qualora vi siano ipoteche eventuali o indeterminate, il deposito della somma corrispondente al valore estimativo delle medesime, rimarrà affetto da tali ipoteche, fino a che sia purificato il caso che dia luogo all' adempimento della obbli-

Digitized by Google

gazione principale. Sarà però frattanto in facoltà del debitore il surrogare un altro fondo capace di sostenere la stessa ipoteca a giudizio del tribunale competente, e ciò fatto, potrà levare il deposito: come ancora sara in facoltà tanto del debitore, quanto del creditore separatamente il chiedere e conseguire che il danaro depositato venga collocato nell'acquisto di un altro stabile in testa del debitore con la ipoteca da iscriversi nelle debite forme a favore del creditore.

97. Se per il suddetto credito eventuale o indeterminato vi è l'ipoteca sopra altri fondi, il di cui valore non affetto da altri vincoli precedenti ecceda quello della valutazione estimativa del credito coll'aggiunta di un terzo al di sopra, il tribunale potrà ordinare, che la ipoteca sia ristretta a questi fondi, e che il deposito venga liberamente consegnato al debitore alienante.

98. Quante volte il prezzo da pagarsi dall'acquirente sia minore delle somme collettive, per le quali il fondo è soggetto alle iscrizioni ipotecarie, potrà l'acquirente medesimo eseguire, d'appresso gli ordini del tribunale, il deposito per il pagamento dei crediti anteriori fino alla continenza del prezzo suddetto, bene inteso però, che non sia in sua facoltà di fare pagamenti parziali. Mediante questo deposito legalmente eseguito, il fondo rimarrà liberato dalle suddette anteriori ipoteche, e subentrerà nei diritti delle medesime l'acquirente, per semplice ministero della legge, senza alcuna cessione, e senza convenzione di subingresso.

99. Nel caso del precedente articolo ciascuno dei creditori ipotecari insoluti potrà chiedere che il fondo sia venduto sotto l'asta pubblica, a condizione per altro, che egli offra un sesto al di sopra del valore per cui è seguito l'acquisto, e dando idonea cauzione per l'adempimento dell'offerta in caso che non sopravvengano migliori oblatori. Seguita l'aggiudicazione, il prezzo ritrattone sarà destinato primieramente al pagamento del prezzo sborsato dall'acquirente, e delle spese fatte dal medesimo per l'acquisto e per le successive formalità. Il residuo, se vi sarà, verrà distribuito tra i creditori ipotecari insoluti, secondo la graduazione delle loro iscrizioni.

Digitized by Google

100. Tutto il fin qui disposto non pregiudica alle azioni ed eccezioni personali, che possono per qualunque legittimo titolo competere ai creditori ed ai debitori indipendentemente dai diritti reali su i fondi ipotecati.

101. Le eccezioni competenti al debitore alienante contro i creditori ipotecari passano nel successore singolare che fa l' acquisto del fondo.

CAPO VII.

DELLE FORMALITA' DA OSSERVARSI NEGLI OFFICI DELLE CONSERVAZIONI DELLE IPOTECHE IN ORDINE ALLE ESECUZIONI REALI, O SIANO SUBASTE E DELIBERE DEGL' IMMOBILI.

102. Per evitare le frodi che si possono commettere durante gli atti di esecuzione reale sui fondi, ed acciò possa da ciascuno conoscersi, se sono posti sotto tali esecuzioni, come anche ad oggetto di evitare la moltiplicità degli atti tra i concreditori iscritti su i medesimi, si ordina quanto segue. (1)

103. Primieramente dovrà trascriversi nell' officio delle ipoteche l' istanza ed il decreto di subasta del fondo esistenti nel circondario del detto officio con l' indicazione precisa del giorno ed anche dell' ora in cui si è depositata la copia autentica di detta citazione e decreto.

104. In secondo luogo dovrà notificarsi il registro e trascrizione di questi atti non solo al proprietario debitore, ma anche ai creditori iscritti, se vi sono; e tali notifiche dovranno essere anche esse registrate all' officio delle ipoteche.

105. Se dopo registrato il primo atto di sì fatto oppignoramento pretorio, se ne presenterà un secondo sullo stesso fondo, il conservatore dovrà in margine del registro precedente notare il rifiuto di trascriverlo, indicandone la causa.

---

(1) v. Istruzione 1 aprile 1824 art. 17.

Digitized by Google

106. Dopo registrato e notificato l'atto suddetto di subasta, o sia di pegno pretorio, il consenso del creditore che ha agito in giudizio, non è più sufficiente per cancellarlo, ma si richiede a tale effetto quello di tutti i creditori iscritti, ad istanza di ognuno dei quali potranno proseguirsi gli atti di subasta e di delibera, per l'effetto, che il prezzo pagato dall'aggiudicatario sia posto in deposito per dividerlo tra i creditori iscritti, secondo l'ordine della loro anteriorità.

107. Seguita che sarà la delibera, si dovrà registrare nell'officio l'atto della medesima a diligenza del deliberatario, notificandolo alle parti, della quale notificazione si dovrà parimente fare registro nel medesimo officio.

108. Sarà tenuto dal conservatore un registro a parte per tutto ciò che riguarda quest'oggetto.

CAPO VIII.

DEGLI OBBLIGHI E DELLA RESPONSABILITA' DEI CONSERVATORI, DELLA PUBBLICITA' DEI LORO REGISTRI, E DELLA FORMA CON CUI DEVONO ESSER TENUTI.

109. I conservatori delle ipoteche sono obbligati ad ogni richiesta di dar copia degli atti trascritti sui loro registri e delle iscrizioni esistenti sui medesimi, ovvero il certificato, che non ne esiste alcuna, il tutto munito della loro sottoscrizione. (2196.)

110. In niun caso li conservatori potranno ricusare o ritardare la trascrizione degli atti di traslazione di proprietà, nè la iscrizione dei diritti ipotecari, quando le richieste siano state fatte nelle debite forme, come pure non potranno ricusare o ritardare i certificati a loro richiesti, ed in caso di ricusazione o di ritardo saranno soggetti al rifacimento dei danni ed interessi che ne possono derivare alle parti, oltre la multa di cui si parlerà in appresso. (2199.)

111. Eglino sono del pari responsabili di ogni pregiudizio

Digitized by Google

risultante, sia dall'avere ommesso nei loro registri le trascrizioni e le iscrizioni debitamente richieste nei loro offici, sia dall'aver trascurato alcuna delle specificazioni contenute nella nota, sia nell'aver tralasciato nei loro certificati di far menzione di una o di più delle iscrizioni esistenti, a meno che la ommissione non derivi da inesattezza, insufficienza o equivoco delle note esibite, tanto rapporto alle persone che ai beni. (2197.)

112. Salva sempre la responsabilità sopra espressa del conservatore, l'immobile, rispetto al quale ommetta nei suoi certificati di far menzione di qualcuno dei pesi e vincoli scritti, passa libero di tali vincoli nelle mani del nuovo acquirente, purchè abbia richiesto il certificato dopo la trascrizione del suo titolo, senza pregiudizio per altro del diritto dei creditori di farsi graduare secondo l'ordine che loro appartiene, finchè il prezzo non è stato pagato dall'acquirente, o finchè non sia emanata ed eseguita la sentenza graduatoria tra gli altri creditori, i quali dovranno sempre nel ricevere il pagamento essere astretti dalla stessa sentenza ad emettere l'obbligo di restituire ai creditori ipotecari anteriori iscritti sul fondo, e dei quali nel certificato del conservatore siasi ommessa la dovuta menzione. (2198.)

113. I conservatori, oltre gli altri registri, ne dovranno tenere uno in cui scriveranno giorno per giorno con ordine di numeri le consegne di atti di traslazione depositati nei loro offici per eseguire le trascrizioni, e quelle delle note presentate per le iscrizioni. (2200.)

Daranno immediatamente all'esibitore una fede da loro sottoscritta in carta bollata, indicante il numero del registro sul quale sono iscritte le consegne summentovate.

Non potranno trascrivere gli atti di traslazione, nè iscrivere le ipoteche negli altri registri a ciò destinati, che nella data e secondo l'ordine delle consegne. (1)

---

(1) Il conservatore, per la rinnovazione delle ipoteche, doveva fare le operazioni che sono prescritte dagli art. 113, 118, 119 e 120 di questo regolamento. *v. Notif.* 10 *agosto* 1818 *N.* 15 *art.* 9.

Digitized by Google

114. Tutti i registri de' conservatori, ad eccezione dei repertori da tenersi per loro comodo, come si dirà in appresso, dovranno esser tenuti in carta bollata, e dovranno a ciascuna pagina essere precedentemente vidimati da un giudice del tribunale del circondario, quando l'officio esista nello stesso luogo ove siede il tribunale, ovvero dal governatore locale, quando esista in altro luogo. (1) (2201.)

115. Tutti i registri di formalità devono essere scritti di seguito, senza lacune, nè interlineazioni. Essi devono essere chiusi di giorno in giorno dal conservatore. (2) (2203.)

116. Contravvenendo i conservatori alle disposizioni contenute negli articoli 109 e 110, incorreranno la multa non minore di scudi quaranta e non maggiore di scudi duecento per la prima contravvenzione, e la pena della destituzione per la seconda, oltre l'ammenda, senza pregiudizio dei danni ed interessi dovuti alle parti, i quali seranno pagati prima della multa. (2202.)

117. Sei saranno i registri di formalità che in ogni officio dovranno ritenersi.

Nel primo diviso in tante caselle si nota il deposito degli atti esibiti per le trascrizioni o iscrizioni, e si nota altresì la tassa percepita per il governo.

Nel secondo si registrano le iscrizioni ipotecarie corrispondenti alle note esibite.

Nel terzo si trascrivono per intero gli atti di traslazione.

Nel quarto s'iscrivono i vincoli dei fideicommissi, a tenore parimente delle note esibite a tale oggetto.

Il quinto è destinato alla trascrizione delle esecuzioni immobiliari.

Il sesto conterrà le semplici denunzie delle subaste e delle vendite giudiziarie d'immobili intimate al debitore ed ai creditori iscritti.

---

(1) v. Istruz. 1 aprile 1824.

(2) v. detta Istruzione.

Digitized by Google

118. Ciascun atto trascritto o riportato nei cinque ultimi indicati registri, deve essere firmato dal conservatore, dopo averlo diligentemente collazionato.

Quindi si riporta sull'atto esibito dal requirente la relazione del registro fattone indicante il giorno, la pagina, il numero e l'articolo, sotto il quale è registrato; vi si nota la somma percetta tanto per la tassa del governo che per gli emolumenti del conservatore, e si restituisce l'atto alla parte, ritirando dalla medesima la ricevuta del precedente deposito.

Si ritiene e si conserva nell'officio una delle due note che si devono esibire per ottenere la iscrizione.

119. Nel secondo registro destinato alle iscrizioni ipotecarie vi è un margine in bianco da ambidue i lati di ciascuna pagina: quello a mano sinistra serve per notare i cambiamenti di domicilio che possono farsi dai creditori iscritti; l'altro a mano destra, per notare le cancellazioni e le riduzioni d'ipoteca.

Queste annotazioni debbono essere egualmente sottoscritte dal conservatore, ed il documento che ha servito di base alle medesime, si annette alla nota esibita per la iscrizione, la quale rimane nell'officio.

120. Oltre questi registri di formalità, il conservatore deve tenere i repertori, i quali potranno essere scritti in carta non bollata, e senza essere precedentemente vidimati, siccome quelli che sono di semplice uso e comodità del conservatore, sebbene necessari al disimpegno del suo ufficio.

In uno si descrive, alla testa di ciascun foglio, il nome e cognome di ogni possidente gravato d'ipoteche, e si indicano tutte le iscrizioni fatte a di lui carico.

L'altro contiene una tavola alfabetica in cui si notano i nomi di tutti i possessori gravati d'ipoteche, dei quali si è fatta nota nel repertorio, affine di facilitarne la ricerca.

121. Per la uniformità e per il buon' ordine dell'amministrazione tutti questi registri e repertorii sono forniti ai conservatori dal dicastero destinato al regolamento degli offici di conservazione.

Digitized by Google

Si potrà però seguitare a fare uso dei registri che presentemente esistono nei rispettivi offici.

122. Per evitare l'affollamento dei perquirenti, le inopportune indagini di curiosità, ed i pericoli di alterazioni o laceramenti, i registri delle ipoteche non sono visibili da alcuno, ma si rendono solo pubblici per mezzo dei certificati che il conservatore è obbligato dare a ciascuno che gliene faccia la richiesta.

123. Rimarranno fino a nuovo ordine gli offici di conservazione nei luoghi ove esistono presentemente. (1)

124. Interessando al pubblico che sia guarentita la responsabilità, che si assume dai conservatori, dovranno essi dare prima dell'assunzione del loro officio, o della continuazione nel medesimo, in quanto presentemente avrà luogo, una idonea sicurtà da approvarsi da monsignor Prefetto degli Archivi e da regolarsi nella seguente maniera, cioè:

Di quattromila scudi romani per ogni officio, che abbia nel suo circondario una popolazione non maggiore di cinquantamila anime.

Di seimila scudi per ogni popolazione che non sorpassi le centomila.

Di ottomila scudi per ogni popolazione non maggiore di cento cinquanta mila individui.

Di diecimila scudi per ogni popolazione di un qualunque numero di abitanti superiore ai cento cinquantamila.

125. Le contestazioni che potranno in avvenire aver luogo contro i conservatori, saranno di privativa giurisdizione e cognizione di monsignor Prefetto degli Archivi, colla riserva dell'appellazione al tribunale della piena Camera, quando i suoi giudicati eccedano, o in condanna o in assoluzione gli scudi duecento, dentro la qual somma saranno inappellabili.

---

(1) Si vegga la Notif. 16 settembre 1816 N. 8, che porta la nuova organizzazione degli uffici ipotecari, e le note.

Digitized by Google

126. Per evitare le vessazioni e le distrazioni dei conservatori, si procederà contro essi in tali contestazioni nella stessa forma sommaria, con cui si è proceduto in passato, o si procederà in avvenire contro gli amministratori della registrazione.

CAPO IX.

DELLA TASSA DOVUTA AL GOVERNO.

127. Le tenui tasse da pagarsi al governo in rinfranco delle spese che deve assumere per questo tutelare stabilimento, sono le seguenti.

Dell' uno per mille, cioè di un paolo per ogni cento scudi nelle iscrizioni ipotecarie e per quelle dei vincoli fidecommissari.

Del cinque per mille, cioè di paoli cinque per ogni scudi cento nelle trascrizioni.

Del mezzo per mille, ossia di baiocchi cinque per ogni cento scudi per le iscrizioni che avranno luogo, in ordine ai titoli anteriori allo stabilimento del sistema ipotecario, sia per ragione delle iscrizioni da prendersi su i beni già entfiteutici, sia per quelle da prendersi su i beni di antichi fidecommissi, ovvero per le antiche ipoteche legali.

128. Se vi è luogo ad iscrizione dello stesso credito in diversi offici, la tassa si pagherà per intero nel primo officio. Non si pagherà per ciascuna delle altre iscrizioni, oltre la carta bollata, che lo stipendio del conservatore sulla presentazione della quietanza comprovante il pagamento intiero del diritto al primo officio.

In conseguenza il conservatore del primo officio sarà tenuto di rilasciare a quello che pagherà il diritto, oltre la quietanza a piedi della nota di seguita iscrizione, tante copie della detta quietanza, quante gliene saranno domandate.

129. Se lo stesso atto dà luogo a trascrizione in vari offici, la tassa sarà pagata nella stessa forma che è prescritta *nell'* articolo precedente per le iscrizioni.

Digitized by Google

CAPO X.

DEGLI EMOLUMENTI DEI CONSERVATORI.

130. Tutte le spese per i locali dell' officio, per li commessi ed inservienti ed altre di simil genere sono a carico di ciascun conservatore, il quale è in libertà di scegliere e di dimettere le persone de' suddetti commessi ed inservienti a suo piacere. Egli per sua indennità non ha altro diritto, che di percepire gli emolumenti regolati nella maniera che segue.

Potranno i conservatori ritenere l' otto per cento sull'importare della tassa, la quale dovrà esigersi da loro per darne successivamente conto al governo, e percepiranno inoltre li seguenti emolumenti.

1. Per la registrazione e ricognizione dei depositi di atti per essere trascritti o di note per essere iscritte, bai. cinque.

2. Per la iscrizione di ciascun diritto d' ipoteca, e sopra ciascun debitore, qualunque sia il numero dei creditori, se la formalità viene richiesta nella stessa nota, bai. venti.

3. Per ciascuna iscrizione fatta di officio dal conservatore in virtù di un atto trascritto, bai. venti.

4. Per ciascuna dichiarazione di cambiamento di domicilio, bai. venti.

5. Per ciascuna cassazione d' iscrizione, bai. venti.

6. Per ciascun certificato negativo, comprovante che non esiste alcuna iscrizione, bai. venti.

7. Per i certificati affermativi comprovanti le iscrizioni esistenti, per ciascuna iscrizione, bai. venti.

8. Per ogni iscrizione di vincoli fidecommissari, baiocchi quaranta.

9. Per ogni certificato di cessazione e delezione di detti vincoli, bai. quaranta.

10. Per la trascrizione di ciascun atto traslativo di dominio, per ogni pagina a due facciate di venticinque linee per ogni facciata e dieciotto sillabe per ogni linea, bai. quindici.

Digitized by Google

11. Per ciascun certificato di non trascrizione, bai. venti.

12. Per le copie collazionate degli atti deposti e trascritti negli offici delle ipoteche, quando siano richieste a ragione di ogni pagina a due facciate di linee venticinque per ogni facciata, e sillabe diciotto per ogni linea, bai. venti.

13. Per ciascuna copia di quietanze mentovate nell'art. 127, bai. cinque.

14. Per la trascrizione di ogni atto di subasta ad ogni pagina regolata come sopra, bai. venti.

15. Per la registrazione della denuncia di subasta per ciascun creditore iscritto, bai. venti.

16. Per la cancellazione del registro di subasta parimente per ogni creditore iscritto, bai. venti.

17. Per la rinuncia di ogni seguita delibera, e per ogni creditore iscritto, bai. venti.

131. Separatamente da questi emolumenti, dovrà il conservatore essere indennizzato del valore della carta bollata, che impiega del proprio per le iscrizioni, trascrizioni, certificati, copie di quietanza ed altro che gli venga richiesto.

132. Qualora il conservatore prescelga di pagare nella cassa pubblica l'intero importo delle tasse senza deduzione dell'otto per cento, gli si dovrà dal governo lo stipendio di annui scudi trecento.

CAPO XI.

DELLA GIURISDIZIONE E VIGILANZA SUGLI OFFICI DI CONSERVAZIONE, E SULLE PERSONE DEI CONSERVATORI.

133. La giurisdizione e la sorveglianza sugli offici delle conservazioni delle ipoteche e sui conservatori, acciò siano esattamente eseguite tutte le prescrizioni contenute in questi regolamenti, apparterà d'ora in avanti al chierico di Camera conosciuto sotto il nome di Prefetto degli Archivi. — v. art. 145.

Digitized by Google

134. Presso il medesimo vi saranno tre assessori da nominarsi da Sua Santità, dei quali si prevalerà per il disimpegno delle sue incombenze relative al sistema ipotecario.

135. Vi saranno inoltre in alcune delle principali città dello Stato da destinarsi degl'ispettori sotto la dipendenza del detto monsignor Prefetto degli Archivi, i quali dovranno invigilare sulla esatta osservanza di tutto ciò che riguarda lo scrupoloso adempimento delle formalità ordinate nel sistema ipotecario.

136. Il detto Prefetto commetterà in ogni anno, ed anche più spesso straordinariamente, se lo giudica opportuno, la visita degli offici di conservazione ad uno dei detti assessori per i luoghi più vicini alla capitale, e ad uno o due degl'ispettori per i luoghi più lontani, in guisa che in ogni biennio sia seguita la detta visita in tutti gli offici dello Stato.

137. I visitatori, terminato il giro a loro destinato, dovranno rimettere e rispettivamente trasmettere con ogni accuratezza la relazione di qualunque mancanza rinvenuta negli offici suddetti, e di qualunque disordine che possano aver rilevato nell'esercizio delle funzioni incombenti ai conservatori, acciò il medesimo Prefetto, in seguito di tali rilievi, prenda all'istante le risoluzioni convenienti per correggere qualunque difetto e reprimere qualunque abuso con infliggere anche ai detti conservatori le pene comminate nei presenti regolamenti.

138. Sarà cura dello stesso monsignor Prefetto degli Archivi di fare che vengano formati i registri ed i repertori che si devono tenere in ciascun officio nella maniera e con le module più esatte ed uniformi, e di farne seguire la trasmissione e la consegna ai rispettivi conservatori.

139. Proponendosi dai conservatori qualche dubbio o richiedendosi qualche schiarimento, si dirigeranno al detto monsignor Prefetto degli Archivi, il quale conserverà con essi la corrispondenza, e darà loro, chiamando a consiglio i suoi assessori, tutte quelle istruzioni che saranno necessarie.

140. A questo effetto, oltre i tre assessori, vi sarà presso lo stesso Prefetto un segretario ed un sotto-segretario incari-

Digitized by Google

cati della corrispondenza tanto cogli ispettori che con i conservatori della custodia delle carte e di ogni altro oggetto relativo all'amministrazione di questo stabilimento.

141. Monsignor Prefetto degli Archivi si potrà di concerto con monsignor Tesoriere generale per regolare il numero, gli stipendi degl'impiegati nell'amministrazione, i pagamenti delle diete in occasione delle visite, le spese per la formazione dei libri, e tutt'altro relativo a questa azienda.

142. I conservatori dovranno alla fine di ogni mese depositare nelle casse camerali che saranno loro destinate, l'ammontare delle tasse da loro percepite a conto del governo con la ritenzione dell'otto per cento, ovvero della determinata provvisione, trasmettendo parimente ad ogni fine di mese il conto di cassa tanto a monsignor Tesoriere, che a monsignor Prefetto degli Archivi.

Non potranno i conservatori far credito agl'iscriventi per le tasse, e facendolo, saranno tenuti del proprio, come se le avessero esatte.

143. Sarà in facoltà dello stesso monsignor Tesoriere il mandare persone a visitare i registri per il solo oggetto di verificare i conti delle tasse.

144. Ad ogni fine d'anno ciascun conservatore dovrà dare in doppio ed in carta libera il suo rendiconto generale, rimettendone direttamente un esemplare a monsignor tesoriere generale e l'altro a monsignor Prefetto degli Archivi.

Le multe saranno parimente versate nelle casse camerali destinate da monsignor Tesoriere.

145. Ad eccezione delle ispezioni riguardanti il pagamento delle tasse, il tesoriere generale ed i suoi ministri non potranno prendere alcuna parte su tutto il resto che riguarda in qualunque modo la conservazione delle ipoteche, e l'adempimento degli obblighi incombenti ai conservatori, essendo di tutto affidata la cura e la giurisdizione al Prefetto degli Archivi, il quale ne darà conto a Sua Santità per mezzo del Cardinal Segretario di Stato. — V. 125.

Digitized by Google

DISPOSIZIONI GENERALI.

146. I presenti regolamenti sono sostituiti in tutto lo Stato a tutte le leggi, ordinanze e prescrizioni riguardanti l'intavolazione o il sistema ipotecario (1).

147. Analogamente a ciò che si è prescritto nel contemporaneo Moto-proprio (2), le iscrizioni dei vincoli ai quali si trovavano soggetti i LL. di MM. estinti, potranno nel termine di sei mesi essere iscritti sui fondi acquistati con li certificati, ossiano cartelle della liquidazione delle ipoteche sui fondi enfiteutici, e su quelli sottoposti agli antichi fidecommissi conservati.

148. Essi non esercitano alcuna *forza retroattiva* rispetto alle iscrizioni già esistenti, o che potranno esser prese prima del prossimo mese di settembre, al principio del quale si dovranno mettere in esecuzione le prescrizioni ordinate nel contemporaneo Moto-proprio, (Art. 239). *

* Sotto questo regolamento, non che sotto le altre leggi qui riportate, si sono notate soltanto le variazioni a cui esse andarono soggette per le posteriori disposizioni emanate fino alli 15 febbraio 1828, epoca in cui andò in attività l'altro regolamento ipotecario di Leone XII in data del 30 gennaio di detto anno.

(1) Si osservino le note poste al principio di questo regolamento.
(2) M. Pr. 6 luglio 1816 art. 236.

Digitized by Google

N. 7.

— 6 *luglio* 1816. — Disposizioni *portate dagli artic.* 130 *al* 145 *dal M. P. di Pio VII riguardanti i fidecommissi e primogeniture antiche e nuove.* (1)

(Poste in attività il 1.° settembre 1816, art. 239.)

130. L'abolizione dei vincoli di fidecommisso, primogenitura e di altre simili sostituzioni, già confermata definitivamente e generalmente, attesa la maggiore diuturnità del tempo ed altre circostanze, nelle provincie dello Stato comprese nell'editto del 5 luglio 1815 (2), e lasciata in sospeso nell'editto emanato in Roma dal delegato pontificio in data dei 13 maggio 1814 (3), relativamente alle altre provincie precedentemente tornate all'attuale dominio della S. Sede, è mantenuta anche in queste provincie con le dichiarazioni però, e modificazioni espresse nel seguente articolo. (Concorda col M. P. 1824 art. 136, col M. P. 1827 art. 147.)

131. Rimangono sciolti nelle suddette provincie precedentemente ricuperate (4) da ogni vincolo di fidecommisso e di sostituzione i beni di qualunque specie alienati (preso il

---

(1) 1. Alle disposizioni di questo M. P. successero le altre contenute negli articoli 136 al 146, e 147 al 157 dei due MM. PP. di Leone XII, il primo in data 5 ottobre 1824, ed il secondo in data del 21 settembre 1827. E come detti MM. PP. pochissime differenze portarono alle disposizioni contenute in questo di Pio VII, così desse verranno notate sotto ciascun articolo. Quanto poi venisse disposto su questo argomento cogli articoli 38 al 49 del M. P. di Gregorio XVI in data 10 novembre 1834, verrà in seguito riportato.

2. Riguardo al modo d'iscrivere le ipoteche pei fedecommissi, si veggano gli art. 56 al 71 del Regol. Ipotecario N. 6.

(2) v. N. 3, e le note.

(3) v. N. 1 e le note.

(4) v. la nota antecedente.

Digitized by Google

nome di alienazione nel suo largo significato comprensivo anche delle *ipoteche*), e trasferiti nei terzi possessori per qualsivoglia titolo oneroso o lucrativo o misto dopo l'abolizione dei fidecommissi; come pure rimangono liberi e prosciolti da ogni vincolo i beni che da quell'epoca sino al presente sonosi deferiti a qualunque persona per la morte dei gravati accaduta durante la medesima epoca a titolo di successione o testata o intestata. (1)

132. Rimarrà in vigore nelle provincie individuate nel precedente articolo il vincolo di fidecommisso in quei beni fondi, che non hanno sofferto dopo le leggi abolite del passato governo veruna delle mutazioni enunciate nell'articolo precedente (2) (art. 138—149) (3).

133. La durazione de' fidecommissi conservati nel precedente articolo non avrà luogo che negl'immobili complessivamente ascendenti ad un valore al di sopra di scudi quindicimila, e con altre limitazioni e prescrizioni che verranno in appresso ordinate per la creazione dei fidecommissi nuovi (4)

(1) Quanto disponeva questo articolo fu confermato dai due citati MM. PP. di Leone del 1824 art. 137, e del 1827 art. 148.

(2) Il progresso e la durazione dei fidecommissi contemplati e conservati negli art. 132 e 133 del M. P. 6 luglio 1816, e dei quali si è confermata la conservazione cogli articoli 138 e 139 sarà quella stabilita dai loro istitutori nelle rispettive disposizioni.

La durata dei fidecommissi e primogeniture da istituirsi, come sopra si è disposto, non avrà altro limite, che quello prescritto dalla libera volontà dei loro istitutori, *v. MM. PP.* 1824 art. 145, e 1827 art. 156.

(3) Gli articoli che verranno in seguito citati fra parentesi, s'intende che il primo riguarda il M. Pr. di Leone XII del 1824 e l'altro quello del 1827.

(4) Con altro M. P. di Leone XII del 10 gennaio 1829 in aggiunta al disposto degli articoli 150, 152 e 153 del M. P. 1827, fu ordinato che i possessori attuali degli antichi fidecommissi e primogeniture, tanto creati prima che dopo l'attivazione del M. P. di Pio VII avrebbero potuto sottoporre sotto il peso della restituzione, come appendice ai fidecommissi, le gioie, gli ori, gli argenti lavorati ed altri oggetti preziosi, e tutto ciò doveva eseguirsi secondo le norme prescritte in detto M. P. 10 gennaio 1829. Queste disposizioni furono poi introdotte negli art. 40, 41 e 43 del M. P. di Gregorio XVI del 10 novembre 1834.

Digitized by Google

Riguardo alla enumerazione dei gradi (1) comincierà questa dall'attuale erede gravato inclusivamente. (art. 139—150.)

134. I chiamati attualmente esistenti dovranno sotto le medesime pene, e adesivamente agli stessi regolamenti del sistema ipotecario (2), fare eseguire le iscrizioni dei beni, che rimarranno sottoposti ai suddetti fidecommissi, nel termine di due mesi, computabili dal giorno della pubblicazione di questa legge, se si trovano nello Stato, e nel termine di quattro mesi, se sono assenti. Niun motivo di pupillare o di minore età, o altro qualsivoglia, potrà servire di scusa, riservata soltanto l'azione per conseguire l'emenda dei danni dai tutori, curatori o altri amministratori che avranno negligentato la iscrizione. (art. 146—157)

135. Sarà permessa in avvenire in tutto lo Stato la creazione di uuovi fidecommissi, con osservare però le regole prescritte nei seguenti articoli. (art. 140—151)

136. Non potrà istituirsi verun fidecommisso dividuo o individuo, di qualunque natura e forma esso sia, nè ordinarsi veruna sostituzione fidecommissaria, sia per atto tra vivi, sia per atto di ultima volontà, se non che sopra immobili della qualità di quelli, sui quali possano aver luogo le iscrizioni secondo il sistema ipotecario. (art. 141—152)

137. Sono eccettuate le raccolte di statue, di pitture e di altri oggetti di arti, come ancora le raccolte di monumenti ed altri oggetti di antichità, e quelli d'istoria naturale, d'istromenti e macchine di fisica, d'astronomia, di notomia, le biblioteche, ed altre simili collezioni di arti liberali e di scienze, le quali potranno in aggiunta ai fidecommissi da istituirsi sopra i stabili assoggettarsi all'obbligo della conservazione e restituzione, qualora vi acceda l'approvazione del Cardinal Camerlengo *pro tempore*, il quale potrà accordarla, semprechè (previo l'esame da commettersi a persone inten-

---

(1) v. La seconda nota posta sotto all'art. 132.
(2) v. Regol. Ipot. N. 6 art. 56 al 71 p. 139.

Digitized by Google

denti) consti del pregio e della rarità di siffatte collezioni, e con quelle cautele e prescrizioni anche penali che crederà opportuno di ordinare per assicurarne la identità e la inalienabilità, durante il vincolo fidecommissario, e cui saranno assoggettate. (art. 142—153)

138. Le disposizioni, con cui saranno istituiti i fidecommissi ed ordinate le sostituzioni, dovranno contenere una sufficiente specifica designazione dei fondi stabili, sui quali sono imposti, e del loro valore.

Se però il fidecommisso sarà universale, ed in conseguenza comprensivo di tutti gl'immobili, nell'atto della creazione non sarà necessaria questa specifica designazione, la quale dovrà supplirsi dall'erede colla iscrizione ordinata nell'articolo 143. (143—154)

139. Il fidecommisso non avrà effetto se il valore degli immobili, sui quali sarà istituito e che dovrà essere libero ed immune da ogni debito, peso e detrazione, non giungerà alla somma di scudi quindicimila, deducendo questo valore dalle stime catastali accresciute di un terzo rispetto ai fondi rustici e riguardo agli urbani da quelle del censimento, se vi sarà, ed in mancanza di questo, o dai precedenti istrumenti di acquisto o dal reddito delle pigioni calcolate al cinque per cento, o finalmente (in difetto di questi mezzi) dall'appezzamento dei periti. (1)

140. I fidecommissi di qualunque specie che non saranno istituiti nel valore e nelle forme prescritte nei precedenti articoli, saranno nulli, ed i beni si acquisteranno liberamente dal primo o dai primi chiamati (2).

141. La durata dei fidecommissi da istituirsi, come sopra

---

(1) I fidecommissi e primogeniture potranno in avvenire istituirsi sopra gl'immobili di qualunque valore, o già esistenti o da acquistarsi.

Potranno egualmente istituirsi sopra i fondi soggetti ad enfiteusi perpetue e transitorie *ad quoscumque*. *v. MM. PP.* 1824 *art.* 144, *e* 1827 *art.* 155.

(2) Si vegga la nota antecedente.

Digitized by Google

si è disposto, siano essi primogenitali o dividui, è limitata dentro quattro gradi, o siano passaggi, cominciandone la enumerazione dal primo o dai primi chiamati, di modo, che nel quarto possessore i beni divengono liberi, sia nella totalità trattandosi di primogeniture o di maggioraschi, sia nella porzione, che abbia subito il prescritto numero di passaggi, trattandosi di fidecommissi dividui. Li quattro gradi di persone nei quali potrà far passaggio la successione, si computeranno ogni volta che si farà luogo all'apertura della medesima, ancorchè sia semplicemente deferita e non aghità mediante la dimanda o l'attuale restituzione ed il consecutivo possesso dei beni fidecommissari. (1)

A questo numero di passaggi sarà limitata la progressività della successione, ancorchè fossero contemplate più linee, discendenze e famiglie. Ogni passaggio congiunto o non congiunto coll'attuale restituzione, sarà considerato nel computo di quattro gradi, quando però segua in forza della vocazione, e non per altra causa estranea; come sarebbe, per esempio, se i beni fidecommissari fossero posseduti dal padre per ragione di usufrutto legale, o dai creditori, durante la vita del chiamato, o per altri simili titoli passassero nelle mani di altre persone non comprese nel genere dei chiamati, delle quali non si dovrà tener conto nella enumerazione dei passaggi.

142. Le riserve di semplice usufrutto formale, purchè non importino progressività di successione, li patti e le provvidenze delle investiture enfiteutiche, e le riserve de' giuspatronati attivi o passivi, non si comprendono nelle precedenti disposizioni riguardanti le sostituzioni ed i fidecommissi.

143. I primi chiamati ai fidecommissi o primogeniture da istituirsi, avranno l'obbligo dentro il termine di due mesi,

---

(1) La durata dei fidecommissi da istituirsi non avrà altro limite, che quello prescritto dalla libera volontà dei loro istitutori. *v. MM. PP.* 1824 *art.* 145, *e* 1827 *art.* 156.

Digitized by Google

se saranno presenti nello Stato e di quattro se saranno assenti, (computabili dal giorno della deferita successione) di fare iscrivere nei rispettivi offizi dell' Intavolazione (delle Ipoteche) i fondi vincolati nelle forme che sono indicate dal regolamento riguardante il sistema ipotecario, e non adempiendo quest' obbligo nel termine prescritto, incorreranno nelle pene di privazione dei frutti, ed anche della intera successione nella maniera che viene più individualmente dichiarata nel predetto regolamento. (art. 146—157.)

144. Le sostituzioni a favore dei luoghi e delle cause pie, tanto nei fidecommissi antichi conservati, quanto nei nuovi, avranno il loro effetto non solo se si purifichino nella continenza dei quattro gradi, ma ancorchè vengano a purificarsi dopo il quarto; attesa la mancanza di altre precedenti sostituzioni, nel qual caso, (benchè siano consumati i quattro passaggi nella persona dell' ultimo gravato) avrà luogo il quinto passaggio in beneficio dei detti luoghi e cause pie, tra le quali si comprenderanno ancora le prelature.

145. A prevenire per quanto sia possibile le questioni ed i litigi tanto facili ad insorgere nella materia fidecommissaria, verranno nel Codice del Diritto Civile (che sarà formato e pubblicato quanto più sollecitamente si possa) determinate le regole legislative con le quali si dovrà procedere nella interpretazione e delegazione delle sostituzioni fidecommissarie che saranno in avvenire ordinate secondo la norma di sopra espressa. (1)

146. Le ipoteche convenzionali, generali o espresse, ed esplicite o implicite, o contenute nel così detto obbligo camerale, o in quello denominato di guarentigia, o in altre simili formole e clausole, non saranno riputate di alcun effetto

---

(1) Oltre le disposizioni posteriormente promulgate nei più volte citati MM. PP. di Leone XII degli anni 1824 e 1827, e di Gregorio XVI del 1834, altre non ne vennero poscia emanate su questa materia, dacchè il promesso Codice di Diritto Civile non fu mai promulgato.

Digitized by Google

e valore in ordine alle iscrizioni ipotecarie, al quale oggetto, ed a tutte le conseguenze del regime ipotecario si avranno come nulle e non apposte. (art. 147-158)

N. 8.

— 16 *settembre* 1816. — Notificazione *di Mons. Prefetto degli Archivi A. Picardi, sulla nuova organizzazione degli uffici ipotecari.*

(Posta in attività il 1.° ottobre v. § Gli offici.)

Incaricati dalla Santità di Nostro Signore, col Moto-Proprio del 6 luglio scaduto (1) della generale direzione e sorveglianza di tutto ciò che concerne il sistema ipotecario, preordinato già negli Stati Ecclesiastici col Moto-Proprio del 16 maggio 1803 (2), e solleciti di far conoscere a tutti i cambiamenti che si è creduto opportuno di fare sugli offici delle ipoteche già preesistenti, ed alcuni che vanno a sopprimersi, ci facciamo un dovere di render pubbliche per mezzo della presente Notificazione, le determinazioni che presso il sovrano oracolo, partecipatoci dall' E.mo e Rev.mo signor Cardinal Segretario di Stato si è stimato di prendere su tal rapporto.

Gli offici delle ipoteche che in forza dell' art. 123 del regolamento annesso al Moto-Proprio del 6 luglio scorso (3), sono stati fino a nuovo ordine conservati, ove attualmente esistevano (4), prenderanno al primo di ottobre prossimo la

(1) v. N. 6 art. 145 p. 160.

(2) Detto M. P. si trova a p. 96 di questo volume.

(3) v. N. 6 p. 125.

(4) In quali paesi degli Stati Romani fossero stabiliti gli uffici ipotecari, si vegga l' Ordine della C. R. del 2 agosto 1809, N. 13 p. 34 e le note. Quanto ai paesi che appartennero al Regno d' Italia, si vegga il D. 6 ottobre 1807 e le note. v. Vol. 1.° N. 5 p. 88.

Digitized by Google

sistemazione corrispondente al nuovo riparto territoriale ed alla nuova distribuzione de' tribunali (1).

In conseguenza dal detto *primo giorno di ottobre* prossimo futuro il circondario dell' ufficio delle ipoteche di Roma viene esteso e rispettivamente circoscritto alla città di Roma ed a tutti i luoghi e territori della Comarca di Roma.

I circondari degli offici delle ipoteche di Ferrara, Bologna, Ravenna, Forlì, Ancona, Macerata, Fermo, Ascoli, Spoleto, Perugia, Viterbo, Rieti e Benevento, rimangono egualmente estesi e circoscritti a tutti i luoghi e territori della rispettiva loro delegazione.

All' officio delle ipoteche di Urbino restano attribuiti i distretti di Urbino e Gubbio (2) ed all' officio delle ipoteche di Pesaro sono attribuiti i distretti di Pesaro, Fano e Senigallia, come pure all' officio delle ipoteche di Frosinone (3) restano attribuiti i distretti di Frosinone e Pontecorvo (4) ed all' officio di Velletri (5), oltre la detta città, sono attribuiti i distretti di Terracina ed Anagni.

Saranno aperti al detto giorno primo ottobre due nuovi offici d' ipoteche, cioè uno in Camerino ed altro in Civitavecchia, ai quali restano attribuiti tutti i luoghi e territori della rispettiva delegazione.

Si dichiara che la circoscrizione suddetta degli offici, secondo l' attuale demarcazione delle delegazioni e distretti, dovrà poi seguire quella rettificazione, che, mediante la pubblicazione di nuova tabella, potrà farsi nei limiti e confini delle delegazioni e distretti medesimi, in seguito dell' esame della congregazione deputata sulla nuova divisione territoriale.

---

(1) Si vegga la tabella annessa al M. P. 6 luglio 1816 la quale porta il riparto territoriale di tutto lo Stato Pontificio.

(2) v. Notificazione N. 9.

(3) Il Governo di Anagni è posto sotto l'ufficio di Frosinone v. Notificazione 17 gennaio 1821 N. 25.

(4) v. Notificazione N. 14.

(5) v. Notificazione N. 9.

Digitized by Google

Gli offici attualmente esistenti in Imola, Todi, Foligno e Tivoli, resteranno soppressi e chiusi al detto giorno primo ottobre, ed affinchè siano sempre conservati i registri di detti offici a comodo del pubblico, e possano aversi i convenienti certificati dei gravami o libertà de' beni situati nei luoghi e territori che a tutto il corrente settembre sono stati sottoposti agli offici medesimi, si ordina che i registri ipotecari di Tivoli siano trasportati all' officio delle ipoteche di Roma, quelli di Todi e Foligno all' officio delle ipoteche di Perugia e quelli d' Imola all' officio delle ipoteche di Ravenna. I rispettivi conservatori sono incaricati della custodia di tali registri e rispettivamente autorizzati a rilasciare i certificati analoghi alla risultanza di detti registri che possono essere richiesti, come pure a fare tutti gli altri atti di cambiamenti di domicilii, restrizioni e cessazioni concernenti li registri medesimi.

Le iscrizioni e tutti gli atti fatti e che si faranno a tutto il corrente settembre in detti offici da sopprimersi, come pure le iscrizioni ed atti fatti e che si faranno a tutta detta epoca negli altri offici attualmente vigenti, per beni situati in luoghi e territori, che, in forza delle antecedenti prescrizioni passano nel giorno primo ottobre dal circondario di un officio nel circondario di un altro officio, restano fermi e validi per il corso del loro decennio, o per altro termine legale, senza bisogno di rinnovazione o di trasporto nell' officio, cui al primo ottobre rimane attribuito il luogo o territorio, nel quale resta situato il fondo. Quando però caderà, rapporto a tali iscrizioni, il decennio, col quale viene a terminare l' effetto delle iscrizioni medesime, il creditore volendo che non rimangano perente, dovrà farne la rinnovazione all' officio sotto di cui in forza della presente sistemazione resta situato il fondo ipotecato.

Ad oggetto che i possessori dei fidecommissi antichi, quali in forza delle disposizioni del Moto-Proprio del 6 luglio scorso rimangono vigenti possano aver più comodo, per effettuare le convenienti iscrizioni, si accorda la proroga fino

Digitized by Google

al 31 decembre prossimo avvenire; avvertendo che simil proroga e termine è assolutamente perentorie, tanto per le persone domiciliate e presenti nello Stato, quanto per le assenti e domiciliate in lontani paesi, senza speranza di proroga ulteriore; salvo quelle che in forza del disposto all' articolo 62 possa alcuno specialmente ottenere dai tribunali, i quali però avranno anche riflesso alla presente accordata dilazione.

Rapporto alle ipoteche legali ed altre antiche, per la iscrizione delle quali è stato accordato nel regolamento suddetto un termine, si dichiara, a scanso di qualsiasi equivoci o diversa interpretazione, che dovrà il termine suddetto contarsi dal giorno primo del corrente mese di settembre.

Ciascuno sarà sollecito di conformarsi alle presenti disposizioni, le quali pubblicate ed affisse nei soliti luoghi di Roma e dello Stato Ecclesiastico, si avranno come singolarmente partecipate, nè se ne ammetterà giammai ignoranza.

N. 9.

27 *novembre* 1816. — NOTIFICAZIONE *di Mons. Prefetto degli Archivi A. Piccardi, colla quale si fa conoscere essere instituiti gli uffici delle Ipoteche in Urbino e Velletri.*

Inerendo alle determinazioni da noi prese nella notificazione delli 16 settembre del corrente anno risguardante la estensione e circoscrizione degli offici ipotecari in tutto lo Stato Ecclesiastico, ed in ulteriore schiarimento di quanto abbiamo in essa prescritto, confermiamo con la presente presso il sovrano oracolo, partecipatoci dall' E.mo e Rev.mo signor Cardinal Segretario di Stato, che sebbene tali offici debbano esistere soltanto nei luoghi ove sono i tribunali di prima istanza; nulladimeno, non potendo alcuna altra città allegare le particolari circostanze delle due città di Urbino e Pesaro, che quantunque riunite sotto una sola delegazione ed un solo tribunale di prima istanza, sono due capitali a pari grado e

Digitized by Google

splendore, potendo il delegato e tribunale suddetto, se così gli piacesse, ugualmente risiedere nell'una o nell'altra, rendiamo noto al pubblico, che anche in Urbino verrà attivato un officio di ipoteche, a cui resteranno attribuiti i distretti di Urbino e Gubbio, rimanendo a quello di Pesaro attribuiti i distretti di Pesaro, Fano e Senigaglia, conforme abbiamo già dichiarato nella nostra precedente notificazione. (N. 8.)

Ad eccezione adunque delle due città suddette, per le accennate ragioni, e di quella di Velletri, per ritrovarsi in essa una propria e distinta giusdicenza, confermiamo e dichiariamo che gli anzidetti offici delle ipoteche saranno solo nei luoghi ove esistono i tribunali di prima istanza, secondo le massime stabilite per la più esatta e regolare amministrazione di questa istituzione: restando fermo e nel suo pieno vigore tutto il resto contenuto nella citata nostra notificazione del 16 settembre, alla quale non intendiamo fatta alcuna innovazione con la presente. (v. N. 8.)

N. 10.

— 18 *dicembre* 1816. — Circolare *di Monsignor Prefetto degli Archivi A. Piccardi, colla quale si dichiara* » *Che nel caso che un possessore di fidecommisso possegga sotto lo stesso vincolo fondi soggetti a diverse conservatorie, qualora esso abbia presa la iscrizione totale del fidecommisso in una di esse, potrà servirsi della fede di quel conservatore per ripetere la iscrizione nell'altro officio, senza dover pagare la nuova tassa, e senza essere obbligato alla presentazione dei titoli che si suppongono bastantemente verificati dal primo conservatore.* »

Digitized by Google

N. 11.

— 23 *gennaio* 1817. — NOTIFICAZIONE *di Mons. Prefetto degli Archivi A. Piccardi, colla quale si dichiara verrà osservato ed eseguito nella provincia di Pontecorvo il sistema Ipotecario del* 6 *luglio* 1816. (1)

N. 12.

— 15 *febbraio* 1817. — CIRCOLARE *di Mons. Prefetto degli Archivi A. Piccardi, sulla tassa che i conservatori devono esigere dagli amministratori dei pubblici stabilimenti.*

Nulla essendosi stabilito nel regolamento del sistema ipotecario sulla tassa che i conservatori devono esigere per le iscrizioni ipotecarie che i tutori, curatori e gli amministratori dei pubblici stabilimenti sono obbligati di prendere a garanzia dei patrimoni amministrati, si è creduto opportuno di sentire l'oracolo di Nostro Signore, e per mezzo dell' E.mo signor Cardinale Segretario di Stato ci è stato dichiarato quanto appresso.

Per le iscrizioni ipotecarie da prendersi, secondo ciò che è prescritto nei regolamenti sui beni dei tutori e curatori, la tassa è fissata al mezzo per mille, ossia a baiocchi cinque per ogni cento scudi, deducendola dal valore del patrimonio pupillare o minorile che deve risultare dall' inventario, a condizione però che detta tassa non progredisca oltre il valore patrimoniale di scudi cento, ancorchè il patrimonio superi

(1) Le disposizioni contenute in questa Notificazione non ebbero pieno effetto, ed a questo riguardo si vegga quanto venne poscia disposto coll'altra Notificazione 29 luglio 1817 N. 14.

Digitized by Google

questo valore sino a qualunque somma, e coll'intelligenza altresì che l'obbligo di fare la iscrizione imposto agli stessi tutori, curatori e amministratori non porta seco l'altro di soccombere del proprio alla spesa, la quale dovrà farsi a carico del patrimonio amministrato per la regola generale, che niuno deve risentir danno dall'esercizio del proprio officio, e per l'altra regola speciale che i gestori ed amministratori degli altrui negozi debbono essere intieramente indennizzati di ogni spesa.

Rispetto poi agli amministratori di stabilimenti pubblici, nei quali non può desumersi così facilmente la tassa dal valore del patrimonio amministrato, si dichiara che questa sarà fissa; e siccome in ordine alle iscrizioni ipotecarie non vi è tassa fissa, ma solo in ordine alla registrazione, perciò nel proposito di cui si tratta tale tassa fissa viene stabilita nella media della proporzionale fissata come sopra per i tutori e curatori, vale a dire la tassa di scudi due e baiocchi cinquanta.

In tutto il resto finalmente è applicabile quanto dispone il regolamento ipotecario, e ciascun conservatore dovrà tenere il presente ordine pubblicamente affisso nel suo officio, onde sia sempre eseguito.

N. 13.

— 26 *aprile* 1817. — Circolare *del Card. Segr. di Stato Consalvi, diretta ai Presidenti dei tribunali sul mandato d'immissione in Salviano.*

Essendo stati promossi dei quesiti in ordine ai giudizi di Salviano introdotti avanti i tribunali ordinari dopo la ripristinazione del governo, contestati prima della pubblicazione del Moto-Proprio di Nostro Signore del 6 luglio prossimo passato, e riassunti presentemente innanzi i nuovi tribunali di prima istanza ad oggetto di stabilire in materia una massima generale ed uniforme, Sua Santità ha determinato, che

Digitized by Google

trattandosi dei giudizi suddetti, qualora siano stati introdotti, e non decisi anteriormente alla pubblicazione di esso Moto-Proprio, debbano conservarsi gli atti e validamente proseguirsi, con riformare però la domanda, chiedendo in luogo del mandato d'immissione in Salviano, il mandato esecutivo ad effetto di eseguirlo sopra il fondo ipotecato, per quindi procedere alla subasta e delibera.

Che se la sentenza di Salviano sia stata emanata prima della pubblicazione del Moto-Proprio, e la causa sia stata portata o abbia da portarsi al tribunale di appello, riconoscendosi giusta la sentenza, in luogo di confermarsi il mandato d'immissione in Salviano, dovrà rilasciarsi il mandato esecutivo ad effetto di eseguirlo come sopra; e la sentenza di appello, benchè difforme sul modo della eccezione, dovrà essere riputata a tutti gli effetti come confermatoria della precedente.

Finalmente se la immissione in Salviano sarà stata accordata, prima della pubblicazione del Moto-Proprio, o con la sentenza non soggetta ad appellazione sospensiva o con regiudicata, in questo caso il mandato d'immissione in Salviano potrà eseguirsi come non compreso nel Moto-Proprio.

Queste disposizioni pertanto rendo note a V. S. per intelligenza e norma di codesto tribunale a cui ella presiede.

N. 14.

— 29 *luglio* 1817. — NOTIFICAZIONE *di M. Prefetto degli Archivi A. Piccardi, colla quale si stabilisce un ufficio delle Ipoteche in Pontecorvo, e si prescrivono le norme per eseguire le iscrizioni.*

Il sistema ipotecario, al quale le fortune e sostanze dei cittadini sono essenzialmente legate, e che ha eccitato la riconoscenza di tutti i popoli, presso i quali è stato introdotto, fu uno de' principali oggetti, cui il Santo Padre fin dai primi

Digitized by Google

momenti che ascese al trono rivolse le provvide sue cure; quindi dopo cessata la occupazione francese, essendo stata la Santità di Nostro Signore felicemente ridonata a' suoi popoli, venne nella determinazione di fissare in tutto lo Stato, su fondamenti più solidi ed uniformi, un conveniente regolamento per la pubblicità delle ipoteche. La sola provincia di Pontecorvo era quella che non aveva mai conosciuto questo sistema già posto in attività in tutto il resto dello Stato Pontificio, nel tempo della occupazione suddetta, e perciò trovandosi quel popolo nel massimo imbarazzo per iscrivere le antiche ipoteche, e porsi in regola per tutt' altro che lo riguardava, avanzò le sue istanze al trono sovrano onde gli si prescrivessero i necessari provvedimenti. Presasi in considerazione la domanda, ed avute in vista le particolari circostanze in cui erasi trovata per lo passato quella popolazione, fummo espressamente incaricati dall' E.mo signor Cardinal Segretario di Stato di ordinare un speciale regolamento per questa provincia, lo che venne eseguito con nostra notificazione del 23 gennaio prossimo passato. Ha ora la città di Pontecorvo rappresentato al Santo Padre essere stata per molte cagioni impedita d' iscrivere le ipoteche nell' officio di Frosinone, come in detta notificazione si prescriveva, e che rimanendogli soli pochi giorni di luglio per recare ad effetto una tale obbligazione, prevedeva che quasi tutti i possidenti trattenuti dalle medesime cause sarebbono decaduti dai benefici e privilegi concessi dalla legge.

La lontananza che passa fra Pontecorvo e Frosinone, l' impetuoso torrente che divide i due territori, la moltiplicità delle ipoteche da iscriversi con grave incomodo e dispendio dei cittadini, furono i motivi che fecero desiderare a quella città che fosse a tutte sue spese stabilito colà un officio delle ipoteche e fosse ivi nominato un conservatore.

La Santità di Nostro Signore, considerata la topografica situazione di Pontecorvo separata dal resto dello Stato pontificio, è venuta nella determinazione di benignamente aderire alla suppliche della fedele città suddetta, e facendo per

Digitized by Google

essa, in vista degli esposti motivi, una eccezione alle disposizioni generali già prese intorno agli offici delle ipoteche, ci ha ordinato con biglietto dell'E.mo signor Cardinale Segretario di Stato di fissare e stabilire quanto appresso.

1. Nella città di Pontecorvo vi sarà un officio di conservazione d'ipoteche che avrà per circondario tutte le adiacenze ad essa soggette, e le spese pel mantenimento di questo officio rimarranno intieramente a carico della medesima città.

2. Il conservatore che verrà nominato dal governo, sarà tenuto versare nella cassa camerale della provincia la totalità degli introiti, sia per diritti d'iscrizioni e trascrizioni, sia per diritto di bollo de' registri, accordandosi soltanto in favore del medesimo la ritenzione dell' otto per cento sugli introiti, bene inteso però, che egli debba contentarsi della somma suddetta per limitata che sia, senza poter giammai pretendere l'indennizzo degli altri conservatori stabilito *ad minimum* in scudi venticinque mensuali, ed inoltre gli saranno passati *gratis* tutti i registri, salvo sempre il diritto del bollo da versarsi come sopra.

3. Il regolamento ipotecario tal quale viene stabilito dal Moto-Proprio di Sua Santità del 6 luglio scaduto anno (1816), che si dovesse osservare in Pontecorvo fin dal primo febbraio, pure non avendo potuto quei cittadini eseguirlo per i motivi sopra espressi, dichiarasi colla presente, che per i medesimi s'intenda posto in attività dal *primo di settembre* prossimo futuro (1817).

4. Chi acquisterà ipoteche dopo l'introduzione del detto sistema, dovrà provvedere alla maggior sua sicurezza in conformità di quanto nel regolamento è stato prescritto.

5. Trascurandosi quelle formalità necessarie per eseguire le iscrizioni o trascrizioni, non vi sarà luogo a reclamo, se qualcuno viene prevenuto da altro più diligente.

6. Gli atti e contratti stipolati anteriormente al primo settembre suddetto, e che in virtù delle leggi precedenti costituivano rango, ipoteca o privilegio, conserveranno gli stessi diritti, e desumeranno la loro anteriorità dall'epoca originaria

Digitized by Google

della obbligazione, a cui è inerente la ipoteca, purchè siano iscritti nell' officio competente della conservazione delle ipoteche dentro il termine di tutto il corrente anno (1817.)

7. Non facendosi la iscrizione nel termine sopra fissato, le ipoteche di detti atti e contratti non avranno effetto che dal giorno della loro iscrizione posteriore, ed in questo caso i privilegi saranno convertiti in semplici ipoteche, e graduati secondo la data dell' iscrizione medesima.

8. A quest' effetto nell' officio della conservazione delle ipoteche di Pontecorvo si terranno dei registri separati, sopra i quali s' iscriveranno o trascriveranno dal conservatore, durante il suddetto termine, quegli antichi atti e contratti che dagli abitanti della provincia di Pontecorvo gli verranno rimessi, e che porteranno una data anteriore al primo di settembre.

9. Allo spirar dell' anno 1817 si chiuderanno immediatamente dal conservatore tali registri, nè vi si potranno riportare iscrizioni o trascrizioni di sorte alcuna, mentre allora le antiche ipoteche non avranno effetto che a forma di quanto si dispone nell' art. 3.

10. L' iscrizione delle ipoteche anteriori al primo settembre potrà richiedersi sulla semplice presentazione delle due note prescritte all' articolo 43 del regolamento sul sistema ipotecario annesso al Moto-Proprio del 6 luglio, e senza che sia necessario di esibire l' originale o la copia autentica dell' atto o giudicato che somministra il titolo dell' ipoteca.

11. L' ipoteca generale risultante da atto pubblico o privato, essendo ammessa dalle leggi precedenti, quando venga iscritta dentro il termine sopra fissato per tutti i crediti anteriori al primo settembre conserverà il rango sui beni presenti e futuri dei debitori situati nell' estensione dell' officio, senza che il creditore sia tenuto di specificare nè la natura, nè la situazione dei fondi.

12. Le persone designate negli articoli 27 e seguenti del regolamento sul regime ipotecario dovranno nel termine predetto richiedere l' opportuna iscrizione a vantaggio dei minori,

Digitized by Google

degli interdetti, delle donne dello Stato e delle Comunità, come negli enunciati articoli viene prescritto, restando comminate le stesse pene ai trasgressori.

13. I crediti ed azioni benchè ipotecarie, i censi consegnativi e riservativi, come ancora tutti i mobili non compresi nella classe di quelli indicati ed eccettuati nel capitolo 1.° del regolamento sul sistema ipotecario, non saranno più suscettibili ad essere ipotecati, cominciando dal detto giorno primo settembre. Le ipoteche però ed i privilegi acquistati sui detti crediti, azioni ed altro, prima dell' epoca suddetta saranno conservate per mezzo della loro iscrizione fatta nel termine prescritto al competente officio.

14. I possessori dei beni stabili, che avanti al primo settembre prossimo non avessero adempito alle formalità prescritte dalle antiche leggi per render libere le loro possessioni da tutti i pesi ed ipoteche, vi suppliranno colla trascrizione dell' atto di mutazione nel registro della conservazione delle ipoteche.

15. Tutte le mutazioni anteriori al primo settembre, gli atti delle quali saranno stati trascritti nel termine fissato dall' articolo 4, saranno rese libere dalle ipoteche e privilegi che le gravavano, qualora queste ipoteche e privilegi non fossero state iscritte dentro lo stesso termine come sopra stabilito.

16. Se la trascrizione delle mutazioni suddette non è fatta che dopo spirato il termine come sopra, resteranno i fondi gravati dei pesi ed ipoteche che vi fossero state costituite dai proprietari precedenti prima dell' alienazione, e che sono state iscritte prima di questa trascrizione.

Avverta ciascuno di uniformarsi alle presenti disposizioni che affisse e pubblicate ne' soliti luoghi, avranno effetto come personalmente intimate.

Digitized by Google

N. 15.

— 10 *agosto* 1818. — NOTIFICAZIONE *del Pro-Prefetto degli Archivi V. Orfini, sulle norme da osservarsi per la rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie prese sotto il Governo Italiano, ed al tempo della Consulta Romana.*

Essendo prossimo a scadere nelle Legazioni e nelle Marche il termine decennale dalla istituzione del regime ipotecario posto in attività col decreto del già governo italiano in data 25 ottobre 1808 (1), e venendo anche nel prossimo futuro anno a scadere il detto termine in tutte le altre provincie dello Stato Ecclesiastico, nelle quali fu il regime ipotecario mandato ad effetto col decreto della così detta Consulta Straordinaria degli Stati Romani, in data 4 luglio 1809 (2), il Prefetto degli Archivi si rende sollecito di prevenire il pubblico delle norme che debbono osservarsi per la rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie, e che sono state approvate dall' oracolo di viva voce della Santità di Nostro Signore Papa Pio Settimo felicemente regnante, comunicato al Prefetto suddetto, per organo dell' E.mo signor Cardinal Segretario di Stato con dispaccio in data 9 agosto corrente.

1. Le vigenti iscrizioni debbono rinnovarsi a termini dell' articolo 47 del regolamento annesso al Moto-Proprio del 6 luglio 1816 (3), prima che maturi il decennio (4) dalla data

---

(1) v. N. 12 p. 100 del Vol. 1.°

(2) v. N. 3 p. 8.

(3) v. N. 6. p. 137.

(4) Prendo qui occasione di enumerare le leggi che prescrissero le norme per la decennale rinnovazione delle Ipoteche a tutto il 15 febbraio 1828 epoca in cui andò in attività il M. P. di Leone XII del 30 gennaio di detto anno.

Digitized by Google

rispettiva di ciascuna di esse, vale a dire, che se la primitiva iscrizione fu registrata nel dì primo novembre 1808, la rinnovazione deve farsi non più tardi del giorno primo novembre 1818, passato il qual termine, il conservatore non è più

---

1. Riguardo alle provincie di Bologna, Ferrara e Romagna, fu ordinato che le rinnovazioni delle ipoteche prese a senso del Cod. Napoleone dovessero eseguirsi a seconda delle leggi pubblicate al tempo del Regno d'Italia. *v. Notific.* 26 *marzo* 1816 *N.* 5 *p.* 123.

2. Per tutto lo Stato furono poi date le regole per dette rinnovazioni con questa Notificazione del 10 agosto 1818, la quale andò soggetta a non poche variazioni o aggiunte per altre disposizioni poscia emanate.

3. E prima di tutto riguardo alle iscrizioni prese per titoli anteriori al sistema ipotecario, le quali furono ricevute senza data di deposito, entro però tempo utile accordato dalle leggi del regno d'Italia (e della Consulta Romana), fu dichiarato che quando per dette iscrizioni si chiedesse la rinnovazione questa dovesse aver luogo, quante volte ciò fosse fatto prima che spirasse l'ultimo termine da dette leggi accordato. *v. Circol.* 31 *luglio* 1819 *N.* 21.

A schiarimento di detta Circolare fu dichiarato che le ipoteche antiche iscritte in forza dei DD. del Regno d'Italia 25 ottob. 1808 e 25 giugno 1809, (N. 12, 16), qualora si trovassero rinnovate entro il decennio, computabile dall'epoca della prima iscrizione, non fossero valevoli ad impedire il corso ed efficacia delle nuove ipoteche che fossero state prese nelle forme legali contratte e conservate antecedentemente alla detta circolare. A seconda di questa, le antiche ipoteche potevano rinnovarsi, ma se intanto ne fossero state iscritte delle nuove, dopo spirato il decennio, prendevano rango prima di quelle rinnovate. Ad eccezione di un tal caso, le antiche ipoteche delle quali si tratta, conservavano il loro grado e potevano rinnovarsi a tutto l'anno 1819, sia che si *trovassero o no munite della data.* *v. Circol.* 3 *settembre* 1821 *N.* 21.

Dette disposizioni emanate per le Marche e le Legazioni furono estese al rimanente dello Stato, per cui le ipoteche iscritte in forza dei decreti della Consulta Romana del 4 luglio 1809 e 24 dicembre 1810 (N. 3 e 31), potevano rinnovarsi a tutto giugno 1821 *v. Circol.* 24 *maggio* 1821 *N.* 24.

4. Con notificazione del 1.° febbraio 1821 N. 26 era poi stato ingiunto ai Conservatori che eseguissero d'ufficio la rinnovazione di tutte le ipoteche alla rispettiva loro decennale scadenza, e per ciò fare era stato accordato l'ulteriore tempo di dieci giorni, qual termine fu poi prorogato a tutto il 30 settembre di detto anno. *v. Notif.* 27 *giugno* 1821 *N.* 30.

Digitized by Google

autorizzato a farla la rinnovazione, e la precedente iscrizione rimarrà nulla e perenta, nè potrà giovare la scusa che l'ultimo giorno, in cui cadeva la rinnovazione fosse festivo, mentre, in tal caso, deve il creditore essere attento di farla eseguire nei giorni precedenti.

2. La rinnovazione deve farsi nell'officio delle ipoteche, sotto il circondario del quale esistono attualmente i beni ipotecati. Se tali beni esistono in diversi circondari di offici d'ipoteche, si rinnoverà la iscrizione in ciascuno di essi, a forma del disposto negli articoli 34 e 128 del detto regolamento ipotecario, altrimenti non resterà valida, se non che relativamente ai beni posti nel circondario dell'officio, ove sarà stata rinnovata.

3. Dovrà farsi la rinnovazione di ciascuna iscrizione vigente per quella parte soltanto, che non fosse stata già cancellata.

4. Per quelle iscizioni, per le quali fosse stato legalmente eseguito nell'officio delle ipoteche il trasporto o la voltura a favore dell'erede o di un terzo qualunque cessionario del primitivo creditore, deve la rinnovazione farsi nella testa ed a favore dell'erede o cessionario già riconosciuto nell'officio

---

Ma dette disposizioni con Notific. delli 22 settembre 1821 N. 31, vennero abrogate, e fu ordinato che la rinnovazione da eseguirsi a norma dell'art. 47 del Regol. Ipot. 6 luglio 1816 ed a norma della in discorso Notificazione 10 agosto 1818, dovessero *farsi a diligenza dei rispettivi creditori o parti interessate.* Le iscrizioni già rinnovate dai conservatori furono dette di niun valore, salvo le eccezioni pei luoghi pii, per le donne e pei minori. Cogli art. poi 4 e 5 di detta Notificazione fu detto che per tutto lo Stato si potevano rinnovare le iscrizioni, per le quali fosse scaduto o venisse a scadere il decennio prima del 31 dicembre 1821, e si disse prorogata la loro durata e validità sino a detto giorno. Si vegga per intero detta Notific. 22 settembre 1821, per quanto altro essa dispone relativamente alla materia in discorso. Si veggano anche le circolari 27 novembre e 30 giugno di detto anno (N. 32 e 33) le quali portano alcuni schiarimenti e dilazioni per quanto riguarda le disposizioni contenute in detta circolare 22 settembre 1821. Qui riuscirebbe troppo lunga cosa il tutto ripetere.

Digitized by Google

d'ipoteche, qualificandolo come tale nella nota da darsi. Se si fosse ceduta una sola rata d'iscrizione o si fosse ceduta a più persone non solidali, in tal caso dovrà nella rinnovazione farsene più e distinte iscrizioni, e ciascun cessionario dovrà rinnovarla per la parte che gli spetta. (1)

5. Per ottenere la rinnovazione, il creditore originario, l'erede o cessionario del medesimo, dovrà presentare al conservatore delle ipoteche due note, come si pratica per le prime iscrizioni, enunciando la sua qualità, nel caso di essere erede o cessionario, e firmate da lui o da chiunque interviene per lui, a forma dell'articolo 42 del regolamento. Queste note porteranno in testa l'epigrafe » *Nota per la rinnovazione della iscrizione ipotecaria presa nell' officio di. . . di. . .* » Dovranno essere del tutto simili a quelle della primitiva iscrizione, detratte le somme (2), persone o beni, rispetto ai quali fosse stata cancellata o ristretta la iscrizione, e potrà variarsi volendo, la elezione di domicilio.

6. Si chiuderà in fine la nota con le parole » *si richiede la conferma della iscrizione anteriormente presa all' officio della ipoteche di . . . li . . . . . per conservare la ipoteca sopra*

Si potranno soltanto aggiungere nella nota di rinnovazione quelle indicazioni, che tendono a precisare meglio la persona del debitore ed i beni affetti d'ipoteca, anzi sarà di obbligo l'enunciare, rispetto al creditore e debitore, il nome del padre rispettivo. Qualora nella prima iscrizione si fosse omesso il domicilio o altre necessarie formalità espresse nell'art. 43 del regolamento ipotecario, potranno aggiungersi tali indicazioni nelle note di rinnovazione.

---

(1) A questo articolo furono portati degli schiarimenti colla Circol. 4 agosto 1823 N. 39.

(2) La rinnovazione di un'ipoteca può eseguirsi per una somma minore a quella indicata nella prima iscrizione. *v. Circ 10 maggio 1819 N. 20.*

Digitized by Google

Rispetto alle precedenti iscrizioni delle ipoteche eventuali e indeterminate, che a forma delle leggi anteriori, furono date senza determinazione di somma, dovrà nelle note di rinnovazione aggiungersi la somma estimativa, a forma dell'articolo 20 del regolamento.

6. Le iscrizioni possono rinnovarsi anche a credito ed a carico di persone defunte, come al detto articolo 45 del regolamento. Se per altro i fondi ipotecati sono passati in eredi, legatari, donatari o terzi acquirenti, il creditore è eccitato ad enunciare ancora questi nella nota di rinnovazione della iscrizione ipotecaria, per la maggior precisione e chiarezza di questo stabilimento. Non potrà però farlo per note separate, ma sempre nella nota medesima ritenendo forma in prima la indicazione ed il gravame contro il debitore originario espresso nella prima nota, e nominando in seguito i surrogati che vengono ad essere obbligati simultaneamente con l'originario debitore.

Se per altro si trattasse d'iscrizione generale contro il primo gravato, e che i detentori di beni non fossero eredi universali, i quali avessero adita la eredità, senza beneficio di legge, in tal caso, siccome non deve estendersi la generalità della ipoteca sui surrogati, così nell'ultimo articolo della nota di rinnovazione d'iscrizione, dopo avere espressa la generalità contro il primitivo debitore, si particolarizzerà rispetto ai surrogati, indicando individualmente i beni affetti d'ipoteca, passato in possesso di ciascuno di essi, come si pratica nelle iscrizioni speciali.

Se l'iscrivente per ignoranza dal passaggio de' beni ipotecati in altre mani, o per altra qualunque ragione ommetterà di indicare i detentori attuali, ed iscriverà soltanto contro l'originario debitore, sebbene defunto, non perciò la iscrizione sarà meno valida, nè meno efficace a conservare il diritto di ipoteca a forma dell'articolo 88 del regolamento ipotecario sui fondi già passati per qualunque titolo in terzi detentori.

7. Nelle rinnovazioni delle iscrizioni il creditore iscrivente non è tenuto a presentare nuovamante il titolo del suo

Digitized by Google

credito, essendosi questo verificato alla occasione della prima iscrizione. È eccitato bensì a presentare la nota della iscrizione primitiva, per facilitarne al conservatore il confronto; se avesse smarrita la detta nota, il conservatore ne farà il confronto con quella che esiste nel suo officio; perciò è sempre l'iscrivente in obbligo preciso di indicare alla testa della nota di rinnovazione l'officio e la data positiva in cui seguì la precedente iscrizione che vuole rinnovare, come si è già espresso nell'articolo 4.

In caso che l'officio, ove fu fatta la prima iscrizione, sia stato soppresso, o il fondo ipotecato sia attualmente nel circondario di un altro officio, attesa la nuova circoscrizione fatta dei medesimi, e perciò la iscrizione debba rinnovarsi in un officio, ove prima non esisteva, ed ove non sieno stati trasportati e non esistano i registri dell'officio soppresso; in tal caso il creditore è in obbligo positivo di esibire al conservatore, unitamente alle note di rinnovazione di iscrizione, la nota legale della primitiva iscrizione eseguita, giacchè diversamente non avrebbe il conservatore altro mezzo di farne il confronto. Se il creditore l'avesse smarrita, dovrà egli procurarsene la copia autentica o estratto legale dall'officio in cui esistono gli antichi registri per esibirla come sopra.

8. Qualora si volesse rinnovare una iscrizione a favore di persona succeduta nei diritti del primo iscrivente o creditore, ed a favore della quale non fosse stato già antecedentemente fatto il legale trasporto e voltura nei registri delle ipoteche, o si volesse estendere il gravame ad altri debitori surrogati al debitore originario, in tali casi dovrà giustificarsene il titolo, con esibita all'officio delle ipoteche dei convenienti documenti a forma dell'articolo 42 del regolamento.

9. Il conservatore dovrà per la rinnovazione delle ipoteche fare le medesime identiche operazioni che sono di pratica, e che sono prescritte per le nuove iscrizioni dagli art. 115, 117, 118, 119 e 120 del regolamento. Di più alla testa di ciascuna rinnovazione della iscrizione che trascriverà letteralmente nel registro di formalità, deve indicare non solo

Digitized by Google

l'officio ed il giorno della antecedente iscrizione, da cui prende origine la rinnovazione, ma ben anche il numero del volume e dell'articolo sotto del quale trovasi quella riportata nell'antico registro della medesima specie. E così, a margine dell'antica registrata iscrizione, dovrà notare la data ed il numero del volume e dell'articolo, sotto del quale ne è stata registrata la rinnovazione.

Emarginerà poi la registrazione delle antiche iscrizioni, che non fossero state rinnovate a tempo debito con la parola *perenta*.

10. Gli emolumenti da pagarsi al conservatore per la rinnovazione delle iscrizioni, sono egualmente che per le primitive iscrizioni, quelli stessi già stabiliti indistintamente per tutto nel capitolo 10 del regolamento ipotecario.

11. La tassa da pagarsi nella rinnovazione della iscrizione deve essere parimenti quella dell'uno per mille, stabilita nel capitolo 19 del precitato regolamento, ad eccezione dei casi di sotto espressi.

Siccome le antiche ipoteche anteriori allo stabilimento del regime ipotecario, le quali, in forza dei precitati decreti, tanto del regno italiano, quanto della consulta straordinaria degli Stati Romani dovettero iscriversi dentro determinate poche, godettero il vantaggio di pagare una tassa alquanto minore della ordinaria; così volendosi continuare alle medesime un tale favore, si dispone, che per tutte quelle ipoteche, per le quali nella prima iscrizione si pagò, in forza degli accennati decreti, una tassa inferiore alla ordinaria, allora in vigore, si pagherà nella rinnovazione della iscrizione medesima metà dell'attuale tassa vigente, cioè il solo mezzo per mille.

Per rapporto alle ipoteche eventuali ed indeterminate, le quali in forza delle leggi anteriori, furono inscritte senza enunciativa di somma, e conseguentemente senza pagamento di tassa, dovendosi rispetto alle medesime, determinare nella nota di rinnovazione di iscrizione la somma, come è stato già espresso nel precedente articolo 5.°, si pagherà la tassa di rinnovazione il solo mezzo per mille della somma denunciata.

Digitized by Google

Pagherassi egualmente la tassa del solo mezzo per mille nella rinnovazione di quelle iscrizioni, che, per titoli anteriori allo stabilimento del sistema ipotecario, godettero nella prima iscrizione di simil vantaggio, in forza dell' art. 127 del vigente regolamento ipotecario annesso al Moto-Proprio del 6 luglio 1816.

Finalmente rispetto alla rinnovazione delle iscrizioni legali contro i tutori e curatori, dovendosi regolare la tassa sul capitale amministrato a forma della nostra notificazione del 15 febbraio 1817 (1) si percepirà la tassa del mezzo per mille su detto capitale amministrato, sempre che il capitale medesimo non ecceda il valore di scudi dieci mila; di modo che la tassa di una simile iscrizione in niun caso potrà essere maggiore di scudi cinque; per la rinnovazione di quella contro gli amministratori de' pubblici stabilimenti, la tassa sarà nella determinata somma di scudi due e bai. cinquanta espressa in detta notificazione.

In ordine poi alle iscrizioni, che per la prima volta, in forza delle leggi anteriori e del regolamento vigente, sono state e saranno prese di officio dai conservatori, senza pagamento di tassa, la rinnovazione non deve essere a carico del conservatore, ma bensì dalla parte interessata, a richiesta della quale soltanto e sulla esibita delle consuete note, si effettuerà la rinnovazione, mediante il pagamento della ordinaria tassa ed emolumenti.

12. Le dette spese di rinnovazione di iscrizione, se non vi è stipulazione in contrario, saranno a forma dell' articolo 48 del regolamento a carico del debitore, ma debbono però anticiparsi dal creditore nell' atto della rinnovazione di iscrizione, salvo il diritto di rivalersene contro il debitore.

Per la rinnovazione delle iscrizioni di semplice evizione, le spese debbono restare a carico dell' iscrivente, ossia della persona, a beneficio e maggior cautela della quale si rinnova la iscrizione.

---

(1) v. N. 12 p. 173.

Digitized by Google

Finalmente le spese della rinnovazione di iscrizione legale contro i tutori e curatori, e contro gli amministratori dei pubblici stabilimenti, debbono essere a carico del patrimonio amministrato a forma della citata notificazione.

N. 16.

— 23 *settembre* 1818. — Circolare *di Mons. Prefetto degli Archivi C. Nembrini, colla quale si dichiara quando gli atti delle congregazioni governative possano dar titolo a prendere iscrizioni a favore del governo.*

Si è promosso dubbio da talun conservatore delle ipoteche, se le deliberazioni ed altri atti delle congregazioni governative, presente il Legato o Delegato apostolico, possano equivalere a quel pubblico atto, di cui parla l'art. 13 del regolamento ipotecario, e possano quindi dar titolo a prendere iscrizione a favore però del governo, per gli appalti ed altre onerose concessioni che in esse frequentemente si discutono.

Sembrando giusto che tali atti accompagnati dalle formalità prescritte nei regolamenti istituiti debbano, in rispetto ai privilegi fiscali, fornir titolo alle iscrizioni che ne dipendessero, ho stimato espediente porgerne a V. S. in prevenzione ancora tale schiarimento per proprio governo.

N. 17.

— 28 *ottobre* 1818. — Risposta *della Segretaria di Stato, a Mons. Prefetto degli Archivi, sull' interpretazione dell' art.* 75 *del M. P.* 6 *luglio* 1816.

Il foglio di Monsignor Prefetto degli Archivi in data del 30 settembre partecipa la discordanza dei pareri nei conservatori delle ipoteche circa l' art. 75 del regolamento ipotecario

Digitized by Google

relativamente ai consensi che si prestano dalle donne, e richiede qual sia il metodo da fissarsi per la uniformità di una massima universale, accludendo al tempo stesso un dubbio presentato alla Prefettura degli Archivi, circa la radiazione delle ipoteche, col consenso delle donne per un debito estinto.

Il quesito non presenta neppure il soggetto dei dubbi.

Quando è preceduto l'atto della estinzione di un debito, la prova legale della estinzione è sufficiente ad autorizzare i conservatori delle ipoteche alla cancellazione di esse, ed il consenso delle donne è in questo caso un documento di più, che corrobora l'atto della radiazione. Quando però non precede la estinzione e l'esibita dell'atto legale di essa, il consenso delle donne non è sufficiente per sè solo ad autorizzare i conservatori alla cancellazione delle ipoteche, ma sono necessarie le formalità, che la legge prescrive nei contratti delle donne.

Tanto si partecipa a Monsignor Prefetto degli Archivi per sua intelligenza, onde possa diramarne le istruzioni ai conservatori delle ipoteche, per la uniformità di una massima generale.

N. 18.

— 15 *novembre* 1818. — Circolare *di Mons. Prefetto degli Archivi C. Nembrini, ai conservatori delle Ipoteche, colla quale si dichiara essere necessario il consenso di Mons. Tesoriere per procedere al cancellamento delle iscrizioni prese a carico degli affittuari dei beni ecclesiastici.*

Essendo venuto nella spiacevole cognizione che talun conservatore delle ipoteche siasi permesso di procedere al cancellamento delle iscrizioni prese a carico degli affittuari dei beni ecclesiastici o altri debitori del governo sul solo appoggio del subalterno consenso prestato dagli amministratori di detti beni, e potendo temere che un tale esempio e cognizione induca anche gli altri in simile errore, indipendentemente dai pericoli e dalla responsabilità a cui potrà rimanere esposto per tale irregolarità, mi sono determinato di

Digitized by Google

prevenirne la continuazione, ricordando a V. S. la regola che le precitate iscrizioni, prese o da prendersi anche in avvenire non dovranno mai cancellarsi o restringersi, senza il permesso di Monsignor Tesoriere generale da emettersi in iscritto, ed esibirsi per pubblico istromento, di cui si produrrà copia autentica all' officio delle ipoteche per giustificazione, prevenendola però nel tempo stesso che in questa regola non si comprendono le iscrizioni prese a favore di qualche appaltatore dei pubblici proventi contro i suoi subalterni, agenti o subappaltatori, per essere le medesime relative ad atti tra privati che il governo non riconosce e nei quali non ha interesse.

N. 19.

— 21 *novembre* 1818. — Circolare *di Mons. Prefetto degli Archivi C. Nembrini, sul consenso da prestarsi dalle donne* sui juris *per la cancellazione delle ipoteche.*

Essendosi promosso più volte il dubbio sulla precisa interpretazione dell' art. 75 (p. 143) del regolamento ipotecario, per il consenso da prestarsi dalle donne *sui juris* alla cancellazione delle ipoteche nella estinzione dei loro rispettivi crediti, ed essendosi preso in maturo esame un articolo di tanta importanza, si è dovuto convenire e concludere, che quante volte si faccia costare in modo autentico ai conservatori delle ipoteche la seguita legale estinzione o riduzione di un debito iscritto, i medesimi sono in forza di ciò autorizzati alla cancellazione o restrizione parziale delle ipoteche dipendenti da un simile atto, essendo in questo caso il consenso delle donne un documento di più che corrobora il cancellamento, il quale in tal circostanza viene ad essere un atto del tutto necessario.

Quando però non preceda la estinzione o la esibita dell' atto legale, il consenso delle donne non è sufficiente per

Digitized by Google

se solo ad autorizzare i conservatori alla cancellazione delle ipoteche, ma sono necessarie tutte le formalità che la legge prescrive per gli atti volontari delle medesime.

N. 20.

— 10 *maggio* 1819. — ORDINE CIRCOLARE *di Mons. Prefetto degli Archivi C. Nembrini, sulla rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie.*

Si è fatto rilevare alla Prefettura degli Archivi, che alcuni conservatori delle ipoteche, nella rinnovazione decennale delle iscrizioni, sieno per adottare la massima di ricusare le note che venissero loro presentate, qualora portino la richiesta per una somma minore di quella per cui fu presa la prima iscrizione ipotecaria, o almeno qualora nelle consuete forme non sia stata eseguita la cancellazione della somma parziale, per la quale non si vuol rinnovare.

Il paragrafo primo dell' articolo 5 della notificazione 10 agosto 1818 (N. 15), a cui dicesi che si appoggiano i suddetti conservatori, piuttosto che obbligare i creditori alla formale cancellazione, è anzi diretto ad avvertire i medesimi, che nelle note di rinnovazione non comprendano le somme, per le quali l' ipoteca fosse stata cancellata o ristretta, ed essendo d' altronde massima non dubbia che i creditori hanno l' arbitrio di rendere perenta un' iscrizione nella sua totalità, tralasciando di rinnovarla, sembra non potersi dubitare, che ove la legge accorda il più, non evvi ragione per niegar loro il meno; ed in conseguenza possano trascurare la rinnovazione di una intiera iscrizione, e ommettere di rinnovarla per una parte, senza che sia necessario di premettere la formale cancellazione, poichè questa viene ad operarsi da per se stessa, subito che non viene richiesto di rinnovarla.

Digitized by Google

N. 21.

— 31 *luglio* 1819. — Circolare *di Mons. Prefetto degli Archivi C. Nembrini, ai conservatori delle quattro Legazioni, sulla decennale rinnovazione delle Ipoteche.* (1)

Più e diverse istanze sonosi indirizzate specialmente dalle Legazioni alla Prefettura degli Archivi, onde avere una provvidenza nella decennale rinnovazione delle iscrizioni per quelle, le quali siccome anteriori all' attivazione del sistema ipotecario furono regolarizzate in separati registri, e furono ricevute promiscuamente, e talvolta anche senza data di deposito entro un tempo utile accordato dai cessati regolamenti, assumendo perciò ciascuna il rango ipotecario non dalla presentazione, ma dal titolo nella nota enunciato.

Prese in maturo esame simili istanze, e visto che la prefissione del suddetto termine utile, non che i metodi speciali prescritti per simili iscrizioni, fra cui quello principalmente di non chiudere i registri in giornata, ma solo al cessare dell' epoca prescritta, può avere indotto in buona fede gli interessati a non considerare tuttora spirato il decennio della rinnovazione non ostante il disposto nella notificazione 10 agosto 1818 (N. 15), si è venuto nella determinazione di permettere, che, richiedendosi in codesto officio di rinnovare a termini della medesima in tutto il resto le accennate iscrizioni anteriori all' attivazione di questo regime, possano riceversi datate o no nel *Bordereau* di primo registro, quante

(1) 1. A schiarimento di questa circolare si vegga quanto fu detto nell' altra del 3 settembre d. anno N. 22.

2. Le disposizioni contenute in dette due circolari furono estese al rimanente dello Stato con Circol. 24 maggio 1821 N. 24, ed art. 1.° della Notific. 10 agosto 1818 N. 15 e le note.

Digitized by Google

volte ciò si faccia o si domandi prima che sia spirato l' ultimo termine utile dalle leggi accordato per assumere il rango ai rispettivi creditori ipotecari.

N. 22.

— 3 *settembre* 1819. — ORDINE CIRCOLARE *di Mons. Prefetto degli Archivi, sulla retta interpretazione della circolare antecedente.* (1)

A prevenire ogni men retta interpretazione che dar si potesse alla lettera circolare del 31 luglio scaduto sopra riportata e coerentemente alla notificazione del 10 agosto 1818, si dichiara col presente, che le antiche ipoteche iscritte in forza dei decreti del cessato Regno Italico 25 ottobre 1808 e 25 giugno 1809 (2), qualora si trovino riportate sopra i registri con data certa, e non sieno state rinnovate dentro il decennio, computabile dall' epoca dell' originaria iscrizione, non sono valevoli ad impedire il corso e l' efficacia delle nuove ipoteche che possono essere state nelle forme legali contratte e conservate antecedentemente alla suddetta circolare. A seconda di questa le accennate antiche ipoteche possono rinnovarsi; ma se intanto fossero state iscritte delle nuove dopo spirato il decennio, prenderanno rango prima di quelle rinnovate. Ad eccezione di un tal caso, le antiche ipoteche delle quali si tratta, conserveranno il loro grado e potranno rinnovarsi a tutto il corrente anno 1819 (3), sia che si trovino o no munite della data.

---

(1) Si vegga la nota posta al N. 21, e l'art. 1.° della Notific. 10 agosto 1815 N. 15 e le note.

(2) v. Vol. 1.° N. 42 e 16 p. 100 e seg.

(3) Detto termine fu prorogato a tutto giugno 1821. *v. Circol. 24 marzo 1820 N. 24.*

Digitized by Google

N. 23.

— 8 *gennaio* 1820. — Notificazione *del Segretario di Stato Card. Consalvi, sulla registrazione degli atti della Fabbrica di S. Pietro, e sopra le iscrizioni ipotecarie dei legati Pii.* (1)

Mentre la Santità di Nostro Signore nello stabilire il sistema delle ipoteche e quello della registrazione, diretto il primo a guarentire l'autenticità degli atti, ed il secondo la sicurezza dei contratti e degli acquisti, ha avuto in mira di promuovere il bene universale di tutti i suoi sudditi, ha rivolte però sempre le sue più intense cure a conciliare l'uno e l'altro in modo che nell'atto, in cui la Chiesa ne percepisce anch'essa i benefici comuni effetti, non venga poi ad incontrare nell'uso pratico delle prescritte solennità gravi ostacoli, i quali impediscano la esecuzione dei suoi diritti, ed il compimento delle opere di religione e di pietà, care sopra ogni altra cosa al suo cuore.

Penetrato il Santo Padre costantemente da questi sentimenti, ha accolto col maggiore interesse le rappresentanze che gli sono state avanzate tanto dal signor Cardinal Prefetto della Fabbrica di S. Pietro sul ristagno che soffrono gli atti giudiziali necessari al discuoprimento dei pii legati non adempiti, ed alle misure necessarie a promuovere o a supplirne l'adempimento, qualora debba precedere il pagamento dei diritti di registrazione per i titoli da prodursi, quanto da diversi Vescovi sopra i danni che possono derivare dalla omissione o dal ritardo delle iscrizioni ipotecarie relative a cause pie, attese le difficoltà che frequentemente s'incontrano nell'eseguirle, sia per ragione de' titoli originarii non facili a rintracciarsi

(1) Le disposizioni contenute in questa Notificazione furono estese al patrimonio degli Studi. v. Circol. N. 49, e l'Editto N. 50.

Digitized by Google

negli archivi sconvolti dalle passate vicende, sia a motivo delle spese incompatibili bene spesso con la tenuità e moltiplicità degli oggetti, sia finalmente in riflesso all'attuale non felice situazione delle stesse cause pie. Prendendo quindi queste rimostranze dettate dallo zelo e dalla prudenza di quelli che le hanno promosse, nella più impegnata considerazione, ha conosciuto essere espediente di rinvenire mezzi efficaci ed opportuni, con i quali, conservando i sistemi già adottati, si provveda alla incolumità della Chiesa ed alla conservazione delle disposizioni che hanno per iscopo le opere di religione e di pietà.

A questo fine ci ha con oracolo della sua viva voce ordinato di rendere note le infrascritte sue determinazioni distinte in due classi, la prima delle quali è coordinata all'esercizio dei diritti della fabbrica di S. Pietro per l'adempimento delle pie disposizioni che la riguardano, e le altre a rendere più facile la iscrizione, e conseguentemente la conservazione delle ipoteche in favore delle opere e delle cause pie. Quindi è che in adempimento dei sovrani comandi dichiariamo e rispettivamente ordiniamo quanto segue.

Articoli relativi alla registrazione degli atti della Rev. Fabbrica.

1. La rev. Fabbrica di S. Pietro tanto per le ricerche, quanto per le istanze giudiziali, che fa a cagione dell'inadempimento dei legati pii, sarà soggetta all'obbligo di registrare, ma non all'immediato e contemporaneo pagamento della tassa.

I preposti del registro dovranno dal momento della registrazione tenerne nota, per poter realizzare l'esazione della tassa a tenore dei seguenti articoli.

2. La tassa non dovrà pagarsi se non in fine di causa, quando cioè la rev. Fabbrica avrà sostenuto il suo diritto per l'adempimento dei pii legati, e quando avrà determinata la somma della composizione, ed allora si pagherà soltanto la tassa proporzionale alla somma realmente incassata.

Digitized by Google

Questa tassa neppure graverà la rev. Fabbrica, rifondendosi nello stesso contravventore.

3. Le copie autentiche degli atti che si rilasciano alla rev. Fabbrica, saranno pur registrate, ma anche per queste non si pagherà la tassa che in fine di giudizio.

Questa tassa egualmente che l'altra non graverà la rev. Fabbrica, ma sarà a carico del contravventore.

4. Le note che i rispettivi notai sono obbligati ad esibire alla rev. Fabbrica gratuitamente di decennio in decennio, o altro più congruo tempo, indicative dei pii legati e altri lasciti occorsi nel tempo intermedio, non sono soggette alla tassa fissa prescritta nell'articolo 38 del Moto-Proprio, poichè il detto articolo si riferisce soltanto agli atti giudiziali o agli atti consensuali delle parti.

Diverrebbero bensì soggette alla tassa, allorchè si producessero in giudizio. Ma in tal caso dovrebbe pagarsi in fine di causa come sopra.

5. Affinchè l'officio del registro non sia pregiudicato, si dichiara che se ad altri occorresse di prevalersi degli atti registrati dalla rev. Fabbrica senza il contemporaneo pagamento della tassa, non possono prevalersene senza pagarla.

In questo caso la rev. Fabbrica trovandola già pagata, non dovrà più pagarla in fine di giudizio, e se i terzi sopravvenissero a prevalersi dei medesimi atti, in tal caso non saranno tenuti al reiterato pagamento per gli stessi atti, ma soltanto al supplemento.

6. In fine perchè l'obbligo di registrare, a cui rimane soggetta la rev. Fabbrica a tenore dell'art. 1.°, e che comprende ancora le citazioni, non porti ristagno alle cause, e dispendio alla rev. Fabbrica o alli di lei commissari, si accorda un mese di tempo per registrarle nell'officio del registro, qualora sia in altro luogo.

Intanto però dovranno notarsi in un registro provvisorio dai governatori o vice governatori locali, i quali saranno incaricati di farne eseguire la solita registrazione nell'officio dentro il mese, e col semplice richiamo di questa annotazione provvisoria, potranno le dette citazioni avere il corso.

Digitized by Google

Articoli relativi alle iscrizioni ipotecarie de' pii legati, e dei lasciti pii.

1. Non si può permettere che sia violata la fede pubblica, nè che sieno lesi i diritti dei terzi o sieno acquirenti o sieno creditori iscritti. Non può quindi permettersi che gli amministratori di pii legati ed altri lasciti pii, o sieno prestazioni o sieno censi o altri crediti fruttiferi in usi pii che non abbiano iscritto nei termini stabiliti, risalgano alla primiera anteriorità della loro ipoteca. Si accorda bensì che senza pregiudizio delle altre ipoteche anteriormente iscritte, possano iscrivere una ipoteca generale sopra i fondi esistenti presso la persona obbligata all'adempimento, qualunque sia la provenienza dei fondi medesimi, risolubile peraltro quando esibisca un fondo sufficiente a garantire l'interesse della causa pia su cui iscrivere la speciale ipoteca: quale ipoteca prenderà rango dal giorno della iscrizione della ipoteca generale.

2. Per agevolare i mezzi delle iscrizioni ipotecarie, ed alleggerire le spese in favore dei legati e delli lasciti pii, si ammetterà per fondamento delle iscrizioni medesime un attestato dell'ordinario, il quale contesti o il consenso espresso degli obbligati, o un titolo espresso e specificato, o un possesso continuato per dieci anni, che potrà specialmente comprovarsi colla descrizione nelle solite tabelle, o cogli atti delle sagre visite, comunque sospeso posteriormente senza contraddizione di titolo.

Per la produzione del certificato, surrogato alla produzione del titolo originario, non si pagherà che il diritto fisso di baiocchi venti.

Tanto il diritto fisso di baiocchi venti, quanto ogni altra spesa occorrente per la iscrizione ipotecaria, sarà a carico dei debitori, e facendosi dai rispettivi amministratori o dagli ordinari, avranno l'azione spedita contro i debitori medesimi per la rivalsa a forma della notificazione del 10 di ottobre 1818.

Digitized by Google

3. Per lo stesso oggetto di sgravare dalle spese i legati, ed i lasciti pii, si prescrive che la rinnovazione decennale delle ipoteche, la quale non può trasandarsi, come inerente al sistema ipotecario, si eseguisca a semplice petizione dei rispettivi amministratori o degli ordinari dallo stesso conservatore delle ipoteche senza nuovo emolumento.

4. I documenti delle seguite iscrizioni dovranno depositarsi nelle rispettive cancellerie vescovili.

5. Non si potrà eseguire radiazione o riduzione d'ipoteche senza il consenso dei rispettivi ordinari.

6. In questa occasione non si crede di trasandare le cause pie, le quali abbiano un titolo universale, ma non proveniente da dominio fondiario, per riscuotere decime o altre prestazioni in qualche territorio. La moltiplicità delle singole partite ossia la difficoltà e la spesa d'iscriverle singolarmente, suggeriscono il temperamento di permettere che si faccia una sola iscrizione dello stesso titolo universale da cui provengono, colla specificazione dei singoli debitori e coll' emolumento corrispondente ad una sola iscrizione.

Siccome però questa specificazione dei singoli debitori fatta complessivamente sotto una sola iscrizione non apparirebbe nel registro generale sotto il nome ed a carico rispettivamente di ciascun di loro, così si prescrive che tutti i conservatori delle ipoteche debbano tenere, oltre il registro generale, anche un registro speciale e distinto, per la iscrizione degli anzidetti titoli universali, visibile a tutti, affinchè ognuno riscontrando e questo e quello, possa esser consapevole di qualunque iscrizione tanto di titolo particolare, che di titolo universale, senza pericolo di equivoco o di errore: ben inteso che questa iscrizione prenda rango dall' epoca in cui è fatta.

7. Finalmente si avverte, che le cause pie proprietarie dei fondi lasciati in usi pii, o gravati di pii legati, non sono obbligate ad iscrivere questi legati o pesi inerenti ai fondi, dei quali ritengono il dominio.

Digitized by Google

N. 24.

— 24 *maggio* 1820. — CIRCOLARE *di Mons. Orfini prefetto degli Archivi ai conservatori delle provincie di prima ricupera, sulla rinnovazione delle antiche ipoteche.*

Le disposizioni contenute nel nostro ordine circolare del 3 settembre 1819 (N. 22) sulla rinnovazione delle antiche ipoteche per le Marche e Legazioni, copia del quale fu già rimessa a V. S. per affiggerla in officio, essendo state riconosciute meritevoli di essere adottate anche pel rimanente dello Stato Pontificio, si dichiara con la presente che le ipoteche iscritte in forza dei decreti della così detta Consulta straordinaria del 4 luglio 1809 e 24 dicembre 1810 (1), potranno analogamente e con le riserve espresse nel precitato ordine rinnovarsi a tutto giugno 1821.

N. 25.

— 17 *gennaio* 1821. — NOTIFICAZIONE *di Mons. Prefetto degli Archivi C. Nembrini, colla quale si dichiara che i paesi appartenenti al distretto di Anagni potranno esercitare i diritti ipotecari nell' ufficio di Frosinone.*

Sulla istanza del gonfaloniere di Anagni, in nome di quelle popolazioni, a cui era di grave incomodo di portarsi a Velletri, onde iscrivere i loro dritti nell' uffizio d' ipoteche ivi stabilito, ed imploravano perciò di commutare questo uffizio con quello di Frosinone, Sua Santità si è degnata di accogliere benignamente questa petizione, e con dispaccio di Segreteria

(1) v. N. 3 e 31 p. 8 e 87.

Digitized by Google

di Stato del dì 10 gennaio corrente, ci ha ordinata la esecuzione di questa sovrana grazia.

Quindi è che dal primo febbraio prossimo tutte le Comuni comprese nel governo distrettuale di Anagni, a cui sono aggregati i due governi di Valmontone e Segni, potranno esercitare i loro diritti ipotecari nell' ufficio di Frosinone, il quale in forza delle enunciate supreme determinazioni, è surrogato a quello di Velletri, avvertendosi solo per comune garanzia, che le ipoteche iscritte nell' antico ufficio conserveranno il loro pieno vigore, senza bisogno di rinnovazione o trasporto fino alla rispettiva scadenza decennale.

E la presente notificazione pubblicata nei soliti luoghi di Roma, non che nella delegazione di Frosinone e governo di Velletri, si avrà come singolarmente partecipata, nè se ne potrà mai allegare ignoranza.

N. 26.

— 1 *febbraio* 1821. — Notificazione *del Segretario di Stato C. Consalvi, sulla rinnovazione decennale delle ipoteche in giunta ai conservatori delle ipoteche.* (1)

Nell'art. 47 del regime ipotecario, era stabilito che in ogni decennio rinnovar si dovesse l' iscrizione delle ipoteche, ed affinchè questa misura non fosse facilmente trascurata e delusa, si era anche prescritto che l'ipoteca si risolvesse, qualora nel decennio seguita non ne fosse la rinnovazione. Ma l' esperienza ha fatto conoscere che purtroppo da molti la rinnovazione si trascura non ostante l' inflitta pena; ond' è che da un canto il governo non ottiene il fine propostosi e dall' altro non pochi perdono il vantaggio dell' ipoteca iscritta. Il

(1) Dette disposizioni furono abrogate coll' altra Notificazione del 22 settembre 1822 N. 31.

Digitized by Google

peggio però si è che alcuni vengono a perdere l'iscritta ipoteca per fatto e per negligenza altrui. La perdono i pupilli o minori per negligenza dei tutori o curatori. La perdono le donne per trascuranza dei mariti. La perdono perfin le chiese per indolenza dei rispettivi amministratori, e questa perdita talvolta è irreparabile per la fede pubblica, che giustamente rimane impegnata a chiunque, il quale sopravvenendo a descrivere la sua ipoteca, e calcolando il decennio già decorso, di buona fede la conta per risoluta, e pone la sua al sicuro di ogni altra per garanzia della legge.

Comunque tali danni provengano da negligenza, da trascuranza, da indolenza dei creditori, pure il governo ravvisandoli gravi ed irreparabili, non può non farsi carico dei medesimi, specialmente per quelli che li soffrono innocentemente, e che spesse volte non hanno contro chi rivalersi.

Avrebbe desiderato Sua Santità di abrogare affatto la rinnovazione decennale, e sciogliere ogni vincolo circa la medesima. Ma riflettuto altronde che appunto questa decennale rinnovazione garantiva la nitidezza della scrittura, facilitava le ricerche ai contraenti ed impediva che nel giro di molti anni il registro delle ipoteche divenisse un laberinto inestricabile o un immenso oceano in cui fosse difficile rintracciare l'oggetto.

A conservare tutti questi beni senza urtare nello scoglio che per una semplice dimenticanza o per una inavvertenza facilissima ad avvenire in un decennio, s'incorresse una indeclinabile caducità; la Santità Sua mentre non lascia d'inculcare a tutti gl'interessati di rinnovar come prima le iscrizioni in ogni decennio, o di radiare le già perente, passa ad ingiungere ai rispettivi conservatori delle ipoteche, che se nell'ultimo giorno del decennio (facilissimo a riscontrarsi con riandare quotidianamente a quel solo giorno del mese, che dieci anni indietro corrispondeva al mese e giorno corrente) non fosse dagl'interessati radiata o rinnovata l'ipoteca, debbano essi supplire questo dovere connesso coll'ordine pubblico, rinnovando cioè per officio le iscrizioni, ma come giacciono, e senza responsabilità per i difetti occorsi per parte

Digitized by Google

dei primi iscriventi. Saranno bensì responsabili i conservatori d'impiantare queste iscrizioni sotto lo stesso giorno in cui spirano i dieci anni, ma per maggior comodo avranno il tempo di dieci giorni per eseguirla (1) rimanendo intanto l'ipoteca in istato di validità.

La tassa per la rinnovazione di tali iscrizioni, o si eseguisca dalle parti interessate, o si eseguisca dal conservatore per officio, si ridurrà alla metà della somma prescritta, ed attualmente vigente onde si renda meno sensibile; e questa tassa per evitare ogni ulterior giro e dispendio, dovrà pagarsi direttamente dal debitore, come quello che sarebbe stato in obbligo di rinfrancarne il creditore, se avesse egli stesso rinnovato o pagato, o di radiare l'ipoteca se perenta.

Che se alcuni tra i debitori non soddisfaranno a questo pagamento nel termine di un mese dopo rinnovata l'iscrizione, i conservatori ne daranno nota all'amministrazione del bollo e registro da cui si passerà ai rispettivi preposti, onde possa agirsi con mano regia sì per la tassa, la quale in questo caso si pagherà intera, che per le spese.

I conservatori che dovranno aver l'incomodo d'iscrivere per officio, e di aspettar quindi il pagamento dai debitori, avranno in tal caso il compenso di un doppio emolumento, ma a carico del Governo, il quale in queste rinnovazioni non altro si propone che di preservare i sudditi dai gravissimi mali risultanti dalle ommesse rinnovazioni, senza aggravarli di nuovo peso, anzi allegerendo quello che dalla legge era imposto.

---

(1) Detto termine fu prorogato al 30 settembre 1821. v. N. 30 e la nota posta al principio di questa Notificazione.

Digitized by Google

N. 27.

— 25 *aprile* 1821. — CIRCOLARE *di Mons. Tesoriere B. Cristaldi, colla quale vengono indicate le tasse alle quali unicamente sono tenuti gli amministratori dei beni ecclesiastici e delle cause pie per le iscrizioni ipotecarie.* (1)

Intenta costantemente la Santità di Nostro Signore Papa Pio VII ad assicurare e proteggere le azioni, crediti e beni ecclesiastici, che sono in sostanza il patrimonio della chiesa e dei poveri, la cui amministrazione suprema è a lui commessa dalla provvidenza: e determinata a guarentire similmente l'esecuzione di quelle leggi che a beneficio dei propri sudditi ha ordinate nei suoi dominii, mentre dall'una parte ha stabilito e conservato l'istituto del regime ipotecario, al quale è attaccata la sicurezza e la fede dei contratti e delle proprietà private: ha dall'altra sempre mirato a combinare col mantenimento di questa provvida legge la indennità dei crediti e delle proprietà della Chiesa, le quali più specialmente le sono a cuore per la santità degli oggetti cui sono destinate.

Con questa mira fu dettata la notificazione di Segreteria di Stato dell'8 gennaio 1820 (N. 23), quando non si vollero fare esenti dal vincolo della iscrizione e trascrizione le proprietà e crediti costituenti legati e lasciti pii, perchè appunto ciò facendo sarebbesi violata la fede pubblica e lesi i diritti dei terzi o acquirenti o creditori: ma accordandosi l'esenzione dall'anticipazione del pagamento delle tasse, il diritto della ipoteca generale, e quello della rinnovazione decennale con alcune larghezze economiche, si sperò di assicurare la conservazione delle proprietà e dei crediti *ad pias causas.*

---

(1) Detti privilegi furono estesi al patrimonio degli studi: v. Circol, 7 ottobre 1826 N. 49, e l'Editto 25 gennaio 1828 N. 54.

Digitized by Google

Più mature riflessioni e più lunga esperienza delle cose però hanno fatto conoscere, come quella parziale provvidenza non assicurava siccome era intenzione della Santità Sua, tutto il patrimonio della chiesa e dei poveri. Restavano soggette al pericolo della preoccupazione le proprietà e i crediti delle corporazioni ecclesiastiche secolari e regolari, delle mense vescovili ed abaziali, delle masse e parrocchie, delle cappellanie e benefici, non che dei sagri monti di pietà e degli ospedali, e altri istituti di pubblica beneficenza, retti secondo i sagri canoni dagli ordinari diocesani. Le azioni e crediti di questi istituti, corporazioni, mense e beneficii, sono molte volte di un capitale così tenue, che qualunque spesa di bollo e di salario si rende gravosissima, sia all' amministratore, sia all' usufruttuario temporaneo: e da questo nasce molte volte la trascuratezza delle iscrizioni ipotecarie, con perdita in ultima analisi del patrimonio della chiesa e dei poveri, giacchè a questi ne spetta esclusivamente e positivamente la piena e reale proprietà. A questa considerazione, della quale ha dovuto la Santità Sua toccare con mano l' avveramento, si è unita un'altra considerazione che procede dallo stesso regolamento del regime ipotecario, consistente in ciò che le spese della iscrizione ipotecaria debbono in ultimo e in sostanza sopportarsi dai debitori: nè i creditori altro debbono fare che anticiparle per quindi ripeterne dai loro debitori l' ammontare.

Dappresso le quali considerazioni si è veduto, che solo per voler mantenere rigorosamente questo giro di anticipazioni e rimborsi, si pone in pericolo la conservazione dei crediti e titoli della chiesa.

Quindi risoluto Nostro Signore di estendere stabilmente a tutte le proprietà ecclesiastiche ed alle pie cause sopra indicate quelle parziali provvidenze, anche sull' esempio di altre nazioni, che mantenendo e conservando il regime ipotecario avevano ed hanno dati al fisco e pubblico erario privilegi di gran lunga maggiori che quelli contenuti nella predetta notificazione otto gennaio 1820, coll' oracolo della sua viva voce

Digitized by Google

si è degnata di comunicarci e ingiungerci l'esecuzione di quanto appresso, cioè:

1. La spesa unica che dovranno fare gli amministratori dei vescovati, mense, corporazioni ecclesiastiche secolari e regolari, parrocchie, benefici e cappellanie ecclesiastiche, sarà quella di certificato surrogato alla esibizione di titolo originale di credito, a forma dell'articolo 1.° della citata notificazione 8 gennaio 1820 (N. 23.)

2. Stenderanno poi le due note di iscrizioni ipotecarie e dopo averle scritte e sottoscritte, le presenteranno all'ufficio delle ipoteche, nel cui officio debbono essere iscritte, affine che vengano vidimate per bollo in sospeso senza pagamento. A questo fine soltanto l'amministrazione generale del registro rimetterà ad ogni conservatore un registro di vidimazione per bollo, e darà ai suoi ispettori le istruzioni convenienti per prenderne conto. Il conservatore che farà la vidimazione secondo le solite regole, ne porterà il debito nel suo sommario per memoria a carico del debitore enunciato nella nota d'iscrizione.

3. Il conservatore delle ipoteche a cui sieno state consegnate, a seconda di quanto è ordinato nel regolamento, le predette due note di iscrizione, dovrà prenderne l'iscrizione non esigendo nè le tasse, nè gli emolumenti, nè il valore della carta bollata dei registri ipotecari che vi consuma. Segnerà anche questi articoli in debito, e nel sommario d'officio ne intesterà la partita come sopra a carico del debitore indicato nelle note ipotecarie, dal quale ne procurerà l'esigenza nei modi e termini pronunciati colla notificazione del primo febbraio 1821 (N. 26), giacchè i debitori in ultima analisi debbono sempre pagar la tassa e le spese della iscrizione, e ciò a termini dell'articolo 48 del regolamento ipotecario, e della notificazione del 10 ottobre 1818 (N. 15.)

4. Sono estesi a tutti i crediti e capitali attivi di cause pie ed ecclesiastiche come sopra appartenenti alle indicate corporazioni, vescovati, parrocchie, beneficii, cappellanie ed istituti dei monti e ospedali, i privilegi accordati alle istitu-

Digitized by Google

zioni *ad pias causas* dall' articolo 1 e 4 della notificazione 8 gennaio 1820 per le iscrizioni generali nei casi ivi considerati, e sotto le stesse cautele ivi espresse, così per rapporto ai diritti che vi avessero acquistati i terzi, come per rapporto alle regole d' interna manutenzione concernenti la tenuta del registro speciale e distinto ivi ordinato.

5. Così provveduto alle iscrizioni originarie dei titoli, che fossero state sino a qui trascurate: e restando provveduto stabilmente alle rinnovazioni decennali avvenire colla notificazione del 1.° febbraio 1821 (N. 26); si dichiara solo che resta soppresso l' articolo 3 della notificazione 8 gennaro 1820 (N. 33), perchè resta implicitamente soppresso nella citata notificazione 1 febbraio in quella parte, nella quale si ordina che i conservatori non debbano per la detta rinnovazione percepire nuovo emolumento: giacchè dovendo per la rinnovazione decennale rientrare tutte le iscrizioni anche ecclesiastiche nel beneficio generale della notificazione 1 febbraio; la percezione delle competenze dei conservatori, degli emolumenti e delle tasse avrà luogo a carico dei debitori anche per le iscrizioni ecclesiastiche a forma della notificazione medesima.

Mentre mi affretto in esecuzione del sovrano comando di partecipare per la esecuzione queste misure dalla Santità Sua ordinate a garanzia dei beni e crediti ecclesiastici ai signori conservatori delle ipoteche, affine che conoscano i privilegi accordati al pubblico erario, non manco di darne parte a V. S. Ill.ma e Rev.ma, pregandola a volere strettamente ordinare a tutti gli amministratori o titolari delle predette istituzioni, cappellanie, mense, parrocchie e corporazioni di non perdere ulteriormente tempo nel procurare ed effettuare la iscrizione dei crediti, azioni e capitali attivi presso gli uffici competenti: essendo questa la volontà della Santità Sua, ed a questo fine essendosi essa determinata ad emanare le provvidenze ed accordare i privilegi sopra enunciati.

Digitized by Google

N. 28.

— 30 *maggio* 1821. — RISPOSTA *della Segreteria di Stato a Monsignor Prefetto degli Archivi sul cancellamento d' iscrizione ipotecaria presa per una rendita vitalizia.*

Alcuni conservatori delle ipoteche hanno proposto il dubbio alla Segreteria di Stato, in qual modo si dovevano regolare nel cancellare una iscrizione ipotecaria presa per una rendita vitalizia, quando cioè si prese iscrizione sopra i beni che cadono sotto il vitalizio in assicurazione della pensione convenuta.

L'articolo 75 del regolamento sul sistema ipotecario non prescrive altre maniere per cancellare una iscrizione, se non che mediante il deposito fatto nell' ufficio del conservatore rispettivo dell' atto autentico o spedizione formale del medesimo, contenente il consenso delle persone *sui juris*, a favore delle quali la ipoteca trovasi iscritta; ovvero mediante il deposito consimile del mandato spedito in seguito di un giudicato non più soggetto a revisione, con cui sia dichiarata la estinzione della ipoteca e prescritto il cancellamento.

Ora nel caso di una iscrizione presa per rendita vitalizia, rendesi impossibile il primo modo di cancellamento, e sebbene possibile il secondo, non è pure necessario, trattandosi di un titolo che non può riconoscersi in una maniera positiva saldato ed estinto, ed in cui presentasi tutta la naturalezza che l' effetto debba cessare colla sua causa. Non potendosi quindi avere, nel caso di cui si tratta, il consenso della persona *sui juris*, a favore della quale la ipoteca trovavasi iscritta per essere questa persona defunta, e non occorrendo e non essendo necessario il mandato del giudice, ed essendo altronde troppo necessario che i conservatori delle ipoteche abbiano una sicura, determinata ed universale norma, onde procedere al cancellamento di una iscrizione presa per rendita vitalizia;

Digitized by Google

monsignor Prefetto degli Archivi resta incaricato di dirigere una circolare a tutti i conservatori suddetti (1), in cui si dichiari il cancellamento della iscrizione ipotecaria presa per una rendita vitalizia, può effettuarsi dal conservatore rispettivo, mediante il deposito fatto nel suo ufficio della fede di morte del titolare della rendita vitalizia e dell'atto autentico contenente il diritto, la qualità ed il consenso degli eredi del medesimo o di altri aventi diritto per le rate decorse e non pagate, danni ed interessi ecc., da legittimarsi colle necessarie solennità, qualora l'erede o altro avente diritto non fosse *sui juris*.

N. 29.

— 6 giugno 1821. — CIRCOLARE *del Prefetto degli Archivi Camerini ai conservatori delle ipoteche, sulla norma onde procedere al cancellamento delle iscrizioni prese per garanzia delle rendite vitalizie.*

L'art. 75 del regolamento ipotecario prescrivendo due soli modi per cancellare le ipoteche, si è riconosciuto che il primo ivi determinato non è adattabile per quelle che sono state iscritte sopra beni ceduti a titolo di vitalizio, e per assicurare la pensione convenuta. Affinchè adunque i conservatori abbiano una sicura norma onde procedere al cancellamento delle accennate iscrizioni prese per garanzia delle rendite vitalizie, si dichiara che possono effettuarsi mediante l'autentica fede di morte del titolare della rendita vitalizia, come pure per l'atto legale del consenso degli eredi del medesimo, o di altri aventi diritto per le rate decorse e non pagate, danni ed interessi da legittimarsi colle necessarie solennità, qualora l'erede o altro avente diritto non fosse *sui juris*.

---

(1) Si vegga detta Circolare nel successivo N. 29.

Digitized by Google

N. 30.

— 27 giugno 1821. — NOTIFICAZIONE del Segretario di Stato Card. Consalvi, colla quale viene prorogato il termine per la rinnovazione decennale delle Ipoteche. (1)

Dopo la notificazione emanata sotto la data del primo di febbraio del corrente anno per la rinnovazione decennale delle ipoteche con la quale si prescrisse che ferma restante la loro decennale durazione, conforme all'articolo 47 del regolamento sul sistema ipotecario, dovessero i conservatori rinnovare per officio le ipoteche che dalle parti interessate non fossero state cancellate o rinnovate, più dubbi sono stati promossi dagl' iscriventi, e non poche difficoltà dagli stessi conservatori riguardanti in generale la operazione, ed in particolare la esecuzione della medesima. Ora i dubbi proposti abbisognando di un maturo esame e di un certo intervallo di tempo, per dar luogo a quelle disposizioni che sarebbe d'uopo di premettere, ed essendo altronde troppo vicina l'epoca del 30 di giugno in cui cade la decennale rinnovazione delle ipoteche, la Santità di Nostro Signore ci ha ordinato coll'oracolo di sua viva voce di far noto che la esecuzione delle disposizioni contenute nella precitata notificazione del primo di febbraio viene prorogata fino al 30 di settembre del corrente anno, rimanendo le ipoteche in questo intervallo in istato di validità.

(1) Si vegga la nota posta sotto alle Notific. N. 26 e 31.

Digitized by Google

N. 31.

— 22 *settembre* 1821. — Notificazione *del Card. Segretario di Stato E. Consalvi, sulle norme da seguirsi per la rinnovazione decennale delle ipoteche.*

Nel regolamento sul sistema ipotecario annesso al Moto-Proprio di Nostro Signore Papa Pio VII, del 6 luglio del 1816 si prescrisse sotto l'art. 47, che l'effetto della iscrizione durava per dieci anni a contare dalla data; che continuava per altro decennio, se fosse stata rinnovata avanti che il primo decennio fosse spirato, e così successivamente, dichiarandosi espressamente che l'effetto della iscrizione sarebbe cessato, se prima dello spirare del decennio non ne fosse eseguita la rinnovazione. Da una misura sì energica, quale è la risoluzione dei vincoli ipotecari, il governo avea tutto il diritto di attendersi che ciascun diligente padre di famiglia si sarebbe data ogni premura di guarantire come i propri interessi così gli interessi di coloro, di cui o per patto o per dovere era in obbligo di avere la maggior cura, premurosamente rinnovando le iscrizioni prima che ne fosse spirato il decennio. Ma l'aspettativa restò delusa. Una triste sperienza fece conoscere che gli interessi dei luoghi pii, delle donne, dei pupilli e minori, che per la loro qualità, sesso ed età non possono invigilare alla propria economia, restavano sovente non poco pregiudicati, ora per trascuraggine ed ora anche per frode dei rispettivi amministratori, mariti, tutori e curatori. A riparare le conseguenze che da questa indolenza ne derivano a danno dei luoghi consacrati alla religione ed alla pietà ed a danno delle donne e dei minori, che nelle legislazioni di tutti i popoli ottennero sempre specialissimi riguardi, colla notificazione del primo di febbraio del corrente anno (N. 26), mentre non si lasciò d'inculcare a tutti gli interessati di rinnovare come prima le iscrizioni in ogni decennio conformemente

Digitized by Google

all' art. 47 del regolamento, si dispose che i conservatori dovessero rinnovare per ufficio quelle iscrizioni ipotecarie che dalle parti interessate non fossero state rinnovate o cancellate. Questa rinnovazione però da farsi per ufficio incontrò non pochi ostacoli, e per dubbi promossi dagli iscriventi e per difficoltà rappresentate dai conservatori, e si dovette quindi colla notificazione del 27 dello scorso giugno (N. 30) prorogarla fino ai 30 del corrente settembre, onde prendere i dubbi promossi in quella considerazione che l' importanza della cosa mentamente esigeva. Essendo stato ora il tutto maturamente esaminato ed approssimandosi l' epoca ripromessa, la Santità di Nostro Signore, in schiarimento della notificazione del primo di febbraio, ed in esecuzione dell' altra del 27 di giugno con l' oracolo della sua viva voce ci ha ordinato di rendere noto quanto segue.

1. La rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie al termine del decennio deve farsi a diligenza e ricerca dei rispettivi creditori o parti interessate in piena conformità del regolamento ipotecario annesso al sovrano Moto-Proprio del 6 luglio 1816 (N. 6) e della notificazione del 10 agosto del 1818 (N. 15), senza che i conservatori abbiano verun obbligo di rinnovarle di ufficio. Quelle iscrizioni che non fossero state così rinnovate prima dello spirare del decennio, rimarranno di niun valore e del tutto perente a forma del regolamento suddetto, salve però le eccezioni e disposizioni riguardanti i luoghi pii, le donne ed i minori che si diranno in appresso.

2. Le tasse ed emolumenti da pagarsi per tali rinnovazioni saranno quelle medesime espresse e stabilite nella predetta notificazione del 10 di agosto del 1818.

3. Per le iscrizioni esistenti negli uffici di Roma, Frosinone, Perugia, Spoleto, Viterbo, Benevento, Civitavecchia, Rieti, Velletri e Pontecorvo, per le quali fosse scaduto il decennio, o venisse a scadere prima del 31 di dicembre prossimo venturo, si dichiara prorogata la loro durazione e la loro validità fino al detto giorno 31 di dicembre (1821), onde le parti interessate abbiano un congruo termine per effettuarne la rinnovazione. — v. art. 17, 18, e le Circolari N. 32 e 33.

Digitized by Google

4. Egualmente le iscrizioni degli uffici di Bologna, Ferrara, Forlì, Ravenna, Urbino, Pesaro, Ancona, Fermo, Macerata, Ascoli e Camerino, delle quali fosse scaduto il decennio e non fossero state rinnovate per la sospensione motivata nella notificazione del 27 dello scorso giugno (N. 30) sono prorogate a tutto il giorno 31 dicembre di sopra determinato.

5. Siccome si è venuto a conoscere che dopo la notificazione del primo di febbraio (N. 26) non tutti i conservatori intrapresero per ufficio la rinnovazione delle ipoteche, e che dopo la notificazione del 27 giugno (N. 30) non tutti la sospesero, e si è venuto a conoscere altresì che si rinnovarono per ufficio più iscrizioni, sopra le quali appunto cadevano fondati dubbi e difficoltà: così per togliere ogni incertezza in oggetto di tanta conseguenza, si dichiara che le iscrizioni che fossero state rinnovate di ufficio dai conservatori dopo il giorno primo di febbraio, cesseranno di avere forza col giorno 31 dicembre prossimo futuro, e rimarranno alla detta epoca perente, quando dalle parti interessate non vengano prima del detto giorno debitamente rinnovate a forma della notificazione del 10 agosto del 1818 (N. 15).

6. Si cesserà di esigere le tasse che non si fossero già percette sulle rinnovazioni fatte di ufficio dai conservatori, e quelle che fossero state esatte verranno restituite o compensate colla rinnovazione delle dette iscrizioni nel caso che essa si faccia dalle parti interessate.

7. Le iscrizioni esistenti in favore delle chiese, monasteri, spedali, legati pii, cause pie, stabilimenti di pubblica beneficenza ed in generale in favore dei luoghi consacrati alla religione ed alla pietà; come ancora quelle a favore delle donne per l' adempimento dei patti matrimoniali ed altri loro diritti dotali sia per la costituzione, sia per la restituzione della dote; le iscrizioni inoltre a favore dei pupilli e minori sopra i beni dei loro tutori e curatori per garanzia della tutela o cura, ed in assicurazione di una fedele amministrazione, si dovranno immancabilmente rinnovare dai rispettivi superiori, amministratori, mariti, tutori e curatori come tutte le altre prima

Digitized by Google

dello scadere del 31 del prossimo decembre e così si dovrà praticare in seguito prima del decennio rispettivo. (v. art. 18.) (1)

8. Per assicurare però i detti stabilimenti addetti al culto ed alla pubblica beneficenza, non che per guarantire le donne, pupilli e minori dalla trascuraggine o mala fede dei propri superiori, amministratori, mariti, tutori e curatori, si dispone che, qualora scorso il decennio vi fossero delle iscrizioni appartenenti ad alcuna delle indicate classi, le quali non fossero state nè validamente cancellate, nè rinnovate, non si considereranno subito come perente, ma resteranno valide e conserveranno il rango che godevano per altri tre mesi, nel quale termine verranno rinnovate di ufficio nel modo che segue.

9. I conservatori delle ipoteche alla fine di ciascun mese formeranno una nota delle iscrizioni appartenenti alle classi descritte esistenti nel loro ufficio, per le quali fosse scaduto il decennio senza essere state rinnovate, e rimetteranno subito detta nota in doppia copia agli E.mi Legati o Prelati delegati, sotto la cui giurisdizione esistono gli uffici. I segretari generali delle legazioni o delegazioni dovranno nell'atto stesso restituirne una al conservatore con la fede del seguito deposito dell'altra simile; la nota restituita si custodirà dai rispettivi conservatori per loro discarico.

Il conservatore di Roma e sua Comarca rimetterà la detta nota a monsignor uditore della Camera, e ne ritirerà la copia dal cancelliere del suo ufficio.

Il conservatore di Velletri rimetterà la sua nota tanto all'E.mo signor Card. Decano, quanto al Prelato delegato di Frosinone per quella parte del suo circondario che estendesi in quella delegazione, e ne ritirerà la rispettiva fede di deposito.

10. Gli E.mi Legati e prelati Delegati faranno stampare le dette note con una analoga notificazione, in cui vengano eccitati i creditori ivi descritti a fare rinnovare sollecitamente

---

(1) v. Circol. N. 33.

Digitized by Google

le loro rispettive iscrizioni prima che sieno rinnovate di ufficio dal conservatore, come si dirà in appresso, ovvero a dichiarare e documentare nel termine di quindici giorni la causa, per cui non hanno rinnovato la loro iscrizione. Rimetteranno la detta notificazione ai Vescovi residenti entro i limiti della loro giurisdizione, non che a tutti i governatori, onde sia da questi pubblicata. L'accennata dichiarazione con la prova della legale estinzione dell'obbligo costitutivo della ipoteca, potrà farsi dagli ecclesiastici al proprio ordinario o suoi vicari, e dagli altri, all'assessore civile nel capo-luogo della provincia ed al governatore nelle altre comuni.

11. Scorso il termine di quindici giorni, gli ordinari, gli assessori ed i governatori faranno tenere alla propria legazione o delegazione le note espresse nei due precedenti articoli, ed in esse dovranno essere attergate distintamente le deduzioni e le prove che si saranno esposte dalle parti interessate per la non rinnovazione di alcuna delle iscrizioni ipotecarie in dette note descritte.

12. Gli E.mi Cardinali Legati ed i prelati Delegati riassumeranno tutte le deduzioni che loro perverranno dagli ordinari, assessori e governatori, e dopo di avere ponderato e discusso nelle rispettive congregazioni governative, se le deduzioni affacciate sieno valide ed attendibili, formeranno un elenco di quelle sole iscrizioni che stimeranno non doversi rinnovare e rimetteranno questo elenco da essi firmato al conservatore delle ipoteche, e ciò non più tardi dell'ultimo giorno del secondo mese del trimestre di cui si è parlato nell'art. 8. (1)

13. Il conservatore delle ipoteche scorso il secondo mese del trimestre, porrà in margine di quelle iscrizioni che troverà comprese negli elenchi che gli saranno stati rimessi nella guisa che si è esposta nel precedente articolo le parole: *Perente alla fine del trimestre in conformità del foglio dell'E.mo*

---

(1) v. Circol. N. 32 art. 4.

Digitized by Google

Legato o di Monsignor Delegato di *sotto la data dei* e quindi procederà alla rinnovazione di ufficio di tutte le altre iscrizioni comprese nelle prime sue note, e che non fossero state dalle parti rinnovate. (1)

14. L'Emo signor Cardinal decano e Mons. uditore della Camera eseguiranno il primo in Velletri ed il secondo in Roma e sua Comarca, gl'incarichi, come sopra addossati agli Emi Cardinali Legati e prelati Delegati nelle provincie, tanto per i luoghi pii, che per le donne e minori, riunendo ambedue la doppia giurisdizione ecclesiastica e secolare nei luoghi designati.

15. La rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie dei luoghi pii, donne, pupilli e minori, eseguita dentro il trimestre successivo al decennio, sia dalle parti interessate, accordandosi loro la facoltà di poterlo fare, sia per ufficio dai conservatori, s'intenderà valida e legale, e conserverà qual rango che le compete come se fosse stata fatta dentro il decennio medesimo; e perciò fino a che non sia trascorso il termine del trimestre, debbono le dette iscrizioni considerarsi in pieno vigore per ogni qualunque effetto, ed i conservatori delle ipoteche le dovranno includere e comprendere nei certificati che rilasceranno sulle persone e fondi dalle medesime gravati.

16. Per quelle iscrizioni che saranno come sopra rinnovate di ufficio dai conservatori delle ipoteche, gli amministratori, mariti, tutori ed altri, a' quali apparteneva di farlo, oltre alle pene stabilite nel regolamento ipotecario, soggiaceranno al pagamento in proprio della tassa a favore del governo, e del doppio emolumento a favore dei conservatori, e la somma complessiva di simile duplicata tassa ed emolumento si esigerà contro di essi con la stessa procedura e privilegi che gode l'amministrazione del registro.

17. Siccome col giorno 31 dicembre prossimo venturo viene a scadere in tutti gli uffici notati nell'art. 3 della presente Notificazione la rinnovazione di tutte le iscrizioni fatte

(1) v. Circol. N. 33 art. 3.

Digitized by Google

per le antiche ipoteche nel primo stabilimento del regime ipotecario, così reputandosi troppo ristretto il termine di un trimestre per potersi eseguire il disposto rispetto alle iscrizioni come sopra privilegiate delle chiese, donne, pupilli e minori, si accorda per questa prima volta soltanto, e per le iscrizioni che scadono nel detto giorno 31 dicembre del corrente anno agli uffici designati nel precitato art. 3 il termine di un semestre a tutto il mese di giugno del 1822 per poterne fare la rinnovazione di ufficio. I conservatori adunque delle ipoteche degli indicati uffici potranno alla fine di ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo del 1822 emettere le note: entro i periodi sopra indicati negli articoli 10, 11 e 12, dovranno essere eseguite le operazioni commesse ai Legati o Delegati, che trasmetteranno quindi progressivamente i loro elenchi ai conservatori, onde nel mese di giugno possa essere da questi interamente effettuata ed ultimata la rinnovazione di ufficio: le iscrizioni perciò ora contemplate si considereranno vigenti tutto il mese di giugno del 1822.

18. Le iscrizioni prese in nome della già amministrazione del demanio negli uffici indicati nell' art. 3 della presente notificazione, per le quali i luoghi pii ripristinati siensi fatti o si faranno dentro il giorno 31 dicembre prossimo riconoscere per creditori con averne fatta eseguire dentro il detto termine la voltura a loro favore nell' ufficio delle ipoteche, entreranno nella categoria di quelle, delle quali i conservatori debbono formare le prescritte note. Tutte le altre iscrizioni demaniali non saranno comprese nelle note suddette, ma rimarranno ciò non ostante ferme e valide a tutto il già indicato giorno 30 giugno del prossimo futuro anno 1822, affinchè vi sia un congruo tempo, onde per parte di coloro che vi hanno interesse possano essere debitamente rinnovate. Fatta che siasi questa prima rinnovazione in favore dei luoghi e delle persone descritte nell' art. 7, saranno in seguito considerate fra le privilegiate da rinnovarsi come sopra di ufficio. Tutte quelle iscrizioni demaniali poi che non fossero state nella guisa ora

Digitized by Google

accennata rinnovate a richiesta delle parti interessate, resteranno col detto giorno 30 giugno 1822 onninamente perente.

19. Egualmente non saranno comprese nelle note, nè si rinnoveranno le iscrizioni prese *per canoni* non essendovi bisogno d' iscrizione ipotecaria per conservare a favore del padrone diretto i diritti sopra il fondo che ne è gravato.

20. Finalmente si dichiara che le iscrizioni prese a nome dell' antica amministrazione del debito pubblico per conservare i vincoli delle quali erano gravati i LL. di MM. liquidati, sono già perente a forma del regolamento ipotecario, e per tali debbono perciò annotarsi dai conservatori delle ipoteche sopra i loro registri non essendo più in istato da potersi rinnovare. (art. 147 § Perchè?)

N. 32.

— 27 *novembre* 1821. — ORDINE *circolare del Prefetto degli Archivi G. Nemorini, a schiarimento della precedente notificazione.*

L'uniformità del sistema ipotecario richiedendo che con esatto ed egual metodo si adempia dai conservatori il disposto nella notificazione del 22 settembre passato (N. 31) si dichiara:

1. Gli articoli 3 e 4 della prefata notificazione, essendo tra loro collegati stabiliscono nel 31 dicembre prossimo un medesimo termine utile, onde poter rinnovare in tutti gli uffici le ipoteche che erano soggette alla estinzione dopo la notificazione del 1.° febbraio fino al 31 dicembre.

2. Per l' esecuzione dell' articolo 9 di detta notificazione, ciascun conservatore, incominciando dal gennaio 1822, dovrà pel giorno 10 di ogni mese aver formata, e quindi rimettere al rispettivo capo di provincia la nota delle iscrizioni privilegiate che saranno scadute nel precedente mese; e così proseguir sempre in appresso, fermo restando il disposto dell' art. 17 per gli uffici ivi designati.

Digitized by Google

3. Se le sopradette iscrizioni avessero speciale ipoteca sopra fondi situati fuori di giurisdizione dell'ufficio, attesi i cambiamenti territoriali, e chiaramente apparisse doversi le medesime rinnovare in un altro il conservatore, presso cui esistono i registri, dovrà parimenti nel giorno 10 di ogni mese inoltrarne nota al conservatore a cui appartengono, e questi sarà tenuto con nota supplementaria inviarle al rispettivo capo di provincia.

4. Qualora poi colla ipoteca speciale posta sopra fondi fuori di giurisdizione, vi fosse anche la generale, oltre alla nota già enunciata, il conservatore inchiuderà la stessa iscrizione nella nota che rimette al proprio capo di provincia, onde sia rinnovata in amendue gli uffici, quando nulla osti per tale rinnovazione in conformità dell'articolo 12 della ridetta notificazione.

5. E siccome questa nulla deroga a quanto si dispone nella lettera circolare di monsignor Tesoriere generale del 25 aprile decorso, perciò si eseguirà esattamente ciò che essa prescrive: ed il presente ordine circolare si terrà affisso in ufficio per norma del pubblico.

N. 33.

— 30 *giugno* 1822. — Ordine *circolare del Prefetto degli Archivi C. Nembrini relativo ad una proroga per la rinnovazione d'ufficio delle iscrizioni privilegiate.*

Essendo venuti in cognizione che le operazioni che in ordine alla notificazione 22 settembre 1821 (N. 31) dovevano farsi dagli E.mi Legati, Prelati e delegati nelle provincie, e Monsignor Uditore della Camera in Roma sulle iscrizioni privilegiate contemplate nell'art. 7 della ripetuta notificazione, sono state protratte a tutto il caduto mese di giugno, in modo che il termine accordato ai conservatori per effettuare la rinnovazione di ufficio di quelle iscrizioni, sulle quali dovrà aver luogo, è

Digitized by Google

stato assorbito dalle arrancate operazioni, e che siasi perciò nella necessità di accordare ai conservatori un termine per regolarizzare i registri.

Perciò avuto riguardo al numero delle iscrizioni che dai medesimi rinnovar si debbono di ufficio, e riflettendo che tale rinnovazione, essendo una misura meramente di ordine e di interna disciplina degli officî, può farsi dai conservatori con quel comodo, che le ordinarie loro operazioni permettono, senza che queste soffrano ritardo a danno del pubblico, si dispone:

1. Ai conservatori degli officî nominati nell'art. 3. della notificazione 22 settembre 1821 (N. 31.) si accorda il termine di un anno decorrendo dal 1.° luglio corrente per effettuare la rinnovazione di ufficio delle iscrizioni privilegiate a norma dell'art. 7 e seguenti della medesima notificazione, risguardanti l'epoca a tutto il 31 dicembre 1821.

2. Il medesimo termine si accorda per le altre iscrizioni privilegiate di cui è scaduto o andrà a scadere il decennio nel termine accordato, sempre che se ne operi la rinnovazione nel prefisso anno, cioè a dire a tutto il mese di giugno 1823.

3. Dopo tale epoca avrà luogo il disposto all'art. 15 della notificazione 22 settembre 1821.

4. I conservatori delle ipoteche durante l'accordata dilazione comprenderanno nei stati ipotecari, che rilascieranno le dette iscrizioni privilegiate, come ora esistono nei registri, e sulli medesimi eseguiranno tutte quelle formalità ipotecarie che gli verranno richieste facendone anche menzione nei nuovi registri, se nei medesimi saranno riportate le iscrizioni su cui cade la formalità.

5. Dal giorno 1 luglio 1823 in appresso dovranno i conservatori servirsi per ogni operazione dei registri che anderanno a formare per la rinnovazione delle ripetute iscrizioni privilegiate, e ancor prima se verrà da loro eseguita tale rinnovazione, o a misura che la medesima si opererà.

6. I conservatori delle ipoteche che per le accadute variazioni territoriali hanno perduto una qualche parte del loro antico circondario, per cui a norma dell'ordine circolare 27

Digitized by Google

novembre 1821, hanno dovuto fare rinvio ad altri conservatori di quelle iscrizioni privilegiate, che gravavano fondi compresi nei territori distaccati dal loro officio, dovranno considerare come vigenti nei loro registri tali iscrizioni fino al 30 giugno 1823, e perciò comprenderle negli stati ipotecari, ed eseguire sulle medesime ogni formalità ipotecaria che verrà richiesta, delle quali daranno nota ai rispettivi conservatori, a cui hanno fatto il rinvio della iscrizione su cui è caduta la formalità.

7. I conservatori dovranno tenere affissa nei loro offici la presente, ed avvertiranno delle disposizioni qui contenute gli individui richiedenti qualche formalità ipotecaria che vi abbia relazione.

N. 34.

— 17 *agosto* 1822. — Declaratoria *del Segretario di Stato C. Consalvi a Mons. Prefetto degli Archivi sulla retta intelligenza dell' art.* 38 *del Regol. Ipotecario* 6 *luglio* 1816.

Per la retta intelligenza ed applicazione dell' articolo 38 del nuovo regolamento ipotecario, nel quale viene enunciato, che le iscrizioni delle ipoteche giudiziarie potranno eseguirsi, anche in virtù di decreti e sentenze pronunciate in passato, si dichiara, che a somministrare il titolo per una ipoteca sono atte soltanto quelle sentenze e decreti pronunciati in passato, contro i quali per la diuturnità del tempo non è indotta la prescrizione legale.

Si rende nota questa declaratoria stessa a Monsignor Prefetto degli Archivi per sua intelligenza e norma.

Digitized by Google

N. 35.

— 21 *agosto* 1822. — CIRCOLARE *di Mons. Prefetto degli Archivi, C. Nembrini, diretta ai conservatori delle ipoteche in relazione alla antecedente declaratoria N. 34.*

A schiarimento di qualsiasi diversa interpretazione che dar si potesse all'art. 38 del regolamento ipotecario in cui si enuncia che » Le iscrizioni delle ipoteche giudiziarie potranno » esaguirsi anche in virtù di decreti e sentenze pronunciate in » passato » Si dichiara, che a somministrar titolo per una ipoteca sono atte soltanto quelle sentenze e decreti pronunciati in passato, contro i quali per la diuturnità del tempo non sia indotta la prescrizione.

N. 36.

— 11 *dicembre* 1822. — CIRCOLARE *di Mon. Prefetto degli Archivi C. Nembrini, per la rinnovazione d'uffizio delle iscrizioni riguardanti l'esercizio notarile.*

Prescrivendosi agli articoli 45 e 59 del M. P. del 31 maggio passato che i notari dello Stato Pontificio debbano con speciale ipoteca cautare la loro gestione notarile, ed essendo perciò necessario che simili iscrizioni rimangano sempre in vigore a vantaggio del pubblico, s'ingiunge a V. S., che quante volte dai notari stessi non venissero rinnovate le rispettive loro iscrizioni entro i termini stabiliti dalle leggi, dovrà eseguirsene la operazione d'uffizio, nei modi sempre stabiliti dalla notificazione 10 agosto 1818 (N. 15).

L'importo di questi articoli sia per tasse, sia per emolumenti si eseguirà nel modo stesso e coi privilegi prescritti per le altre iscrizioni di questo genere previo però l'avviso di pagamento da farsi precorrere agli interessati.

Digitized by Google

N. 37

25 gennaio 1825. — Circolare di Monsignor Prefetto degli Archivi C. Nembrini ai conservatori delle ipoteche, relativa alle iscrizioni ipotecarie dei legati e lasciti pii da non iscriversi contro il Governo o Camera Apostolica.

» Monsignor Tesoriere generale con la data del 25 gennaio scaduto mi ha rimesso il seguente viglietto del tenore che segue:

» Mediante notificazione dell'Emo sig. Card. segretario di Stato dell'8 gennaio 1820 (N. 23) fu prescritto che dovessero prendersi le iscrizioni ipotecarie dei legati e lasciti pii sul semplice attestato dell'ordinario, e nella circolare emanata dal Tesoriere generale per oracolo di Sua Santità il 25 aprile 1821 (N. 27 art. 4) fu esteso il privilegio suddetto a tutti i crediti e capitali attivi di cause pie ed ecclesiastiche.

» Per quanto savia e ferma debba tenersi detta disposizione, non è per altro giammai applicabile a carico del governo, giacchè qualunque creditore senza la formalità dell'iscrizione è bastantemente garantito, avendo per suo debitore lo istesso Governo, ed i conservatori non dovevano ignorare esser pratica costante di non iscriversi ipoteca veruna contro il governo e la Camera Apostolica, se non che in forza di un atto del magistrato o autorità governativa, in cui non solo si accordi la speciale ipoteca, ma si accordi anche espressamente la facoltà d'iscriverla. »

» Essendosi non pertanto alcun conservatore permesso di prendere iscrizione ipotecaria per titoli e cause pie contro l'amministrazione dei beni ecclesiastici nelle legazioni che è positivamente un'amministrazione camerale, e che amministra beni, i quali per le avvenute vicende rimangono esonerati da ogni antico peso, così a schiarire ogni dubbio ed a prevenire ulteriori errori di simil fatta, il Tesoriere generale prega V. S. Ill.ma e Rev.ma a voler avvertire con apposita circolare

Digitized by Google

tutti i conservatori d' ipoteche che il privilegio accordato nella notificazione 8 gennaro 1820, e nella circolare del 25 aprile 1821 a salvezza dei luoghi pii, non può estendersi contro il Governo, e che in genere non debbano essi ammettere giammai veruna iscrizione a carico del Governo Pontificio, della Reverenda Camera Apostolica e di qualsivoglia governativa o camerale azienda, se non che nel caso di un espresso permesso come sopra indicato.

» Persuaso il Tesoriere generale che V. S. Ill.ma e R.ma, si compiacerà secondare questa sua premura, che tende nel tempo stesso a preservare la Reverenda Camera da indebite iscrizioni, ed a mantenere il buon ordine del regime ipotecario, passa a rassegnarsi con perfetta ed ossequiosa stima.

N. 38.

— 10 *luglio* 1823. — Disposizioni di *Mons. Tesoriere generale, diretta all'amministrazione del bollo e registro per la esigenza dei diritti ed emolumenti d'iscrizioni e rinnovazioni ipotecarie, ricevute, e che si riceveranno in debito nei diversi uffici delle ipoteche.*

Mediante notificazione dell' E.mo signor Cardinal Consalvi Segretario di Stato del primo febbraio 1821 (N. 26) in ordine alla rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie fu sospesa con la successiva di lui notificazione del 27 giugno dello stesso anno (N. 30) e quindi restò modificata con altra notificazione del medesimo porporato in data 22 settembre 1821 (N. 31).

E poichè nello spazio di tempo decorso fra l' emanazione e la sospensione della detta prima notificazione potevano da alcuni conservatori essere state rinnovate di officio delle iscrizioni ipotecarie, così nella notificazione del 22 settembre 1821 fu provveduto alla regolarizzazione di simili rinnovazioni ed alla compensazione o restituzione della tassa che fosse stata per esse dai conservatori esatta.

Digitized by Google

Restava peraltro a prefiggersi un modo regolare ed uniforme per la compensazione o restituzione di simili tasse, come anche perchè venissero annullati quegli articoli che si trovassero portati in debito nei sommari degli offici d'ipoteche per causa delle tasse suddette non percette, del visto per bollo e della carta bollata impiegata in dette iscrizioni, e non mancò l'amministrazione generale del registro di diramare le convenienti istruzioni sopra gl'indicati oggetti con lettera circolare del 25 gennaio 1822 inviata ai direttori e con la sua memoria d'ordine numero 20 del 27 settembre 1821, ed in seguito di ciò sono stati spediti gli opportuni mandati di rimborso ai conservatori d'ipoteche, tantochè per questa parte resta pienamente provveduto alla regolare contabilità dei diritti derivanti dalle rinnovazioni d'iscrizioni ipotecarie, che per avventura fossero state fatte in forza della notificazione del primo febbraio 1821 come sopra sospesa e riformata.

Rimane per altro a provvedersi alla esigenza e regolare contabilità dei diritti già notati e da notarsi per l'avvenire in debito a forma della precedente notificazione dell'E.mo Segretario di Stato in data 8 gennaio 1820 (N. 23) della posteriore circolare di Monsignor Tesoriere generale del 25 aprile 1821 (N. 27) in ordine al modo di esigenza delle tasse di simili iscrizioni, e dell'ultima notificazione dello stesso E.mo Segretario di Stato del 22 settembre 1821 (N. 31) quali disposizioni rimangono sempre nel loro vigore, ed a tale oggetto sono dirette le presenti istruzioni.

In forza dunque delle disposizioni derivanti dagl'indicati ordini governativi i conservatori delle ipoteche debbono ricevere senza pagamento di tassa e di emolumento, ed in carta libera vidimata per bollo le primitive iscrizioni di titoli ecclesiastici, come pure le rinnovazioni delle iscrizioni di simil natura per esigerne l'importo dai debitori, debbono altresì rinnovare di officio le iscrizioni della suddetta specie, come pure le privilegiate delle donne, minori e pupilli, quante volte non ne fosse fatta in debito tempo la rinnovazione dalla parte interessata, e debbono segnare egualmente in debito i diritti di

Digitized by Google

tali rinnovazioni di officio, ma con doppia tassa e doppio emolumento per ripeterne il pagamento dalle persone che sarebbero state obbligate a presentare le note di rinnovazione, e che hanno ommesso di farlo.

Da tali disposizioni avviene che i conservatori delle ipoteche abbiano nei loro registri a portare in debito i diritti suddetti, che sono delle seguenti specie.

1. Tassa d'iscrizione, o doppia tassa per quelle di officio.
2. Visto per bollo delle note d'iscrizioni ecclesiastiche.
3. Carta bollata consumata per tali iscrizioni nei registri ipotecari.
4. Emolumento del conservatore per le suddette iscrizioni ecclesiastiche, e doppio emolumento per le rinnovazioni di ufficio.

Li due primi articoli sono di assoluta spettanza del Governo, il terzo articolo sebbene in fondo sia di spettanza del Governo, ferisce pur anche l'interesse dei conservatori, poichè essendo di regola che si porti a di loro debito nella scrittura generale dell'amministrazione l'intero importo della carta bollata, che loro si consegna, si rende necessario scaricare e reintegrare li stessi conservatori del valore di quella parte di detta carta impiegata nelle iscrizioni suddette; finalmente il quarto articolo spetta direttamente ai conservatori rappresentando la mercede della di loro opera e della di loro garanzia.

Posti tali dati, e fatto riflesso al grave imbarazzo ed alla difficoltà che possono i conservatori delle ipoteche incontrare nel ricupero degli articoli di debito dei quali si tratta, atteso il dettaglio di simile esigenza e lontananza dall'officio delle ipoteche ai luoghi, nei quali possono essere domiciliate le persone dalle quali deve farsi l'esigenza, si prescrivono le seguenti norme, onde facilitare l'incasso, ottenere la chiarezza e la regolarità dei conti dei conservatori, e mantenere in tutti gli offici d'ipoteche la necessaria uniformità.

Il conservatore fatta un'iscrizione o una rinnovazione in debito, noterà la partita nel solito suo sommario di ricupero, e procurerà durante il trimestre farne l'esigenza; effettuandola

Digitized by Google

casserà la partita nel sommario, e porterà la somma esatta per li due primi articoli spettanti al governo nel registro di deposito degli atti d'iscrizione ed in quello del visto per bollo, onde l'importare rimanga compreso nel conto di cassa, che il conservatore deve rendere all'ispettore, e riterrà a suo profitto la somma concernente gli altri due articoli, quali ad esso conservatore appartengono.

Tutti i suddetti articoli di debito non incassati, allorchè l'ispettore si reca a raccogliere e liquidare il conto trimestrale degli offici delle ipoteche, qualora i conservatori non preferiscano ritenerli nel loro officio per continuare essi medesimi le diligenze dell'esazione, potranno consegnarli all'ispettore mediante la tradizione dello stato che ne sarà compilato dallo stesso conservatore secondo la nuova stampa n. 1, riempiendo con precisione tutte le colonne dello stato medesimo fino al n. 14 inclusive. Il conservatore trascriverà distintamente le medesime partite sopra il sommario, che al medesimo conservatore si consegna formato sul modello n. 2, e contestualmente casserà dette partite dal suo sommario di ricupero; l'ispettore verificati i valori portati nello stato con il suddetto sommario, farà sotto il medesimo dichiarazione di aver ricevuto dal conservatore lo stato degli articoli ivi descritti dal n. . . al n. . . . portanti la somma di scudi tanti.

Dopo tale consegna il conservatore non deve più ingerirsi nella esigenza degli articoli consegnati all'ispettore, mentre tale esigenza verrà confidata, e dovrà farsi dai preposti del registro nel rispettivo loro circondario.

A tale effetto l'ispettore invierà alla direzione il suddetto stato ricevuto dal conservatore, e la direzione rimane incaricata di riempire la colonna 15, e di formare quindi sullo stesso modello in doppia copia il riparto delle rispettive somme da esigersi da ciascun preposto compreso nella sua direzione; e formerà una doppia copia di quegli articoli che talvolta vi fossero sopra debitori domiciliati fuori della sua direzione. Una di dette copie la rimetterà al preposto incaricato dall'esigenza ovvero al direttore, nel di cui distretto trovasi il domicilio

Digitized by Google

indicato dei debitori, l'altra unita allo stato primitivo ritirato dall' ispettore la invierà all' amministrazione generale, la quale terrà un nuovo libro saldaconti, in cui al ricevere detti stati aprirà credito in complesso a ciascun conservatore della somma che è rimasta non esatta in ciascuna conservatoria d'ipoteche; e porterà debito in complesso a ciascun preposto del registro della somma che gli è stata confidata per l'esigenza.

I preposti, ricevuti gli stati suddetti dei debitori per iscrizioni ne procureranno con tutta energia l'esigenza, ed a misura che ne effettueranno l'incasso, riempiranno sullo stato suddetto le colonne dal n. 16 al 21; e quindi noteranno giornalmente sul nuovo registro, che verrà loro consegnato conforme al modello n. 3, le somme come sopra incassate.

Al terminar del mese quando il preposto darà conto dei suoi incassi secondo l'antico modello n. 15, dovrà formare a mano, antecedentemente alla linea » Iscrizione ipotecaria » un'altra linea intitolata » Ricupero d'iscrizioni in debito » ed in questa noterà in complesso la intera somma incassata nel mese per i titoli suddetti coerentemente al già indicato registro di introito n. 3.

Allorchè poi l'ispettore sarà a redigere negli offici il conto trimestrale dei preposti sul consueto modello n. 10, con cui il preposto rende conto dei propri incassi trimestrali, dovrà egli portare a di lui debito la totalità della somma come sopra incassata nel modo medesimo che si è prescritto per lo stato mensuale, vale a dire in una nuova linea che scriverà antecedentemente alla linea iscrizioni ipotecarie, col titolo » Ricupero d'iscrizioni in debito, come alla distinta inserta. »

Questa distinta che deve accludersi all'appoggio della partita suddetta, deve essere formata dai preposti sul nuovo modello n. 4, che si dà in stampa con esempio manoscritto; questa è la cosa che sommamente interessa venga eseguita con precisione e diligenza, onde non figuri a credito di un conservatore ciò che appartiene ad un altro, e non figurino nella colonna dell'emolumento del conservatore i diritti che appartengono al Governo, e così viceversa: si avverte inoltre che

di tutte le partite ed articoli esatti per un medesimo conservatore non deve farsene in detto modello il dettaglio, ma debbono comprendersi unitamente ed in massa in una sola linea.

Quindi l'ispettore nel redigere il suo conto trimestrale sul consueto modello n. 21, porterà nella colonna d'introiti sulle ipoteche la somma totale delle partite esatte dal preposto durante il trimestre medesimo sugli articoli in debito a lui come sopra affidati, comprendendo in detta somma unitamente ed in complesso l'intero importo delle tasse, bolli ed emolumenti relativi agli articoli esatti.

La direzione nel rimettere all'amministrazione generale i conti trimestrali degl'ispettori deve esser cauta che vi siano inserte le distinte suddette regolarmente formate; e la detta amministrazione a vista di queste, mentre farà figurare nel libro mastro le somme come sopra introitate, farà corrispettivamente sgravare i preposti nel menzionato nuovo saldaconti delle consimili partite date loro in esigenza, e farà in contraposizione notare l'esigenza medesima nei conti delle rispettive conservatorie, con distinguere altresì nello scritturare le dette partite di debito e credito, le quote che spettano al governo, e quelle che appartengono ai conservatori per il loro emolumento.

Gl'ispettori nel conto della rimessa dovranno accreditare ai preposti il quattro per cento sulle somme da loro esatte per le iscrizioni in debito, delle quali si tratta, come si pratica per la carta bollata.

Subito che la contabilità dell'amministrazione generale avrà ricevuti i conti di un trimestre, riassumerà le somme incassate per gli emolumenti di ciascun conservatore e ne farà ai medesimi il pagamento mediante appositi mandati che gireranno in scrittura generale a debito del solo conto che si aprirà intitolato » Ricupero delle iscrizioni in debito » a credito del qual conto saranno egualmente scritturate le totalità delle somme incassate per simile titolo dai preposti.

Siccome poi i conservatori debbono per le già esposte ragioni essere anche rimborsati della carta bollata impiegata nelle

Digitized by Google

iscrizioni in debito, sebbene non se ne sia effettuata dai preposti l'esigenza, così tale rimborso dovrà comprendersi nei mandati trimestrali da spedirsi come sopra ricavandone l'importo dalla nona colonna dello stato n. 1, di cui si è parlato a principio.

N. 39.

— *4 agosto* 1823. — CIRCOLARE *di Mons. Prefetto degli Archivi C. Nembrini ai conservatori delle ipoteche sulle volture delle iscrizioni ipotecarie a favore dei cessionari.*

Con la notificazione emanata il 10 agosto 1818 (N. 15); in virtù di sovrana autorizzazione comunicata per organo dell'E.mo Segretario di Stato, si promulgarono le norme da osservarsi nella rinnovazione decennale delle iscrizioni. All'art. 4 della detta notificazione, ed in ulteriore dichiarazione ancora dell'art. 13 e seguenti del regolamento sul sistema ipotecario, ed analogamente alle chiarissime disposizioni del gius comune, si prescrisse, che quelle iscrizioni, le quali nell'officio delle ipoteche erano state legalmente trasferite in favore dell'erede o di un terzo qualunque cessionario del primitivo creditore, si dovessero rinnovare a favore dell'erede o cessionario, medesimo già riconosciuto nell'officio suddetto, sia che la cessione riguardi una sola parte del credito enunciato nella iscrizione, sia che la cessione fosse stata fatta a persone non solidali.

Non ostante una simile dichiarazione, si è conosciuto che alcuno tra i conservatori ha difficoltà e ricusa di eseguire sui registri delle formalità il trasporto e la voltura delle iscrizioni, a favore di quello o quelli che col proprio danaro soddisfano il primo creditore, e legalmente subentrano per patto espresso nei di lei diritti ed anteriorità d'ipoteca; e perciò che intenti sempre a conservare l'uniformità e la semplicità del sistema ipotecario, ed a toglier di mezzo qualunque causa che ritardar

Digitized by Google

potesse in qualsivoglia modo le libere e frequenti contrattazioni, che sono l'anima del commercio, si dichiara:

1. Allorchè una delle parti contraenti con atto legale ha ceduto a favore dell'altra la sua iscrizione d'ipoteca, tanto se la cessione ferisca la totalità, quanto se riguardi una rata del credito per cui fu presa l'iscrizione medesima, il conservatore delle ipoteche in seguito della presentazione dell'atto, dovrà eseguire l'annotamento del trasporto sul registro delle formalità in cui trovasi l'ipoteca, nel modo e termini che verranno prescritti nell'articolo 4.

2. Il disposto nel precedente articolo avrà luogo, ancorchè nell'istromento di cessione del credito e rispettiva traslazione dell'iscrizione ipotecaria sia intervenuto il debitore, ed ancorchè tra le parti contraenti siasi fatta una qualche rinnovazione al primitivo contratto, entro i limiti però del credito come sopra ceduto.

3. Che se una tale novazione di contratto importi un aumento dei frutti convenuti, in tal caso, siccome il creditore cedente non può trasferire al cessionario quei diritti che non ha, perciò il cessionario, rapporto all'aumento suddetto, non potrà valersi dei diritti, rango ed anteriorità acquistati in forza della cessione medesima, ma dovrà in conseguenza prenderne separata iscrizione, la quale produrrà il suo effetto di anteriorità dal giorno soltanto in cui è stata eseguita.

4. Il conservatore delle ipoteche a cui verrà esibito a termini dell'articolo 42 del regolamento ipotecario l'originale o la copia autentica dell'istromento di cessione di una iscrizione, della quale si richiede l'annotazione del trasferimento sul registro di formalità, ove trovasi iscritta, porrà in margine di detta iscrizione, e precisamente nella colonna destinata per i cambiamenti di domicilio, la richiesta annotazione a norma della seguente modula » Li . . . giorno, mese ed anno (nella di contro iscrizione segnata articolo . . . il domicilio è cambiato, essendo seguita la nuova elezione di esso in casa del signor N. N.) nome e cognome del cessionario o procuratore, o ecc. (nella di cui abitazione è stato eletto il nuovo domicilio)

Digitized by Google

domiciliato in . . . . . (nome della città o paese ec.) in via . . . n. . . . ecc. (se si tratta di paese, in cui le case sono numerate, procuratore (se è tale) o cessionario del primo creditore signor . . . . nome e cognome del creditore iscritto cedente (per la somma di scudi . . . . in tutto e per tutto a forma di pubblico istromento di cessione stipolato in . . . (nome del luogo ove fu stipolato) Li . . . (data ecc. della stipolazione) per gli atti del notaro . . . . (nome e cognome di esso) ed il (o procuratore o cessionario) si è qui sottoscritto con me conservatore » La presente verrà riportata sul repertorio n. 7 . . . casella . . . Che se la cessione sarà stata fatta a favore di più persone a ciascuna per la sua rata, il conservatore dovrà eseguirne tante separate annotazioni, quanti sono i cessionari, indicando la rispettiva rata del credito ceduto, il domicilio eletto ecc. in tutto e per tutto a norma della modula qui sopra prescritta.

4. I conservatori dovranno tenere affissa nei rispettivi loro uffici delle ipoteche copia conforme della presente a comodo del pubblico, e siccome in ogni altro caso, così anche in questo dovranno istruire le parti richiedenti intorno ai dubbi che gli proporranno per l'esecuzione degli atti ipotecari.

N. 40.

— 4 *agosto* 1823. — NOTIFICAZIONE *del Card. Consalvi Segretario di Stato la quale annulla le iscrizioni ipotecarie prese sui beni avocati dal governo italico.*

È a tutti noto che i beni esistenti nei paesi che fecero parte del regno italiano, e da questo governo avocati, di qualunque natura essi fossero, o fiscale o comunitativa o ecclesiastica, restarono sciolti e liberi in forza delle leggi del governo medesimo da ogni precedente peso, debito, vincolo ed ipoteca, meno che dai livelli e canoni gravanti quelli di detti beni, i quali non erano stati dal governo suddetto alienati prima

Digitized by Google

del giorno 14 febbraio 1802, e che furono alienati avanti quell' epoca con obbligo al compratore di sottostare alla corresponsione dei canoni e livelli che li gravavano. (1)

È egualmente noto che tutti i creditori ed aventi azione per qualunque titolo sui beni e sostanze come sopra avocate, furono chiamati a liquidazione, e furono soddisfatti del loro avere secondo le norme ed i modi stabiliti dalle leggi allora vigenti, e che quei tali i quali non insinuarono o non documentarono in debito tempo i loro crediti e titoli nelle forme diritto prescritte, decaddero in virtù di quelle stesse leggi da ogni diritto ed azione.

Per simili disposizioni non poteva rimaner dubbio alcuno sulla assoluta libertà dei fondi e sostanze come sopra avocate, e quindi o vendute o possedute dal Monte di Milano all'epoca della cessazione del Regno d'Italia, e da questo devolute al Governo Pontificio in forza dei trattati con le Potenze consurocedute al detto Regno Italiano, e tali furono considerati e dichiarati dalle Potenze medesime negli atti coi quali si venne alla divisione delle proprietà e dei pesi del Monte di Milano, onde le prime servir dovessero alla soddisfazione dei secondi.

Il Santo Padre guidato sempre dalla giustizia e dall'amore del pubblico bene con ripetuti successivi atti ha egualmente tenuta ferma ed ha sempre convalidata la massima della libertà dei beni suddetti, assicurando quei che ne avevano fatto acquisto a termine delle leggi e regolamenti al tempo vigenti, nel pacifico possesso dei beni acquistati, erogando alcuna parte dei beni ricaduti alla Camera Apostolica nella fondazione di molte officiature di messe a sostituzione di tutti i pii legati, ai quali i beni avocati erano anticamente affetti ed erogandone altresì la massima parte nella ristaurazione del clero secolare e regolare di quelle provincie.

Non era pertanto a presumersi che avesse alcuno a lusingarsi di poter più esercitare veruna azione sui beni e

(1) v. Art. 225 M. Pr. di Pio VII del 6 luglio 1816.

Digitized by Google

sostanze menzionate per crediti e diritti derivanti da titoli anteriori alla loro avocazione. Ma pur ci è giunto a notizia esservi diverse persone particolari e corporazioni religiose, le quali approfittando abusivamente della istituzione del regime ipotecario, si sono permesse di prendere iscrizione sopra beni della sovraespressa natura, o venduti o dati per nuova dotazione ai pii stabilimenti, o residuati tuttora in possesso della Camera Apostolica; le quali iscrizioni quanto sostanzialmente ingiuste ed inefficaci, altrettanti riescono di angustia e di danno agli individui o corpi morali che sono attualmente in possesso dei beni medesimi, perchè ingerisce in loro ragionevole dubbio sul costante pacifico godimento di detti beni, impedisce loro di disporne liberamente, e li sottopone a lunghi giudizi per ottenere la radiazione delle incompetenti iscrizioni.

Riferito pertanto da noi al Santo Padre lo stato delle cose, la Santità Sua guidata sempre dai medesimi principii di giustizia e di amore del pubblico bene, volendo rimuovere un tal disordine, salvare da danni le persone e stabilimenti pii che legittimamente posseggono i beni dei quali si tratta e mantenere la pubblica tranquillità, coll'oracolo della sua viva voce ci ha ordinato di pubblicare le seguenti sovrane sue disposizioni, che dovranno essere a tutti di legge e di norma invariabile.

1. Tutte le iscrizioni ipotecarie prese o che si prendessero in avvenire negli offici delle ipoteche in favore di particolari individui, ed a carico di chiunque siasi sopra beni una volta avocati dal governo italiano ed esistenti nei territori che facevano parte del Regno medesimo per diritti, azioni e titoli di qualunque natura anteriori alla loro avocazione, sono dichiarate nulle e di niun valore ed effetto.

2. Tali sono dichiarate egualmente le iscrizioni della stessa natura prese o che si prendessero in avvenire da corporazioni religiose o conservate o una volta soppresse o ripristinate, e da qualunque pia istituzione o stabilimento pubblico.

3. Sono dichiarate parimenti nulle e di niun effetto le iscrizioni prese o che si prendessero in avvenire contro chiun-

Digitized by Google

que da corporazioni religiose ed altri pii stabilimenti una volta soppressi, e quindi ripristinati per rivindicare censi, crediti ed altri capitali civili di qualunque specie ad essi appartenenti prima della soppressione, sebbene questi capitali sieno rimasti sempre occulti alle antiche direzioni demaniali ed alle vigenti amministrazioni camerali, perchè essendo simili capitali compresi nell'avocazione di tutti i beni delle corporazioni medesime appartengono di diritto alla Camera Apostolica succeduta nelle ragioni del Monte di Milano, nè le corporazioni ripristinate e nuovamente dotate con beni presi dalla massa di quelli provenienti dallo stesso Monte di Milano, possono più avere alcuna azione sui detti loro antichi censi e capitali sebbene come sopra occultati.

4. Queste disposizioni non ledono il diritto dei legittimi possessori dei canoni e livelli conservati dalle leggi del Governo italiano sui beni avocati e non venduti a tutto il giorno 14 febbraio 1802.

5. I presidenti dei tribunali di prima istanza, nel circondario rispettivo de' quali esiste l' officio d' ipoteche in cui trovansi fatte le iscrizioni della natura espressa nei precedenti articoli 1, 2 e 3, sono autorizzati a pronunciarne ed ordinarne la radiazione con mandato esecutoriale senza strepito e formalità di giudizio.

6. La parte gravata dovrà promoverne l' istanza avanti il rispettivo presidente del tribunale di prima istanza con semplice memoria ed intimazione per cursore alla parte iscrivente; il presidente intese stragiudizialmente le due parti e verificati i due estremi, che il fondo percosso dall' iscrizione sia stato una volta avocato dal Governo italiano e che l' iscrizione è basata sopra diritti, azioni e titoli anteriori all' avocazione, deverrà alla spedizione del mandato esecutoriale per la radiazione il qual mandato non potrà essere sottoposto a revisione.

7. I conservatori d' ipoteche sulla presentazione del detto mandato in forma autentica sono autorizzati ed incaricati di dargli esecuzione, col radiare immantinente l' iscrizione non ostante qualunque appello o inibizione che si fosse potuto

Digitized by Google

tentare d'interporre, o si fosse per avventura interposta all'esecuzione del medesimo.

8. Le spese tutte che potessero esser fatte dalla parte gravata della incompetente ipoteca tanto per la iscrizione e per la radiazione della medesima negli offici ipotecari, quanto per ottenere il mandato esecutoriale di cassazione di qualunque natura esse sieno, saranno a carico della parte iscrivente.

9. Il presidente del tribunale di prima istanza che avrà rilasciato il mandato esecutoriale di cassazione resta autorizzato a rilasciare egualmente senza strepito e forma di giudizio il mandato esecutivo reale a favore della parte gravata e contro la parte iscrivente per l'importo delle spese come sopra fatte dalla prima e che verranno dal presidente stesso tassate avanti di devenire alla spedizione del detto mandato esecutivo.

La presente pubblicata ed affissa nei luoghi consueti, obbligherà tutti alla stretta osservanza della medesima come se fosse stata a ciascuno personalmente intimata.

N. 41.

1 aprile 1824. — ISTRUZIONE *ed ordine Circolare di Mons. Prefetto degli Archivi C. Nembrini ai conservatori delle ipoteche sulla regolarità da tenersi nei registri delle ipoteche.*

Dai rapporti inviati dagl'ispettori delle ipoteche nelle visite ai rispettivi uffici si è conosciuta qualche irregolarità, la quale perchè non passi in consuetudine, ci ha determinato di pubblicare la seguente istruzione, onde sia di norma a ciascun conservatore.

1. Ogni registro di formalità dev'essere sottoscritto da un giudice conforme all'art. 114 del regolamento ipotecario, e chiuso giornalmente colla firma del conservatore, come prescrive l'art. 115, la qual firma si esige in ciascun atto riportato sui registri suddetti, eccetto quello destinato per depositi secondo l'art. 118.

Digitized by Google

2. Nell' indicato registro dei depositi vi si notino i soli atti che sono esibiti per essere iscritti o trascritti, e l'emolumento di baiocchi 5 che accorda il § 1 dell'art. 130 si percepisca per ciascun atto.

3. Quantunque un atto contenga la traslazione di proprietà di più fondi, può farsi trascrivere da ciascuno individualmente per quella parte soltanto che lui riguarda, ed in tal caso dovrà essere pagata proporzionalmente la tassa. Il conservatore peraltro trascriverà sempre l'atto stesso per intiero, e indicherà in termini espressi tanto sul registro quanto nella fede che rilascia appiè dell'atto, la porzione dei fondi per cui si è fatto luogo alla formalità, avvertendo nella scrittura d'impiegare tante linee e tante sillabe dalla legge stabilite.

4. Se nel farsi trascrivere un atto ne viene esibito contemporaneamente un altro in forma autentica che dimostri soddisfatto il prezzo e adempiuti i patti assunti dal compratore nel primo istromento, non avrà più luogo la iscrizione d'ufficio, ma dovrà il conservatore ritenere tale atto, e notarlo nel registro in discarico del suo operato.

5. Quando ha luogo l'iscrizione d'ufficio pel prezzo non pagato, per le accollazioni di debito o per altri pesi assunti, deve farsi una sola iscrizione, e non moltiplicarle in ragione dei patti.

6. Per gli atti di trascrizione che danno motivo all'iscrizione d'ufficio, un solo emolumento di deposito deve percepirsi.

7. Le donazioni certe o eventuali ed il diritto di usufrutto, non forniscono titolo d'ipoteca iscritta, ma tali atti possono venir trascritti siccome qualunque altro che trasferisce il dominio.

8. Per le iscrizioni di messe o altri legati pii, devono i conservatori richiedere la fede dell'Ordinario locale ed il certificato del cancelliere vescovile conforme alla notificazione degli 8 gennaio 1820 (N. 23), e non ammettere altri titoli dalla legge non riconosciuti.

9. Nel riportare sul registro dei depositi gli atti di rinnovazione, si dee indicare il titolo originario che costituisce l'ipoteca e la primitiva iscrizione.

Digitized by Google

10. In margine di ogni iscrizione allo spirar del decennio si apponga con diligenza la nota che l'ipoteca fu rinnovata, ovvero perenta.

11. La richiesta in iscritto ossia nota per ottenere le formalità ipotecarie deve aver luogo soltanto per le iscrizioni dei crediti, come prescrive l'articolo 43 del regolamento; non deve perciò presentarsi alcuna nota per la trascrizione, estratti, certificati, cancellamenti, restrizioni, trasporti o altre qualsivogliano formalità ipotecarie, le quali debbonsi dal conservatore eseguire, o sulla richiesta verbale delle parti, o alla presentazione della copia pubblica dell'atto che dà luogo alla formalità nei casi in cui ciò viene dal regolamento permesso.

12. Potranno dai conservatori rilasciarsi ancora i certificati comprovanti la libertà o i gravami di un fondo, senza rilasciare lo stato intero di tutte le iscrizioni che gravano il possessore del fondo medesimo; il che dovrà farsi con cautela, avvertendo cioè d'inserire nei certificati di tal natura, oltre le iscrizioni speciali sul fondo del quale si richieggono i pesi, anche tutte le altre iscrizioni che godono di un'ipoteca generale, o generale e speciale sui beni dell'individuo, pel quale si domanda il certificato; in conseguenza verranno escluse dai certificati medesimi soltanto quelle iscrizioni che gravano specialmente i fondi evidentemente diversi da quello sopra cui si rilascia il certificato. Ad evitar gli equivoci ed a garanzia dei diritti dei terzi possessori, i conservatori potranno astenersi dal rilasciare simili certificati in qualunque dubbio che potessero avere per la coincidenza e simiglianza dei fondi tra quelli su cui si richiede il certificato, e gli altri su cui esistono le iscrizioni a carico dell'individuo medesimo, sia ciò per la nomenclatura delle strade, contrade e vocaboli, sia per la simiglianza dei confini o per qualunque altro ragionevol motivo vi si opponesse.

13. L'emolumento dei certificati che si rilasciano dai conservatori in comprova della inesistenza dei pesi ipotecari a carico degli individui, fissato dall'articolo 130 del regolamento ipotecario, deve percepirsi nel seguente modo. Per i certificati

Digitized by Google

negativi baiocchi venti per ciascuno individuo per cui si rilascia il certificato, o si fa la prova della inesistenza dei pesi; pei certificati affermativi a carico di un solo individuo baiocchi venti per ogni iscrizione che viene nel certificato inserita; pei certificati poi affermativi a carico di più individui baiocchi venti per ogni iscrizione ivi inserita, qual emolumento deve in ciascuna iscrizione ripetersi tante volte quanti sono i gravati della iscrizione medesima, purchè siano gli stessi individui a carico dei quali si rilascia il certificato, e precisamente l'emolumento deve percepirsi come se si rilasciassero tanti certificati quanti sono gli individui di cui si fa la prova dei loro gravami con un solo certificato.

14. Occorrendo restringere un' ipoteca, non deve cancellarsi la prima, ed iscriversi poi una nuova, ma si faccia l'analoga annotazione in margine del rispettivo registro.

15. Il domicilio che si elegge nel richiedersi qualche formalità ipotecaria, deve venir' espresso coll'indicazione della casa individuandola coi rispettivi confini, o coll' indicazione della persona che vi alloggia.

16. Il cessionario di una iscrizione per farla cancellare, deve prima aver fatto notare legalmente sui registri il subingresso in di lui nome.

17. Gli atti di esecuzione di mandati ordinarii ed anche di mano regia, non danno luogo ad alcuna formalità negli uffici delle ipoteche, ma debbonsi trascrivere solo gli atti di subasta e delibera in conformità degli articoli 102 e seguenti del regolamento, e questi devono comprendere quelli solamente che in ispecie riguardano la detta subasta e delibera, non gli altri della precedente attitazione.

18. Non si lasci mai alcun vacuo, nè si facciano abrasioni, poichè occorrendo la necessità di qualche aggiunta o correzione, si dee scrivere in margine un' apostilla da firmarsi dal conservatore.

19. In tutti i casi in cui per via di successione o contratti si riuniscano e confondano le azioni di creditore e debitore in una o più persone aventi il medesimo diritto, si

Digitized by Google

dichiara che potrà ricorrersi al giudice ordinario del luogo ove esiste l'ufficio ipotecario, nel quale deve effettuarsi il cancellamento, ad oggetto che conosciutasi dal giudice stesso economicamente, ma con legali prove la verità dell'esposto nella petizione avanzatagli da quegli che reclama il cancellamento, rilasci l'opportuno mandato stragiudiziale motivato per la delezione dell'ipoteca, diretto al conservatore, il quale sarà tenuto ad eseguirlo senz'altra formalità.

20. Si conservino in apposite custodie ed in convenienti armadi le note delle iscrizioni ed i registri, affinchè niuna carta possa perire.

21. Le ipoteche dei notai prestate avanti al Moto-Proprio del 31 maggio 1822 e di poi, dovranno essere rinnovate di ufficio dai conservatori che verranno indennizzati dagli stessi notai dei competenti emolumenti.

22. La presente istruzione si tenga affissa nell'ufficio, e ciascun conservatore dovrà eseguirla in ogni sua parte, onde allontanare da sè quelle misure di rigore che sono prescritte dall'ordine pubblico.

N. 42.

— 5 *ottobre* 1824. — Disposizioni *contenute nel M. P. di Leone XII del* 5 *ottobre* 1824 *riguardanti i giudizi contro i terzi possessori.*

(Poste in attività il 1.° gennaio 1825. v. art. 1112.)

Dei giudizi contro i terzi possessori.

346. Il creditore che avrà presa iscrizione sopra il fondo o fondi del suo debitore, se questi saranno stati posteriormente distratti, e si troveranno presso terzi possessori, potrà convenirli per la prefissione di un termine, o a soddisfare il

Digitized by Google

di lui credito, o perchè venga a quest' effetto posto alla vendita il fondo o i fondi ipotecati, ed in questa dimanda dovrà anche citarsi il debitore.

347. Il giudizio dovrà istruirsi avanti il tribunale ove esiste il fondo distratto, ed essendovi più fondi iscritti e distratti a diverse persone, dovrà contro ciascun terzo possessore istruirsi separato giudizio, nè al debitore sarà permesso di allegare l' incompetenza.

348. Il giudice se riconoscerà fondata la dimanda, prefiggerà un termine non minore di un mese, e non maggiore di tre al possessore per soddisfare il credito, scorso il quale termine ordinerà, che i fondi si espongano alla vendita, ed il prezzo da ritrarsi fino alla concorrenza del credito si consegni al creditore.

349. Contemporaneamente il giudice condannerà il debitore in favore del terzo possessore alla reintegrazione del capitale, e di tutti i danni, interessi e spese.

350. Se nel termine prefisso il terzo possessore non avrà soddisfatto al pagamento del credito, potrà il creditore esporre alla vendita il fondo o fondi ipotecati, osservando peraltro tutte le regole che sono prescritte in appresso sulla subasta e delibera dei beni immobili. (v. art. 800.)

351. Finchè non sia ultimata la delibera, sarà sempre in facoltà del terzo possessore, ed anche del debitore di soddisfare il creditore, reintegrandolo anche delle spese fatte.

352. A quest' effetto dovrà fare al creditore offerta reale dell' importare del credito nella forma che verrà stabilita a suo luogo. Nello stesso atto dovrà anche citare avanti il tribunale per la liquidazione delle suddette spese. Il tribunale prefiggerà un termine al creditore per produrne la nota, ed altro ulteriore termine all' offerente per soddisfarle, rimanendo intanto sospesa la delibera.

353. Se il creditore non produrrà la nota nel termine prefisso, non sarà luogo al proseguimento della subasta e delibera, ma soltanto, ferma sempre rimanendo l' offerta reale per l' importare del credito, potrà prevalersi delle sue ragioni

Digitized by Google

in un nuovo e separato giudizio per il conseguimento delle spese.

354. Se il creditore produrrà la nota nel termine prefisso, ed il debitore nell'altro termine a lui assegnato non n' effettuerà il pagamento, sarà in facoltà del creditore di proseguire gli atti della delibera per la reintegrazione delle spese anzidette.

355. Se nascerà questione sulla liquidazione delle spese, il tribunale la deciderà sommariamente sopra una citazione della parte più diligente, ed il di lui giudizio sarà inappellabile.

356. Se sul fondo distratto si trovano altre iscrizioni, quel creditore che vorrà introdurre giudizio contro il terzo possessore, dovrà citare non meno il debitore che gli altri creditori iscritti.

357. In questo caso si procederà colle regole stabilite nei giudizi di ordine, o sia concorso particolare. (v. art. 919 e seg.)

N. 43.

— 24 *novembre* 1824. — CIRCOLARE *di Mons. Prefetto degli Archivi G. Ugolini, colla quale si dichiara* » Che le corporazioni religiose per ciascun articolo d'iscrizione o trascrizione procedente direttamente dai capitali loro assegnati, e contro i debitori o rappresentanti ceduti negli atti delle rispettive dotazioni, siano esenti dalla tassa proporzionale, prescritta nei vigenti regolamenti, e paghino invece un diritto fisso di bai. venti per ciascun articolo sovrannunciato. »

N. 44.

— 22 *luglio* 1825. — CIRCOLARE *di Mons. Prefetto degli Archivi G. Ugolini, ai conservatori delle ipoteche, relativa alle iscrizioni da prendersi dagli Ospitali di Roma.*

Con supplica umiliata a Sua Beatitudine dalla deputazione degli Ospedali di Roma, essendosi rappresentato, che in virtù

Digitized by Google

delle costituzioni apostoliche li suddetti Ospedali sono abilitati a poter liberamente vendere, alienare, dare in enfiteusi, permutare, e fare qualsivoglia contratto, come i particolari, senza beneplacito apostolico o altre formalità, che secondo le disposizioni del gius comune si esigono per i contratti dei LL. PP. e la prelodata Santità Sua per organo della sagra visita ha dichiarato che realmente in vigore dei privilegi dei S. Pontefici, gli Ospedali di Roma hanno la piena e libera facoltà di fare qualunque contratto anche di alienazione, senza beneplacito apostolico e senza licenza dell'Ordinario, per cui i contratti di qualunque sorte tanto fatti che da farsi dall'accennata deputazione, non sono soggetti ai vincoli degli altri LL. PP., e possono stipolarsene gl'istromenti, come quelli dei privati che sono di loro diritto.

Si deduce tutto ciò a notizia di Vostra Signoria, affinchè presentandosi in codesto uffizio alcuno dei succennati pubblici atti in appoggio di operazioni ipotecarie, che vengano legalmente richieste, possa dare ai medesimi quella stessa forza che si accorda agli atti dei privati.

N. 45.

— 15 *settembre* 1825. — Ordine *circolare di Mons. Prefetto degli Archivi sulla ispezione da farsi dagli amministratori dei beni ecclesiastici o camerali nei registri ipotecari.* (1)

Sulla dimanda fatta per organo della Tesoreria generale, dai ricevitori ed amministratori dei beni ecclesiastici o camerali, onde essere autorizzati ad ispezionare i registri di formalità ipotecarie, per guarentirsi dalle irregolarità degli atti esecutorii, che sono bene spesso costretti di ordinare, essendosi da noi conosciuto e fatto osservare che detto permesso poteva

(1) Si vegga la successiva circolare N. 46.

Digitized by Google

compromettere la responsabilità dei conservatori, i quali hanno per legge il diritto di esclusiva ispezione sui registri suddetti, ed essendosi proposto in vece il temperamento preso in concerto colla Tesoreria generale, per le ricerche nei pubblici archivi e protocolli notarili, con nostra circolare dei 24 maggio 1823 se ne è superiormente approvato il progetto ed ordinata la comunicazione delle relative istruzioni.

Sulla esibita pertanto delle opportune indicazioni che si dessero ai conservatori d'ipoteche dagli amministratori ecclesiastici o camerali, aventi una speciale delegazione di Monsignor Tesoriere generale per il caso di cui si tratta, sarà tenuto il conservatore di somministrare ai medesimi amministratori con la possibile prontezza, o le notizie semplici dei debitori verso il governo con ipoteca a loro carico, o il certificato autentico sullo stato degli articoli in questione, dietro il pagamento di bai. 10 a foglio, se in carta semplice, e del rimborso inoltre dei bolli, se in forma autentica, salvo sempre a favore dei conservatori e a diligenza della Tesoreria generale il diritto pel reintegro di tutti gli emolumenti concessi dalle leggi, se dei documenti suddetti dovrà farsene uso in giudizio, e la Camera Apostolica ne ritirerà dai debitori l'importo.

Avverta ciascun conservatore di uniformarsi esattamente a queste misure e di tenere affisso in ufficio per propria giustificazione, e per norma di chiunque ne volesse reclamare la esecuzione, il presente ordine.

N. 46.

— 12 *novembre* 1825. — CIRCOLARE *del Prefetto degli Archivi G. Ugolini, a schiarimento dell'antecedente circolare N.* 45.

In schiarimento più preciso del paragrafo secondo del nostro ordine circolare del quindici settembre passato si dichiara che quanto al permesso singolare di Monsignor Tesoriere generale, di cui si ordinò che muniti fossero i ricevitori o

Digitized by Google

amministratori camerali per invocare dei rispettivi uffici delle ipoteche le facilitazioni e notizie ivi contemplate, potranno detti pubblici ufficiali nei casi di oppignoramenti di fondi (attesa l'urgenza che non permette loro di ricorrere a Monsignor Tesoriere generale per l'autorizzazione suddetta) supplire con l'esibita del mandato di mano regia spedita contro talun debitore, quale facendo certa fede, che le notizie che si domandano sul medesimo, risguardano gli interessi del Governo, contiene in sè implicitamente quella singolare autorizzazione che viene in detto paragrafo stabilita.

Avverta quindi ciascun conservatore di uniformarsi alla predetta dichiarazione, tendente al più sollecito disbrigo degli affari camerali, ferme nel resto tutte le altre prescrizioni del citato ordine circolare del quindici settembre suddetto.

N. 47.

— *7 marzo 1826.* — Circolare *del Prefetto degli Archivi G. Ugolini, colla quale si risponde a più quesiti in materia di ipoteche.*

Diversi quesiti in materia di ipoteche sonosi avanzati alla prefettura degli archivi per le opportune soluzioni, sui quali essendosi dovute al caso concretare le qui appresso massime per norma dei richiedenti, se ne dà circolare comunicazione a tutti i conservatori, acciò sia da ciascuno conosciuto ed osservato per uniformità di interno ordine, quanto si è stimato prescrivere, cioè:

1. Per prestazioni alimentarie ordinate e dovute a forma del chirografo Clementino, non sarà luogo ad iscrizione ipotecaria in forza della semplice ordinanza economica, e conseguente mano regia, ossia mandato di mano regia economicamente spedito, meno che l'ordinanza medesima e susseguente mano regia non venga confermata con decreto giudiziale, anche contumacialmente pronunciato.

Digitized by Google

2. I decreti definitivi o provvisori portanti condanna certa e determinata, ancorchè emanati in contumacia, equivalendo negli effetti alla sentenza, forniscono egualmente che questo, titolo valido ed efficace a prendere iscrizione ipotecaria giudiziale a carico del litigante condannato.

3. I due anni di frutti che l'articolo 45 del regolamento sul sistema ipotecario accorda potersi aggiungere all'iscrizione originaria del credito in capitale fruttifero, debbono per l'effetto dell'iscrizione ritenersi, oltre l'anno corrente, ossia l'anno intiero in cui seguì l'iscrizione, due anni qualunque, di cui nella sussistenza del credito siane rimasto arretrato e non seguito il pagamento, e che quando anche nella primitiva iscrizione del capitale siasi ommesso d'aggiungere iscrizione per i frutti ed interessi suddetti, debbono virtualmente riputarsi compresi nella medesima, e conservare per ministero di legge il medesimo diritto dei due anni a favore del creditore al pari che si trovassero espressi nell'iscrizione.

4. Finalmente siccome non può darsi ipoteca senza credito che la produca, così non può cedersi l'ipoteca, ossia la iscrizione ipotecaria, che taluno abbia a suo favore sui fondi del debitore, senza la cessione contestuale del credito, quale unicamente può sostenere e rendere valevole l'ipoteca.

N. 48.

— 3 *maggio* 1826. — CIRCOLARE *del Prefetto degli Archivi G. Ugolini, sulle rinnovazioni in favore del governo e delle amministrazioni, da eseguirsi d'ufficio dai conservatori.*

Sulla dimanda di monsignor Tesoriere generale diretta a far dichiarare, che le iscrizioni esistenti in favore del governo e delle amministrazioni che ne discendono, dovessero rinnovarsi d'uffizio (come le altre contemplate nell'art. VII della notificazione del 22 settembre 1821), meno quelle che in

Digitized by Google

tempo debito venissero uffizialmente sospese o disdette, la Santità di Nostro Signore Leone Papa XII nell' udienza del 15 aprile cadente ha approvato la dimanda, ed ha ordinato: » Che i rispettivi conservatori delle ipoteche debbano rinno- » vare per uffizio le iscrizioni in favore del Governo e delle » amministrazioni che ne discendono, tre mesi avanti la sca- » denza, con dichiarazione che non possano pretendere emo- » lumento per questa rinnovazione d' uffizio che riguarda l'in- » teresse e la sicurezza dell' erario, ma che anzi debbano es- » sere soggetti a multe proporzionate se le trascurano. »

Tanto si comunica a V. S. per la più scrupolosa esecuzione, che dovrà notificare al detto Monsignor Tesoriere un mese prima che spiri il decennio, attendendo di questa circolare apposito riscontro.

N. 49.

— *7 ottobre* 1826. — CIRCOLARE *del Prefetto degli Archivi Mons. G. Ugolini, colla quale sono estese al Patrimonio degli studi i privilegi accordati alle cause pie ed alla Fabbrica di S. Pietro riguardo alla tassa di bollo, registro ed ipoteche.* (1)

Il sig. Card. Prefetto della sacra congregazione degli Studi animato dal desiderio di procurare i vantaggi della pubblica educazione ed istruzione, ha supplicato la Santità di Nostro Signore di accordare al patrimonio addetto ad un oggetto di tanto interesse, oltre i privilegi competenti alle cause pie in forza del gius comune, anche il privilegio di registrare gli atti ed iscrivere le ipoteche in debito, bollare in debito le note che per ottenere la iscrizione debbono farsi, e generalmente tutti i privilegi, che, riguardo al bollo, registro ed ipoteche,

(1) Si vegga a questo proposito l'editto 25 gennaio 1828 N. 54.

Digitized by Google

sono stati concessi alla reverenda Fabbrica di S. Pietro, e ad ogni pia istituzione, con la Notificazione dell' 8 gennaio 1820 (N. 23), non che coll' istruzione circolare di Mons. Tesoriere generale del 25 aprile 1821 (N. 27), ed inoltre di fare ingiungere ai notari la obbligazione di denunciare per mezzo di documenti in carta libera ai rispettivi Ordinari dello Stato, ed all' E.mo sig. Card. Vicario in Roma, qualsivoglia disposizione che in avvenire sia fatta ai loro rogiti, in favore della pubblica educazione ed istruzione.

Dietro tale rappresentanza, essendosi degnata la Santità di Nostro Signore con rescritto del 21 settembre decorso di concedere al patrimonio degli studi, tutti e singoli privilegi come sopra enunciati, autorizzando l' E.mo Prefetto a manifestare i suoi sovrani voleri ai rispettivi capi di dicasteri e tribunali per la piena esecuzione, mi rivolgo all' E. V. R. affinchè si compiaccia partecipare il tutto ai singoli notai, archivisti e conservatori delle ipoteche compresi sotto la di lei giurisdizione, onde vi si uniformino strettamente nella parte che li riguarda, soggiungendo ai conservatori che in questi medesimi privilegi, sia per i stabilimenti di pubbliche istruzioni, sia per la reverenda Fabbrica, s' intendono compresi anche gli atti ed estratti di trascrizioni, quando se ne somministrino loro i necessari schiarimenti per rinvenirli, richiamandone da ciascuno di essi un individuale discarico, affinchè non possa giammai allegarsene ignoranza.

N. 50.

— 30 *giugno* 1827. — NOTIFICAZIONE *del Prefetto degli Archivi Mons. Ugolini, sul trasporto delle iscrizioni dall' ufficio di Cospaia a quello di Perugia entro il termine di sei mesi.*

Per le recenti convenzioni tra il Governo Pontificio e Toscano, essendosi determinata la rispettiva giurisdizione sul territorio di Cospaia, si stima opportuno assicurare per quiete

Digitized by Google

del particolari interessi, la efficacia delle iscrizioni ipotecarie gravanti i beni situati nel territorio predetto che possono essere state eseguite alternativamente, ora nell' uffizio delle ipoteche di Perugia, ora in quello di Arezzo, nel tempo in cui l' enunciato territorio di Cospaia veniva considerato di giurisdizione cumulativa o promiscua dei due Stati. Ad evitare pertanto anche ogni disputa, si ordina quanto appresso.

1. Le iscrizioni ipotecarie prese all' ufficio di conservazione di Arezzo a carico dei beni immobili esistenti nella parte del già territorio di Cospaia, attualmente soggetto alla esclusiva sovranità del Governo Pontificio, dovranno, dentro il termine perentorio di sei mesi da oggi decorrendi, a richiesta o diligenza degli aventi interesse, essere dal conservatore delle ipoteche di Perugia, trasportate sopra i suoi registri, dietro l' esibizione che gli sarà fatta, delle rispettive note rilasciate dal suddetto ufficio di conservazione di Arezzo.

2. I mariti, tutori, curatori, amministratori di luoghi pii, e tutti quelli generalmente che per disposizione di legge sono in obbligo d' iscrivere per conto o interesse altrui, saranno, sotto la stessa responsabilità, tenuti a richiedere il suddetto trasporto delle iscrizioni summentovate.

3. Dentro un egual termine, il venditore riservatario di dominio, o il sovventore del prezzo con subingresso nel diritto del medesimo, il privilegio dei quali risulti dai contratti trascritti all' ufficio di conservazione delle ipoteche di Arezzo, e investa beni situati nella parte del territorio di Cospaia rimasta nel dominio Pontificio, saranno tenuti ad iscrivere il suddetto loro privilegio all' ufficio di conservazione delle ipoteche di Perugia.

4. Il conservatore delle ipoteche di Perugia, nell' atto stesso del trasporto della iscrizione sopra i suoi registri, indicherà la rispettiva data, in cui ciascheduna di esse venne originariamente presa all' ufficio di conservazione di Arezzo.

5. Adempita nel termine sopraespresso l' antedetta formalità, i titoli relativi, per gli effetti della conservazione del privilegio e della ipoteca, si considereranno come se fossero stati

Digitized by Google

iscritti all' ufficio di conservazione delle ipoteche di Perugia, fino all' epoca in cui ne fu presa iscrizione sui registri del conservatore di Arezzo.

7. Spirato il suddetto termine, senza che il trasporto come sopra abbia avuto luogo, cesserà l'effetto delle iscrizioni ipotecarie prese nell' ufficio di conservazione di Arezzo, rapporto ai beni immobili posti nella parte del già territorio di Cospaia, rimasta nel dominio Pontificio; e l' ipoteca o il privilegio non avrà luogo che dal giorno in cui ne sarà presa *ex integro* l' iscrizione all' ufficio di conservazione di Perugia.

7. Non sarà percetto alcun diritto per il suddivisato trasporto d' iscrizioni ipotecarie, salvo l' emolumento dovuto al conservatore.

Avverta ciascuno di uniformarsi alle presenti disposizioni, di cui non potrà giammai allegarsene ignoranza.

N. 51.

— 10 *luglio* 1827. — DICHIARAZIONI *del Tesoriere generale Mons. Cristaldi sul regolamento del* 22 *dicembre* 1826 *riguardante la nuova organizzazione dell' amministrazione del bollo e registro.*

La Prettura degli archivi ha dubitato che alcune espressioni contenute nel regolamento del 22 dicembre 1826 possano dar luogo ad equivoci lesivi le attribuzioni competenti esclusivamente alla Prefettura stessa sui notari e conservatori delle ipoteche: per la qual cosa volendo noi soddisfare prontamente al desiderio della lodata Prefettura, e ratificare il senso di quegli articoli, ch' essa stessa ci ha indicati come capaci di dubbiosa interpretazione, dichiariamo per norma dell' amministrazione generale del registro e suo subalterno Ministero quanto segue, cioè:

1. Le ispezioni e verificazioni prescritte agli articoli 7, 19 e 20 del regolamento anzidetto, siano in giro ordinario

Digitized by Google

trimestrale, siano in controlleria, s'intendono ristrette quanto agli studi notarili, segreterie comunali e cancellerie, alla sola esecuzione delle leggi sul *bollo* e *registro* e formalità che ne dipendono; e quanto ai conservatori delle ipoteche, si dichiarano circoscritte solo a ciò che si riferisce alla parte finanziera, per verificare cioè se la percezione delle tasse è conforme alle somme, se le somme portate nel registro di deposito corrispondono alle note originali, se le leggi del registro e del bollo sonosi scrupolosamente adempiute nelle trascrizioni o altri atti, e finalmente se la cassa trovasi in pareggio, esclusa sempre ogni altra discussione od osservazione spettante alla regolarità degli atti e delle loro formalità, e generalmente alla sostanza del regime ipotecario, siccome cose esclusivamente pertinenti a Mons. Prefetto degli Archivi.

2. Le deposizioni dell' articolo 24 intorno ai permessi di assenza, da accordarsi da noi e nostri successori, si debbono intendere relative soltanto al ministero dell' amministrazione del registro, e non estensive perciò nè ai notari, nè ai cancellieri o segretari comunitativi, nè ai conservatori delle ipoteche, pei quali ultimi si prenderanno colla Prefettura i convenienti concerti, onde alla circostanza i permessi, ch' essa stimerà accordare, siano combinati in modo che non pregiudichino all' interesse camerale

3. Le prescrizioni dell' articolo 33 sulle cauzioni dei conservatori, riguardano soltanto quelle che debbono essi dare per garanzia e indennità del pubblico erario, e non mai quelle prestate o da prestarsi per la loro gestione verso la società, le quali rimangono sotto l' esclusivo esame ed approvazione della stessa Prefettura.

4. Per la piu facile esecuzione dell' articolo 47, si dichiara che nella vacanza di alcuna conservazione delle ipoteche la Prefettura degli archivi, interpellando noi o i nostri successori, verrà in cognizione se alcun ispettore del registro desideri concorrervi. Nella ipotesi affermativa, saranno dal tesorierato rimessi alla Prefettura i titoli necessari per istabilire la idoneità della persona e la sufficienza della cauzione, onde

Digitized by Google

dopo l' esame e l' approvazione della Prefettura stessa, salva la prelazione di un conservatore di egual merito, possa provocarsi la nomina di taluno degli anzidetti ispettori in preferenza degli estranei mediante rapporto del Prefetto degli archivi da umiliarsi al S. Padre a cui tutto è riservato.

5. Dalle disposizioni degli articoli 21 e 31 del Regolamento 22 dicembre 1826 rimangono esclusi i conservatori delle ipoteche, i quali per il disciplinare dei loro uffizi dipendono intieramente dalla Prefettura degli Archivi.

6. Le massime, delle quali si parla nell' articolo 59, e le modalità di stabilirle e di emetterle, si dichiarano concernere la sola applicazione dei regolamenti sul bollo, registro e delle ipoteche quanto all' interesse dell' erario camerale, e non avere mai per oggetto i regolamenti notarili o quelli delle ipoteche in tutto ciò che concerne la loro regolare esecuzione ed il pubblico.

7. L' amministrazione generale del bollo e registro darà comunicazione circolare di queste dichiarazioni ai suoi subalterni ufficiali pel pieno loro adempimento.

N. 52.

— 7 *agosto* 1827. — NOTIFICAZIONE *del Prefetto degli Archivi Mons. Ugolini, colla quale si ordina che il sistema ipotecario in data* 6 *luglio* 1816 *sia posto in attività nel feudo di Farnese il* 1.° *settembre venturo.*

Per le recenti disposizioni, trovandosi riunito allo Stato Pontificio il Feudo di Farnese, non è sfuggito alle paterne cure della Santità di Nostro Signore Leone Papa XII il provvido pensiero di eguagliare quei sudditi a tutti gli altri, mediante la promulgazione delle leggi in ispecie chè sono utili e necescarie all' interesse de' cittadini. Fra queste è ormai provato coll' universale consentimento e coll' esperienza che tiene principalmente luogo il sistema ipotecario, perlocchè essendo

Digitized by Google

noi espressamente incaricati dall' E.mo sig. Card. Segretario di Stato di prescrivere le misure convenienti e proficue, onde quanto è relativo alla pubblicità delle ipoteche si eseguisca ancora in tutta l' estensione del territorio del suddetto feudo di Farnese, dove finora non si è mai introdotto un siffatto tutelare sistema, ordiniamo quindi quanto segue.

1. Il regolamento ipotecario tal quale viene stabilito nel Moto-Proprio 6 luglio 1816 dal primo settembre del corrente anno 1827, si osserverà e si eseguirà in tutto il territorio del feudo di Farnese.

2. Chi acquisterà ipoteche dopo l' introduzione del detto sistema, dovrà provvedere alla maggiore sua sicurezza in conformità di quanto nel regolamento venne prescritto.

3. Trascurandosi quelle formalità necessarie per eseguire le iscrizioni o trascrizioni, non vi sarà luogo a reclamo se qualcuno viene prevenuto da altro più diligente.

4. Gli atti e contratti stipolati anteriormente al primo settembre suddetto, e che in virtù delle leggi precedenti costituivano rango, ipoteca o privilegio, conserveranno li stessi diritti, e desumeranno la loro anteriorità dall' epoca originaria della obbligazione a cui è inerente la ipoteca, purchè siano iscritti nell' officio della conservazione delle ipoteche di Viterbo dentro il termine di sei mesi a contare dal detto giorno 1 settembre prossimo.

5. Da questa disposizione si dichiarano esenti tutti quelli che avessero già con regolari iscrizioni, nel competente officio ed a forma di quanto sopra, provveduto alla loro indennità ipotecaria, nel qual caso tali iscrizioni rimarranno in istato di validità fino allo scader del decennio, senza bisogno di altra formalità.

6. Non facendosi la iscrizione nel termine soprafissato, le ipoteche di detti atti e contratti, non avranno effetto che dal giorno della loro iscrizione posteriore.

7. A tale oggetto nell' officio della conservazione delle ipoteche di Viterbo si terrà un registro separato, sopra il quale si iscriveranno dal conservatore, durante il suddetto termine.

Digitized by Google

quegli antichi atti e contratti che dagli abitanti nel feudo di Farnese gli verranno rimessi, e che porteranno una data anteriore al primo settembre.

8. Dopo spirati i sei mesi si chiuderà immediatamente dal conservatore tale registro, nè vi potranno riportare iscrizioni o trascrizioni di sorte alcuna, mentre allora le antiche ipoteche non avranno effetto che a forma di quanto si dispone nell'articolo 3.

9. La iscrizione delle ipoteche anteriori al primo settembre potrà richiedersi sulla semplice presentazione delle due note prescritte dall'articolo 43 del regolamento sul sistema ipotecario annesso al detto Moto Proprio 6 luglio 1816, e senza che sia necessario di esibire l'originale o la copia autentica dell'atto o giudicato che somministra il titolo dell'ipoteca.

10. L'ipoteca generale risultante da atto pubblico o privato, essendo ammessa dalle leggi precedenti, quando venga iscritta dentro il termine sopra fissato, per tutti i crediti anteriori al primo settembre, conserverà il rango sui beni presenti e futuri dei debitori situati nell'estensione del territorio senza che il creditore sia tenuto di specificare nè la natura, nè la situazione dei fondi.

11. Le persone designate negli articoli 27 e seguenti del regolamento sul regime ipotecario, dovranno nel termine predetto richiedere l'opportuna iscrizione a vantaggio dei minori e degli interdetti, delle donne, dello Stato e delle Comunità, come negli enunciati articoli viene prescritto, restando comminate le stesse pene ai trasgressori.

12. Sopra i crediti ed azioni benchè ipotecarie, sopra i censi consegnativi e riservativi, come ancora su tutti i mobili non compresi nella classe di quelli indicati ed eccettuati nel capitolo 1.° del regolamento ipotecario, non potrà più imporsi alcuna ipoteca cominciando dal detto giorno 1 settembre.

13. I possessori di beni stabili che avanti al primo settembre prossimo non avessero adempito alle formalità prescritte dalle antiche leggi per rendere libere le loro possessioni da tutti i pesi ed ipoteche, vi suppliranno colla trascri-

Digitized by Google

zione dell' atto di mutazione nel registro della conservazione delle ipoteche.

14. Tutte le mutazioni anteriori al primo settembre, gli atti delle quali saranno stati trascritti nel termine fissato dall'articolo 4, rimarranno libere dalle ipoteche e privilegi che le gravavano, qualora queste ipoteche e privilegi non fossero stati iscritti dentro lo stesso termine come sopra stabilito.

15. Se la trascrizione delle mutazioni suddette non è fatta che dopo spirati i sei mesi, resteranno i fondi gravati dei pesi ed ipoteche che vi fossero state costituite dai proprietari precedenti prima dell' alienazione, e che sono state iscritte prima di questa trascrizione.

Avverta ciascuno di uniformarsi alle presenti disposizioni, che affisse e pubblicate nei soliti luoghi, avranno effetto come personalmente intimate.

N. 53.

— *14 novembre* 1827. — Circolare *del Prefetto degli Archivi Mons. Ugolini, colla quale si avvisano i signori conservatori delle ipoteche a non prestarsi alla cancellazione dei frutti arretrati di Censi riservati al Governo.*

Dalla Reverenda Camera Apostolica sono stati già ceduti, e giornalmente si vengono cedendo molti capitali di Censi attivi provenienti dalle amministrazioni dei beni ecclesiastici ed *ex comunitativi* a favore di vari pensionati o di religiose corporazioni per dotazioni delle medesime.

Molti di questi Censi hanno un vistoso cumolo di frutti arretrati, l'esigenza dei quali si è riservata il Governo. Potendo quindi dubitarsi che i cessionari permettano ai debitori la cancellazione delle rispettive ipoteche, ha stimato necessario Mons. Tesoriere generale di stabilire che non si debba procedere al cancellamento delle iscrizioni prese su detti Censi, se oltre il consenso del cessionario non si esibisca anche il permesso del Tesorierato che solo può conoscere se ne sono stati pienamente saldati i frutti.

Digitized by Google

Ed avendone su tale articolo provocata la intervenzione per ciò che concerne la circolare comunicazione da darsene ai rispettivi subalterni uffizi, se ne passa a V. S. l' avviso per sua intelligenza, ed acciò strettamente vi si uniformi, dando riscontro sul ricevimento di questa Circolare onde non possa mai addursene ignoranza.

N. 54.

— 25 *gennaio* 1828. — EDITTO *del Card. Segretario di Stato Della Somaglia, riguardante i privilegi accordati al patrimonio degli studi.*

Uno dei principali oggetti che richiamano le cure della S. congregazione degli studi, è la tutela amministrativa del patrimonio addetto alla pubblica educazione ed istruzione. Perciò la medesima S. congregazione ha cercato di prendere con maturità di consiglio le opportune disposizioni per raccogliere gli elementi necessari alla formazione di uno stato generale dei beni, rendite, prestazioni, canoni, obblighi e pesi di qualunque sorta costituenti il patrimonio suddetto, e far sì che siano prese le opportune cautele ipotecarie per assicurare i capitali e le annualità al medesimo appartenenti. Ed acciochè l' esecuzione di dette cautele ipotecarie non avesse a soffrire ritardo ed ostacoli, credè d' implorare dalla Santità di Nostro Signore la concessione a favore del patrimonio degli studi non solo dei privilegi competenti alle cause pie in vigore del gius comune, ma anche di quelli particolarmente accordati alle medesime cause pie per le iscrizioni ipotecarie, e di proporre insieme alla sovrana clemenza alcuni altri provvedimenti tendenti allo stesso fine della miglior tutela del patrimonio medesimo. La Santità Sua che in mezzo alle gravi sue cure ha moltissimo a cuore la maggiore prosperità degli studi, essendo persuasa che una ben regolata istruzione, oltre il servire ai bisogni della società, ne migliora la morale, e ne

Digitized by Google

rassoda la religione, e giova per il tempo presente e per l'avvenire, si è degnata coll'oracolo di viva voce di approvare le proposizioni della S. congregazione, e ci ha quindi comandato di ordinare e dichiarare ciò che segue.

1. Sono estesi al patrimonio degli studi tutti i privilegi che le leggi accordano alle cause pie anche degne di speciale menzione.

2. Per l'assicurazione degli obblighi e pesi di ogni sorta costituiti sui beni dei terzi a favore del patrimonio degli studi, in mancanza di titoli portanti ipoteche speciali, sono autorizzati gli offici ipotecari a ricevere iscrizioni d'ipoteche generali per un capitale corrispondente da dichiararsi dall'iscrivente a norma dell'art. 20 del regolamento del 6 luglio 1816 su tutti i beni delle persone o corpi obbligati, ancorchè siano comunità, luoghi pii, benefizi, corporazioni ed ordini regolari.

3. Gli obblighi e pesi di cui si tratta, verranno provati mediante la produzione dei titoli da cui dipendono. Ma siccome il produrre le copie autentiche dei medesimi, attese le tasse di bollo e registro porterebbe in complesso un grave dispendio al patrimonio degli studi, si permette agli archivisti e notai, ove ne ricevano ordine in iscritto del rispettivo Ordinario, di rilasciare ed autenticare tali copie in carta libera e senza registrazione, pel solo effetto però di essere presentate ai conservatori delle ipoteche, il che dovrà essere dichiarato sotto la formola della legalizzazione: dopo ciò tali copie a cura dello stesso Ordinario verranno trasmesse alla S. Congregazione, che le conserverà nel suo archivio. Sarà similmente in facoltà degli Ordinari mandare persona nell'archivio per eseguire simili copie, ed allora l'archivista non potrà pretendere per la legalizzazione che la tassa di bai. 30 per ciascun atto.

4. Nel caso che qualche titolo antico fosse smarrito o non riuscisse di rinvenirlo, vi si potrà supplire con un atto di consenso della persona o corpo obbligato, contenente gli estremi necessari per una iscrizione, visto e riconosciuto dalla magistratura locale, e munito dell'approvazione ed ordine esecutorio dell'Ordinario. Un simile consenso si stenderà in

Digitized by Google

carta bollata, e sarà soggetto al diritto fisso di bai. 20, l'una e l'altra a carico del debitore. Sarà fatto almeno in tre originali, uno da spedirsi alla S. Congregazione degli studi, l'altro da conservarsi nella Curia Vescovile, ed il terzo presso la Magistratura.

5. Quando non potesse ottenersi il suespresso consenso, l'Ordinario, riconosciuta la esistenza dell'obbligo sia colla prova del possesso di fatto, sia con altri mezzi e documenti, e sentite le parti interessate, ne emanerà formale e motivato decreto, che servirà di titolo per la iscrizione.

6. Le parti contro cui siano state prese iscrizioni d'ipoteche generali, potranno ottenerne la riduzione ad ipoteca speciale mediante annotamento in margine della iscrizione, qualora esibiscano uno o più fondi sufficienti a guarantire l'interesse del patrimonio degli studi. Presenteranno perciò l'analoga istanza al rispettivo Ordinario, corredandola dei documenti necessarî a provare la capacità del fondo o fondi a sostenere il peso di cui si tratta. Per l'apprezzamento dei fondi medesimi si farà uso dei mezzi indicati nell'art. 86 del regolamento 6 luglio 1816. Gli Ordinari, preso tutto in matura considerazione, decreteranno la chiesta restrizione d'ipoteca. Tale decreto verrà esibito al conservatore, che lo ritiene in appoggio del suo annotamento.

7. Nessuna iscrizione potrà essere cancellata senza l'espresso consenso della S. congregazione.

8. Per la periodica rinnovazione decennale delle iscrizioni, e per ogni altro oggetto non espressamente previsto nel presente Editto, il patrimonio degli studi dovrà dai conservatori e da chiunque altro comprendersi nella categoria delle cause pie conformemente al disposto nell'art. 1.

9. Nessun amministratore di beni o rendite appartenenti al patrimonio degli studi, potrà intraprendere o sostenere liti giudiziarie per interessi dello stesso patrimonio senza l'espressa licenza dell'Ordinario, nella cui diocesi è situato lo stabilimento di pubblica educazione od istruzione, al quale spettano i beni o le rendite di cui si tratta.

Digitized by Google

10. Nessun amministratore come sopra potrà vendere, mutare, alienare, ipotecare od in qualsivoglia modo obbligare, nè potrà affittare oltre un triennio i beni appartenenti al patrimonio degli studi senza l'espressa licenza della S. congregazione.

11. Alle magistrature comunali unitamente ad una persona ecclesiastica da deputarsi dall'Ordinario, e sotto la dipendenza dei rispettivi Ordinari, è affidata la locale vigilanza sulle aziende economiche in qualunque modo addette alla pubblica educazione ed istruzione. I gonfalonieri e priori sono particolarmente incaricati, 1. di raccogliere le notizie opportune per la formazione dello stato generale delle proprietà spettanti al patrimonio degli studi, 2. di eseguire le volture catastali, le trascrizioni ed iscrizioni ipotecarie che occorrano e saranno per occorrere a garanzia ed indennità del suddetto patrimonio; conformandosi per l'uno e l'altro oggetto agli ordini ed alle istruzioni che riceveranno dalla S. Congregazione degli studi.

12. Gli Ordinari tanto in vigore della loro autorità, quanto anche come specialmente delegati dalla S. Congregazione degli studi, invigileranno alla osservanza delle premesse disposizioni, e si faranno render conto, ogni qualvolta lo crederanno opportuno, della retta amministrazione dei beni e dell'esatto adempimento della volontà di quelli che li hanno disposti in favore della pubblica educazione ed istruzione.

Digitized by Google

N. 55.

— 30 *gennaio* 1828. — MOTO-PROPRIO *di Papa Leone XII sul regime ipotecario in data del* 30 *gennaio* 1828. (Racc. Leg. Pont. Vol. 4 p. 111.)

(Posto in attività il 15 febbraio.) (1)

CAPO I. Delle proprietà sulle quali si può costituire l'ipoteca, e degli effetti della medesima. ARTIC. 1 — 11

CAPO II. Dei titoli, in virtù de' quali può contrarsi l'ipoteca . . . . . » 12 — 35

CAPO III. Delle iscrizioni e del modo di eseguirle. . . . » 36 — 55

CAPO IV. Delle rinnovazioni . . . . . » 56 — 80

CAPO V. Delle trascrizioni . . . . . » 81 — 91

CAPO VI. Delle iscrizioni dei vincoli di fidecommisso . » 92 — 109

CAPO VII. Dell'estinzione, cancellamento e riduzione delle ipoteche, e delle iscrizioni ipotecarie . » 110 — 137

CAPO VIII. Dell'effetto delle ipoteche contro i terzi possessori e della maniera di purgarne i fondi . » 138 — 151

CAPO IX. Delle formalità da osservarsi negli offici delle conservazioni delle ipoteche, in ordine alle esecuzioni reali, ossiano subaste e delibere degli immobili. . . . . » 152 — 162

CAPO X. Degli obblighi e della responsabilità dei conservatori, della pubblicità dei loro registri e della forma con cui debbono essere tenuti . » 163 — 176

CAPO XI. Delle tasse dovute al Governo per le iscrizioni e trascrizioni, e degli onorarii ed emolumenti spettanti ai conservatori . . . . . » 177 — 181

CAPO XII. Della giurirdizione e vigilanza sugli offici di conservazione delle ipoteche, e sulle persone dei conservatori. . . . . » 182 — 189

(1) 1. Questo M. Pr. fu sostituito al Regolamento ipotecario di Pio VII del 6 luglio 1816 e ad altre disposizioni posteriormente emanate. v. art. 192, e del Regol. Discipl. art. 94 N. 56. Ad esso poi successe l'altro M. Pr. di Gregorio XVI del 10 novembre 1834 che andò in attività il 1.° gennaio 1835.

Digitized by Google

Fra i molti e rilevanti benefizi compartiti dall' augusto nostro Predecessore Pio Papa VII ai Pontificii dominii nel corso del suo glorioso governo, annoverar si debbe certamente la istituzione del regime ipotecario, il quale predisposto col moto proprio del 4 novembre 1801, e pubblicato il 16 maggio 1803 (1), venne poi in miglior forma ridotto col regolamento del 6 luglio 1816 (N. 6.), e colle susseguenti declaratorie e notificazioni emanate a seconda dei casi e delle circostanze. Persuasi noi pertanto, che il riunire sotto un sol corpo queste diverse disposizioni, e l'aggiungervi ulteriori provvidenze, togliendo intieramente la tassa per alcuni atti, e per altri diminuendola, riuscirebbe di sommo vantaggio e comodo ai nostri amatissimi sudditi, abbiamo di buon grado rivolte le nostre cure a tale opera; quindi con certa scienza e colla pienezza apostolica e sovrana autorità, di Nostro Moto proprio ordiniamo e stabiliamo.

CAPO I.

DELLE PROPRIETA' SULLE QUALI SI PUO' COSTITUIRE LA IPOTECA, E DEGLI EFFETTI DELLA MEDESIMA.

1. La ipoteca non può imporsi, che sugli stabili considerandosi per tali le peoprietà nelle quali cade il dominio fondiario, cioè i *predi urbani* ed i *rustici*, sul suolo dei quali sono stabilite queste proprietà. Tutti gli altri oggetti, sebbene

---

2. In relazione a questo M. Pr. fu pure pubblicato il Regolamento Disciplinare portante la stessa data, il quale fece parte integrale del medesimo. v. art. 191, e del Regol. Discipl. art. 94 N. 56.

3. Le annotazioni che verranno poste sotto questo M. Pr. riguarderanno soltanto le aggiunte o variazioni cui esso andò soggetto in seguito di posteriori disposizioni sino al 1.° gennaio 1835, epoca in cui andò in attività, come sopra si è detto, l' altro M. Pr. di Gregorio XVI.

(1) Detto M. Pr. o Editto si trova riportato a pag. 96 di questo Volume.

Digitized by Google

fossero considerati dall'attuale legislazione nella classe degli immobili, non sono suscettibili d'ipoteca. (v. Regol. Discipl. N. 56 art. 1.)

2. I molini fissi e struttili sono compresi tra le proprietà fondiarie che possono essere soggette ad ipoteche, ad esclusione dei molini fluviatili ed asportabili; la stessa distinzione ha luogo rapporto ad altri opifici di simil genere.

3. I mobili ed i semoventi inerenti agli edifici urbani, ovvero destinati a formar la dote e l'istromento di fondi rustici, sono compresi nella ipoteca da imporsi sopra i fondi, finchè rimangono nella loro destinazione. Non può imporsi ipoteca sopra di essi separatamente dalla ipoteca stabilita sul fondo, nè li segue quando siano distratti. Togliendosi dal debitore, potrà il medesimo venir costretto a riportarli nei fondi con semplice ordine di giudice, qualora non sieno passati con giusto titolo presso un terzo. In questo caso esso debitore sarà soggetto alla pena dello stellionato.

4. Può assoggettarsi all'ipoteca il dominio utile dall'enfiteuta, ed il diretto dal direttario, e separatamente da ciascun di essi, purchè nei rispettivi contratti non vi sia alcun patto in contrario.

5. Anche l'usufruttuario di uno o più fondi può ipotecarli, limitatamente però al suo diritto di usufrutto, ed alla durata ed obbligazioni del medesimo, e quando come sopra non abbiano le parti diversamente convenuto.

6. Non può imporsi ipoteca sopra alcuna specie di crediti e di azioni benchè ipotecarie, compresi anche i censi consegnativi e riservativi, nella stessa guisa, come non può imporsi ipoteca sopra alcuna specie di mobili, non compresi nelle classi e nelle prescrizioni indicate precedentemente.

7. La ipoteca di cui sono affetti, uno o più fondi per l'adempimento di una obbligazione, è di sua natura individua. Sussiste intieramente sopra tutti e sopra ciascuna parte degli immobili, sui quali è posta, e rimane in tutto il suo vigore, non ostante il loro passaggio nelle mani dei terzi possessori. Non produce però alcun effetto in concorso dei creditori

Digitized by Google

iscritti, se non che mediante, ed in seguito della iscrizione fatta con le regole e nelle forme stabilite dalla legge e nei modi che verranno specificati in appresso.

8. Non desume il suo grado e la sua anteriorità, se non che dalla data della iscrizione, che deve prendersi per ogni credito, non esclusi i censi.

9. Deve essere espressa, e non può nè indursi, nè estendersi per illazioni e per argomenti.

10. La distinzione tra le ipoteche convenzionali, legali e giudiziarie, ha luogo solo rispetto ai modi di eseguirne la iscrizione, e non rispetto alla necessità di farla, ed agli effetti che ne derivano; e perciò tutte indistintamente le ipoteche sono operative secondo l'epoca della loro iscrizione.

11. La ipoteca legittimamente acquistata, si estende a tutti gl'incrementi naturali ed a tutti i miglioramenti sopravvenuti all'immobile ipotecato, finchè esiste nelle mani del debitore. Niuna detrazione di tali incrementi e miglioramenti può opporsi al creditore ipotecario.

CAPO II.

DEI TITOLI IN VIRTU' DEI QUALI PUO' CONTRARSI LA IPOTECA.

12. La ipoteca convenzionale non può stabilirsi che in vigore di un contratto stipolato per istromento pubblico. Si considera tale anche il deposito della scrittura privata, quando sia legalmente riconosciuta, e venga fatto in presenza del creditore e debitore presso un notaio per pubblico istromento.

13. Le deliberazioni ed altri atti governativi dei Cardinali Legati o Prelati Delegati equivalgono all'istromento pubblico di cui sopra, e forniscono il titolo a prendere l'iscrizione a favore però del Governo soltanto, delle comuni ed altri pubblici stabilimenti, quando v'intervenga l'espresso consenso del debitore, appaltatore ed altri interessati che danno l'ipoteca.

Digitized by Google

14. I contratti stipulati in paesi stranieri, non somministrano titolo per imporre ipoteca sui beni esistenti nello Stato.

15. Niuna ipoteca convenzionale sarà valida, se nell'istromento in cui è creata l'obbligazione o in altro istromento posteriore, non sia individuato colla designazione della contrada, e dei confini, l'immobile attualmente appartenente al debitore sul quale si costituisce.

16. Possono per il medesimo titolo assoggettarsi più fondi alla ipoteca, purchè sieno tutti di presente appartenenti al debitore, e che vengano specificatamente designati nella maniera di sopra espressa.

17. Non si ammettano le ipoteche generali in virtù di qualsivoglia clausola inscritta nella convenzione.

18. Potra il solo debitore, nel caso d'insufficienza dei beni presenti, ed esprimendo il caso di tale insufficienza, convenire, che ciascuno dei fondi che acquisterà in avvenire fino ad un certo valore, sia assoggettato ad ipoteca a misura degli acquisti; ed in questo caso solamente il creditore potrà dopo verificato l'acquisto, ottenere la iscrizione, osservando le regole prescritte per la medesima.

19. In caso che l'immobile o gl'immobili presenti assoggettati all'ipoteca fossero periti o in tutto o in parte, o avessero sofferto delle degradazioni, in guisa che si fossero resi insufficienti per la sicurezza del creditore, potrà questi avanti i tribunali chiedere ed ottenere che, o gli venga dato un supplemento d'ipoteca, oppure che sia rimborsato del suo credito non ancora esigibile.

20. La ipoteca convenzionale non è valida, nè dà diritto all'iscrizione, se la somma per cui si contrae non è certa e determinata dalla convenzione. Se però il credito risultante dall'obbligazione, è condizionale in quanto alla sua esistenza o indeterminato in quanto al suo valore, potrà il creditore, previa la dichiarazione di un valore estimativo che egli dovrà precisare espressamente, conseguire dentro la contenenza di tal valore, la iscrizione ipotecaria, salva al debitore la facoltà di chiederne ed ottenerne in giudizio la riduzione, se avrà luogo.

Digitized by Google

21. Le ipoteche convenzionali non possono esser contratte, che da quelli che hanno capacità di alienare gl' immobili, che assoggettano alle medesime.

22. Quindi i pupilli, i minori, gl' interdetti, le donne, i corpi morali e luoghi pii, non possono ipotecare i loro beni, che per le cause e nelle forme stabilite dalla legge.

23. Le ipoteche per semplice evizione non potranno iscriversi quando, dalla data del titolo con cui venne promessa, sia decorso il termine di anni trenta.

24. Quelli che hanno sull' immobile da ipotecarsi, un diritto sospeso da una condizione, o risolubile in certi casi, ovvero soggetto a nullità, non possono consentire che ad una ipoteca sottoposta alla stessa nullità. L' azione rescissoria o di nullità per causa di lesione, non impedisce la validità delle ipoteche, a meno che quello a cui tale azione può competere non abbia precedentemente posto in mala fede il creditore.

25. Li decreti e sentenze contradditorie o contumaciali definitive o provvisorie, che portano condanna a somma certa o incerta, forniscono il titolo per istabilire la ipoteca giudiziaria, e danno diritto a prendere l' iscrizione sopra tutti i beni presenti e futuri del soccombente, salve le riduzioni di cui si parlerà in appresso, e senza che pregiudichi alle precedenti quest' iscrizione, la quale sarà provvisionale e dipendente dalle successive sentenze fino ad una formale cosa giudicata.

26. Allorchè gli enunciati decreti o sentenze sono anteriori di un decennio, non verranno ricevute, se prima dal competente giudice non sia decretato che possano eseguirsi.

27. Il disposto dell' articolo 25 non ha luogo nei giudicati di paesi esteri, se non quando per i medesimi si dia debitamente ottenuto l' *exequatur* dal tribunale dell' A. C.

28. I lodi e le sentenze dei giudici compromissari, arbitri o arbitratori, non danno apertura alle iscrizioni, se non dopo il decreto esecutoriale dei giudici o dei tribunali competenti.

29. Le ipoteche tacite e legali di qualunque specie esse

Digitized by Google

siano, comprese anche quelle delle donne per le costituzioni o le restituzioni delle loro doti, dei minori e dei pupilli sopra i beni dei tutori o curatori, degli stabilimenti pubblici e dei luoghi pii ed ecclesiastici, non sono valevoli, nè produttive di alcun effetto in concorso dei creditori ipotecari iscritti, o contro i terzi possessori. La maniera di eseguire le iscrizioni per i titoli e cause di sopra espresse, ed i beni sui quali possono essere eseguite, sono designate in seguito.

30. Gli ascendenti o i collaterali obbligati a costituire le doti alle femmine in correspettività della loro esclusione, i mariti nel ricevere le doti delle loro spose, e gli altri che insieme coi mariti, o separatamente le ricevessero, i tutori e curatori nell'assumere la tutela e l'amministrazione, dovranno da loro stessi senza ritardo fare apporre la iscrizione ipotecaria sui loro immobili tanto presenti che futuri. Mancandosi all'adempimento di questa obbligazione, si procederà contro i trasgressori nella maniera seguente:

1. Le persone summentovate obbligate alla dotazione, saranno condannate a dare una dote doppia di quella, a cui sarebbero altrimenti tenute.

2. I mariti potranno in qualunque tempo essere astretti, anche costante il matrimonio, al pagamento della dote, ad effetto di rinvestirla in stabili, il dominio dei quali si trasferirà nella moglie, con la sola riserva della percezione dei frutti a favore del marito durante il matrimonio.

3. I tutori ed i curatori saranno rimossi dalla tutela o cura, ed in caso che dal rendimento dei conti della loro gestione risultino debitori verso i pupilli o verso i minori, saranno condannati al duplicato pagamento del loro debito, senza pregiudizio dell'esecuzione personale, a cui, ad esclusione dei soli tutori e curatori legittimi, rimarranno sottoposti.

31. I notari che si saranno rogati dei contratti di assegna e costituzione di dote, sia avanti la stipolazione del contratto matrimoniale, sia nell'atto di tale stipolazione, ed i giudici che interporranno i loro decreti in tali contratti, saranno tenuti a far esprimere la costituzione della ipoteca, ed

Digitized by Google

a farne in seguito seguire la iscrizione; e mancando, saranno essi solidariamente responsabili di tutti i danni che ne potessero derivare alla donna o ai suoi eredi.

Questa disposizione si applica agli atti di assunzione di tutela o cura, nei quali intervenga o la stipolazione del notaio o il decreto del giudice. (Regol. art. 93.)

32. Oltre ciò, tutti i parenti o del marito o della moglie, come anche quelli del minore, ed in mancanza di questi qualunque altra persona, potrà richiedere le suddette iscrizioni, come anche potranno essere richieste dalle stesse donne e dagli stessi minori.

In qualsivoglia de' sopraccennati casi, soggiaceranno ancora i debitori al duplicato pagamento della tassa ed emolumenti, applicabili in favore di quelli che avranno fatta eseguire la iscrizione.

33. Gli amministratori degli stabilimenti pubblici e dei luoghi pii, che avranno trascurate le iscrizioni ipotecarie, saranno rimossi, e rimarranno ciò non ostante responsabili di tutti i danni che potessero provenire dalla loro ommissione.

34. Niun privilegio speciale derivante da qualunque siasi legge, comprensivamente a qualunque ipoteca indotta dalle leggi medesime, avrà mai alcun effetto sugl' immobili contemplati nel sistema ipotecario in concorso dei creditori iscritti e contro i terzi possessori, a riserva di ciò che è ordinato in appresso sapporto alle trascrizioni.

35. Rimarranno però fermi i diritti derivanti da tali privilegi d' ipoteche tacite e legali, in concorso dei creditori ipotecari non iscritti, e dei chirografari non ipotecari.

CAPO III.

DELLE ISCRIZIONI E DEL MODO DI ESEGUIRLE.

(Regol. Discipl. art. 1 all' 11 N. 56.)

36. Nelle ipoteche convenzionali non si può prendere iscrizione, che sul fondo o fondi individuati nell' istromento in cui sono convenute.

Digitized by Google

37. Se i fondi esistono in diversi circondari di offici d'ipoteche, la iscrizione deve esser fatta in cadaun officio nel cui circondario esistono i fondi. La tassa però si paga nel solo primo officio.

38. Le ipoteche legali sui beni dei mariti, o di altri che si sono obbligati coi medesimi per i patti nuziali, ed altri diritti dotali delle mogli, quelle sopra i beni dei tutori e curatori, in favore dei pupilli e dei minori, e quelle sui beni degli amministratori in favore dello Stato, delle comunità e degli stabilimenti pubblici, come ancora per i pii legati ed altri lasciti pii e patrimonio degli studi, sieno prestazioni, ossieno censi o altri crediti fruttiferi lasciati in usi pii, potranno iscriversi in genere sopra tutti i beni presenti e futuri del debitore, o sopra una parte di essi, che piacerà scegliere a quelli a di cui istanza si fa la iscrizione, designandone ciascuno specificatamente, salvo sempre il diritto al debitore di dimandarne la restrizione, quando il valore dei fondi superi per una metà l'ammontare del credito iscritto.

Ciò peraltro s'intende stabilito nel caso in cui queste ipoteche legali non derivassero da titoli speciali, giacchè in allora la ipoteca non potrà iscriversi che sui fondi indicati nelgli stessi titoli, esclusa sempre la generalità dei beni, benchè convenuta insieme coll' altra.

39. Per agevolare i mezzi delle iscrizioni ipotecarie ed alleggerire le spese in favore dei legati e dei lasciti pii, delle chiese, vescovati, mense abbaziali, corporazioni secolari e regolari, benefizi, cappellanie, monasteri, spedali, monti di pietà, stabilimenti di pubblica beneficenza, patrimonio degli studi, ed in genere di tutti i luoghi consacrati alla religione retti secondo i sacri canoni dagli Ordinari diocesani, si ammetterà per fondamento delle iscrizioni medesime un attestato dell'Ordinario, il quale contesti o il consenso espresso degli obbligati, o un titolo espresso e specificato, o un possesso continuato per dieci anni, che potrà specialmente comprovarsi colla descrizione nelle solite tabelle, quando sieno corrispondenti agli atti delle sacre visite, comunque sospeso posterior-

Digitized by Google

mente, senza contraddizione di titolo. Esistendo un titolo universale, potrà farsi una sola iscrizione. (Reg. art. 9.)

40. Quando non apparisca da alcun atto la costituzione di dote in favore delle donne, l'assunzione della tutela e cura dei pupilli, minori ed interdetti, e l'amministrazione dei beni dello Stato, delle comunità e dei pubblici stabilimenti, allora potranno eseguirsi le iscrizioni delle ipoteche, sopra semplici note da presentarsi ai conservatori, le quali contengano oltre a quanto si stabilisce per le altre iscrizioni comuni, la precisa qualità dei diritti da conservarsi, e l'importare determinato del loro valore, come ancora la designazione dei fondi, se piaccia aver l'ipoteca speciale; ovvero si dirà che rimangono vincolati in genere tutti i beni del debitore situati nel circondario dell'officio, come in fine si dichiarerà espressamente che da niun atto risulta l'ipoteca, di cui si richiede l'iscrizione; giacchè se questo esistesse e non venisse richiamato nelle note, nè esibito al conservatore, rimarrà l'iscrizione medesima nulla e priva di ogni effetto.

41. I creditori e legatari di un defunto conserveranno la loro ipoteca sopra i beni immobili dell'eredità in preferenza dei creditori dell'erede, iscrivendo il credito o legato, dentro sei mesi decorrendi dall'epoca della morte; e tale iscrizione prenderà rango dal giorno di detta epoca. (Reg. art. 6.)

Spirati i sei mesi, non avrà effetto l'iscrizione che dal giorno in cui è stata fatta, e rimarrà soggetta a tutte le altre ipoteche che anteriormente fossero state iscritte, anche dai creditori dell'erede, nè potrà eseguirsi che sopra fondi speciali da designarsi.

42. I crediti ed i diritti privilegiati, ossiano quelli che secondo il diritto comune godono di un particolar privilegio sopra gl'immobili, quando non appariscano da alcun titolo autentico, saranno ricevuti dai conservatori, per riportarsi sopra i registri, in seguito di un decreto proferito dal giudice anche in via economica e provvisoria, che ne autorizzi l'iscrizione sopra i fondi affetti al privilegio.

43. Non prendendo le ipoteche ed i privilegi la data della

Digitized by Google

loro anteriorità, se non che dal giorno della seguita iscrizione, quelle prese sotto la data dello stesso giorno, concorreranno egualmente tra loro, esclusa ogni distinzione di ordine di scrittura ed ogni dichiarazione del conservatore.

44. Per ottenere la iscrizione convenzionale o giudiziaria, il creditore, o per sè medesimo o per mezzo di altra persona, ancorchè non munita di mandato di procura, deve presentare al conservatore l'originale o la copia autentica dell'atto o del giudicato che somministra il titolo dell'ipoteca, ad eccezione di quanto è stabilito nell'articolo 39, e ad eccezione altresì delle iscrizioni a carico del Governo, della camera apostolica, dei terzi possessori aventi causa diretta dalla medesima e di qualsivoglia governativa e camerale azienda, le quali non saranno ricevute, se non che coll'esibita di un atto auautentico del magistrato o autorità governativa, nel quale non solo si accordi la speciale ipoteca, ma eziandio la espressa facoltà d'iscriverla. (Regol. art. 7.)

45. Deve contemporaneamente esibire due note chiare e succinte firmate dallo stesso iscrivente o dal suo incaricato, le quali contengano designate con precisione le persone, il fondo e le somme rispetto alle quali ha luogo l'iscrizione. In caso di mancanza sostanziale, la medesima iscrizione sarà nulla. Le note per i crediti dei quali si parla nell'articolo 39, saranno stese in carta libera. (v. Regol. art. 4.)

46. Le iscrizioni sui beni di una persona defunta potranno farsi con la designazione della medesima, ma dovrà esservi individuata ancora la persona degli eredi o dei possessori dei fondi ipotecati, qualora il passaggio dei medesimi sia eseguito sei mesi innanzi, altrimenti basterà designare il solo primo debitore sebbene defunto. (1)

---

(1) Gli articoli 46, 57, 63, 69 e seguenti sino all'articolo 77 inclusive di questo M. Pr. furono abrogati. Fu detto potersi eseguire le iscrizioni e rinnovazioni contro il solo debitore originario come in addietro praticavasi, e che le iscrizioni o rinnovazioni eseguite senza la formalità dei detti

Digitized by Google

47. Potrà durante l'iscrizione il creditore cambiare il domicilio che deve eleggere nella nota della iscrizione e sceglierne un altro nello stesso circondario, mediante la dichiarazione da farsi nell'officio. Il conservatore farà annotazione di tutto nel registro competente.

48. Allorchè con atto legale venga ceduto il credito e la iscrizione d'ipoteca, tanto se la cessione ferisca la totalità, quanto se si riguardi una rata del credito per cui fu presa l'iscrizione medesima, il conservatore delle ipoteche in seguito della presentazione dell'atto, dovrà eseguire l'annotamento del trasporto sul registro di formalità in cui trovasi iscritta la ipoteca.

49. Il disposto nel precedente articolo avrà luogo sebbene nell'istromento di cessione del credito e rispettiva traslazione della iscrizione ipotecaria non sia intervenuto il debitore, ed ancorchè tra le parti contraenti, siasi fatta una qualche innovazione al primitivo contratto, entro i limiti però del credito come sopra ceduto.

50. Che se tale innovazione di contratto importi un aumento dei frutti per parte del debitore, non potrà il cessionario per tale aumento valersi dei diritti, rango ed anteriorità acquistati in forza della cessione, ma dovrà prendere per quello separata iscrizione, la quale produrrà il suo effetto di anteriorità, dal giorno soltanto in cui è stata eseguita.

51. Il conservatore, ricevuto che avrà il titolo e la doppia nota sopraccennata, dovrà indilatamente registrarla nel registro di consegna, ossia deposito a ciò destinato, e darne ricevuta all'iscrivente, per quindi eseguire immediatamente o al più presto possibile, la dovuta registrazione nell'altro registro di formalità.

---

articoli s'intendevano sanate. *v. art.* 1, 2 e 3 *della Notific.* 7 *ottobre* 1829. Tale sanatoria fu limitata alle nullità *estrinseche* delle stesse iscrizioni, le quali senza tale sanatoria sarebbero state di niun valore. *v. Notific.* 26 *luglio* 1831.

Digitized by Google

52. Il creditore iscritto per un capitale fruttifero, conserva per ministero di legge l'ipoteca, con l'anteriorità eguale al capitale, per i frutti dell'anno corrente, ossia di quell'intiero anno in cui seguì l'iscrizione, e di altri due qualunque di cui nella sussistenza del credito siane rimasto arretrato e non soddisfatto; e ciò, sebbene nella iscrizione del capitale, venga ommesso di enunciare i frutti ed interessi suddetti, per gli arretrati più antichi, se ne dovrà fare speciale menzione nella richiesta dell'iscrizione pel capitale, o potrà prendersene iscrizione separata, come per li posteriori, quando sieno decorsi; a meno che non venga fra le parti convenuta una speciale ipoteca, anche per i frutti decorrendi, nel quàl caso è permesso d'iscriverla insieme coll'altra della sorte principale.

53. Se non vi è stipolazione in contrario, le spese della iscrizione sono a carico del debitore; per le iscrizioni però contro i tutori e curatori, come degli amministratori dei pubblici stabilimenti, sono a carico del patrimonio amministrato, quando sieno eseguite dagli stessi tutori, curatori e amministratori. Dovranno pagarsi sempre nell'atto della iscrizione, salvo il diritto di rivalsa quando abbia luogo.

54. Non si dovrà esigere dai conservatori la tassa, nè gli emolumenti, nè il valore della carta bollata dei regisiri ipotecari per le iscrizioni dei crediti e capitali attivi in favore della camera e rispettive amministrazioni, non che delle corporazioni ed altri espressi nell'articolo 39. Queste tasse ed emolumenti si esigeranno direttamente dai debitori. (Reg. 57.)

55. Le azioni alle quali possono dar causa le iscrizioni contro i creditori, saranno promosse avanti il tribunale competente del luogo ove esiste l'officio, e per via di citazione al domicilio eletto dall'iscrivente, non ostante la seguìta morte di questo; mancando la quale elezione, l'iscrivente e gli aventi causa dal medesimo citati nel loro domicilio, dovranno comparire ad eleggerlo nella giurisdizione del sopraccennato tribunale, dentro un termine non maggiore di dieci e non minore di cinque giorni da prefiggersi dal giudice. Non comparendo o ricusando di fare tale elezione, il tribunale del loro

Digitized by Google

domicilio lo rimanderà a quello nel di cui circondario esiste il fondo ipotecato, e da questo tribunale si procederà *ex officio* alla elezione del domicilio locale; il tutto sommariamente, e senza ricorso o appellazione.

CAPO IV.

DELLE RINNOVAZIONI.

(Regol. Discipl. art. 12 al 21.)

56. L'effetto della iscrizione ipotecaria dura dieci anni, a contare dalla data, e cessa con questo termine se non è precedentemente rinnovata.

57. Non sarà permesso rinnovare le ipoteche contro le persone defunte, a meno che col nome delle medesime non venga specificato ancora quello degli attuali possessori dei fondi vincolati in conformità dell'art. 46, senza bisogno però di esibire alcun titolo rispetto al passaggio di detti fondi. In caso diverso, i creditori non avranno diritto di procedere contro i terzi, che avessero successivamente acquistati tali fondi, sull'appoggio del relativo certificato ipotecario. (1)

58. La rinnovazione deve farsi nell'officio delle ipoteche, sotto il circondario del quale esistono i beni ipotecati all'epoca della rinnovazione. Se tali beni si trovano sotto diversi circondarii di offici d'ipoteche, si rinnoverà la iscrizione in ciascuno di essi, altrimenti non resterà valida, che in quanto ai beni posti nel circondario d'officio ov'è stata rinnovata.

59. Dovrà farsi la rinnovazione di ciascuna iscrizione per la parte soltanto che non fosse già cancellata.

60. Per quelle iscrizioni per le quali fosse stato legalmente eseguito nell'officio delle ipoteche, il trasporto o la voltura a favore dell'erede o di un terzo qualunque cessionario del primitivo creditore; deve la rinnovazione farsi in nome

---

(1) v. La nota posta sotto l'art. 46.

Digitized by Google

ed a favore dell' erede o cessionario già riconosciuto nell' officio d' ipoteche, qualificandolo come tale nella nota da darsi. Se si fosse ceduta una sola rata del credito e dell' ipoteca, o fosse ceduta a più persone non solidali, in tal caso dovranno nella rinnovazione farsene più e distinte iscrizioni; e ciascun cessionario dovrà rinnovarla per la parte che gli spetta.

61. Le iscrizioni prese di officio dai conservatori in dipendenza degli atti trascritti, dovranno rinnovarsi dalla parte che vi ha interesse.

62. Per ottenere la rinnovazione, il creditore originario, l' erede o cessionario dovrà presentare due note conforme al prescritto dall' articolo 45, e del tutto simili nella sostanza a quella della prima iscrizione, eccetto le persone o beni rispetto ai quali fosse stata cancellata o ristretta la iscrizione. È permesso variare la elezione del domicilio, come ancora rinnovare l' ipoteca per una somma minore della prima iscritta, purchè questa sia in favore di persona *sui juris*.

63. Si dovranno espressamente aggiungere alla nota di rinnovazione quelle indicazioni che tendono a precisare meglio la persona del debitore, i beni affetti d' ipoteca, e l' attual possessore dei medesimi, qualora ciò si fosse ommesso nella prima iscrizione. Non pertanto rimane convalidata tale prima iscrizione, quando dalle leggi fosse dichiarata nulla; in questo caso però si considera come prima iscrizione questa rinnovazione, purchè sia fatta legalmente; e dalla data di essa prenderà rango il creditore. (1)

64. Nelle rinnovazioni delle iscrizioni, il creditore iscrivente non è tenuto a presentare il titolo del suo credito. È eccitato bensì a presentare la nota della primitiva iscrizione, la data precisa della quale è sempre in obbligo l' iscrivente d' indicare in testa della nota di rinnovazione.

65. In caso che l' officio ove fu fatta la prima iscrizione sia stato soppresso, o il fondo ipotecato si trovi nel circondario di un officio ove non esistano i registri dell' altro, allora

(1) Si vegga la nota posta sotto all' art. 46.

Digitized by Google

il creditore è in obbligo positivo di esibire al conservatore, colle note di rinnovazione, anche l'originale o estratto autentico dell'officio, in cui fu registrata la prima iscrizione.

66. Qualora si volesse rinnovare una iscrizione a favore di persona succeduta nei diritti del primo iscrivente o creditore, ed a favore della quale non fosse stato già antecedentemente fatto il legale trasporto nei registri delle ipoteche, in tali casi dovrà giustificarsene il titolo, coll'esibita dei convenienti documenti.

67. Il conservatore dovrà per la rinnovazione delle ipoteche fare le medesime operazioni, che sono stabilite per le prime iscrizioni. Quelle non rinnovate in tempo debito saranno dichiarate perente.

68. Le iscrizioni esistenti in favore delle chiese ed altri luoghi pii designati nell'articolo 39, quelle in favore del Governo e delle amministrazioni che ne discendono, come ancora le altre in favore delle donne per l'adempimento dei patti matrimoniali ed altri loro diritti dotali, sia per la costituzione, sia per la restituzione della dote; le iscrizioni inoltre a favore dei pupilli e minori sopra i beni dei loro tutori e curatori per garanzia della tutela o cura ed in assicurazione di una fedele amministrazione, si dovranno immancabilmente rinnovare dai rispettivi superiori, amministratori, tutori e curatori, mariti ed altri obbligati per le doti delle donne come all'articolo 30, prima dello spirare del decennio, sotto le stesse pene comminate nel medesimo articolo.

69. Per assicurare però i suddetti stabilimenti addetti al culto ed alla pubblica amministrazione e beneficenza, non che per guarantire le donne, pupilli e minori, si dispone che qualora scorso il decennio vi fossero delle iscrizioni appartenenti ad alcuna delle indicate classi, le quali non fossero state, nè validamente cancellate, nè rinnovate, non si considereranno subito come perente, ma resteranno valide e conserveranno il rango che godevano per altri sei mesi, decorrendi dal mese

Digitized by Google

dell'iscrizione, nel qual termine verranno rinnovate di officio nel modo che segue. (1)

70. Ad eccezione delle ipoteche iscritte in favore del Governo e delle amminictrazioni che ne discendono, come pure di quelle a carico dei notari e conservatori e loro fideiussori per garanzia della rispettiva gestione, che dovranno essere rinnovate di officio dagli stessi conservatori senza alcuna formalità, quando non fossero prima ufficialmente sospese o disdette; di tutte le altre appartenenti alle classi sopradescritte ed esistenti nel loro officio, per le quali fosse scaduto il decennio, e non si trovassero rinnovate, ne formeranno una nota, e non più tardi del giorno quindici successivo a ciascun bimestre, la rimetteranno in doppia copia ai Cardinali Legati o Prelati Delegati, sotto la cui giurisdizione esistono gli offici. (V. Regol. art. 34 e seg.)

Il conservatore di Roma e sua comarca, rimetterà la detta nota a Monsignor uditore della camera.

Il conservatore di Velletri rimetterà la sua nota, tanto al Cardinal decano, quanto al prelato Delegato di Frosinone, per quella parte del circondario, che estendesi in quella delegazione.

71. Se le sopradette iscrizioni avessero speciale ipoteca sopra i fondi situati fuori di giurisdizione dell'officio, attesi i cambiamenti territoriali, e chiaramente apparisse doversi le medesime rinnovare in un altro, il conservatore, presso cui esistono i registri dovrà parimenti non più tardi del giorno 15 del terzo mese, inoltrarne nota al conservatore a cui appartengono, e questi sarà tenuto con nota supplementaria inviarle al rispettivo capo di provincia.

72. I Cardinali Legati e Prelati Delegati dentro un mese dal ricevimento di tali note o elenchi col mezzo dei rispettivi Vescovi e Governatori, faranno dedurre a notizia di ciascun

(1) Gli articoli 69 al 77 inclusive furono abrogati, come si disse nella nota posta sotto all'art. 46.

Digitized by Google

creditore nel domicilio eletto, o in mancanza nel domicilio reale, con intimazione scritta in carta libera, la già scaduta ipoteca o ipoteche, eccitandolo a rinnovarle, prima che ciò si eseguisca di officio dai conservatori, come si dirà in appresso, ovvero a dichiarare e documentare nel termine di quindici giorni la causa per cui non hanno rinnovato la loro iscrizione. Pei creditori dei quali non si trovasse alcun domicilio, sarà pubblicata l'intimazione per affissione alle porte del tribunale e nella pubblica piazza del luogo dell'ultimo domicilio conosciuto.

L'accennata dichiarazione con la prova della legale estinzione dell'obbligo costitutivo della ipoteca, potrà farsi dagli ecclesiastici al proprio Ordinario e suoi vicari, e dagli altri all'assessore civile nel capoluogo della provincia ed al governatore nelle altre comuni.

I vescovi ed i governatori si serviranno dei cursori dei rispettivi luoghi onde fare eseguire le indicate intimazioni; ai quali cursori competeranno gli emolumenti fissati dal codice di procedura per simili atti.

73. Scorso il termine di quindici giorni, gli Ordinari, gli assessori ed i governatori ritorneranno alla propria legazione o delegazione le note ricevute, ed in esse dovranno essere attergate distintamente le deduzioni e le prove che si saranno esposte dalle parti interessate, per la non rinnovazione di alcuna delle iscrizioni ipotecarie in dette note descritte.

74. I Cardinali Legati ed i Prelati Delegati riassumeranno tutte le deduzioni fatte dagli Ordinarii, assessori e governatori, e dopo di aver ponderato se le deduzioni affacciate sono valide ed attendibili, formeranno un elenco di quelle sole iscrizioni che stimeranno non doversi rinnovare, e da essi firmato, lo rimetteranno prima che spiri il giorno quindici del quinto mese al conservatore delle ipoteche, il quale dichiarerà sopra i registri esser perente quelle iscrizioni, e procederà alla rinnovazione di officio di tutte le altre comprese nelle prime sue note che non fossero state dalle parti rinnovate.

75. Il Cardinal decano e Monsignor uditore della Camera,

Digitized by Google

eseguiranno il primo in Velletri, ed il secondo in Roma e sua Comarca, gl' incarichi come sopra addossati ai Cardinali Legati e Prelati Delegati nelle provincie, tanto per i luoghi pii che per le donne e minori, riunendo ambedue la doppia giurisdizione ecclesiastica e secolare.

76. In una seconda nota riporteranno i conservatori tutte le altre iscrizioni di qualunque genere e natura essi sieno e nei termini sopra designati, la rimetteranno, unitamente a quella di cui si è parlato nei precedenti articoli, agli stessi capi di provincia, onde in egual modo sieno eccitati i creditori con intimazione, a rinnovarle prima che spiri il semestre, contandolo dal mese in cui è scaduto il decennio dell'iscrizione. Passato questo senza che sieno dalle parti rinnovate, vengono irremissibilmente dichiarate perente. (1)

77. La rinnovazione delle iscrizioni eseguita dentro il semestre successivo al decennio, sia dalle parti interessate, accordandosi loro la facoltà di poterlo fare, sia per officio dai conservatori in quanto a quelle alle quali si concede come sopra tal privilegio, s'intenderà valida e legale, e conserverà il rango che le compete, come se fosse stata fatta nel decennio medesimo, e perciò fino a che non sia scorso il termine del semestre, debbono le dette iscrizioni considerarsi in pieno vigore per ogni qualunque effetto, ed i conservatori delle ipoteche le dovranno includere e comprendere nei certificati che rilascieranno sulle persone e fondi dalle medesime gravati.

78. Per le iscrizioni che saranno come sopra rinnovate di officio dai conservatori, gli amministratori, mariti, tutori ed altri, ai quali apparteneva di farlo, oltre alle pene stabilite nell'articolo 30, soggiaceranno al pagamento in proprio del doppio emolumento ai conservatori, come al doppio emolumento sono soggetti tutti gli altri, che rinnoveranno le loro iscrizioni ipotecarie nel semestre, dopo spirato il decennio. Sono eccettuati da tal disposizione le iscrizioni in favore del

---

(1) v. Art. 4 della Notific. 7 ottobre 1829 N. 27.

Digitized by Google

governo e rispettive amministrazioni come le altre a carico dei notari e conservatori delle ipoteche, che dovendosi sempre rinnovare dentro il semestre a diligenza degli stessi conservatori, potranno essi esigere il semplice emolumento e reintegro della carta bollata dai rispettivi debitori direttamente.

79. Non saranno incluse nelle note, nè vi è obbligo di rinnovare le iscrizioni prese per canoni, non essendovi bisogno d'iscrizione ipotecaria per conservare a favore del padrone diretto, i diritti reali sopra il fondo che ne è gravato.

80. Le spese di rinnovazione si regolano come per le iscrizioni designate negli articoli 53 e 54, eccettuate quelle per le rinnovazioni relative ai titoli di semplice evizione, che rimangono a carico dell'iscrivente.

CAPO V.

DELLE TRASCRIZIONI.

(Regol. Discipl. art. 22 al 25. N. 56.)

81. Chiunque acquista un immobile, può far trascrivere il titolo del suo acquisto, derivante da istromento pubblico, o anche da scrittura privata, capace secondo le leggi a somministrare un tale titolo.

82. Le donazioni di beni suscettibili d'ipoteca saranno oggetto di trascrizione.

83. La trascrizione degli atti stipulati per pubblico istromento, si eseguirà col riportare nell'apposito registro, la sola parte dispositiva del medesimo istromento, tralasciando la narrativa, le solennità quando vi sieno intervenute, e li documenti inserti, eccetto che qualcuno di essi fosse necessario di trascriversi per conoscere i confini del fondo o fondi alienati.

84. Le scritture private si trascriveranno per intiero; se vengano presentate in originale; se poi si presentassero le copie autentiche dei depositi fatti presso qualche notaio,

Digitized by Google

allora sarà trascritto il solo contratto, ommesso il rogito del deposito.

85. Quantunque un atto contenga la traslazione di proprietà di più fondi a diverse persone, quando con precisione si conoscono i fondi, può farsi trascrivere da ciascuno individualmente per quella parte soltanto che lo riguarda, ed in tal caso dovrà esser pagata in proporzione la tassa. (1)

86. Le spese della trascrizione sono a carico dell' acquirente, se non vi è stipolazione in contrario. Si anticiperanno però da chi dimanda la trascrizione.

87. La trascrizione non altera le ipoteche precedentemente iscritte sull' immobile. Impedisce però che se ne possano iscrivere delle nuove per parte e sul nome dell' alienante.

88. Il conservatore che fa la trascrizione, è in obbligo d' iscrivere per officio la ipoteca privilegiata a favore dell' alienante per il totale o per il residuo del prezzo non pagato, per gli obblighi e pesi assunti dal compratore in luogo di prezzo, ed a favore di chiunque avesse sborsato danaro in pagamento del prezzo dovuto dal compratore.

89. Se nel farsi trascrivere un atto, ne viene consegnato contemporaneamente un altro in forma autentica che dimostri soddisfatto il prezzo o adempiuti i patti assunti dal compratore nel primo istromento, non avrà più luogo la iscrizione di officio.

90. Le trascrizioni saranno registrate dai conservatori in un separato registro di formalità.

91. In mancanza della trascrizione, l' acquirente non potrà impugnare l' effetto delle ipoteche che venissero posteriormente iscritte sul fondo dai creditori dell' alienante, sia per crediti anteriori, sia per crediti posteriori all' alienazione, salvo il ricorso dell' alienatario contro l' alienante suddetto.

---

(1) Quando gli atti stipulati per instromento pubblico contengano traslazione di più fondi a più persone, il conservatore dovrà trascrivere per intero la disposizione dell' istrumento, abbenchè la trascrizione sia richiesta da un solo acquirente. v. art. 8 della Notific. 20 gennaio 1833.

Digitized by Google

CAPO VI.

DELLE ISCRIZIONI DEI VINCOLI DI FIDECOMMISSO. (1)

92. La iscrizione non può prendersi che sui fondi i quali secondo le regole prescritte, possono essere soggetti ai fidecommissi, e purchè questi sieno di quelli conservati e permessi dalle leggi.

93. Il vincolo rimane infisso su questi beni soltanto. Non ha alcun effetto sopra i beni proprii dell' erede gravato per causa di deteriorazioni, alienazioni o altra qualsivoglia.

94. Si deve rinnovare ad ogni cambiamento di persona sostituita, che entri al godimento del fidecommisso, o di porzione di esso; e perciò il nuovo successore sarà obbligato di richiedere tal rinnovazione nell' officio nel cui circondario esistono i beni.

95. La prima iscrizione si eseguisce mediante la presentazione della copia autentica del titolo costitutivo del fidecommisso e della doppia nota.

96. Nei susseguenti cangiamenti, il successore sarà solo obbligato a presentare la fede di decesso del precedente chiamato, unita all' atto del possesso dei beni fidecommissari da lui preso.

97. Nei fidecommissi convenzionali, oppure istituiti per atto di donazione tra vivi, si osserveranno circa le persone obbligate ad iscrivere, ed i termini prescritti per fare la iscrizione, le stesse regole che sono stabilite per le altre iscrizioni ipotecarie.

Tali fidecommissi non possono istituirsi che per pubblico istromento.

---

(1) Si veggano le disposizioni del M. Pr. 6 luglio 1816 portate al N. 7 p. 162 e le note.

Digitized by Google

98. Nei fidecommissi che saranno in avvenire creati per atto di ultima volontà, il primo o primi chiamati, dovranno fare iscrivere i fondi fidecommissari dentro due mesi dal giorno della deferita successione se sono presenti nello stato; e dentro quattro mesi computabili come sopra se saranno assenti.

99. Nei fidecommissi universali che s' istituiranno in appresso, dovrà supplirsi dall' erede alla specifica designazione dei fondi allorchè farà seguire l' iscrizione come sopra ordinata.

100. La iscrizione dentro i termini accordati all' istituito, potrà anche prendersi dalli sostituiti di ulteriore grado o dai loro tutori, curatori ed amministratori, nel qual caso cesserà l' obbligo del primo o primi chiamati.

101. Le iscrizioni fidecommissarie non pregiudicano alle ipoteche già iscritte o da iscriversi posteriormente per obbligazioni dell' istitutore, che abbiano dato, o siano per dare luogo a tali iscrizioni sopra di lui. Queste iscrizioni produrranno il loro effetto, senza aver riguardo alla iscrizione per titolo di fidecommisso.

102. L' erede gravato che avrà ommesso di fare eseguire le iscrizioni dentro i termini stabiliti di sopra, perderà i frutti di tutto il tempo trascorso dalla spirazione dei detti termini, fino all' epoca della eseguita iscrizione e di un anno posteriore.

103. Lo stesso avrà luogo rispetto ai nuovi possessori che abbiano ommesso di rinnovare le iscrizioni in loro nome; dovranno quindi restituire e rispettivamente rilasciare questi frutti al sostituito o a quelli, a diligenza dei quali sarà presa la iscrizione.

104. Se la iscrizione posteriormente al lasso dei termini sarà presa dallo stesso primo erede gravato, la restituzione e il rispettivo rilascio dei frutti, cederà a beneficio dell' erario.

105. Gli esecutori testamentari, i notari che si sono rogati dei testamenti nei quali saranno istituiti i fidecommissi e gl' impiegati nell' amministrazione della registrazione, ai quali ne sarà pervenuta la notizia, potranno far seguire la iscrizione a loro diligenza, anche dentro i termini prescritti al primo erede gravato.

Digitized by Google

106. Se da questi saranno procurate le iscrizioni dopo passati i detti termini, il beneficio dei frutti da restituirsi o rilasciarsi dal primo erede gravato a' nuovi possessori del fidecommisso, cederà per due terzi a profitto dell'erario e per un terzo a beneficio personale di quello o di quelli che avranno sollecitata la iscrizione.

107. Se per difetto della iscrizione fidecommissaria i fondi saranno passati in mano dei terzi possessori, o saranno stati debitamente ipotecati ed iscritti come liberi a favore a dei creditori, nei quali non si provi la scienza del fidecommisso istituito sui medesimi, non potranno i detti creditori o terzi possessori ricevere molestie dai futuri chiamati, ai quali però resta preservato il diritto di essere indennizzati dal primo gravato o dai suoi eredi, senza pregiudizio dell'azione criminale, che possa loro competere per ragione di stellionato.

108. Le iscrizioni dei vincoli di fidecommisso conservano questi vincoli, quando legittimamente esistano, ma non li convalidano qualora siano soggetti a qualunque eccezione.

109. Sotto il nome di fidecommissi sono comprese tutte le sostituzioni fidecommissarie dividue o individue di più o di un solo grado.

CAPO VII.

DELLA ESTINZIONE, CANCELLAMENTO E RIDUZIONE DELLE IPOTECHE E DELLE ISCRIZIONI IPOTECARIE.

(Regol. Discipl. art. 26 al 33. N. 56.)

110. Si estinguono e cancellano le ipoteche: 1.° col pagamento e colla estinzione o scioglimento per qualunque altra causa della obbligazione da cui derivano. 2.° con la rinuncia o consenso del creditore ipotecario, emesso per atto in forma autentica. 3.° per cosa giudicata, tanto che assolva dal debito, per il quale la iscrizione è presa, quanto che dichiari non dovuta o sciolta la ipoteca. 4.° coll'adempimento delle formalità

Digitized by Google

prescritte agli acquirenti e terzi possessori che vogliono purgare dalle iscrizioni i beni da loro acquistati.

111. L'annullamento e delezione ha luogo, quando per transazione o consenso in forma autentica, ovvero per cosa giudicata, la iscrizione è dichiarata nulla per difetto di titolo o di forme sostanziali.

112. Si eseguirà la restrizione per consenso, ossia stipolazione in forma autentica o per cosa giudicata.

113. Per atto in forma autentica s'intende un atto rogato da un notaio avanti due testimoni, ovvero da due notai, tanto se viene conservato l'originale dal notaio o notai, e rilasciata la copia, quanto se sia consegnato l'originale alle parti.

114. Per cosa giudicata, si considera o un perfetto giudicato in istato eseguibile, nè più soggetto ad alcuna revisione, o un giudicato anche semplice, quando sia legalmente perento il diritto di appellare, e ciò si provi colla fede del cancelliere, il quale osservati gli atti, certifichi essere state eseguite tutte le formalità dalla legge prescritte per far perimere il diritto di provocare e che non vi è interposizione di appello.

115. Le iscrizioni prese in virtù di sentenza o decreto, si risolvono, se l'una o l'altro è annullato per difetto di forma o revocato; e quando l'annullamento e la revoca non ammetta ricorso o appello saranno cancellate.

116. Non potendo essere efficace l'ipoteca senza l'iscrizione in concorso dei terzi iscritti, nè la iscrizione senza che sia rinnovata ad ogni decennio, la prescrizione durante la iscrizione non ha mai luogo; e rispetto al diritto d'iscriverla in seguito della convenzione, non ha luogo se non che nei termini nei quali è ammessa, secondo le vigenti disposizioni del diritto comune e della giudiziaria osservanza.

117. La cancellazione peraltro delle ipoteche iscritte per semplici evizioni, potrà ordinarsi dal competente giudice non ostante le precedenti rinnovazioni, quando si provi esser decorso il tempo stabilito dalle leggi per la prescrizione di simile azione.

118. Il cancellamento della iscrizione ipotecaria non può

Digitized by Google

effettuarsi dal conservatore, se non che mediante il deposito fatto nel suo officio dell' atto autentico originale o della copia pubblica dell' istromento, che dimostri con chiarezza il pagamento o la estinzione e scioglimento dell' obbligazione da cui derivano, ovvero contenga la rinuncia o il consenso delle persone *sui juris*, a favore delle quali l' ipoteca trovasi iscritta; mediante altresì il rilascio della copia autentica della fede di deposito fatto nel monte di pietà o in un pubblico banco del prezzo dei fondi subastati, sufficiente a pagare tutti i creditori iscritti, di cui si parlerà in appresso; ed in fine mediante il deposito del mandatò, spedito in seguito degli atti enunciati nei precedenti articoli, e della sentenza da ottenersi dai terzi possessori, onde purgare dalle ipoteche i fondi acquistati.

119. Per il cancellamento delle iscrizioni prese a carico dei debitori del Governo, non è sufficiente il consenso degli amministratori, ma si deve presentare quello delle legittime autorità, che potrà emettersi anche per rescritto, da esibirsi quindi per pubblico istromento presso alcuno dei cancellieri della camera apostolica, che ne rilascieranno copia autentica da depositarsi, come per le altre cancellazioni nell' officio delle ipoteche. Le iscrizioni esistenti in favore delle chiese, luoghi pii, comunità dello Stato ed altri pubblici stabilimenti, potranno cancellarsi con il consenso di quelle autorità che hanno convenuto l' ipoteca, osservate le solite formalità stabilite dalle leggi.

120. Il consenso delle donne per la cancellazione delle ipoteche, quando è preceduto dall' atto della estinzione di un debito, ovvero è contemporaneo, trattandosi di atto necessario, non fa bisogno che sia munito delle solennità; quando però non preceda la estinzione del debito, deve il consenso esser prestato con tutte le formalità che la legge prescrive per gli atti volontari delle medesime.

121. La iscrizione ipotecaria presa per una rendita vitalizia, può venire cancellata dal conservatore, mediante il deposito da farsi nel suo officio della fede di morte del titolare della rendita e dell' atto autentico contenente la qualità ed il

Digitized by Google

consenso degli eredi del medesimo o di altri aventi diritto per le rate decorse e non pagate, danni ed interessi da legittimarsi con le necessarie solennità, qualora la persona non fosse *sui juris*.

122. In tutti i casi, in cui per via di successioni o contratti, si riuniscano e confondano le azioni di creditore o debitore in una o più persone aventi il medesimo diritto, potrà ricorrersi al giudice ordinario del luogo ov' esiste l' officio ipotecario nel quale deve effettuarsi il cancellamento, ad oggetto che conosciutasi dal giudice stesso economicamente, ma con legali prove la verità dell' esposto da avanzarglisi da quello che reclama la cancellazione, rilasci l' opportuno mandato stragiudiziale motivato per la delezione della ipoteca diretto al conservatore, il quale sarà tenuto ad eseguirlo senz' altra formalità.

123. Per ottenere il mandato di delezione delle ipoteche, in mancanza del consenso delle parti interessate come sopra a conservarla, si ricorre al giudice del domicilio, se è competente per ragione della somma, altrimenti al Pretore del capo-luogo del circondario in cui è fatta la iscrizione. Viene eccettuato il caso in cui l' iscrizione sia stata presa per sicurezza di una condanna eventuale o indeterminata, sulla esecuzione o liquidazione della quale sia promossa istanza tra il preteso creditore ed il debitore; ed eccettuato pur anche l'altro caso in cui questi siano già convenuti tra loro di deferire nella contingenza di controversia, la questione ad altro tribunale da loro eletto. In questi due casi dovrà giudicare e spedire il mandato di delezione il giudice avanti del quale trovasi introdotta l' istanza, ed in forza della cui sentenza o decreto fu presa l' iscrizione, ovvero quello in cui si è già acconsentito. Questo mandato dovrà essere omologato dal Pretore del capo-luogo del circondario, il quale però non potrà assumere altro esame che di verificarne l' esistenza e l' autenticità.

124. La delezione dev' essere ordinata dai tribunali, o per mancanza delle formalità richieste nella iscrizione, quando tale mancanza porti nullità, o per deficienza, illegittimità o estin-

Digitized by Google

zione del titolo sul quale è appoggiata la iscrizione medesima, ovvero per altre cause legali che operino la cessazione della ipoteca.

125. Se nasce dubbio sulla capacità delle persone consenzienti alla delezione, si dovrà aspettare il giudicato in forma eseguibile del tribunale che la definisca.

126. Quando vi siano più persone aventi diritto alla conservazione delle iscrizioni, alcuna o alcune delle quali validamente consentano alla delezione ed altre non consentano, apparterrà parimenti al tribunale il definire per quali di esse la delezione debba aver luogo, e per quali debba rimanere la iscrizione.

127. I vincoli di fidecommisso non potranno essere cancellati, che per mezzo del mandato spedito in forza di sentenza pronunciata dal tribunale competente, non più soggetta ad appellazione e rimasta in istato eseguibile.

128. Dovrà tale delezione ordinarsi, o per deficienza dei requisiti ricercati dalla legge per la validità della creazione del fidecommisso, o per la spirazione del medesimo avvenuta, sia per mancanza di ulteriori chiamati nei gradi prescritti, sia per essersi compiti i detti gradi di passaggi, sia per qualunque altro titolo legittimo, il quale produca la libertà dei beni nel possessore. In caso che vi possano essere ulteriori chiamati non ancora nati, si procederà in tali giudizi di delezione di vincolo, alla deputazione del curatore, che difenda le ragioni a norma della pratica già vigente negli Stati Pontifici in casi simili.

129. La riduzione delle ipoteche iscritte non ha mai luogo nelle speciali, convenute per una somma determinata nel contratto, finchè non sopravvenga, o una nuova convenzione delle parti interessate per cui si acconsenta ad una riduzione oppure non si estingua una porzione del credito.

130. Avrà però ~~per~~ sempre luogo per le ipoteche generali finora iscritte di qualunque natura e specie esse siano, come per le altre che a forma delle presenti disposizioni potranno iscriversi. È permesso in conseguenza ai debitori di

Digitized by Google

chiedere che siano ristrette sopra fondi speciali capaci a garantire il credito con un valore netto del fondo o fondi, secondo le stime legali che superi per metà l'ammontare del credito medesimo.

131. Ha egualmente luogo la riduzione nelle ipoteche convenzionali, quando la somma sia stata iscritta d'appresso il valore estimativo stabilito dal creditore, per la natnra della stessa ipoteca condizionale ed eventuale o indeterminata.

132. La riduzione può chiedersi a tenore dei precedenti articoli, allorchè le iscrizioni che cadono sopra più fondi sono eccessive, e tali si reputano, quando il valore di un solo o di alcuno di tali fondi eccede per più di una metà, l'ammontare dei crediti in capitale, ed accessorii legali soggetti alla istessa ipoteca.

Ciò però s'intende, qualora tali fondi siano liberi, ovvero eccedano il suddetto valore, considerate anche tutte le altre ipoteche dalle quali sono affetti.

133. Riguardo alle ipoteche convenzionali, nelle quali la riduzione è permessa a cagione dell'eccesso della valutazione estimativa fatta dal creditore nella iscrizione, ovvero a cagione dell'eccesso de' fondi che rimangono vincolati, i giudici determineranno se, e fino a qual limite si verifichi un tale eccesso, prendendo con un prudente giudizio regolato dalla ragione, in considerazione le probabilità degli avvenimenti secondo le circostanze e le presunzioni in modo, che l'interesse del creditore a conservare le ipoteche, sia bastantemente e ragionevolmente cautelato. Se l'evento posteriore avrà, per casi impreveduti, portati i crediti indeterminati ad una somma più forte di quella a cui è stata ridotta la ipoteca o i fondi avranno deteriorato di valore, potrà il creditore ricorrere al giudice competente, onde essere autorizzato a far seguire sopra altri fondi nuova iscrizione, la quale però prenderà il suo rango dal giorno che vien fatta.

134. Niuna riduzione avrà luogo sopra un medesimo fondo per restringere la ipoteca ad una parte, a meno che non apparisca di questa la legale divisione, e presenti una specifica designazione.

Digitized by Google

135. La competenza dei tribunali per ordinare le riduzioni ed il metodo di procedere, è quello stesso che è stato prescritto per i cancellamenti.

136. L'apprezzamento dei fondi per eseguire la riduzione, sarà fatto dai giudici, o, con le stime dei medesimi legalmente operate in tempo prossimo, quando esistano, o con dedurla dalle rendite legalmente giustificate, o dagli affitti non sospetti, calcolando il capitale alla ragione del cinque per cento, o con ordinarne le stime per opera dei periti, quando manchino tali mezzi supplementari, o siano conosciuti insufficienti.

137. La spedizione del giudicato, ossia il mandato di riduzione non più soggetto ad appello e revisione, sarà il solo titolo con cui si potrà procedere dal conservatore alla delezione dell' ipoteca nei fondi che verranno ad essere liberati in virtù della decretata riduzione; senza pregiudizio di quelle riduzioni, nelle quali gl' interessati alla conservazione delle ipoteche potessero convenire per atto autentico da rilasciarsi al detto conservatore.

CAPO VIII.

DELL'EFFETTO DELLE IPOTECHE CONTRO I TERZI POSSESSORI E DELLA MANIERA DI PURGARNE I FONDI.

138. I fondi passano nelle mani dei terzi acquirenti, per qualunque titolo legittimo, con tutte o con le sole affezioni iscritte sui medesimi.

139. I creditori esercitano le loro azioni ipotecarie contro i terzi possessori, con le stesse regole prescritte dal diritto comune, e con le stesse forme stabilite dalla vigente procedura civile. Si conferma esclusa l'immissione in Salviano, la quale, nell'attual sistema delle iscrizioni delle ipoteche, non ha luogo; ma rimane conservato il favore del creditore del censo, il rimedio dell'associazione al fondo censito, salvo il diritto degli altri creditori iscritti sul fondo medesimo.

Digitized by Google

140. Se vi sono altri immobili ipotecati per lo stesso debito rimasti in possesso del principale o dei principali obbligati, compete al terzo possessore di un immobile, sul quale parimenti sia stata presa la stessa iscrizione, la eccezione della escussione di quelli rimasti in potere del debitore. Il creditore è obbligato a premettere questa escussione apposta dal terzo possessore; e tal eccezione non può essere esclusa, se non nel caso, in cui i detti beni ipotecati e rimasti presso il debitore, siano intrigati d'altre ipoteche anteriori, ed eccedenti il valore dei fondi. Non rimanendo il creditore soddisfatto sul prezzo di tali beni ipotecati e tuttora esistenti presso il debitore, gli è aperta la strada per il residuo all'azione ipotecaria contro il terzo possessore.

141. Il terzo possessore non sarà tenuto che per le deteriorazioni del fondo seguite per dolo o per colpa lata commessa dal medesimo, e vicendevolmente non potrà pretendere di detrarre i miglioramenti, se non per quello che è il meno del loro importo, avuto ragione dello speso e del migliorato.

Se il miglioramento è solamente naturale o anche industriale, ma seguito senza spesa del terzo possessore, non ha diritto a veruna indennizzazione.

142. Il terzo possessore spogliato del fondo ipotecario dal creditore iscritto, ritorna a tutti i diritti reali, ed a tutte le servitù attive che godeva sul fondo precedentemente all'acquisto, nè può essergli apposta la estinzione di tai diritti e servitù per ragione della confusione.

143. I frutti dell'immobile ipotecato non possono ripetersi dal terzo possessore che dall'epoca in cui è stato posto in mala fede per mezzo della giudiziale citazione.

144. Chiunque farà acquisto di un fondo soggetto ad ipoteche già iscritte, o iscritte di poi sino alla trascrizione, potrà purgarlo dalle medesime nella seguente maniera.

145. Fatta la trascrizione del titolo, dovrà intimare a tutti i creditori ipotecari, iscritti sul fondo acquistato nel domicilio da loro rispettivamente eletto nelle iscrizioni, ed innanzi al Pretore del circondario in cui esiste l'officio di con-

Digitized by Google

servazione, acciò compariscano dentro il termine di un mese, per ricevere il pagamento dei loro crediti, e rendere libero il fondo dalle ipoteche; non comparendo i creditori nel termine prefisso, e non prorogabile, ovvero comparendo, e ricusando di ricevere il pagamento e prestare il loro consenso alla delezione delle ipoteche, il giudice ordinerà il deposito della somma corrispondente all' ammontare dei crediti suddetti, il quale eseguito nelle casse pubbliche destinate a ricevere i depositi, opererà immediatamente l'effetto, che il prezzo depositato, sia in luogo della cosa ipotecata, e colla fede di tal deposito giudiziale, unita alla sentenza in forma autentica da rilasciarsi al conservatore, il medesimo procederà al cancellamento delle ipoteche esistenti sul fondo dal terzo acquistato.

146. Qualora vi siano ipoteche eventuali o indeterminate, il deposito della somma corrispondente al valore estimativo delle medesime, rimarrà affetto da tali ipoteche, fino a che sia purificato il caso che dia luogo all' adempimento dell' obbligazione principale. Sarà però frattanto in facoltà del debitore di surrogare un altro fondo capace di sostenere la stessa ipoteca a giudizio del tribunale competente, e ciò fatto, potrà levare il deposito, come ancora sarà in facoltà tanto del debitore di surrogare un altro fondo capace di sostenere la stessa ipoteca a giudizio del tribunale competente, e ciò fatto potrà levare il deposito, come ancora sarà in facoltà tanto del debitore quanto del creditore separatamente il chiedere e conseguire che il denaro depositato venga collocato nell' acquisto di un altro stabile in testa del debitore, con la ipoteca, da iscriversi nelle debite forme a favore del creditore.

147. Se per il credito eventuale o indeterminato, vi è l'ipoteca sopra altri fondi, il di cui valore non affetto da vincoli precedenti ecceda quello della valutazione estimativa del credito, coll' aggiunta di una metà al di sopra, il tribunale potrà ordinare, che la ipoteca sia ristretta a questi fondi, e che il deposito venga liberamente consegnato al debitore alienante.

148. Quante volte il prezzo da pagarsi dall' acquirente sia

Digitized by Google

minore delle somme collettive, per le quali il fondo è soggetto alle iscrizioni ipotecarie, potrà l'acquirente medesimo eseguire, d'appresso gli ordini del tribunale, il deposito per il pagamento dei crediti anteriori fino alla continenza del prezzo suddetto; ben inteso però che non sia in sua facoltà il fare pagamenti parziali. Mediante questo deposito legalmente eseguito, il fondo rimarrà liberato dalle suddette anteriori ipoteche, e subentrerà nei diritti delle medesime l'acquirente per semplice ministero della legge, senza alcuna cessione e senza convenzione di subingresso.

149. Nel caso del precedente articolo, ciascuno dei creditori ipotecari insoluti, potrà chiedere nel termine di un anno computabile dal giorno dell' intimazione del fatto deposito o del pagamento ai creditori anteriori, che il fondo sia venduto sotto l' asta pubblica, a condizione per altro, che egli offra un sesto al di sopra della somma per cui è seguito l' acquisto, e dando idonea cauzione per l'adempimento dell' offerta, in caso che non sopravvengano migliori oblatori. Seguita l'aggiudicazione, la somma ritrattane sarà destinata primieramente al pagamento del prezzo sborsato dall' acquirente e dalle spese fatte dal medesimo per l' acquisto e per le successive formalità. Il residuo, se vi sarà, verrà distribuito tra i creditori ipotecari insoluti secondo la graduazione delle loro iscrizioni. Non chiedendosi la subasta, e spirato l' anno sopra stabilito, potrà il possessore ottenere dal giudice che venga liberato il fondo da tutte le ipoteche.

150. Il fin qui disposto non pregiudica alle azioni ed eccezioni personali, che possono per qualunque legittimo titolo competere ai creditori ed ai debitori, indipendentemente dai diritti reali sui fondi ipotecati.

151. Le eccezioni competenti al debitore alienante contro i creditori ipotecari, passano nel successore singolare che fa l' acquisto del fondo.

Digitized by Google

CAPO IX.

DELLE FORMALITA' DA OSSERVARSI NEGLI OFFICI DELLE CONSERVAZIONI DELLE IPOTECHE IN ORDINE ALLE IPOTECHE, IN ORDINE ALLE ESECUZIONI REALI, OSSIANO SUBASTE E DELIBERE DEGL' IMMOBILI.

152. Per evitare le frodi che si possono commettere durante gli atti di esecuzione reale sui fondi, ed acciò possa da ciascuno conoscersi se sono posti sotto tali esecuzioni, come anche ad oggetto di evitare la moltiplicità degli atti tra i crecreditori iscritti sui medesimi, si ordina quanto segue.

153. In virtù dell'atto dell' esecuzione che costituisce pegno pretorio i fondi esecutati, sarà presa la iscrizione ipotecaria sopra i medesimi, benchè il creditore già l'avesse ottenuta, o col titolo originario del credito o colla sentenza condannatoria. In questo caso però, la iscrizione non avrà altro effetto che quello di costituire il fondo in pegno pretorio; e non sarà luogo al pagamento della tassa, ma solo a quello degli emolumenti e del reintegro della carta bollata.

154. Non è dispensata la intimazione ai creditori iscritti sul fondo o fondi esecutati, ma anzi dovrà farsi sotto pena di nullità degli atti di subasta e delibera. Basta peraltro denunziare la seguita esecuzione con un atto, che contenga la descrizione dei beni e l' elenco delle ipoteche dalle quali sono gravati.

155. Qualunque ulteriore esecuzione sopra i medesimi fondi già una volta esecutati, o ammissione di altro creditore di stare all' esecuzione già fatta, sarà denunciata come sopra viene stabilito, ed anche iscritta e notata in margine alla precedente. (Reg. Discipl. art. 3.)

156. Dopo iscritto e notificato l' atto suddetto di pegno pretorio, il consenso del creditore che ha agito in giudizio, non è più sufficiente per cancellarlo, ma si richiede a tal

Digitized by Google

effetto quello di tutti i creditori iscritti, ad istanza di ognuno de' quali potrà proseguirsi la subasta e delibera per depositare il prezzo a favore di chi di ragione, e per procedere alla distribuzione del medesimo, secondo il grado di anteriorità e poziorità.

157. L'atto di delibera o aggiudicazione si trascriverà come gli altri atti che portano mutazione di proprietà di fondi stabili.

158. La delibera o aggiudicazione sarà intimata a tutti i creditori iscritti sopra il fondo o fondi subastati, compresi anche quelli iscritti posteriormente alla prima intimazione.

159. Le intimazioni prescritte dall'articolo 154 e susseguente, non si registreranno più nei libri ipotecari, ma qualora si mancasse di farle, saranno gli atti assolutamente nulli.

160. La iscrizione delle esecuzioni, si farà nel registro di formalità delle altre iscrizioni, e la trascrizione dell'atto di delibera o aggiudicazione, si farà nel registro comune di formalità delle trascrizioni. Restano in conseguenza aboliti gli antichi registri, che per questi atti erano particolarmente destinati.

161. Se il prezzo del fondo basta a pagare tutti i creditori iscritti, rilasciandosi al conservatore la copia autentica della fede del deposito eseguito in una cassa pubblica in favore dei suddetti creditori, e dell'intimazione del medesimo fatta a tutti gl'iscritti, il fondo sarà purgato dalle ipoteche, ed il conservatore casserà le iscrizioni, restando sostituito alla cosa il denaro depositato.

162. Non bastando il prezzo ad estinguere tutte le iscrizioni che gravano il fondo, il conservatore non procederà al cancellamento delle medesime, che d'appresso la sentenza passata in cosa giudicata, colla quale il competente giudice trovando regolare la delibera o l'aggiudicazione e gli atti posteriori, attribuisca a ciascuno dei creditori iscritti il suo diritto, e ordini che le iscrizioni anche degli insoluti vengano cancellate.

Digitized by Google

CAPO X.

DEGLI OBBLIGHI E DELLA RESPONSABILITA' DEI CONSERVATORI; DELLA PUBBLICITA' DEI LORO REGISTRI E DELLA FORMA CON CUI DEVONO ESSERE TENUTI.

(Regol. Discipl. art. 34 al 94. N. 56.)

163. I conservatori delle ipoteche sono obbligati ad ogni richiesta di dare i certificati degli atti trascritti sui loro registri e delle iscrizioni esistenti sui medesimi, ovvero il certificato che non ne esiste alcuna, il tutto munito della loro firma.

164. Sono obbligati ancora a rilasciare i certificati comprovanti la libertà o i gravami di un fondo, senza dare lo stato intero di tutte le iscrizioni che gravano il possessore del fondo medesimo. Dovranno peraltro inserire nei certificati di tal natura, oltre le iscrizioni speciali sul fondo del quale si richieggono i pesi, anche tutte le altre iscrizioni che godono un' ipoteca generale, o insieme generale e speciale sui beni dell' individuo pel quale si domanda il certicato, come in fine vi saranno iscritte quelle, le quali per la coincidenza e simiglianza della nomenclatura dei vocaboli o confini, si potessero ragionevolmente credere gravanti il fondo suddetto.

165. In niun caso i conservatori potranno ricusare o ritardare la trascrizione degli atti di traslazione di proprietà, nè la iscrizione dei diritti ipotecari, quando le dimande siano state fatte nelle debite forme, come pure non potranno ricusare o ritardare i certificati a loro richiesti, ed in caso di ricusa o di ritardo, saranno soggetti al rifacimento dei danni ed interessi che ne possono derivare alle parti, oltre la multa di cui si parlerà in appresso.

166. Eglino sono del pari responsabili di ogni pregiudizio risultante, sia dall' aver ommesso nei loro registri le trascrizioni e le iscrizioni debitamente richieste nei loro offici, sia

Digitized by Google

dall' avere trascurato alcune delle speficazioni contenute nelle note, sia dall' avere tralasciato nei loro certificati di far menzione di una o di più delle iscrizioni esistenti, a meno che la ommissione non derivi da inesattezza, insufficienza o equivoco delle note esibite, tanto rapporto alle persone che ai beni.

167. Salva sempre la responsabilità sopra espressa del conservatore, l' immobile, rispetto al quale ommetta nei suoi certificati di far menzione di qualcuno dei pesi e vincoli iscritti, passa libero di tali vincoli nelle mani del nuovo acquirente, purchè abbia richiesto il certificato dopo la trascrizione del suo titolo; senza pregiudizio per altro del diritto dei creditori di farsi graduare secondo l' ordine che loro appartiene, finchè il prezzo non è stato pagato dall' acquirente, o finchè non sia emanata ed eseguita la sentenza graduatoria tra gli altri creditori, i quali dovranno sempre nel ricevere il pagamento, essere astretti dalla stessa sentenza ad emettere l' obbligo di restituire ai creditori ipotecari anteriori iscritti sul fondo e dei quali nel certificato del conservatore si fosse ommessa la dovuta menzione.

168. I conservatori oltre gli altri registri, ne dovranno tenere uno in cui scriveranno giorno per giorno con ordine di numeri progressivi le consegne degli atti depositati nei loro offici per eseguire le trascrizioni, o delle note per le iscrizioni. Daranno immediatamente all' esibitore una fede da loro sottoscritta, indicante il numero del registro sul quale sono iscritte le consegne summentovate. Non potranno trascrivere gli atti di traslazione, nè iscrivere le ipoteche nei registri a ciò destinati, che nella data e secondo l' ordine delle consegne.

169. Tutti i registri dei conservatori, ad eccezione dell' indice e repertori da tenersi per loro comodo, come si dirà in appresso, dovranno essere in carta bollata, e dovranno nel primo foglio essere precedentemente firmati da Mons. Prefetto degli archivi, e in ciascuna pagina vidimati da un giudice del luogo ove esiste l' officio.

170. I registri di formalità devono essere scritti di seguito, senza lacune ed interlineazioni. Essi devono essere chiusi

Digitized by Google

di giorno in giorno dai conservatori, eccetto quello, ove s'iscrivono i vincoli dei fidecommissi, quale dovrà essere chiuso colla firma del conservatore, dopo ciascun atto solamente che vi sia riportato.

171. Contravvenendo i conservatori alle disposizioni precedenti, incorreranno la multa non minore di scudi quaranta, e non maggiore di scudi duecento per la prima contravvenzione, e la pena della destituzione per la seconda, senza pregiudizio dei danni ed interessi dovuti alle parti, che saranno pagati prima della multa.

172. Quattro saranno i registri di formalità che in ogni officio si dovranno ritenere.

Nel primo si nota il deposito dei soli atti esibiti per le trascrizioni o iscrizioni, e si nota altresì la tassa percetta per il Governo.

Nel secondo si registreranno le iscrizioni ipotecarie o le esecuzioni sopra gli stabili corrispondenti alle note esibite.

Nel terzo si trascrivono gli atti di traslazione di proprietà.

Nel quarto finalmente s'iscrivono i vincoli dei fidecommissi, a tenore parimenti delle note da esibirsi. (Reg. art. 37.)

173. Devono i conservatori tenere ancora tre altri libri, i quali saranno scritti in carta non bollata, e senza essere precedentemente vidimati, siccome quelli che sono di semplice uso, sebbene necessari al disimpegno del loro officio.

Il primo servirà per indice alfabetico di tutti i debitori, il secondo per repertorio, ed il terzo per notarvi esattamente, e con ogni fedeltà tutti i loro emolumenti di qualunque sorta essi sieno.

174. Per evitare l'affollamento dei perquirenti, le inopportune indagini di curiosità, ed i pericoli di alterazione o laceramenti, i registri delle ipoteche non sono visibili ad alcuno, ma si rendono solo pubblici per mezzo dei certificati che il conservatore è obbligato dare a ciascuno che gliene faccia la richiesta.

175. Interessando al pubblico che sia guarantita la responsabilità che si assume dai conservatori, dovranno essi dare

Digitized by Google

prima dell' assunzione del loro officio una idonea cauzione in beni stabili, da approvarsi dalla Prefettura degli Archivi, e da regolarsi nelle seguenti maniere, cioè:

Di scudi duemila romani, per ogni officio che abbia nel suo circondario una popolazione non maggiore di venticinquemila anime.

Di scudi quattromila per ogni popolazione non eccedente cinquantamila anime.

Di scudi seimila per ogni popolazione che non sorpassi le centomila.

Di scudi ottomila per ogni popolazione non maggiore di centocinquantamila.

Di scudi diecimila per ogni popolazione di un qualunque numero di abitanti superiore ai centocinquantamila.

176. Le contestazioni che possono aver luogo contro i conservatori saranno di privativa giurisdizione e cognizione di Mons. Prefetto degli archivi (1), colla riserva dell'appellazione al tribunale della piena Camera, quando i suoi giudicati eccedano o in condanna o in assoluzione gli scudi duecento, dentro la qual somma saranno inappellabili, ed in forma sommaria si procederà sempre in tali giudizi.

CAPO XI.

DELLE TASSE DOVUTE AL GOVERNO PER LE ISCRIZIONI E TRASCRIZIONI, E DEGLI ONORARI ED EMOLUMENTI SPETTANTI AI CONSERVATORI.

177. Le tasse da pagarsi al Governo in reintegro delle spese che sostiene per questo tutelare stabilimento, sono le seguenti:

(1) La giurisdizione *contenziosa* di Mons. Prefetto degli Archivi cessò in forza del § 11 del regolamento organico per l'amministrazione della giustizia civile del 5 ottobre 1831. Le cause enunciate in questo articolo 176 dovettero in seguito giudicarsi in primo grado di giurisdizione nelle provincie dai tribunali civili ove erano o sarebbero stati gli uffici delle ipoteche, ed in Roma dalla Congregazione civile dell' A. C. ecc. v. Circolare 3 marzo 1832.

Digitized by Google

Per le iscrizioni ipotecarie e per quelle dei vincoli fidecommissari, di baiocchi dieci per ogni cento scudi, purchè la tassa in tutto non ecceda il pagamento di scudi venti.

Per le iscrizioni a carico dei tutori e curatori, come ancora a carico degli amministratori dei pubblici stabilimenti, verrà pagata la metà.

Ed in egual modo la metà sarà pagata per le iscrizioni dei titoli anteriori al sistema ipotecario, e di antichi fidecommissi.

Per le rinnovazioni decennali non sarà dovuta alcuna tassa e potranno i conservatori esigere solo il reintegro della carta bollata ed il loro emolumento.

Per la trascrizione dei titoli che trasferiscono la proprietà degli stabili da una in altra persona, di baiocchi trenta per ogni cento scudi, purchè l'importo totale non ecceda scudi sessanta.

178. Se vi è luogo ad iscrizione dello stesso credito in diversi offici, la tassa si pagherà per intiero nel primo officio. Questa però non sarà ripetuta negli altri offici, ove si pagherà soltanto la carta bollata e l'emolumento del conservatore.

179. Se lo stesso atto dà luogo a trascrizioni in vari offici, la tassa sarà pagata come è stabilito nell'articolo precedente.

180. Tutte le spese per i locali dell'officio, per li commessi ed inservienti, e per le altre di qualunque genere, sono a carico di ciascun conservatore.

Egli per sua indennità ha diritto di percepire gli onorarii ed emolumenti regolati nella maniera che segue:

1. L'onorario in un officio ove s'incassi una somma annua non superiore a scudi millecinquecento, sarà di scudi centoquarantaquattro.

2. Ove s'incassi una somma che ecceda scudi millecinquecento, e non superi li scudi duemila, scudi centottanta.

3. Ove s'incassi più di scudi duemila, ma non sopra di scudi tremila, scudi duecentoquaranta.

4. Ove s'incassi una somma eccedente di scudi tremila, ma non superiore a scudi settemila cinquecento, scudi trecento.

Digitized by Google

5. Quando gl'incassi superino la somma di scudi settemila cinquecento, si potrà ritenere il quattro per cento.

Il conservatore di Pontecorvo il quale non percepisce assegno alcuno mensile dal Governo, continuerà a ritrarre quegli stessi profitti che gli furono accordati nella istituzione di quell'officio.

Oltre il sopradescritto onorario annuo a carico del governo, percepiranno i conservatori dalle parti interessate, li seguenti emolumenti:

1. Per la registrazione e ricognizione dei depositi degli atti e delle note da essere trascritti o iscritte bai. cinque.

2. Per ogni iscrizione ipotecaria o rinnovazione, qualunque sia il numero dei debitori o dei creditori, quando la ipoteca è dipendente da un atto individuo, bai. venti.

3. Per ogni iscrizione di officio fatta in seguito delle trascrizioni per atti e contratti, bai. venti.

4. Per ciascuna variazione di domicilio, cessione o traslazione d'iscrizione parziale o integrale, e ogni altra annotazione da farsi nei registri ipotecari, bai. venti.

5. Per la radiazione o restrizione di ogni ipoteca, bai. venti.

6. Per le iscrizioni dei vincoli fidecommissarii, per le radiazioni o restrizioni dei medesimi, come per ogni certificato di cessazione o delezione di detti vincoli, bai. quaranta.

7. Per la trascrizione di ciascun atto o contratto traslativo di dominio, per ogni pagina a due facciate di venticinque linee per ogni facciata, e quindici sillabe per ogni linea, bai. dieci.

8. Per ogni certificato di niuna iscrizione o di niuna trascrizione, bai. venti.

9. Per ogni certificato di una iscrizione o di una trascrizione, bai. venti.

10. Pei certificati generali di tutte le ipoteche a carico di alcuno, e per quelle di tutte le ipoteche gravanti un certo e determinato fondo, per la prima iscrizione, bai. venti.

11. E per le successive, per ognuna, bai. dieci.

12. Lo stesso si osserverà nei certificati delle trascrizioni.

13. Per le copie collazionate cogli atti trascritti o iscritti,

Digitized by Google

quando debbano emettersi e sieno richiesti, per ogni pagina a due facciate, di linee venticinque per facciata, e quindici sillabe per linea, bai. dieci.

14. Per ogni certificato di variato domicilio, cessione o traslazione d' iscrizione parziale o integrale, radiazione o restrizione, ed in genere di qualunque annotazione fatta nei registri ipotecari, bai. venti.

15. Per ciascuna copia di quietanza di tassa, bai. cinque.

181. Indipendentemente da questi emolumenti, dovrà il conservatore essere indennizzato del valore della carta bollata che impiega nelle trascrizioni, iscrizioni, certificati e copie di che venga richiesto.

CAPO XII.

DELLA GIURISDIZIONE E VIGILANZA SUGLI OFFICI DI CONSERVAZIONE DELLE IPOTECHE E SULLE PERSONE DEI CONSERVATORI.

(Reg. Discipl. art. 34 al 76. N. 66.)

182. La giurisdizione e la sorveglianza sugli uffici delle conservazioni delle ipoteche e sui conservatori, acciò siano esattamente eseguiti tutti gli ordini prescritti, si conferma al Chierico di Camera Prefetto degli Archivi. (1)

183. Presso il medesimo vi sarà un assessore legale, del quale si prevalerà pel disimpegno delle sue incombenze.

184. Vi sarà inoltre un ispettore, a cui lo stesso Prefetto fisserà la residenza in quel luogo dello Stato che stimerà più conveniente, ed il medesimo sotto la di lui dipendenza dovrà invigilare per l' esatta osservanza di tuttociò che riguar-

(1) v. la nota posta sotto all' art. 176.

Digitized by Google

da lo scrupoloso adempimento delle formalità ordinate nel sistema ipotecario.

185. Il detto Prefetto commetterà in ogni anno, ed anche più spesso straordinariamente, se lo giudica opportuno, la visita degli offici di conservazione al suddetto ispettore.

186. Questi, terminato il giro, dovrà trasmettere con ogni accuratezza la relazione di qualunque mancanza rinvenuta negli offici, e di qualunque disordine che possa aver rilevato nell'esercizio delle funzioni incombenti ai conservatori; acciò il medesimo Prefetto, in seguito di tali rilievi, prenda all'istante le risoluzioni convenienti per correggere ogni difetto e reprimere ogni abuso, con infliggere anche ai conservatori le pene comminate nei presenti regolamenti.

187. Sarà cura dello stesso Prefetto degli Archivi di fare che vengano in modo uniforme e regolare formati i registri e libri che si debbono tenere in ciascun officio.

188. Proponendosi dai conservatori qualche dubbio o richiedendosi qualche schiarimento, si dirigeranno al detto Prefetto degli Archivi, il quale terrà con essi la corrispondenza e darà loro, chiamando a consiglio il suo assessore, tutte quelle istruzioni che saranno necessarie.

189. A questo effetto, oltre l'assessore, vi sarà presso lo stesso Prefetto un segretario, un sotto segretario e due scrittori incaricati della corrispondenza, tanto con l'ispettore che con li conservatori della custodia delle carte e di ogni altro oggetto relativo.

DISPOSIZIONI GENERALI.

(Regol. Discipl. art. 77 e seguenti. N. 66.)

190. Ad eccezione delle ispezioni risguardanti il pagamento delle tasse, Mons. Tesoriere ed i suoi ministri, non potranno prendere alcuna parte su tutto il resto che riguarda

Digitized by Google

in qualunque modo la conservazione delle ipoteche, e l'adempimento degli obblighi incombenti ai conservatori, essendo di tutto affidata la cura e la giurisdizione a Mons. Prefetto degli Archivi (1) il quale ne darà a noi conto direttamente o per mezzo del Cardinal Segretario di Stato.

191. Mons. Prefetto degli Archivi avendoci presentato l'analogo Regolamento disciplinare per la esatta esecuzione delle sopra riferite disposizioni, lo abbiamo espressamente approvato, e dovrà perciò da ciascuno eseguirsi in tutto quello che lo riguarda, come parte integrale di questo nostro Moto Proprio. (2)

192. Le presenti disposizioni sono sostituite in tutto lo stato alle leggi e regolamenti che riguardavano l'antica Intavolazione, o il sistema ipotecario, senza peraltro che possano esercitare alcuna forza retroattiva.

Volendo e decretando che il presente nostro Moto Proprio, e quanto in esso viene ordinato e prescritto, debba sempre ed in tutte le parti del nostro Stato inviolabilmente osservarsi..... ..... essendo precisa nostra intenzione e volontà che sempre, ed in tutto il nostro Stato debbano inviolabilmente, ed in ogni tempo osservarsi le disposizioni da noi presentemente stabilite e prescritte, abolendo e dichiarando nulle, irrite e di niuna efficacia tutte le altre che non si conformino alla medesime.

---

(1) Si vegga la nota posta sotto all' art. 176.

(2) Detto Regolamento si trova qui sotto riportato al N. 56.

Digitized by Google

N. 56.

— 30 *gennaio* 1828. — REGOLAMENTO *disciplinare di Mons. Prefetto degli Archivi Giuseppe Ugolini, relativo al sistema ipotecario di Leone XII.* (Bol. Leg. Pont. Vol. 4.° p. 155.)

(Posto in attività il 15 febbraio — art. 94.)

CAP. I. Delle iscrizioni e del modo di eseguirle. ARTIC. 1 — 11
CAP. II. Delle rinnovazioni . . . . . » 12 — 21
CAP. III. Delle trascrizioni . . . . . » 22 — 25
CAP. IV. Del subingresso, riduzione, estinzione e cancellamento delle ipoteche. . . . . » 26 — 33
CAP. V. Degli obblighi e della responsabilità dei conservatori, della pubblicità dei loro registri, e della forma con cui devono esser tenuti. . . . . » 34 — 76
DISPOSIZIONI GENERALI. . . . . » 77 — 94

Rimanendo noi confermati per la generale direzione e sorveglianza di quanto concerne il sistema ipotecario a forma del Moto proprio della Santità di Nostro Signore Leone Papa duodecimo del giorno 30 gennaio 1828 (N. 55) pubblichiamo in esecuzione degli ordini sovrani, ed a seconda di ciò che viene prescritto nell' articolo 191 del sullodato Moto Proprio, il presente regolamento disciplinare, quale essendo stato sottoposto a Sua Santità, ne ha riportato l' espressa approvazione comunicataci coll' oracolo della sua viva voce. Ciascuno pertanto in esso compreso sarà strettamente obbligato ad osservarlo ed eseguirlo per quello che lo riguarda.

Digitized by Google

CAPO I.

DELLE ISCRIZIONI E DEL MODO DI ESEGUIRLE.

(v. M. P. art. 36 al 55. N. 55.)

1. A seconda dell' articolo primo del Moto Proprio essendo permessa l'iscrizione dell' ipoteca sopra i fondi stabili solamente, non si riceverà dai conservatori quella che venisse costituita sugli animali, benchè formino greggie o armento separato; sopra i fondachi e botteghe, sugli stabilimenti d' industria, di manifatture o di ogni altra cosa di simil natura, quantunque venga considerata per modo di università.

2. Le note da esibirsi per ottenere l'iscrizione della ipoteca dovranno contenere:

1.° Nome e cognome, paternità e patria del creditore e del debitore.

2.° La data e la natura del titolo.

3.° La indicazione della contrada e dei confini del fondo se l'ipoteca è convenzionale.

4.° L'ammontare del capitale dei crediti espressi nel titolo, o valutati dall' iscrivente nei casi nei quali è permessa questa valutazione estimativa.

5.° L'epoca della esigibilità.

6.° L'elezione del domicilio fatta dal creditore nel circondario dell' officio di conservazione.

3. Per l' iscrizione degli atti di esecuzione si presenteranno le note in conformità di quanto sopra è stato espresso. Se viene presentato all' officio un atto di esecuzione sopra fondi già oppignorati, o un decreto che ammette il nuovo creditore di stare alla fatta esecuzione, deve il conservatore in conformità dell' articolo 155 del Moto Proprio iscrivere l'uno o l'altro sul registro in data corrente, ed inoltre notare in margine la iscrizione della precedente esecuzione, come in

Digitized by Google

margine di questa deve notare la seconda, e così eseguire lo stesso per le altre che sopravvenissero. Le note poi per la iscrizione dei vincoli fidecommissari devono contenere la designazione specifica delle persone dell' istitutore e del primo chiamato, dei fondi soggetti al fidecommisso chiaramente identificati e stimati; e della sostanza delle disposizioni e sostituzioni ordinate nell' atto in cui viene istituito il fidecommisso. Questo atto come i documenti in caso di rinnovazione, debbono restituirsi all'esibente, dopo essere stati esaminati dal conservatore e richiamati nelle note.

4. La mancanza o l'erroneità di alcune delle espresse indicazioni, porterà la nullità della iscrizione a forma dell' articolo 45 del Moto proprio nel solo caso che rendono sostanzialmente incerte le persone, il fondo o le somme per le quali ebbe luogo l' iscrizione.

5. Le note che, á seconda dello stesso articolo, possono stendersi in carta libera, saranno vidimate pel bollo in debito dai conservatori e riportate nel sommario d' officio per esigerne l' importo insieme con le tasse e con gli emolumenti dai debitori.

6. Le iscrizioni dei creditori e legatari contemplati nell' articolo 41 del Moto proprio potranno riceversi dai conservatori sull' appoggio della relativa particola legale del testamento o di altro titolo, capace secondo le leggi a fornire l' ipoteca.

7. Analogamente all' articolo 44 del Moto proprio non potranno riceversi, nè rinnovarsi dai conservatori le iscrizioni a carico dei terzi possessori, pur' anco anteriori alla cessazione del così detto Regno d' Italia, per i beni da essi acquistati, e che furono avocati al governo italiano o posteriormente incamerati. Per quelle iscrizioni che esistessero a gravame delli sopranominati, rimane provveduto con la notificazione della Segreteria di Stato del 5 agosto 1823 (N. 40)

8. Tali disposizioni non ledono il diritto dei legittimi possessori dei canoni e livelli conservati dalle leggi del governo italiano sui beni avocati e non venduti a tutto il giorno 14 febbraio 1802.

Digitized by Google

9. Le cause pie, le quali hanno un titolo universale ma non proveniente da dominio fondiario per esigere decime o prestazioni, potendo fare in conformità dell'articolo 39 del Moto proprio una sola iscrizione di questo titolo universale, sarà dovuto un solo emolumento al conservatore.

10. La richiesta in iscritto, ossia la nota per ottenere le formalità ipotecarie, deve aver luogo soltanto per le iscrizioni dei crediti e non per le trascrizioni, estratti, certificati, cancellamenti, restrizioni, trasporti o altre qualsivogliano, che debbonsi dai conservatori eseguire in seguito della richiesta verbale o della presentazione dell'atto che dà luogo alla formalità.

11. In margine di ogni iscrizione verrà segnato con diligenza allo spirare del decennio, se è stata rinnovata, ovvero rimasta perenta.

CAPO II.

DELLE RINNOVAZIONI.

(M. Pr. art. 56 all'80. N. 55.)

12. Le iscrizioni debbono rinnovarsi allo spirare del decennio, vale a dire, che se la primitiva fu registrata per esempio il primo dicembre 1827, la rinnovazione deve farsi non più tardi del primo dicembre 1837, salvo quanto è stabilito dal Moto proprio rapporto al semestre successivo (art. 69); e se l'ultimo giorno in cui scade la rinnovazione fosse festivo, il creditore è obbligato di fare la rinnovazione nel giorno precedente.

13. Le note per la rinnovazione dovranno portare l'epigrafe:

» Nota per la rinnovazione della iscrizione presa nell'officio di . . . . . il giorno . . . . . num. . . . . »

Digitized by Google

e si chiudono colle parola » Si richiede la conferma dell'iscrizione anteriormente presa per conservare la ipoteca sopra..... »

14. Quando si dovesse rinnovare una ipoteca generale contro il principal debitore e contro li terzi possessori dei fondi, nell' ultimo articolo della nota di rinnovazione, dopo avere l' iscrivente espressa la generalità a carico del principal debitore, sarà tenuto a specificare individualmente rispetto agli altri, i beni affetti all' ipoteca, passati in possesso di ciascuno di essi. (1)

15. Potendosi rinnovare una iscrizione a favore di persone succedute nei diritti del primo iscrivente, o estendere il gravame ad altri debitori surrogati, quando questi non abbia già fatto eseguire nei registri il legale annotamento, dovrà giustificare il titolo ed esibirlo all' officio, cioè se trattasi di successione intestata, un mandato stragiudiziale del giudice competente che dimostri la qualità ereditaria; la particola del testamento o codicillo nelle successioni testate; l' atto di cessione, donazione o altro nelle traslazioni volontarie; e la sentenza, se la traslazione è ordinata dal giudice.

16. Nelle rinnovazioni i conservatori, oltre alle operazioni eguali come per le prime iscrizioni, dovranno ancora indicare alla testa di ciascuna rinnovazione della iscrizione, che trascriveranno letteralmente nel registro di formalità, non solo l' officio ed il giorno dell' antecedente iscrizione, ma ben anche il numero del volume e dell' articolo, sotto del quale trovasi quella riportata nell' antico registro. In margine poi delle antiche iscrizioni che non fossero state rinnovate, dovrà apporre la parola » perenta. » Per le ipoteche che cesseranno in seguito degli ordini dei capi delle provincie, dovranno aggiungere » che rimangono perente in conformità del foglio dell' E.mo Legato o Monsignor Delegato di . . . . . sotto la data del giorno . . . . . e procederanno quindi alla rinno-

---

(1) Qui s' intendono ripetute le note poste sotto gli articoli 46, 57, 63 ecc. dell' antecedente M. Pr. N. 55.

Digitized by Google

vazione delle altre, comprese nelle prime loro note, ossiano elenchi.

17. Il semestre accordato dopo il decennio per poter rinnovare le iscrizioni ipotecarie, è di assoluto rigore; spirato che sia, non è più autorizzato il conservatore a rinnovarle, essendo rimasta la prima iscrizione per diritto perenta. Nel giorno 15 del terzo mese dell'indicato semestre, dovranno i conservatori aver consegnato al loro capo della provincia le due prescritte note o elenchi in doppia copia. Nel mese successivo, dovranno essere intimate; dopo l'intimazione, si accordano quindici giorni alle persone e corpi morali designati nell'articolo 39 del Moto proprio, per addurre le prove giustificative, che le iscrizioni non debbano essere rinnovate di officio; altri quindici giorni perchè i capi di provincia rimettano i loro ordini ai conservatori, e gli ultimi quarantacinque giorni si accordano alli stessi conservatori, perchè eseguiscano sopra i registri le rinnovazioni di officio e le dichiarazioni nelle altre che rimangono perente.

18. Sarà in facoltà dell'iscrivente, quando sia persona *sui juris*, il rinnovare la presa iscrizione anche in minor somma, o restringerla sopra alcuni fondi, senza premettere la formale cancellazione o riduzione della primitiva iscrizione. In tal caso però la nota di rinnovazione sarà firmata dallo stesso creditore, e riconosciuta legalmente la firma, quando non sia cognita al conservatore.

19. Il privilegio che godono le iscrizioni delle donne per le loro doti è personale, quindi cessa con la morte delle donne medesime. Se la rinnovazione della iscrizione si dimanda dagli eredi o successori qualunque in loro proprio nome, il conservatore non può riceverla come privilegiata, ma solo sotto la regola generale e comune alle altre iscrizioni; se poi la dimanda venisse fatta in nome delle donne istesse, la cui morte non è tenuto conoscere il conservatore in officio, sarà ricevuta come dotale, essendo riservato ai tribunali il decidere sulla validità e regolarità di tale iscrizione. Ciò non dispensa il conservatore di rinnovarla di officio, in caso che alcuno non si presenti per rettificare la primitiva iscrizione.

Digitized by Google

20. Le iscrizioni per titoli anteriori al sistema ipotecario ricevute nella istituzione del medesimo, debbono rinnovarsi come le altre, allo spirare del decennio da contarsi dal giorno in cui si trovano riportate sopra i registri, allorchè furono per la prima volta rinnovate.

21. Nel riportarsi sul registro dei depositi le note per la rinnovazione, si deve indicare il titolo originario che costituisce l'ipoteca e la primitiva iscrizione.

CAPO III.

DELLE TRASCRIZIONI.

(M. Pr. art. 81 al 91.)

22. Quando si fa trascrivere qualche atto per la parte soltanto di alcuno dei diversi acquirenti, il conservatore indicherà in termini espressi tanto sul registro, quanto sulla fede che rilascia appiè dell'atto medesimo che restituisce, la porzione dei fondi, per i quali ha avuto luogo la formalità.

23. Non dovendosi fare la iscrizione di officio, allorchè coll'atto da trascriversi se ne presenta altro che dimostra soddisfatto il prezzo e adempiuti i patti assunti dal compratore, dovrà il conservatore ritenere in officio tale atto e notarlo nel registro in discarico del suo operato.

24. Nei casi in cui ha luogo l'iscrizione di officio per essersi trascritto un qualche atto, deve farsene una sola e non moltiplicarla in ragione dei patti.

L'iscrizione deve essere in favore del venditore o di quelle persone che avessero sborsato il denaro in pagamento del prezzo; e se diverse fossero queste persone, allora si farà l'iscrizione particolare in favore di ciascuno di essi.

25. L'atto che si esibisce per essere trascritto, deve restituirsi al requirente con la relazione dell'eseguita trascrizione, senza esigere un nuovo emolumento per questa relazione o fede, come sopra da farsi.

Digitized by Google

CAPO IV.

DEL SUBINGRESSO, RIDUZIONE, ESTINZIONE E CANCELLAMENTO DELLE IPOTECHE.

(M. Pr. art. 110 al 137.)

26. La presentazione dell'atto legale comprovante il pagamento del debito, per cui fu iscritta l'ipoteca, è sufficiente ad autorizzare i conservatori alla cancellazione delle iscrizioni medesime.

27. Non si potrà effettuare la cancellazione o riduzione di una ipoteca iscritta a favore della reverenda Camera Apostolica o a favore dell'amministrazioni da essa dipendenti, senza l'espresso permesso in iscritto di Mons. Tesoriere generale, il quale, dopo essere stato prodotto presso alcuno dei cancellieri della Camera, dovrà rilasciarsi in copia autentica, onde essere conservato in officio.

28. Il consenso per la radiazione delle iscrizioni ipotecarie in favore delle chiese e luoghi pii (1), dovrà essere approvato dall'Ordinario o dalla sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari, a seconda delle somme delle quali si tratta. Quello per la radiazione delle iscrizioni in favore degli stabilimenti addetti alla pubblica istruzione, deve approvarsi dalla sacra Congregazione degli studi; quelle infine a favore delle comunità ed amministrazioni dalle medesime dipendenti, dovrà essere approvato dalla sacra Congregazione del buon governo.

---

(1) Le disposizioni contenute in questo articolo non sono applicabili alla R. Fabbrica di S. Pietro per i legati pii, e per conseguenza nei casi in cui essa Fabbrica è parte attiva ed interessata per l'adempimento dei legati medesimi, la cancellazione, restrizione e trasferimento delle ipoteche debbono eseguirsi dai Conservatori in virtù di ordine, rescritto o altro atto autentico emanato dall'economo e segretario pro tempore della lodata Congregazione. *Circol.* 21 *luglio* 1831.

Digitized by Google

29. Gli spedali di Roma a seconda dei privilegi pontificii sono abilitati a qualunque costituzione e cancellazione d'ipoteca, senza obbligo di alcun beneplacito o altre formalità che si esigono per le contrattazioni dei luoghi pii.

30. Il cessionario di una iscrizione, per farla cancellare, è in obbligo di far prima notare legalmente sui registri il subingresso in di lui nome.

31. Volendosi ridurre una ipoteca iscritta, non fa bisogno cancellarla, ma soltanto si deve riportare l'analoga annotazione in margine della stessa iscrizione.

32. Il conservatore delle ipoteche a cui venga esibito l'originale o la copia autentica dell'atto di cessione di una iscrizione, della quale si richiede il trasferimento sul registro di formalità ove trovasi iscritta, porrà in margine della medesima iscrizione, e precisamente nella colonna destinata per i cambiamenti di domicilio, la richiesta annotazione indicante la variazione del domicilio, quando ciò segua, o la conferma dell'antico già eletto; il nome e qualità del cessionario, la somma ceduta, la data dell'atto di cessione, il nome del notaio che ha stipulato e la casella del repertorio sotto cui viene riportata. Il richiedente si firmerà insieme con il conservatore, e quando per questa od altre simili operazioni non vi sia spazio sufficiente, si dovranno scrivere nella colonna del centro del registro corrente delle iscrizioni, con le opportune osservazioni e chiamate.

35. Se la cessione fosse fatta in favore di più persone e per rate diverse, dovrà il conservatore eseguire tante separate annotazioni, quanti sono i cessionari, indicando la rispettiva data del credito ceduto, e riportandone ciascuna nel repertorio.

Digitized by Google

CAPO V.

DEGLI OBBLIGHI E DELLA RESPONSABILITA' DEI CONSERVATORI, DELLA PUBBLICITA' DEI LORO REGISTRI, E DELLA FORMA CON CUI DEVONO' ESSER TENUTI.

(M. Pr. art. 163 al 176. N. 55.)

34. Devono i conservatori formare con esattezza le note ossiano elenchi espressi negli articoli 70 e 76 del Moto proprio (1). Nell' atto stesso che consegneranno tali elenchi, sono tenuti i segretari generali delle legazioni e delegazioni, a restituire una copia di ciascuna di esse al medesimo conservatore colla fede del seguìto deposito dell' altra uniforme. Il conservatore di Roma e sua Comarca ne ritirerà la fede dal Cancelliere di Mons. Uditore della Camera, e quello di Velletri dal cancelliere o segretario dell' E.mo sig. Card. Decano. Tutti i conservatori poi dovranno custodire in officio tali elenchi e fedi di seguìto deposito in discarico del loro operato.

35. In detti elenchi o note vi sarà una colonna in bianco, nella quale ed in margine di ciascuna iscrizione ipotecaria, sono in obbligo i cursori di segnare il giorno, il luogo e la persona a cui hanno lasciata la intimazione, di cui parla l'articolo 72 e 76 del lodato Moto Proprio.

36. I cursori esigeranno il loro emolumento nell' atto della presentazione della intimazione, dallo stesso creditore o da quello che è in obbligo di rinnovare la iscrizione; e quando abbiano da intimare per affissione, saranno soddisfatti dai conservatori, i quali se ne rimborseranno nell'atto del versamento consegnando per contanti le ricevute degli stessi cursori. Nel caso che si ricusasse di pagare il suddetto emolumento dal

(1) Si vegga la nota posta sotto gli art. 46 e 69 del M. Pr. N. 55.

Digitized by Google

creditore o da quello che è in obbligo di rinnovare la iscrizione, faranno i cursori sottoscrivere l'intimazione dall'autorità giudiziale del luogo, tassandosi il competente emolumento, e quindi torneranno in casa di quello in di cui nome è l'iscrizione o che deve rinnovarla, e per l'importo loro dovuto procederanno agli atti esecutorii.

37. Ciascun atto trascritto o riportato nei tre ultimi registri indicati nell'articolo 172 del Moto proprio, deve essere firmato dal conservatore, dopo averlo diligentemente collazionato.

38. Quindi dal medesimo conservatore si scrive sulla nota e rispettivamente sull'atto esibito dal requirente le trascrizioni, la relazione del registro fattone, indicante il giorno, la pagina, il numero e l'articolo, sotto il quale è riportato; vi si nota ancora la somma percetta tanto per la tassa del governo che per gli emolumenti, e si restituisce alla stessa parte requirente, ritirando dalla medesima la ricevuta del precedente deposito.

39. Si ritiene e si conserva nell'officio una delle note esibite per ottenere la iscrizione.

40. Nel secondo registro destinato alle iscrizioni ipotecarie, vi è un margine in bianco d'ambedue i lati di ciascuna pagina; quello a mano sinistra serve per notare i cambiamenti di domicilio ed i subingressi che possono aver luogo, l'altro a mano destra, per notare le cancellazioni e le riduzioni d'ipoteche. Tali annotazioni debbano essere egualmente sottoscritte dal conservatore, ed il documento che ha servito di base alle cancellazioni o riduzioni, si annette alla nota esibita per la iscrizione; ed il tutto si deve custodire con esattezza nell'officio.

41. In uno dei libri che debbono ritenere i conservatori, si descrive alla testa di ciascun foglio il nome e cognome di ogni possidente gravato d'ipoteca, e s'indicano tutte le iscrizioni fatte a di lui carico.

L'altro contiene in forma d'indice una tavola alfabetica in cui si notano i nomi di tutti i possessori gravati d'ipoteca,

Digitized by Google

dei quali si è fatta nota nel succitato libro indicato repertorio, affine di facilitarne la ricerca.

Il terzo finalmente è destinato per notarvi di giorno in giorno con numero progressivo gli emolumenti di qualunque specie essi sieno, e per qualsiasi titolo che esigono i conservatori; indicando, la qualità dell'atto che si eseguisce o si rilascia, il nome e cognome del richiedente e di quello a cui l'atto stesso si riferisce, ed in fine la somma percetta.

42. Per la uniformità e per il buon andamento dell'amministrazione, tutti i registri di formalità, e gl'indicati libri saranno forniti ai conservatori col mezzo dell'amministrazione generale del bollo e registro.

43. Dovranno immancabilmente i conservatori riportare nel registro di deposito, i soli atti d'iscrizione o trascrizione nello stesso giorno in cui vengono esibiti, rilasciandone nel tempo istesso la ricevuta agli esibenti. In mancanza, soggiaceranno a tutti i danni che potessero avvenire per il loro ritardo ed alle multe comminate nel Moto Proprio. Dopo eseguita la registrazione nei libri di formalità, restituiranno tanto il titolo o la copia autentica del titolo, quanto una delle due note, in fine della quale aggiungeranno il certificato della fatta iscrizione, come in fine dell'atto la fede della trascrizione.

44. La ricevuta del deposito degli atti per essere iscritti o trascritti, si rilascerà in carta libera a forma del § 15 dell'art. 217 del regolamento sul registro e bollo, quando la tassa ed emolumenti da pagarsi non ecceda gli scudi quattro.

45. Per eseguire l'iscrizione, non altro osservar deve il conservatore, se non che gli atti presentati sieno conformi alla legge, nè devono incaricarsi di quei difetti, che non portano nullità della iscrizione.

46. Gli offici delle ipoteche rimarranno aperti in tutti i giorni, eccetto i festivi di precetto, per lo spazio non minore di ore sette, da indicarsi al pubblico con apposita tabella affissa in officio in luogo a tutti visibile.

47. I conservatori non potranno ammettere alcun impiegato, senza averne prima riportato in iscritto l'approvazione

Digitized by Google

dalla Prefettura degli Archivi, e non potranno in egual modo dimetterli che con intelligenza della stessa Prefettura. Per gli attuali impiegati, invieranno l' elenco entro lo spazio di un mese dalla data del presente.

48. In caso d' impedimento del conservatore, sia per malattia o altra causa legittima di breve durata, basterà dar parte alla Prefettura della persona, munita di regolare procura che provvisoriamente lo rappresenta. Se poi l' impedimento si estendesse ad un lasso di tempo che fosse per oltrepassare il mese, la persona sebbene munita del mandato, dovrà ottenere l' autorizzazione della Prefettura medesima.

49. Nessun conservatore rinunziante, potrà abbandonare il suo posto avanti l' istallazione del successore, sotto pena di rispondere di tutti i danni ed interessi che la vacanza dell' officio anche momentanea potesse apportare.

50. La cauzione che ogni conservatore deve prestare prima di assumere l' esercizio delle sue funzioni ed in garanzia e responsabilità delle medesime, deve essere approvata dalla Prefettura. Durerà per tutto il tempo in cui il conservatore rimane in carica, e per il corso di altri anni dieci. Dopo spirato questo termine, non trovandosi promossa alcuna azione a di lui carico, e verificata la regolarità dei registri e di quanto altro al medesimo apparteneva, potrà chiedersi la cancellazione della ipoteca e l' esonerazione della responsabilità ulteriore.

51. Le iscrizioni, trascrizioni, rilascio di certificati ed altro che possano riguardare l' interesse del conservatore, saranno redatti a diligenza del primo impiegato del di lui officio, sotto la propria responsabilità, non disgiunta da quella del conservatore, il quale firmerà l' atto, insieme col suddetto impiegato, tanto sopra i registri che sopra i certificati.

52. I registri di formalità, le note ed altri recapiti depositati in officio debbono gelosamente e con ogni diligenza conservarsi nel medesimo, e rinchiudersi in appositi armadi e custodie, affinchè niuna carta o registro possa perire.

53. Le iscrizioni prese di officio dipendentemente da un

Digitized by Google

atto trascritto, si dovranno riportare nel registro di deposito, attergando alle medesime un separato numero progressivo, disgiunto da quello della trascrizione, ma rilasciando una sola ricevuta.

54. Nel ripetuto registro di deposito, e precisamente nelle rispettive colonne dei creditori e debitori, dovranno segnarsi tutti e singoli i loro nomi e cognomi, specificati e indicati nella nota d'iscrizione o nell'atto di trascrizione.

55. Non possono obbligarsi le parti a ritirare il certificato di eseguita cancellazione, riduzione, surrogazione ed altro, onde non costringerli a pagare un doppio emolumento.

56. Nel rilascio dei certificati affermativi delle ipoteche, si dovranno trascrivere per maggior lume e cognizione delle parti interessate, tutte le indicazioni segnate nella nota d'iscrizione, come trovansi riportate nel registro. Mancando i conservatori saranno tenuti rilasciare un nuovo certificato, senza potere esigere alcun pagamento. Richiedendosi un certificato progressivo dalla data in cui venne rilasciato il primo, non potranno i conservatori ricusarlo.

57. A richiesta scritta dagli amministratori ecclesiastici o camerali, accompagnata dal mandato di mano regia spedito contro alcuno dei debitori del Governo, dovranno i conservatori rilasciare ai medesimi amministratori, il certificato delle ipoteche iscritte a gravame degli enunciati debitori, ritirando soltanto il reintegro della carta bollata, e baiocchi dieci per ogni foglio di scritturazione a due facciate di venticinque linee per facciata, e diciotto sillabe per linea, salvo in favore degli stessi conservatori il diritto di conseguire gli emolumenti, allorchè le casse camerali li avranno ricuperati dai debitori.

58. Li certificati affermativi delle ipoteche iscritte, che si rilasciano dai conservatori, dovranno pure indicare gli atti riportati sopra il registro di trascrizione: il simile dovrà pure eseguirsi nelli certificati negativi, a meno che non si vogliano esclusi dalle parti.

59. Nei registri di formalità dovranno copiarsi nell'indicata colonna le note presentate per intero; la cui scritturazione

Digitized by Google

dovrà essere di seguito, senza lacune o cancellazioni, poichè, occorrendo la necessità di qualche correzione, per solo errore di copia, si dovrà questa portare in margine con la postilla da sottoscriversi dal conservatore.

60. Gli elenchi che li conservatori rimettono alli rispettivi capi di provincia per le rinnovazioni delle iscrizioni, dovranno contenere tutte le indicazioni per ben identificare il debitore e creditore, il domicilio eletto o reale, la somma e la qualità della ipoteca.

61. I conservatori dovranno depositare nelle casse camerali che saranno loro destinate da Mons. Tesoriere, e nelle epoche dal medesimo stabilite nel regolamento disciplinare del 22 dicembre 1826, l'ammontare dalle tasse percette a conto del Governo, ritenendo l'onorario a loro determinato. Trasmetteranno ad ogni fine di mese il conto di cassa tanto a Mons. Tesoriere, che alla Prefettura, come ad ogni fine di anno rimetteranno in egual modo il rendiconto generale.

62. Non possono ricusare l'esibita dei registri, note e libri delle ipoteche, agli ispettori del registro che manda Mons. Tesoriere, ma per il solo oggetto di verificare i conti delle tasse.

63. È vietato ai conservatori di far credito per le tasse, e facendolo, sono tenuti del proprio come se le avessero esatte.

64. Quando la tassa è stata pagata nel primo officio ove fu fatta la iscrizione, gli altri conservatori non potranno esigere che il solo emolumento e rimborso della carta bollata, e mediante l'esibita della copia di quietanza della tassa o del certificato della prima iscrizione, devono eseguire ciascuno per i beni del loro circondario, la richiesta iscrizione.

65. Il minimo della tassa che si esigerà dai conservatori per le iscrizioni e trascrizioni, è di baiocchi cinque.

66. Volendosi ripetere un'iscrizione o trascrizione in diversi offici, deve esibirsi al conservatore di questi, la quietanza comprovante il pagamento intiero della tassa fatta al primo officio. In conseguenza i conservatori saranno tenuti di

Digitized by Google

rilasciare, oltre la quietanza in fine della nota di seguita iscrizione o dell'atto della trascrizione, tante copie di detta quietanza, quante ne saranno loro dimandate.

67. Per le iscrizioni espresse nell'art. 54 del Moto Proprio, segneranno i conservatori gli articoli in debito, e nel sommario di officio ne intesteranno la partita a carico del debitore indicato nelle note ipotecarie, dal quale, quando non si faccia il pagamento, in seguito dell'invito che gli verrà trasmesso dai rispettivi conservatori, l'amministrazione del bollo e registro ne procurerà l'esigenza, mediante la mano regia.

68. Eseguiranno lo stesso per la esigenza degli emolumenti, per le rinnovazioni espresse nell'art. 78, per il rimborso della carta dei registri, e di quella delle note vidimate per il bollo, onde ricuperare il tutto direttamente dalle persone a carico delle quali esiste l'iscrizione, quando la rinnovazione sia fatta in tempo abile dalla parte interessata, ovvero per ripeterne il duplicato pagamento da quelli che sarebbero stati obbligati di presentare le note, e che hanno trascurato di farlo.

69. Il conservatore, premesse tutte le disposizioni ordinate per ottenere l'incasso tanto delle tasse dovute al Governo, quanto degli emolumenti di sua spettanza, non che l'importare dei bolli e delle intimazioni entro il perentorio termine di un bimestre dopo l'eseguita rinnovazione delle iscrizioni, se gli verrà fatto il pagamento, casserà la partita nel sommario, e porterà la somma esatta per gli articoli spettanti al Governo, nel registro di deposito degli atti d'iscrizione, ed in quello del visto per il bollo, onde l'importare rimanga compreso nel conto di cassa che il conservatore deve rendere all'ispettore del registro, ritenendo a suo profitto la somma degli emolumenti.

70. Non ottenendo i conservatori il pagamento, allorchè il citato ispettore del registro si reca a raccogliere e liquidare il conto trimestrale degli offici delle ipoteche, potranno consegnare al medesimo ispettore, mediante un formale elenco

Digitized by Google

da essi sottoscritto, tutti gli articoli di debito, qualora ai medesimi non piaccia di continuare essi stessi le diligenze per l' esazione. Non è permesso ai conservatori di scindere l' esigenza degli enunciati nomi di debitori, ma devono o ritenerli integralmente o consegnarli, e fatta la scelta, non possono cambiar sistema, senza il consenso dell'amministrazione del registro.

71. Facendo i conservatori la consegna, non debbono più ingerirsi nell' esigenza degli indicati articoli, ma ne riceveranno la soddisfazione dall' amministrazione del registro, dopo fattane dalla medesima l' esigenza.

72. Per le iscrizioni legali contro i tutori e curatori, e contro gli amministratori dei pubblici stabilimenti, come pure per le loro rinnovazioni, dovranno i conservatori regolare le tasse sul capitale amministrato, ed essendo questa fissata alla metà di quella delle altre iscrizioni, il massimo della tassa stessa, sarà la somma di scudi dieci.

73. Per il solo deposito degli atti da iscriversi, potrà il conservatore esigere l' emolumento di baiocchi cinque, senza pretendere altro, per la ricevuta che deve rilasciare alla parte.

74. Il rimborso per il consumo della carta bollata dei registri di formalità, sono obbligati i conservatori di regolarlo in ragione di baiocchi nove per ogni iscrizione, compreso il bollo del registro dei depositi; oltrepassando la scrittura una facciata del registro sarà dovuto in proporzione. In quanto alle trascrizioni esigeranno il preciso rimborso della carta che verrà impiegata.

75. La tabella annessa al presente Regolamento, specifica con esattezza le tasse precise e gli emolumenti che possono esigere i conservatori, secondo quanto viene prescritto nel Moto proprio. Questa dovrà invariabilmente osservarsi e tenersi affissa in luogo visibile a tutti, in ciascun officio delle ipoteche.

76. Li conservatori che esigeranno per qualsiasi titolo, ed anche in minima parte, più di quanto viene alli medesimi assegnato dalla legge e specificato nel presente regolamento, ed annessa tabella, saranno sospesi, e in caso di recidiva, destituiti e puniti secondo le circostanze.

Digitized by Google

DISPOSIZIONI GENERALI.

(M. Pr. art. 190 al 192. N. 55.)

77. Tutti gl' impiegati nella direzione del sistema ipotecario sono sotto l' immediata autorità della Prefettura degli archivi. (1)

78. L' assessore legale sarà il consultore in ogni affare in cui si tratti d' interpretare ed applicare la legge, nelle questioni che possono promuoversi a carico dei conservatori delle ipoteche, ed in genere negli atti qualunque, che riguardano la direzione del medesimo sistema.

79. L' ispettore è incaricato dell'esatta osservanza di tutto ciò che riguarda lo scrupoloso adempimento delle leggi sulle ipoteche, negli uffici destinati per la conservazione delle medesime. La Prefettura ordinerà, a seconda dei casi, le generali e particolari ispezioni, ma quando lo creda conveniente, potrà ancora, senza bisogno di particolare autorizzazione, osservare nei rispettivi offici, le operazioni dei conservatori, la tenuta dei registri e libri, la decenza dei locali e condotta dei subalterni impiegati, facendone poi di tutto rapporto alla Prefettura.

80. Il segretario avrà la direzione della Segreteria e degli altri impiegati nella medesima, affinchè tutte le incombenze ad essa relative, sieno con esattezza e diligenza eseguite.

81. Si terrà in Segreteria un particolare registro, coll' intestazione nei diversi fogli dei titoli del Moto Proprio, e sotto ciascuno di essi verranno riportate le rispettive risoluzioni che formano massima, per trasmetterne copia in ogni anno all' ispettore e conservatori, onde si proceda con uniformità in ogni officio.

---

(1) v. M. Pr. N. 55 art. 176 e le note.

Digitized by Google

82. Gli offici delle ipoteche proseguiranno a rimanere nei luoghi ove attualmente esistono ed avranno per circondario la intiera legazione o delegazione corrispondente al nuovo riparto territoriale.

83. Le iscrizioni e trascrizioni, e tutti gli atti eseguiti per i beni situati in luoghi e territori che in forza del nuovo riparto territoriale passano dal circondario di un officio in quello di un altro, restano fermi e validi pel corso del loro decennio, senza bisogno di trasporto nell' officio a cui al presente viene attribuito il territorio, nel quale resta situato il fondo. Quando però per tali iscrizioni scaderà il decennio con il quale viene a terminare l'effetto delle iscrizioni medesime, volendo il creditore che rimangano perente, dovrà farne la rinnovazione all' officio nel cui circondario sono i fondi ipotecati, e se questi esistessero in diversi circondarii degli offici, si rinnoverà l' iscrizione in ciascuno di essi.

84. A forma di quanto è stato concertato tra Mons. Tesoriere e la Prefettura degli archivi in seguito del regolamento sulla nuova amministrazione del registro e bollo del 22 dicembre 1826, le ispezioni e verificazioni prescritte agli articoli 7, 19 e 20 dello stesso regolamento, sieno in giro ordinario trimestrale, sieno in controllerìa, s' intendono ristrette quanto ai conservatori delle ipoteche, a ciò solo che si riferisce alla parte finanziera, per verificare cioè, se la percezione delle tasse è conforme alle somme, se queste somme portate nel registro di deposito corrispondono alle note originali, se le leggi del bollo e registro sonosi adempiute nelle trascrizioni o altri atti, e finalmente se la cassa trovasi in pareggio, esclusa sempre ogni altra discussione o osservazione spettante alla regolarità degli atti e delle loro formalità, e generalmente alla sostanza del regime ipotecario, siccome cose esclusivamente appartenenti alla Prefettura degli archivi.

85. Le disposizioni dell' articolo 24 del suddetto regolamento intorno ai permessi di assenza d' accordarsi da Mons. Tesoriere, s'intendono relative soltanto all' amministrazione del registro, e non estensive perciò ai conservatori delle

Digitized by Google

ipoteche, pei quali ultimi si prenderanno da Mons. Tesoriere i convenienti concerti, onde alla circostanza i permessi che la Prefettura stimerà accordare, siano combinati in modo che non pregiudichino all' interesse camerale.

86. Le prescrizioni dell' articolo 35 del ripetuto regolamento sulle cauzioni dei conservatori, riguardano soltanto quelle che debbono dare per garanzia e indennità del pubblico erario, e non mai quelle prestate o da prestarsi per la loro gestione verso la società, le quali rimangono sotto l'esclusivo esame ed approvazione della stessa Prefettura.

87. Per la più facile esecuzione dell' articolo 47 si dichiara che nella vacanza di alcuna delle conservazioni delle ipoteche, la Prefettura degli archivi, interpellando Mons. Tesoriere, verrà in cognizione se alcuno ispettore del registro desidera concorrervi. Nella ipotesi affermativa, saranno dal Tesorierato rimessi alla Prefettura i titoli necessari per istabilire la idoneità della persona e la sufficienza della cauzione, onde dopo l' esame e l' approvazione della Prefettura stessa, salva la prelazione di un conservatore di egual merito, possa provocarsi la nomina di taluno degli anzidetti ispettori, in preferenza degli estranei, mediante rapporto del Prefetto degli archivi da umiliarsi al Santo Padre a cui tutto è riservato.

88. Dalle disposizioni degli articoli 21 e 31 dell' indicato regolamento, rimangono esclusi i conservatori delle ipoteche, i quali dipendono intieramente dalla Prefettura degli archivi.

89. Le massime in fine delle quali parla l' articolo 59 riguardano la sola applicazione dei regolamenti sul bollo e registro e delle ipoteche quanto all' interesse dell' erario camerale, e non possono avere per oggetto i regolamenti del sistema ipotecario, e tutto ciò che concerne la loro esecuzione.

90. I conservatori delle ipoteche attualmente in esercizio, ai quali in conformità del Moto proprio competerebbe l' onorario di scudi dodici o di scudi quindici, percepiranno il di più fino alla somma di scudi venti durante il loro impiego personale. Agli altri conservatori, ai quali competerebbe l' onorario di scudi venti, non è dovuto alcun supplemento.

Digitized by Google

91. Rimanendo aboliti il libro particolare destinato alla trascrizione delle esecuzioni immobiliari, e l' altro che conteneva le semplici denunzie delle subaste e delle vendite giudiziarie d' immobili, intimate al debitore ed ai creditori iscritti, saranno tali libri immediatamente chiusi dai conservatori e dagli ispettori del bollo e registro pel rispettivo interesse.

92. In caso di morte di alcun conservatore, o in caso d' istantanea sospensione o rimozione, il primario impiegato dell' officio, ne disimpegnerà provvisoriamente le funzioni, godendo dell' onorario e degli emolumenti del conservatore stesso, e sopportando le spese. La cauzione prestata dal Conservatore, e la sua eredità rimane obbligata pel fatto dell'impiegato, durante il corso di un mese, dal giorno che ha assunto le veci del detto conservatore. Gli eredi del medesimo in caso di morte, o egli stesso quando sia rimosso o sospeso, potranno invigilare sull' impiegato suddetto per la regolarità delle di lui operazioni. Intanto il Prefetto degli archivi darà sul proposito le necessarie disposizioni e provvederà al tempo ulteriore del mese indicato, quolora continui la vacanza.

93. I notari o altri che a forma dell' articolo 31 del Moto proprio, anticiperanno le spese per le iscrizioni ivi enunciate, potranno ripeterle duplicate, come è stato loro concesso, contro quelli che erano obbligati ad iscrivere, col privilegio fiscale della mano regia, conforme si pratica dall' amministrazione del registro.

94. Le presenti disposizioni dovranno essere in ogni parte eseguite dai conservatori e dagli altri nominati per tutto ciò che li riguarda a datare dal giorno quindici febbraio prossimo, e sono surrogate alle precedenti istruzioni, senza però che abbiano forza retroattiva.

Digitized by Google

SPECIFICA

DELLE TASSE DOVUTE AL GOVERNO

Per le iscrizioni delle ipoteche, dei vincoli di fidecommisso e delle trascrizioni; come pure degli emolumenti dovuti ai conservatori per i succitati atti e per altri non gravati di tassa.

TASSE.

1. La rinnovazione decennale della iscrizione ipotecaria, è esente dalla tassa.

2. In niun caso la tassa per le iscrizioni ipotecarie e per i vincoli fidecommissari, potrà eccedere gli scudi venti, come non potrà essere minore, per gli indicati titoli e per quelli di trascrizione, di . . . . . Bai. 05

3. L'iscrizione e il vincolo di fidecommisso oltrepassando la somma di scudi cento, sarà in proporzione aumentata la tassa per ogni cento scudi, di . . » 10

4. Le succitate tasse dovranno per metà soltanto pagarsi, quando le iscrizioni o vincoli fidecommissarii riguardano titoli anteriori all'attivazione del sistema ipotecario, come pure per le iscrizioni a carico dei tutori, curatori ed amministratori dei pubblici stabilimenti.

5. La tassa dovuta per gli atti di trascrizione, che non dovrà mai eccedere li scudi sessanta, sarà in proporzione di ogni cento scudi . . . . . » 30

6. Il consumo della carta bollata dei registri di formalità, si regola come segue:

1.° Per la scritturazione della nota, che non oltrepassi una facciata del registro iscrizioni, ivi compreso pure il consumo del bollo dell'altro registro dei depositi . . . . . » 09

Digitized by Google

2.° Oltrepassando la facciata, sarà dovuto in proporzione il rimborso del bollo. Per le trascrizioni, si dovrà esigere il preciso importare della carta bollata che verrà impiegata.

EMOLUMENTI.

1. Per la sola presentazione degli atti da iscriversi o trascriversi, anche cumulativi . . . . . Bai. 05

2. Per ogni iscrizione ipotecaria o rinnovazione, qualunque sia il numero dei debitori o creditori specificati nella nota, quando la ipoteca è dipendente da un atto solo . . . . . » 20

3. Per ogni iscrizione che il conservatore deve fare d'officio, quando abbia luogo in seguito delle trascrizioni . . . . . » 20

4. Per ogni annotazione di cambiamento di domicilio, di cessione o traslazione d'iscrizione parziale o integrale, e per ogni altra annotazione da farsi nei registri di formalità . . . . . » 20

5. Per ogni cancellamento o riduzione di una ipoteca . . . . . » 20

6. Per ogni iscrizione di vincoli fidecommissari, e per le radiazioni e restrizioni dei medesimi, come pure per ogni certificato di cessazione o delezione di detti vincoli . . . . . » 40

7. Per la trascrizione nel registro di formalità di un atto o contratto traslativo di dominio, per ogni pagina a due facciate di venticinque linee per facciata e quindici sillabe per ogni linea . . . . . » 10

8. Per ogni certificato contenente una sola trascrizione o iscrizione, ovvero di non esisterne alcuna. » 20

9. Per i certificati generali o parziali, che contengono più di una iscrizione, per la prima iscrizione baiocchi venti, e per le successive, per ognuna. . . » 10

Digitized by Google

Lo stesso dovrà osservarsi nel rilascio dei certificati relativi ai titoli trascritti.

10. Per ogni certificato richiesto di cambiamento di domicilio, cessione o traslazione d'iscrizione parziale o integrale; di cancellamento o riduzione di una iscrizione, ed in genere richiedendosi il rilascio di un certificato comprovante un annotamento fatto nei registri di formalità . . . . . » 20

11. Per le copie collazionate e firmate, degli atti deposti o trascritti, per ogni pagina a due facciate di venticinque linee per facciata e quindici sillabe per ogni linea. . . . . » 10

12. Per ciascuna copia di quietanza di tassa d'iscrizione o trascrizione . . . . . » 05

Le ricevute del pagamento delle tasse e degli atti consegnati all'officio, ad eccezione come sopra dei depositi per le iscrizioni e trascrizioni, non sono soggette ad alcun emolumento; potranno bensì i conservatori essere indennizzati del valore della carta bollata, che impiegano nei certificati e copie delle quali vengono richiesti.

N. 57.

— 10 *gennaio* 1829. — Motu-proprio *di Leone XII col quale è accordata la facoltà di comprendere sotto il vincolo di fedecommissi e delle primogeniture le gioie, le gemme, gli ori, gli argenti lavorati ed altri oggetti preziosi.* (Racc. Legg. Pont. Vol. 4 pag. 178 N. 3.) (1)

Nel tit. 4 del Moto proprio sulla pubblica amministrazione del nostro Stato che noi segnammo ai 21 dicembre dell'anno

(1) Nell'art. 4 si danno le norme onde detti oggetti voglionsi annotare nel registro delle ipoteche.

Digitized by Google

1827 sono inserite alcune disposizioni legislative concernenti le primogeniture, ed i fidecommessi tanto antichi che nuovi. E negli articoli 150, 152 e 153, per gli uni, e per gli altri venne stabilito non potersi sottoporre a tali pesi che i beni immobili, sui quali abbia luogo l'inscrizione, giusta le norme del regime ipotecario attualmente in vigore nei dominii Pontificii.

Da questa regola generale furono eccettuate le raccolte di statue, di monumenti, di oggetti d'arti e di scienze, le biblioteche, gl'istromenti e le macchine di fisica e di astronomia, le collezioni anatomiche e di storia naturale. Imperciocchè fu permesso di farne un'appendice ai fidecommissi ordinati e da ordinarsi, con varie cautele opportunamente prescritte nel citato art. 153, onde in perpetuo si conservassero a vantaggio dei successori. Ma non si fece espressa menzione delle gioie, degli ori, degli argenti lavorati, delle gemme ed altri oggetti preziosi, che pur ci sembrano meritare uno speciale riguardo.

Ora noi avendo considerato che tali cose spesse volte costituiscono ragguardevoli capitali, e che l'obbligo di conservarli e restituirli corrisponde allo scopo delle istituzioni fidecommissarie, quello cioè di mantenere ed accrescere le dovizie e lo splendore delle famiglie, di nostro Moto proprio, certa scienza, e colla pienezza della suprema nostra potestà, ordiniamo e dichiariamo quanto segue:

I.

I possessori attuali degli antichi fidecommissi e primogeniture potranno sottoporre al peso della restituzione le gioie, le gemme, gli ori, gli argenti lavorati ed altri oggetti preziosi a loro arbitrio, con che però specifichino le qualità rispettive nell'atto che li sottoporranno al vincolo sovraenunciato.

Questi oggetti dovranno riputarsi come appendici ai fidecommissi o primogeniture da loro possedute, rimanendo fermo, quanto al valore dei beni stabili il disposto nell'articolo 150 del precedente nostro Moto proprio in data del 21 dicembre 1827.

Digitized by Google

II.

Sarà lecito egualmente ai possessori dei fidecommissi o primogeniture ordinate dopo l'attivazione del Moto proprio della s. m. di Pio VII nostro predecessore, in data 6 luglio 1816, come pure a tutti quelli che vorranno ordinare fidecommissi o primogeniture tanto per atti fra vivi che di ultima volontà, di aggiungere ai beni stabili costituenti la eredità fidecommissaria, anche le gioie, le gemme, gli ori, gli argenti lavorati ed altri preziosi oggetti, e colla stessa cautela di specificarne le qualità, come si è detto nell' art. 1.

III.

La volontà dei possessori attuali dovrà risultare da un atto notarile nelle forme dei pubblici istromenti, cui rarà annessa la descrizione e la stima degli oggetti da aggiungersi alla primogenitura o fidecommissi. I nuovi disponenti dovranno inserire una simil nota nell'atto stesso che contiene le loro disposizioni, cosicchè facciano parte integrale e sostanziale dell' atto.

IV.

Si farà menzione di queste aggiunte nei registri ipotecarii enunciando semplicemente, che sono addetti al fidecommisso o primogenitura gli oggetti preziosi descritti e stimati nell'atto notarile o nella disposizione del fidecommittente, ed inoltre indicando il valore dei medesimi, la data dell' atto o del testamento, ed il nome del notaio che lo avrà ricevuto, a seconda di ciò ch' è prescritto nel regolamento del regime ipotecario.

Per le iscrizioni già esistenti nei suddetti registri ipotecari, le menzioni si faranno dai conservatori in margine delle medesime senza percepire verun emolumento.

Volendo e decretando che il presente Moto proprio, e tutto ciò che in esso è stabilito, ordinato e prescritto debba sempre in tutte le sue parti inviolabilmente osservarsi; che non possa a tutte e singole cose contenute nel medesimo mai

Digitized by Google

darsi, nè opporsi eccezione di orrezione o surrezione, nè di alcun altro vizio o difetto della nostra volontà, e che sia valido e fermo ed abbia il suo pieno effetto ed esecuzione colla semplice nostra sottoscrizione, quantunque non siano state chiamate e sentite qualsisiano persone privilegiate e privilegiatissime che avessero o pretendessero avervi interesse, e che per comprenderle vi fosse bisogno d'individualmente ed espressamente nominarle, non ostante la bolla di Pio IV *de registrandis*, la regola della nostra cancelleria *de jure quaesito non tollendo*, e non ostante ancora tutte e qualsisiano costituzioni apostoliche nostre e dei nostri predecessori, ordinazioni, brevi, decreti, chirografi, bandi, editti, leggi, statuti, riforme, stili e consuetudini, e qualunque altra cosa che facesse, o potesse fare in contrario, alle quali cose tutte e singole avendo qui il tenore per espresso e riferito di parola in parola, in quanto possano opporsi alla piena e totale esecuzione di ciò che si contiene nel presente Moto proprio, ampiamente ed in ogni più valida maniera deroghiamo, ancorche tali costituzioni apostoliche, ed altre ordinazioni fossero rivestite di clausole derogatorie, essendo precisa nostra intenzione e volontà che sempre ed in tutto il nostro Stato debbano inviolabilmente ed in ogni tempo osservarsi le disposizioni da noi presentemente stabilite e prescritte, abolendo e dichiarando nulle, irrite e di niuna efficacia, tutte le altre che non si conformino alle medesime.

N. 58.

— 7 *ottobre* 1829. — NOTIFICAZIONE *portante modificazioni al M. Pr. di Leone XII del* 30 *agosto* 1828 *sul regime ipotecario.* (B. L. Pontif. Vol. 4 p. 109. N. 1.)

Informata la Santità di Nostro Signore dei reclami giunti da ogni parte dei dominii della S. Sede in ordine alle gravi

Digitized by Google

difficoltà che s' incontrano nella esecuzione di vari articoli dell' ultimo Moto proprio della S. M. di Leone XII del 30 gennaio 1828 sul regime ipotecario, e riflettendo alla necessità di provvedervi, ci ha comandato di pubblicare per ora le seguenti disposizioni. (1)

1. Gli articoli 46, 57, 63, 69 ed i seguenti fino all' articolo 77 inclusive del Moto proprio del 30 gennaio 1828 cesseranno di avere ogni loro effetto.

2. Le iscrizioni ipotecarie e le rinnovazioni delle medesime potranno validamente eseguirsi contro il solo debitore originario, ancorchè defunto, nello stesso modo e forma che praticavasi prima della pubblicazione del detto Moto proprio.

3. Tutte le iscrizioni e rinnovazioni eseguite dopo la pubblicazione del citato Moto proprio, in cui non si fossero osservate le nuove formalità prescritte dagli art. 46, 57 e 63, sono sanate, e dovranno aversi come validamente e legittimamente fatte. (2)

4. Il semestre di proroga accordato dall' art. 69 ai creditori privilegiati per la rinnovazione delle loro iscrizioni ipotecarie, è ristretto ad un trimestre, analogamente alla notificazione della Segreteria di Stato del 22 settembre 1821 (N. 31), e tale trimestre dovrà computarsi dal giorno in cui scade il decennio, o se questo fosse scaduto e già decorresse il semestre, dal giorno della pubblicazione della presente. In tutto il resto riguardante la sicurezza e la rinnovazione di officio delle iscrizioni privilegiate, fra le quali s' intendono comprese anche quelle in favore della R. C. A., dovrà osservarsi il disposto

---

(1) Nella prima stampa di questa Notific. fu detto art. 45 invece di 46, e di tale errore ne fu dato avviso con Circolare del Tesoriere del 16 ottobre 1829.

(2) La sanatoria portata da questo articolo riguarda soltanto le nullità *estrinseche* delle stesse iscrizioni e rinnovazioni, le quali senza tale sanatoria sarebbero state di niun valore. Essa però non lede i diritti competenti a quei creditori che avanti l'epoca di questa notificazione avevano legalmente inscritta l'ipoteca a loro favore. *Notificaz.* 26 *luglio* 1831 *n.* 61.

Digitized by Google

dalla notificazione della Segreteria di Stato del 22 settembre 1821, colla quale si prescrive che *resti a carico dei rispettivi conservatori, amministratori, tutori, curatori, superiori, Ordinari, Legati e Prelati Delegati di rinnovarle o farle rinnovare d'uffizio nel tempo e nei modi prescritti nell'art. 7 e e seguenti della notificazione medesima.*

5. Le iscrizioni non privilegiate, nelle quali mancasse meno di un mese al termine del decennio, o già decorresse il semestre assegnato dall'art. 76, potranno rinnovarsi dentro il termine di due mesi decorrendi dal giorno della pubblicazione della presente.

6. Potendosi dare il caso che vi siano delle iscrizioni privilegiate, che non privilegiate, le quali per le difficoltà derivate dagli articoli (1) 46, 57 e 63 del citato Moto proprio della S. M. di Leone XII non siano state rinnovate dentro i sei mesi fissati dagli articoli 69 e 76, resta accordata per tutte generalmente le iscrizioni una nuova proroga di mesi due, computabile come sopra dalla pubblicazione della presente, dentro il qual termine esse potranno rinnovarsi. Con questa disposizione però non s'intende di derogare ai diritti di coloro che dopo trascorsi i sei mesi assegnati in detti articoli 69 e 76 avessero fatti nuovi atti o contratti sulla buona fede della non seguita rinnovazione delle antiche ipoteche.

7. I sopra stabiliti termini, computabili dalla pubblicazione della presente notificazione, incomincieranno a decorrere dal giorno della di lei affissione (2) nel rispettivo Capoluogo, ove esistono gli offici delle ipoteche.

---

(1) Si vegga la nota posta sotto all' art. 1.°

(2) Questa Notificazione fu pubblicata a Bologna a Ferrara ed a Ravenna il 15 di ottobre; a Forlì ed a Pesaro il 13 di detto mese.....

Digitized by Google

N. 59.

— 28 *novembre* 1829. — CIRCOLARE *del Presid. degli Archivi Bargagnati, colla quale dichiara che i conservatori delle ipoteche, meno della Segreteria di Stato, dipendono unicamente dalla Presidenza degli Archivi.*

A prevenire qualunque equivoca interpretazione, che nell'esecuzione dell'interno ordine ipotecario commetter potessero i conservatori dei rispettivi uffici, restano i medesimi prevenuti, che dipendendo esclusivamente a termini di legge (1) da questa Presidenza la comunicazione degli ordini relativi all'esecuzione delle leggi e discipline ipotecarie, non debbono attendere ingiunzione alcuna da altri dicasteri (meno la Segreteria di Stato), ai quali dovranno far conoscere essere necessario provocarne l'invio dalla Presidenza.

Tanto si ingiunge a V. S. e tanto si è nella fiducia che verrà scrupolosamente eseguito, e mi confermo in accusa di riscontro.

N. 60.

— 21 *luglio* 1831. — CIRCOLARE *del Prefetto degli Archivi S. Bargagnati, colla quale dichiara che le cancellazioni, restrizioni e trasferimento d'ipoteche possono eseguirsi dietro ordine autentico dell' Economo e Segretario pro tempore della Fabbrica di S. Pietro.*

Essendosi il S. Padre degnato a petizione di Mons. Economo e Segretario della R. Fabbrica di S. Pietro di dichiarare

(1) v. Art. 190 del M. Pr. 30 gennaio 1828 N. 55 p. 301.

Digitized by Google

nell' udienza del 9 luglio corrente, che l'art. 28 del Regol. annesso al M. Pr. 30 gennaio 1828, non è applicabile alla Rev. Fabbrica di S. Pietro pei legati pii, e che in conseguenza nei casi in cui essa Rev. Fabbrica è parte attiva ed interessata per l'adempimento dei legati medesimi la cancellazione, restrizione e trasferimenti delle ipoteche debbono eseguirsi dai conservatori in virtù d'ordine, rescritto o altro atto autentico emanato dall'Economo e Segretario *pro tempore* della lodata sacra Congregazione della Rev. Fabbrica di S. Pietro, ed essendosi questo compiaciuto di dare legale comunicazione di questo atto alla Presidenza, se ne porge a V. S. l'avviso per norma, acciò ne faccia memoria in ufficio, ed i sovrani comandi abbiano la loro piena esecuzione.

N. 61.

— 26 *luglio* 1831. — NOTIFICAZIONE *del Segretario di Stato Card. Bernetti, portante spiegazioni circa all' intelligenza della Notificazione* 7 *ottobre* 1829. (Racc. Legg. Pontif. Vol. 4 p. 57. N. 1.)

La Santità di nostro Signore volendo togliere qualunque falsa ed erronea intelligenza delle leggi vigenti intorno alle ipoteche e specialmente della notificazione del 7 ottobre 1829 (N. 58) ci ha comandato di dichiarare quanto segue:

I.

La sanatoria accordata coll'articolo 3 della notificazione di Segreteria di Stato del 7 ottobre 1829 per le iscrizioni o rinnovazioni d'ipoteche, ove non furono osservate le formalità prescritte dagli articoli 46, 57 e 63 del Moto proprio della s. m. di Leone XII in data del 30 gennaio 1828 riguarda soltanto la nullità estrinseca delle stesse iscrizioni e rinnovazioni, le quali senza tale sanatoria sarebbero state di niun valore.

Digitized by Google

II.

Essa però non lede i diritti competenti a quei creditori che in virtù di contratti stipolati anteriormente alla notificazione del 7 ottobre 1829 avevano acquistata e legalmente inscritta l'ipoteca nelle forme volute dal citato Moto proprio, all'effetto di essere preferiti agli altri creditori che nell'iscrivente le ipoteche, o rinnovare le iscrizioni non avessero adempiuto al disposto negli art. 46, 57 e 63 del suddetto Moto proprio ai quali venne derogato.

N. 62.

— 9 *agosto* 1831. — Notificazione *del Prefetto degli Archivi S. Bargagnati, sull'eseguimento degli atti ipotecari negli uffici di Roma, Rieti e Spoleto.*

All'oggetto di provvedere alle frequenti giornaliere richieste che si fanno per l'eseguimento di atti ipotecari negli uffici di Roma, Rieti e Spoleto, i quali vanno ad avere un cambiamento territoriale presso il ristabilimento della delegazione di Rieti, il sig. Card. Segret. di Stato, previo l'oracolo di S. Santità, ci ha ordinato, con dispaccio 28 luglio scaduto di pubblicare le seguenti dichiarazioni:

1. Nel ristabilire la Delegazione di Rieti, e nell'unire alla medesima vari paesi e territorii che facevano già parte della Comarca di Roma e della Delegazione di Spoleto, non si è fatto verun cambiamento al riparto territoriale, fissato nel M. Pr. del 21 dicembre 1827 in ordine ai circondari degli uffici delle Ipoteche.

2. Le iscrizioni, le rinnovazioni, le trascrizioni e tutti gli atti concernenti il sistema ipotecario, dovranno farsi pei suddetti paesi e territori uniti, sino a nuova disposizione, negli uffici di Roma e di Spoleto. I giudizi contro i terzi possessori, o che riguardano la materia delle ipoteche, si faranno

Digitized by Google

innanzi i giudici e tribunali cui gli uffici medesimi sono soggetti.

3. Nondimeno le iscrizioni, le rinnovazioni, le trascrizioni, e gli altri atti, anche giudiziali, che si fossero fatti fino alla pubblicazione delle presenti dichiarazioni nell' ufficio o innanzi i giudici di Rieti, sono pienamente sanati, e produrranno lo stesso effetto delle iscrizioni, rinnovazioni ed altri atti anche giudiziali fatti negli uffici, o avanti i giudici e tribunali di Roma e di Spoleto.

I giudizi che fossero introdotti in Rieti, saranno avocati in stato e termini avanti quei giudici o tribunali, cui gli uffici ipotecari sono soggetti, per essere ivi proseguiti e terminati.

N. 63.

— 15 *novembre* 1831. — NOTIFICAZIONE *del Segretario di Stato Card. Bernetti portante l' istituzione di una nuova conservatorìa nella città di Foligno.* (Racc. Legg. Pontif. Vol. 4 p. 59 N. 2.)

Considerate le speciali circastanze del distretto governativo di Foligno, e volendo accogliere le rispettive istanze con cui i cinque governi di Foligno, Assisi, Spello, Nocera e Gualdo di Nocera che lo compongono hanno implorato opportuni provvedimenti, onde la giustizia civile e criminale vi sia amministrata con tutta la possibile speditezza e col minimo disagio di quelle popolazioni, la Santità di nostro Signore si è degnata decretare che sia eretto in Foligno un tribunale di prima istanza, la cui organizzazione, facoltà ed attribuzioni relativamente ai suddetti cinque circondari governativi siano pienamente conformi a quelle degli altri simili tribunali stabiliti col nostro editto del 5 ottobre scorso.

Per utile concomitanza a questa sovrana disposizione viene stabilita in Foligno altresì una conservatorìa d' ipoteche.

Digitized by Google

La istallazione del nuovo tribunale e della nuova conservatorìa avrà luogo nel giorno 21 del corrente.

Conseguentemente tutte le cause che in quel giorno non saranno state per anco contestate nel tribunale già competente pel distretto di Foligno, dovranno conoscersi e decidersi dal nuovo tribunale, ed a tal effetto le rispettive cancellerie si porranno d'accordo, onde abbia luogo il regolare passaggio degli atti e dei documenti relativi dall'una all'altra.

N. 64.

— 15 *novembre* 1831. — Notificazione *del Segretario di Stato Card. Bernetti portante l'istituzione di una nuova conservatorìa d'ipoteche nella città di Norcia.* (Racc. Leg. Pontific. Vol. 4 p. 60 N. 3.) (1)

Considerate le speciali circostanze del distretto governativo di Norcia, e volendo accogliere le rispettive istanze con cui i tre governi di Norcia, Cascia e Visso che lo compongono hanno implorato opportuni provvedimenti, onde la giustizia civile e criminale vi sia amministrata con tutta la possibile speditezza, e col minimo disagio di quelle popolazioni, la Santità di nostro Signore si è degnata decretare che sia eretto in Norcia un tribunale di prima istanza, la cui organizzazione, facoltà ed attribuzioni, relativamente ai suddetti tre circondarii governativi, siano pienamente conformi a quelle degli altri simili tribunali stabiliti col nostro editto del 5 ottobre scorso.

Per utile concomitanza a questa sovrana disposizione viene stabilita in Norcia altresì una conservatorìa d'ipoteche.

La istallazione del nuovo tribunale e della nuova conservatorìa avrà luogo nel giorno 21 del corrente.

Conseguentemente tutte le cause che in quel giorno non saranno state per anco contestate nel tribunale già competente pel distretto di Norcia dovranno conoscersi e decidersi dal nuovo tribunale, ed a tal effetto le rispettive cancellerie si

(1) Il tribunale di Norcia e quindi l'ufficio delle ipoteche fu abolito, e la loro giurisdizione cessò alla fine di giugno 1839. Il distretto di Norcia fu unito a Spoleto. v. Editto 31 maggio 1839.

Digitized by Google

porranno d'accordo, onde immancabilmente nel giorno indicato abbia luogo il regolare passaggio degli atti e dei documenti relativi dall'una all'altra.

N. 65.

— 6 *febbraio* 1832. — NOTIFICAZIONE *del Segretario di Stato Card. Bernetti, riguardante la nuova Legazione di Velletri.* (Racc. Leg. Pont. Vol. 5 p. 404 N. 22.)

(Estratto.)

9. Nulla è per ora innovato in ordine ai circondarii degli uffici delle ipoteche esistenti in Roma ed in Frosinone.

Tali circondarii sono mantenuti provvisoriamente non ostante il disposto del M. Pr. sull'erezione della nuova provincia di Velletri, e nei §§ I e II della notificazione del 4 corrente.

N. 66.

— 3 *marzo* 1832. — CIRCOLARE *del Segretario di Stato Card. Bernetti, colla quale si partecipa ai presidenti dei Tribunali di prima istanza la cessazione della giurisdizione contenziosa di Mons. Prefetto degli Archivi sul registro ipotecario.*

Essendosi proposto il dubbio, se la giurisdizione contenziosa attribuita a Mons. Prefetto degli archivi dall'art. 176 del Moto proprio della s. m. di Leone XII in data del 30 gennaio 1828 sul regime ipotecario sia cessata per le nuove leggi giudiziarie ed innanzi quali magistrature debbansi introdurre e riassumere le cause in detto articolo enunciate; si dichiara:

Digitized by Google

1. Che la giurisdizione contenziosa di Mons. Prefetto degli archivi è cessata in virtù del disposto nel § 11 del regolamento organico per l'amministrazione della giustizia civile.

2. Che le cose enunciate nell'art. 176 del citato Moto proprio della s. m. di Leone XII dovranno in primo grado di giurisdizione conoscersi e giudicarsi nelle provincie dai tribunali civili residenti nella città ove sono o saranno stabiliti gli offici delle ipoteche, ed in Roma dalla congregazione civile dell'A. C. qualunque sia la somma o il valore delle medesime, abbenchè non maggiore di dugento scudi; e che in seconda ed ulteriore istanza saranno conosciute e giudicate dagli altri tribunali competenti a forma del regolamento.

3. Che le cause introdotte e pendenti innanzi Mons. Prefetto degli archivi o innanzi la piena Camera saranno riassunte e decise in prima, seconda ed ulteriore istanza dalla congregazione civile dell'A. C., e dalla sacra Rota secondo le competenze rispettive.

4. E finalmente che nei casi contemplati nel tit. VIII dello stesso regolamento organico e nei modi e nelle forme stabilite dal tit. IX del regolamento di procedura civile potranno i litiganti in tali cause interporre i ricorsi al tribunale supremo di Segnatura, come nelle altre cause civili.

Tuttociò si partecipa V. S. Ill.ma, a cui si fa tenere il numero occorrente delle presenti disposizioni pei governatori di codesto circondario.

N. 67.

— 24 *dicembre* 1832. — Notificazione *del Segretario di Stato Card. Bernetti, sulla ripristinazione delle tasse proporzionali di registro, iscrizioni e trascrizioni.* (Racc. Leg. Pontif. Vol. 3 p. 244. N. 61.)

(Estratto.)

3. Verrà ripristinato il sistema del registro, iscrizioni e trascrizioni proporzionali stabilite dalla s. m. di Pio VII ed

Digitized by Google

anche la tassa sulle successioni ed atti di liberalità com' era imposta col regolamento del 6 luglio 1816; conservati però alcuni dei principali beneficii contenuti nella riforma ordinata dalla s. m. di Leone XII. In conseguenza dal primo gennaio 1833 è abolita la tassa attualmente in corso, e vi è sostituita la tassa di registro, iscrizione e trascrizione proporzionale secondo le norme, la capitalizzazione, i termini, le quotità portate ed espresse nel regolamento del 6 luglio 1816, salve le restrizioni e modificazioni seguenti.

Tutti gli atti particolari dichiarati esenti dal registro in un espresso capitolo del regolamento di riforma del 27 dicembre 1827 continueranno a godere della stessa esenzione. (1)

Gli atti dei cursori, i quali secondo la riforma del 27 dicembre 1827 furono dichiarati esenti dalla registrazione continueranno ad esserlo.

La riforma negli atti giudiziarii collo stesso regolamento del 27 dicembre 1827 e l'annullamento delle tasse proporzionali sulle condanne, sono conservati in tutte le loro parti, tanto che e per la qualità degli atti e per la quotità delle tasse, niente rimanga innovato a questo riguardo.

Le donazioni, successioni ed altri atti di liberalità a favore di ospedali, orfanotrofi ed altre opere pie, non saranno soggetti alla tassa come estranei, ma soggiaceranno soltanto a quella stabilita pel primo grado.

Saranno riunite in un sol corpo e ristampate le parti dei regolamenti e delle leggi che restano o sono richiamate in vigore. (2)

---

(1) Detto regolamento si trova nel Vol. 5 della Racc. Leg. Pontif. p. 580 N. 30.

(2) Altre volte questo regolamento è citato colle date del 26 e 29 di detto mese.

Digitized by Google

N. 68.

— 20 *gennaio* 1833. — Notificazione *del Segretario di Stato Card. Bernetti, che porta disposizioni generali e misure transitorie inerenti al disposto della notificazione del* 24 *dicembre* 1832 *in ciò che riguarda il regime ipotecario.* (Racc. Legg. Pontif. Vol. 4 p. 64 N. 5.)

(Estratto.)

La Santità di nostro Signore, inerendo al disposto nella notificazione del 24 dicembre 1832 (N. 67.) intorno alle iscrizioni e trascrizioni, in virtù del regolamento ipotecario della s. m. di Pio VII richiamato in osservanza, ci ha prescritto di render noto quanto segue:

DELLE MISURE GENERALI E TRANSITORIE.

7. In tutto ciò che risguarda il sistema ipotecario, la disciplina degli offici e gli emolumenti dei conservatori, continueranno ad osservarsi le disposizioni contenute nel Moto proprio del 30 gennaio 1828 nel contemporaneo regolamento, e nella notificazione del 7 ottobre 1829 e del 26 luglio 1831 (Moto proprio del 10 gennaio 1829.) v. N. 55, 58, 61 e 57.

8. Quando gli atti stipolati per istromento pubblico contengano traslazione di più fondi a più persone, il conservatore dovrà trascrivere per intiero la dispositiva dell' istromento, abbenchè la trascrizione sia richiesta da un solo acquirente.

Questa disposizione è declaratoria dell' art. 85 del suddetto Moto proprio 30 gennaio 1828.

9. Le iscrizioni d' ipoteche privilegiate, per le quali è scaduto il decennio a tutto il 31 dicembre 1832, ma non è decorso il trimestre accordato ulteriormente dall' art. 4 della notificazione 7 ottobre 1829, saranno rinnovate senza pagamento di tassa.

Digitized by Google

N. 69.

— 10 *novembre* 1834. — REGOLAMENTO *legislativo e giudiziario per gli affari civili di Gregorio Papa XVI.* (Racc. Leg. Pontif. Vol. 3 p. 1 N. 1.°) (1)

(Posto in attività il 1.° gennaio 1835.) (2)

(Estratto.)

TITOLO VII. Delle leggi concernenti i privilegi e le ipoteche.

SEZ. I. Dei privilegi.
CAP. I. Dei privilegi in generale . . . . . ARTIC. 60 — 76
CAP. II. Dei privilegi sui mobili . . . . . » 77 — 82
CAP. III. Dei privilegi sugl' immobili . . . . . » 83 — 87
CAP. IV. Dei privilegi dell' erario pubblico . . . . » 88 — 91
CAP. V. Del modo di conservare i privilegi . . . . » 92 — 102
SEZ. II. Delle ipoteche.
CAP. I. Delle ipoteche in generale . . . . . » 103 — 116
CAP. II. Dell' ipoteca legale . . . . . » 117 — 119
CAP. III. Dell' ipoteca giudiziale . . . . . » 120 — 124
CAP. IV. Dell' ipoteca convenzionale . . . . . » 125 — 130
CAP. V. Del modo di conservare le ipoteche . . . » 131 — 159
CAP. VI. Delle rinnovazioni . . . . . » 160 — 177

---

(1) 1. Le disposizioni contenute in questo regolamento, le quali furono poste in vigore nel 1.° gennaio 1835, e che tuttora lo sono, successero alle altre contenute nel M. Pr. di Leone XII del 30 gennaio 1828 (N. 55.) Questo M. Pr. poi era stato preceduto dal regolamento ipotecario di Pio VII del 16 luglio 1816 (N. 6), il quale in tutto lo Stato fu sostituito a tutte le leggi che su questa materia erano state pubblicate al tempo del Regno Italiano e della Consulta Romana.

2. Fanno parte di questo regolamento i §§ 1 al 96 dell' editto 17 dicembre 1834 che riguardano l' ordinamento e disciplina degli uffici ipotecari v. N. 70.

(2) Si vegga il § 626 del citato editto 17 dicembre 1834 N. 70, ed il § ultimo del Preambolo di questo Regolamento.

Digitized by Google

Cap. VII. Dell' ordine fra le ipoteche. . . . Artic. 178 — 182
Cap. VIII. Della trascrizione . . . . . » 183 — 191
Cap. IX. Dell' effetto delle ipoteche contro i terzi possessori . . . . . » 192 — 203
Cap. X. Del modo di render libere le proprietà dalle ipoteche . . . . . » 204 — 219
Cap. XI. Della riduzione e del cancellamento delle iscrizioni . . . . . » 220 — 238
Cap. XII. Della pubblicità e del cancellamento dei vincoli fidecommissari . . . . . » 239 — 250
Cap. XIII. Degli obblighi e della responsabilità dei conservatori . . . . . » 251 — 257
TITOLO VIII. Disposizioni transitorie . . . . . » 258 — 266

TITOLO VII.

DELLE LEGGI CONCERNENTI I PRIVILEGI E LE IPOTECHE.

SEZIONE I.

Dei privilegi.

CAPO I.

DEI PRIVILEGI IN GENERALE.

60. Il privilegio è un diritto che la qualità del credito attribuisce ad un creditore per essere preferito agli altri creditori anche ipotecari. (C. Nap. 2095.) (1)

---

(1) I numeri posti fra parentesi indicano gli articoli del Cod. Napoleone che contengono disposizioni eguali a quelle di questo regolamento, o riguardanti la stessa materia. Gli altri numeri richiamano i §§ di questo Regolamento.

Digitized by Google

61. I privilegi possono essere costituiti sopra beni mobili o sopra beni immobili. (Cod. Nap. 2099.)

62. La legge attribuisce ad alcuni crediti il privilegio di essere detratti o prelevati dai beni del debitore, siano mobili siano immobili, prima che vengano soddisfatti i creditori privilegiati sugli uni o sugli altri: tali sono: (2101, 2104) 69, 73, 74, 89, 1374 n. 1 di questo Regolam.

1. Le spese di giustizia. — 63.
2. Le spese funebri. — 64.
3. Le spese d'ultima infermità. — 65.
4. Le mercedi dovute alle persone di servigio. — 66, 89.
5. Le somministrazioni d'alimenti. — 67.

63. Le spese di giustizia sono quelle d'inventario, di apposizione o remozione dei sigilli, di pignoramenti, di sequestri, di custodia, vendita e simili, fatte per l'interesse comune dei creditori.

Quelle che ogni creditore fa pel proprio credito, non godono il privilegio accordato dal § precedente: sono considerate come un accessorio del credito stesso. — 62 n. 1.

64. Le spese funebri sono quelle che si fanno pel trasporto e per la sepoltura del cadavere, e per gli offici di religione. — 62 n. 2.

65. Sono spese d'ultima infermità quelle del medico, del chirurgo, dello speziale, e del servigio della persona del malato.

Nel caso di malattie croniche, il privilegio compete per le sole spese del bimestre anteriore alla morte. — 62 n. 3.

66. Le mercedi delle persone di servigio sono limitate a quelle di un trimestre antecedente alla morte o all'introduzione del concorso dei creditori. — 62 n. 4, 68.

67. Le somministrazioni di alimenti non comprendono, se non quelle dei generi di prima necessità, che hanno servito al vitto e vestito del debitore e della sua famiglia nei tre mesi anteriori al concorso od alla morte. — 62 n. 5, 68.

68. Il privilegio per ciascuno dei due crediti indicati nei §§ 66 e 67 non può estendersi in ogni caso oltre la somma di cinquanta scudi.

Digitized by Google

69. I creditori, di cui nei §§ 62 e seguenti, qualora vengano in concorso fra loro, tanto sopra i mobili, quanto sopra gl'immobili, si pagheranno nell'ordine col quale sono enumerati nello stesso § 62.

Al loro pagamento dovrà contribuire in primo luogo la massa dei beni mobili; se questi non sono bastanti, dovrà contribuirvi la massa dei beni immobili, salvi i diritti dei terzi possessori. (Cod. Nap. 2092, 2104, 2105.)

70. Il privilegio sui mobili non segue la cosa presso il terzo. (2119.)

71. I beni immobili capaci di privilegio sono quelli soltanto che possono essere capaci d'ipoteca; il privilegio vi rimane sempre inerente quantunque siano trasferiti in altre persone. (2118 n. 1.) — 103, 104, 107.

72. Non può acquistarsi, nè aver effetto, alcuno dei privilegi enunciati nei capitoli seguenti, sopra i beni immobili del debitore decotto.

Si ritiene come decotto il debitore dieci giorni prima della sentenza che ammette la cessione dei beni, o che dichiara convocato il concorso universale; salvo il disposto pei casi di fallimento, dalle leggi di commercio. (2146 § esse) — 109, 1374 n. 3. (1)

73. L'ordine col quale vengono indicati nei seguenti capitoli i privilegi sopra beni mobili o sopra beni immobili determina la preferenza dei creditori, allorchè concorrono fra di loro. — 77, 83.

74. I creditori di egual grado si pagano per contributo.

Sono di egual grado tutti quelli, a cui compete il medesimo privilegio in virtù del titolo che si enuncia nel numero rispettivo.

Questa regola è comune ai crediti designati nel § 62. (2096.)

---

(1) Del fallimento Cod. Comm. 437 al 442 (Racc. Legg Pontif. 1832 Vol. 1.° N. 10 p. 412.)

Digitized by Google

75. Si estinguono i privilegi per gli stessi mezzi e per le stesse cause, che fanno estinguere le ipoteche. (2180) — 116.

76. I privilegi relativi ai bastimenti sono regolati dalle leggi commerciali. (2120) (1)

CAPO II.

DEI PRIVILEGI SUI MOBILI.

77. Il privilegio sui mobili è attribuito ai seguenti crediti; (2102) — 81, 1374 n. 2.)

1. A quello dei mercanti ripali per le merci vendute ai bottegari di Roma, avendo fede del prezzo sulle merci stesse, quando esistano presso il debitore, o si ritengano da altri per lui; — 78-81.

2. A quello del pignoratario, sulla cosa che ritiene a titolo di pegno.

3. A quello che deriva da spese fatte per conservare la cosa, sulla cosa stessa conservata; — 79.

4. A quello del padrone diretto, pel canone ad esso dovuto, e per le altre obbligazioni risultanti dal contratto, sui frutti e sulle cose esistenti nel fondo enfiteutico. — 80.

5. A quello del locatore, per la corrisposta e per le altre obbligazioni dell'affittuario, sui frutti e sulle cose ch'esistono nel fondo locato. — 80.

6 A quello del venditore, pel prezzo della cosa e per le obbligazioni assunte dal compratore, sulla cosa stessa venduta.

7. A quello degli albergatori, per la loro mercede e prezzo delle somministrazioni fatte ai viandanti sugli effetti dei medesimi, finchè esistono nell'albergo.

---

(1) Delle navi e dei bastimenti di mare. Cod. comm. 184 e seg.

Digitized by Google

8. A quello del vitturale o conduttore, per la mercede del trasporto e pel rimborso dei dazi e delle spese di risarcimento ed altre accessorie, sugli effetti da esso trasportati.

78. Le disposizioni del Moto proprio di Paolo III relativamente ai mercanti ripali sono limitate al solo privilegio loro attribuito dal num. 1.° del § precedente: nel resto e specialmente in ordine all' ipoteca, si ritengono come inefficaci, non ostante qualunque osservanza o consuetudine in contrario.

79. Nel privilegio accordato dal num. 3 del § 77 è compreso il credito dell' artista pel prezzo del lavoro eseguito sulla cosa.

80. Nei casi dei numeri 4 e 5 dello stesso § 77 dal prezzo dei frutti del fondo enfiteutico o locato si detraggono le spese per la semente, coltura e raccolto a profitto di coloro, che ne sono creditori: dal prezzo dei mobili e degli attrezzi della casa o del fondo rustico si detraggono le spese per l' acquisto o ristauro dei medesimi a profitto egualmente dei creditori rispettivi. (Cod. Nap. 2102 n. 1.)

81. Il privilegio dei mercanti ripali, e tutti gli altri che sono enumerati nel suddetto § 77, non possono esercitarsi che in virtù di atti o scritture di data certa.

82. Non è derogato al diritto di rivendicazione, quando possa competere, a norma delle leggi civili e commerciali. (1)

CAPO III.

DEI PRIVILEGI SUGL' IMMOBILI.

83. I privilegi sopra gl' immobili, sono i seguenti: (2103 e 2108 § 4)

1. Quello degli architetti, impresari, muratori ed altri operai, sull' immobile fabbricato, ricostrutto o riparato, pel

(1) Nella rivendicazione. Cod. comm. art. 562 e seg. p. 434.

Digitized by Google

credito delle spese e del prezzo della loro opera. (Cod. Nap. 2103 n. 4, 2108.) — 84 95.

2. Quello del padrone diretto, sull' utile dominio del fondo enfiteutico, pel suo credito dei canoni dovuti dall' enfiteuta, e per le altre obbligazioni risultanti dal contratto.

3. Quello del venditore o di qualunque altro alienante a titolo oneroso o lucrativo sopra l' immobile venduto o alienato, pel suo credito del totale o del residuo di prezzo, e per l'adempimento delle convenzioni stipolate nell' atto di vendita o alienazione. (2103 n. 1.) — 86, 96.

4. Quello dei creditori o legatari del defunto anche per cause o istituzioni pie sopra gl' immobili della successione, per l' importo del credito o del legato. — (2111) — 87, 97.

84. Il privilegio accordato dal num. 1 del § precedente non si estende oltre l'aumento di valore provenuto al fondo per le opere e per le spese. (2103 n. 4.)

85. Quando vi siano più alienazioni successive, il primo alienante è preferito al secondo, il secondo al terzo, e così successivamente. (2103 N. 1.)

86. Il privilegio attribuito all' alienante compete pure a coloro che avessero somministrato, in tutto o in parte, il danaro pel pagamento del prezzo convenuto. (2103 p. 2.)

87. Nel concorso di creditori e di legatari, per l' esercizio del privilegio loro attribuito dal num. 4 dello stesso § 83, dovranno sempre ed in ogni caso preferirsi i creditori. (2111.)

CAPO IV.

DEI PRIVILEGI DELL' ERARIO PUBBLICO.

88. La legge accorda all' erario pubblico i seguenti privilegi: (V. 2098 e le note. Vol. 1. p. 10) — 89, 90, 91, 118, 137, 334, 341, 361, 1374 n. 2.

1. Sopra tutti i beni mobili degli agenti, preposti, esattori o amministratori tenuti a render conto, pel debito che risulta dalla loro gestione. — 89.

Digitized by Google

2. Sui frutti, sulle risposte, e sopra qualunque rendita dei beni immobili di ciascun contribuente, e sui beni stessi pel debito derivante da tributi o tasse prediali a cui sono soggetti.

3. Sopra tutti i beni mobili ed immobili del defunto, per la tassa di successione. — 89.

4. Sopra tutti i beni mobili ed immobili del condannato, per le multe e pel rimborso delle spese di giustizia punitiva. — 89.

89. I privilegi attribuiti all' erario pubblico dal § precedente n. 1 al 3 sono esercibili dopo quegli enumerati nel § 62.

Quello accordato dal numero 4 competerà dal giorno in cui fu proferita la sentenza: la parte offesa avrà lo stesso privilegio per le reintegrazioni civili: nondimeno sarà soddisfatta in preferenza al fisco.

90. I comuni e le provincie godono il privilegio dell' erario sopra i beni mobili ed immobili degli agenti, esattori od amministratori del loro danaro.

Lo godono inoltre quanto all' esigenza delle contribuzioni municipali o provinciali che sono imposte sugl' immobili e sulle rendite fondiarie.

Se concorrono con l' erario, è dovuta a questi la prefesenza. — 88.

91. Chiunque paga all' erario pubblico, comunale o provinciale ciò che da altri è dovuto, subentra nei diritti e privilegi medesimi contro il debitore. — 88.

CAPO V.

DEL MODO DI CONSERVARE I PRIVILEGI.

92. L' iscrizione dei privilegi e la trascrizione degli atti da cui dipendono, nei registri ipotecari, è il modo di conservarli. (2106.) — 119.

93. Si eseguisce l' iscrizione dei privilegi nelle forme sta-

Digitized by Google

bilite per l'iscrizione delle ipoteche: dee contenere la menzione del credito privilegiato e delle cause che lo producono: debbe inoltre essere rinnovata in ciascun decennio nel modo stesso con cui si rinnovano le iscrizioni ipotecarie. (Cod. Nap. 2106.) (1)

94. I privilegi sopra i mobili sono esenti dalla inscrizione; ne abbisognano, quanto agl'immobili, i soli privilegi di cui nei §§ seguenti.

95. Il privilegio degli architetti e delle altre persone nominate nel § 83 num. 1 dev'essere inscritto nel termine di due mesi dal compimento delle opere. (2110.)

Quando manchi la prova scritta, si eseguisce l'iscrizione in virtù di un rapporto o certificato di uno o più periti fatto innanzi notaio, e comprovante l'esistenza ed il prezzo dei lavori.

96. La trascrizione fatta dall'acquirente nella forma prescritta dal cap. VIII della seguente sezione conserva il privilegio di cui nel § 83 num. 3. (2108) — 190.

Questo privilegio attribuisce all'alienante il diritto di essere soddisfatto sugl'immobili alienati in preferenza ai creditori dell'acquirente, abbenchè anteriori.

97. I creditori del defunto che non hanno fatto iscrivere i loro crediti prima della morte, e i legatari del medesimo conservano il privilegio enunciato nel suddetto § 83 num. 4 per mezzo dell'iscrizione da eseguirsi sugl'immobili ereditari entro sei mesi dall'epoca in cui venne aperta la successione. (2111.)

---

(1) Come e quando si dovessero eseguire le rinnovazioni delle ipoteche antecedentemente a quest'epoca, si disse nella nota posta sotto alla Notificazione del 10 agosto 1818 N. 15 p. 180. Ora dirò come l'obbligo di questa rinnovazione fosse sospeso con decreto del 5 gennaio 1849; il che fu confermato con notificazione del 2 agosto di detto anno. Con editto però del 5 giugno 1851 fu ingiunto che le rinnovazioni dovessero eseguirsi prima che scadesse la fine del dicembre, e le rinnovazioni eseguite furon dichiarate valide ed efficaci. Detto termine fu poi prorogato al 31 marzo 1852.

Digitized by Google

L'iscrizione si farà con la semplice enunciativa degli atti da cui risultano i crediti ed i legati, senza bisogno di esibirli.

Tale privilegio attribuisce ai creditori ed ai legatari il diritto di essere soddisfatti sugl' immobili del defunto in preferenza ai creditori dell' erede.

98. Il privilegio dei creditori e dei legatari si conserva ancora sui mobili del defunto, col mezzo della separazione dei beni, a termini del diritto comune. (Cod. Nap. 2111.)

99. I privilegi competenti al fisco per le multe e per le spese di giustizia punitiva, ed alla parte offesa per le reintegrazioni civili, si conservano mediante l'iscrizione della sentenza entro due mesi dal giorno in cui venne proferita.

100. L'effetto delle iscrizioni consiste nel conservare i privilegi dalle epoche rispettive a cui rimontano i termini assegnati per eseguirle: le inscrizioni, le alienazioni, le trascrizioni e tutti gli atti che avessero luogo durante questi termini, non sono efficaci in pregiudizio dei privilegi legalmente conservati. (2106.)

101. I privilegi non iscritti nel termine assegnato dalla legge, si ritengono, in ordine ai terzi, come semplici ipoteche legali: non producono effetto che dal giorno della loro iscrizione. (2113) — 119.

102. Le regole che saranno prescritte per liberare le proprietà dalle ipoteche, e cancellare o ridurre le iscrizioni, sono comuni ai privilegi. (2180) — 116.

SEZIONE II.

Delle ipoteche.

CAPO I.

DELLE IPOTECHE IN GENERALE.

103. L'ipoteca è un diritto reale costituito sopra beni immobili. (2114.)

Questo diritto è individuo di sua natura: sussiste per in-

Digitized by Google

tiero sopra tutti gl'immobili che vi sono sottoposti, sopra ciascuno e sopra una parte di essi: rimane inerente ai medesimi non ostante il loro passaggio nei terzi possessori. — 71, 103, 106 e 107.

104. Sono capaci d'ipoteca: (Cod. Nap. 2118 n. 1.) — 106.

1. Le proprietà sulle quali cade il dominio fondiario, cioè i predii urbani ed i predii rustici, nel di cui suolo le proprietà medesime si trovano stabilite.

2. L'usufrutto degli stessi predii e dei loro accessori, finchè dura il diritto dell'usufruttuario. (2118 n. 2.)

3. Il dominio utile ed il dominio diretto nell'enfiteusi, e ciascuno separatamente.

105. I molini fissi e struttili sono noverati nella classe delle proprietà fondiarie capaci d'ipoteca: i molini fluviatili ed asportabili ne sono esclusi.

La stessa regola e la stessa disposizione ha luogo rapporto ad altri opifizii di simil genere.

106. Sono affatto incapaci d'ipoteca: (2118 e 2119.)

1. I crediti e le azioni, ancorchè reali ed ipotecarie, compresi i censi consegnativi e riservativi.

2. I mobili di qualunque specie.

3. Gli animali, benchè formino gregge o armento separato, i fondachi, le botteghe, gli stabilimenti di commercio, d'industria, di manifatture.

4. E generalmente tutti gli oggetti non compresi nella disposizione del § 104, sebbene dal diritto comune siano considerati come immobili.

107. Nondimeno i mobili inerenti agli edifici urbani ed i semoventi destinati a formare la dote o l'istromento dei fondi rustici, sono compresi nell'ipoteca a cui soggiacciono i fondi. (2118 n. 1.)

Tale ipoteca non potrà costituirsi separatamente: durerà finchè i mobili o semoventi rimarranno nella loro destinazione: non li segue allorchè siano distratti. (1)

---

(1) Riguardo a questo articolo si vegga quanto fu dichiarato con dispaccio della Segreteria di Stato in data 29 marzo 1835.

Digitized by Google

108. L'ipoteca deriva dalla legge, dai giudicati e dalle convenzioni. (Cod. Nap. 2116.)

È generale, se colpisce tutti i beni presenti e futuri del debitore: è speciale, se colpisce uno o più fondi.

109. Ha luogo, anche in ordine alle ipoteche, il disposto nel § 72 intorno ai privilegi.

110. Se il diritto di dominió del debitore sul fondo o o fondi che si comprendono nell'ipoteca, è sospeso da una condizione, ovvero è risolubile in certi casi, o soggetto ad essere annullato, l'ipoteca stessa sarà egualmente risolubile o condizionale, e soggetta pure al pericolo di annullamento. (2125, 2205.)

Tuttavolta l'azione rescissoria o di nullità per causa di lesione, non fa risolvere e non rende nulla l'ipoteca, a meno che il creditore, prima di acquistarla, non fosse posto in mala fede con atto giudiziale.

111. I pupilli, i minori, gl'interdetti, le donne, le persone o corpi morali, e tutti quelli che non hanno facoltà di obbligarsi e disporre liberamente delle loro sostanze, non possono convenire, od imporre sui proprii beni l'ipoteca, fuorchè per le cause e nelle forme stabilite dalla legge. (2124, 2126.) — 5, 6, 7, 52, 55.

112. I contratti stipolati nei paesi esteri non producono ipoteca sui beni posti nei dominii Pontifici, salva la reciprocanza, e salve ancora le convenzioni politiche ed i trattati. (2128.) — 125.

Neppure la producono i giudicati dei tribunali esteri, quando non siano resi esecutivi dai tribunali dello Stato in conformità delle leggi di procedura. (1) (2123 § non può.)

---

(1) Con quali modi e forme possano eseguirsi nello Stato Pontificio i giudicati dei Tribunali esteri, si vegga la Notificazione dell'11 marzo 1820 che è richiamata dal § 1148 del presente Regolamento. Detta Notificazione sarà riportata nell'appendice di questo Volume al N. 1.°

Digitized by Google

113. Il diritto d'ipoteca legittimamente acquistato si estende a tutti gli accrescimenti ed a tutti i miglioramenti degl' immobili che vi sono sottoposti, comunque provengano da cause naturali o dal fatto ed industria del debitore, finchè i medesimi rimarranno presso di lui. (Cod. Nap. 2133)

Niuna detrazione per questo titolo potrà opporsi al creditore ipotecario.

114. L' efficacia dell' ipoteca, sia legale, sia giudiziale, sia convenzionale, compresa quella che deriva dal contratto di censo, incomincia dal giorno dell' iscrizione nei pubblici registri: da quest' epoca si desume l'anteriorità dei creditori ipotecari. (2134.)

115. L' ipoteca iscritta o non iscritta, può essere ceduta ad altre persone; ma la cessione o traslazione non produce effetto, se non viene ceduto il credito ipotecario. (2112) — 157.

116. Le ipoteche si estinguono: (2180) — 75.

1. Con lo scioglimento dell'obbligazione principale.

2. Con la rinuncia espressa del creditore.

3. Con l'adempimento delle formalità e condizioni prescritte ai terzi possessori per rendere liberi i beni da essi acquistati. (2205)

4. Con la prescrizione a termini del diritto comune e della giudiziaria osservanza.

CAPO II.

DELL' IPOTECA LEGALE.

117. La legge accorda l' ipoteca indipendentemente dai giudicati e dalle convenzioni. (2121) — 132, 133, 145, 178.

1. Alle donne sopra i beni della successione, per la dote loro dovuta dai maschi escludenti. (1) — 22, 26, 132, 161.

---

(1) » § 22. I fratelli non saranno obbligati a consegnare la dote alle sorelle innutte, che allorquando seguirà il loro collocamento, o giunte che siano all' età di anni venticinque compiuti senz' essere collocate.

Digitized by Google

2. Alle mogli sopra tutti i beni presenti e futuri dei mariti, per la dote ai medesimi assegnata, e per l'esecuzione dei patti nuziali. (1) — Di questo Reg. 133, 135, 145, 161.

3. Ai pupilli, ai minori, agl'interdetti, sopra i beni presenti e futuri dei tutori, curatori o altri amministratori, per le obbligazioni derivanti dalla loro gestione. — 117, 134, 142, 145, 161.

4. All'erario pubblico, ai comuni, alle chiese, ai luoghi pii e pubblici stabilimenti, sopra tutti i beni presenti e futuri degli esattori, agenti, preposti, contabili, amministratori ed altre persone obbligate a render conto, pei debiti risultanti dall'esercizio del loro impiego, o della loro amministrazione; 118, 145, 162.

5. Allo stesso pubblico erario sopra tutti i beni presenti e futuri di ogni contraente che assuma verso di esso, con atto pubblico, qualsivoglia obbligazione, per l'adempimento dei patti stipolati. — 162.

118. Sotto il nome di pubblico erario si comprendono ancora le direzioni o amministrazioni fiscali. — 117 N. 4.

Sotto il nome di chiese si comprendono pure le mense vescovili o abbaziali, i capitoli, le sacristie, le parrocchie, le cappellanie, i benefici.

Sotto il nome di luoghi pii e pubblici stabilimenti si comprendono anche gli ospedali, gli orfanotrofi, i monti di pietà, i monti frumentari, i seminarii, i collegi, i conservatorii, gl'istituti di carità e di beneficenza, il patrimonio degli studii,

---

In questo secondo caso, sarà a carico dei fratelli d'implorare l'officio dei giudici, affinchè la dote sia investita e posta in salvo pel caso del futuro matrimonio. » § 22 di questo Regol. Legisl.

» La sicurezza e la conservazione della dote dovuta dai fratelli o da altri, in concorso dei quali sono escluse, competerà alle femmine l'ipoteca a termini delle disposizioni contenute nel seguente titolo VII » (che è quello che qui per intero ora riportiamo.) § 26 d.° Regol.

(1) Dell'assicurazione della dote v. § 1625 e seg. di questo Regolamento. V. N. 69 bis.

Digitized by Google

le corporazioni ecclesiastiche, secolari o regolari, e tutti i luoghi consacrati alla religione, retti o tutelati, a norma dei sacri canoni, dagli Ordinari diocesani. (Cod. Nap. 2121 § ultimo) — 117 n. 5, 162.

119. Compete inoltre l'ipoteca legale pei crediti privilegiati, che si enunciano nel cap. V (§ 92 e seg.) della sezione precedente, nel caso preveduto dal § 101. (2113)

CAPO III.

DELL'IPOTECA GIUDIZIALE.

120. Le sentenze definitive o provvisionali, emanate in contradditorio o in contumacia del debitore, produrranno l'ipoteca generale sopra i beni del medesimo a profitto di chi le ha ottenute, abbenchè la quantità del credito non sia liquida e certa. (2123) — 589 e seg.

121. Le ricognizioni e verificazioni fatte in giudizio delle firme apposte alle private scritture contenenti obbligazione, producono anch'esse il diritto d'ipoteca generale sopra i beni del debitore; ma l'esercizio di questo diritto rimarrà sospeso fino al giorno in cui scade l'obbligazione. (v. 1123 e la nota.)

122. Gli atti dei cancellieri coi quali si ricevono le cauzioni giudiziarie, produrranno l'ipoteca generale sopra i beni del fideiussore o delle parti che le avranno prestate.

123. Produrranno egualmente ipoteca generale. (2123)

1. Le ordinanze esecutive della mano regia competente al pubblico erario ed ai comuni.

2. Le sentenze arbitramentali, quando siano dichiarate esecutive nella forma che sarà prescritta dalle leggi di procedura.

124. Le deliberazioni dei dicasteri che hanno potestà di decidere le controversie amministrative, produrranno ipoteca generale allorchè saranno rese esecutorie dal tribunale civile.

Digitized by Google

CAPO IV.

DELL' IPOTECA CONVENZIONALE.

125. Non può essere stabilita ipoteca convenzionale che per mezzo di pubblico istromento. (Cod. Nap. 2127)

Equivalgono ad istromenti pubblici gli atti o processi verbali di delibera dei dicasteri amministrativi delle provincie e della capitale, estesi, sottoscritti ed approvati a norma dei particolari regolamenti. (1)

126. L' ipoteca che nasce dalle convenzioni è sempre speciale: può essere convenuta sopra tutti i beni presenti nominatamente indicati, ovvero sopra uno o più fondi certi che attualmente esistano nel patrimonio del debitore.

Nell' uno e nell' altro caso, dovrà enunciarsi nel pubblico istromento costitutivo del credito, od in altro istromento posteriore, la natura e la situazione, con due confini almeno di ciascuno dei fondi sottoposti all' ipoteca. (2129)

127. Non può essere costituita l' ipoteca sopra i beni futuri in virtù di qualunque convenzione. (2129)

Se peraltro, a cautela del credito, non bastassero i beni presenti del debitore, potrà questi, spiegando tale insufficienza, convenire che ciascuno degl'immobili da acquistarsi in appresso, a misura degli acquisti, sia soggetto all' ipoteca sino alla somma che verrà determinata nell' atto costitutivo. (2130)

128. La regola contenuta nel § precedente non ha luogo, allorchè si tratta di crediti o diritti, a cui la legge accorda l' ipoteca indipendentemente dalla convenzione: non è vietato in tali casi di dichiarare nei contratti, che tutti i beni immobili

---

(1) La disposizione di questo articolo fu estesa anche agli atti ed ai processi verbali di delibere municipali estesi, sottoscritti ed approvati dalle vigenti leggi. v. Circ. 22 maggio 1854.

Digitized by Google

presenti e futuri del debitore, od alcuni di essi, rimangono obbligati in virtù dell'ipoteca legale. (Cod. Nap. 2122, 2140, 2161.)

129. Nel caso in cui l'immobile o gl'immobili sui quali è costituita l'ipoteca, perissero o si deteriorassero in modo che fossero divenuti insufficienti alla sicurezza del creditore, potrà questi chiedere immediatamente il suo rimborso, ovvero un supplemento d'ipoteca; salvo il disposto nella bolla di s. Pio V., che incomincia: *Cum onus*, in ordine ai contratti di censo. (1) (2131)

130. Non è valida nè efficace l'ipoteca convenzionale se i contraenti non si uniformano alle prescrizioni di questo capitolo. (2115, 2132)

CAPO V.

DEL MODO DI CONSERVARE LE IPOTECHE.

131. Le ipoteche si conservano col mezzo dell'iscrizione sui registri a ciò destinati, nelle forme prescritte dalla legge. (2115, 2132, 2134.)

132. L'ipoteca legale attribuita alle donne dal § 117 n. 1 dovrà essere inscritta a diligenza di quelle persone che sono tenute a dotarle.

Tali persone dovranno pure fare inscrivere l'ipoteca nel caso in cui la dote venga investita a forma del § 22 (2); i notai che avranno stipulato l'atto d'investimento, sono obbligati, *in solidum* con le persone suddette, a procurare l'iscrizione.

Qualora non sia fatta l'iscrizione da coloro che debbono eseguirla, le persone obbligate a dotare saranno condannate ad una doppia dotazione: il notaio stipulante sarà condannato all'emenda dei danni ed interessi. — 133, 135.

---

(1) Questa Bolla sarà riportata in appendice al N. 2.

(2) Detto § è stato portato in nota sotto al § 117.

Digitized by Google

133. L'ipoteca legale attribuita alle mogli sopra i beni dei mariti dallo stesso § 117 numero 2, dovrà essere inscritta a diligenza di questi, e del notaio stipulante, *in solidum* col medesimo. (Cod. Nap. 2136) — 132.

I mariti, non facendo l'iscrizione, potranno, in qualunque tempo essere astretti, anche costante il matrimonio, al pagamento della dote: la dote sarà investita in beni immobili, il dominio dei quali si trasferirà alla moglie, con la sola riserva dei frutti in favore del marito; questi sarà inoltre soggetto alle conseguenze dello stellionato, quando abbia luogo in conformità delle leggi.

Il notaio sarà condannato all' emenda dei danni ed interessi come al § precedente. — 135.

134. L'ipoteca legale attribuita ai pupilli, ai minori, agl' interdetti dal suddetto § 117 numero 3, dovrà essere iscritta a diligenza degli stessi tutori, curatori o amministratori, allorchè assumeranno la tutela, la cura o l'amministrazione, e del cancelliere del tribunale o notaio, pel di cui ministero sarà esteso o stipulato l'atto di assunzione, il tutore, curatore o amministratore, ed il cancelliere o notaio saranno tenuti solidalmente. (2136 al 2139)

I tutori, i curatori e gli amministratori che trascurassero la iscrizione, saranno rimossi dal loro officio: nel caso in cui dal rendiconto della loro gestione risultassero debitori, saranno condannati al doppio pagamento del debito; e ciò senza pregiudizio dell' arresto personale, a cui, eccettuati i soli tutori e curatori legittimi, saranno soggetti.

I cancellieri e notai saranno condannati all' emenda dei danni ed interessi — 132, 135.

135. L'iscrizione delle ipoteche contemplate dai §§ 132 al 134 potrà inoltre essere richiesta da tutti i parenti delle donne e dei mariti, dei pupilli, dei minori degl' interdetti, e dalle stesse donne, interdetti o minori. (2139)

136. L'inscrizione delle ipoteche legali attribuite ai luoghi pii, ai pubblici stabilimenti, alle chiese, alle corporazioni, al patrimonio degli studi saranno fatte a diligenza dei rispettivi

Digitized by Google

amministratori, sotto pena della rimozione e dell'emenda dei danni ed interessi. — 118, 162, 163.

137. Le iscrizioni delle ipoteche di qualunque specie a profitto del pubblico erario saranno fatte a richiesta del commissario generale della Camera Apostolica. — 117 n. 5, 118.

138. Quando nel contratto di matrimonio, i contraenti avranno convenuto che l' effetto dell' ipoteca legale debba limitarsi ad uno o più immobili determinati: l'inscrizione si farà unicamente sui medesimi: gli altri beni del marito rimarranno liberi dall'ipoteca. (Cod. Nap. 2140, 2141.)

Lo stesso avrà luogo per gl' immobili dei tutori, curatori o altri amministratori, dei fideiussori e di quelli che prestano cauzioni giudiziarie, quando i giudici avranno prescritto che l'inscrizione si faccia sopra immobili determinati.

139. Non si potrà mai pattuire nel contratto di matrimonio, nè dichiarare dai giudici, nei casi del § preeedente, che non siano sottoposti i beni a veruna ipoteca, e nemmeno che non si faccia alcuna iscrizione. (2140.)

140. Le inscrizioni si fanno nell' officio della conservazione delle ipoteche, nel di cui circondario sono situati i beni soggetti all'ipoteca. (2146.)

Se i beni esistono in diversi circondari, l' inscrizione dovrà farsi in ciascun officio sui fondi posti nei circondari rispettivi.

141. Per fare l'inscrizione, il creditore presenterà o farà presentare da altra persona, abbenchè non munita di procura, al conservatore delle ipoteche gli originali o le copie autentiche degli atti dai quali emerge il diritto ipotecario. (2148)

Se però si tratta d' ipoteca legale che sussista indipendentemente da atto per iscritto, basterà indicare nell' iscrizione l'epoca del fatto dal quale ha avuto la sua origine. (2153)

142. Presenterà inoltre il creditore o farà presentare, due note sottoscritte da lui o dalla persona incaricata, le quali contengano le seguenti indicazioni: (2148.) — 145, 152, 172.

1. Del nome, cognome, patria del creditore e del debitore, e del padre dell' uno e dell' altro.

Digitized by Google

2. Della data e qualità dell' atto da cui nasce l' ipoteca e della causa del credito.

3. Dell' importare dei crediti capitali e del frutto dei medesimi, quando sia dovuto. — 145.

4. Del domicilio che debb' eleggersi dal creditore in un luogo del circondario dell' officio.

5. Degl' immobili della loro qualità se sono urbani o rustici, della loro situazione e di due confini almeno. — 144, 145.

143. Se i diritti dell' inscrivente sono eventuali, condizionali o indeterminati, dovrà egli esprimere la natura dell' evento e della condizione, e dichiarare la somma per la quale intende inscrivere l' ipoteca; salva al debitore la facoltà di chiederne la riduzione, quando costi dell' eccesso. (Cod. Nap. 2132, 2148 n. 4 e 2163.) — 227.

144. Non ha luogo il disposto nel num. 5 del § 142: (2148 n. 5.)

1. Se l' ipoteca si estende a tutti i beni presenti e futuri.

2. Se comprende una quantità di beni per modo di università, come quelli di successione.

In questi casi basterà enunciare che l' ipoteca è generale, o che comprende tutti i beni ereditari :
l' iscrizione colpirà tutti i beni esistenti nel circondario dell' officio.

145. Neppure ha luogo il disposto nel num. 3 del § 142 quando trattasi d' ipoteche legali accordate dal § 117 n. 3 e 4.

146. Le ipoteche giudiziali che derivano da sentenze o dalle ordinanze esecutive della mano regia, potranno essere inscritte appena le medesime saranno proferite, abbenchè non siano notificate o intimate al debitore.

Quelle che derivano dalle sentenze arbitramentali e dalle deliberazioni dei dicasteri amministrativi, potranno essere inscritte, appena le sentenze stesse o deliberazioni saranno dichiarate esecutorie dai tribunali civili. (2123) — 125.

147. L' iscrizione delle ipoteche giudiziali non è sospesa

Digitized by Google

od impedita, nè dall' ulteriore pendenza della lite, nè dal reclamo ed opposizione del debitore, nè dall' appello interposto, e neppure dal ricorso al tribunale di Segnatura, comunque l' uno e l' altro competa in sospensivo.

148. Non può essere iscritta l'ipoteca in virtù di sentenze, allorchè dalla loro data è decorso un intiero decennio, se il giudice o tribunale competente, citato il debitore, non le abbia dichiarate esecutorie a quest' effetto.

149. Le iscrizioni delle ipoteche sui beni di un defunto si potranno eseguire sotto il di lui nome. (Cod. Nap. 2149)

Nondimeno, se all' epoca nella quale si eseguiscono, l'erede o il successore avrà fatta nei registri dell'officio del censo la voltura in testa propria dei beni del defunto, l'ipoteca sarà iscritta sotto il nome dell' uno e dell' altro.

150. Non potranno eseguirsi le iscrizioni a pregiudizio dell' erario pubblico e degli aventi causa direttamente da esso, se non viene esibito un atto in forma autentica del Prelato Tesoriere generale, che accordi la facoltà d'iscrivere l' ipoteca.

Le inscrizioni che si facessero contro il disposto in questo §, saranno nulle di pieno diritto e di niun valore, senza bisogno di ottenerne l' annullamento.

151. Le inscrizioni saranno nulle allorchè non facciano conoscere la persona del debitore, o non esprimano la quantità del debito e la qualità dell' ipoteca, se cioè sia generale, o speciale; ed in quest' ultimo caso, quale sia l' immobile o gl' immobili che vi sono sottoposti. — 173.

152. L' ommissione degli altri requisiti enunciati nel § 142 non produce nullità; ma l' inscrivente che gli abbia ommessi, perderà, nel caso di concorso, il diritto di essere rimborsato delle spese fatte per l' iscrizione.

Se manca l' elezione del domicilio, dovrà il medesimo ritenersi come eletto nell' officio delle ipoteche.

153. Non sarà valida l' iscrizione che per la somma espressa nella nota, ancorchè dall' atto costitutivo del debito risultasse che la somma dovuta è maggiore dell' espressa.

154. Se la somma espressa sia maggiore del debito, sarà valida l' inscrizione per la somma realmente dovuta.

Digitized by Google

155. Il conservatore a cui sarà stato esibito il titolo e le due note, riterrà una delle medesime, e ne inserirà il tenore nel suo registro, rimettendo al presentatore il titolo e l'altra nota, appiè della quale attesterà di aver eseguita l'iscrizione. (Cod. Nap. 2150) — 172.

156. Il creditore che ha fatto l'iscrizione, ed i suoi successori o cessionari per atto pubblico, potranno far cangiare sul registro delle ipoteche il domicilio eletto con obbligo di eleggerne un altro nello stesso circondario. (2152)

157. L'atto pubblico della cessione del credito e dell'ipoteca inscritta, sia che riguardi l'intiera somma od una parte di essa, attribuisce diritto al cessionario di chiedere che la iscrizione venga trasferita in suo favore per la quantità della somma ceduta. — 115.

Sarà tenuto il conservatore, sulla semplice dimanda del cessionario, che dovrà esibirgli l'atto pubblico, di eseguire il trasferimento mediante annotazione nel registro ov'è inscritta l'ipoteca. (2150)

L'atto della cessione sarà restituito al presentatore col certificato dell'eseguito annotamento. — 175.

158. Sarà eseguito il trasferimento abbenchè nell'atto pubblico di cessione non sia intervenuto il debitore.

Il cessionario si riputerà surrogato al cedente, in ordine al capitale inscritto, ed all'annuo frutto indicato nell'inscrizione, con la sola anteriorità risultante dalla medesima.

Non compete la stessa anteriorità pei nuovi patti che si fossero convenuti tra il cedente ed il debitore, e neppure per l'aumento dell'annuo frutto che si fosse fra loro stipulato oltre il saggio stabilito nel contratto primitivo: questi patti e questo aumento daranno luogo a particolari inscrizioni, che produrranno effetto soltanto dalla loro data.

159. Le spese dell'inscrizione sono a carico del debitori quando non vi sia patto in contrario. (2155)

Quelle però che riguardano l'inscrizione delle ipoteche legali sopra i beni dei tutori, curatori od altri amministratori, sono a carico del patrimonio amministrato.

Digitized by Google

In qualunque caso, si dovranno anticipare dall'inscrivente nell'atto dell'iscrizione, salvo il diritto di ripeterle contro chi, se e come avrà luogo. — 176.

CAPO VI.

DELLE RINNOVAZIONI. (1)

160. L'effetto delle inscrizioni ipotecarie durerà per lo spazio di tempo che viene determinato dai §§ seguenti.

161. Le inscrizioni delle ipoteche legali accordate alle donne dal § 117 num. 1 produrranno effetto fino alla consegna o rinvestimento della dote loro dovuta.

Quelle che si accordano alle mogli dal suddetto § 117 num. 2 produrranno effetto durante la loro vita, e tre mesi dopo la morte. — 163.

Quelle che si accordano dallo stesso § num. 3 ai pupilli, ai minori, agl'interdetti, produrranno effetto durante la tutela o cura, e sei mesi dopo che sarà cessata. — 163. (2)

162. Le inscrizioni di tutte le ipoteche, siano legali, siano giudiziarie, siano convenzionali, in favore dell'erario pubblico, e delle persone o corpi morali designati nel § 117 num. 4 e 5, e nel § 118, produrranno effetto sintantochè ne venga eseguito il cancellamento. — 163, 265.

163. I conservatori delle ipoteche dovranno trasportare per officio le inscrizioni contemplate dai §§ 161 e 162 nei registri di ciascun decennio posteriore alle medesime, entro il termine dei tre mesi successivi. (3)

Il trasporto consiste nella copia testuale delle inscrizioni, come esistono nel registro del decennio precedente.

---

(1) Si vegga la nota posta sotto il § 93.

(2) Si veggano gli art. 2121, 2134 al 2145 del Cod. Napol. e le note. Vol. 1 p. 20 e 24.

(3) v. § 93 Editto 10 novembre 1834. N. 70.

Digitized by Google

La mancanza del trasporto non fa perimere le iscrizioni: i conservatori soggiaceranno ad una multa non minore di scudi due per ogni inscrizione non trasportata, ed all'emenda dei danni ed interessi verso le parti, qualora ommettano d'indicarne alcuna nei loro certificati. — 167, 170, 176, 265.

164. Gli eredi delle donne, i pupilli, i minori fatti maggiori, e gl'interdetti restituiti alla libera amministrazione dei propri beni dovranno rinnovare in proprio nome l'iscrizione: i primi par conservare l'ipoteca generale per le doti e pei patti convenuti nel contratto di matrimonio; i secondi per conservare egualmente l'ipoteca generale pel credito che risulterà dal rendiconto.

Saranno quindi tenuti alle rinnovazioni successive, come viene prescritto agli altri creditori ipotecari. (1)

165. Le altre iscrizioni delle ipoteche di qualunque specie cesseranno di aver effetto se, allo spirare di ciascun decennio, non saranno rinnovate a richiesta dei rispettivi creditori. (2)

166. I cessionari e gli eredi dei creditori dovranno far eseguire in proprio nome le rinnovazioni, indicando però il nome del cedente o del loro autore.

167. Le rinnovazioni si potranno eseguire contro i medesimi debitori, che furono enunciati nella prima iscrizione, abbenchè nel tempo intermedio siano defunti, quante volte gli eredi o i successori dei medesimi non abbiano denunciato

---

(1) Si vegga la nota posta sotto il § 161.

(2) Vedi il § 90 dell'Editto Gamberini 10 *novembre* 1834 e § 101 dell'altro Regolamento di Monsignor Tesoriere 31 *maggio* 1834. Si vegga ancora la Circolare del 14 *maggio* 1839 la quale dichiara » Che la disposizione contenute in questo § non chè nel § 90 dell'Editto Gamberini, non ledevano i diritti dei creditori derivanti dalle proroghe accordate con varie leggi e disposizioni governative per rinnovare le iscrizioni; per conseguenza tutte le iscrizioni per titoli anteriori o posteriori allo stabilimento del sistema ipotecario, già rinnovate nei termini delle suddette proroghe, potevano ulteriormente rinnovarsi entro il decennio successivo all'ultima rinnovazione.

Digitized by Google

ti creditori inscritti l'avvenuto cambiamento: in questo caso saranno eseguite col nome degli uni e degli altri.

Tale disposizione non ha luogo in ordine ai trasporti di cui nel § 163.

168. Rimarranno compresi nelle inscrizioni rinnovate anche i beni trasferiti nei terzi possessori, abbenchè i terzi non siano nominati nella rinnovazione.

Se l'atto di vendita o alienazione è trascritto nei registri ipotecari, e la trascrizione è denunciata ai creditori inscritti, come sarà disposto nel capitolo seguente, dovrà eseguirsi la rinnovazione, nominando in essa il debitore originario ed il terzo possessore.

169. Le inscrizioni saranno rinnovate come esistono al termine del decennio: se in parte vennero cancellate, si rinnoveranno per la parte ancora vigente.

In ogni caso è in facoltà del creditore di ridurre o diminuire, nell'atto di rinnovazione, la quantità del credito per la quale intende di conservare l'ipoteca.

170. Le inscrizioni che si fanno per officio dai conservatori nel trascrivere gli atti di vendita o alienazione, dovranno rinnovarsi dalle parti che vi hanno interesse, salvo il disposto nel § 163. (Cod. Nap. 2146.)

171. Le iscrizioni delle ipoteche per cautela dell'evizione non potranno essere ulteriormente rinnovate dopo scorso il periodo di tre decennii, semprechè durante questo tempo, niun creditore dell'alienante abbia rinnovate le inscrizioni sul fondo o fondi venduti. (1)

172. Per ottenere la rinnovazione dovrà il creditore presentare o far presentare al conservatore la nota dell'inscrizione da rinnovarsi, che gli fu rimessa dal medesimo a forma

---

(1) Fatto il quesito da quale epoca cominciassero a decorrere i tre decennii enunciati in questo §, fu risposto » Che i tre decennii sarebbero stati computabili dopo l'attivazione di questo Regolamento che, come altrove si è detto, fu posto in attività il 1.° gennaio 1835. — Dispaccio 14 marzo 1839.

Digitized by Google

del § 155, e vi unirà due altre note contenenti le stesse indicazioni che si richieggono dal § 142, dichiarando, in fine di esse, che intende confermare e rinnovare l'originaria inscrizione.

Quando la prima nota non esistesse più nelle mani dell'inscrivente, dovrà il conservatore verificare nel suo registro la prima inscrizione, di cui nelle note suddette si enuncierà sempre la data.

Una delle due note si riterrà dal conservatore per inserirne il tenore nel suo registro: l'altra sarà rimessa all'inscrivente con l'annotazione appiè di essa, che l'iscrizione venne rinnovata: sarà inoltre restituita allo stesso iscrivente la nota della prima inscrizione se l'avrà presentata.

173. Potrà il creditore nella rinnovazione aggiungere ciò che venne ommesso nella prima nota, e rettificarne gli errori: se le ommissioni fossero sostanziali a forma del § 151, e se le aggiunte contengono aumento di somma, la rinnovazione, nel primo caso, si riterrà come nuova inscrizione, e nel secondo come iscrizione supplementaria, da aver effetto, nell'uno e nell'altro caso dalla sua data.

174. Si riterrà egualmente come inscrizione nuova, da aver effetto dalla sua data, la rinnovazione eseguita dopo scorso il decennio.

175. Le iscrizioni potranno rinnovarsi anche a nome dei cessionari, che non abbiano ottenuto il trasferimento con le norme stabilite dal § 157: in questo caso però saranno astretti i cessionari ad esibire il titolo, da cui risulta la cessione.

176. Si osserverà, quanto alle spese della rinnovazione ciò che venne prescritto dal § 159 in ordine alle spese dell'iscrizione.

Le tasse ed i salarii pei trasporti ordinati dal § 163 non dovranno anticiparsi dai creditori: è accordato il diritto ai conservatori delle ipoteche di chiederne il pagamento ai rispettivi debitori, e di costringerli ad eseguirlo coi privilegi fiscali.

177. Saranno nulle e di niun valore le rinnovazioni quando

Digitized by Google

non vengano eseguite nei modi e nelle forme ordinate in questo capitolo. — 142, 152.

CAPO VII.

DELL' ORDINE FRA LE IPOTECHE. (1)

178. I creditori che hanno ipoteca legalmente inscritta, saranno collocati e pagati secondo l'ordine delle iscrizioni. (Cod. Nap. 2134.) — 117 e seg.

179. Le ipoteche iscritte in un medesimo giorno attribuiscono ai creditori un eguale grado senza veruna differenza fra le inscrizioni fatte in un' ora, e quelle fatte in un' altra, abbenchè la medesima si fosse indicata dal conservatore. (2147.)

180. Tutti i creditori che si trovano nel medesimo grado, saranno pagati per contributo. — 62, 77, 83, 89.

181. Il creditore che ha iscritta l' ipoteca per un capitale che produce annuo frutto, se nell' iscrizione avrà enunciata la quantità di esso, ha diritto di essere collocato rispetto ai frutti di tre anni, compreso quello che decorre all' epoca dell' inscrizione, nello stesso grado che viene attribuito al capitale. (2151)

L' iscrizione dell' ipoteca fatta pel capitale conserva pure l' ipoteca pei frutti del suddetto triennio.

Per gli altri frutti non pagati nelle scadenze rispettive dovranno farsi iscrizioni particolari, che avranno effetto dalla loro data.

182. Ha inoltre diritto il creditore di essere collocato nello stesso grado del credito principale quanto alle spese dell' iscrizione ed a quelle fatte per procurarsi i documenti necessari a comprovare il suo credito, per la loro produzione, e per ottenere, quando occorra, la sentenza di condanna. (2148 n. 4)

---

(1) Come si esercitino le azioni ipotecarie contro il debitore e contro i terzi possessori, si vegga la nota posta sotto al § 193.

Digitized by Google

CAPO VIII.

DELLA TRASCRIZIONE.

183. Gli atti di vendita o alienazione dei beni capaci d'ipoteca, comprese pure le donazioni tra vivi, saranno resi pubblici col mezzo della trascrizione. (Cod. Nap. 939, 2181)

184. La trascrizione consiste nella copia intiera degli atti, che debbe farsi in un particolare registro dal conservatore delle ipoteche, nel di cui circondario esistono i beni alienati. (2181)

Se i beni esistono in diversi circondarii, la trascrizione si farà sul registro con una semplice annotazione dell' atto già trascritto, indicando la data e la qualità di esso, i nomi delle parti e del notaio, i beni ch' esistono nel circondario, l' epoca e l' officio in cui si fece la trascrizione.

185. Verrà eseguita la trascrizione tanto dei pubblici istromenti, quanto ancora delle scritture private che abbiano data certa. (1)

Se il pubblico istromento è fatto nello Stato, basterà trascrivere il tenore di esso, esclusi i documenti che vi sono inseriti.

Se trattasi di privata scrittura, sarà essa trascritta intieramente col tenore delle inserzioni.

186. La trascrizione può essere fatta, a richiesta dell'uno o dell' altro contraente, sulla semplice presentazione dell' atto pubblico o della scrittura privata.

L' atto pubblico sarà esibito al conservatore in copia autentica, potrà esibirsi egualmente in copia autentica la scrittura privata, allorchè l' originale sarà stato depositato con le

---

(1) Concorda coll' art. 22 del D. 22 dicembre 1812 del Regno d' Italia. v. Vol. 1.º p. 143 N. 36.

Digitized by Google

sue inserzioni presso un pubblico notaio: in questo caso le inserzioni non saranno trascritte.

L'atto sarà restituito al presentatore col certificato dell'eseguita trascrizione.

187. Quando, con un medesimo atto si trasferisce la proprietà a diverse persone, la trascrizione fatta da uno dei contraenti produce effetto a riguardo di tutte le parti.

188. Il conservatore delle ipoteche, nel trascrivere l'atto di alienazione, dovrà iscrivere per officio l'ipoteca in favore dell'alienante pel totale o pel residuo del prezzo, e per gli obblighi e pesi assunti dall'acquirente, ed in favore di chiunque abbia sborsato danaro in pagamento del prezzo convenuto. (Cod. Nap. 2108.)

Tale iscrizione non avrà luogo se viene presentato al conservatore un altro atto pubblico da cui risulti che fu pagato il prezzo, e che gli obblighi e pesi furono adempiuti. (1)

189. L'alienazione non produce effetto, quanto ai terzi, fintantochè l'atto pubblico o privato non è trascritto nei registri ipotecari: la trascrizione dovrà inoltre essere denunciata ai creditori iscritti. (2181, 2183) — 203, 205.

La denuncia si farà mediante un'intimazione a ciascun creditore nel domicilio eletto, o ritenuto come eletto dalla legge: conterrà i nomi e cognomi delle parti e del notaio, la data e la qualità dell'atto, l'epoca e l'officio in cui venne trascritto, il prezzo convenuto nel caso di vendita, o valutato dall'acquirente nel caso di donazione: sarà sottoscritta dal denunziante e dal cursore che attesterà di averla presentata.

L'originale della denuncia verrà esibito al conservatore, che dovrà farne annotamento sul registro in margine dell'atto trascritto, e restituirlo al denunciante, certificando appiè di esso di aver eseguita questa disposizione. — 203.

190. La trascrizione rende inefficaci le ipoteche non inscritte precedentemente dai creditori dell'alienante sul fondo o fondi alienati. (2182)

(1) V. § 84 dell'editto 17 dicembre 1834. N. 70.

Digitized by Google

Se l'atto di alienazione non è trascritto, non potrà l'acquirente impugnare le iscrizioni che venissero fatte sui medesimi fondi, sia per titoli o diritti anteriori, sia per titoli o diritti posteriori allo stesso atto; salvo il di lui regresso contro l'alienante a termini di ragione. (Cod. Nap. 2182) — 96.

191. Le spese della trascrizione, se non vi è patto in contrario, sono a carico dell'acquirente; ma dovranno anticiparsi da quegli che le richiede. (2155.)

Nel caso di più acquirenti, la parte a di cui richiesta si fa la trascrizione, potrà ripetere da ciascuno degli acquirenti quella quota di spese che sarà proporzionata agli acquisti rispettivi.

CAPO IX.

DELL'EFFETTO DELLE IPOTECHE CONTRO I TERZI POSSESSORI.

192. I fondi si trasferiscono con le ipoteche ad essi inerenti e legalmente conservate, a forma delle disposizioni contenute nei capitoli V e VI. (2166) — 131 e seg. 160 e seg.

I creditori potranno esercitare le loro azioni ipotecarie con le regole del diritto comune, e con le norme stabilite dalle leggi di procedura. (1) (2167)

194. Non è luogo all'interdetto salviano: tuttavolta rimane conservato al creditore del censo il rimedio dell'associazione al fondo censito, salve le azioni competenti agli altri creditori che avranno sul medesimo conservate le ipoteche. (2) — 145 e seguenti.

---

(1) Si veggano i §§ del Regol. Giudiziario che sono riportati ai n. X al XX del seguente N. 69 *bis*.

(2) Questo § nell'accordare al creditore del censo il rimedio dell'associazione al fondo censito per soddisfarsi dei frutti decorsi, non tolse al creditore stesso il diritto d'esercitare l'azione ipotecaria. v. Dispaccio 24 giugno 1837 e 9 aprile 1838.

Digitized by Google

195. Se presso il principale o principali obbligati esistono altri beni soggetti all'ipoteca speciale e generale per lo stesso debito, competerà al terzo possessore il beneficio dell'escussione. (Cod. Nap. 2170.)

Tal beneficio non potrà negarglisi che nei seguenti casi:

1. S'egli è obbligato personalmente pel debito di cui si tratta.

2. Se i beni che si posseggono dai principali obbligati, sono sottoposti ad ipoteche anteriori, che n'eccedano o ne assorbiscano manifestamente il valore.

196. Qualora, dopo escussi i suddetti beni, il creditore non fosse intieramente soddisfatto, potrà riassumere l'azione ipotecaria pel residuo contro il terzo. — 1459.

197. Potrà inoltre valersi il terzo possessore delle eccezioni che competono all'alienante contro i creditori ipotecarii. — 1459.

198. Il terzo che in virtù dell'azione ipotecaria, viene astretto a dimettere il possesso del fondo, non è tenuto ad alcuna indennità per quelle deteriorazioni, alle quali non ha dàto causa il dolo o la colpa lata da lui commessa: nel medesimo caso non può egli chiedere il rimborso dei miglioramenti, che per il meno del valore di essi, avuta ragione dello speso e del migliorato. (2175)

Se il miglioramento è naturale, od anche prodotto dall'industria, ma senza spesa del terzo possessore, non ha egli diritto a verun rimborso. (1631) — 1459.

199. I frutti dell'immobile non saranno dovuti dal terzo possessore, che dal giorno in cui fu posto in mala fede con atto giudiziale. (1459)

200. Se il terzo possessore, anteriormente all'acquisto, avea diritti reali o servitù attive sopra l'immobile acquistato, tali diritti e tali servitù riviveranno nel caso preveduto dai §§ precedenti, senza che possa opporsi che si estinsero col mezzo della confusione. — 1459.

201. Le iscrizioni delle ipoteche fatte dal terzo possessore sul medesimo fondo, prima dell'acquisto, e non cancellate posteriormente, riprenderanno l'antico grado abbenchè,

Digitized by Google

nel tempo intermedio allo spirare del decennio non si fossero rinnovate. — 1459.

202. I creditori particolari del terzo possessore, che avessero acquistata ed iscritta l'ipoteca sul fondo o fondi compresi nell'alienazione, potranno esercitarvi i loro diritti dopo quelli dei creditori dell'alienante. (Cod. Nap. 2177) — 1459.

203. La parte dispositiva della sentenza proferita contro il terzo possessore nell'azione ipotecaria, allorchè sarà in istato eseguibile, dovrà trascriversi per intiero nel suo registro dal conservatore delle ipoteche. — 1451, 1459.

La trascrizione terrà luogo di formale pignoramento: dovrà essa denunciarsi ai creditori iscritti ed al terzo possessore, nel modo indicato dal § 189.

CAPO X.

DEL MODO DI RENDER LIBERE LE PROPRIETA' DALLE IPOTECHE.

204. La legge accorda al terzo possessore la facoltà di esimersi dalle azioni ipotecarie, e liberare i beni da esso acquistati, sia per vendita estragiudiziale, sia per mezzo di donazione, osservando le regole seguenti. (2179, 2183)

205. Dovrà egli in primo luogo far trascrivere l'atto di acquisto nei registri del conservatore, e denunciare la trascrizione ai creditori iscritti nella forma stabilita dal § 189. (2181)

206. Se il prezzo convenuto nel caso di vendita, o valutato dall'acquirente nel caso di donazione, è bastante a soddisfare i creditori iscritti, ne farà il deposito in una cassa pubblica, e lo farà intimare all'alienante ed agli stessi creditori nel domicilio eletto, o ritenuto come tale dalla legge, con citazione a comparire innanzi il tribunale, perchè venga ordinato il cancellamento delle iscrizioni.

L'originale dell'atto di deposito, con l'estratto autentico delle ipoteche iscritte, sarà prodotto nella cancelleria del tribunale.

Digitized by Google

Il tribunale nell'ordinare il cancellamento, dichiara che il prezzo depositato è succeduto alla cosa, e che in esso s'intendono trasferite le iscrizioni delle ipoteche.

La sentenza sarà notificata dall'alienante ed aicreditori iscritti. — 208, 209, 210, 254.

207. Quando il prezzo non sia bastante, il terzo farà notificare ai medesimi creditori la copia autentica di un atto, che sarà da lui sottoscritto nel registro di cancelleria, o da persona munita di speciale mandato, col quale dichiari di esser pronto al pagamento della somma convenuta, o da esso valutata. — 208, 209.

208. L'intimazione dell'atto di deposito nel caso del § 206, e la notifica della dichiarazione nel caso del § 207, si potranno eseguire dal terzo possessore in ogni tempo, finchè non sia promossa alcuna istanza dai creditori ipotecarii: dovranno farsi entro un mese dalla dimanda del creditore, se questa venne introdotta. (2185.)

In ogni caso le intimazioni e le notifiche fatte dall'acquirente per liberare i fondi dalle ipoteche, saranno inserite nei fogli pubblici o gazzette del luogo, od in quelle del luogo più vicino.

209. Nel termine di quaranta giorni dalla notifica della dichiarazione, di cui nel suddetto § 207, potrà ciascuno dei creditori iscritti dimandare che i beni si vendano al pubblico incanto, offrendo un decimo sopra il prezzo convenuto o valutato dall'acquirente, e dando cauzione pel pagamento dell'intera somma. (2185)

L'offerta e la cauzione risulteranno da un atto sottoscritto dal creditore o da persona munita di speciale mandato, nel registro della cancelleria: quest'atto dovrà intimarsi all'alienante, al terzo possessore ed ai creditori iscritti, con citazione a comparire avanti il tribunale.

210. Se nel termine assegnato dal § precedente, niuno dei creditori iscritti farà l'offerta del decimo e l'istanza per l'incanto, ovvero se il creditore che offre, non darà cauzione, il prezzo convenuto o valutato si riterrà come definitivo: il

Digitized by Google

terzo possessore potrà farne il deposito nella cassa pubblica, e richiedere al tribunale, citato l'alienante ed i creditori iscritti, il cancellamento delle iscrizioni; il tutto a forma del § 206. (Cod. Nap. 2186)

211. Qualora debba procedersi alla vendita per incanto, questa si eseguirà con le regole che saranno prescritte dalle leggi di procedura intorno alle vendite giudiziali. (1) (2187)

L' incanto avrà luogo sul prezzo convenuto o valutato, con l' aumento del decimo.

In mancanza di maggiori offerte, la vendita sarà eseguita a vantaggio del creditore che ha richiesto l' incanto.

212. La rinuncia del creditore alla sua dimanda non può impedire la vendita giudiziale, quando anch' egli pagasse il decimo offerto; semprechè ciò non segua con l' espresso consenso di tutti gli altri creditori. (2190)

213. Il compratore al pubblico incanto è tenuto di restituire all' acquirente o donatario, cui fu tolto il possesso, i pagamenti legittimi fatti a causa del suo contratto, e le spese della trascrizione e della denuncia ai creditori. (2188)

Sarà inoltre tenuto, a termini di ragione, di pagare le spese ed i miglioramenti che il compratore o donatario avesse fatti sul fondo, sino al montare del maggior valore che ne fosse derivato.

214. L'acquirente o il donatario, che si mantiene in possesso dell' immobile esposto all' incanto per essere stato il maggior offerente, non è in obbligo di far trascrivere l' atto di vendita giudiziale: il conservatore dovrà annotare in margine della trascrizione esistente, ch' egli rimane in possesso dei beni in sequela del pubblico incanto. (2189, 2191)

Avrà il suo regresso contro il venditore pel rimborso di ciò che eccede il prezzo stipolato, coi legittimi accessorii, se e come di diritto.

---

(1) Della vendita dei beni immobili v. § 1304 e seg. di questo Regol. v. 69 *bis* n. XIII. — Dell'aggiudicazione v. § 1345 e seg., v. n XV.

Digitized by Google

215. Nella vendita giudiziale il prezzo sarà sempre definitivo: i beni passano nell'acquirente che lo ha depositato, liberi da ogni ipoteca, allorchè le forme prescritte dalla legge sono eseguite. (Cod. Nap. 2182)

216. L'atto di pignoramento sarà trascritto per intiero nel registro del conservatore delle ipoteche: vi sarà trascritta egualmente la parte dispositiva della sentenza che avrà ordinata la vendita: finalmente vi sarà trascritto il processo verbale della stessa vendita e l'atto d'immissione al possesso dei beni venduti. (1) — 1257, 1306.

217. Dopo trascritto il primo atto di pignoramento, è vietato al conservatore di trascrivere il secondo: in margine della trascrizione del primo si farà un semplice annotamento degli atti successivi. — 1257.

218. Le trascrizioni dell'atto di pignoramento e della sentenza che ordina la vendita, attribuiscono al fondo pignorato la natura e la qualità di pegno pretorio: il consenso del primo o dei successivi pignoranti, senza quello di tutti i creditori iscritti, non è efficace per sottrarlo all'incanto ed alla vendita giudiziale. — 1257.

219. Nel resto si osserveranno le prescrizioni delle leggi di procedura (2): non sarà ordinato il cancellamento delle iscrizioni, se non risulta dagli atti che le formalità richieste per l'interesse dei creditori iscritti furono adempiute: qualora tali formalità non siano osservate, i creditori, non ostante la vendita giudiziale, conserveranno le loro azioni ipotecarie sui fondi venduti. (2218)

---

(1) Del pignoramento dei beni immobili. v. § 1253 e seg. v. N. 59 *bis* n. XII.

(2) v. § 1306 e seg. v. n. XIII e seg.

Digitized by Google

CAPO XI.

DELLA RIDUZIONE E DEL CANCELLAMENTO DELLE ISCRIZIONI.

220. La riduzione delle iscrizioni è un parziale cancellamento delle medesime, limitato a quei fondi che danno al creditore una cautela eccedente e non proporzionata al suo credito ipotecario. (Cod. Nap. 2161)

221. Sono considerate eccessive le iscrizioni che colpiscono più fondi, quando il valore di un solo o d' alcuni di essi, o intieramente liberi o detratti i pesi, vincoli ed altre ipoteche, supera per più di una metà il montare del credito in capitale e nei legittimi accessorii. (2162) — 226.

222. Le iscrizioni potranno essere ridotte o totalmente cancellate, sia per consenso espresso del creditore risultante da un atto pubblico, sia per sentenza del tribunale. (2157) (1)

223. Se il creditore non ha libera facoltà di contrattare e disporre delle sue sostanze, il consenso per la riduzione e pel cancellamento non sarà valido che allorquando sia prestato nelle forme solenni prescritte dalla legge. — 5, 6, 7, 52, 55 e 111.

Qualora insorga dubbio sulla capacità delle persone, il consenso delle medesime non avrà effetto, fintantochè non viene omologato dal tribunale, e la sentenza da proferirsi non si trovi in istato eseguibile. — 234.

224. Il consenso per la riduzione o cancellamento delle iscrizioni che conservano le ipoteche pei crediti delle chiese, capitoli ed altri luoghi pii, sarà omologato con rescritti degli

---

(1) Secondo una dichiarazione del Consiglio direttivo delle Ipoteche, del 1835, il consenso pel cancellamento o restrizione delle iscrizioni ipotecarie, poteva eseguirsi con atti in *brevetto*. Con dispaccio però del Pro-

Digitized by Google

Ordinarii, o della sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari, avuto riguardo alle somme dei crediti rispettivi: (1)

Con rescritti della sacra Congregazione degli studi per le iscrizioni che conservano le ipoteche a profitto del suo patrimonio o degli stabilimenti da essa dipendenti:

Con deliberazioni dei Presidi delle provincie e loro congregazioni governative per le iscrizioni che conservano le ipoteche dei crediti provinciali o comunali:

Con deliberazioni del Prelato Tesoriere e suo consiglio fiscale per le iscrizioni che conservano le ipoteche a profitto del pubblico erario.

225. Se risulta da un atto pubblico stipolato nelle forme richieste dalla legge l'estinzione o la quietanza del credito iscritto, il consenso pel cancellamento si ritiene come un atto necessario: non vi sarà bisogno di alcuna solennità perche le donne ed i tutori e curatori dei pupilli e minori e degli interdetti possano validamente prestarlo. (Cod. Nap. 2158)

226. Il tribunale può ordinare che si riducano le iscrizioni eccessive, quando trattasi d' ipoteche generali che derivano dalla legge o dai giudicati. (2161) — 221.

227. Nel caso del § 143, la legge rimette al prudente arbitrio del tribunale il conoscere dell' eccesso dell' iscrizione, tanto in ordine al valore estimativo attribuito al credito eventuale, condizionale o indeterminato, quanto in ordine al valore dei fondi in essa compresi, affinchè, a norma delle circostanze, delle probabilità dell' evento e delle presunzioni di

---

Ministro delle finanze del 12 ottobre 1853 fu detto che tale interpretazione cessava di aver effetto, e che dal 1.° dicembre in avanti il consenso pel cancellamento o riduzioni doveva eseguirsi con pubblici istrumenti. Nello stesso tempo fu dichiarato che le cancellazioni e restrizioni già eseguite o che si effettuassero sino a detta epoca, sarebbero state ritenute ferme e valide quando non fossero andate soggette ad altre eccezioni.

(1) Le facoltà attribuite alla sacra Congregazione dei Vescovi da questo § per omologare i consensi per la cancellazione o riduzione delle ipoteche si esercitano anche comulativamente dalla sacra Congregazione del Concilio. *v. Circol. del 6 maggio* 1855.

Digitized by Google

fatto, procuri di conciliare la sicurezza e le cautele sufficienti pei diritti verosimili dei creditori col riguardo di conservare libera al debitore una sostanza proporzionata. (Cod. Nap 2164)

Se l'evento posteriore pei casi impreveduti facesse ascendere il credito indeterminato ad una somma maggiore di quella a cui viene ridotta l'iscrizione, ovvero se il valore dei fondi venisse a diminuirsi, potrà il creditore fare istanza al tribunale per essere abilitato a cautelarsi con una nuova iscrizione, la quale non sarà efficace che dalla sua data.

228. Le iscrizioni delle ipoteche speciali convenute per somma determinata non potranno ridursi che per nuovo contratto delle parti: il tribunale potrà ordinarne la riduzione nel solo caso che venisse estinta una parte del credito ipotecario. (2161)

229. La riduzione non potrà essere ordinata allorchè l'ipoteca, quantunque generale, colpisce in realtà un solo fondo: salvo il caso che questo fondo si dividesse legalmente in più porzioni, delle quali ciascuna formasse un immobile separato. (2161)

230. Il valore degli immobili di cui si debbe istituire il confronto con la somma dei crediti per eseguire la riduzione, si determina o con le stime legali che si fossero fatte precedentemente in tempo prossimo, o con la prova egualmente legale dell'annuo reddito, anche desunte da precedenti contratti di locazione, formandone il capitale alla ragione del cinque per cento; o finalmente in mancanza di questi mezzi, dalle stime giudiziali che saranno fatte dai periti. (2165)

231. Il totale cancellamento delle iscrizioni sarà ordinato dal tribunale: (2161)

1. Quando siano mancanti delle forme richieste dalla legge sotto pena di nullità.

2. Quando non siano appoggiate nè alla legge, nè ad un titolo nullo, irregolare od estinto.

3. Quando costa che il diritto d'ipoteca, per qualunque causa legittima, è estinto o cessato.

232. Qualora in una medesima iscrizione abbiano interesse più creditori, alcuni dei quali validamente consentano al

Digitized by Google

cancellamento, il tribunale dovrà decidere se, e da quali fondi l' iscrizione debba o non debba cancellarsi.

233. Non v' è bisogno di sentenza del tribunale per eseguire il cancellamento delle iscrizioni che risguardano annue rendite vitalizie, quando il titolare di tali rendite è defunto: il conservatore è abilitato a cancellarle presso il deposito che verrà fatto nel suo officio della fede di morte e di un atto comprovante che la rendita fu pagata: l' uno e l' altro in forma legale.

Le ipoteche giudiziali si ritengono come risolute, allorchè le sentenze da cui derivano, siano annullate o revocate: la sentenza revocatoria passata in cosa giudicata potrà servire di titolo sufficiente al conservatore per cancellare l' iscrizione: i decreti esecutivi dei rescritti proferiti dal tribunale supremo di Segnatura, in ordine all' annullamento, equivalgono a cose giudicate.

Si ritengono egualmente come risolute le ipoteche convenzionali, quando costa da un atto pubblico stipulato fra persone le quali abbiano libera potestà di contrattare, che il credito fu estinto; il conservatore, sull' istanza della parte che presenti l' atto in forma autentica, è in facoltà di procedere al cancellamento.

234. Eccettuato il caso a cui si riferisce la seconda parte del § 223, non potrà eseguirsi la riduzione od il cancellamento in virtù di una sentenza, se la medesima non sia passata in cosa giudicata.

L' esecuzione della cosa giudicata non è impedita dal ricorso al tribunale supremo di Segnatura.

235. Il tribunale civile competente per ordinare le riduzioni o i cancellamenti è quello indicato dalle leggi di procedura per le azioni relative al sistema ipotecario. (Cod. Nap. 2159) — 291, 317, 334, 438, 1456.

Se per altro l' iscrizione sia fatta in seguito di una condanna eventuale o indeterminata, sulla di cui esecuzione o liquidazione sia pendente giudizio in primo grado tra il creditore ed il debitore innanzi un altro tribunale civile, l' istanza per la riduzione sarà giudicata da questo medesimo tribunale.

Digitized by Google

236. Sarà valida la convenzione delle parti per la quale siasi stabilito che, in caso di controversia, la dimanda per la riduzione o cancellamento si proponga al giudizio degli arbitri; ma non potrà eseguirsi il cancellamento o la riduzione, se la sentenza degli arbitri non sarà dichiarata esecutiva dal tribunale competente. (Cod Nap. 2159) — 1783.

237. Per ottenere la riduzione o il cancellamento, la parte, che richiede l' una o l' altro, dovrà depositare nell' officio del conservatore la copia autentica dell' atto pubblico o della sentenza in forma esecutiva: se la medesima non fu proferita in ultima istanza, dovrà inoltre depositare un certificato del cancelliere, da cui risulti che l' appello non è interposto, o proseguito nei termini prescritti dalla legge per l' effetto della perenzione, ovvero che l' appellante vi abbia rinunciato. (2158)

238. Le iscrizioni in tutto o in parte cancellate non potranno mai rivivere, nè riacquistare l' antico grado, abbenchè si dichiarasse nullo il cancellamento, ovvero la sentenza che l' ha ordinato si revocasse in via di restituzione in intiero; salvo il diritto per l' emenda dei danni ed interessi, sia contro la parte, sia contro il conservatore, se e come di ragione.

CAPO XII.

DELLA PUBBLICITA' E DEL CANCELLAMENTO DEI VINCOLI FIDECOMMISSARI

239. La denuncia dei vincoli fidecommissari prescritta dal § 49 (1) si farà mediante una dichiarazione dell' erede gravato da registrarsi nell' officio delle ipoteche del circondario ove esistono i beni che vi sono soggetti.

---

(1) Le leggi concernenti i fidecommissi si veggano i §§ 38 al 49 che si trovano riportati sotto al N. 59 *bis* n. II.

Digitized by Google

240. Tal dichiarazione sarà presentata in doppio originale unitamente alla copia autentica dell'atto costitutivo del fidecommisso

Ciascuno degli originali conterrà la designazione specifica delle persone dell'istitutore e del primo chiamato, dei fondi e delle appendici debitamente identificati e stimati, e della sostanza delle disposizioni e sostituzioni nell'atto stesso ordinate.

241. Il conservatore trascriverà per intiero in un particolare registro la denuncia o dichiarazione, di cui nel § precedente: rimetterà al denunciante la copia autentica dell'atto ed uno degli originali suddetti, certificando appiè di esso che la denuncia venne eseguita.

242. La denuncia dovrà farsi dal primo erede gravato, nel termine di due mesi dall'aperta successione s'egli è presente nello Stato e nel termine di sei mesi se n'è assente.

Nei fidecommissi istituiti per atti fra vivi, questi termini decorreranno dal giorno in cui si farà luogo al possesso dei beni a forma della stipulazione.

243. Ciascuno dei successori o sostituiti sarà in obbligo di confermare o rinnovare la denuncia con le stesse norme prescritte, e nello stesso termine assegnato al primo erede: questo termine incomincierà a decorrere dalla morte dell'ultimo possessore.

244. Se il primo erede o il successore avrà ommesso nei prescritti termini di fare o confermare la denuncia, il chiamato di ulteriore grado, quando esista, o chiunque abbia interesse nel fidecommisso, potrà chiedere al tribunale civile nel luogo ove esiste l'officio, la nomina di uno speciale curatore, affinchè amministri i fondi soggetti al vincolo, e ne depositi il reddito netto dalle spese, all'effetto di erogarlo nell'acquisto di beni immobili a vantaggio dei futuri chiamati.

L'avvocato generale del Fisco in Roma ed i procuratori fiscali nelle provincie, promoveranno anch'essi per officio tali dimande, allorchè abbiano avuta la notizia dell'ommissione. — 249.

245. Il tribunale ordinerà il sequestro dei redditi, e

Digitized by Google

nominerà un curatore provvisionale: assegnerà al gravato un nuovo termine perentorio a fare o confermare la denuncia, dichiarando che, scorso il termine, il curatore si riterrà come definitivo.

L'ordinanza sarà trascritta nel registro del conservatore: ne verrà inserito un estratto nei fogli pubblici a diligenza di coloro che l'avranno ottenuta.

Se la dimanda fu promossa dagli officiali del Fisco, il cancelliere dovrà loro rimetterne per officio una copia autentica in forma esecutiva.

246. Nel caso del § precedente, potrà l'erede gravato ricuperare l'amministrazione e la percezione delle rendite quando giustificherà di aver fatta o confermata la denuncia; ma le rendite del tempo intermedio dovranno sempre investirsi o rimanere investite in aumento del fedecommisso.

247. Se per mancanza della prima denuncia, i fondi saranno alienati o sottoposti ad ipoteche legalmente iscritte, non potranno i terzi, nei quali non si provi la scienza del vincolo fidecommissario, ricevere alcuna molestia dai futuri chiamati, salvo il diritto ai medesimi competente di ottenere l'indennità dal primo gravato o dai suoi eredi, e salva pure l'azione criminale che possa loro competere per causa dello stellionato.

248. Le denuncie dei vincoli fidecommissarii non recano pregiudizio alle ipoteche già iscritte o da iscriversi posteriormente per cautela delle obbligazioni dell'istitutore: tali ipoteche produrranno il loro effetto non ostante il vincolo del fedecommisso.

Conservano i vincoli quando esistano legittimamente: non possono convalidarli quando siano soggetti a qualunque eccezione.

249. I vincoli fedecommissari non potranno essere cancellati che in virtù di sentenza proferita dal tribunale civile indicato nel § 244, e passata in cosa giudicata.

250. Il tribunale ordinerà il cancellamento quando mancano i requisiti prescritti dalla legge per la validità delle isti-

Digitized by Google

tuzioni fedecommissarie, ovvero quando è spirato il fedecommisso, sia per mancanza di ulteriori chiamati, sia per essersi già compiute tutte le sostituzioni, sia per qualunque altro titolo legittimo che produca la libertà dei beni nel possessore: se vi possono essere ulteriori sostituiti non ancora nati, il tribunale nominerà un curatore speciale che ne difenda le ragioni.

CAPO XIII.

DEGLI OBBLIGHI E DELLA RESPONSABILITA' DEI CONSERVATORI. (1)

251. I conservatori sono tenuti di dare a tutti coloro che la richiedono, copia degli atti esistenti nei loro registri, e lo stato delle iscrizioni non perente e non cancellate, ovvero il certificato che non n'esiste alcuna. (Cod. Nap. 2196)

252. Non potranno negare alla parte che lo richiede, lo stato particolare delle iscrizioni sopra un fondo determinato; ma dovranno inserirvi le iscrizioni d' ipoteca generale, e quelle pure che, per somiglianza di nomenclatura, di confini o di vocaboli, si potessero ragionevolmente credere gravanti lo stesso fondo. (2196)

253. I conservatori sono tenuti pei danni derivanti:

1. Dalle ommissioni nei registri delle trascrizioni degli atti, e delle iscrizioni richieste al loro officio.

2. Dalla mancanza di alcune delle indicazioni contenute nelle note, e prescritte dalla legge sotto pena di nullità.

3. Dalla mancanza di menzione nei loro estratti o certificati di una o più iscrizioni esistenti, eccetto che, in quest' ultimo caso, l' errore provenga da indicazioni insufficienti che non potessero essere loro imputabili.

---

(1) v. Editto 17 dicembre 1834 § 13 e seg. N. 70.

Digitized by Google

254. L' immobile sottoposto alle ipoteche iscritte che furono ommesse dal conservatore ne' suoi estratti o certificati, rimane libero dalle medesime presso l' acquirente, purchè risulti ch' egli abbia chiesto l' estratto o certificato, dopo fatta la trascrizione del suo titolo: l' acquirente in questo caso non sarà tenuto di denunciare la trascrizione ai creditori ommessi, nè di fargli le intimazioni e le notifiche prescritte dai §§ 206 e seguenti. (Cod. Nap. 2198)

Nondimeno i creditori ommessi potranno farsi collocare secondo il loro grado sul prezzo dell' immobile, qualora ne propongano la dimanda prima che sia proferita la sentenza di graduazione: e ciò senza pregiudizio dei loro diritti per l' emenda dei danni contro il conservatore.

255. I conservatori non possono in verun caso ricusare o ritardare la trascrizione degli atti e l' iscrizione delle ipoteche, quando le richieste siano fatte nelle debite forme, e neppure la consegna dei certificati, sotto pena dei danni ed interessi in favore delle parti. (2199)

256. Contravvenendo i conservatori alle disposizioni che si contengono in questa sezione, incorreranno nella multa non minore di scudi quaranta e non maggiore di dugento: in caso di recidiva, saranno rimossi dall' officio, e tuttociò oltre l' azione delle parti pei danni ed interessi, che saranno pagati in preferenza della multa. (2202)

257. L' ordinamento e la disciplina degli offici delle ipoteche, la forma, il numero e la qualità dei registri, le tasse dovute al tesoro ed ai salarii dei conservatori si regoleranno con particolari disposizioni. (1)

---

(1) Si vegga l' Editto 17 dicembre 1834. N. 70.

Digitized by Google

TITOLO VIII.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

258. Le modificazioni e le nuove disposizioni contenute nei titoli precedenti hanno effetto dal giorno in cui saranno attivate. (1)

259. I beni soggetti ad antiche sostituzioni nelle provincie di seconda ricupera, comprese nell'editto del 5 luglio 1815 (2), sono e rimangono perpetuamente liberi da questi vincoli o pesi, a norma delle leggi abolitive dei cessati governi. (3)

260. Nelle altre provincie dello Stato, sono e rimangono egualmente liberi dai suddetti vincoli o pesi tutti i beni che, dopo le leggi abolitive, e sino all'attivazione del moto proprio della s. m. di Pio VII in data del 6 luglio 1816, furono alienati (preso il nome di alienazione nel suo largo significato comprensivo anche delle ipoteche), e trasferiti nei terzi possessori per qualsivoglia titolo oneroso, lucrativo o misto; e tutti quelli che si fossero deferiti a qualunque persona per la morte dei gravati avvenuta nella stessa epoca, a titolo di successione testata o intestata.

Gli altri beni, che non soffrirono alcuna delle mutazioni enunciate dopo le leggi abolitive fino all'attivazione del suddetto moto proprio, sono e rimangono soggetti agli antichi vincoli e pesi, quando il valore di essi, netto ed immune dai debiti, detrazioni, o altre affezioni reali imposte ed ordinate, sia dalla legge, sia dall'istitutore, superi la somma di scudi quindicimila.

---

(1) Questo regolamento andò in attività il 1.° gennaio 1835. Si vegga il § ultimo del Preambolo, ed il § 626 dell'editto 17 dicembre 1834 N. 70.

(2) v. N. 3. § 26 p. 121 e le disposizioni citate nella seguente nota.

(3) Si veggano gli artic. 130 al 133 del M. Pr. di Pio VII del 6 luglio 1816. N. 7 p. 162 e le note.

Digitized by Google

Questo valore si desume, quanto ai fondi rustici, dalle stime del censo vigente nel 1816, aumentate di un terzo; e quanto ai fondi urbani, dalle stime del censimento nei luoghi ove esiste: in mancanza del censimento, si desume dai precedenti istromenti di acquisto, o dal reddito delle pigioni calcolate al cinque per cento, finalmente, in difetto di tali mezzi, dall' apprezzamento dei periti. (1)

261. Sono comuni alle antiche sostituzioni le regoole stabilite nei §§ 39, 40 num. 1, 43, 47 al 49 (2).

262. Tuttociò che è prescritto nei §§ 38, 39, 40 n. 1, 42, 43, 45 al 49 è comune ancora alle nuove istituzioni ordinate dopo il moto proprio del 6 luglio 1816 fino all' attivazione del presente regolamento.

263. I possessori dei beni immobili che rimangono soggetti alle antiche sostituzioni, e quelli dei beni che furono sottoposti alle sostituzioni nuove contemplate dal § precedente, potranno aggiungervi l' appendice delle gioie ed altri oggetti compresi nel § 40 num. 2, osservando la regola contenuta nella seconda parte del § 44.

Tali aggiunte si faranno con pubblico istrumento o con atto di ultima volontà: nell' uno e nell' altro sarà inserita la descrizione e la stima degli stessi oggetti: ne sarà fatto annotamento nel registro delle denuncie dal conservatore delle ipoteche.

È applicabile a queste sostituzioni il disposto nel § 41.

264. Le ipoteche generali anteriori all' epoca dell' attivazione del sistema ipotecario nelle diverse provincie dello Stato, e non iscritte prima del 6 luglio 1816, sono e rimangono estinte. (3)

---

(1) Fatto il quesito se si possa dar luogo a prove suppletorie per istabilire il valore dei beni fidecommissari, fu risposto negativamente. v. Disp. 15 dicembre 1853.

(2) Si vegga la nota posta al § 239.

(3) Questo § conferma quanto in antecedenza era stato disposto dall' art. 146 del M. Pr. di Pio VII del 6 luglio 1816, e dai § 147 e 158 dei MM. PP. di Leone XII del 1824 e 1827.

Digitized by Google

265. Il disposto nel § precedente non deroga alle speciali provvidenze in favore delle chiese e dei luoghi pii contenute nella notificazione degli 8 gennaio 1820 (1), nelle istruzioni del Tesoriere generale del 25 aprile 1821 (2), e nell'editto del 25 gennaio 1828 (3), ed inserite nel moto proprio della s. m. di Leone XII in data 30 gennaio del suddetto anno (4), in conseguenza i diritti d'ipoteca legale attribuiti alle stesse chiese e luoghi pii sopra tutti i beni presenti e futuri dei debitori, per sicurezza dei pii legati ed altri lasciti pii, siano prestazioni, siano censi, siano crediti fruttiferi lasciati in usi pii, e per oggetto di studi, rimangono fermi ed illesi, e nello stato in cui si trovano per le leggi attuali.

Queste provvidenze continueranno ad essere applicabili ai soli casi, in cui mancasse la convenzione dell'ipoteca speciale sopra uno o più fondi dei debitori.

Le iscrizioni si potranno eseguire in virtù di un certificato dell'Ordinario, che giustifichi il consenso espresso degli obbligati o l'esistenza di un titolo espresso e specifico, ovvero un possesso continuo di dieci anni, comunque sospeso posteriormente senza contraddizione di titolo: questo possesso si potrà comprovare specialmente con la descrizione nelle solite tabelle, quando corrispondano agli atti delle sacre visite: qualora esista un titolo universale, potrà farsi una sola iscrizione.

Sono estese a tali iscrizioni le regole contenute nei §§ 162 e 163 relative ai trasporti decennali da farsi per officio dai conservatori delle ipoteche.

Se risguardano ipoteche generali, sarà permesso ai debitori di farle ridurre sopra fondi determinati, conformandosi alle disposizioni del cap. XI.

266. La facoltà di ordinare che si riducano le iscrizioni delle ipoteche generali, si estende pure alle iscrizioni delle ipoteche risultanti da atti o convenzioni anteriori alle leggi concernenti il sistema ipotecario.

---

(1) v. N. 23 p. 194. — (2) v. N. 27 p. 203. — (3) v. N. 54 p. 255. (4) v. N. 55 p. 259.

Digitized by Google

N. 69 *bis*.

— Articoli *estratti dal Regolamento Legislativo e Giudiziario del* 10 *novembre* 1834 *che hanno relazione alla materia ipotecaria.* (1)

I. Delle leggi concernenti le successioni. — II. Delle leggi concernenti i fedecommessi. — III. Dei tribunali civili. — IV. Del tribunale dell'A. C. — V. Disposizioni penali intorno alle cause del pubblico erario. — VI. Del tribunale supremo di Segnatura. — VII. Degli Ordinarii e dei Metropolitani. — VIII. Del foro competente in ordine alle diverse azioni. — IX. Delle dimande assicurative e provvisionali. — X. Della esecuzione dei giudicati. — XI. Del pignoramento dei beni immobili. — XII. Del pignoramento dei diritti ed azioni reali. — XIII. Della vendita dei beni immobili. — XIV. Della vendita dei diritti ed azioni reali. — XV. Dell' aggiudicazione. — XVI. Delle dimande incidenti relative al pignoramento ed alle vendite giudiziali. — XVII. Della consegna e distribuzione del prezzo. — XVIII. Dell' arresto personale. — XIX. Della caducità nei contratti d' enfiteusi. — XX. Dell' associazione del fondo censito. — XXI. Dell' azione ipotecaria. — XXII Della dilazione. — XXIII. Della cessione dei beni. — XXIV. Del concorso universale dei creditori. — XXV. Dell' assicurazione della dote. — XXVI. Delle sentenze degli arbitri.

I. — DELLE LEGGI CONCERNENTI LE SUCCESSIONI.

22. I fratelli non saranno obbligati a consegnare la dote alle sorelle innutte, che allorquando seguirà il loro collocamento, o giunte che siano all'età di anni venticinque compiti senza essere collocate.

---

(1) Detto Regolamento fu posto in attività il 1.° gennaio 1835. v. p 241 nota n. 1.

Digitized by Google

In questo secondo caso, sarà a carico dei fratelli d'implorare l'officio dei giudici, affinchè la dote sia investita e posta in salvo pel caso del futuro matrimonio. — 26, 117, n. 1.

26. Per la sicurezza e conservazione della dote dovuta dai fratelli o da altri, in concorso dei quali sono escluse, competerà alle femmine la ipoteca, a termini delle disposizioni contenute nel Titolo VII v. N. 59 ed i §§ sopra citati.

II. — DELLE LEGGI CONCERNENTI I FEDECOMMESSI. (1)

38. Chiunque abbia la libera facoltà di disporre delle sue sostanze, potrà creare fedecommessi, primogeniture, maggiorati od altre sostituzioni fedecommessarie, dividue o individue, tanto per atto fra vivi, quanto ancora per testamento, od altro atto di ultima volontà.

L'atto fra vivi dovrà farsi avanti notaio nella forma dei pubblici istromenti. — 41.

39. Non potranno gravarsi dell'onere del fedecommesso, maggiorato, primogenitura od altra sostituzione, che i beni immobili della qualità e natura di quelli sui quali è lecito di contrarre ed iscrivere la ipoteca, sia che esistano in patrimonio, sia che debbano acquistarsi per tale effetto, anche dopo la morte dell'istitutore, quando esso lo abbia ordinato, salva però la disposizione del § seguente. — 44.

40. È permesso di sottoporre al peso della restituzione, in aggiunta e come appendici ai beni immobili costituenti la eredità fedecommessaria o primogeniale: — 44.

1. Le raccolte di statue, di pitture, di monumenti

---

(1) 1. Riguardo a questa materia quali disposizioni portasse il M. Pr. di Pio VII del 6 luglio 1816 ed i MM. PP. di Leone XII del 1824 e 1827, si vegga il N. 7 p. 162 e le note.

2. Come si debbano rendere pubblici e cancellare i vincoli fedecommissari. v. N. 59 § 239 al 250.

Digitized by Google

antichi, di stromenti o macchine di fisica, di astronomia, di anatomia, i gabinetti di storia naturale, le biblioteche, e generalmente le collezioni di oggetti che riguardano scienze o arti liberali. — 43.

2. Un capitale di gioie, gemme, oro o argento lavorato o di altri oggetti preziosi. — 44.

41. Allorchè il fedecommesso, la primogenitura e il maggiorato siano legalmente istituiti sui beni immobili, le aggiunte o le appendici, di cui nel § precedente, potranno farsi con atto separato, sia dallo stesso istitutore, sia da qualunque altra persona, nei modi prescritti dal § 38. — 44.

42. Gli atti fra vivi o di ultima volontà, dovranno contenere una sufficiente specifica designazione dei beni immobili sottoposti al peso di restituzione, e del valore di essi.

Questa designazione non sarà necessaria quando si tratti di una disposizione universale e comprensiva di tutti i beni immobili dell' istitutore: in tal caso vi supplirà il gravato nell' atto della denunzia che dovrà fare nei registri ipotecarii a forma del § 49. — 44.

43. Le raccolte enunciate nel § 40 num. 1, non saranno soggette al peso senza l' approvazione del Cardinale Camerlengo *pro tempore*.

Tale approvazione potrà essere accordata con quelle cautele e con quelle penali che saranno opportune per assicurare la identità e la inalienabilità delle suddette raccolte o collezioni, purchè dal giudizio di persone intendenti risulti il pregio e la rarità degli oggetti che le compongono.

Sarà inserito nell' atto costitutivo del fedecommesso, maggiorato, primogenitura o altra sostituzione, un inventario con la stima legale dei medesimi. — 44.

44 Le gioie, le gemme, l' oro o l' argento lavorato, e gli altri oggetti preziosi, enunciati egualmente nello stesso § 40 num. 2, non potranno assoggettarsi al peso della restituzione se non abbiano un valore che superi i tremila scudi.

La descrizione specifica delle qualità e del pregio di tali oggetti, e la stima del valore fatta da periti dovranno inserirsi

Digitized by Google

nell'atto fra vivi o di ultima volontà, col quale viene creato il fedecommesso, il maggiorato o la primogenitura. — 44.

45. La mancanza delle forme stabilite dai §§ 39 al 44, rende nulla ed inefficace la sostituzione: i beni si acquisteranno liberamente dal primo o primi chiamati.

46. Qualunque sia il valore dei beni immobili, è sempre valida la sostituzione.

47. I fondi enfiteutici potranno anch'essi sottoporsi a sostituzioni fedecommissarie, purchè l'enfiteusi sia perpetua e transitoria *ad quoscumque*.

48. Il progresso e la durata delle sostituzioni non avrà altro limite che quello prescritto dagli istitutori.

49. I pesi o vincoli di restituzione dovranno essere resi pubblici negli uffizi ipotecarii, con le norme e sotto le pene che saranno enunciate nella Sess. II del Tit. VII (1) — 42, 178.

III. — DEI TRIBUNALI CIVILI.

289. In ogni capo luogo di provincia v'è un tribunale civile, che giudica collegialmente. — 438.

291. Questi tribunali conoscono e decidono in prima istanza:

3. Le cause egualmente di qualunque somma, sia maggiore, sia minore di duecento scudi, ove si tratti, — 317 n. 2, 438.

Di liberare i fondi dai vincoli e dalle ipoteche, e di ridurre o cancellare le iscrizioni. — 445.

Di azioni ipotecarie, o relative al sistema delle ipoteche, di graduatoria, o di concorso universale e particolare.

IV. — DEL TRIBUNALE DELL'A. C.

317. Ciascuno dei turni della Congregazione civile dell'A. C. conosce e giudica in prima istanza.

---

(1) Delle leggi concernenti le ipoteche § 60 e seguenti v. N. 69 p. 341.

Digitized by Google

2. Le altre cause che a forma del § 291 num. 2 e 3 sono di competenza dei Tribunali civili delle provincie.

V. — DISPOSIZIONI SPECIALI INTORNO ALLE CAUSE DEL PUBBLICO ERARIO.

334. Le disposizioni di questa sezione sono comuni:

2. Alle cause dei conservatori delle ipoteche, relative al pagamento di tasse e di salari, ed a quelle che dipendono dalla loro responsabilità sia verso l'erario, sia verso le parti. — 341, 361.

VI. — DEL TRIBUNALE SUPREMO DI SEGNATURA.

341. Saranno pure decise dall' intiero tribunale le cause minori, ove si tratti;

2. Degli affari del pubblico erario, compresi quelli indicati nel § 334.

VII. — DEGLI ORDINARII E DEI METROPOLITANI.

361. Le cause del pubblico erario, comprese quelle che si enunciano nel § 334, abbenchè riguardino persone o fondi ecclesiastici, sono eccettuate dalla regola generale contenuta nel § 358.

VIII. — DEL FORO COMPETENTE IN ORDINE ALLE DIVERSE AZIONI.

438. Le azioni relative al sistema ipotecario saranno introdotte avanti il tribunale da cui dipende l' uffizio ove esistono le iscrizioni. — 289, 291.

Digitized by Google

IX. — DELLE DIMANDE ASSICURATIVE E PROVVISIONALI.

930. I giudici non potranno ammettere che le seguenti cauzioni:

1. La cauzione ipotecaria, o quella che deriva da fideiussione con ipoteca.

2. Il deposito della somma dovuta, o di effetti o merci equivalenti.

3. Qualunque cauzione che risulti essere di piacimento del creditore da una dichiarazione del medesimo innanzi notaio, ovvero innanzi il cancelliere.

X. — DELLA ESECUZIONE DEI GIUDICATI. REGOLE GENERALI.

1145. Nel caso di più sequestri, ed in tutti gli altri nei quali ha luogo il contributo, cesserà la competenza dei governatori: il giudizio per la consegna e distribuzione del danaro o del prezzo dei beni mobili si devolve al tribunale civile.

Appartiene egualmente al tribunale civile, qualunque sia la somma che ha dato luogo al pignoramento, il giudizio per la vendita dei beni immobili soggetti ad iscrizioni ipotecarie, e per la graduatoria e distribuzione del prezzo.

1162. Non può farsi verun pignoramento o sequestro che in virtù di un titolo esecutivo, o di sentenze che si trovino in istato eseguibile.

XI. — DEL PIGNORAMENTO DEI BENI IMMOBILI.

1253. La legge accorda al creditore munito di sentenza in istato eseguibile, il diritto di far procedere al pignoramento di tanti beni, quanti possono essere sufficienti non solo pel suo credito e per le spese, ma pei crediti ancora degli altri ai quali compete la preferenza.

Digitized by Google

1254. Il pignoramento dei beni immobili si farà dal cursore a cui sarà consegnata la sentenza: il § 1228 è comune a questo pignoramento.

1255. I frutti pendenti nel fondo pignorato, gli animali e gli oggetti ad esso inerenti, sono compresi nel pignoramento.

1256. Il processo verbale conterrà quanto è prescritto dal § 1230 num. 1 e 2.

Dovrà inoltre enunciare:

la qualità e la situazione del fondo pignorato, e due confini almeno;

i frutti, gli animali e gli oggetti indicati nel § precedente;

il nome, cognome dell'inquilino, affittuario o colono.

Sarà sottoscritto dai due testimoni che vi hanno assistito, dall'inquilino, affittuario o colono se vi sono presenti, e dal cursore.

1257. Una copia del processo verbale sarà consegnata immediatamente al debitore ed a ciascuno degl'inquilini, affittuari o coloni, se sono presenti; e, quando siano assenti, sarà loro notificata nel termine di un giorno, con l'aumento proporzionato alla distanza dei luoghi.

L'originale sarà consegnato al creditore: questi lo farà trascrivere nei registri ipotecari, come al § 216, e dovrà produrlo in cancelleria.

1258. Se il debitore e la sua famiglia dimorava nel fondo prima del pignoramento, continuerà ad abitarvi fino alla vendita: rimarranno fermi i contratti di affitto e di colonìa fino al termine rispettivo.

XII. — DEL PIGNORAMENTO DEI DIRITTI ED AZIONI REALI.

1259. Sotto il nome di diritti ed azioni reali si comprendono; 1. i censi consegnativi e riservativi; 2. i legati e gli assegnamenti perpetui che sono costituiti sopra beni immobili;

Digitized by Google

3. i canoni o livelli enfiteutici; 4. le risposte fondiarie in generi od in danaro, e le altre rendite o prestazioni reali; 5. le decime prediali; 6. l'usufrutto di beni rustici od urbani. — 1344, 1261.

1260. I diritti e le azioni reali enunciate nel § precedente si ritengono come appartenenti alla classe dei beni immobili per l'effetto dei pignoramenti e delle vendite giudiziali; salve nel resto le disposizioni delle leggi ipotecarie. — 1253.

1261. Il sequestro esecutivo dei diritti ed azioni, di cui nello stesso § 1259 num. 1 al 5 equivale a pignoramento: si osserveranno le regole stabilite nella sezione V di questo titolo. — 1206 e seg.

1262. Il pignoramento dell'usofrutto si farà con le norme prescritte dal capitolo precedente in ordine al pignoramento dei beni immobili: l'atto del cursore conterrà la dichiarazione, che sono illesi i diritti del proprietario.

XIII. — DELLA VENDITA DEI BENI IMMOBILI.

1304. La vendita dei beni immobili sarà ordinata dal giudice o tribunale sull'istanza del creditore pignorante da notificarsi alla parte in persona o nel suo domicilio: tale istanza non potrà essere notificata che dopo il termine di giorni quindici dalla produzione del processo verbale di pignoramento.

1305. Il disposto nel § 1264 è comune alla sentenza che ordinerà la vendita dei beni immobili.

1306. La trascrizione della sentenza sul registro ipotecario ordinata dal § 216 si denunzierà ai creditori iscritti e al debitore pignorato, con un semplice intimo.

1307. Dal giorno della denunzia, il debitore pignorato diviene sequestratario giudiziale dei frutti e delle pensioni o risposte del fondo da maturare o scadere fino alla vendita: il creditore pignorante, e ciascuno dei creditori iscritti avranno facoltà di chiedere che sia nominata a questo effetto altra persona.

1308. Scorso il termine di giorni otto dalla denunzia, il

Digitized by Google

creditore pignorante, o in di lui mancanza, qualunque dei creditori iscritti che intenda procedere alla vendita, dovrà produrre in cancelleria; 1. il capitolato per la vendita giudiziale; 2. l'estratto autentico delle iscrizioni ipotecarie sul fondo o fondi da vendersi, ovvero il certificato negativo; 3. l'estratto egualmente autentico dei registri censuarii, contenente la descrizione e la stima del fondo.

1309. Il capitolato conterrà; 1. il nome, il cognome e la condizione delle parti; 2. la indicazione della sentenza di condanna, del processo verbale di pignoramento, della sentenza che ordina la vendita, e delle notifiche o intimi successivi; 3. la descrizione sommaria del fondo o fondi pignorati, della loro natura e qualità, del luogo ove sono situati, e dei confini; 4. la somma dei debiti ipotecarii pei quali esistono le iscrizioni, 5. le servitù attive e passive; e gli altri pesi enunciati nei registri censuari; 6. il primo prezzo, sul quale si aprirà l'incanto.

1311. L'atto di produzione ordinato dal § 1308 si dovrà intimare al debitore ed ai creditori iscritti.

1329. L'acquirente al pubblico incanto avrà un termine di giorni dieci da quello in cui si fece la vendita, per eseguire il deposito dell'intiero prezzo.

Nondimeno è in facoltà del giudice o tribunale di permettergli che lo ritenga come depositario giudiziale, qualora vi consentano i creditori iscritti, ovvero dia sufficiente cauzione, e si obblighi in ambedue i casi a pagare il frutto compensativo.

1333. Se vi saranno creditori iscritti, ovvero opponenti alla consegna del prezzo, questo rimarrà in deposito sintantochè il tribunale, citate tutte le parti interessate ed opponenti, non avrà ordinata la distribuzione fra le medesime con le regole che verranno prescritte per la graduazione dei creditori..

XIV. — DELLA VENDITA DEI DIRITTI E DELLE AZIONI REALI.

1344. Nella vendita dei diritti e delle azioni reali non avrà luogo alcuna trascrizione negli uffizi delle ipoteche. — 1259.

Digitized by Google

XV. — DELL'AGGIUDICAZIONE.

1345. Se, dopo eseguiti i prescritti esperimenti, gli effetti mobili stimati, i beni immobili, le azioni o diritti reali rimangono invenduti, il creditore pignorante è in facoltà di chiedere al giudice o tribunale, che tali effetti, beni o diritti gli siano rilasciati per il primo prezzo dell'incanto.

1346. Quando si tratta di beni immobili, se il creditore pignorante non vorrà giovarsi del benefizio accordatogli dal § precedente, ciascuno dei creditori iscritti è in facoltà di proporne la dimanda.

XVI. — DELLE DIMANDE INCIDENTI RELATIVE AI PIGNORAMENTI ED ALLE VENDITE GIUDIZIALI.

1349. Il debitore che ha sofferto il pignoramento; potrà ricuperare i mobili ed effetti pignorati depositando la somma contenuta nella sentenza, con la giunta di un'altra somma che corrisponde all'importo approssimativo delle spese.

Questo deposito sarà fatto ed intimato al creditore pignorante ed al pubblico depositario, tre giorni almeno prima di quello fissato per la vendita.

Se nasce controversia, sarà portata all'udienza del giudice o tribunale sopra un semplice atto. — 1353.

1350. Qualora vi siano più sequestri, ovvero altri crediditori abbiano notificate le loro opposizioni, la somma da depositarsi per ricuperare i mobili od effetti sarà stabilita dal giudice o tribunale, citati tutti i sequestranti ed opponenti.

1351. Il debitore che abbia sofferto un pignoramento dei beni immobili, può impedirne la vendita, se dimostra, con la produzione di un contratto d'affitto risultante da scrittura pubblica ed autentica, che la rendita di un anno netta e libera di uno o più dei suoi fondi basta a soddisfare il creditore

Digitized by Google

pignorante di tutto cio che gli è dovuto per la sorte del credito pei legittimi accessorii e per le spese, e ne offra a lui la delegazione. — 1353.

La dimanda non sarà ammissibile se viene fatta dopo denunziata la trascrizione della sentenza che ordina la vendita giudiziale a termini del § 1306.

1353. Potrà inoltre il debitore liberare il fondo o fondi dal pignoramento, mediante il deposito della somma dovuta e delle spese, come al § 1349, quando tale deposito venga eseguito prima della epoca enunciata nella seconda parte del § 1351.

Allorchè la trascrizione della sentenza è denunziata, il debitore non potrà ottenere che il fondo sia reso libero dal pignoramento se non col consenso di tutti i creditori iscritti, ovvero in sequela del pagamento dei loro crediti e delle spese.

In questo caso sarà ordinato il cancellamento della trascrizione.

1354. Un terzo che dimostri di essere proprietario, in tutto o in parte dei mobili, degli immobili, delle azioni o diritti pignorati, potrà fare opposizione alla vendita per mezzo di citazione alla parte pignorante ed al debitore pignorato.

L'atto conterrà i motivi e la indicazione dei documenti che provano la proprietà: se trattasi di beni sottoposti ad ipoteche, ne sarà notificata una copia a ciascuno dei creditori iscritti.

1355. La comunione dei beni tra il debitore ed altre persone non rende nullo il pignoramento: quando essa sia dimostrata, il giudice o tribunale ordinerà che venga soprassieduto nella vendita sino all'esito del giudizio di divisione, sulla istanza del compossessore o condomino; tale istanza si farà con le norme prescritte dal § precedente.

1356. Le opposizioni dei terzi alla vendita dei mobili per motivo di proprietà o di comunione, non potranno essere ricevute se non sono notificate prima dell'incanto: cessa ogni diritto nel reclamante allorchè le cose sono vendute.

Potrà in tal caso esercitare le sue ragioni per privilegio

Digitized by Google

sul prezzo che ne verrà ritratto, dedotte però le spese, e salvo a lui il regresso contro il debitore pignorato o sequestrato, pei danni e interessi, se avranno luogo.

1357. La vendita giudiziale non perime il diritto di proprietà competente ai terzi sui beni immobili, sulle azioni o diritti reali, abbenchè non abbiano fatto notificare anteriormente le loro opposizioni.

1358. Qualunque altra opposizione o sequestro non potrà farsi o avere effetto, che sul prezzo soltanto della vendita.

1359. I sequestri od opposizioni alla consegna del prezzo si faranno con atto contenente i motivi.

Niuno potrà sequestrare il prezzo od opporsi alla consegna se non avrà una sentenza in istato eseguibile, come al § 1162, salvo il diritto competente ai creditori ipotecarii.

L'opponente dovrà unire all'atto di opposizione una copia della sentenza.

I sequestri e le opposizioni saranno notificate al debitore, al creditore pignorante, al custode o depositario, ed ai creditori iscritti se trattasi di beni immobili.

1365. Le nullità degli atti d'incanto o di vendita non saranno ammissibili, se non vengono proposte con istanza incidentale prima che si proferisca la sentenza che ordina la consegna o la distribuzione del prezzo.

1366. Nondimeno, se la istanza per la nullità non viene presentata nel termine di venti giorni dalla notificata del processo di vendita, l'acquirente o aggiudicatario dei beni immobili che ha depositato l'intiero prezzo, potrà chiedere al tribunale il cancellamento delle iscrizioni dal fondo o fondi venduti. — 1382.

1367. Il tribunale, ammettendo tale dimanda, dichiarerà che le ipoteche iscritte sono trasferite sul prezzo depositato.

La sentenza che ordina il cancellamento, non sarà in questo caso suscettiva di appello, nè soggetta a verun reclamo o revisione. — 1382.

1368. Se la vendita è annullata dopo eseguito il cancellamento, l'acquirente o aggiudicatario non sarà tenuto a

Digitized by Google

restituire il fondo: l'effetto dell'annullamento consisterà nella emenda dei danni e interessi contro il creditore che ha fatto procedere alla vendita, salvo a questi il diritto di ripeterli contro chi di ragione.

1369. In qualunque tempo venga annullata la vendita dei beni mobili, l'acquirente non è mai tenuto a restituirli, eccettuato il caso di dolo o frode manifesta; salvo il diritto del debitore pei danni ed interessi, come è prescritto superiormente.

XVII. — DELLA CONSEGNA E DISTRIBUZIONE DEL PREZZO. (1)

1370. Quando più creditori concorrano sul prezzo dei beni venduti, la istanza per la consegna dovrà farsi avanti il Tribunale civile, abbenchè la vendita fosse ordinata da un governatore od altro giusdicente: la dimanda incidente per la nullità dell'incanto e della vendita si proporrà innanzi lo stesso tribunale che giudica sulla consegna.

1371. Le opposizioni alla consegna dovranno essere fatte e prodotte in cancelleria, prima che venga pronunziato l'opinamento sul progetto della graduatoria o distribuzione: qualora siano fatte o prodotte posteriormente, si riterranno come non avvenute.

1372. In tutti i casi nei quali cessa la competenza dei governatori e degli altri giusdicenti in ordine alla consegna del prezzo, i cancellieri rispettivi rimetteranno al cancelliere del tribunale civile il fascicolo intiero che contiene gli atti relativi all'incanto ed alla vendita o aggiudicazione, con le cautele opportune.

1373. Se la dimanda incidente per la nullità (dell'incanto) viene rigettata, il tribunale ordinerà che il prezzo si consegni al creditore pignorante ed ai creditori opponenti od iscritti nei registri ipotecarii sul fondo o fondi venduti.

---

(1) v. Cod. comm. 554 e seg.

Digitized by Google

1374. I crediti dei concorrenti sul danaro o sul prezzo delle cose mobili si pagheranno come segue: 1. i crediti enumerati nel § 62; — 2. i crediti privilegiati, di cui nel § 88; — 3. i crediti egualmente privilegiati che si enunciano nel § 77, e che abbiano data certa anteriore al primo incanto, salvo il disposto nel § 72; — 4. i crediti non privilegiati aventi pure data certa anteriore al primo incanto: tra questi avrà luogo la distribuzione per contributo quando il danaro od il prezzo non basti a soddisfarli. — 1376, 1531.

1375. Il contributo consiste nel sottoporre ciascuno dei creditori ad una perdita proporzionata alla quantità dei crediti rispettivi.

1376. Il montare dei crediti che non hanno data certa anteriore al primo incanto, non sarà calcolato nella perdita a cui vengono sottoposti per contributo i creditori indicati nel § 1374, num. 4.

Questi crediti si pagheranno sul residuo, se vi sarà, dopo ordinato il pagamento degli altri: tale residuo verrà egualmente distribuito per contributo.

1377. Se trattasi del prezzo dei beni immobili, sarà esso distribuito fra i creditori iscritti secondo l'ordine delle iscrizioni, prelevando egualmente le spese ed i crediti privilegiati.

Quanto ai creditori non iscritti, si osserverà la regola stabilita nei §§ precedenti.

1378. I frutti e le utilità prodotte dai mobili che ne sono capaci, ed il reddito dei beni immobili aumenteranno la somma da distribuirsi: i depositari o sequestratari giudiziali dovranno esibirne il conto giustificato.

1379. Il giudizio di consegna e distribuzione del prezzo si farà con le norme dei giudizi ordinari.

L' opinamento del tribunale enuncierà distintamente le somme da prelevarsi pei crediti privilegiati, ed i motivi dei privilegi: conterrà il progetto del contributo o della graduazione dei creditori iscritti.

1380. Quando trattasi di prezzo dei beni immobili da distribuirsi fra creditori iscritti, è in facoltà del tribunale di

Digitized by Google

nominare per uffizio un perito giureconsulto, perchè formi il progetto della graduazione.

1381. La sentenza conterrà gli ordini di pagamento a vantaggio dei singoli creditori: ne sarà notificata una copia a ciascuno di essi ed al pubblico depositario.

1382. Il tribunale con la stessa sentenza ordinerà il cancellamento di tutte le iscrizioni dal fondo o fondi venduti, abbenchè qualcuno dei creditori iscritti non fosse stato utilmente graduato.

Se le iscrizioni furono cancellate in virtù dei §§ 1366 e 1367, dichiarerà che le ipoteche trasferite sul prezzo sono estinte.

1383. Il pubblico depositario eseguirà senza ritardo i pagamenti che gli sono ordinati, quante volte gli venga esibito un certificato del cancelliere, comprovante che non vi è appello interposto dalla sentenza.

1384. L'appello produrrà effetto sospensivo: dovrà interporsi nel termine di otto giorni dalla notifica della sentenza, salvo l'aumento proporzionato alla distanza dei luoghi.

1385. È perento l'appello, se non viene interposto nel termine del § precedente, e se non viene proseguito nell'altro termine ch'è prescritto dal § 986 in ordine alle sentenze nterlocutorie o incidentali.

XVIII. — DELL'ARRESTO PERSONALE.

1405. Le disposizioni contenute nei num. 3 al 6 del § 1404 non hanno luogo quando trattasi di debiti dolosi, di deposito e di stellionato.

1406. Potrà ancora l'arrestato ottenere la sua liberazione offrendo una cauzione ipotecaria che assicuri il pagamento del debito e delle spese, ritenuto il disposto nei §§ 929 e 930.

XIX. — DELLA CADUCITA' NEI CONTRATTI DI ENFITEUSI.

1438. Quando è luogo alla caducità dell'enfiteuta, sia pel disposto nel diritto comune, sia per virtù del patto stipulato

Digitized by Google

nella investitura, il padrone diretto, col mezzo di comparsa da farsi in cancelleria, dichiarerà che intende di ritenere come consolidato col diretto il dominio utile del fondo enfiteutico.

Tale dichiarazione sarà firmata dal padrone diretto, ovvero da persona munita di speciale mandato: ne sarà notificata una copia autentica all'enfiteuta, ed a ciascuno dei creditori, che avranno iscritte sul dominio utile dello stesso fondo le loro ipoteche.

XX. — DELL'ASSOCIAZIONE AL FONDO CENSITO.

1445. Il rimedio della associazione, di cui nel § 194, compete al creditore del censo, per ottenere dal tribunale civile della provincia, nella quale sono posti i fondi censiti, il possesso precario dei medesimi, al solo effetto di percepirne i frutti intantochè sia soddisfatto dei censi decorsi, e non pagati, e di quelli che intanto decorreranno.

La istanza del creditore sarà introdotta e proseguita come causa sommaria. — 1441.

1446. Se il fondo o fondi esistono presso terzi, il rimedio non potrà implorarsi, senza provare che il credito è legalmente iscritto nei registri ipotecari: la iscrizione verrà notificata al terzo unitamente all'atto di citazione e prodotta in cancelleria.

Non vi sarà bisogno di citare gli altri creditori iscritti: il debitore sarà sempre citato insieme col terzo.

1447. Il tribunale assegnerà al debitore, se questi possiede il fondo, ovvero al terzo che lo ritiene, un termine non minore di dieci giorni e non maggiore di un mese a pagare i censi decorsi: con la stessa sentenza dichiarerà che, scorso il termine senza effetto, verrà dato al creditore il possesso precario del fondo, a forma del § 1445.

1448. Il processo verbale di esecuzione della sentenza sarà notificato ai creditori iscritti.

1451. Cesserà il possesso precario, — 1. quando il credito che ha dato luogo alla associazione coi censi posteriormente

Digitized by Google

decorsi sarà estinto: — 2. quando alcuno dei creditori iscritti avrà ottenuto, in virtù dell'azione ipotecaria, che il fondo sia venduto: in questo caso durerà il possesso del censualista fino alla trascrizione della sentenza che avrà ordinata la vendita, come è disposto nel § 203.

1452. È in facoltà del debitore e di ciascuno dei creditori iscritti di verificare se il credito è estinto, astringendo il censualista ad esibire una nota dei frutti percepiti e delle somme pagate per le cause espresse nel § 1449.

XXI. — DELL'AZIONE IPOTECARIA.

1456. L'effetto dell'azione ipotecaria consiste nell'astringere il terzo detentore del fondo o fondi ipotecati a pagare il debito legalmente iscritto coi suoi accessorii, ovvero a rilasciare il fondo o fondi, affinchè siano venduti al pubblico incanto.

1457. Il creditore iscritto, che a termini del § 193, intende valersi di questa azione, farà citare il terzo detentore in persona, o nel suo domicilio a comparire innanzi il tribunale civile competente; col medesimo atto gli farà notificare una copia della iscrizione esistente nei registri ipotecarii.

L'atto di citazione sarà notificato contemporaneamente al debitore.

1458. Il tribunale civile procedendo con le regole dei giudizi sommarii assegnerà al terzo detentore per l'effetto enunciato al § 1456 un termine non minore di venti giorni e non maggiore di quattro mesi.

1459. Sarà inoltre osservato quanto è prescritto nei §§ 196 al § 203.

1460. La vendita giudiziale, la graduazione dei creditori iscritti, e la distribuzione del prezzo si faranno nei modi stabiliti dal titolo XIV. — 1141 e seg.

Digitized by Google

XXII. — DELLA DILAZIONE.

1480. I creditori che hanno ipoteca iscritta sui beni immobili, non saranno pregiudicati pei loro diritti esercibili sugli stessi beni, dalla dilazione accordata dagli altri: neppure si avrà riguardo al loro consenso, abbenchè lo prestassero, per calcolare la maggior parte.

1481. Durante il giudizio sulla richiesta dilazione, non sarà impedito, nè ritardato il corso degli atti, o la esecuzione delle sentenze contro il debitore: la sola sentenza che l'avrà ammessa, produce effetto sospensivo.

1482. Se tutti i creditori chiamati all'adunanza sono consenzienti, non vi sarà bisogno di emanare la sentenza: il solo atto di consenso che risulta dal processo verbale sottoscritto dai creditori, impedirà che il debitore sia molestato durante il tempo della dilazione, gli atti esecutivi che si facessero dai creditori in pregiudizio della medesima, si ritengono come attentati.

1483. La dilazione che si accorda dai creditori chiamati alla adunanza, non pregiudica agli altri che non furono intimati ad intervenirvi.

Quelli che furono legalmente intimati, e non comparvero, dovranno riputarsi come consenzienti.

1484. Non è ammissibile la dilazione, abbenchè accordata dalla maggior parte dei creditori: — 1493.

1. Pei debiti che si esigono con la mano regia, ed in generale per tutti i debiti verso il pubblico erario, verso le amministrazioni fiscali, verso i comuni e le provincie.

2. Pei debiti che derivano da rendiconti di tutela, cura o altra amministrazione tenuta per minori, pupilli, luoghi pii od istituti di carità e di beneficenza o da prestiti fatti da monti di pietà o frumentari.

3. Pei debiti di alimenti, di mercedi e frutti dotali.

4. Pei debiti di somme non maggiori di dieci scudi.

Digitized by Google

5. Pei debiti dolosi, per causa di stellionato, furto o truffa.

6. Pei debiti commerciali.

1485. La sentenza che ammette o rigetta la dilazione, sarà eseguibile non ostante appello: è vietato ai tribunali superiori di accordare la inibizione.

1486. Nelle sentenze che ammettono la dilazione o confermano quella accordata in prima istanza, non vi sarà in verun caso la condanna alle spese a profitto del debitore.

XXIII. — DELLA CESSIONE DEI BENI. (1)

1493. Non è ammissibile il benefizio della cessione dei beni in tutti i casi e per tutti i debiti enunciati dal § 1484.

XXIV. — DEL CONCORSO UNIVERSALE DEI CREDITORI. (2)

1509. Se il concorso è convocato ad istanza di uno o più creditori, la sentenza dovrà notificarsi al debitore ed ai creditori iscritti, in persona o nei loro domicilii: quanto agli altri creditori che non fossero conosciuti, l' affissione in istampa terrà luogo di notifica.

---

(1) Si vegga la seguente nota.

(2) Le disposizioni che si contengono nel Regolamento di Commercio portato dall'Editto 1 giugno 1821 che hanno relazione alle materie ipotecarie, e che qui si crede bene di accennare, sono le seguenti — Degli atti conservatori, art. 493, 494. — Delle differenti specie di creditori, e dei loro diritti in caso di fallimento 526 e seg. — Dei diritti dei creditori ipotecari, 533. — Dei diritti delle mogli 538 e seg. — Della distribuzione fra i creditori e della liquidazione dei beni mobili, 544 e seg. — Del modo di vendita dei beni immobili del fallito, 550, 551. — Della cessione dei beni. — Della rivendicazione, 562 e seg.

Digitized by Google

1526. Il curatore alle liti dovrà produrre nello stesso termine (*che è di 40 giorni dalla notifica del processo di vendita*) lo stato delle iscrizioni ipotecarie, estratto dai registri del conservatore. — 1525.

1529. La causa di prelazione fra creditori sarà discussa e decisa come materia ordinaria.

1530. Il curatore alle liti farà notificare a tutte le parti una relazione contenente: 1. lo stato attivo ed il passivo del patrimonio: 2. l'esame dei titoli prodotti dai singoli creditori. e delle questioni che li riguardano; 3. la distinzione dei crediti privilegiati sopra mobili od immobili, di quelli ipotecarii iscritti e dei chirografarii; 4. il progetto di distribuzione o di graduatoria.

1531. Nel resto avranno luogo le disposizioni contenute nella Sezione VIII del titolo XIV. — 1370.

La data certa dei crediti di cui nel § 1374 num. 3 e 4 dovrà essere anteriore di dieci giorni alla cessione dei beni ed alla convocazione del concorso.

XXV. — DELL'ASSICURAZIONE DELLA DOTE.

1625. Allorchè pel disposto nel diritto comune è luogo alla assicurazione della dote in favore delle donne maritate, l'istanza dovrà proporsi contro il marito innanzi il tribunale civile del suo domicilio.

1626. Se vi sono creditori ipotecari iscritti, la istanza della donna sarà loro notificata in persona o nei domicilii rispettivi.

In ogni caso la istanza medesima dovrà essere inserita nel diario o gazzetta, ed affissa in istampa nei luoghi indicati dal § 1596, affinchè tutti quelli che hanno o possono avere interesse, compariscano innanzi il tribunale nel tempo e termine di trenta giorni. — 1629.

---

(1) Si vegga la nota posta a p. 406.

Digitized by Google

1627. Se nel termine assegnato dal § precedente niuno comparisce, il tribunale ordinerà la descrizione giudiziale dei beni mobili od immobili, crediti, diritti od azioni del marito: la descrizione sarà fatta col ministero del cancelliere.

1628. Con la stessa sentenza si ordinerà che i mobili strettamente necessari si rilascino alla donna come depositaria giudiziale per uso suo e della famiglia: che gli altri mobili siano venduti al pubblico incanto, ed il prezzo venga investito per assicurazione della dote e dei frutti dotali sino alla concorrenza della somma ritrattane: e finalmente che i beni mobili vengano assegnati alla donna a cautela del residuo, per il prezzo risultante dalla stima del perito o periti che dovranno scegliersi dal tribunale con le norme prescritte nella sezione III del titolo VI. — 686.

Il tutto senza pregiudizio delle ipoteche iscritte e dei diritti dei creditori legittimi del marito: tali diritti potranno esercitarsi in qualunque tempo, non ostante la sentenza che abbia ordinata l'assicurazione.

1629. La sentenza che ordina l'assicurazione della dote, non attribuisce alla donna la proprietà dei beni del marito: le attribuisce unicamente il diritto di amministrarli e di ritenerli per sicurezza dei suoi crediti, col peso di erogarne le rendite negli alimenti per sè, pel marito e per la famiglia.

Sarà notificata e resa pubblica come al § 1626.

1630. Nel giudizio di assicurazione della dote si osserveranno le norme dei giudizi ordinari: potrà nondimeno il tribunale ordinare, per tutela dei diritti della donna e dei creditori od altri interessati, quelle provvisioni o misure assicurative che reputerà necessarie in pendenza della lite: tali misure o provvisioni saranno esecutive non ostante l'appello.

XXVI. — DEGLI ARBITRI.

1783. Le sentenze degli arbitri non possono in verun caso essere opposte ai terzi. — 236.

Digitized by Google

N. 70.

— 17 *dicembre* 1834. — EDITTO *del Card. Gamberini segretario per gli affari di stato interni contenente le particolari disposizioni indicate nei* §§ 257 *e* 422 *del sovrano Moto proprio in data del* 10 *novembre* 1834. (Racc. Leg. Pont. 1834 Vol. 3 p. 445 N. 2.) (1)

(Posto in attività il 1.° gennaio 1835.)

TITOLO I. Ordinamento e disciplina degli uffici ipotecari.

SEZ. I. Disposizioni preliminari . . . . . ARTIC. 1 — 6
SEZ. II. Della direzione generale. . . . . » 7 — 12
SEZ III. Dei conservatori . . . . . » 13 — 31
SEZ. IV. Dei registri da ritenersi negli uffici ipotecari.
CAP. I. Disposizioni comuni a tutti i registri . . . » 32 — 36
CAP. II. Disposizioni concernenti il registro dei depositi o consegne . . . . . » 37 — 42
CAP. III. Disposizioni relative ai registri delle iscrizioni e delle trascrizioni. . . . . » 43 — 57
CAP. IV. Disposizioni relative agli altri registri di formalità. . . . . » 58 — 60
CAP. V. Della pubblicità dei registri, delle copie e dei certificati . . . . . » 61 — 67
SEZ. V. Delle tasse e dei salarii.
CAP. I. Delle tasse dovute all'erario . . . . . » 68 — 74
CAP. II. Dei salari dovuti ai conservatori. . . . . » 75 — 76
CAP. III. Disposizioni comuni ai due capitoli precedenti. » 77 — 82
SEZ. VI. Disposizioni generali. . . . . » 83 — 91
SEZ. VII. Disposizioni transitorie . . . . . » 92 — 96

Nei §§ 257 e 422 del Moto proprio emanato il 10 novembre scorso (N. 6.) la Santità di Nostro Signore dichiarò

(1) Tanto detto M. Pr. non che questo Editto furono posti in attività il 1.° gennaio 1835 v. p. 341 nota 2.

Digitized by Google

che l'ordinamento e la disciplina degli uffizi ipotecari, la disciplina pei magistrati ed officiali addetti all'amministrazione della giustizia, e le tasse dei giudizi civili formerebbero il soggetto di particolari disposizioni. (1)

Volendo pertanto il Santo Padre che le leggi contenute nello stesso moto proprio vengano immancabilmente attivate nella epoca stabilita (2) e che il nuovo edifizio legislativo e giudiziario abbia il suo compimento, si è degnato ordinare e prescrivere, siccome noi, nel sovrano suo nome, ordiniamo e prescriviamo quanto segue.

TITOLO I.

ORDINAMENTO E DISCIPLINA DEGLI UFFICI IPOTECARI.

SEZIONE I.

Disposizioni preliminari.

1. In Roma ed in tutti i comuni dello Stato ove risiedono tribunali civili, vi sarà un ufficio di conservazione delle ipoteche.

2. Vi sarà inoltre un ufficio nel comune di Pontecorvo.

3. Il circondario di ciascun ufficio sarà quello a cui si estende la giurisdizione del tribunale civile: il circondario dell'ufficio di Roma comprende Roma e la sua Comarca: quello

---

(1) L'ordinamento e la disciplina degli uffizi delle ipoteche, la forma, il numero e la qualità dei registri, le tasse dovute al tesoro ed i salarii dei conservatori, si regoleranno con particolari disposizioni § 257 del Regol. Legisl. e Giudiz. 10 novembre 1834. p. 584.

(2) v. La nota N. 1.°

Digitized by Google

di Pontecorvo comprende il comune ed i luoghi dipendenti dal suo governo.

4. In ogni ufficio ipotecario vi sarà un conservatore delle ipoteche, con quei subalterni impiegati che piacerà al medesimo di ritenervi.

5. Allorchè si verifica la responsabilità dei conservatori verso le parti, sono essi soggetti al giudizio dei tribunali. — 334 n. 2, 438.

6. In tutto il resto delle loro funzioni, i conservatori dipenderanno dalla direzione generale residente in Roma.

SEZIONE II.

Della direzione generale.

7. Analogamente al § V num. 3 delle disposizioni sul tesorierato del 22 dicembre 1832 (1), la direzione delle ipoteche sarà esercitata dalla amministrazione del bollo e del registro, sotto la dipendenza di mons. Tesoriere generale.

8. Le stesso regole e gli stessi metodi, coi quali si eseguiscono le disposizioni delle leggi sul bollo e sul registro, saranno osservate per la esecuzione degli ordini relativi al sistema ipotecario.

9. Gli amministratori generali del bollo e del registro, riuniti a mons. avvocato generale del fisco, e presieduti da monsignor Tesoriere generale formano un consiglio direttivo della amministrazione in ordine alle ipoteche.

10. Appartiene al consiglio di dare il suo parere:

1. Sulle terne da presentarsi al Sovrano per la nomina all'officio di conservatore, avuto riguardo ai titoli dei candidati in conseguenza del regolamento organico del registro del 22 dicembre 1826: (2)

---

(1) Racc. Leg. Pontific. Vol. 3 p. 33 N. 9.

(2) v. Appendice N. 3.

Digitized by Google

2. Sulla idoneità delle cauzioni che dovranno prestare i conservatori prima di assumere l'officio, e sul cancellamento delle medesime; — 15 e seg., 31.

3. Sulla remozione o sulla sospensione dei conservatori per un tempo maggiore di un mese;

4. Sui provvedimenti da prendersi in sequela dei rilievi contenuti nei rapporti trimestrali degli ispettori: tali rapporti saranno letti nel consiglio dall'ispettore generale direttore del segretariato della amministrazione;

5. Sulle risposte alle consulte che in materia d'ipoteche si facessero dal governo;

6. Sulle istruzioni o circolari di massima da trasmettersi ai conservatori.

11. I pareri del consiglio saranno motivati: dovranno inserirsi nel processo verbale di ciascuna sessione: il processo verbale sarà sottoscritto da tutti quelli che vi furono presenti.

12. È riservata a monsignor Tesoriere generale la corrispondenza coi supremi dicasteri, coi presidi delle provincie, e coi presidenti dei tribunali civili, per ciò che riguarda il regime ipotecario.

SEZIONE III.

Dei conservatori.

13. I conservatori delle ipoteche sono nominati dal sovrano sopra una terna che gli verrà proposta da monsignor Tesoriere generale, inteso il parere del consiglio direttivo. — n. 1.

14. Gl'impiegati subalterni di ciascun ufficio saranno scelti dai conservatori con l'approvazione di mons. Tesoriere; nello stesso modo potranno essere rimossi.

Tali impiegati rimarranno a carico dei rispettivi conservatori che li hanno scelti.

Ogni conservatore è responsabile pei fatti o mancanze dei suoi impiegati.

Digitized by Google

15. Prima di assumere l'esercizio delle loro funzioni, dovranno i conservatori: — 10 n. 2.

1. Prestare una cauzione ipotecaria per tutela dei diritti delle parti in ordine alla responsabilità di cui sono gravati verso di loro.

2. Presentare al tribunale civile del luogo ove è stabilito l'ufficio, il documento originale della loro nomina, e farlo registrare nella di lui cancelleria.

3. Produrre nella stessa cancelleria una copia autentica dell'atto di cauzione, col certificato della iscrizione sui beni dati in ipoteca.

4. Ricevere dall'ispettore del registro la consegna dell'ufficio con le norme che saranno prescritte da mons. Tesoriere generale.

16. La cauzione sarà:

di scudi duemila, se il circondario dell'ufficio comprende un numero non maggiore di venticinquemila abitanti;

di scudi seimila, se il numero degli abitanti non supera i centomila;

di ottomila scudi, se il numero degli abitanti non eccede i centocinquantamila;

e di scudi diecimila, se il circondario comprende più di centocinquantamila abitanti.

17. L'atto di cauzione sarà stipolato innanzi mons. Tesoriere generale, presente monsignor avvocato del fisco, o, in di lui assenza, uno degli amministratori: vi sarà inserita una copia autentica del parere del consiglio che ne avrà riconosciuta la idoneità.

18. Durerà la cauzione finchè durano le funzioni del conservatore, e pel decennio successivo al cessare delle medesime. — 27.

19. Il conservatore farà iscrivere egli stesso la ipoteca sui beni designati nell'atto di cauzione.

Sarà rinnovata la iscrizione in ciascun decennio per cura della amministrazione generale durante il tempo stabilito dal § precedente.

Digitized by Google

Il tutto a spese del conservatore.

20. Non è luogo a nuova cauzione, se il conservatore è trasferito da uno ad altro ufficio: sarà egli tenuto al supplimento, allorchè il circondario del nuovo ufficio contenga un maggiore numero di abitanti.

21. Se nel termine del decennio dal cessare delle funzioni del conservatore, non sia stata promossa alcuna istanza dipendente dalla sua responsabilità, mons. Tesoriere, dopo avere verificata la regolarità dei registri e delle altre operazioni d'uffizio, e sentito il voto del consiglio direttivo, ordinerà che la iscrizione venga cancellata.

22. Tutti gli atti di uffizio che riguardano l'interesse personale del conservatore, si faranno dal primo fra i suoi commessi od impiegati: il commesso od impiegato ne sarà responsabile unitamente al conservatore: gli atti dovranno essere sottoscritti dall'uno e dall'altro. — 14, 25.

23. Nei casi di assenza o d'impedimento del conservatore ne farà le veci il primo commesso dell'ufficio, salvo allo stesso conservatore il diritto di destinare altra persona con l'approvazione di mons. Tesoriere: il conservatore sarà responsabile pei fatti dell'uno e dell'altra.

Se l'assenza è maggiore di tre giorni, dipenderà da mons. Tesoriere l'accordare o negare il permesso. — 14, 25.

24. Nei casi di morte, sospensione o remozione, l'ufficio rimarrà affidato momentaneamente al primo commesso, quando non piaccia a mons. Tesoriere di affidarlo ad altri o di farlo esercitare dall'ispettore dell'amministrazione del registro, sintantochè sia provveduto al rimpiazzo. — 25.

In questi casi, se trattasi di sospensione, il conservatore sarà responsabile pei fatti del commesso o delle altre persone, che lo avranno rimpiazzato: se trattasi di morte o di remozione, la di lui responsabilità e quella dei suoi eredi pei fatti delle stesse persone non potrà durare oltre i quaranta giorni.

Il conservatore rimosso e gli eredi del defunto avranno diritto di sorvegliare, col mezzo di un mandatario speciale, alla regolarità degli atti e delle altre operazioni.

Digitized by Google

25. In tutti i casi enunciati nei §§ 22 al 24, il conservatore o i di lui eredi avranno il regresso contro coloro a cui venne temporaneamente affidato l' ufficio.

26. Il conservatore che rinunzia alle sue funzioni, non potrà abbandonare l' ufficio prima di essere rimpiazzato, sotto pena della emenda dei danni ed interessi provenienti dalla vacanza, ancorchè brevissima e momentanea.

27. Per le azioni che dipendono dalla loro responsabilità, i conservatori avranno il domicilio legale nell'ufficio rispettivo: questo domicilio è costituito di diritto per essi e pei loro eredi durante il tempo in cui sussiste la cauzione a termini del § 18.

28. Gli uffici ipotecari saranno aperti in tutti i giorni non festivi di precetto, dalle ore quattro innanzi il mezzo giorno sino alle ore tre pomeridiane.

29. Le funzioni di conservatore sono incompatibili con quelle di notaio, e con qualunque impiego o funzione giudiziaria.

30. I conservatori delle ipoteche avranno, a carico del tesoro, l' onorario ch' è fissato dagli art. 56 e 57 del regolamento organico della amministrazione del bollo e del registro in data 22 dicembre 1826.

31. Saranno inoltre osservate le disposizioni del suddetto regolamento che riguardano i conservatori, e quelle particolarmente degli articoli 34 e 35 in ordine alle cauzioni da prestarsi in favore dell' erario per la esigenza delle tasse ipotecarie.

SEZIONE IV.

Dei registri da ritenersi negli uffizi ipotecari.

CAPO I.

DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTI I REGISTRI.

32. In ogni uffizio ipotecario si riterranno i seguenti registri: — 33.

Digitized by Google

1. Un registro dei depositi o consegne, e delle tasse che si esigono a profitto del tesoro. — 37.

2. Un registro per le iscrizioni dei privilegi e delle ipoteche. — 44.

3. Un registro per le trascrizioni degli atti traslativi di proprietà. — 45.

4. Un registro per le trascrizioni degli atti di pignoramento dei beni immobili, e delle sentenze che ne avranno ordinata la vendita.

5. Un registro per le denunzie dei vincoli fedecommissari.

6. Un registro chiamato repertorio, e contenente il nome e cognome di tutti i debitori o possessori di fondi gravati d' ipoteca, e le iscrizioni a carico di ciascuno.

7. Un registro contenente l' indice alfabetico di tutti i debitori o possessori contro i quali esistono le iscrizioni notate nel repertorio.

8. Un registro delle somme che di giorno in giorno si esigono dai conservatori per salari loro dovuti.

33. I registri indicati nei num. 1 al 5 del § precedente si chiamano registri di formalità: saranno scritti in carta di bollo: nel primo e nell' ultimo foglio di ciascuno di essi vi apporrà la sua firma uno dei membri del consiglio direttivo: gli altri fogli dovranno vidimarsi dal presidente civile, o da uno da esso delegato.

34. Gli altri registri saranno scritti in carta libera, senza la firma e vidimazione del presidente indicate nel § precedente.

35. I registri di formalità saranno scritti di seguito senza interlinee o lacune: dovranno essere chiusi e sottoscritti in ciascun giorno dal conservatore.

Incombe al conservatore di custodirli gelosamente in appositi armadii insieme con le note per le iscrizioni, e con gli atti e documenti depositati o rilasciati dalle parti nell' ufficio: in caso di perdita o smarrimento, sarà tenuto alla emenda dei danni ed interessi.

36. La forma dei registri sarà eguale in tutti gli uffizi: i conservatori ne saranno provveduti, a norma del bisogno, dall' amministrazione generale.

Digitized by Google

CAPO II.

DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL REGISTRO DEI DEPOSITI E CONSEGNE.

37. Le note, i documenti e gli atti che si presentano al conservatore, sia per la iscrizione delle ipoteche, sia per fare le trascrizioni, dovranno registrarsi giorno per giorno, e con ordine di numeri progressivi, nel libro o registro dei depositi o consegne, di cui nel § 32 num. 1.

38. Le annotazioni sul registro si faranno nello stesso giorno in cui furono presentate le note e gli atti da trascriversi: ogni contravvenzione sarà punita, come ai §§ 235 e 256 del Regolamento legislativo e giudiziario.

39. Nel fare le annotazioni, i conservatori enuncieranno nel registro, e nelle colonne del medesimo a tal uopo destinate:

1. la persona che presentò le note, gli atti e i documenti;

2. tutti i nomi e tutti i cognomi dei creditori e dei debitori, come sono indicati nelle note;

3. la data e la natura dell'atto o documento depositato;

4. le iscrizioni da farsi per ufficio in sequela degli atti che debbono essere trascritti.

40. Il conservatore rilascierà immediatamente alla parte una ricevuta delle carte o note depositate, ove si esprimerà la data ed il numero della annotazione fatta nel registro, e la somma anticipata per le spese.

Tale ricevuta si farà in carta libera, quando la tassa ed il salario da pagarsi non supera gli scudi quattro.

41. Non potranno essere ricevuti, nè annotati nel registro dei depositi o consegne gli atti e i documenti che non siano muniti della prova della seguita registrazione, e del contestuale pagamento della tassa: questa prova sarà indicata nella annotazione.

Digitized by Google

In caso di contravvenzione i conservatori saranno soggetti alle stesse pene imposte dalla legge ai pubblici officiali: saranno inoltre tenuti del proprio al pagamento della tassa in solido coi debitori.

42. Le note per le iscrizioni delle ipoteche saranno presentate al conservatore in carta di bollo.

Quelle per le iscrizioni da farsi in favore dei luoghi pii o del pubblico erario saranno presentate in carta libera: il conservatore dovrà apporvi in debito il visto per il bollo, prima di farne annotamento nel libro o registro dei depositi. — 78.

CAPO III.

DISPOSIZIONI RELATIVE AI REGISTRI DELLE ISCRIZIONI E DELLE TRASCRIZIONI.

43. Il conservatore non può iscrivere la ipoteca, nè trascrivere l'atto traslativo della proprietà ne' suoi registri, che nella data e secondo l'ordine dei depositi o consegne.

44. Nel registro per le iscrizioni d'ipoteche indicato nel § 32 num. 2., si copierà per intiero una delle due note che vennero esibite.

45. Nel registro per le trascrizioni indicate nel suddetto § 32 num. 3, si trascriverà egualmente per intiero l'atto traslativo della proprietà.

46. Il conservatore apporrà nel margine della iscrizione o della trascrizione il numero e la data corrispondente al registro dei depositi o consegne.

47. Ogni iscrizione ed ogni atto trascritto sui registri enunciati superiormente, sarà collazionato e firmato dal conservatore.

48. Seguita la iscrizione o la trascrizione nei registri, il conservatore indicherà appiè delle note o dell'atto traslativo della proprietà di cui si fece il deposito, la pagina, il numero e l'articolo del registro; la somma esatta, sia per la tassa e

Digitized by Google

pel bollo della carta dei registri a vantaggio del tesoro, sia pel salario che gli è dovuto: vi apporrà in fine la sua firma.

Restituirà al presentatore una delle due note, i documenti e l'atto trascritto, con l'avanzo, se vi sarà, della somma anticipata per le spese, ritirando la ricevuta del deposito ed esigendo il supplemento della tassa e del salario, quante volte la suddetta somma non fosse stata bastante.

49. Nel registro destinato alle iscrizioni ipotecarie vi è un margine in bianco da ambidue i lati di ciascuna pagina: quello a mano sinistra servirà per notare i cambiamenti di domicilio, che possono farsi dai creditori iscritti: l'altro a mano destra servirà per notare i cancellamenti, siano parziali, siano totali delle iscrizioni.

50. Le annotazioni di cui nel § precedente, saranno sottoscritte dalla parte e dal conservatore: il documento che ha servito di base alle medesime, si unirà alla nota d'iscrizione che dee rimanere nell'ufficio.

51. Nella stessa colonna che serve a notare i cambiamenti di domicilio, si noteranno le cessioni e i subingressi.

Se la cessione fosse fatta in favore di più persone, e per diverse rate, dovrà il conservatore eseguire tante separate annotazioni, quanti sono i cessionari, indicando la data del credito ceduto, e quella pure dell'atto di cessione.

Nel resto si osserverà la forma stabilita dal § precedente.

52. Nella colonna che serve a notare i cancellamenti, si noteranno ancora le perenzioni delle iscrizioni non rinnovate al finire di ciascun decennio: tali annotamenti si faranno dal conservatore apponendo a lato della iscrizione la parola — *perenta* — e la sua sottoscrizione.

53. Se nel margine delle iscrizioni non vi sia luogo di scrivere gli annotamenti per intiero, questi si scriveranno nel registro corrente delle iscrizioni con la data del giorno in cui saranno fatti: nel margine si citerà la pagina, il numero e l'articolo del registro delle iscrizioni a cui si riferiscono.

54. Nel rinnovare le iscrizioni, i conservatori, eseguiranno le stesse formalità che debbono eseguirsi per iscrivere le

Digitized by Google

ipoteche: copieranno nel registro la nota di rinnovazione, indicando la data, la pagina, il numero e l'articolo, corrispondenti alla iscrizione primitiva.

55. Quando si debba rinnovare una iscrizione d'ipoteca generale contro l'originario debitore e contro i terzi possessori, si esprimerà nelle note la conferma della ipoteca iscritta, quanto al primo, sulla generalità dei beni, e quanto agli altri si indicheranno i singoli fondi soggetti alla ipoteca, e posseduti dai terzi.

56. Se la iscrizione dee rinnovarsi in favore di persone surrogate o succedute al primo iscrivente, le quali non abbiano fatto eseguire nel registro il legale annotamento del subingresso, dovranno tali persone esibire al conservatore la prova di avere acquistato il diritto ipotecario: questa prova, trattandosi di successione intestata, risulterà da una ordinanza del tribunale civile proferita sopra semplice memoria, che dichiari la qualità ereditaria del richiedente verso il defunto; trattandosi di successione testata od anche di legati, dall'estratto autentico del testamento: trattandosi di traslazione volontaria e fra vivi, dell'atto di cessione o donazione; e finalmente trattandosi di traslazione giudiziaria, dalla sentenza che sarà emanata dal giudice o tribunale competente.

57. Il consenso del cessionario di una iscrizione non può servire di base al cancellamento totale o parziale della medesima, se a di lui richiesta non sarà annotato nel registro il subingresso al diritto ceduto.

CAPO IV.

DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI ALTRI REGISTRI DI FORMALITA'

58. Le norme stabilite pel registro dei depositi, e pel registro delle trascrizioni degli atti traslativi delle proprietà, sono comuni al registro delle trascrizioni dei pignoramenti e delle vendite giudiziali.

Digitized by Google

59. Le norme stabilite pel registro dei depositi e pel registro delle iscrizioni ipotecarie, sono comuni al registro delle denunzie dei vincoli di fidecommesso.

60. Non è luogo alla rinnovazione decennale delle denunzie dei vincoli fedecommissari; le denunzie saranno confermate all'occasione soltanto dei passaggi dall'uno all'altro gravato, come al § 243 del regolamento legislativo e giudiziario.

CAPO V.

DELLA PUBBLICITA' DEI REGISTRI, DELLE COPIE E DEI CERTIFICATI.

61. I registri dei conservatori si rendono pubblici col mezzo delle copie e dei certificati, ch'essi debbono rilasciare a chiunque ne faccia loro la dimanda: non è lecito alle parti di fare sui medesimi alcuna indagine o perquisizione.

62. Nei certificati delle iscrizioni si dovranno inserire tutte le indicazioni contenute nelle note: in caso di mancanza, sono tenuti i conservatori a rilasciare un nuovo certificato, senza pagamento, oltre la emenda dei danni ed interessi, quando abbia luogo.

63. I conservatori non potranno negare uno stato supplementario delle iscrizioni posteriori all'epoca del primo certificato, quando venga loro richiesto.

64. I conservatori, se ne sono richiesti dalle parti, dovranno inserire nello stesso estratto o certificato, anche le trascrizioni.

65. Saranno inoltre tenuti i conservatori di rilasciare il certificato o la copia di quelle iscrizioni, cancellamenti o annotazioni, che verranno loro richieste, ed anche di una sola iscrizione, di un solo annotamento o di un solo atto esistente nei registri.

66. Qualora non esista alcuna iscrizione od alcuna trascrizione sul nome della persona, ovvero sul fondo che è

Digitized by Google

l'oggetto della ricerca, il conservatore rilascierà il certificato negativo.

67. I certificati delle trascrizioni dovranno essere limitati a quei fondi pei quali sono richiesti.

SEZIONE V.

Delle tasse e dei salari.

CAPO I.

DELLE TASSE DOVUTE ALL' ERARIO.

68. I conservatori esigeranno, a profitto dell'erario le seguenti tasse:

1. dell'uno per mille, cioè di baiocchi dieci per ogni cento scudi, in ciascuna iscrizione ipotecaria, ed in ciascuna denunzia dei vincoli di fedecommesso; — 71, 74.

2. del cinque per mille, cioè di baiocchi cinquanta per ogni cento scudi, in ciascuna trascrizione, sia degli atti traslativi di proprietà, sia degli atti di pignoramento dei beni immobili.

La tassa, in qualunque caso, non sarà mai minore di baiocchi cinque. — 70.

69. Per la trascrizione di ciascuna sentenza che avrà ordinata la vendita dei beni immobili, si esigerà una tassa di baiocchi dieci.

70. Si esigerà la medesima tassa stabilita nel num. 2. del § 68 per la trascrizione di ogni processo verbale di vendita, compreso l'atto d'immissione al possesso dei beni venduti, in ordine al disposto nel § 216 in fine del regolamento legislativo e giudiziario.

71. Si esigerà la medesima tassa stabilita nel suddetto § 68 num. 1, per tutte le iscrizioni d'ipoteche, e per tutte le denunzie dei vincoli di fedecommesso, abbenchè i titoli delle

Digitized by Google

une e degli altri siano anteriori allo stabilimento del sistema ipotecario.

72. Se vi è luogo ad iscrizione dello stesso credito in diversi uffizi, la tassa si pagherà per intiero nel primo uffizio: per ciascuna delle iscrizioni da farsi negli altri uffici si pagherà il solo salario del conservatore, oltre il rimborso della carta di bollo.

In conseguenza il conservatore del primo uffizio sarà tenuto di rilasciare a quello che pagherà la tassa, tante copie della quietanza apposta in fine della nota d'iscrizione, quante ne saranno richieste.

73. Se uno stesso atto dà luogo a trascrizioni in diversi uffizi, la tassa sarà pagata nella stessa forma ch'è prescritta per le iscrizioni dal § precedente.

74. Si esigerà per ogni rinnovazione, sia d'iscrizioni d'ipoteche, sia di denunzie dei vincoli di fedecommesso la medesima tassa a cui sono soggette le iscrizioni e le denunzie come al § 68 num. 1. ritenuto il disposto nel § 71.

La tassa per ciascun trasporto d'uffizio da farsi in virtù del § 163 del regolamento legislativo e giudiziario sarà eguale a quella che si esige per ciascuna rinnovazione.

CAPO II.

DEI SALARI DOVUTI AI CONSERVATORI.

75. I conservatori esigeranno dalle parti i seguenti salari:

1. Per l'esame ed annotazione nel registro dei depositi o consegne, degli atti, note e documenti per fare le iscrizioni o le trascrizioni, baiocchi cinque.

2. Per ogni iscrizione ipotecaria, qualunque sia il numero dei creditori, se la formalità viene chiesta da tutti in una stessa nota ed in virtù di uno stesso titolo, baiocchi venti.

Se la nota comprende più di un solo debitore, sarà accresciuto il salario di baiocchi dieci per ciascuno degli altri che vi sono compresi.

Digitized by Google

3. Per ogni iscrizione fatta d'uffizio in sequela delle trascrizioni, e per ogni rinnovazione o trasporto decennale, è dovuto lo stesso salario accordato nel numero precedente.

4. Per la trascrizione di ciascun atto traslativo di proprietà, di ciascun atto di pignoramento e di ciascuna sentenza che ordina la vendita dei beni immobili, per la prima carta di due pagine o facciate, contenente venticinque linee per facciata e quindici sillabe per linea, baiocchi quindici, e per ciascuna delle altre carte, baiocchi dieci.

5. Per ogni denunzia, rinnovazione o conferma dei vincoli di fedecommesso, baiocchi quaranta.

6. Per ogni annotazione di cambiamento di domicilio, di cessione, subingresso o trasferimento parziale o totale, e per qualunque altra annotazione sui registri ipotecari, bai. venti.

7. Per ogni cancellamento totale o parziale d'iscrizione ipotecaria, o di trascrizione dei pignoramenti e delle sentenze di vendita giudiziale, baiocchi venti.

8. Per ogni cancellamento totale o parziale delle denunzie dei vincoli di fedecommesso, baiocchi quaranta.

9. Per ogni certificato negativo d'iscrizione o di trascrizione, per ciascun debitore, baiocchi venti.

10. Per ogni certificato di una iscrizione o di una trascrizione, competerà lo stesso salario stabilito dal numero precedente.

11. Per ogni stato o certificato generale di tutte le iscrizioni esistenti sopra uno o più fondi, per la prima iscrizione, baiocchi venti, e per ciascuna delle altre baiocchi dieci.

Se lo stato o certificato comprende pure le trascrizioni, si dovrà per la prima trascrizione il salario di baiocchi venti, e per ciascuna delle altre di baiocchi dieci.

12. Per ogni certificato di cambiamento di domicilio, di cessione, subingresso, trasferimento o cancellamento totale o parziale d'iscrizione o trascrizione, e di qualunque annotazione fatta sui registri, baiocchi venti.

13. Per ogni certificato di cancellamento totale o parziale delle denunzie de' vincoli di fedecommesso, baiocchi trenta.

Digitized by Google

14. Per ciascuna copia della quietanza di tasse ipotecarie, baiocchi cinque.

15. Per le copie collazionate degli atti depositati o trascritti, quando siano richieste, per la prima carta di due facciate, come al numero 5, baiocchi quindici, e per ciascuna delle altre, baiocchi dieci.

76. Indipendentemente da questi salari, dovrà il conservatore essere rimborsato dalle parti della carta di bollo che impiega per le iscrizioni, trascrizioni, certificati e copie, di cui venga richiesto.

CAPO III.

DISPOSIZIONI COMUNI AI DUE CAPITOLI PRECEDENTI.

77. Saranno rilasciati in carta libera, e vidimati in debito per il bollo, gli estratti delle iscrizioni che si richiedono a nome della Camera apostolica e delle amministrazioni fiscali in ordine ai fondi appartenenti ai debitori dell' erario.

78. L' importo del bollo nei casi del § 42 e del § precedente, e quello pure delle tasse e dei salari nei casi preveduti dai §§ 163 e 176 del Regolamento legislativo e giudiziario, sarà notato a carico dei rispettivi debitori.

I salari dovuti pei certificati che si richiedono dal pubblico erario, saranno sempre diminuiti della metà. — 89.

79. Nelle epoche fissate dal regolamento organico della amministrazione del bollo e del registro in data 22 dicembre 1826 (1), e sotto le pene ivi comminate, dovranno i conservatori versare nella cassa camerale l' importo delle tasse da loro esatte in favore dell' erario.

---

(1) Si vegga l'appendice N. 3.

Digitized by Google

80. Nella segreteria della amministrazione generale ed in tutti gli uffizi della conservazione delle ipoteche, sarà sempre affissa una tabella in due colonne, contenente la indicazione precisa delle tasse ipotecarie e dei salari dovuti ai conservatori in virtù del disposto nei due capitoli precedenti.

I conservatori che esigeranno salari non dovuti, o somme maggiori di quelle dovute, saranno per la prima volta sospesi, ed, in caso di recidiva, destituiti e puniti secondo le circostanze: in ogni caso saranno tenuti alla restituzione delle somme indebitamente percepite.

La sospensione per un tempo non maggiore di un mese potrà ordinarsi da monsignor Tesoriere generale.

81. Le condanne dei conservatori al pagamento delle multe ed alla restituzione di salari saranno pronunziate amministrativamente dal consiglio direttivo: le decisioni del consiglio saranno inappellabili.

82. Compete ai conservatori il diritto di procedere con la mano regia anche per la esigenza dei salari contro le parti.

SEZIONE VI.

Disposizioni generali.

83. La nota che le parti debbono esibire al conservatore, ha luogo soltanto per le iscrizioni ipotecarie e per le rinnovazioni: non ha luogo per le trascrizioni, e neppure per le iscrizioni d'uffizio da eseguirsi in virtù di atti traslativi di proprietà.

84. Allorchè, nel caso della seconda parte del § 188 del Regolamento legislativo e giudiziario, si presenta al conservatore un atto da cui risulti non esser luogo alla iscrizione di uffizio, atteso il pagamento del prezzo, e l'adempimento dei patti e delle obbligazioni assunte dal nuovo possessore, dovrà egli notarlo nel registro delle trascrizioni: questo atto rimarrà depositato presso il conservatore.

Digitized by Google

85. Si farà una sola iscrizione d' uffizio, e si esigerà dal conservatore un solo salario in ordine ai patti stipolati nell'atto da trascriversi in favore dell' alienante.

La iscrizione si eseguirà a profitto dell' alienante o di colui che avrà sborsato il prezzo; se più persone avessero somministrato il denaro per farne il pagamento, si dovrà eseguire a profitto di ciascuno la particolare iscrizione: in questo caso si dovrà pagare per ogni iscrizione il salario corrispondente.

86. Si farà egualmente una sola iscrizione a profitto delle cause pie che hanno un titolo universale per esigere decime, censi o altre simili rendite o prestazioni fondiarie: sarà dovuto in questo caso un solo salario.

87. Le note per le rinnovazioni dovranno registrarsi nel libro o registro dei depositi come quelle per le iscrizioni: vi sarà indicato il titolo originario da cui deriva la ipoteca, con la data della iscrizione primitiva.

88. Tutti gli atti che servono di base ai cancellamenti ed alle altre annotazioni da farsi sui registri, rimarranno depositati negli uffizi ipotecari.

89. I conservatori sono tenuti del proprio al pagamento delle tasse ipotecarie, abbenchè ne fossero in credito con le parti, salvi i casi contemplati dal § 78.

90. Il decennio per rinnovare le iscrizioni delle ipoteche anteriori alle epoche rispettive in cui vennero attivate nelle diverse provincie dello Stato le leggi concernenti il sistema ipotecario, dovrà computarsi dal giorno in cui ebbe luogo nei registri la prima rinnovazione. (1)

91. È vietato a tutti i conservatori di ricevere le note per le iscrizioni o rinnovazioni delle ipoteche contro coloro che possiedono fondi avocati al già Regno d'Italia, e venduti come nazionali, ovvero ceduti al Governo Pontificio, in virtù dei trattati, dopo l'avocazione; in ordine a queste ipoteche si

---

(1) Come debba intendersi questo § si vegga la circolare 14 maggio 1839.

Digitized by Google

osserverà il disposto nella notificazione governativa del 5 agosto 1823. (1)

Nondimeno rimane salvo ed illeso, a termini della stessa notificazione, il diritto dei legittimi possessori dei canoni o livelli conservati dalle leggi del suddetto Regno d'Italia sui beni avocati e non venduti a tutto il giorno 14 febbraio 1802.

SEZIONE VII.

Disposizioni transitorie.

92. Le trascrizioni degli atti traslativi di proprietà dei beni immobili situati in tutto o in parte nei territori che per l'effetto di questo ordinamento passeranno dal circondario dell'uffizio ove furono eseguite, a quello di un altro, rimangono valide ed efficaci senza bisogno di trasportarle nel registro del nuovo uffizio.

Nondimeno è permesso alle parti interessate di farvele trasportare a loro spese: in tale caso il conservatore del nuovo uffizio non potrà eseguire il trasporto, che allorquando gli verrà esibita la copia autentica dell'atto traslativo di proprietà, col certificato della fatta trascrizione; il trasporto si eseguirà col trascrivere letteralmente nel nuovo uffizio la copia autentica ed il certificato, con le date rispettive.

Non sarà dovuta pel trasporto alcuna tassa all'erario: si pagheranno soltanto i salari dei conservatori, e l'importo della carta di bollo.

93. Le iscrizioni d'ipoteca sia speciale, sia generale, comprese quelle che dipendono dagli atti trascritti relativamente ai beni che passano ad altro circondario, rimarranno egualmente valide ed efficaci senza bisogno di trasporto: tali

---

(1) Detta Notif. riportata al N. 40, per errore fu segnata colla data del 4 agosto. Si veggano anche le Circolari del 5 ottobre 1843 e 9 maggio 1844.

Digitized by Google

iscrizioni non potranno essere impugnate durante il decennio dall'epoca in cui vennero fatte o rinnovate: scorso il decennio dovranno esse rinnovarsi nel nuovo uffizio, ed in ciascuno degli uffizi nel di cui circondario esistono i beni soggetti alla ipoteca: in mancanza di questa formalità, le iscrizioni saranno perente.

La direzione generale darà le opportune istruzioni ai conservatori intorno a quelle iscrizioni, delle quali a norma del disposto nel § 163 del Regolamento legislativo e giudiziario, sono essi tenuti di fare i trasporti decennali per uffizio. (1)

94. I conservatori che all'epoca del regolamento organico dell'amminisrazione del bollo e del registro in data 22 dicembre 1826 si trovavano in esercizio delle loro funzioni, continueranno a godere degli onorari di cui godono attualmente: le disposizioni contenute nell'art. 37 dello stesso regolamento non sono applicabili che ai soli conservatori di nomina posteriore.

95. L'ispettore attuale delle ipoteche e gli impiegati nella segreteria della cessata presidenza conservano il loro rango ed onorario, non ostante la riunione di quel dicastero alla amministrazione del bollo e del registro.

Il segretario attuale del medesimo dicastero prenderà nella amministrazione del registro il rango d'ispettore sedentario in attività di servizio.

96. Monsignor Tesoriere generale, inteso il consiglio direttivo, prenderà le opportune provvidenze perchè a ciascuno degli impiegati si attribuisca il lavoro che sembrerà più utile e conveniente alla spedizione degli affari.

Nei casi di vacanza dei suddetti impiegati potrà, sentito pure il consiglio, sopprimere i loro impieghi, ed assegnare a quelli che rimangono, le funzioni e gli onorari inerenti agli impieghi soppressi: e potrà da ultimo, col parere del consiglio prescrivere tutte quelle misure e discipline, per le quali con

---

(1) v. § 83 al 88 dell'Istruzione 31 marzo 1835 N. 71.

Digitized by Google

la maggiore economia si assicuri la osservanza delle leggi ipotecarie ed il buon servizio della direzione.

626. Le disposizioni contenute nel presente editto saranno attivate nel primo giorno del gennaio 1835 unitamente a quelle che si contengono nel moto proprio sovrano del 10 novembre scorso: tutte le leggi e consuetudini anteriori sono abrogate.

N. 71.

— 31 *marzo* 1835. — Estratto *delle* Istruzioni *del Tesoriere Generale Mons. Tosti, ai preposti del registro e bollo, conservatori delle ipoteche ed ispettori dell' amministrazione del registro, bollo, ipoteche e tasse riunite per la retta applicazione dei regolamenti emanati col. M. Pr.* 10 *novembre* 1834 *e susseguente editto* 17 *dicembre* 1834. (1) (Racc. Legg. Pont. Vol. 1.° di detto anno p. 120, 152, N. 28.)

CAPO V.

DELLE IPOTECHE.

61. Il § 6 dell' editto (2) dichiara i conservatori delle ipoteche dipendenti da Monsignor Tesoriere generale per mezzo dell' amministrazione del registro, la quale esercita le sue attribuzioni, o per corrispondenza diretta coi conservatori, e con gl' ispettori: o per relazione al consiglio direttivo presieduto da Monsignor Tesoriere generale.

La legge determina le materie di pertinenza del consiglio direttivo.

62. L' ispezione e la sorveglianza ordinaria ed abituale

(1) v. N. 69 e 70. p. 341, 409.
(2) v. N. 70 p. 409.

Digitized by Google

delle conservazioni ipotecarie, in quella parte che concerne la disciplina è cumolata all'ispezione e sorveglianza delle medesime nella parte finanziera, e però è riunita negl'ispettori del registro.

È debito di questi nelle solite visite trimestrali verificare se i regolamenti disciplinari contenuti nell'editto, o in altri atti che il Governo fosse per emettere, sono adempiuti con diligenza e sollecitudine. Delle osservazioni che avvenisse loro di fare dovranno renderne conto nel rapporto trimestrale. Di ciascuna conservazione renderanno conto per articolo distinto, e divideranno ciascun articolo in due parti, una disciplinare, l'altra finanziera.

63. Quindi gl'ispettori nelle visite trimestrali osserveranno lo stato dei registri correnti; e principalmente se i registri di formalità sieno contrassegnati ai precisi termini del § 33 dell'editto:

se tutte le giornate vi siano chiuse colla firma del conservatore, ritenendo che la chiusura giornaliera si esige di rigore sul solo registro di deposito, ossia delle consegne, a forma di quanto viene disposto al § 73 della presente istruzione; — se gli atti si vedano da lui sottoscritti; — se il registro delle consegne sia in perfetta giornata; — se, quale, e quanto sia l'arretrato di scritturazione negli altri registri, non senza esternare il loro parere sui motivi ragionevoli o no dell'arretramento; — se vi si scorgano lacune, interlineazioni, cassature, abrasioni; — se le correzioni o postille siano fatte, e sottoscritte dal conservatore; — se i caratteri dei registri siano abbastanza nitidi e corretti; — se i numeri e le date siano esattamente progressivi; — se gli annotamenti siano al loro posto; — se il registro degli emolumenti sia tenuto in giornata.

In fine si assicureranno in quanto possono che i conservatori abbiano adempiuto all'obbligo che loro incombe di fare i rinvii.

Nella lettera del *giro* daranno il miglior conto che sia loro possibile sull'articolo della disciplina, delle osservazioni

Digitized by Google

che loro occorresse fare sugli enunciati oggetti. Queste osservazioni oltre le straordinarie, faranno materia del rapporto all' amministrazione.

64. Gl' ispettori che trovassero non essersi il conservatore addebitato delle tasse contestualmente all' annotamento nel registro di deposito delle iscrizioni, e delle trascrizioni (salvi i casi indicati nel § 83 delle presenti istruzioni) ne gli addebiteranno per via di fatto sul registro stesso in forza del § 89 dell' editto.

65. Nel caso che i conservatori si trovino in contravvenzione alla disposizione contenuta nel § 41 dell' editto, (v. N. 70) che proibisce loro di ricevere e ammettere documenti non registrati, la quale misura si estende al pagamento delle tasse di successione o donazione, in forza del § 56 combinato col § LVII del regolamento sul registro, gl' ispettori si contenteranno di rilevare una per una le mancanze, calcolando per ciascuna di esse il montante delle tasse di registro dovute, e la multa incorsa dal conservatore a termini del regolamento del registro: di ciò daran conto all' amministrazione nel rapporto trimestrale.

66. Nell' applicazione della predetta disposizione contenuta nel § 41 dell'editto, si continuerà ad osservare il § CLXI del regolamento del registro, che dice » gli effetti della registrazione sospensiva sono in tutto i medesimi di quella eseguita col pagamento dei diritti » al quale non è stato mai derogato.

Le leggi determinano da chi, ed in qual caso possa farsi uso della registrazione sospensiva. Nel caso di contravvenzione gl' ispettori applicheranno la multa stabilita dalla legge del registro.

67. Gl' ispettori nei giri trimestrali verificheranno ancora se tutte le iscrizioni e trasporti privilegiati, che durante il trimestre in conformità del § 83 qui appresso il conservatore ha dovuti consegnare nel registro dei depositi, sieno stati impiantati sul sommario in debito; se corrispondano alla verità dei dati; e in caso diverso n' emenderanno l' importo, sentito contradditoriamente il conservatore.

Digitized by Google

Si assicureranno ancora che nello stesso mese, nel quale s'impianta l'articolo in debito, sia avvertito il debitore (col mezzo dei soliti avvisi a stampa) di venire a pagare l'ammontare del suo debito nelle mani del conservatore.

Veglieranno inoltre che, decorso un congruo termine, si proceda verso i debitori morosi agli atti coattivi.

E finalmente nel redigere i conti di trimestre approveranno l'annullamento di tutti gli articoli esatti.

68. Gl'ispettori fra le spese di posta, e con le solite regole, abboneranno ai conservatori, che hanno fatto i rinvii, le spese di assicurazione ordinate al seguente § 92 segnando a tergo della ricevuta del direttore della posta » *Abbonati bai. . . . . al signor conservatore N. N. al num. . . . . dello stato di porti di lettere del trimestre di . . . . 18 . . N. N. ispettore.*

69. Gli atti da redigersi dagl'ispettori stessi nel caso del § 24 dell'editto (N. 70), cioè se ha luogo la sostituzione di un altro individuo nell'esercizio delle funzioni di conservatore, saranno quegli stessi che si redigono quando si consegna un officio di registro, cioè la situazione di cassa, il conto della carta bollata, la chiusura del registro dei depositi col mezzo del visto da apporsi immediatamente dopo lo scritto, la situazione dei registri e sommarii, e l'inventario diligente ed esatto di tutti gli atti che si trovano depositati alla conservazione.

Negli altri registri di formalità (fuori che quello dei depositi) quante volte non si trovino portati alla data corrente, si contenteranno di mettere un visto senza data, perchè non si trovi in contraddizione colla data degli atti da iscriversi o trascriversi.

Queste chiusure debbono essere sottoscritte anche dal conservatore o suo legittimo rappresentante, e da quello che è chiamato al nuovo esercizio.

Di tutto ciò si farà memoria specifica nel processo verbale.

Le stesse formalità avranno luogo nell'esecuzione del § 15 num. 4 dell'editto: oltre di che nella redazione del verbale si farà memoria dell'esibizione dei titoli enunciati nei §§ 1,

Digitized by Google

2 e 3 precedenti, e della lettera del Tesoriere generale, che commette l' istallazione del nuovo conservatore.

70. Si trasmette agl' ispettori un sufficiente numero di tabelle a stampa portanti l' enunciazione delle tasse dovute all' erario, e dei salari dovuti ai conservatori, perchè a forma del § 89 dell' editto siano a loro cura e diligenza affisse a vista di tutti in ogni conservazione d' ipoteche. Eglino sono incaricati di vegliare perchè mai venga rimossa, e perchè non s' inducano abusi nell' applicarla.

71. Le cauzioni fino al presente date dai conservatori per garanzia del pubblico, saranno ritenute valide anche nel caso che passino ad un' altra conservazione, quante volte però si trovino stipolate in modo analogo alle disposizioni contenute nel § 20 dell' editto. (N. 70)

72. I conservatori, prima di assentarsi dall' officio, dovranno far costare all' ispettore del permesso di assenza accordato loro, nei termini voluti dal § 23 dell' editto, da Monsignor Tesoriere generale.

73. Il § 35 dell' editto prescrive che tutti i registri di formalità siano chiusi dal conservatore giorno per giorno. Il § 28 dell' editto medesimo stabilisce le ore, nelle quali gli offici ipotecari debbono essere aperti a servigio pubblico. — 63.

Questa disposizione della chiusura dei registri non si può intendere eseguibile alla lettera, che pel solo registro dei depositi o delle consegne, dal quale tutti gli atti prendono le date.

In conseguenza è precettivamente e strettamente ingiunto ai conservatori di chiudere il registro dei depositi ogni giorno, non esclusi i giorni festivi, subito dopo le ore d' officio. Gl' ispettori dovranno essere rigorosi nel far eseguire quest' ordine e rileveranno diligentemente le contravvenzioni se mai accadessero, per farle conoscere alla superiorità, che si riserva di punire i conservatori nei termini della legge.

Non potranno i conservatori mettere più di un *chiuso* in una casola del registro dei depositi. Ad eccezione del primo tutti gli altri *chiusi* che vi ponessero saranno considerati come

Digitized by Google

altrettante contravvenzioni. Neppure è permesso ai conservatori scrivere il chiuso fuori delle caselle, e ai margini del registro stesso; ovvero con un sol *chiuso* cuoprire più casole; essi così facendo cadrebbono in contravvenzione.

74. Indipendentemente dai registri ordinati dall' editto per l' esecuzione del regime ipotecario, ai quali appella il § precedente, ogni conservatore è obbligato a ritenere un registro di visto per bollo in debito per soddisfare agli incombenti del § 42 dell' editto medesimo, un sommario d' ordine, un registro delle spese, un sommario per l' esigenza delle tasse, degli emolumenti delle iscrizioni privilegiate e dei trasporti, dei quali ai seguenti §§ 83 e 86.

In quegli offici ipotecari, nei quali si tiene per le iscrizioni privilegiate ecclesiastiche un sommario separato dal sommario delle rinnovazioni (oggi trasporti privilegiati), sarà quello di essi contenente il minor numero degli articoli tuttora non esatti rifuso nell' altro, tantochè si formi un solo sommario delle iscrizioni e trasporti privilegiati.

75. Niente è innovato in ordine alla facoltà attribuita dalla presidenza degli archivi a varie conservazioni di eseguire le iscrizioni ed i trasporti privilegiati in una separata serie di registri d' iscrizioni, anche vidimati per bollo.

Li conservatori che giudicassero più conducente alla speditezza delle operazioni interne dell' officio l' adottare per l' avvenire questo metodo, ne faranno la formale dimanda.

76. Il § 40 dell' editto è precettivo in quella parte, che ordina ai conservatori il rilascio alla persona ch' esibisce le note e documenti, di una ricevuta esprimente gli atti presi in deposito, la somma percetta, il numero del registro di deposito, e la data dell' esibizione.

Gl' ispettori veglieranno, che questa misura tutelare venga adempiuta a rigore, e che i conservatori usino la carta bollata da baiocchi cinque, quando la tassa e il salario superino gli scudi quattro.

Nel caso però che il conservatore potesse nel momento esaminare i documenti e le note, portare nel libro dei depositi

Digitized by Google

l'iscrizione, e restituire l'altra nota alla parte esibente con appiè la ricevuta delle tasse ed emolumenti, allora solamente si rende superflua la ricevuta o dichiarazione del deposito.

77. Il regolamento legislativo e giudiziario al § 256 e il § 38 dell'editto puniscono di una multa di scudi 40 fino agli scudi 200 i conservatori, che non annotano nello stesso giorno in cui vennero presentati gli atti da iscriversi o da trascriversi nel registro di deposito.

Le parti hanno diritto di farsi valere le prove che ne hanno per dimandare che la multa venga inflitta.

Indipendentemente però da questo diritto delle parti gli ispettori, cui per officio risultasse dall'ispezione dei registri che i conservatori si fossero resi debitori di questa contravvenzione alla legge, non possono esimersi dal rilevarne i fatti con relazione dettagliata, riservando alla superiorità d'infliggere la multa nella misura che sarà giudicata conveniente.

78. I §§ 68 e seguenti dell'editto stabiliscono a profitto dell'erario due tasse, una fissa, l'altra proporzionale.

La tassa fissa è di baiocchi dieci per la trascrizione di ogni sentenza che ordini la vendita dei beni immobili.

La tassa proporzionale si divide in due.

L'uno per mille, ossia la tassa di baiocchi dieci per ogni cento scudi si esige sulla somma di ciascuna iscrizione o rinnovazione procedente da titolo sia anteriore, sia posteriore all'attivazione del regime ipotecario (1); e nelle denuncie dei vincoli fidecommissari, e loro rinnovazioni alla morte di ciascuno dei gravati, secondo il valore dei beni fidecommissari.

Il cinque per mille, ossia il diritto di baiocchi cinquanta per ogni cento scudi, è dovuto sulle somme e valori contenuti nelle trascrizioni sia degli atti traslativi di proprietà, sia di pignoramento di beni immobili, sia di vendita (compresa l'immissione al possesso) dei beni venduti giudizialmente.

---

(1) Detta tassa dell'uno per mille sulle iscrizioni ipotecarie e denuncie di vincoli fedecommissari fu portata alla ragione del tre per mille. v. l'art. 5 della Notif. 22 agosto 1850.

Digitized by Google

I conservatori dovranno applicare queste tasse, d'altronde assai semplici, secondo la natura degli atti, che riguardano con la regola generale che, ove la tassa proporzionale non giunga a produrre la tassa di baiocchi cinque, questa sia la minima somma dovuta dalle parti.

79. I salari assegnati come dovuti ai conservatori delle parti pei differenti atti, estratti o certificati sono con tanta precisione enunciati nel § 75 dell' editto, che ogni istruzione sarebbe superflua. Tuttavolta si trova appiè della presente istruzione una tabella, che n'espone nel maggior dettaglio i titoli e le quotità.

La percezione de' salari è sempre la stessa in relazione alla qualità e quantità degli atti. Il solo caso di eccezione è quello contenuto nel § 78 dell' editto, che riduce alla metà i salari dovuti pei certificati richiesti dalla Reverenda Camera e dalle amministrazioni fiscali. Nel caso-ivi contemplato il conservatore dichiarerà nell'intestazione a petizione di chi ha rilasciato il certificato. È raccomandato ai conservatori ed agli ispettori, che nelle ricevute appiè degli atti siano dichiarati i titoli dei salari con le stesse parole dell' editto, secondo il metodo designato al § 82 qui appresso. E altresì raccomandato, che la scritturazione sia quale si prescrive dai numeri 4 e 15 dello stesso § 75 dell' editto per non gravare le parti, nè recar danno all' erario.

La stessa regola di scritturazione debbe di rigore osservarsi nel caso di copie rilasciate a nome della Reverenda Camera, e delle amministrazioni fiscali che ne dipendono, sebbene debba usarsi la carta vidimata per bollo in debito.

La qualità della carta da usarsi dai conservatori nelle copie e nei certificati che emettono (meno le ricevute dei depositi) è quella di baiocchi quindici, che debbono adoperare come officiali pubblici. Le contravvenzioni qualora accadessero, debbono emendarsi col pagamento del decuplo del valore del bollo, di cui doveva farsi uso.

80. I §§ 62 e seguenti dell' editto combinati col § 73 di esso danno facoltà alle parti di dimandare per mezzo dei certificati la comunicazione o pubblicazione,

Digitized by Google

1. di una sola iscrizione, di un solo annotamento, di una sola trascrizione, di un solo cancellamento ecc.;

2. della libertà, o gravami di uno solo o di più fondi;

3. delle iscrizioni posteriori ad uno stato già rilasciato dalla conservazione;

4. di tutte le iscriaioni gravanti uno o più nomi indipendentemente dalle trascrizioni;

5. di tutte le iscrizioni, e insieme di tutte le trascrizioni.

Non si dubita, che i conservatori concorreranno con la loro facilità a rendere profittevole agl' interessati queste comunicazioni di vario genere, che sono in diritto di avere.

Qualunque osservazione avessero a fare gl' ispettori intorno all' esecuzione di questi articoli (ciocchè non si crede sia per aver luogo) non sarà portata alla conoscenza dell'amministrazione senz' averne prima interpellato il conservatore, il quale è in diritto di dare, in seguito delle osservazioni dell' ispettore le sue ragioni di operare; e quando non voglia ciò fare, debbe dichiarare di esserne stato interpellato. La stessa regola sarà osservata nelle discussioni e dubbi che insorgessero nella percezione dei salari.

81. Il disposto del § 75 n. 11 dell'editto (N. 70) porta che i certificati possono dimandarsi generali sopra uno o più fondi; ma se si dimandassero sotto cognomi diversi, ossia sotto il nome di persone appartenenti a famiglie separate e distinte, non potrà pretendersi che il conservatore li comprenda in uno stesso certificato; mentre la disposizione di questo § dell' editto debbe ritenersi consentanea ai principii che servono di base al regime ipotecario, il quale presenta le iscrizioni e trascrizioni sotto i nomi delle persone.

82. I conservatori saranno scrupolosamente esatti nel distinguere appiè dell' iscrizione o trascrizione la somma ricevuta per la tassa ipotecaria, da quella dovuta pel rimborso della carta consumata nei registri: e l' una e l' altra da quella dovuta pei salari. Non è mai bastante la cautela per evitare le lagnanze delle parti. — 79, 95.

Digitized by Google

La dichiarazione appiè della nota d' iscrizione sarà dettagliata, per esempio, così:

Esatto per tassa sopra scudi		Sc.
per bollo dei registri.		»
per salario di consegna		»
detto per n.°	debitori. . . .	»
	In tutto (in lettere) Sc.	

Ugualmente per le trascrizioni distingueranno la *scritturazione di . . facciate;* e (se ha luogo) *l' iscrizione d' officio.*

Un simile metodo con le differenze corrispondenti alla natura degli atti si terrà nelle dichiarazioni appiè dei pignoramenti, delle sentenze, e del verbale di vendita e d' immissione al possesso.

E finalmente un uguale dettaglio si darà appiè dei certificati, distinguendo i diversi titoli dei salari ciascuno di per sè, oltre la specifica del valore della carta bollata.

83. Il pagamento dei salari, come delle tasse, e del valore del bollo debbe anticiparsi direttamente dalle parti che dimandano l' iscrizione, la trascrizione, e qualsiasi altr' atto, salvo il regresso contro i debitori a termini della legge. — 64, 74.

Godono un privilegio d' eccezione i seguenti atti:

1. Le iscrizioni da farsi in favore dei luoghi pii e del pubblico erario, e delle amministrazioni fiscali che ne dipendono.

2. I trasporti, che per officio dovranno fare i conservatori;

delle iscrizioni delle ipoteche legali accordate alle donne sopra i beni della successione per la dote loro dovuta dai maschi che ne l' escludono;

delle iscrizioni delle ipoteche legali accordate alle donne sopra i beni della successione per la dote loro dovuta dai maschi che ne l' escludono;

delle iscrizioni delle ipoteche legali accordate alle mogli

Digitized by Google

sopra tutti i beni presenti e futuri dei mariti per la dote ai medesimi assegnata, e per l'esecuzione dei patti nuziali;

delle iscrizioni delle ipoteche legali accordate ai pupilli, ai minori ed agl' interdetti sopra i beni presenti e futuri dei tutori, curatori ed altri amministratori per le obbligazioni derivanti dalla loro gestione;

delle iscrizioni delle ipoteche comunque competenti all'erario pubblico, direzioni ed amministrazioni fiscali, ai comuni, alle chiese, mense vescovili o abbaziali, capitoli, sacristie, parocchie, cappellanie, beneficii, opere pie, luoghi pii, pubblici stabilimenti, ospedali, orfanotrofi, monti di pietà, monti frumentarii, seminari, collegi, conservatorii, istituti di carità e di beneficenza, patrimonio degli studi, corporazioni ecclesiastiche secolari e regolari, ed a tutti i luoghi consacrati alla religione, retti e tutelati dagli Ordinarii diocesani.

Le tasse d' ipoteca, i valori del bollo ed i salarii, in tutti questi casi non dovranno anticiparsi dai creditori. La legge vuole che i conservatori n'esigano il pagamento dai rispettivi debitori, e li costringano ad eseguirlo coi privilegi fiscali.

Tanto si dispone nei §§ 42, 78 e 82 dell' editto, e nei §§ 161, 162, 163 e 176 del regolamento legislativo e giudiziario.

84. La legge non accorda alcuna azione ai conservatori verso l'erario per essere soddisfatti dei salari loro competenti sui predetti atti privilegiati, i quali sono un peso inerente al loro officio in quanto che in luogo di esigere anticipatamente la loro ricompensa, debbono cercarne l'esigenza dai debitori.

La legge ha tolta di mezzo l'azione accordata in addietro ai conservatori di esigere direttamente dai debitori, o di cedere l'esazione. Tutti senza distinzione debbono farne direttamente l'esigenza d' officio.

Ma la legge avendo trasferito l'obbligo del pagamento nei debitori, ha in un certo modo appianata la via all'esigenza sui beni che il debitore possiede nel circondario dell' officio delle ipoteche, e però entro la giurisdizione del tribunale civile della residenza del conservatore.

Digitized by Google

Ora avendo l'erario un interesse eguale, e molte volte maggiore di quello del conservatore, pel ricupero delle tasse e del valore del bollo, così delle iscrizioni, come dei trasporti privilegiati, sarà dai conservatori tenuto per guarentigia dell'erario il metodo seguente.

85. Si premette che niente è innovato intorno alle regole date dall'amministrazione del bollo e registro in diversi tempi per la vidimazione in debito delle note per le iscrizioni in favore del tesoro e dei luoghi pii.

86. Allorchè si presenta al conservatore un'iscrizione privilegiata per essere vidimata per bollo ed iscritta in debito, dovrà possibilmente, e nello stesso giorno impiantare nel sommario delle iscrizioni privilegiate, del quale al § 74, un articolo contenente:

1. il nome, pronome, qualità e domicilio del debitore;

2. il numero e la data del registro di deposito, ove figura l'atto;

3. l'importo della tassa di vidimazione di bollo e il numero del registro, sotto il quale è portata la vidimazione; più l'importo del bollo consumato nei registri;

4. l'ammontare e natura del credito, pel quale è dimandata l'iscrizione, e la tassa corrispondente;

5. il nome del richiedente l'iscrizione o creditore, e la qualifica che lo rende privilegiato;

6. l'importo dei salari dovuti al conservatore;

7. l'indicazione sommaria e ubicazione del fondo soggetto ad ipoteca, se nella nota vi è espresso.

87. Nel caso dei trasporti decennali, ossieno rinnovazioni d'officio, debbe il conservatore nello stesso giorno (se è possibile) che consegna il trasporto nel registro di deposito, aprire un articolo nel predetto sommario, nel quale figureranno in dettaglio i crediti corrispondenti, così pel Governo, come pel conservatore, nei modi stabiliti nel § precedente.

88. Il trasporto delle iscrizioni privilegiate, che incombe per officio ai conservatori, come al § 83 precedente, consiste:

1. nel trasportare l'articolo privilegiato o iscrizione sul registro dei depositi;

Digitized by Google

2. nel copiare letteralmente sul registro di formalità delle iscrizioni la corrispondente iscrizione, come giace nel registro del decennio precedente.

Alla copia letterale dell' iscrizione trasportata debbe il conservatore premettere, che quello è il trasporto, dell' iscrizione presa li . . . . ., o rinnovata li . . . anno . . . n. . . .

Il trasporto dell' articolo sul registro di deposito debbe eseguirsi entro il corso di tre mesi successivi al decennio spirato; e la ommissione del trasporto di ogni iscrizione privilegiata è punita di una multa non minore di scudi due, salvi i danni ed interessi verso le parti, se e come avranno luogo; così prescrivendo di rigore il § 163 del regolamento legislativo e giudiziario.

La copia letterale sul registro di formalità delle iscrizioni debbe portare l' identica data che ha il trasporto nel registro di deposito.

Per conseguenza del metodo sopraddetto dei trasporti, non si fa luogo alla redazione di alcuna nota di rinnovazione, dovendo copiarsi di parola in parola il tenore dell' iscrizione preesistente.

89. Non è vietato ai conservatori di eseguire anche in giornata di scadenza del decennio i trasporti nel libro delle formalità, come sono tenuti a farlo nel libro di deposito, il termine di tre mesi essendo facoltativo. — 64.

In verun caso però si permetteranno d' invertere l' ordine dei trasporti nè sul libro di deposito, nè su quello delle formalità. Essi debbono nel fare i trasporti seguire l' ordine, nel quale giacciono le iscrizioni privilegiate nel precedente decennio.

Per siffatta guisa gl' ispettori riassumendo il libro dei depositi del precedente decennio corrispondente al termine in scadenza, che corre nel tempo dei loro giri, e raffrontandolo col libro dei depositi corrente, vedranno con minore difficoltà se i trasporti sono stati eseguiti.

Nel caso di mancanza di qualche trasporto, redigeranno una succinta relazione della mancanza a termini del § 163 del regolamento. Ogni mancanza debb' essere separatamente

Digitized by Google

annotata. La relazione non potrà abbracciare più conservazioni. L'ispettore le unirà al rapporto trimestrale, enunciando in globo nel rapporto, conservazione per conservazione, le mancanze che hanno avuto luogo.

90. Il § 93 dell'editto dispone che le ipoteche relative ai beni, i quali per l'effetto del nuovo ordinamento, sono passati in un circondario diverso da quello nel quale furono iscritte, saranno perente se nel termine del decennio non vengono rinnovate nell'ufficio o offici, nel circondario dei quali esistono i beni affetti d'ipoteca.

Di più ingiunge alla direzione l'obbligo di dare le istruzioni opportune ai conservatori pel trasporto decennale delle iscrizioni privilegiate.

Ora avendo la legge chiaramente circoscritta ogni conservazione al raggio di giurisdizione del tribunale sedente nello stesso luogo dell'officio, per assicurare la regolare esecuzione dei trasporti delle iscrizioni privilegiate, si osserveranno le seguenti norme:

Il conservatore, presso il quale l'iscrizione privilegiata si trova presa, vedrà, quando trattisi d'ipoteca speciale sopra uno o più fondi, se gli stabili ipotecati siano posti nei luoghi che facevano parte del suo circondario, e che oggi fanno parte di quello di altro o altri conservatori.

Nel caso che il fondo o fondi siano passati intieramente nel circondario di un altro officio, farà il rinvio dell'iscrizione ad ess' officio affinchè la rinnovi.

Nel caso che l'iscrizione privilegiata abbracci fondi passati sott'altro officio, rinvierà ad essi l'iscrizione, acciocchè rispettivamente la rinnovino nei loro registri.

E nel caso che parte dei fondi resti nel suo circondario, e parte si trovi in paesi che ne sono stati distaccati, rinnoverà esso l'iscrizione, e farà i rinvii affinchè l'altro o gli altri conservatori ancora la possano rinnovare.

Quando si tratta d'iscrizioni generali, non potendosi dai conservatori conoscere quali ed ove siano i beni colpiti dall'iscrizione, avranno cura di rinnovarle essi medesimi, o di

Digitized by Google

farle rinnovare (col mezzo solito de' rinvii) dall' officio, od offici, sotto i quali siano passati alcuni de' luoghi, che prima si comprendevano nel circondario della conservazione, che ricevè l' iscrizione primitiva.

91. I rinvii si eseguiranno trasmettendo la copia conforme dell' iscrizione privilegiata in carta libera; la qual trasmissione dovrà eseguirsi nei primi dieci giorni dallo spirar del decennio. Il conservatore ch' eseguisce il rinvio assicurerà la lettera all' officio postale pagandone la tassa di assicurazione, onde colla ricevuta che il direttore della posta rilascia, abbia la prova di averla spedita. Il conservatore che riceve il rinvio dovrà subito, cioè a corso di posta, darne avviso al suo collega. Se con due corsi di posta l' avviso dal ricevimento non pervenisse al conservatore che fa il rinvio, esso debbe, a spese e carico del collega, fare la nuova copia, e l' invierà col mezzo di un espresso.

Fatto il rinvio, i rispettivi conservatori dovranno riportare l' iscrizione nel registro di deposito, e quindi in quello di formalità entro il periodo dei tre mesi fissati dal § 163 del regolamento legislativo e giudiziario. In conseguenza delle predette disposizioni tutte le discipline ch'erano in osservanza per la rinnovazione o annullamento delle ipoteche privilegiate, la trasmissione delle note, la loro pubblicazione per istampa; e le conseguenti operazioni sono abolite e cessano di aver forza e vigore.

92. I conservatori che ommettessero di fare i rinvii regolarmente ed in tempo debito, sono chiamati responsabili di tutte le conseguenze delle rinnohazioni non fatte dagli altri conservatori, dai quali l' iscrizione dovea rinnovarsi, oltre la pena stabilita al § 163 del regolamanto legislativo.

93. Per eccezione al § 91 non sono abrogate le note delle rinnovazioni decennali d' interesse dell' erario e delle amministrazioni fiscali che ne dipendono: le quali in forza delle disposizioni del Tesorierato del 23 giugno 1828 continueranno a trasmettersi dai conservatori all' amministrazione del registro incaricata di prendere le informazioni opportune e di farle

Digitized by Google

rinnovare, o di proporne con le usate discipline il cancellamento a Monsignor Tesoriere generale, salva la disposizione ch' è in fine del § 224 del regolamento legislativo e giudiziario.

94. Per l' esazione delle tasse e salari dovuti dai debitori delle iscrizioni e dei trasporti privilegiati, compete il diritto della mano-regia, le prime essendo tasse fiscali, e la legge accordandone il diritto ai secondi, come al § 82 dell' editto.

È dovere dei conservatori, dopo l' articolo di credito sul sommario nei termini espressi nel § 86 della presente, di mandare al debitore l' avviso, del quale al § 107 qui appresso, e quindi procedere all' intimazione ad esecuzione della mano-regia, conformandosi alle disposizioni del capitolo VI di questa istruzione.

Non è vietato di riunire più titoli di debito verso una stessa persona in una sola mano-regia, e in un solo avviso, con che però i titoli singoli sieno dettagliatamente enunciati.

È di sostanza che l' avviso e la mano-regia esprimano gli estremi enunciati ai numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del § 86 precedente, meno l' enunciazione del numero del sommario del visto per bollo.

95. Niente è innovato in ordine al modo col quale i conservatori si debbono addebitare delle somme che ricuperano dai debitori delle iscrizioni e dei trasporti privilegiati.

Eglino rilascieranno ai debitori la ricevuta della tassa, del prezzo del bollo, e dei loro salari per partite distinte, com' è prescritto al § 82 precedente.

I conservatori e i loro rappresentanti, che non portassero in incasso nei modi usati le somme che ricuperano per questo titolo, si renderebbero debitori di sottrazione verso l' erario pubblico, e incorrerebbero nelle pene comminate al § 256 del regolamento legislativo e giudiziario.

96. Niente è innovato intorno all' esibizione dei titoli autentici in appoggio dell' iscrizione (salve l' eccezioni procedenti letteralmente dalla legge, come quelle contenute, nei §§ 97 e 141 del regolamento legislativo e giudiziario e simili) venendo

Digitized by Google

prescritta dal § 141 del citato regolamento legislativo e giudiziario.

97. Debbe farsi distinzione fra quei notamenti che non portano restrizione d'ipoteca, e quei che portandola vengono ad appartenere agli atti di cancellamento. Pei primi è applicabile il § 157 del regolamento, ed i titoli possono restituirsi. Pei secondi ha luogo la disposizione del § 88 dell'editto, ed i titoli debbono ritenersi dal conservatore.

98. Ad evitare che il privato interesse delle parti inquieti ingiustamente i conservatori, in forza del § 256 del regolamento legislativo e giudiziario, è stato giudicato non affatto superfluo il ripetere che l'esercizio del diritto d'ipoteca generale accordata dal § 121 del citato regolamento alle ricognizioni e verificazioni fatte in giudizio delle firme apposte alle private scritture contenenti obbligazione, è rimandato dallo stesso paragrafo alla scadenza del credito contrattato nella scrittura privata.

In conseguenza i conservatori non possono iscrivere queste ipoteche, che alla scadenza del credito, e non prima quantunque la scrittura privata fosse stata in precedenza riconosciuta in giudizio, e la sentenza fosse in istato eseguibile.

99. Il § 153 del regolamento legislativo e giudiziario facendo dipendere la validità dell'iscrizione per riguardo ai valori dalla sola somma espressa dalla nota, ancorchè l'atto costitutivo del debito portasse una somma maggiore, ne segue che sebbene il conservatore portasse nel registro di formalità la somma espressa nell'atto costitutivo, ciò non renderebbe valida l'iscrizione per la somma eccedente quella espressa nella nota: ed esporrebbesi il conservatore all'emenda dei danni se avessero luogo in seguito di quest'articolo.

Anche la percezione delle tasse debbe operarsi sempre per la somma espressa nella nota.

100. La disposizione del § 174 del regolamento legislativo e giudiziario, che ritiene come iscrizione nuova quella rinnovazione ch'è eseguita dopo scorso il decennio, non può mai riferirsi alle ipoteche generali anteriori all'epoca dell'at-

Digitized by Google

tivazione del sistema ipotecario. Come in forza del § 264 è vietato al conservatore di ricevere iscrizione nuova per tali ipoteche, così egualmente gli è vietato di prenderne una rinnovazione, che per esser' eseguita dopo il decennio equivale ad un' iscrizione nuova, avendo la spirazione del decennio fatta perimere l' iscrizione, seppur non è privilegiata a termini del § 163 del regolamento.

101. Il § 90 dell' editto che dispone il decennio per rinnovare le iscrizioni delle ipoteche anteriori al regime ipotecario doversi computare dal giorno in cui ebbe luogo la prima rinnovazione, non distrugge la massima consacrata dal § 165 del regolamento legislativo e giudiziario, il quale stabilisce cessare ogni effetto dell' iscrizione se allo spirare di ciascun decennio non sarà rinnovata. E la disposizione dell' editto debbe ritenersi includere quelle iscrizioni che furono rinnovate anche posteriormente alla spirazione del primo decennio in forza di permesso accordatone da varie leggi, restando sempre ferma la massima generale del § 165 del regolamento legislativo e giudiziario che la rinnovazione per essere utile debb' essere fatta prima dello spirare del decennio, perchè le dette leggi prorogarono il decennio.

Se avviene che alcuno nel corso del secondo decennio abbia rinnovata l' iscrizione due o tre anni prima dello spirare del decennio, dal giorno dell' ultima rinnovazione, e non altrimenti, decorre il decennio, e non da quello della prima rinnovazione.

102. Il § 217 del regolamento legislativo e giudiziario vieta che, dopo trascritto il primo atto di pignoramento sopra un fondo, vi si trascrivino i successivi, e comanda che questi vengano annotati al margine del primo.

Quante volte però il secondo, o ulteriori pignoramenti abbraccino altri fondi comprensivamente a quello pignorato, per non scindere l' atto di pignoramento bisogna trascriverlo intieramente: noterassi però in margine al primo pignoramento essere stato quel fondo ulteriormente pignorato, e si richiamerà la data dell' atto.

Digitized by Google

Non sarà inutile ricordare ai conservatori in questo luogo che il processo verbale della vendita (giudiziale), e l'atto di immissione al possesso dei beni venduti debbono essere trascritti nel registro di trascrizione degli atti di traslazione dei beni stabili.

103. A prevenire qualunque difficoltà che in forza del § 224 in principio si affacciasse per parte dei conservatori nel cancellamento consensuale delle iscrizioni ipotecarie a favore di quegli stabilimenti, che sono retti da congregazioni di E.mi Cardinali, come la sacra Congregazione *de propaganda fide*, la Congregazione *lauretana*, e simili, ed altresì quelle a favore degli ospedali di Roma, della venerabile casa delle nobili Oblate di Tor de' Specchi, esenti dalla giurisdizione della sacra congregazione dei Vescovi e Regolari, si dichiara che in questi casi basterà il consenso rilasciato dal creditore nelle debite forme.

In ordine alla reverenda Fabbrica di s. Pietro continueranno ad osservarsi le disposizioni contenute nel rescritto di Sua Santità in data 9 luglio 1831 comunicate ai conservatori con lettera circolare di Mons Presidente degli archivi. (N. 60)

104. Per misura transitoria, e sino a tanto che non sarà provveduto alla ristampa dei nuovi registri, è prescritto quanto segue:

1. Il nome della persona, la quale presenta la nota ipotecaria, che a tenore del paragrafo 39 num. 1.° dell' editto debb' essere portato nel registro di deposito, sarà scritto nella colonna intitolata nomi e cognomi dei creditori, venditori o donanti nel registro stesso, dopo avervi portato il nome e cognome del creditore, venditore ecc.

2. L'indicazione della prova del registro comandata dal § 41 dell' editto sarà fatta nella colonna intitolata *data in tutte lettere dei titoli indicati nelle note*, con portarvi il *nome del notaio* che rogò l'atto, o del preposto che lo registrò, se trattasi d'iscrizione, e se è una trascrizione l'affermativa *registrato*, che debbe poi corrispondere alla copia letterale, conforme, che nelle trascrizioni debbe fare il conservatore nel registro delle formalità.

Digitized by Google

3. La tassa fissa di baiocchi dieci, che debbe percepirsi sulla trascrizione della sentenza che ordina la vendita in forza del § 69 dell'editto, debb'essere percepita e registrata nel libro di deposito, nella colonna oggi soppressa intitolata: ammontare del credito da iscriversi, a *mezzo per mille*, che a penna verrà frattanto emendata sostituendovi le parole » *tassa fissa di baiocchi dieci.* »

4. In luogo del registro per portarvi le trascrizioni degli atti di pignoramento di beni immobili, e delle sentenze che ne avranno ordinata la vendita, conforme al § 32 num. 4 dell'editto, sarà usato dai conservatori un separato registro delle trascrizioni, ch'è stato loro spedito con analoga intitolazione. I notamenti delle opposizioni dei terzi si porteranno al margine manco.

CAPO VI.

DELLA PROCEDURA.

105. Essendosi conservati dal § 1696 del regolamento legislativo e giudiziario (1) i metodi speciali di procedere per le tasse e diritti esigibili dall'amministrazione pel bollo, registro, ipoteche ecc. in tuttociò che non sia espressamente contrario alle disposizioni in esso regolamento contenute, si dichiara che dovranno osservarsi le norme ivi prescritte, con le seguenti modificazioni.

106. Ha luogo la mano-regia non solo per le tasse, supplementi di tasse e multe liquidate o liquidabili del preposto, o altro impiegato dell'amministrazione del bollo, registro ed

(1) Non è derogato agli speciali regolamenti per gli amministratori camerali, per le tasse o diritti esigibili dall'amministrazione del bollo o del registro, e dalle altre amministrazioni fiscali in tutto ciò che non fosse espressamente contrario alle presenti disposizioni. — *Regol. legisl. e giudiz.* 10 *novembre* 1834 § 1696.

Digitized by Google

ipoteche (§ CXL del regolamento 24 dicembre 1832 (1); ma inoltre per costringere i morosi a dare le assegne e dichiarare i valori (detto regolamento § XV num. 10 (2) e § L (3)); al quale effetto i preposti e gli altr' impiegati continueranno a valersi del mezzo delle gravatorie già fin dal 1817 introdotte con la notificazione del Tesorierato del 6 settembre.

107. All'intimo giudiziale di qualunque mano-regia dovrà il preposto incaricato dell'esigenza premettere un avviso stragiudiziale al debitore: questo avviso conterrà l'ingiunzione di presentarsi all'officio entro otto giorni per pagare la tassa o

---

(1) Per la riscossione delle tasse di registro liquidate, e sulle quali non può esservi questione, si procederà come per l'esigenze degli altri proventi fiscali con la mano-regia, e con le regole, pratiche e privilegi che gode il fisco in forza dei regolamenti 5 e 31 ottobre 1831 e declaratorie conseguenti. — *Regolamento sul registro 24 dicembre* 1832 § CXL.

(2) Per gli atti importanti liquidazione di somme, il valore si desumerà dal prezzo degli effetti, e dell'importare delle somme, uniti gl'interessi e le spese liquidate.

In quelle parti, nelle quali mancherà la liquidazione, questa si dovrà fare col solito mezzo della dichiarazione estimativa. — *Citato regol.* § XV. n. 10.

(3) Dentro il termine di quattro mesi dal giorno della morte del testatore, l'erede testato o intestato dovrà dare l'assegna di tutti gli effetti ereditari conosciuti eccettuati quelli, che sono stati esentati nell'art. 207 del motu-proprio 6 luglio 1816. — *Vedi i* §§ CVI *e segg. sul modo di dare le assegne.*

Quest'assegna sarà data, o mediante la esibizione dell'inventario legale, il quale riceverà la formalità dell'archiviazione col pagamento del diritto fisso, e servirà poi di base al regolamento della tassa, qualora la eredità venga adita col beneficio della legge; o mediante una nota distinta dei capitali ed effetti ereditari soggetti alla tassa, e dei debiti detraibili dall'asse ereditario.

Tanto all'inventario, quanto alla notula dovrà aggiungersi il valore dei singoli oggetti dedotto dal prezzo di stima, quando questa esista, oppure dalla dichiarazione estimativa dell'erede, riservata sempre all'amministrazione la facoltà di procedere alla verificazione dei valori stimati, o dichiarati, per mezzo dei periti da scegliersi nelle forme di sopra indicate. — *Regol. sul registro 24 dicembre* 1832 § L.

Digitized by Google

multa, o per dare l'assegna e dichiarazione, sotto pena di esservi astretto con la mano-regia; vi sarà distintamente indicata la specie della tassa o multa, la somma e la causa del debito, od il motivo che dà luogo alla dichiarazione od assegna.

La mancanza dell'avviso non produce nullità degli atti di mano-regia: dovrà però l'amministrazione vegliare che i preposti li facciano presentare; e punirà i preposti contravventori.

108. Quando la mano-regia abbia per oggetto gravatorie, o tasse di registro e supplementi di tasse non dipendenti da ripetizioni approvate dall'amministrazione generale, o da processi verbali sanzionati da essa, non potrà essere intimata senza precedente approvazione della medesima amministrazione generale.

109. Scorso il termine dell'avviso stragiudiziale, si procederà all'intimo della mano-regia, ed agli atti successivi nelle forme prescritte dal citato regolamento legislativo e giudiziario tit. XVI sez. XIX (§ 1635 e seg.) L'intimo si fa ad istanza della Camera Apostolica e per essa dell'amministrazione del bollo, registro ed ipoteche, a diligenza del preposto o conservatore: il domicilio del preposto o conservatore si ritiene costituito di diritto nel di lui officio.

Ogni intimo dovrà presentarsi separatamente alla persona o domicilio di ciascun debitore.

110. Se il pagamento, l'assegna o dichiarazione che si richiede dee farsi in un officio esistente fuori del luogo ove risiede il tribunale, il termine da decorrere dopo l'intimo a forma del § 1656 (1) del suddetto regolamento sarà accresciuto di un giorno per ogni venti miglia di distanza.

111. La produzione del titolo o documento ordinata dal § 1658 (2) dello stesso regolamento sarà strettamente adem-

---

(1) La mano-regia sarà intimata tre giorni prima dell'esecuzione. — *Regol. Legisl. e giudiz.* 10 *novembre* 1834 § 1656.

(2) L'intimo sarà preceduto dalla produzione del titolo o documento nella cancelleria del tribunale civile della provincia. — *Regol. legisl. e giudiz.* 10 *novembre* 1834 § 1658.

Digitized by Google

piuta in tutti i casi nei quali il titolo esiste, come nei casi di processi verbali, di supplementi di tasse ordinati dall' amministrazione, o dagli ispettori: negli altri casi dipendendo l' azione fiscale dal fatto della liquidazione delle tasse di registro, dall' iscrizione o trasporto delle ipoteche e simili, basta ciò ch' è contenuto nella stessa mano-regia, e cessa l' obbligo della produzione.

112. L' intimo della mano-regia per avere un' assegna o dichiarazione, indicherà la somma per la quale in ciascun giorno sarà gravato il moroso, ed enuncierà che la stessa mano-regia sarà eseguita pel tempo di un mese senz' altra formalità, finchè l' assegna o dichiarazione non siasi fatta nella forma legale: la gravatoria non sarà minore di baiocchi cinquanta, nè maggiore di tre scudi per ogni giorno di ritardo.

L' ordinanza esecutiva conterrà le medesime enunciazioni. (1)

113. Se dopo eseguite le gravatorie per lo spazio di un mese, l' intimato è ancora moroso, si procederà ad un nuovo intimo di mano-regia, senza bisogno di precedente avviso, per una somma da determinarsi approssimativamente; non si ammette verun reclamo contro questa somma, se non che allorquando sarà data l' assegna o la dichiarazione nel modo prescritto dalla legge.

114. In ogni caso che sia in facoltà dell' amministrazione di verificare il valore dei beni immobili, sui quali cade la

---

(1) L' ordinanza esecutiva della mano-regia conterrà:

1. I nomi e cognomi dei debitori.

2. Le somme da pagarsi e l' indicazione dalla causa e titolo del pagamento.

3. La menzione dell' intimo, affisso ovvero presentato, e prodotto in cancelleria.

4. L' ordine al cursore di costringere i debitori al pagamento con tutti i mezzi di ragione.

5. La sottoscrizione del presidente e del cancelliere. — *Regol. legisl. e giudiz.* 10 *novembre* 1834 § 1665.

Digitized by Google

tassa o la multa, col mezzo della stima dei periti, si osserveranno le regole e le forme stabilite nei §§ XVI, XVII, e CXXXIX del citato regolamento 24 dicembre 1832 (1)

I tribunali non sospenderanno la mano-regia, che a forma del disposto nel § 1670 e seguenti del regolamento legislativo e giudiziario.

Pendente il termine della registrazione, tutti dovranno attenersi al § XIX del regolamento sul registro in data 24 dicembre 1832 (2)

115. L'eccezione di prescrizione a termini del § CXLII

---

(1) L'amministrazione del registro, qualora riconosca che le dichiarazioni fatte dalle parti possono esser fraudolenti, o che i valori espressi siano minori del vero, potrà far stimare l'importo degli effetti dichiarati per mezzo di periti; il qual diritto durerà pel corso di un anno contando dal giorno della registrazione del contratto, o dalla dichiarazione della donazione o successione, dopo il qual termine rimarrà inalterabilmente prescritto.

A quest' effetto l' amministrazione nominerà il suo perito, e la parte appresso l'intimazione, che le ne sarà fatta, potrà entro otto giorni dalla presentazione dell' Intimazione nominare anch' essa il suo. Non nominandolo, dovrà starsi alla relazione del perito destinato dall'amministrazione. In caso di discrepanza tra i due periti, si dovrà ricorrere al tribunale per la nomina di un terzo perito: i periti dovranno riferire entro un mese dalla data della loro nomina, ovvero nel secondo mese in caso, che abbia avuto luogo il terzo perito. — *Regol.* 24 *dicembre* 1832 § XVI.

Le spese di perizia andranno a carico della parte che ha richiesta l'archiviazione, e fatta la dichiarazione, allorchè la stima eccederà di una metà il prezzo espresso nel contratto, o di una quarta parte quello aggiunto nella dichiarazione estimativa, e sul quale si è calcolata la tassa. In caso diverso, la spesa resterà a carico dell'amministrazione.

In tutti i casi però il contraente, erede o donatario ecc., sarà tenuto di pagare la tassa di supplemento, se vi è acrescimento di valore risultante dalla stima dei periti. — *Citato regol.* § XVII.

(1) Non se ne potrà diminuire o differire il pagamento (*della tassa*) sotto alcun pretesto, salvo il diritto di richiederne in seguito la restituzione, se ha luogo. — *Citato regol.* § XIX.

Digitized by Google

del regolamento 24 dicembre 1832 (1) equivale all' eccezione di pagamento contemplata dai §§ 1670 e 1671 num. 4 del regolamento legislativo e giudiziario. (2)

116. Nelle quistioni sulle liquidazioni delle tasse, e sulle decisioni amministrative per l' applicazione delle tasse medesime, nei casi nei quali sia permesso di ricorrere ai tribunali, si dovrà procedere con le norme fissate dai §§ CXXXVIII e CXXXIX del regolamento 24 dicembre 1832. (3)

117. Avrà luogo la stessa procedura, allorchè si tratta di ripetere dall' amministrazione una tassa, o somma che si pretenda malamente pagata.

---

(1) La prescrizione per la dimanda delle tasse non pagate sarà di un anno, contando dal giorno del registro, se si tratta di una tassa non riscossa sopra qualche disposizione particolare di un atto, ovvero se si tratta di un supplemento di tassa dovuto a causa di minor valuta espressa in qualche dichiarazione, e verificata maggiore per mezzo di perizia.

Il medesimo termine è accordato alle parti per le dimande di restituzione di tassa. — *Regol.* 24 *dicembre* 1832 § CXLII.

(2) Il tribunale non potrà mai ordinare la sospensione o l' inibizione, prima di proferire il giudizio definitivo, quando trattasi di dazi fiscali o comunitativi: qualunque controversia che potesse insorgere sulla quota del dazio o gabella, sarà decisa amministrativamente, e trattata in devolutivo innanzi l'autorità competente a forma della legge.

Negli altri casi potrà sospendere l' esecuzione quando il debitore opponente produca una prova scritta, da cui risulti il pagamento. — *Regol. legisl. e giudiz.* 10 *novembre* 1834 § 1670.

L' annullamento o la revoca della mano-regia non potrà ordinarsi che allorquando concorra alcuna delle seguenti circostanze . . . . . .

4. Se il debitore giustifica che la somma stessa fu pagata. — *Citato regol.* § 1671 *num.* 4.

(3) La soluzione delle difficoltà, che potranno insorgere relativamente alla riscossione delle tasse, prima che ne venga promossa istanza giudiziale, appartiene a Monsignor Tesoriere generale, sentita in iscritto l'amministrazione. — *Regolam. sul registro* 24 *dicembre* 1832 § CXXXVIII.

Nel caso che le parti non si acquietino al sentimento o rescritto di Monsignor Tesoriere, potranno intentare il giudizio avanti al tribunale competente, da cui si procederà sommariamente sentiti in iscritto, e per memoria intimata reciprocamente, la parte, l' avvocato generale del fisco in Roma, e i procuratori camerali nelle provincie, che debbono procedere d' accordo con l' amministrazione. — *Citato regol.* § CXXXIX.

Digitized by Google

TABELLA

Delle tasse ipotecarie in favore dell' erario, e de' salari che competono ai conservatori delle ipoteche secondo le disposizioni dell' editto dell' E.mo Segretario per gli affari di Stato interni in data del 17 dicembre 1834.

Paragrafi dell' Editto.

§ 68 N. 1. — In ciascuna iscrizione ipotecaria, ed in ciascuna denuncia dei vincoli di fidecommisso (Tassa proporzionale per ogni Sc. 100, bai. 10.) (1)

» » 2. — In ciascuna trascrizione sia degli atti traslativi di proprietà, sia degli atti di pignoramento de' beni immobili (Tassa proporz. per ogni Sc. 100, bai. 50.)
La tassa, in qualunque caso, non sarà mai minore di baiocchi cinque.

§ 69 — Per la trascrizione di ciascuna sentenza, che avrà ordinata la vendita dei beni immobili (Tassa fissa, bai. 10.)

§ 70 — Per la trascrizione di ogni processo verbale di vendita, compreso l' atto d' immissione al possesso de' beni venduti, in ordine al disposto nel § 216 in fine del regolamento legislativo e giudiziario (Tassa proporz. per ogni Sc. 100, bai. 50.)

---

(1) Detta tassa con Notific. del 22 agosto 1850 fu portata a baiocchi 30 per ogni 100 scudi.

Digitized by Google

Paragrafi dell' editto.

§ 71 — Per tutte le iscrizioni d' ipoteche; e per tutte le denuncie de' vincoli di fidecommisso, abbenchè i titoli delle une e degli altri siano anteriori allo stabilimento del sistema ipotecario. (Tassa proporzionale per ogni Sc. 100, bai. 10.) (1)

§ 72 — Se vi è luogo ad iscrizione dello stesso credito in diversi offici, la tassa si pagherà per intiero nel primo officio: per ciascuna delle iscrizioni da farsi negli altri offici si pagherà il solo salario del conservatore, oltre il rimborso della carta di bollo.

In conseguenza il conservatore del primo ufficio sarà tenuto di rilasciare a quello che pagherà la tassa tante copie della quietanza apposta in fine della nota d' iscrizione, quante ne saranno richieste.

§ 73 — Se uno stesso atto dà luogo a trascrizioni in diversi offici, la tassa sarà pagata nella stessa forma, che è prescritta per le iscrizioni dal § precedente.

§ 74 — Si esigerà per ogni rinnovazione, sia d' iscrizioni d' ipoteche, sia di denuncie dei vincoli di fidecommisso la medesima tassa a cui sono soggette le iscrizioni e le denuncie, come al § 68 num. 1, ritenuto il disposto nel § 71.

La tassa per ciascun trasporto di officio da farsi in virtù del § 163 del regolamento legislativo e giudiziario sarà uguale a quella che si esige per ciascuna rinnovazione.

---

(1) A norma della Notific. 22 agosto 1850 fu portata a bai. 30 per ogni 100 scudi.

Digitized by Google

Paragrafi dell' editto.

§ 75 N. 1. — Per l' esame ed annotazione nel registro dei depositi o consegne degli atti, note, e documenti per fare le iscrizioni o le trascrizioni (Salari dovuti ai conservatori baiocchi 05.)

« » 2. — Per ogni iscrizione ipotecaria, qualunque sia il numero dei creditori, se la formalità viene chiesta da tutti in una stessa nota ed in virtù di uno stesso titolo, (Salari dovuti ai conservatori, bai. 20.) Se la nota comprende più di un solo debitore, sarà accresciuto il salario di baiocchi dieci per ciascuno degli altri, che vi sono compresi.

» » 3. — Per ogni iscrizione fatta d' officio in sequela delle trascrizioni, e per ogni rinnovazione o trasporto decennale, è dovuto lo lo stesso salario accordato nel numero precedente.

» » 4. — Per la trascrizione di ciascun atto traslativo di proprietà, di ciascun atto di pignoramento o di ciascuna sentenza che ordina la vendita dei beni immobili, per la prima carta di due pagine o facciate, contenente venticinque linee per facciata, e quindici sillabe per linea, (Salari dovuti ai conservatori, bai. 15.)
— e per ciascuna delle altre carte, baiocchi 10.)

» » 5. — Per ogni denuncia, rinnovazioneo conferma dei vincoli di fidecommisso, (Salari dovuti ai conservatori bai. 40.)

» » 6. — Per ogni annotazione di cambiamento di domicilio, di cessione, subingresso, o trasferimento parziale o totale, e per qua-

Digitized by Google

Paragrafi dell'editto.

lunque altra annotazione sui registri ipotecari, (Salari dovuti ai conservatori bai. 20.)

§ 75 N. 7. — Per ogni cancellamento totale o parziale d'iscrizione ipotecaria, o di trascrizione dei pignoramenti, e delle sentenze di vendita giudiziale, (Salari dovuti ai conservatori bai. 20.)

» » 8. — Per ogni cancellamento totale o parziale delle denuncie dei vincoli di fidecommisso, (Salari dovuti ai conservatori bai. 40.)

» » 9. — Per ogni certificato negativo d'iscrizione, o di trascrizione, per ciascun debitore, (Salari dovuti ai conservatori bai. 20.)

» » 10. — Per ogni certificato di una iscrizione o di una trascrizione per ciascun debitore, (Salari dovuti ai conservatori bai. 20.)

» » 11. — Per ogni stato o certificato generale di tutte le iscrizioni esistenti sopra uno o più fondi, per la prima iscrizione, (Salari dovuti ai conservatori, bai. 20.)

— e per ciascuna delle altre, bai. 10.

» » 11. — Se lo stato o certificato comprende pure le trascrizioni, si dovrà per la prima trascrizione, (Salari dovuti ai conservatori, baiocchi 20.)

— e per ciascuna delle altre, bai. 10.

» » 12. — Per ogni certificato di cambiamento di domicilio, di cessione, subingresso, trasferimento o cancellamento totale o parziale d'iscrizione o trascrizione, e di qualunque annotazione fatta sui registri, (Salari dovuti ai conservatori, bai. 20.)

» » 13. — Per ogni certificato di cancellamento totale o parziale delle denuncie dei vincoli di fidecommisso, (Salari dovuti ai conservatori, bai. 30.)

Digitized by Google

Paragrafi dell' editto.

§ 75 N. 14. — Per ciascuna copia della quietanza di tasse ipotecarie, (Salari dovuti ai conservatori, baiocchi 05.)

» » 15. — Per le copie collazionate degli atti depositati o trascritti, quando siano richieste, per la prima carta di due facciate, come al numero 5, (Salari dovuti ai conservatori baiocchi 15.)

— e per ciascuna delle altre, (Salari dovuti ai conservatori, bai. 10.)

» 76 — Indipendentemente da questi salari, dovrà il conservatore essere rimborsato dalle parti della carta di bollo che impiega per le iscrizioni, trascrizioni, certificati e copie di cui venga richiesto.

» 77 — Saranno rilasciati in carta libera, e vidimati in debito pel bollo, gli estratti delle iscrizioni che si richiedono a nome della Camera Apostolica, e delle amministrazioni fiscali in ordine ai fondi appartenenti ai debitori dell' erario.

» 78 — L' importo del bollo nei casi del § 42 dell' editto e del § precedente, e quello pure delle tasse e dei salari nei casi preveduti dai §§ 163 e 176 del regolamento legislativo e giudiziario, sarà notato a carico dei rispettivi debitori.

— I salari dovuti pei certificati, che si richiedono dal pubblico erario, saranno sempre diminuiti della metà.

» 80 — I conservatori che esigeranno salari, non dovuti, o somme maggiori di quelle dovute, saranno per la prima volta sospesi, ed in caso di recidiva, destituiti e puniti secondo le circostanze: in ogni caso sa-

Digitized by Google

Paragrafi dell' editto.

rauno sempre tenuti alla restituzione delle somme indebitamente percepite.

§ 81 — Le condanne dei conservatori al pagamento delle multe ed alla restituzione di salari saranno pronunciate amministrativamente dal consiglio direttivo, e saranno inappellabili.

» 82 — Compete ai conservatori il diritto di procedere con la mano-regia anche per l'esigenza dei salari contro le parti.

» 80 — Nella segreteria dell'amministrazione generale, ed in tutti gli offici delle conservazioni delle ipoteche, sarà sempre affisso un esemplare della presente.

N. 72.

— 9 *luglio* 1835. — Editto *del Segr. di Stato Card. Gamberini portante disposizioni riguardanti la mano-regia.* (Racc. Leg. Pont. Vol. 2.° p. 11 N. 4.)

1. Il disposto nel § 1655 del motu-proprio 10 novembre 1834 ha lasciato fermo il diritto o privilegio competente al pubblico erario, alle amministrazioni fiscali ed agli aventi causa dall'uno e dalle altre di procedere con la mano regia per l' esigenza;

1. dei dazi, tasse, censi, tributi, canoni, corrisposte;

2. di tutti i crediti liquidi, qualunque ne sia la natura, il titolo e la provenienza, ed abbenchè derivino da fatti non adempiuti.

2. In tutti i casi, nei quali per disposizione del diritto comune può il fisco convenire direttamente i debitori de' suoi debitori, compete pure al medesimo il privilegio di astringerli al pagamento con la mano regia.

Digitized by Google

3. Occorrendo di procedere al sequestro esecutivo sul danaro od effetti dei debitori fiscali, l'atto d'intimo della mano regia presentato al debitore, dopo scorso il termine dei tre giorni, si ritiene come sentenza di condanna: le somme dovute o dichiarate dal sequestratario si esigeranno con la mano regia fino all'intiero pagamento del credito fiscale.

4. I detentori dei fondi che appartengono alla Camera Apostolica saranno astretti a rilasciarli col mezzo della mano regia;

1. se li ritengono senza titolo;

2. se il titolo è risoluto;

3. se i fondi stessi sono destinati ad uso pubblico o governativo.

5. Nel terzo caso del § precedente è vietato ai tribunali di accordare qualunque inibizione, o di conoscere e giudicare sul valore dell'atto che destina i fondi all'uso indicato.

Negli altri casi l'inibizione non può accordarsi, che allorquando si giustifichi l'esistenza o la durata di un titolo scritto e munito delle forme stabilite dalla legge.

6. Il diritto di mano regia competente ai comuni per la esigenza dei dazi o delle gabelle municipali viene esteso alle rendite ed ai crediti liquidi descritti nei preventivi legalmente approvati.

7. Alle commissioni amministrative delle provincie compete pure lo stesso diritto di mano regia per le tasse o quote di contribuenza, e pei crediti liquidi, descritti nei preventivi proposti dai consigli provinciali ed approvati dall'autorità superiore.

8. I monti di pietà, gli orfanotrofi, gli ospedali, i seminarii, hanno il diritto di valersi della mano regia per l'esigenza delle tasse loro dovute.

9. Il monte di pietà di Roma, (v. N. 75) e l'università o comunità degli ebrei, dipendenti l'uno e l'altra da Monsignor Tesoriere generale, conservano il diritto di procedere con la mano regia.

10. La cassa di ammortizzazione può valersi del medesimo

Digitized by Google

privilegio per la esigenza de' canoni, rendite e corrisposte che riguardano i beni ad essa ceduti.

11. I sacri palazzi Apostolici continueranno ad esercitare il diritto di mano regia, siccome viene esercitato dal pubblico erario.

12. Si esigeranno inoltre con la mano regia:

1. le tasse o quote di contribuenza pei lavori consorziali relativi allo spurgo delle chiaviche nella città di Roma;

2. quelle dovute dagli utenti o consorti pei lavori consorziali di acque e strade in Roma e nello Stato.

13. Le altre tasse pei lavori pubblici di acque e strade, comprese quelle per le strade urbane e per le opere relative agli acquedotti di Roma, si esigeranno egualmente con la mano regia a forma degli attuali regolamenti.

14. Gli amministratori camerali, gli esattori, appaltatori o cessionari in ordine ai crediti, di cui nei §§ precedenti, eserciteranno il suddetto privilegio durante l'appalto o la gestione: proseguiranno ad esercitarle per lo spazio di mesi sei dopo il termine dell' uno e dell'altra contro i debitori di somme arretrate, salve però le particolari convenzioni, per le quali non fosse luogo a questa proroga, ovvero si accordasse per un tempo maggiore o minore.

Saranno essi costretti al pagamento delle somme, o corrisposte dovute, ed in generale all' adempimento delle loro obbligazioni con lo stesso mezzo della mano regia.

15. La disposizione del § 1658 del citato motu-proprio concernente la produzione del titolo o documento, può essere adempiuta mediante la produzione di un estratto dei preventivi, delle scritture, dei libri o dei registri, sottoscritto dal segretario, dal contabile o altro impiegato che ne abbia la custodia per officio.

16. Allorchè il credito da esigersi con la mano regia nasce da decisioni dei dicasteri amministrativi (1) la copia autentica

(1) Le decisioni amministrative si eseguiscono con le norme prescritte dalla sezione XX tit. XVI del M. Pr. 10 novembre 1834 e di questo editto

Digitized by Google

della decisione tiene luogo del titolo o documento, di cui nel § 1658: non v'è bisogno di renderla esecutoria nelle forme prescritte dal § 1701, per ottenere la ordinanza esecutiva della mano regia.

17. Le prescrizioni contenute nei §§ 1659 e 1660 e nella prima parte del § 1670, intorno ai dazi fiscali o gabelle comunitative, sono applicabili alle tasse provinciali.

18. Nelle note da affiggersi in istampa a forma del § 1660 potranno essere manoscritti i nomi ed i cognomi dei creditori e dei debitori, i titoli, le somme dovute, e le altre indicazioni variabili secondo la diversità dei casi.

19. Quando il privilegio della mano regia derivi da speciale concessione fatta o da farsi dall' autorità sovrana, dovrà il creditore produrne in cancelleria l' originale od una copia autentica, ovvero indicare la produzione che ne avesse fatta anteriormente.

20. La vendita dei mobili pignorati in virtù di mano regia si eseguirà nei luoghi stessi, ove si fanno le vendite degli altri mobili pignorati in virtù di sentenze giudiziali, cioè nei luoghi, ove si fecero i pignoramenti; purchè vi esista un officio di depositeria, o vi risieda un pubblico depositario.

21. La legge non prescrive che debba farsi alcun intimo ai creditori iscritti in ordine alla vendita dei beni immobili: l'affissione degli avvisi tiene luogo d'intimo, salvo il disposto nel § 1333, pel giudizio di graduatoria o distribuzione del prezzo.

22. Nel caso di vendita giudiziale fatta eseguire per l'esigenza della dativa, non v' è bisogno del giudizio sulla distribuzione del prezzo, che allorquando vi siano opposizioni pei crediti, di cui nel § 62 del citato motu-proprio: se non esistono simili opposizioni, potrà essere consegnata all' amministratore o esattore camerale la somma corrispondente al

---

in ordine alla mano regia. *Ordinam.* 25 luglio 1835. *Rac. Legg. Pont. Vol.* 2 *p.* 63 *N.* 10 § 13.

Digitized by Google

credito ed alle spese: il residuo rimarrà in deposito per essere pagato a chi di ragione: tale deposito dovrà intimarsi ai creditori iscritti od opponenti.

23. La regola stabilita nel § 1693 è applicabile alle spese per la consegna e pel giudizio sulla distribuzione del prezzo, quando abbia luogo.

24. A forma delle leggi in vigore sul bollo e sul registro, le intimazioni, le ordinanze, i processi verbali e tutti gli atti anche esecutorii, relativi alla mano regia, e le copie dei medesimi, sono esenti dall' uno e dall' altro dazio, qualora i debiti, abbenchè compresi in una stessa nota ed in una stessa ordinanza esecutiva, non eccedano singolarmente la somma di cinque scudi.

25. Coerentemente al § 52 delle istruzioni in data 31 marzo passato, non si esige sugli atti concernenti la mano regia, e sulle ordinanze esecutive alcun diritto di cancelleria.

26. Niun emolumento è dovuto ai cancellieri, fuorchè per le copie, per gli avvisi e per le assistenze agl' incanti e vendite giudiziali dei beni immobili: i cancellieri dei tribunali civili esigeranno tali emolumenti a norma della tassa pei cancellieri dei governatori.

27. Se trattasi di mano regia per l' esigenza della dativa, è in facoltà dell' amministratore o esattore camerale, di chiedere la copia autentica, ovvero un semplice estratto dell' ordinanza esecutiva emanata dal presidente del tribunale, a termini del § 1664.

L' estratto si scriverà sulla copia conforme dell' intimo certificata vera dall' amministratore o esattore camerale, nel seguente modo: » *Il presente atto è esecutivo in virtù di ordinanza emanata dal presidente del tribunale il giorno . . . . . iscritta nel protocollo, n. . . . . .;* » sarà autenticato con la firma del cancelliere ed avrà la forza e gli effetti attribuiti alla copia dal § 1666.

L' emolumento dovuto per tale estratto, qualunque sia il numero delle persone comprese nell' ordinanza, è limitato a soli baiocchi cinque pei cancellieri dei tribunali civili delle

Digitized by Google

provincie: è accresciuto della metà per la cancelleria della congregazione civile dell' A. C.

28. I testimoni che assistono il cursore negli atti di esecuzione di mano regia non hanno diritto ad alcuna mercede: se ricusano di assisterlo, farà egli menzione nel processo verbale dei loro nomi e della ricusa: gli atti di esecuzione saranno validi, abbenchè i testimoni non vi siano stati presenti.

La forza pubblica dovrà prestarsi gratuitamente.

29. Gli atti di mano regia per qualunque credito, ancorchè non sia fiscale o comunitativo, e contro qualunque persona, si faranno sempre innanzi i tribunali designati dal § 328 del motu-proprio 10 novembre 1834: saranno inoltre osservate, quando abbiano luogo, le formalità prescritte dai §§ 361 al 363.

30. Per le tasse o diritti esigibili dall' amministrazione generale del bollo e del registro, si osservano i metodi di procedura, di cui nei §§ 105 e segg. dell' istruzione in data 31 marzo passato. (N. 71.)

Un esemplare del presente editto si terrà affisso in tutte le cancellerie dei tribunali civili.

N. 73.

— 25 *luglio* 1835. — ESTRATTO *dell' Editto del Segr. di Stato Card. Gamberini, che porta l' ordinamento della giurisdizione contenziosa nelle materie amministrative.* (Racc. Leg. Pontif. Vol. 2 p. 63 N. 10.)

31. Appartiene esclusivamente alla congregazione di Revisione il conoscere e giudicare in via amministrativa, se e come possano ammettersi le offerte date per appalti, affitti, forniture, o altri contratti fiscali, ancorchè richieste per averle in considerazione, comprese quelle di vigesima e sesta, ed a quale fra gli offerenti debba essere fatta la delibera.

Queste decisioni sono definitive ed inappellabili: i magistrati dell' ordine giudiziario non hanno potestà di conoscere

Digitized by Google

e giudicare nè direttamente nè indirettamente sul valore delle offerte e dell'atto di delibera, e sopra tuttociò che ha formato il soggetto della decisione amministrativa.

Gli atti di delibera legalmente sanzionati dalla congregazione di Revisione equivalgono a pubblici istromenti per iscrivere le ipoteche a profitto dell'erario e delle amministrazioni fiscali.

N. 74.

— 12 *dicembre* 1835. — Ordine *circolare del Segr. di Stato Card. Gamberini col quale si commette ai preposti del bollo e registro le esazioni in rimborso delle spese e multe di giustizia punitiva.* (Racc. Leg. Pontif. Vol. 2 p. 366 N. 51.)

All'oggetto che il rimborso delle spese alimentarie e di giustizia punitiva, ed il pagamento delle multe pronunciate dai giudici singolari e dai tribunali possa essere incassato con regolarità e sollecitudine, inteso l'oracolo della Santità di Nostro Signore, si ordina che tali esazioni si facciano dai preposti del bollo e del registro. I detti giudici e presidenti dei tribunali veglieranno perchè i preposti siano forniti delle analoghe notizie, quando le condanne siano in istato eseguibile; ingiungendo ai cancellieri che trasmettano loro un estratto delle rispettive condanne e successive liquidazioni. (v. N. 76.)

N. 75.

— 16 *novembre* 1835. — Risoluzione *del Segret. di Stato Card. Gamberini sul dubbio insorto in ordine al privilegio della mano regia conservato in favore del Monte di Pietà di Roma.* (Racc. Leg. Pontif. Vol. 2 p. 380 N. 59.)

Essendo insorto dubbio sull'intelligenza del § 9 dell'editto 9 luglio scorso (N. 72) in ordine al privilegio della mano regia

Digitized by Google

conservato in favore del Monte di Pietà di Roma; inteso l' oracolo della viva voce di Nostro Signore, si dichiara quanto segue.

1. Il Monte di Pietà di Roma può esercitare il privilegio della mano regia come viene esercitato dal fisco e dalle amministrazioni fiscali.

2. Nondimeno le cause che ad istanza del Monte si trovano introdotte *juris ordine servato*, saranno proseguite e decise con le norme prescritte dalle leggi di procedura per le cause del pubblico erario.

N. 76.

— 30 *maggio* 1836. — ISTRUZIONE *circolare del Segr. per gli affari di stato interni Card. Gamberini, sulle spese ripetibili contro i condannati nei giudizi criminali.* (Racc. Leg. Pontif. Vol. 1 p. 207 N. 44.)

Affinchè le prescrizioni contenute nell' ordine circolare del 12 dicembre 1835 (N. 74) vengano regolarmente eseguite, si dispone quanto segue:

1. La liquidazione delle spese ripetibili contro i condannati nei giudizi criminali si farà immediatamente per cura del rispettivo procuratore fiscale, appena la sentenza di condanna si trovi in istato eseguibile, a termini degli art. 715 e 716 del regolamento 5 novembre 1831.

2. I cancellieri trasmetteranno al preposto locale dell'amministrazione del bollo e del registro gli estratti delle sentenze che condannano a pagare le multe: gli trasmetteranno egualmente gli estratti delle liquidazioni di spese.

3. I giusdicenti ed i presidenti dei tribunali, sia per officio, sia per istanza dei procuratori fiscali, prenderanno le opportune disposizioni per costringere i cancellieri all' adempimento dell' obbligo loro ingiunto dal § precedente, anche col mezzo di una multa non maggiore di cinque scudi.

Digitized by Google

4. L' esigenza delle multe e delle spese liquidate si farà col mezzo privilegiato della meno-regia: gli atti di mano-regia si faranno innanzi i tribunali designati dal § XXIX dell' editto 9 luglio 1835, avuto riguardo all' ultimo domicilio o dimora del condannato. (N. 72.)

5. Monsignor Tesoriere generale potrà accordare ai procuratori fiscali nei singoli casi un premio non minore del cinque per cento sugl' incassi reali delle multe e delle spese: viene inoltre incaricato di prescrivere ai preposti del bollo e del registro quelle norme che nella sua saviezza crederà necessarie per la più sollecita e regolare esigenza.

6. I conservatori delle ipoteche ed i cancellieri del censo, dovranno prestarsi a tutte le richieste che si facciano loro dagl' ispettori del bollo e del registro per conoscere lo stato patrimoniale del condannato: dovranno dare ai medesimi la semplice comunicazione degli elementi necessari a quest' effetto, permettendo loro di prendere nei rispettivi offici, senza veruna spesa, quelle notizie che stimeranno convenienti.

N. 77.

— 1 *luglio* 1836. — Regolamento *disciplinare del Tesoriere generale Mons. Tosti, riguardante l' esecuzione delle disposizioni della Segreteria di Stato interni del* 12 *dicembre* 1835 *ed istruzione* 30 *maggio* 1836. (Racc. Leg. Pontif. Vol. 2 p. 3 N. 2.)

1. I preposti e gl' ispettori del registro sono gli officiali incaricati ad assicurare ne' modi legali, ed esercitare l' azione, che secondo la legge compete al fisco di ripetere dai condannati le spese, che ha avanzate per l' inquisizione, dentro i termini, e secondo le somme, che sono liquidate con sentenza dai giudici singolari e tribunali, e le multe ne' casi che sieno pronunciate.

2. La cura del ricevimento degli estratti delle sentenze

Digitized by Google

appartiene sempre al preposto residente nel luogo dove risiede il tribunale, o nel cui distretto risiede il giudice singolare che ha pronunciato la sentenza.

3. La cura dell'esigenza appartiene al preposto, nel cui distretto ha domicilio o beni il condannato.

4. L'ispettore ha la cura di trasportare gli articoli agli offici competenti, ed in caso di azione reale, ha l'obbligo di procurare le notizie opportune, e di appurare lo stato dei debitori per evitare azioni frustranee.

5. Il trasporto degli articoli da uno all'altr'officio, quando avrà luogo, verrà operato dall'ispettore colle solite discipline, risguardanti gli altri *rinvii*.

Quindi essi stessi consegneranno i rinvii ai preposti della propria divisione, e trasmetteranno alla direzione generale quelli che appartengono ad altre ispezioni.

6. Quest'azione può esercitarsi così contro i condannati, come contro i loro eredi e successori universali.

7. Compete anche contro i successori singolari, se hanno acquistati i beni affetti al privilegio a termini del § 88 n. 4, qual privilegio sia stato conservato a termini dell'altro § 99 del regolamento legislativo e giudiziario del 10 novembre 1834.

8. L'azione privilegiata avrà sempre luogo in concorso di creditori ipotecari non iscritti, e dei chirografari non ipotecari, salvo il diritto di attaccare in giudizio le alienazioni, che apparissero fatte in frode.

9. Quest'azione può esercitarsi altresì solidariamente nel caso che vi sieno più correi nello stesso delitto. Il beneficio della divisione è conservato nei correi, perchè possano esercitarlo fra di loro a termini di ragione, ma non può opporsi al fisco, che può scegliere qualunque dei correi per esercitare contro di esso l'integrità della sua azione.

10. L'azione ed il privilegio fiscale può esercitarsi contro i mobili, i crediti ed i semoventi a termini del § 88 n. 4 del regolamento legislativo e giudiziario. (N. 69.)

11. Può il fisco, e per esso i preposti, indipendentemente dall'azione della parte offesa esercitare la sua azione particolare di rimborso delle spese nei modi appresso indicati.

Digitized by Google

12. Per l'esercizio dell'azione fiscale compete al fisco, e per esso ai preposti il privilegio della mano-regia. Nel redigerla si osserveranno le regole fissate dal capo V dell'istruzione del 31 marzo 1835. (N. 71)

Debb' essere sottoscritta dal preposto. Può anche redigerla e sottoscriverla l' ispettore.

13. La mano-regia si rende esecutoria sempre dal tribunale dell'ultimo domicilio cognito del reo debitore; resa poi esecutoria, può eseguirsi sui mobili o sugli stabili colla procedura ordinaria delle mano-regie.

14. I preposti e gl' ispettori del registro, sono tenuti a procedere a tutti gli atti assicurativi l' interesse del fisco, ed in ispecie alla conservazione dei privilegi a termini del § 99 del vigente regolamento legislativo è giudiziario, quando il reo possieda.

15. Per gli atti di esecuzione i preposti sono autorizzati a farli sopra i beni mobili, frutti pendenti, pigioni, azioni, crediti e semoventi della specie non eccettuata dal precedente paragrafo.

16. Agli atti di esecuzione sugl' immobili non potranno procedere senza un permesso o ordine in iscritto del loro ispettore, che dovrà segnarlo con la data appiè della trascrizione dell'estratto della sentenza nel registro sommario, del quale al precedente paragrafo.

17. L'ispettore, prima di dare quest'ordine, prenderà piena cognizione dello stato passivo del debitore nell' officio delle ipoteche, e del valore delle di lui attività nell'officio del censo.

18. Quando l'ispettore dimandasse al conservatore delle ipoteche iscritte a carico dei debitori, dovrà rilasciarglielo ricevendone il salario per le leggi ipotecarie fissato per gli atti in favore della Camera Apostolica.

La carta vidimata per bollo da bai. 15 e di dimensione corrispondente, dovrà essere consegnata al conservatore dall' ispettore, in forza del privilegio competente all' amministrazione del registro contenuto nel regolamento sul bollo.

19. Quando dall' esame dello stato attivo e passivo ri-

Digitized by Google

sultasse all'ispettore qualche grave dubbiezza, sarà tenuto di farne relazione alla direzione generale, perchè venga deciso se debbe proporsi o no l'azione ipotecaria.

20. Quando gli risulti bene stabilita l'azione, darà l'ordine motivato, secondo gli appunti, che avrà presi, acciò si proceda nella causa.

21. I preposti debbono coadiuvare gl'ispettori, ed eseguire puntualmente gli ordini e le istruzioni che riceveranno da essi intorno a questo ramo, come intorno a tutti gli altri della loro gestione. Ma sopra tutto è loro speciale incombenza di mettere a profitto tutte le cognizioni, che gli dà l'officio ch'esercitano, per conoscere bene lo stato di solvibilità dei condannati, o di alcuno fra i correi dello stesso delitto tenuto solidariamente per tutti, fare uso sollecito o prudente di queste cognizioni, e procurare, senza vessazioni superflue, e senza negligenza, il possibile ricupero delle somme anticipate dal fisco a quello stesso modo, che si porterebbe se si trattasse del suo proprio interesse.

22. I preposti si addebiteranno delle esigenze che faranno per questo titolo nel registro d'incasso destinato a portarvi gl'incassi di sportule, multe e procedure criminali, sotto lo stesso giorno che faranno l'incasso, e a seconda che lo faranno, o in conto o in saldo del debito del condannato, secondo le forme che verranno loro prescritte, così per la scritturazione in incasso, come per i notamenti nel registro sommario, e nei conti mensili e trimestrali.

23. L'addebito nel registro d'incasso dovrà richiamare il numero del registro sommario, dov'è trascritto l'estratto della sentenza, esporre la data per giorno, mese ed anno dell'incasso, il nome a pronome del debitore che paga, la somma pagata, con la sola distinzione s'è in conto o a tacitazione e saldo del debito. La ricevuta che il preposto rilascia alla parte, sarà una copia conforme della partita, con la quale si è dato debito sul registro d'incasso.

24. È proibito ai preposti del registro di cassare o annullare sul registro sommario gli estratti delle sentenze che vi

Digitized by Google

hanno trascritte. Quest' attribuzione compete esclusivamente agl' ispettori.

25. Gl' ispettori non possono annullare alcun articolo dal registro sommario, che nei seguenti casi:

1. di seguito pagamento,

2. di grazia sovrana,

3. di sentenza assolutoria,

4. d' insolvibilità del debitore provata come si dirà in appresso.

26. Per seguito pagamento annulleranno l'articolo, quando dai notamenti marginali, che il preposto vi ha fatto dei singoli incassi, e dopo avere verificato, che si è dato debito di quasti notamenti nel registro di riscossioni, risulterà che il condannato ha soddisfatto tutto il suo debito.

27. Per grazia sovrana procederà all' annullamento o riduzione, quando il Santo Padre assolva in tutto o in parte il reo dal pagamento della multa inflitta dal tribunale, o dal rimborso delle spese di giustizia alle quali è stato condannato.

28. In seguito di sentenza procederà all' annullamento o riforma, sull' intimazione della sentenza stessa, quante volte la sentenza assolva o annulli il processo.

29. Per titolo d' insolvibilità del debitore non può procedersi all' annullamento del debito di un condannato che sia figlio di famiglia, il cui padre sia vivente.

30. L' ispettore in conseguenza per dichiarare verificato il titolo d' insolvibilità debbe avere sott' occhi:

1. la prova che il condannato fosse *sui juris*, e non abbia il padre vivente, meno che anche riguardo al padre potessero aversi i documenti qui appresso indicati;

2. Il notamento negativo della possidenza del condannato preso dall' officio del censo;

3. il certificato di assoluta povertà rilasciato dal parroco dell' ultimo domicilio del condannato, emesso sulla dimanda del preposto;

4. il certificato di povertà assoluta rilasciato dal gonfaloniere o dal magistrato comunale, che lo rappresenta, emesso sulla dimanda del preposto.

Digitized by Google

31. Per titolo d' insolvibilità si autorizzerà la cessazione delle procedure e non l'annullamento dell'articolo, quale si trasporterà in un sommario a parte per annullarsi dopo che sia compiuta la prescrizione del diritto comune.

32. In tutti i casi che l'ispettore proceda all' ordine di sospensione degli atti, lo segnerà appiè della copia della sentenza nel registro sommario; esso debb'essere motivato sugli estremi voluti ne' quattro precedenti paragrafi.

33. I documenti voluti dai §§ 27, 28, 29 e 30 dovranno essere conservati nell' officio di registro in una posizione corrispondente agli articoli trascritti nel registro sommario.

34. Nel caso che si venisse in cognizione dai preposti, o dagl' ispettori o dall'amministrazione, che il condannato fosse venuto in miglior fortuna, dovrà ristabilirsi contro di lui l'azione, o contro i di lui eredi.

35. Ai preposti del registro in premio delle operazioni a cui sono chiamati, delle fatiche che debbono sostenere, e della responsabilità, che viene loro addossata si accorda provvisoriamente un decimo sull' incasso realizzato netto da ogni spesa.

Agl' ispettori del registro per lo stesso titolo un ventesimo.

36. Si conserva ai procuratori fiscali il cinque per cento sugl' incassi reali che facciansi, a condizione però che i medesimi si prestino a sollecitare la trasmissione degli estratti e la liquidazione delle spese; e diano avviso regolarmente alla fine di ogni mese alla direzione generale del bollo e registro delle sentenze e liquidazioni dai cancellieri non partecipate ai preposti, e delle liquidazioni di spese, che sieno ritardate dai tribunali.

37. L'esecuzione delle disposizioni contenute nel presente regolamento avrà luogo non solo per tutte le condanne che d' ora in poi si emaneranno; ma anche per tutte le condanne precedenti non esaurite, a dare le note ed estratti delle quali si stabilisce il termine perentorio di tre mesi da oggi decorrendi.

Digitized by Google

N. 78.

— 16 *dicembre* 1836. — Ordine *circolare di Monsig. Tesoriere generale A. Tosti sul modo di purgare dalle ipoteche i canoni dei luoghi pii affrancati dagli enfiteuti.* (Racc. Leg. Pontif. p. 311 N. 39.)

Il sovrano chirografo del 28 luglio 1832 (1), nel concedere agli enfiteuti dei luoghi pii in esso designati la facoltà di redimere l'annuo canone, stabilì che ai luoghi pii medesimi se ne dovesse pagare il prezzo con una corrispondente rendita consolidata; e perchè doveva di ragione questo prezzo stare in luogo della cosa a favore di quelli i quali avessero un qualunque diritto sulla cosa stessa, si volle che vi fossero a sicurezza dei creditori trasferiti tutti i pesi, oneri ed ipoteche gravanti il dominio diretto che si alienava. Insorto dubbio se fra i pesi enunciati nel chirografo si noverassero pure le ipoteche iscritte, la Santità di Nostro Signore si degnò rispondere affermativamente con rescritto del 21 agosto 1833, esibito quindi per pubblico istromento in atti dell'Argenti segretario e cancelliere della R. C. A. li 2 settembre dello stesso anno.

Ora da alcuni di coloro i quali hanno stipulate le affrancazioni, si è promossa istanza, acciocchè sia determinato il modo di eseguire le suddette sovrane disposizioni quanto alle ipoteche iscritte sopra i dominii diretti affrancati; e conosciuta la ragionevolezza della dimanda, il Tesoriere generale è stato autorizzato dalla Santità di Nostro Signore a prescrivere quanto appresso.

1. Ad istanza dei singoli acquirenti dei canoni i con-

(1) Si vegga l' Appendice N. 4.

Digitized by Google

servatori delle ipoteche daranno i certificati di tutte le iscrizioni ipotecarie gravanti i dominii diretti affrancati.

2. Questi certificati delle iscrizioni verranno esibiti alla direzione generale del debito pubblico, la quale se ne varrà per notare gli opportuni e relativi vincoli sulle matrici delle cartelle della rendita attribuita ai luoghi pii in compenso dei canoni venduti, e già intestata come vincolata.

3. La stessa direzione generale del debito pubblico sotto l'estratto ipotecario suddetto rilascierà a quelli i quali abbiano affrancato i canoni, un certificato del seguito notamento de' vincoli sulle matrici della rendita corrispondente.

4. Questo certificato presentato al conservatore delle ipoteche sarà titolo sufficiente per procedere al cancellamento o restrizione delle iscrizioni riportate nell' estratto suddivisato, secondo che siano speciali sul diretto dominio di cui si tratta, o estese ad altri beni.

Copia del presente ordine circolare sarà affissa nell' officio della direzione generale del debito pubblico, in quello della direzione generale del bollo, registro ed ipoteche, e presso i conservatori delle ipoteche medesime.

N. 79.

— 24 *giugno* 1837. — Dispaccio *del Segretario per gli affari di Stato interni Card. Gamberini a Mons. avvocato generale del fisco, sull' intelligenza del* § 194 *del motu-proprio* 10 *novembre* 1834 *risguardante i creditori dei censi.* (Racc. Leg. Pontif. p. 142 N. 381.)

Essendo insorto dubbio sulla intelligenza del § 194 del moto proprio 10 novembre 1834 (N. 69 *bis*) inteso l'oracolo della viva voce di Nostro Signore, si dichiara:

Che il suddetto § 194, nell'accordare al creditore del censo il rimedio dell' associazione al fondo censito per soddisfarsi dei frutti decorsi, non ha tolto al creditore stesso il diritto d'esercitare l' azione ipotecaria.

Digitized by Google

Questa dichiarazione viene partecipata a monsig. Bartoli avvocato generale del fisco, commissario speciale del Governo presso il tribunale dell' A. C. per sua intelligenza e regola.

N. 80.

— 29 *marzo* 1838. — Dispaccio *N.* 74447 *del Segretario di stato Card. Gamberini, al presidente del Trib. di Fermo relativo al* § 107 *del M. Pr.* 10 *novembre* 1834. (N. 69 *bis.*)

Non vi è bisogno di autentica interpretazione della legge per decidere il caso ch' ella ha proposto col di lei foglio in data 8 corrente.

Basta ritenere che il § 107 del M. Pr. 10 novembre 1834 nel sottoporre alla ipoteca del fondo anche i mobili, i bestiami e gli altri effetti che vi sono inerenti, li ha considerati come *accessori.* Sinchè pertanto non hanno essi perduta questa qualità, rimangono sempre soggetti all' ipoteca. Nel resto ella supplisca con la interpretazione dottrinale, nel che appunto consiste precisamente l' ufficio del magistrato.

N. 81.

— 9 *aprile* 1838. — Dispaccio *del Segretario per gli affari di Stato interni Card. Gamberini a monsignor Uditore generale della R. C. sull' intelligenza del* § 194 *del moto-proprio* 10 *novembre* 1834 *e sulle contravvenzioni agli ordini od atti governativi coi quali viene interpretata la legge.* (Racc. Leg. Pontif. p. 102 N. 30.)

Inteso l' oracolo della viva voce di Nostro Signore per risolvere alcuni dubbi che sono insorti sulla intelligenza del § 194 del moto-proprio 10 novembre 1834 e sulle contravven-

Digitized by Google

zioni agli ordini od atti governativi coi quali viene interpretata la legge, si dichiara quanto segue:

1. A termini del § 194 del moto-proprio 10 novembre 1834 e della sovrana dichiarazione 24 giugno 1837 (N. 79) è in arbitrio del creditore il promuovere la dimanda di associazione al fondo censito per soddisfarsi dei frutti o censi decorsi ovvero l'azione ipotecaria sullo stesso fondo.

2. La espressa contravvenzione agli ordini od atti governativi coi quali s'interpetra o si dichiara una legge, dee ritenersi come espressa contravvenzione alla legge interpretata o dichiarata, anche all'effetto del disposto nel § 1058 del suddetto moto proprio.

N. 82.

— 8 *settembre* 1838. — DISPACCIO *del Segretario di Stato Card. Gamberini a monsignor uditore generale della reverenda Camera Apostolica ed a monsignor avvocato del fisco a scioglimento di dubbio promosso da monsignor vice-presidente della congregazione civile dell'A. C.* (Racc. Leg. Pont. p. 355 N. 65.)

Non v'è bisogno d'interpretazione autentica della legge per risolvere il dubbio promosso da monsignor Renazzi vice-presidente di codesta congregazione civile col di lui foglio 27 luglio decorso.

Essendosi pignorata la intiera casa di cui si tratta, è chiaro che al valore della casa intiera dee corrispondere il primo prezzo dell'incanto da eseguirsi per farne la vendita giudiziale. Ora siccome la medesima è iscritta in parte nel registro censuario, ed in parte non è iscritta perchè edificata posteriormente, così il primo prezzo per la parte iscritta dovrà desumersi dalla stima del censo a termini del § 1310 del moto-proprio 10 novembre 1834 e per la parte non iscritta dalla stima dei periti.

Digitized by Google

La legge non contempla espressamente, nè potea contemplare questo caso: ma era facile il supplirvi con la interpretazione dottrinale, veduto il § 1805 dello stesso moto-proprio ove appunto si dà la norma per fissare il primo prezzo in mancanza del nuovo censo, ossia nei luoghi in cui non trovasi attivato.

Nè sarebbe ammissibile la dimanda per costringere gl'ispettori od i periti addetti all' uffizio del censo a far la stima supplementaria onde rettificare la iscrizione, poichè i giudici non ignorano e non possono ignorare che quell' uffizio è un dicastero amministrativo, e che nelle sue operazioni è indipendente dai tribunali.

Si compiacerà monsignor Uditore della camera di partecipare tale risposta a monsignor vice-presidente ed ai giudici del secondo turno, affinchè sia loro di norma in questo ed in altri simili casi.

N. 83.

— 14 *marzo* 1839. — Dispaccio *del Segretario per gli affari di Stato interni Card. Gamberini all' E.mo Arcivescovo di Bologna in dichiarazione del* § 171 *del moto-proprio* 10 *novembre* 1834. (Racc. Leg. Pontif. p. 33.)

Sul dubbio promosso (1) dall'Eminenza Vostra col di lei foglio num. 80 (congregazione consultiva) dopo avere inteso

---

(1) Dubbio proposto: — Il § 171 del vigente regolamento legislativo e giudiziario è così concepito — *Le iscrizioni delle ipoteche per cautela » dell'evizione non potranno essere ulteriormente rinnovate dopo scorso » il periodo di tre decennii, semprechè durante questo tempo niun credi- » tore dell' alienante abbia rinnovate le iscrizioni sul fondo o fondi ven- » duti.* —

Alcuni traendo argomento dalle disposizioni di Comune diritto, e specialmente dalla legge *cum notissimi* 7 *Cod. de praescript.* 30 *vel* 40 *annor.*

Digitized by Google

l' oracolo della viva voce di Nostro Signore, posso dichiarare che, contenendosi nel § 171 del moto-proprio 10 novembre 1834 una legge nuova e ben diversa dalle disposizioni del diritto comune, i tre decennii ivi enunciati non sono computabili che dopo l'attivazione della nuova legge.

N. 84.

— 14 *maggio* 1839. — ORDINE *circolare del Segretario di Stato Card. Gamberini, a schiarimento del* § 165 *del moto-proprio* 10 *novembre* 1834 *e del* § 90 *dell' editto* 17 *dicembre dell'anno medesimo.* (Racc. Leg. Pontif. p. 52 N. 27.)

Avendo i conservatori delle ipoteche, ed ancora alcuni tribunali, non ostante il disposto nel § 101 della istruzione 31 marzo 1835 (N. 71), adottata un'erronea intelligenza del § 165

---

portano opinione che la surriferita legge debba ritenersi *declaratoria* di un principio di equità preesistente, e che quindi il periodo dei tre decennii debba riportarsi per l'effetto della sua decorrenza alla data delle iscrizioni originarie eseguita anteriormente alla pubblicazione del vigente sovrano Regolamento 10 novembre 1834.

La nuova legge, dicon essi, e interpretativa; si deve adunque ai casi anteriori necessariamente applicare, *Nov.* 119 *in princ*; *Hubert. pand. lib.* 1, *t.* 3, *N.* 11; giacchè in tal caso la nuova legge non ha per iscopo che la dichiarazione della legge preesistente, la quale sin dal suo nascere avrebbe dovuto intendersi come oggi s'intende, e come il retto raziocinio e la equità voleano che fosse interpretata. *L.* 17 *Cod. de fide instr. leg.* 23 *ff. de leg.* —

Altri però sostengono che all' anzidetta legge stabilita dal nostro sistema ipotecario non possa darsi un effetto retroattivo, e che il suddetto periodo dei tre decennii debba considerarsi nella sua decorrenza dopo l'attivazione soltanto dell' attuale Regolamento, cosicchè le iscrizioni per evizione percuoterebbero il gravato non per un trentennio, ma forse anche per un sessantennio.

Digitized by Google

del moto-proprio 10 novembre 1834 e del § 90 dell'editto 17 dicembre del medesimo anno; si è trovato opportuno il dichiarare:

1. Che il § 165 del moto-proprio, ed il § 90 dell'editto non ledono i diritti dei creditori derivanti dalle proroghe accordate con varie leggi e disposizioni governative per rinnovare le iscrizioni:

2. Che in conseguenza tutte le iscrizioni per titoli anteriori o posteriori allo stabilimento del sistema ipotecario, già rinnovate nei termini delle suddette proroghe, possono ulteriormente rinnovarsi entro il decennio successivo all'ultima rinnovazione.

Questa dichiarazione viene partecipata ai signori presidenti dei tribunali civili e di appello per loro norma, ed alla Tesoreria generale, perchè la renda nota ai conservatori delle ipoteche.

N. 85.

— 31 *maggio* 1839. — Editto *del Segr. di Stato Card. Gamberini, col quale si abolisce il Tribunale di Norcia e l'uffizio della conservazione delle ipoteche.* (Racc. Leg. Pont. p. 103 N. 32.)

(Estratto.)

1. Il tribunale civile e criminale residente in Norcia è abolito: cesserà la di lui giurisdizione col cessare del prossimo mese di giugno.

2. È pure abolito l'uffizio di conservazione delle ipoteche: per tuttociò che riguarda il sistema ipotecario il distretto di Norcia dipenderà dall'uffizio di Spoleto.

Digitized by Google

N. 86.

— 24 *ottobre* 1839. — DISPOSIZIONI *del Pro-Tesoriere generale Card. Tosti, riguardanti gli acquirenti o cessionari dei censi e dei crediti camerali alienati o ceduti in virtù del regolamento* 19 *dicembre* 1835. (Racc. Leg. Pont. p. 192 N. 67.)

Affinchè gli acquirenti o cessionari dei censi e dei crediti camerali alienati o ceduti in virtù del regolamento del 19 dicembre 1835 non ritardino ulteriormente di trasferire e rinnovare in proprio nome, a termini del § 166 del motoproprio 10 novembre 1834, le iscrizioni ipotecarie contro i rispettivi debitori per sicurezza dei suddetti crediti e censi, si dispone e si rende noto ciò che segue:

1. La reverenda camera apostolica avendo alienato o ceduto gli enunciati crediti e censi con tutte le loro accessioni, dichiara cho sono e s' intendono cedute e, qualora faccia di bisogno, si cedono espressamente ai singoli acquirenti anche le ipoteche iscritte in conformità del § 157 dello stesso moto-proprio: quindi i conservatori delle ipoteche procederanno ai trasferimenti ed alle rinnovazioni in proprio nome e sulla istanza di ciascun acquirente colle forme stabilite dalla legge.

2. A tutto il corrente anno 1839 i trasporti delle iscrizioni ordinati dal § 163 continueranno ad eseguirsi per uffizio dai conservatori a nome della reverenda camera apostolica: dal primo gennaio 1840 in appresso le iscrizioni dovranno rinnovarsi dai singoli acquirenti o cessionari coerentemente al disposto nel § 165 del citato moto-proprio.

Digitized by Google

N. 87.

— 5 *ottobre* 1843. — Ordine *circolare del segretario per gli affari di stato interni Card. Mattei col quale si dichiarano estinte le ipoteche contratte dai comuni della Legazione di Urbino e Pesaro per debiti anteriori all'avocazione dei loro beni al già Regno d'Italia.* (Racc. Leg. Pontif. 1843 p. 123 N. 57.)

Prese in matura disanima le istanze promosse dai comuni della legazione di Urbino e Pesaro che facevano parte del già regno d'Italia affinchè si dichiarino estinte le ipoteche contratte per debiti anteriori all'avocazione dei loro beni al medesimo regno, si è rilevato:

Che la santa memoria di Pio VII nel provvedere alla dimissione dei debiti comunitativi col suo moto-proprio del 7 dicembre 1820 dichiarò » *non esser luogo ad alcuna speciale provvidenza sui debiti delle comunità del ducato di Urbino che rimontano all'epoca anteriore alla loro riunione al regno d'Italia, essendo stati chiamati generalmente a liquidazione dalla direzione generale del debito pubblico del regno suddetto ed accollati al Monte di Milano.*

Che lo stesso Sommo Pontefice con la posteriore notificazione del 5 agosto 1823 (N. 40) dichiarò ulteriormente, *che i beni già esistenti nei paesi quali fecero parte del regno italico e da questo governo avocati, di qualunque natura essi fossero, o fiscale o comunitativa o ecclesiastica, restarono sciolti e liberi da ogni qualunque peso, vincolo ed ipoteca.* »

Inerendo pertanto a queste massime ed al saggio avviso dell'eminentissimo Tesoriere generale, e del suo consiglio direttivo delle ipoteche, sentito l'oracolo della viva voce della Santità di Nostro Signore, si dichiara e si ordina ciò che segue:

1. Le ipoteche pei debiti dei comuni suddetti, dipen-

Digitized by Google

denti da titoli anteriori all'avocazione dei loro beni al già regno d'Italia, sono estinte. È vietato ai conservatori d'iscriverle nei registri ipotecari, di rinnovare le iscrizioni esistenti, e di farne il trasporto d'uffizio.

2. Qualora i comuni gravati dalle iscrizioni ne domandino il cancellamento, i conservatori dovranno eseguirlo in virtù di ordinanza dell'E.mo Legato da emanarsi sopra semplice memoria comunicata stragiudizialmente alla parte; tale ordinanza sarà inappellabile e non soggetta a verun ricorso o revisione.

3. I conservatori non potranno ripetere nè dai comuni nè dalla parte alcuna spesa o salario, sia pel cancellamento, sia per le rinnovazioni o pei trasporti eseguiti finora per ufficio e dei quali non fossero stati soddisfatti: per queste operazioni sarà loro accordato un equitativo compenso dalla direzione generale delle ipoteche.

4. Il presente ordine circolare si terrà affisso nelle segreterie provinciali e comunitative della legazione di Urbino e Pesaro, nelle cancellerie dei tribunali ed in quelle degli assessori e governatori e negli uffizi dei conservatori delle ipoteche.

N. 88.

— 9 *maggio* 1844. — ORDINE *circolare del Segretario di Stato per gli affari interni Card. Mattei sulle ipoteche pei debiti contratti dai comuni delle provincie di prima ricupera in epoche anteriori alla ristaurazione del Governo Pontificio.* (Racc. Leg. Pontif. 1844 p. 112 N. 37.)

Con editto del 20 luglio 1828 la santa memoria di Leone XII annunziava al pubblico per mezzo della Segreteria di Stato che i debiti contratti dai comuni delle provincie di prima ricupera (escluse quelle di Urbino, di Pesaro e di Camerino) in epoche anteriori alla ristaurazione del Governo Pontificio erano interamente soddisfatti ed estinti. Imperocchè i creditori

Digitized by Google

che nei tempi perentorii assegnati e più volte prorogati insinuarono i loro titoli nell' ufficio della commissione mista ottennero la liquidazione ed il pagamento dei crediti rispettivi mediante la consegna di cartelle da impiegarsi come danaro nell' acquisto dei beni comunali: gli altri furono irremissibilmente colpiti dalla caducità. Quindi lo stesso editto dichiarava *non essere luogo onninamente a qualsivoglia persona o corporazione di produrre istanze in ordine a qualunque pretesa liquidazione;* eccettuando i soli crediti già dedotti in giudizio, *qualora consti ch' essi furono insinuati nel tempo prefisso, prima cioè che spirasse il mese di luglio* 1823.

Abbenchè pertanto dopo estinti o caducati i debiti non possano sussistere le ipoteche, tuttavolta non di rado avviene che gli antichi creditori, e specialmente i corpi ecclesiastici e luoghi pii, ricusino di prestare il loro assenso al cancellamento delle iscrizioni. E non essendo giusto di obbligare i comuni e gli acquirenti dei beni ad un lungo e dispendioso giudizio per ottenere cio che d' altronde non potrebbe utilmente impugnarsi, consultato l' oracolo della viva voce della Santità di Nostro Signore, si dichiara e si ordina quanto segue:

1. Le ipoteche pei debiti dei comuni suddetti dipendenti dai titoli anteriori alla restaurazione del Governo Pontificio sono estinte: in conseguenza le iscrizioni esistenti negli uffizi ipotecari saranno cancellate.

2. Il disposto del § precedente comprende pure i crediti, che sebbene dedotti in giudizio, non furono insinuati entro i termini perentorii nell' uffizio della commissione mista.

3. I conservatori procederanno al cancellamento in virtù di una ordinanza del preside della provincia da emanarsi sopra una semplice memoria comunicata estragiudizialmente alla parte.

4. Sarà unito alla memoria un estratto dai registri della commissione mista, certificato vero dalla computisteria della Sagra congregazione del buon governo comprovante la estinzione del debito secondo le norme stabilite o la mancanza della insinuazione nei termini perentorii.

Digitized by Google

5. Le ordinanze saranno inappellabili e non soggette ad alcun reclamo, ricorso o revisione: il conservatore ne farà menzione negli atti di cancellamento e dovrà ritenerle depositate nel proprio uffizio.

6. Il presente ordine si terrà affisso nella segreteria e nella computisteria della sacra congregazione del buon governo, nelle segreterie provinciali e comunali, nelle cancellerie giudiziarie, e negli uffizi delle ipoteche.

N. 89.

— 9 *marzo* 1848. — NOTIFICAZIONE *del Pro-Tesoriere Mons. Morichini, colla quale si autorizza l'affrancazione dei canoni, livelli e censi appartenenti ai luoghi pii e pubblici stabilimenti.* (Racc. Leg. Pontif. Vol. 2 p. 13 N. 8.)

(Estratto.)

16. A favore dei luoghi pii e pubblici stabilimenti cui spettavano i canoni, livelli, censi riservativi e capitali di prezzo a frutti compensativi, affrancati e redenti, sarà costituita una rendita consolidata inalienabile corrispondente all' annua originaria prestazione che da essi si percepiva, oltre quella risultante dai laudemii, quindennii ed altro sopra contemplato nell' articolo 10 alla ragione del cinque per cento; quale rendita comincierà a decorrere dal giorno in cui il prezzo di affrancazione fu interamente pagato. I pagamenti di queste rendite consolidate si effettueranno per semestre alle scadenze fisse di giugno e dicembre in ogni anno.

17. Sulla detta rendita consolidata saranno trasfusi tutti i pesi ed obblighi che si troveranno esistere all' epoca della pubblicazione della presente legge sul dominio diretto, e gli altri titoli affrancati e redenti, non escluse le stesse iscrizioni ipotecarie, riguardo alle quali si osserveranno le norme da stabilirsi qui appresso.

Digitized by Google

18. E' riservato ai luoghi pii, e pubblici stabilimenti esteri la facoltà di ricevere la rendita consolidata come sopra, ovvero dimandare la effettiva consegna del prezzo ritratto dall' affrancazione. Anche però in questo secondo caso avrà luogo la surrogazione delle rendite consolidate con tutte le norme prescritte dalla presente legge; e l' erario dovrà considerarsi come depositario della somma convertita in consolidato, che peraltro dai detti luoghi pii e stabilimenti non si potrà esigere se a tutto loro rischio e pericolo non vengano tolti i vincoli dei quali sieno affette le relative cartelle.

19. Per l' esecuzione della presente legge sarà aperto nel Ministero delle finanze, un protocollo, nel quale sia libero a qualunque debitore per titoli contemplati nell' articolo 1.° verso i luoghi pii e pubblici stabilimenti di Roma e Comarca, il dichiarare di volerne devenire all' affrancazione, redenzione, e pagamento sulle basi sopra stabilite.

20. Eguale protocollo sarà aperto allo stesso oggetto nell' ufficio di ciascuna delegazione, o legazione pei rispettivi luoghi pii e pubblici stabilimenti.

21. In detto protocollo, oltre la data dell' offerta, il nome e cognome dell' offerente, e l' elezione del suo domicilio, verranno indicati con precisione, e descritte la qualità e quantità del peso o debito, che s' intende affrancare o pagare, non che l' istromento o altro atto da cui ne risulti la prova, colla dichiarazione in quanto ai livelli, canoni o pensioni, se siano perpetui o temporanei, quale sia la generazione attualmente investita, quanto tempo manchi al termine dei rispettivi contratti, e se oltre le annualità, comprenda la prestazione dei laudemii o quindennii, o altri accessori speciali, che possono essere calcolati a denaro; come altresì verranno indicate tutte le condizioni che siano apposte ai censi riservativi, e rendite a frutti compensativi, che portassero seco qualche peso accessorio, oltre il pagamento dell' annua prestazione e del capitale.

22. Unitamente a tale dichiarazione, ed alla prova dell' eseguito pagamento delle rate di debito già decorse, si dovrà

Digitized by Google

presentare un atto obbligatorio di offerta indicante la somma che s' intende sborsare per prezzo dell' affrancazione o redenzione, secondo le norme sopra designate, oltre quello che s'intende dare per gli accessori proprii di ciascun contratto. Il termine, in cui resta autorizzata la presentazione dell' offerta è di mesi sei decorrendi dalla data della presente legge, salvo al governo, decorso tal tempo, di prendere quei provvedimenti che si crederanno più opportuni. (1)

N. 90.

— 5 *gennaio* 1849. — DECRETO *della Commissione provvisoria di governo sulla sospensione dell' obbligo riguardo alle iscrizioni ipotecarie della decennale rinnovazione.* (Racc. Leg. del Gover. provvis. Pontif. 1848-49 p. 121 N. 30.)

1. L' obbligo di rinnovare ogni decennio la iscrizione ipotecaria è tolto sino a nuove disposizioni.

2. Durante tal tempo le iscrizioni, la rinnovazione delle quali dovrebbe aver luogo dopo la presente legge, conserveranno senza la rinnovazione il loro pieno vigore.

N. 91.

— 26 *maggio* 1849. — EDITTO *del Commissario Pontificio straord. per le quattro legazioni Mons. Bedini, col quale fra le altre cose si dichiara* » Che sino a nuova disposizione non sarà ripristinato l' obbligo della rinnovazione decennale delle ipoteche. » (Racc. Leg. Bologna 1849 Vol. 3 p. 23 art. 11.)

---

(1) Detto termine fu prorogato d' altri sei mesi da contarsi dal 7 settembre 1848. *v. Racc. Leg. Pontif. Vol.* 2 *p.* 246 *N.* 68.

Digitized by Google

N. 92.

— 12 *luglio* 1849. — NOTIFICAZIONE *del Commissario Pontif. straord. delle provincie di Urbino e Pesaro, Macerata, Ancona, Fermo, Ascoli e Camerino e Commissariato di Loreto, colla quale ripristina l' obbligo della rinnovazione decennale delle ipoteche.* (1)

N. 93.

— 21 *luglio* 1849. — NOTIFICAZIONE *del Commissario Pontificio straordinario G. Bedini per le quattro legazioni, colla quale è ripristinato l' obbligo della decennale rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie.* (Racc. Leg. del Gover. Rom. Bologna, Tiocchi Vol. 3 p. 134.) (2)

N. 94.

— 2 *agosto* 1849. — NOTIFICAZIONE *della Commissione governativa di Stato colla quale si annullano tutti gli atti emanati dopo il* 16 *novembre* 1848, *si dichiara però che restano sospese le rinnovazioni delle iscrizioni ipotecarie.* (Racc. Leg. Pontif. Vol. 3 p. 17 N. 8.)

(Estratto.)

1. Le leggi e disposizioni qualunque emanate dal 16 novembre 1848 sono nulle e di niun effetto.

---

(1) Fu sospeso l'effetto di questo editto e della seguente notificazione in forza del disposto della notificazione 2 agosto 1849 § 3 (v. N. 94.)

(2) Si vegga l'antecedente nota.

Digitized by Google

2. La rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie resta però sospesa finchè sia provveduto al tempo e modo di eseguirla.

3. La presente Notificazione avrà il suo pieno effetto in tutto lo Stato null' ostante qualche disposizione emanata in contrario.

N. 95.

— 29 *dicembre* 1849. — NOTIFICAZIONE *della Commissione governativa di Stato riguardante l' affrancazione delle servitù dei pascoli.* (Racc. Leg. Pontif. 1851 Vol. 3 p. 145 N. 50.)

(Estratto.)

8. Nel caso che la indennità sia data in una parte di terreno, questa rimane libera dai vincoli di fedecommesso, dai canoni, e dalle ipoteche gravanti il fondo, che va a liberarsi, rimanendo questi e simili pesi consolidati e ristretti al fondo redento. Viceversa se i diritti che si redimono, sono affetti dagli enunciati vincoli, canoni e pesi, questi sono tolti dal fondo redento, e rimangono ristretti alla porzione data per indennità.

Qualora la indennità abbia luogo in danaro, il privilegio da iscriversi a forma dei §§ 83 num. 3 e 86 del moto-proprio del 10 novembre 1834 sarà poziore ai canoni, vincoli fedecommessarii, ed ipoteche iscritte sul fondo.

Sono eccettuati i casi, nei quali vincolo, canone od ipoteca comprenda tanto il fondo, quanto i diritti che si redimono; nei quali casi si osserveranno le norme richiamate nell' articolo VII.

Digitized by Google

N. 96.

— 26 *gennaio* 1850. — NOTIFICAZIONE *della Commissione governativa di Stato colla quale si ordina la vendita all'asta pubblica dei residui beni già appartenenti al demanio Italico nelle provincie di Bologna, Ferrara, Forlì e Ravenna.* (Racc. Leg. Pontif. Vol. 4 part. 1.ª p. 11 N. 6.)

(Estratto.)

26. Tutti i beni e capitali enunciati nella presente notificazione saranno venduti liberi ed esenti da qualunque vincolo, debito o peso, ad accezione delle tasse e delle servitù reali e locali che si trovassero in essi esistenti.

N. 97.

— 4 *maggio* 1850. — NOTIFICAZIONE *del Pro-Ministro delle finanze A. Galli, colla quale porta eguali disposizioni all' antecedente notificazione, per ciò che riguarda alle rimanenze dei beni già appartenenti al Governo Italico nelle provincie di Urbino, Pesaro, Ancona, Macerata, Fermo, Ascoli e Camerino.* (Racc. Leg. Pontif. Vol. 4 part. 1.ª p. 275 N. 48.)

N. 98.

— 22 *agosto* 1850. — NOTIFICAZIONE *del M. delle Finanze Galli, portante l' aumento di tassa sul bollo, registro ed ipoteche.* (Racc. Leg. Pontif. Vol. 4 parte 2.ª p. 44 N. 26.)

(Estratto.)

5. La tassa dell'uno per mille sulle iscrizioni ipotecarie e denuncie e di vincoli fedecommissari, sarà d'ora in avanti percetta alla ragione del tre per mille.

Digitized by Google

6. La percezione delle tasse regolate secondo la presente avrà luogo dal 1.° settembre 1850.

9. La stipulazione dell'ipoteca per atto pubblico a tutto il 31 agosto corrente, dà diritto al pagamento dell'antica tassa sino al 15 settembre futuro.

N. 99.

— 13 *novembre* 1850. — EDITTO *del Segretario di Stato Card. Antonelli, che porta al* 30 *novembre la cessazione della giurisdizione dei tribunali civili e criminali di Fuligno e Loreto.* » La giurisdizione del tribunale di Fuligno è riunita a quella del tribunale di Perugia; e quella di Loreto al Tribunale di Macerata. (Racc. Leg. Pontif. Vol. 4 part. 2.ª p. 236 N. 63.)

N. 100.

— 5 *giugno* 1851. — EDITTO *del Card. Segretario di Stato G. Antonelli col quale richiama in vigore le leggi sulla rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie.* (Racc. Leg. Pont. 1851 Vol. 5 p. 173 N. 82.)

La Santità di Nostro Signore volendo richiamare al pieno loro vigore le leggi sulla rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie, intesi il consiglio de' ministri ed il consiglio di stato, ci ha ordinato di pubblicare siccome noi nel sovrano suo nome pubblichiamo quanto segue:

1. La notificazione del dì 2 agosto 1849 (N. 94) cesserà di avere effetto col giorno 31 dicembre del corrente anno in quella parte cui si dispone all' art. 2 che la rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie resta sospesa.

2. Le iscrizioni ipotecarie non rinnovate alle rispettive scadenze per il decreto pubblicato dal potere illegittimo del

Digitized by Google

giorno 5 gennaio 1849 (N. 90), o non rinnovate per la notificazione del 2 agosto 1849 art. 2, dovranno entro il corrente anno rinnovarsi nel modo e nella forma ordinata dal regolamento legislativo e giudiziario.

Cesseranno di aver effetto, se allo spirare dello stesso giorno 31 dicembre non saranno rinnovate. (1)

3. Sono valide ed efficaci le rinnovazioni regolarmente fino ad ora eseguite dopo il giorno 5 gennaio 1849.

Tanto in queste già eseguite, quanto in quelle che si eseguiranno durante l'attuale sospensione, incomincia il rispettivo loro decennio dal giorno di ogni singola rinnovazione.

4. Nei tre mesi successivi al medesimo giorno 31 dicembre dovranno i conservatori delle ipoteche trasportare per ufficio le iscrizioni contemplate dai §§ 161 e 162 dello stesso regolamento nel modo e colle pene come è prescritto nel susseguente § 163. (v. N. 69 p. 363) (2)

N. 101.

— 23 *dicembre* 1851. — Editto *del Pro-Segretario di Stato, Card. Antonelli, il quale proroga a tutto marzo del prossimo anno* 1852 *la rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie.* (Racc. Leg. Pont. 1851 Vol. 5 p. 537 N. 182.)

È prorogato a tutto il 31 marzo 1852 il termine stabilito nel detto editto 5 giugno (N. 100) per la rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie, e che va a spirare col 31 corrente dicembre.

Il trimestre stabilito nel § 4 del detto editto pel trasporto d'ufficio d'alcune iscrizioni ha principio dal giorno 1 aprile 1852.

---

(1) Detto termine fu prorogato a tutto il 31 marzo 1852. v. N. 101.

(2) Detto trimestre fu ordinato che dovesse avere cominciamento col 1.º aprile 1852. (v. N. 101.)

Digitized by Google

N. 102.

— 3 *luglio* 1852. — EDITTO *del Card. Segr. di stato Antonelli sulla espropriazione coattiva de' fondi rustici ed urbani a causa di pubblica utilità, e liquidazione de' rispettivi diritti.* (Racc. Leg. Pontif. Vol. 6 part. 2 p. 16 N. 2.)

Per tutelare gl' interessi sia de' privati, sia delle pubbliche amministrazioni nei casi in cui debbono eseguirsi lavori di utilità pubblica, si è stimato opportuno di stabilire le forme da praticarsi, allorchè si faccia luogo a vendite coattive, od a temporanee occupazioni di fondi rustici od urbani, e di determinare le norme, d' appresso le quali si debba procedere alla liquidazione dei diritti rispettivi. È perciò che la Santità di Nostro Signore, inteso il consiglio di stato ed il consiglio de' ministri, ci ha ordinato di pubblicare, come nel sovrano suo nome pubblichiamo le seguenti prescrizioni.

TITOLO I.

DISPOSIZIONI PRELIMINARI.

1. È luogo, previo sovrano decreto, alla coattiva vendita o temporanea occupazione di tutto o di una parte dei fondi rustici od urbani che sono necessari ai lavori di pubblica utilità.

2. Approvato in massima il lavoro, gl' ingegneri ne redigono il piano di esecuzione, ed ove per eseguirlo sia ad essi necessario di praticare ispezioni ed operazioni del proprio istituto nei terreni od edifici dei privati, sarà in facoltà dei medesimi di farlo, premesso un avviso in iscritto al proprietario ovvero al detentore o custode del fondo. Se nell'eseguire

Digitized by Google

le dette ispezioni ed operazioni si reca alcun danno ai fondi o ai frutti, se ne deve il risarcimento a chi di ragione.

3. Il piano di esecuzione è annunziato al pubblico con apposita notificazione a stampa da affiggersi nel capo-luogo di ciascuna provincia ed in ciascun comune ed appodiato, ove sono situati i fondi da occuparsi. Tale notificazione conterrà: 1.° la enunciativa dell'opera, nonchè il seguíto deposito del piano di esecuzione della medesima, per la parte che riguarda la rispettiva provincia, nella segreteria della delegazione con facoltà di esaminarlo: 2.° la qualità e quantità dei fondi da occuparsi, ed i nomi dei loro proprietari, come trovansi descritti in catasto, coll' avvertenza se trattisi di vendita assoluta o di occupazione temporanea: 3.° la prefissione del termine di giorni quindici decorribili dalla data dell'affissione nelle rispettive località ad esibire nella segreteria della delegazione i reclami e le osservazioni di tutti gli aventi interesse.

4. Una copia della detta notificazione viene pure trasmessa a cura del delegato col mezzo delle rispettive magistrature comunali a tutti i proprietari dei fondi da occuparsi aventi cognito domicilio nella provincia, desumendone i nomi dai registri catastali.

5. Se i fondi nei quali cade l'occupazione appartengono a chiese o luoghi pii, il delegato dovrà inoltre trasmettere una copia della richiamata notificazione all' Ordinario, e se le chiese o luoghi pii sono esenti, a chi fa le veci di Ordinario, onde si proceda nelle forme canoniche.

6. Trascorso inutilmente l'accennato perentorio termine di giorni quindici, sarà interdetto qualunque ulteriore reclamo, ed un' Ordinanza Ministeriale dichiarerà che il piano di esecuzione dell' opera resta definitivamente approvato. Ove poi nell'indicato termine sia stato prodotto qualche reclamo, se ne fa rapporto all'autorità che approvò l'opera in massima. Se l'approvazione fu data dal Ministero, esso decide del reclamo,

Digitized by Google

salvo il ricorso al Consiglio dei Ministri a forma dei §§ 48 e 49 dell' Editto 10 settembre 1850. (1)

TITOLO II.

DELLE NORME PER LA LIQUIDAZIONE DEL PREZZO, O DELL' INDENNITÀ.

7. Nel fissare il valore del fondo da alienarsi, o l'indennità dovuta per la occupazione temporanea, si terrà conto del danno diretto ed indiretto, che ricevono gl' interessati, qualunque ne sia la causa. È però escluso sempre il prezzo dell' affezione.

8. Sarà pure calcolato a favore degl' interessati il compenso di qualunque servitù, che il nuovo lavoro imponesse alle rimanenti loro proprietà, prendendo a calcolo eziandio l'obbligo di lasciare incolte quelle zone dei confini, che sono indicate nei §§ 14, 15 dell' editto di polizia stradale del 1.° dicembre 1828.

9. Che se il fondo da alienarsi fosse affetto di servitù passive, queste saranno considerate a diminuzione del valore da attribuirsi al medesimo, salvo se e come di ragione, il compenso che potesse essere reclamato a carico della pubblica amministrazione dagli aventi diritto alla servitù.

10. Nello stabilire il valore del fondo non saranno calcolate le costruzioni, piantagioni, o miglioramenti fatti allo scopo di conseguire un più elevato compenso.

11. Liquidato dagl' ingegneri colle norme superiormente indicate il prezzo o l'indennità attribuita a ciascun fondo da occuparsi, viene ciò dedotto a notizia del pubblico con altra notificazione a stampa da affiggersi come al § 3. Questa in-

---

(1) v. Racc. Leg. Pont. Vol. 4 parte 2.ª p. 114.

Digitized by Google

dicherà che la relazione degl' ingegneri, per la parte che riguarda i fondi compresi nella rispettiva provincia, trovasi depositata nella segreteria della delegazione con facoltà di esaminarla; specificherà il prezzo o l' indennità assegnata a ciascun fondo richiamandone l' intestatario, al quale trovasi inscritto nei registri censuali; prefiggerà generalmente a tutti gli aventi interesse il termine di giorni venti a dedurre i reclami sul prezzo, o indennità stabilita dalla relazione suddetta.

12. Gl' interessati potranno entro il perentorio termine fissato dal § precedente esibire nella segreteria della rispettiva delegazione i loro reclami coi motivi, e le rispettive giustificazioni. Il Ministro pronunzia mediante ordinanza su detti reclami.

13. Coloro, i quali entro l' enunciato termine non avranno esibito alcun reclamo, o l' avranno esibito senza giustificazione, non saranno ammessi ad ulteriori deduzioni, il che sarà espresso da ministeriale ordinanza.

14. Nelle ordinanze, di cui nei due §§ precedenti, il ministro dichiara essere luogo alla immediata esecuzione del lavoro, stabilisce il quantitativo dei prezzi e delle indennità, ed ordina che si proceda alla stipolazione del processo verbale di vendita, o di temporanea occupazione.

15. Contro siffatte ordinanze gl' interessati potranno solo sperimentare le loro ragioni innanzi i magistrati del contenzioso amministrativo per ciò che concerne la tassazione del prezzo e della indennità, non ritardata frattanto la esecuzione del lavoro.

TITOLO III.

DEGLI ATTI TRASLATIVI DI DOMINIO, DELL' OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEI FONDI.

16. Reso definitivo il prezzo o l' indennità dei fondi, nei quali cade la occupazione, coi modi e colle regole superiormente

Digitized by Google

espresse, si procede innanzi il delegato od innanzi un consigliere governativo della delegazione a ciò deputato, al processo verbale di vendita delle singole proprietà, che occorrono definitivamente, od a quello dei fondi da occuparsi per l'uso temporaneo. Il verbale contiene la precisa enunciativa della quantità del fondo, i confini, il prezzo o l'indennità.; sarà firmato dal delegato o dal consigliere governativo e dal venditore. Se questi ricusa d'intervenire, intimato che sia, ovvero non può o non vuole sottoscrivere il verbale, se ne fa menzione, e per tutti gli effetti di ragione si avrà come se esso fosse intervenuto, ed avesse sottoscritto.

17. Il verbale sopraindicato ha tutti gli effetti dei pubblici istromenti. A cura del segretario di delegazione sarà munito del registro, sarà fatta voltura al catasto, e sarà trascritto all'officio delle ipoteche. Queste due ultime formalità non avranno luogo, ove si tratti di occupazione temporanea.

Compiute le accennate prescrizioni, il venditore potrà chiedere una copia autentica di tale atto, la spesa della quale sarà a carico della pubblica amministrazione.

18. Quando la misura del fondo occorrente non può determinarsi nella redazione del piano dell'opera, ma dipende dall'atto stesso di esecuzione, il verbale di vendita avrà luogo dopo che colla esecuzione del lavoro sarà stata determinata la estensione della occupazione, ed il corrispondente prezzo. Il venditore peraltro avrà diritto di percepire sul prezzo definitivamente liquidato il frutto annuo del cinque per cento decorribile dal giorno della seguita occupazione.

19. Allorchè si tratta di beni appartenenti ai pupilli, minori, interdetti, alle donne, come pure ai corpi morali ed ai fidecommissi, e simili progressive istituzioni, non è necessaria per la legalità della alienazione alcuna solennità oltre quelle sopra stabilite, salvo quanto rapporto alle chiese e luoghi pii è disposto al § 5.

20. Il dominio dei fondi alienati passa alla pubblica amministrazione libero da tutti i vincoli, ipoteche e diritti reali anche di servitù, dai quali era per lo innanzi gravato. Il prezzo

Digitized by Google

succede in luogo dei fondi suddetti, e su di esso per ministero di legge si trasferiscono tutti i vincoli, le ipoteche e i diritti sopra enunciati. Al qual effetto contemporaneamente alla trascrizione del verbale di vendita prescritta dal § 17 saranno tenuti i rispettivi conservatori delle ipoteche di eseguire d'ufficio la cancellazione di tutte le iscrizioni, dalle quali trovavasi affetto il fondo alienato. I consevvatori nel rendere l'atto col certificato della eseguita trascrizione, vi annoteranno pure le ipoteche cancellate a forma delle superiori prescrizioni.

TITOLO IV.

DEL MODO DI PAGARE IL PREZZO O L'INDENNITÀ.

21. Il prezzo de' fondi da alienarsi viene, preliminarmente alla stipulazione del processo verbale, depositato in una cassa pubblica unitamente ai frutti di giorni sessanta, oltre i già decorsi, computabili dal giorno in cui la pubblica amministrazione entrò in possesso del rispettivo fondo. I frutti saranno ragguagliati al saggio del cinque per cento ed anno. La fede del fatto deposito rimarrà inserita in originale nel verbale.

22. Il seguito deposito del prezzo, viene annunziato a tutti gli aventi interesse sul medesimo con notificazione a stampa da affiggersi come al § 3. Questa indicherà il fondo alienato, il nome del venditore ed il prezzo; prefiggerà a tutti gl' interessati il termine di giorni sessanta computabili dalla data dell' affissione a dedurre nella segreteria della delegazione le ragioni o diritti che potessero competere sull' enunciato prezzo; ed in fine dichiarerà che trascorso il detto termine di deposito, resterà infruttifero, ed a tutto carico, rischio e pericolo degl' interessati.

23. Sopravvenendo entro il perentorio termine di giorni sessanta osservazioni e deduzioni degli aventi interesse, ovvero annotandosi dal conservatore nel certificato della eseguita

Digitized by Google

trascrizione, che sul detto fondo vi erano ipoteche, e che furono cancellate, il delegato dichiara che la somma depositata è affetta da vincoli già gravanti il fondo, che il deposito rimane a carico, rischio e pericolo delle parti interessate, e rimette le medesime a valersi dei loro diritti avanti i competenti tribunali. Ove non vi sia reclamo, nè dal conservatore sia apposta la detta annotazione, o se intervenisse il consenso delle parti interessate, il Delegato dà facoltà al venditore o altro interessato di ritirare liberamente il deposito.

24. Nel caso però che la somma da ritirarsi appartenga alle persone privilegiate contemplate nel § 19, e sia maggiore di scudi dieci, questa non potrà essere consegnata che previo il decreto del competente giudice o l'autorizzazione della competente autorità, salvo sempre il disposto al § 5 per ciò che riguarda chiese o luoghi pii.

25. L'indennità dovuta per la temporanea occupazione di un fondo è liberamente pagata al proprietario od altro avente diritto sui frutti del fondo nell'atto stesso della stipulazione del verbale. Quante volte sia controverso a chi spetti la indennità, se ne fa il deposito, rimettendo le parti a valersi delle loro ragioni avanti i tribunali competenti.

TITOLO V.

DISPOSIZIONI DIVERSE.

26. Se il proprietario, od altro avente interesse ne fa richiesta nel termine stabilito al § 3, la pubblica Amministrazione deve acquistare per intero le case ed altri edifizi, che resterebbero in parte soltanto occupati dalla nuova opera, quando peraltro il residuo non fosse capace della primitiva destinazione, nè fosse atto a divenirlo.

La stessa disposizione ha luogo per i fondi rustici, se la parte che rimarrebbe al proprietario non giungesse alla misura

Digitized by Google

di mille metri quadrati, e non confinasse con altro fondo dello stesso proprietario.

27. Ove per lo contrario i danni da compensarsi al proprietario o ad altro interessato, originati dal depreziamento o dalle nuove costruzioni da eseguirsi in quella parte del fondo che resta esente dalla occupazione, eguaglino la metà del valore primitivo attribuibile al detto residuo, sarà in facoltà della pubblica amministrazione di esimersi dal pagamento degli enunciati danni, acquistando per intero il fondo.

28. Se la pubblica Amministrazione anteriormente alla stipolazione del processo verbale di vendita recede dalla nuova opera già approvata, o ne cambia in parte il piano di esecuzione, i possessori ed altri aventi interesse sui fondi, che per tale cambiamento rimangono esenti dall' occupazione, avranno diritto all' emenda dei danni avvenuti.

Quando accadesse sospensione o cambiamento del piano dell' opera dopo la stipolazione del processo verbale di vendita, la parte venditrice e i di lei eredi, o successori potranno chiedere la retrocessione del fondo caduto in contratto. In tal caso il prezzo, avuto riguardo allo stato attuale del fondo, sarà fissato colle norme e coi metodi superiormente indicati.

30. Un avviso a stampa d' affiggersi come al § 3 indicherà i fondi, dei quali la pubblica amministrazione non avesse più necessità di servirsi. I venditori dei medesimi, loro eredi o successori decaderanno dal privilegio concesso dal § precedente, ove nel perentorio termine di tre mesi decorribili dalla data dell' affissione dell' indicato avviso non abbiano dichiarato nella segreteria della rispettiva delegazione di volerne fare la ricompra.

31. Le spese di tutti gli atti di vendita o temporanea occupazione sono a carico della pubblica amministrazione, comprese quelle del decreto di autorizzazione richiesto per le persone privilegiate indicate nel § 19 onde potere ritirare il prezzo dei fondi alienati. Siccome però trattasi di oggetto, che riguarda la pubblica utilità, tutti gli atti relativi saranno esenti da qualunque tassa ed emolumento.

Digitized by Google

32. Le disposizioni della presente legge sono applicabili ai lavori provinciali e comunali.

In questi casi tutti gli atti per la vendita o temporanea occupazione, ed i reclami delle parti interessate verranno regolati e risoluti dalle autorità indicate negli editti del 22 e 24 novembre 1850 (1), nonchè nell'editto del 2 giugno 1851 (2), ed eseguiti nei rispettivi uffici.

33. Nei casi di lavori urgenti non è luogo ad osservare le forme superiormente indicate, ma si procederà con i metodi, e colle norme sin qui state in vigore.

L'urgenza dovrà essere dichiarata espressamente dall'autorità competente secondo la diversa indole dei lavori.

34. Nulla è innovato quanto alle locali leggi di pubblico ornato, alle leggi e consuetudini sopra i consorzi d'acque e scoli, ed ai particolari regolamenti sopra l'uso dei materiali per le strade di Roma, suo Agro e Comarca: come pure alle altre leggi e disposizioni in quelle parti, nelle quali non è disposto nel presente editto.

N. 103.

— 21 *aprile* 1853. — NOTIFICAZIONE *del Segretario di Stato Card. Antonelli colla quale si prescrive il trasporto delle iscrizioni, delle trascrizioni e degli altri atti degli uffici ipotecari dei due Stati Pontificio e Napolitano, in seguito della convenzione pubblicata il 1.° luglio sulla nuova confinazione.* (Racc. Leg. Pontif. Vol. 7 p. 41 N. 37.)

Affinchè l'art. 2 della convenzione pel regolamento dei confini fra lo Stato Pontificio ed il Regno delle Due Sicilie

(1) v. Racc. Leg. Pontif. Vol. 4.° Parte 2. p. 238, 262. N. 65, 67.
(2) Racc. Leg. Pontif. Vol. 5 p. 160 N. 78.

Digitized by Google

pubblicata con notificazione del primo di luglio 1852 (1) abbia la debita esecuzione in ciò che concerne il rinvio e trasporto delle iscrizioni, delle trascrizioni, e degli altri atti dagli uffizi ipotecari di uno Stato a quelli dell'altro Stato, cui per effetto

---

(1) 1. La nuova linea di confine stabilita col Trattato conchiuso il 26 settembre 1840 tra la Santa Sede e il Regno delle Due Sicilie, e legalmente demarcata con termini lapidei nel 1846 e 1847, non impedirà l'esercizio libero dei dritti privati: quindi i comuni, le corporazioni, i pubblici stabilimenti, e gl'individui conserveranno il dominio, il possesso, uso e godimento dei fondi che passano dall'una all'altra giurisdizione.

2. Le iscrizioni, le trascrizioni e gli altri atti esistenti negli stessi uffici ipotecari di uno Stato dovranno a cura delle rispettive autorità, cui appartengono, trasportarsi nell'uffizio dell'altro, cui passano i fondi che ne sono l'oggetto: rimarranno illesi i diritti acquistati dalle parti in virtù delle leggi locali. Il trasporto si eseguirà gratuitamente col semplice rinvio o trasmissione degli estratti in carta libera, fra sei mesi dalla pubblicazione della presente convenzione. Se la scadenza del decennio ha luogo dopo eseguito il rinvio, le iscrizioni dovranno rinnovarsi nell'uffizio competente, cui furono rinviate, in conformità delle leggi rispettivamente in vigore.

Quanto alle ipoteche legali, che per le leggi del Regno sussistono, indipendentemente dalla iscrizione saranno esse conservate nel grado loro attribuito dalle stesse leggi sui fondi, che passano allo Stato Pontificio, semprechè i creditori entro il suddetto termine di sei mesi, le facciano iscrivere nei competenti uffizi dello Stato.

Le iscrizioni fatte posteriormente, non avranno effetto che dalla loro data.

3. Gli uffizi delle contribuzioni fondiarie, dette Cancellerie del Censo nello Stato Pontificio, e direzioni delle contribuzioni Dirette nel Regno, si comunicheranno per mezzo dei rispettivi Governi, fra lo spazio egualmente di sei mesi, le partite o atti catastali de'fondi che per la nuova confinazione passano da uno stato all'altro. Allorchè lo stesso fondo sia situato parte in un territorio e parte nell'altro, la estensione di terra, che passa in ciascuno dei due dominii, sarà determinata e descritta di accordo da due periti agrimensori, scelti, l'uno dal Governo Pontificio, l'altro da quello del Regno. Questa misura e descrizione sarà depositata nell'uffizio della direzione del censo, o in quello delle contribuzioni Dirette dello Stato in cui trovasi la parte del fondo diviso. Dopo il detto termine di sei

Digitized by Google

della detta convenzione sono passati i fondi affetti da tali atti, e presi gli analoghi accordi col Governo di S. M. il Re del Regno delle due Sicilie.

---

mesi, cambiando il padrone il fondo passato da un dominio all'altro, dovrà farsene presso la competente autorità locale la dichiarazione e voltura. (v. Racc. Leg. Pontif. Vol. 6 part. 2. p. 1 N. 1.)

2. *Elenco dei principali luoghi che dalla giurisdizione del Regno di Napoli passano sotto quella dello Stato Pontificio e di altri che dallo Stato Pontificio passano a quella del Regno di Napoli in seguito della Convenzione pubblicata il* 15 *aprile* 1852. (v. Racc. Leg. Pont. Vol. 6 part. 2 p. 277 N. 61.)

Elenco dei luoghi principali, che dalla giurisdizione del Regno di Napoli passano sotto quella dello Stato Pontificio.

1. La sponda sinistra del Tronto per quel tratto, ove giace il Relitto con Pinciare.

2. I tre villaggi di Vosci, Forcella, e Bianchini col territorio, corrispondente sulla sinistra del Fiume Castellano.

3. I due paesi di Tufo e Capodacqua col corrispondente territorio a principiare dal Sito detto fosso di Capodacqua, Colonnetta n. 589, e progredendo de' punti Colle Stanza, Cima di Cacavallo, e Vallone del Cartofano, termina al Colle delle Pratelle.

4. Le terre comprese nel confine di Polino, e Rivodutri fra Banca Comune, e Rio Fuscella.

5. La parte dei laghi di Cantalice col territorio compreso tra essi, e la via Poiana, che or forma linea frontiera.

6. Il villaggio delle Casette con tutto il territorio alla sinistra del Salto.

7. Territorio sotto Oricola, sito detto Colle Valle Tre Morti.

8. Il territorio compreso tra Pianella Cotale, o Sterparelle, il quale termina a Colle Civitella tra Cervara e Camerata (Stato Pontificio) e Rocca di Botte (Regno.)

9. Le terre alla sinistra del Fiolo dal Campo del Ceraso fino al sito detto le Campatelle.

10. Le terre del nuovo confine fra Alatri (Stato Pontificio) Morino e Rendinara (Regno) comprese tra Monte Passeggio, fino al punto detto la Liscia.

11. Il territorio sulla Montagna detta Monte Marauli tra Sora (Regno) e Veroli (Stato Pontificio) compreso tra il sito detto Pozzo Catena, ed il Puntone della Posta Grande.

Digitized by Google

La Santità di Nostro Signore ci ha ordinato di pubblicare e prescrivere nel sovrano suo nome quanto appresso; cioè:

1. Tutti coloro i quali abbiano iscrizioni o trascrizioni di

Elenco dei luoghi principali, che dalla giurisdizione dello Stato Pontificio passano sotto quella del Regno di Napoli.

1. Il Comune di Ancarano con tutto il suo territorio.

2. Il territorio nel luogo detto Monte dei Fiori all' Est del torrente Marino.

3. Il Villaggio di Villafranca col corrispondente territorio sulla sponda sinistra del fosso di Matteo Catello.

4. I tre villaggi Valloni, Vignatico e Collegrato col corrispondente territorio sulla sponda destra del Castellano.

5. I tre villaggi Pietralta, Morrice, e Casenove col corrispondente territorio sulla sponda destra del Castellano; ed il territorio che dal sito detto le due Fiumate segue alla destra del ramo settentrionale del Castellano stesso sino alla Maceria della Morte.

6. Il villaggio di Trimezzo col corrispondente territorio.

7. Terre e casali nel sito detto le Scarpetoste, tenimento tra Lisciano e Castelfranco.

8. I paesi di Offejo e S. Martino col corrispondente territorio sulla sponda destra del fiume Salto.

9. Il territorio fra Tonnicoda (Regno,) e Ricetto (Stato Pontificio) compreso tra il sito detto Melo Morcacciano, e Serra dell' Arringo.

10. Il territorio in tenimento tra Poggio Ginolfo (Regno) e Collalto (Stato Pontificio) compreso tra il fosso S. Cataldo, Colle Martino, o li Quadrucci.

11. Territorio macchioso tra Oricola (Regno,) e Vallinfreda (Stato Pontificio.)

12. Le parti di territorio sulla sponda destra del fosso Fioio, comprese tra il sito detto Pianella Cotale, e Malepasso della Femmina Morta sul Fioio medesimo.

13. Il relitto sito sulla sponda sinistra del Liri sotto Arce, luogo detto Rivolta.

14. Il territorio in tenimento di S. Giovanni Incarico al di sotto del Casino Cairo.

15. Il territorio in tenimento di S. Giovanni Incarico compreso tra la Quercia di Confine, ed il Quadrivio de' Pozzi.

16. E finalmente il picciolo territorio sulla Quercia del Monaco in tenimento di Fondi compreso da cima di Monte sino al pendio di Colle Fossa.

Digitized by Google

atti di qualunque specie, che dalle conservazioni ipotecarie dello Stato Pontificio debbono essere trasportate in quelle del Regno e viceversa, dovranno darne apposita indicazione in iscritto al rispettivo conservatore dell' uffizio dal quale le iscrizioni e le trascrizioni debbono essere trasportate.

I conservatori terranno esatto registro di tali indicazioni, rilasciandone una breve certificazione alle parti interessate. Cureranno poscia di rimettere immediatamente i relativi estratti da loro sottoscritti, e muniti del bollo di uffizio in carta libera alla direzione generale del registro e bollo con appositi elenchi da servire di riscontro per la ricezione de' rinvii.

La direzione generale del registro e bollo trasmetterà gli estratti coi rispettivi elenchi al ministero delle finanze, dal quale saranno spediti per mezzo della segreteria di Stato al Governo del Regno delle due Sicilie per farli pervenire a quelle conservazioni d' ipoteche, nelle quali le iscrizioni e le trascrizioni esser debbono trasportate.

E così si eseguirà viceversa per le iscrizioni e trascrizioni che debbono trasportarsi dal Regno delle Due Sicilie nelle conservazioni dello Stato Pontificio.

Le indicazioni pei trasporti da eseguirsi rispettivamente dovranno essere date per iscritto dalle parti cui interessa, nel termine di sei mesi, a contare dalla data della presente notificazione.

Per le ipoteche legali, le quali nello Stato Pontificio dovevano essere iscritte, sarà obbligo delle parti dare le indicazioni ai conservatori pel loro trasporto nel Regno.

2. Negli uffici delle conservazioni sia Pontificie sia Regie, nelle quali eseguir si dee il trasporto, per questa prima volta le iscrizioni si passeranno tali quali si trovano, ma con doversi fare immancabilmente la elezione di domicilio nel territorio, ove passano, e verrà dessa indicata dalla parte, che fa istanza pel rinvio, nell' atto di richiesta prescritto all' art. primo. Tutte le aggiunzioni poi o modifiche, che alla iscrizione occorressero per renderla conforme alle disposizioni di legge del territorio in cui passano, dovranno adempiersi per tutti

Digitized by Google

gli effetti di diritto, allorchè avviene la rinnovazione decennale, quando dovrà farsi.

Le iscrizioni così trasportate dureranno finchè non si compia il decennio; e venendo queste a scadere dopo seguito il rinvio, le iscrizioni medesime dovranno rinnovarsi nell' uffizio competente, cui furono rinviate, in conformità delle leggi rispettivamente in vigore.

Il tutto, meno la rinnovazione al compimento del decennio, dovrà essere eseguito senza spese e senza alcuna percezione di tasse o di emolumenti. La spesa di carta bollata, o registro, che potrà essere necessaria, sarà rimborsata ai conservatori delle rispettive amministrazioni di bollo.

3. In quanto alle iscrizioni delle ipoteche generali, conservando esse la loro efficacia sui fondi che passano rispettivamente dall' uno all' altro Stato, le parti interessate, nel suddetto termine di sei mesi a principiare da questa data, dovranno indicare ai conservatori le iscrizioni d' ipoteche generali, che colpiscono beni immobili i quali dallo Stato Pontificio vengono a far parte del territorio del Regno e viceversa, affinchè possano essere rinviate e trasportate nei modi stabiliti nei precedenti articoli.

4. Le ipoteche legali, che secondo le leggi del Regno sussistono indipendentemente dalla iscrizione, dovranno pei fondi che passano alla giurisdizione dello Stato Pontificio, essere, a cura delle parti iscritte nel medesimo termine di sei mesi indicate nell' articolo primo, a seconda delle disposizioni del sistema ipotecario nello Stato medesimo vigente.

5. Il Pro-Ministro delle finanze è incaricato della esecuzione della presente notificazione.

Digitized by Google

N. 104.

— 6 *giugno* 1853. — DISPACCIO *del Cardinale Segretario di Stato Antonelli col quale si partecipano all' E.mo sig. Card. Presidente della commissione degli ospedali di Roma le disposizioni sovrane intorno ai contratti che riguardano interessi dei detti ospedali.* (Racc. Leg. Pontif. Vol. 7 p. 157 N. 63.)

Il sottoscritto Cardinal segretario di stato si è recato a dovere di porre sotto gli occhi della Santità di Nostro Signore il foglio dell' Eminenza Vostra in data 10 del decorso aprile N. 2494 diretto a rappresentare alcuni dubbi della Commissione degli ospedali di Roma circa alla estensione delle sue facoltà nei vari contratti che riguardano interessi dei detti ospitali, e principalmente sull' accurata intelligenza dei § 27 e 51 del sovrano motu-proprio dei 25 agosto 1850 rapporto agli ospedali medesimi. (1)

---

(1) 27. I deputati locali

1. Formano il conto preventivo delle rendite e dello spese del rispettivo stabilimento, e lo presentano alla commissione generale.

2. Hanno cura degl' introiti e delle spese, della escussione dei debitori e di quanto altro concerne la speciale amministrazione.

3. Presentano alla commissione le richieste per le spese straordinarie, e per le addizionali al preventivo.

4. Riferiscono alla commissione suddetta sui contratti di alienazione, di acquisto, di locazione a lungo tempo, ed altri di rilievo, prima che sieno recati all' approvazione sovrana.

5. Presentano il bilancio dell' anno perchè venga sindacato.

6. Fanno eseguire le regole, e vegliano sull' ordine interno, sulla disciplina e sulla buona assistenza e cura degl' infermi.

7. Nominano e dimettono la bassa famiglia.

Digitized by Google

Occupatasi la Santità Sua della rappresentanza, ed intenta nelle provvide sue cure a rimuovere ogni dubbio pel regolare e spedito andamento dell'azienda, cui tanto lodevolmente attende la commissione, si è degnata di dichiarare quanto segue:

1. La commissione è investita della piena e libera facoltà di fare contratti di ogni genere, sia riguardo alle leggi canoniche, sia riguardo alle leggi civili, salva la osservanza di quanto viene in appresso enunciato.

2. È indispensabile il beneplacito apostolico per la legalità dei contratti quando essi riguardino la vendita di beni stabili, la permuta dei medesimi, la transazione sopra un oggetto maggiore a scudi mille, l'enfiteusi, qualunque costituzione di debito, gli affitti di fondi rustici ed urbani, e le forniture dei vari articoli di consumo, tutte le volte che tali affitti e forniture abbiano una durata superiore al dodicennio.

Ove peraltro il contratto sia diretto a vendita di frustoli di terra, il cui valore non ecceda gli scudi cinquanta, è autorizzata la commissione a darvi effetto senza bisogno di speciale permesso del S. Padre.

3. Per gli affitti dei fondi rustici o per la fornitura degli articoli di consumo importante un tempo minore del dodicennio e maggiore del triennio, dovranno procedere per modo di regola gli atti di asta. Mancando questi in tutto o in parte occorre la sanatoria del S. Padre per la validità del contratto.

---

8. Puniscono le mancanze nella bassa famiglia anche colla dimissione esclusivamente, per la quale devono farne rapporto alla commissione.

9. Ad essi spetta pure la tratta de' mandati sui fondi nei limiti accordati e prefissi nell' approvazione del preventivo.

51. Gli Ospedali e stabilimenti uniti sotto la commissione conservano i loro diritti e privilegi anche riguardo alla facoltà di contrattare. Ciò non ostante delle alienazioni che occorressero, ne viene fatto rapporto al Sommo Pontefice col mezzo del presidente della commissione. Racc. Leg. Pont. Vol. 4 part. 2. p. 69 N. 32.

Digitized by Google

Ove però gli uni e le altre non superassero il triennio, potranno emettersi gli atti summenzionati, tranne il caso in cui, compiti i tre anni, volesse rinnovarsi l'affitto o l'appalto in favore di chi l'aveva precedentemente tenuto, giacchè allora dovrà farsi luogo agli atti suddetti.

4. Restano ferme le disposizioni governative in ordine alla radiazione delle iscrizioni ipotecarie in tutto ciò che, specialmente per gli ospitali, è disposto nel vigente regolamento ipotecario.

N. 105.

— 12 *ottobre* 1853. — DISPACCIO *del Pro-Ministro delle finanze A. Galli, ai direttori generali del bollo e registro, ipoteche e tasse riunite, col quale si dichiara che per conseguire il consenso al cancellamento o restrizione delle iscrizioni ipotecarie, deve esso risultare da pubblici istrumenti.*

I reclami nati dalla diversa applicazione, che, non ostante la declaratoria del Consiglio direttivo delle ipoteche, si è fatta dai Conservatori del disposto del § 222 del regolamento legislativo e giudiziario sulla forma in cui si abbiano a rilasciare i consensi pel cancellamento o restrizione delle iscrizioni ipotecarie, hanno fatto prendere in maturo esame la questione, e portata dal sottoscritto Pro-Ministro delle finanze al Consiglio dei Ministri è stata dal medesimo Consiglio presa, e dalla Santità di N. S. approvata la risoluzione che per seguire il partito più sicuro gli atti portanti il consenso al cancellamento o restrizione delle iscrizioni ipotecarie abbiano ad essere pubblici istromenti. Infatti per stabilire la ipoteca convenzionale la legge richiede un pubblico istromento (§ 125) quantunque il debitore, sul cui fondo è costituita la ipoteca abbia il modo di liberarsene, quando sia stata o nullamente o ingiustamente, o falsamente costituita. All' opposto — *le iscrizioni* (§ 238) *in tutto o in parte cancellate non potranno mai*

Digitized by Google

rivivere, nè riacquistare l'antico grado; abbenchè si dichiarasse nullo il cancellamento, ovvero la sentenza che l'ha ordinato, si revocasse in via di restituzione in intiero. — L'effetto dunque della riduzione o cancellamento di una iscrizione è sempre fatale; la iscrizione una volta estinta, non può mai rivivere, ed un creditore, a cui danno la iscrizione si è nullamente o ingiustamente o falsamente cancellata, non ha modo di richiamarla in vita. Si vede chiaramente da questa differenza grandissima tra l'iscrizione ed il cancellamento che in questo pure, come in atto più grave, deve richiedersi un pubblico istromento. La dichiarazione pertanto del Consiglio direttivo delle ipoteche del luglio 1835 (colla quale stabilivasi che quando il regolamento legislativo e giudiziario parla di *atto pubblico* ma non precisa che sia istromento, abbraccia con generalità di espressione gl' istromenti e gli atti in *brevetto*, ossia quelli dei quali il notaro non conserva la matrice) cesserà di avere effetto quanto ai cancellamenti e restrizioni d'ipoteche. Per altro tutte le radiazioni e restrizioni d' ipoteche che in virtù della suddetta interpretazione della legge siensi eseguite, od eseguiscansi fino alla pubblicazione della presente declaratoria, per atti in *brevetto*, rimangono valide e ferme quando non soffrano altra eccezione che quella della forma dell' atto, col quale è stato rilasciato il consenso.

E perchè non abbiano a nascere dubbi, od a suscitarsi questioni se nell' intervallo che deve decorrere per la corrispondente comunicazione della presente disposizione si proseguisse da talun Conservatore ad operare una qualche cancellazione o riduzione d' ipoteca in forza di consenso rilasciato in *brevetto*, è espresso ordine di Sua Santità, che la disposizione medesima abbia il suo effetto col giorno 1 dicembre 1853. Affinchè poi la risoluzione abbia la più ampla comunicazione, non solo sarà dalle SS. LL. Ill.me partecipata ai Conservatori delle ipoteche per la esecuzione, ed agli ispettori per sorvegliarne l'adempimento; ma sarà diramata ai Preposti del registro onde possano darne avviso ai notari del proprio distretto, e così le parti non vadano soggette ad una doppia spesa per rinnovazione di atti.

Digitized by Google

N. 106.

— 23 *dicembre* 1853. — EDITTO *del Card. Segretario di Stato Antonelli, riguardante il trasporto d' officio delle iscrizioni ipotecarie privilegiate.* (Racc. Leg. Pontif. Vol 7 p. 374 N. 135.)

Il privilégio di esenzione dalle tasse e salari pei trasporti delle iscrizioni ipotecarie contemplate nei §§ 161 e 162 del regolamento legislativo e giudiziario (1834) accordato ad alcuni creditori col § 176 ha prodotto l' inconveniente gravissimo che i medesimi, conoscendosi esenti dalla rinnovazione decennale, così anche dalle spese pei trasporti d' officio, hanno trascurato di far totalmente cancellare le iscrizioni divenute affatto inutili, o parzialmente ridurre quelle che col decorrere degli anni subirono considerevoli variazioni. A rimuovere pertanto un tale inconveniente, che si accresce maggiormente ogni giorno, la Santità di Nostro Signore, inteso il consiglio di Stato ed il consiglio dei ministri, ci ha ordinato di pubblicare, come nel sovrano suo nome pubblichiamo quanto segue:

I conservatori delle ipoteche proseguiranno a trasportare di officio le iscrizioni privilegiate, ma potranno esigere il pagamento delle tasse e salari anche dai rispettivi creditori, restando perciò in questa parte abrogato il disposto del § 176 del regolamento legislativo e giudiziario, salvo ad essi creditori il diritto di ripeterne il rimborso contro chi e come di ragione a forma del § 159 del medesimo regolamento.

La presente disposizione incomincierà ad avere effetto pei trasporti che avranno luogo dal 1.° giugno 1854.

Digitized by Google

N. 107.

— 22 *maggio* 1854. — Circolare *del Min. dell'Interno Mons. Mertel colla quale si dichiara che il disposto del* § 125 *del regolamento legislativo sull'ipoteca convenzionale è applicabile anche agli atti delle delibere municipali.* (Racc. Leg. Pontif. Vol. 8 p. 166 N. 33.)

Nel § 125 del regolamento legislativo e giudiziario del 10 novembre 1834 essendosi disposto che » *l'ipoteca convenzionale non può essere stabilita che per mezzo di pubblico istrumento;* e soggiugnendosi che » *equivalgono ad istrumenti pubblici gli atti ed i processi verbali di delibera dei dicasteri amministrativi* delle provincie e della capitale, *estesi*, *sottoscritti ed approvati a norma dei particolari regolamenti*, si è fatto il quesito al Ministro dell'interno, se la sanzione di questa legge comprenda gli atti e processi verbali di delibere delle comuni.

Inteso in oggetto il Consiglio di Stato ed il Consiglio dei Ministri, la Santità di Nostro Signore nell'udienza del giorno 4 di questo mese ha dichiarato che la disposizione del sopra espresso § 125 è applicabile eziandio agli atti ed ai processi verbali di delibere municipali, estesi, sottoscritti ed approvati dalle vigenti leggi.

N. 108.

— 24 *luglio* 1855. — Editto *del Card. Antonelli segretario di Stato sulla soppressione del Tribunale civile e criminale di Orvieto.* (Racc. Leg. Pont. Vol. 8 p. 232 N. 49.)

1. Il Tribunale civile e criminale residente in Orvieto è abolito.

Digitized by Google

Cesserà la di lui giurisdizione col cessare del mese di settembre prossimo venturo.

2. Da quest'epoca il Tribunale di Viterbo estenderà la sua giurisdizione sulla provincia d'Orvieto.

— 6 *maggio* 1855. — ORDINE *circolare del M. dell' Interno T. Mertel il quale ordina* » Che le facoltà attribuite alla Sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari nel § 224 (1) del vigente Regol. legislativo e giudiziario di omologare i consensi per la riduzione o pel cancellamento delle iscrizioni che conservano le ipoteche per i crediti delle chiese, dei capitoli e di altri luoghi pii, siano cumulativamente esercitate anche dalla Sacra Congregazione del Concilio. »

---

(1) v. N. 69 p. 377.

FINE.

Digitized by Google

APPENDICE

N. 1.

— 11 *marzo* 1820. — *Tenore della* NOTIFICAZIONE *del Segret. di Stato Card. Consalvi, richiamata dal* § 1148 *del regolamento legislativo e giudiziario del* 10 *novembre* 1834 (1) *sui modi e forme con cui possono eseguirsi nello Stato Pontificio i giudicati dei tribunali esteri.* (Racc. Leg. Pontif. 1853 Vol. 7 Appendice p. LXXXII. (2)

Persuasa la Santità di N. S. che sia dell' interesse comune dei governi di prestarsi la mano, acciò vicendevolmente le cose giudicate riguardanti i diritti ed interessi dei privati conseguiscano il più sollecito e pieno compimento, ci ha ordinato con oracolo di viva voce di prescrivere in suo nome le norme da osservarsi nei tribunali dello Stato rispetto alla esecuzione dei giudicati dei tribunali esteri.

1. Si ammette l' esecuzione dei giudicati emanati dai competenti e tribunali esteri nelle cause profane contro i laici d' appresso la requisitoria dei tribunali suddetti che li hanno

---

(1) 1. — 1148. I giudicati de' tribunali esteri potranno eseguirsi nello Stato Pontificio ne' modi e nelle forme prescritte dalla notificazione governativa degli 11 marzo 1820.

Nel caso contemplato dalla seconda parte dell' art. 1.° di questa notificazione, in luogo di ricorrere all' uditore del Papa, si porterà il reclamo alla Segreteria di Stato, la quale prenderà le opportune provvidenze per le vie ministeriali, sospesa intanto l' esecuzione.

(2) Si vegga l' art. 112 del Regol. 10 novembre 1834 N. 69 p. 352.

Digitized by Google

pronunciati, qualora dall'attore ne sia fatta l'opportuna dimanda, e sieno osservate le seguenti disposizioni.

2. Emergendo un dubbio sulla competenza del Tribunale civile, il di cui giudicato deve eseguirsi, il Tribunale eseguente potrà ricercare dal Tribunale estero le necessarie dilucidazioni, e nel caso che queste non sieno bastanti a dileguare l'insorta dubbiezza, il suddetto Tribunale eseguente dovrà dirigersi a monsignor Uditore di Sua Santità per attendere la risoluzione.

3. La sentenza dovrà esibirsi in originale, o in copia autentica equivalente all'originale le di cui firme sieno riconosciute dai rappresentanti del Governo Pontificio nelle solite forme.

4. Il giudice o tribunale requirente dovrà certificare che la Sentenza di cui si tratta sia passata in cosa giudicata.

5. Sarà in arbitrio di chiedere l'esecuzione della regiudicata o avanti il tribunale collegiale dell'A. C. in Roma, o avanti i tribunali civili di prima istanza delle rispettive Legazioni e Delegazioni ove deve farsi l'esecuzione.

6. L'esecuzione si domanderà per mezzo di semplice interpellazione da farsi alla persona o al domicilio se il reo convenuto è nello Stato; altrimenti coi soliti metodi dell'affissione, in forza della quale si permetterà l'esecuzione senza osservare formalità di giudizio, e per mezzo di un semplice *exequatur*.

7. L'esecuzione sarà fatta a termini della Sentenza con quei modi e con quelle forme che sono prescritte nelle esecuzioni dei giudicati dello Stato.

8. Il tribunale eseguente non potrà prendere veruna cognizione sul merito. Se mai però gli si presentasse un nuovo documento in forma autentica non contemplato nel giudicato, e che in parte, o in tutto perimesse l'azione ammessa, dovrà il medesimo sospendere l'esecuzione, ed avvertire il tribunale requirente dell'insorta difficoltà.

9. L'esecuzione come sopra prescritta, ha luogo solamente quando i giudicati dello Stato Pontificio vengono in egual modo eseguiti nei dominii esteri: lo che però, si presume fintantochè non vi sia particolare motivo per dubitare di tale reciprocanza.

Digitized by Google

10. In conseguenza di ciò i tribunali dello Stato Pontificio nelle cause da loro giudicate devono ad istanza delle parti per mezzo di lettere requisitorie ricercare i giudici esteri per l'esecuzione dei loro giudicati, quando non sia già noto, che sogliano essi ricusare siffatto sussidio di giustizia.

N. 2.

— Costituzione *di Pio V, nella quale si ordina che i censi siano fondati sopra beni immobili, e di loro natura fruttiferi.* (1)

Cum onus Apostolicae servitutis obeuntes cognoverimus, innumeros celebratos fuisse, et in dies celebrari censuum contractus, qui nedum non continentur intra limites a nostris antecessoribus eisdem contractibus statutos, verum etiam, quod deterius est, contrariis omnino pactionibus, propterea ardentem avaritiae stimulum, legum etiam divinarum manifestum contemptum praeseferunt, non potuimus animarum, prout tenemur, saluti consulentes, ac piarum mentium petitionibus etiam satisfacientes, tam gravi morbo, laetiferoque veneno salutari antidoto non mederi.

1. Hac igitur nostra constitutione statuimus, censum seu annuum redditum creari, constituive nullo modo posse, nisi in re immobili, aut quae pro immobili habeatur, et de sui natura fructifera, et quae nominatim certis finibus designata sit.

2. Rursum nisi vere in pecunia numerata, praesentibus testibus, ac notario, et in actu celebrationis instrumenti, non autem prius, recepto integro iustoque pretio.

3. Solutiones quas vulgo anticipatas appellant, fieri, aut in pactum deduci prohibemus.

---

(1) 1. v. Art. 132 del Regol. 10 novembre 1834 N. 69 p. 557.

2. Occorre avvertire che a questa Bolla dietro dubbi insorti furono chiariti dallo stesso Pontefice mercè altra Bolla emanata in data del 10 giugno 1570 che si trova nel *Cencio* de Censibus, e nella Biblioteca del Ferraris, sotto la parola *Census.*

Digitized by Google

4. Conventiones directe aut indirecte obligantes ad casus fortuitos eum, qui alias ex natura contractus non tenetur, nullo modo valere volumus.

5. Quemadmodum nec pactum auferens, aut restringens facultatem alienandi rem censui suppositam, quia volumus rem ipsam semper, et libere, ac sine solutione laudemii, seu quinquagesimae, aut alterius quantitatis, vel rei, tam inter vivos, quam in ultima voluntate alienari.

6. Ubi autem vendenda sit, volumus dominum census aliis omnibus praeferri, eique denunciari conditiones, quibus vendenda sit, et per mensem expectari.

7. Pacta continentia morosum census debitorem teneri ad interesse lucri cessantis, vel ad cambium, seu certas expensas, aut certa salaria, aut ad salaria, seu expensas medio juramento creditoris liquidandas, aut rem censui subiectam, sive aliquam ejus partem amittere, aut aliud ius ex eodem contractu, sive aliunde acquisitum perdere, aut in aliquam poenam cadere, ex toto irrita sint et nulla.

8. Immo et censum augeri, et novum creati super eadem, vel alia re in favorem ejusdem, aut personae per eum suppositae pro censibus temporis vel praeteriti, vel futuri, omnino prohibemus.

9. Sicuti etiam annullamus pacta continentia solutiones onerum ad eum spectare, ad quem alias de jure, et ex natura contractus non spectarent.

10. Postremo census omnes in futurum creandos, non solum re in totum vel pro parte perempta, aut infructuosa in totum vel pro parte effecta, volumus ad ratam perire, sed etiam posse pro eodem pretio extingui. Non obstante longissimi etiam temporis, ac immemorabili, immo centum et plurium annorum praescriptione, non obstantibus aliquibus pactis directe, aut indirecte talem facultatem auferentibus, quibuscumque verbis, aut clausulis concepta sint.

11. Cum vero traditione pretii redditus extinguendus erit, volumus per bimestre ante id denunciari ei, cui pretium dandum erit, et post denunciam, intra annum tamen, etiam ab

Digitized by Google

invito pretium repeti posse; et ubi pretium, nec volens intra bimestre solvat, nec ab invito intra annum exigatur, volumus nihilominus quandocumque redditum extingui posse, praevia tamen sempes denuncia, de qua supra, et non obstantibus his, de quibus supra. Idque observari mandamus etiam quod pluries ac pluries denunciatum fuisset, nec umquam effectus sequutus fuisset.

12. Pacta etiam continentia pretium census extra casum praedictum, ab invito, aut ob poenam, aut ob aliam causam repeti posse, omnino prohibemus.

13. Contractusque sub alia forma post hac celebrandos foeneratitios judicamus. Et ita illis propterea non obstantibus, quicquid, vel expresse vel tacite contra haec nostra mandata dari, remitti, aut dimitti contingat, a fisco volumus posse vendicari.

14. Hanc autem salutiferam sanctionem nedum in censu noviter creando, verum etiam in creato quocumque tempore alienando, modo post publicationem constitutionis creatus sit, perpetuo, et in omnibus servari volumus.

15. Declarantem pretium semel censui constitutum numquam posse, ob temporum aut contrahentium qualitatem, seu aliud accidens, nec quoad ultimo contrahentes minui vel augeri.

16. Et licet legem ipsam ad contractus jam celebratos non extendamus, illos tamen omnes, in quos sub alia forma pervenerunt census, hortamur in Domino, ut singulos contractus censurae bonorum religiosorum subiiciant et animarum saluti consulant.

17. Non obstantibus quibusvis constitutionibus et ordinationibus Apostolicis, statutis et consuetudinibus, nec non privilegiis et literis, etiam per quoscumque Romanos Pontifices praedecessores nostros, ac etiam nos sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis clausulis etiam derogatoriarum derogatoriis etc. volumus etc.

Digitized by Google

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis Dominicae, millesimo quingentesimo sexagesimo nono quartodecimo kalend. februarii, pontificatus Nostri anno IV.

PIUS PAPA V.

N. 3.

— 22 *dicembre* 1826. — ESTRATTO *del regolamento del Tesoriere generale B. Cristaldi, sulla nuova organizzazione dell' amministrazione del bollo e registro.* (1)

TITOLO V.

DELLE MASSIME.

59. Niuna risoluzione, niun rescritto, niuna lettera, che stabilisca, o includa una massima, potrà spedirsi senza una deliberazione del congresso amministrativo.

60. Il congresso amministrativo sarà formato dai due amministratori e dall' assessore legale, e vi avranno voto consultivo gl' ispettori sedentarii, ed il verificatore addetto alla corrispondenza.

61. Essendovi disparità di voti, la decisione apparterrà al Tesoriere generale, e si starà alla medesima. In qualunque caso però, ancorchè la risoluzione si prendesse a pieni voti, dovrà essere sanzionata dal Tesoriere generale, altrimente non avrà forza di massima.

62. Si terrà un registro, in cui per ordine alfabetico saranno riportate tutte le risoluzioni che formino massima; ed

(1) v. art. 10 dell' Editto 17 dicembre 1834 N. 70 p. 411.

Digitized by Google

ogni trimestre ne sarà inviato un estratto agl' ispettori, conservatori e preposti.

63. L' Ispettore incaricato della direzione della segreteria avrà il peso di vegliare alla registrazione delle massime, e però apporrà il visto alle risoluzioni ed atti, che le contengono, onde dimostrare che quella risoluzione è stata registrata. I rescritti e lettere che non abbiano la sanzione del Tesoriere generale, risolveranno il solo caso particolare, e non potranno trarsi alla generalità.

N. 4.

— Estratto *del Moto-proprio di Gregorio XVI* 28 *luglio* 1832 *e del relativo Regolamento del* 12 *agosto di detto anno, esistenti tuttora* manoscritti *fra gli atti dell' Appolloni Segretario di camera, ecc.* (1)

Monsignor Vannini
Nostro e della R. C. A. Commissario generale.

Non appena piacque alla Divina Misericordia d' innalzarci al supremo trono Pontificale ecc., ecc., ci siamo indotti a prescrivere ed ordinare di nostro moto proprio, e colla pienezza della nostra autorità, siccome colla presente cedola a voi prescriviamo, ed ordiniamo *la vendita ed alienazione de' fondi rustici ed urbani spettanti alla nostra camera, come altresì l' affrancazione de' canoni* alla nostra camera spettanti, esclusi tra questi, e riservati i canoni e tributi soliti a pagarsi nella vigilia e festa del principe degli Apostoli. Tali vendite però, ed affrancazioni intendiamo e vogliamo, che siano da voi eseguite ed operate con quei metodi e norme che la Congregazione di revisione sarà immediatamente per indicare.

---

(1) v. Circol. 16 dicembre 1826 N. 78 p. 474.

Digitized by Google

D'altronde rappresentandoci, che replicate istanze vi sono state spontaneamente esibite dai debitori de' canoni e livelli spettanti a luoghi pii e pubblici stabilimenti, tendenti a conseguire l'affrancazione de' medesimi per versare l'importo nelle pubbliche casse ecc., vi permettiamo di ricevere ed accettare simiglianti offerte di affrancazione di canoni e livelli, abilitandovi a trattarne ed ultimarne i contratti, con le seguenti cautele, riserve e limitazioni.

1. *Che l'affrancazione de' canoni e livelli dei luoghi pii, e publici stabilimenti debba essere, come vogliamo che sia, limitata e ristretta a luoghi pii e publici stabilimenti di Roma e sua Comarca ecc.*

3. In luogo di quei canoni o livelli dei quali verranno a rimanere privi i luoghi pii e publici stabilimenti, voi in nome della nostra Camera Apostolica assumerete contestualmente a di loro favore il pagamento della somma equivalente al rispettivo canone e livello affrancato, *e suoi accessorii*, facendo iscrivere tal credito in un registro separato e distinto, che come potrà dal publico erario essere dimesso, allorchè le circostanze lo permetteranno, non formi perciò cumulo colle altre passività che devono dimettersi dalla cassa d'ammortizzazione ecc.

6. Di concerto con la Congregazione di revisione compilerete un regolamento (*a*) in cui siano determinate le rate di pagamento del prezzo d'affrancazione e redenzione, e dichiarerete che il contratto rimanga sospeso, e non s'intenda trasferito il dominio, nè dato il possesso sino alla totale soddisfazione del medesimo, la quale mancando, o in tutto o in parte, nelle scadenze che verranno stabilite, senza bisogno di alcuna interpellazione, ed esclusa qualunque purgazione di mora, si avrà il contratto come non avvenuto, e quelle rate che fossero state sborsate, verranno convertite in altrettanto consolidato in favore dell'enfiteuta o livellario, alla ragione di scudi cinque per ogni cento che avrà sborsato, e questo regolamento, che, alla maturità conveniente, la Congregazione di concerto con voi sarà per redigere, dovrà dichiarare le

Digitized by Google

norme e regole per il rispettivo prezzo di affrancazione tanto per i canoni e livelli temporanei, facendosi calcolo di quei canoni, la di cui prestazione fosse in generi per ragguagliarne le valute, attendendo alle detrazioni ed alimenti, che per diritto o per contratto fossero competenti. Nel medesimo regolamento annuncierete *le norme per effettuare i versamenti nella cassa della depositeria generale per rilasciare le opportune quietanze per CONSEGUIRE LE RADIAZIONI, O TRASFERIMENTO DELLE ANALOGHE IPOTECARIE ISCRIZIONI ecc.*

GREGORIO PAPA XVI.

(*a*) REGOLAMENTO *del* 12 *agosto* 1832 *per la vendita de' canoni de'luoghi pii e pubblici stabilimenti di Roma e sua Comarca.*

Con veneratissimo chirografo del 28 luglio anno corrente la Santità di nostro Signore per accorrere agli urgenti bisogni dello Stato ordinò la vendita ecc.

In venerazione pertanto degli ordini sovrani, la Congregazione in unione di Monsignor Commissario della Camera si è fatta sollecita di redigere ed approvare per l'oggetto suesposto il seguente regolamento.

1. Resta autorizzato Monsignor Tesoriere generale a fare aprire presso la computisteria della reverenda Camera un protocollo, nel quale sia libero a qualunque debitore di livelli e canoni spettanti ai luoghi pii e pubblici stabilimenti di Roma e sua Comarca, di chiedere e dichiarare di voler devenire all'affrancazione dei canoni e livelli di cui è debitore, coi patti, cautele e riserve di cui appresso. In detto protocollo, oltre la data dell'offerta, il nome e cognome dell'offerente, l'elezione del suo domicilio, verranno indicati con precisione e descritti gli estremi, e qualità del canone o livello, che s'intende di affrancare, non che l'istromento od altro atto legale da cui deriva il debito, che si vuole redimere colla dichiarazione, se il livello o canone sia perpetuo o temporaneo, qual sia la

Digitized by Google

generazione attualmente investita, e se comprenda, oltre le annualità, la corresponsione dei laudemmii, quindennii, *o altri accessorii speciali*, che possono essere calcolati a danaro ecc.

3. Dentro tre giorni dall'epoca in cui sarà stata presentata la dichiarazione d'offerta per l'affrancamento del canone nella computisteria Camerale di farne rapporto a Monsignor Tesoriere, il quale, mediante partecipazione d'officio, ne renderà inteso il superiore o rappresentante il luogo pio, e pubblico stabilimento, a cui il canone, o livello si appartiene *per le verificazioni degli estremi delle offerte, e per gli opportuni schiarimenti di fatto ecc.*

Per quelli a terza generazione, quando esista tuttora la prima, verrà regolato l'affrancamento al quattro per cento, se fosse in seconda linea al tre e mezzo per cento, nella terza al tre per cento. Se i canoni o livelli si estenderanno a più linee sia di cognazione sia di agnazione, l'affrancamento o vendita sarà effettuata colle sopra espresse norme, avuto riguardo alla maggiore o minore probabilità del caso della riunione dell'utile col diretto dominio. Nei casi speciali dei quali si verificasse che il valore dell'utile dominio non fosse eguale a quello del dominio diretto, o di poco superiore al medesimo, ne saranno presi ad esame dalla congregazione di revisione gli estremi per determinare il giusto prezzo ecc.

V. Card. Macchi.

Digitized by Google

TAVOLA CRONOLOGICA

DELLE LEGGI CONTENUTE IN QUESTO 2.° VOLUME

PARTE I.

Contenente le leggi ipotecarie pubblicate negli Stati Romani dal 1809 al 1814. . . . . *Pag.* 5

L' elenco delle leggi contenute in questa prima parte si trova a . . . . . » 111

PARTE II.

Contenente le leggi ipotecarie pubblicate in tutto lo Stato Pontificio dal 1814 al 1854. » 115

1814

N. 1. — 13 maggio. — Editto sul ripristinamento del Governo Pontificio . . . . . *Pag.* 117

» 2. — 18 giugno. — Avviso col quale si rende noto, che le comuni a destra del Panaro essendo state aggregate agli Stati Estensi, dipenderanno d'ora in avanti per li oggetti d'ipoteche dal conservatore dell'ufficio di Modena . . » 118

1815

» 3. — 5 luglio. — Editto sull'impianto del Governo provvisorio Pontificio nelle tre Legazioni, nelle Marche e Camerino, non che nel ducato di Benevento. » 119

1816

» 5. — 26 marzo. — Notificazione sulla rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie prima che scorra il decennio. . . . . » 123

» 4. — 6 luglio. — Estratto del moto-proprio di Pio VII in data 6 luglio 1816 . . . » 122

» 6. — 6 luglio. — Regolamento sul sistema ipotecario prescritto all'art. 209 del titolo IV del M. Proprio di Pio VII. . » 125

Digitized by Google

1816

N. 7. — 6 luglio. — Disposizioni portate dagli artic. 130 al 145 del M. Pr. di Pio VII riguardanti i fidecommissi e primogeniture antiche e nuove. . . . . *Pag.* 162

» 8. — 16 settembre. — Notificazione sulla nuova organizzazione degli uffici ipotecari. . » 168

» 9. — 27 novembre. — Notificazione sull' instituzione degli uffici delle ipoteche in Urbino e Velletri . . . . . » 171

» 10. — 18 dicembre. — Circolare colla quale si danno le norme da seguirsi per inscrivere i fidecommissi quando i beni esistano sotto diverse conservatorìe. » 172

1817

» 11. — 23 gennaio. — Notificazione sull'instituzione nella provincia di Pontecorvo del sistema Ipotecario del 6 luglio 1816. » 173

» 12. — 15 febbraio. — Circolare sulla tassa che i conservatori devono esigere dagli amministratori dei pubblici stabilimenti » ivi

» 13. — 26 aprile. — Circolare sul mandato d' immissione in Salviano . . . . . » 174

» 14. — 29 luglio. — Notificazione colla quale si stabilisce un ufficio delle Ipoteche in Pontecorvo, e si prescrivono le norme per eseguire le iscrizioni . . » 175

1818

» 15. — 10 agosto. — Notificazione sulle norme da osservarsi per la rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie prese sotto il Governo Italiano, ed al tempo della Consulta Romana . . . . . » 180

» 16. — 23 settembre Circolare colla quale si dichiara quando gli atti delle congregazioni governative possano dar titolo a prendere iscrizioni a favore del governo. » 188

» 17. — 28 ottobre. — Risposta sull' interpretazione dell' art. 75 del M. P. 6 luglio 1816 » ivi

» 18. — 15 novembre. — Circolare colla quale si dichiara essere necessario il consenso di Monsignor Tesoriere per procedere al cancellamento delle iscrizioni prese a carico degli affittuari dei beni ecclesiastici. . . . . » 189

Digitized by Google

1818

N. 19. — 21 novembre. — Circolare sul consenso da prestarsi dalle donne *sui juris* per la cancellazione delle ipoteche. . *Pag.* 190

1819

» 20. — 10 maggio. — Ordine circolare sulla rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie. » 191

» 21. — 31 luglio. — Circolare sulla decennale rinnovazione delle ipoteche. . . . » 192

» 22. — 3 settembre. — Ordine circolare sulla interpretazione della circolare antecedente . . . . . » 193

1820

» 23. — 8 gennaio. — Notificazione sulla registrazione degli atti della Fabbrica di S. Pietro e sopra le iscrizioni ipotecarie dei legati pii. . . . . » 194

» 24. — 24 maggio. — Circolare sulla rinnovazione delle antiche ipoteche. . . . . » 199

1821

» 25. — 17 gennaio. — Notificazione colla quale si dichiara che i paesi appartenenti al distretto di Anagni potranno esercitare i diritti ipotecari nell' ufficio di Frosinone. . . . . » 199

» 26. — 1 febbraio. — Notificazione sulla rinnovazione decennale delle ipoteche ingiunta ai conservatori delle ipoteche . . . » 200

» 27. — 25 aprile. — Circolare colla quale vengono indicate le tasse alle quali unitamente sono tenuti gli amministratori dei beni ecclesiastici e delle cause pie per le iscrizioni ipotecarie . . . » 205

» 28. — 30 maggio. — Risposta sul cancellamento d'iscrizione ipotecaria presa per una rendita vitalizia. . . . . » 207

» 29. — 6 giugno. — Circolare sulla norma onde procedere al cancellamento delle iscrizioni prese per garanzia delle rendite vitalizie. . . . . » 208

» 30. — 27 giugno. — Notificazione colla quale viene prorogato il termine per la rinnovazione decennale delle ipoteche. . » 209

» 31. — 22 settembre. — Notificazione sulle norme da seguirsi per la rinnovazione decennale delle ipoteche. . . . . » 210

Digitized by Google

1821
N. 32. — 27 novembre. — Ordine circolare a schiarimento della precedente notificazione. . . . . *Pag.* 217
1822
» 33. — 30 giugno. — Ordine circolare relativo ad una proroga per la rinnovazione di ufficio delle iscrizioni privilegiate. » 218
» 34. — 17 agosto. — Declaratoria sulla retta intelligenza dell' art. 38 del Regolam. ipotecario 6 luglio 1816. . . . » 220
» 35. — 21 agosto. — Circolare in relazione alla antecedente declaratoria N. 34. . » 221
» 36. — 11 dicembre. — Circolare per la rinnovazione d' uffizio delle iscrizioni riguardanti l'esercizio notarile. . . . » ivi
1823
» 37. — 25 gennaio. — Circolare relativa alle iscrizioni ipotecarie dei legati e lasciti pii da non iscriversi contro il Governo o Camera Apostolica . . . . . » 222
» 38. — 10 luglio. — Disposizioni per la esigenza dei diritti ed emolumenti d'iscrizioni e rinnovazioni ipotecarie ricevute, e che si riceveranno in debito nei diversi uffici delle ipoteche. . . . » 223
» 39. — 4 agosto. — Circolare sulle volture delle iscrizioni ipotecarie a favore dei cessionari . . . . . » 229
» 40. — 5 agosto. — Notificazione la quale annulla le iscrizioni ipotecarie prese sui beni avocati dal governo italico . . . » 231
1824
» 41. — 1 aprile. — Istruzione ai conservatori delle ipoteche sulla regolarità da tenersi nei registri delle ipoteche . . . » 235
» 42. — 5 ottobre. — Disposizioni riguardanti i giudizi contro i terzi possessori. . . » 239
» 43. — 24 novembre. — Circolare colla quale si dichiara » Che le corporazioni religiose per ciascun articolo d'iscrizione o trascrizione procedente direttamente dai capitali loro assegnati, e contro i debitori o rappresentanti ceduti negli atti delle rispettive do-

Digitized by Google

1824

tazioni, siano esenti dalla tassa proporzionale, prescritta nei vigenti regolamenti, e paghino invece un diritto fisso di bai. venti per ciascun articolo sovrannunciato » . . *Pag.* 241

1825

N. 44. — 22 luglio. — Circolare relativa alle iscrizioni da prendersi dagli ospedali di Roma. » ivi

» 45. — 15 settembre. — Ordine circolare sulla ispezione da farsi dagli amministratori dei beni ecclesiastici o camerali nei registri ipotecari . . . . . » 242

» 46. — 12 novembre. — Circolare a schiarimento dell' antecedente circolare . . . » 243

1826

» 47. — 7 marzo. — Circolare colla quale si risponde a più quesiti in materia di ipoteche. » 244

» 48. — 3 maggio. — Circolare sulle rinnovazioni in favore del governo e delle amministrazioni da eseguirsi d' ufficio dai conservatori. . . . . » 245

» 49. — 7 ottobre. — Circolare colla quale sono estese al patrimonio degli studi i privilegi accordati alle cause pie ed alla Fabbrica di S. Pietro riguardo alla tassa di bollo, registro ed ipoteche. » 246

1827

» 50. — 30 giugno. — Notificazione sul trasporto delle iscrizioni dall' ufficio di Cospaia a quello di Perugia entro il termine di sei mesi . . . . . » 247

» 51. — 10 luglio. — Dichiarazioni sul regolamento del 22 dicembre 1826 riguardante la nuova organizzazione dell' amministrazione del bollo e registro . . » 249

» 52. — 7 agosto. — Notificazione colla quale si ordina che il sistema ipotecario in data 6 luglio 1816 sia posto in attività nel feudo di Farnese il 1.° settembre venturo. . . . . » 251

» 53. — 14 novembre. — Circolare colla quale si avvisano i signori conservatori delle ipoteche a non prestarsi alla cancellazione dei frutti arretrati di censi riservati al governo . . . . . » 254

Digitized by Google

1828

N. 54. — 25 gennaio. — Editto riguardante i privilegi accordati al patrimonio degli studi. *Pag.* 255

» 55. — 30 gennaio. — Moto-Proprio sul regime ipotecario . . . . . » 259

» 56. — 30 gennaio. — Regolamento relativo al sistema ipotecario di Leone XII . » 303

1829

» 57. — 10 gennaio. — Motu-Proprio col quale è accordata la facoltà di comprendere sotto il vincolo di fidecommissi e delle primogeniture le gioie, le gemme, gli ori, gli argenti lavorati ed altri oggetti preziosi . . . . . » 326

» 58. — 7 ottobre. — Notificazione portante modificazioni al regime ipotecario . . » 329

» 59. — 28 novembre. — Circolare colla quale si dichiara che i conservatori delle ipoteche, meno della Segreteria di Stato, dipendono unicamente dalla Presidenza degli archivi . . . . . » 332

1831

» 60. — 21 luglio. — Circolare colla quale si dichiara che le cancellazioni, restrizioni e trasferimento d'Ipoteche possono eseguirsi dietro ordine autentico dell'economo e segretario pro tempore della Fabbrica di S. Pietro. . . » ivi

» 61. — 26 luglio. — Notificazione portante spiegazioni circa all'intelligenza della Notificazione 7 ottobre 1829 . . . » 333

» 62. — 9 agosto. — Notificazione sull'eseguimento degli atti ipotecari negli uffici di di Roma, Rieti e Spoleto . . . » 334

» 63. — 15 novembre. — Notificazione portante l'istituzione di una nuova conservatoria nella città di Foligno 335

» 64. — 15 novembre. — Notificazione portante l'istituzione di una nuova conservatorìa d'ipoteche nella città di Norcia » 336

1832

» 65. — 6 febbraio. — Notificazione riguardante la nuova Legazione di Velletri. . . » 337

» 66. — 3 marzo. — Circolare colla quale si partecipa ai presidenti dei tribunali di

Digitized by Google

1832

prima istanza la cessazione della giurisdizione contenziosa di Mons. Prefetto degli Archivi sul regime ipotecario. . . . . *Pag.* 337

N. 67. — 24 dicembre. — Notificazione sulla ripristinazione delle tasse proporzionali di registro, iscrizioni e trascrizioni. » 338

1833

» 68. — 20 gennaio. — Notificazione che porta disposizioni generali e misure transitorie inerenti al disposto della notificazione dei 24 dicembre 2832 in ciò che riguarda il regime ipotecario » 340

1834

» 69. — 10 novembre. Regolamento legislativo e giudiziario per gli affari civili di Gregorio Papa XVI. . . . . » 341

» 69 *bis*. Articoli estratti dal Regolamento legislativo e giudiziario del 10 novembre 1834 che hanno relazione alla materia ipotecaria. . . . . » 388

» 70. — 17 dicembre. — Editto contenente le particolari disposizioni indicate nei §§ 257 e 422 del sovrano Moto proprio in data del 10 novembre 1834. . » 409

1835

» 71. — 31 marzo. — Estratto delle istruzioni per la retta applicazione dei regolamenti emanati col M. Pr. 10 novembre 1834 e susseguente editto 17 dicembre 1834. . . . . » 430

» 72. — 9 luglio. — Editto portante disposizioni riguardanti la mano-regia. . . . » 460

» 73. — 25 luglio. — Estratto dell'Editto che porta l'ordinamento della giurisdizione contenziosa nelle materie amministrative. » 465

» 74. — 12 dicembre. — Ordine col quale si commettono ai preposti del bollo e registro le esazioni in rimborso delle spese e multe di giustizia punitiva. . . » 466

» 75. — 16 novembre. — Risoluzione sul dubbio insorto in ordine al privilegio della mano-regia conservato in favore del Monte di Pietà di Roma. . . . » 466

Digitized by Google

1836

N. 76. — 30 maggio. — Istruzione sulle spese ripetibili contro i condannati nei giudizi criminali . . . . . *Pag.* 467

» 77. — 1 luglio. — Regolamento riguardante l'esecuzione delle disposizioni della Segreteria per gli affari di Stato interni del 12 dicembre 1835 ed istruzione 30 maggio 1836. . . . . » 468

» 78. — 16 dicembre. — Ordine sul modo di purgare dalle ipoteche i canoni dei luoghi pii affrancati dagli enfiteuti. . . . » 474

1837

» 79. — 24 giugno. — Dispaccio sull'intelligenza del § 194 del motu-proprio 10 novembre 1834 risguardante i creditori dei censi . . . . . » » 475

1838

» 80. — 29 marzo. — Dispaccio relativo al § 107 del M. Pr. 10 novembre 1834 . . . » 476

» 81. — 9 aprile. — Dispaccio sull'intelligenza del § 194 del moto-proprio 10 novembre 1854 e sulle contravvenzioni agli ordini od atti governativi coi quali viene interpretata la legge . . . » ivi

» 82. — 8 settembre. — Dispaccio a scioglimento di dubbio promosso da Monsignor vicepresidente della congregazione civile dell' A. C. . . . . » 477

1839

» 83. — 14 marzo. — Dispaccio in dichiarazione del § 171 del moto-proprio 10 novembre 1834 . . . . . » 478

» 84. — 14 maggio. — Ordine a schiarimento del § 165 del moto-proprio 10 novembre 1834 e del § 90 dell'editto 17 dicembre dell'anno medesimo. . . » 479

» 85. — 31 maggio. — Editto col quale si abolisce il Tribunale di Norcia e l'uffizio della conservazione delle ipoteche. . . » 480

» 86. — 24 ottobre. — Disposizioni riguardanti gli acquirenti o cèssionari dei censi e dei crediti camerali alienati o ceduti in virtù del regolamento 19 dicembre 1835. . . . . » 481

Digitized by Google

1843
N. 87. — 5 ottobre. — Ordine col quale si dichiarano estinte le ipoteche contratte dai Comuni della Legazione di Urbino e Pesaro per debiti anteriori all'avocazione dei loro beni al già Regno d'Italia. . . . . *Pag.* 482

1844
» 88. — 9 maggio. — Ordine sulle ipoteche pei debiti contratti dai comuni delle provincie di prima ricupera in epoche anteriori alla ristaurazione del Governo Pontificio. . . . . » 483

1848
» 89. — 9 marzo. — Notificazione colla quale si autorizza l'affrancazione dei canoni, livelli e censi appartenenti ai luoghi pii e pubblici stabilimenti . . . » 485

1849
» 90. — 5 gennaio. — Decreto sulla sospensione dell'obbligo riguardo alle iscrizioni ipotecarie della decennale rinnovazione. » 487
» 91. — 26 maggio. — Editto col quale si dichiara rimanere sospeso l'obbligo della rinnovazione decennale delle ipoteche nella provincia di Bologna . . . » ivi
» 92. — 12 luglio. — Notificazione colla si ripristina l'obbligo della rinnovazione decennale delle ipoteche nelle Marche. » 488
» 93. — 21 luglio — Notificazione colla quale è ripristinato l'obbligo della decennale rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie nella provincia di Bologna . . . » ivi
» 94. — 2 agosto. — Notificazione colla quale si annullano tutti gli atti emanati dopo il 16 novembre 1848, si dichiara però che restano sospese le rinnovazioni delle isorizioni ipotecarie. . . . » ivi
» 95. — 29 dicembre. — Notificazione riguardante l'affrancazione delle servitù dei pascoli . . . . . » 489

1850
» 96. — 26 gennaio. — Notificazione colla quale si ordina la vendita all'asta pubblica dei residui beni già appartenenti al

Digitized by Google

demanio Italico nelle provincie di Bologna, Ferrara, Forlì e Ravenna *Pag.* 490

1850

N. 97. — 4 maggio. — Notificazione la quale porta eguali disposizioni all' antecedente notificazione, per ciò che riguarda alle provincie di Urbino, Pesaro, Ancona, Macerata, Fermo, Ascoli e Camerino. . . . . » 490

» 98. — 22 agosto. — Notificazione portante l' aumento di tassa sul bollo, registro ed ipoteche . . . . . » ivi

» 99. — 13 novembre. — Editto che porta al 30 novembre la cessazione della giurisdizione dei tribunali civili e criminali di Fuligno e Loreto . . . . . » 491

1851

» 100. — 5 giugno. — Editto col quale richiama in vigore le leggi sulla rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie . . . » ivi

» 101. — 23 dicembre. — Editto il quale proroga a tutto marzo del prossimo anno 1852 la rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie. . . . . » 492

1852

» 102. — 3 luglio. — Editto sulla espropriazione coattiva de'fondi rustici ed urbani a causa di pubblica utilità, e liquidazione de' rispettivi diritti. . . . . » 493

1853

» 103. — 21 aprile. — Notificazione colla quale si prescrive il trasporto delle iscrizioni, delle trascrizioni e degli altri atti degli uffici ipotecari dei due Stati Pontificio e Napolitano, in seguito della convenzione pubblicata il 1.° luglio sulla nuova confinazione . . » 501

» 104. — 6 giugno. — Dispaccio che porta disposizioni intorno ai contratti che riguardano interessi degli ospedali di Roma . » 507

» 105. — 12 ottobre. — Dispaccio col quale si dichiara che per conseguire il consenso al cancellamento o restrizione delle iscrizioni ipotecarie deve esser prestato con pubblici istrumenti . . . . » 509

Digitized by Google

1853
» 106. — 23 dicembre. — Editto riguardante il trasporto d'officio delle iscrizioni ipotecarie privilegiate. . . . . *Pag.* 511
1854
» 107. — 22 maggio. — Circolare colla quale si dichiara che il disposto del § 125 del regolamento legislativo sull' ipoteca convenzionale è applicabile anche agli atti delle delibere municipali . . » 512
1855
» 108. — 24 luglio. — Editto sulla soppressione del Tribunale civile e Criminale di Orvieto . . . . . » ivi

— 6 maggio 1855. — Ordine il quale porta » Che le facoltà attribuite alla Sacra congregazione dei Vescovi riguardo al cancellamento delle iscrizioni sono anche estese alla S. Congregazione del Concilio . . . . . » 513

APPENDICE

N. 1. — 11 marzo 1820. — Notificazione sui modi e forme con cui possono eseguirsi nello Stato Pontificio i giudicati dei tribunali esteri. . . . . » 514
» 2. — Costituzione di Pio V. nella quale si ordina che i censi fondati sopra beni immobili, siano di loro natura fruttiferi. . . . . » 516
» 3. — 22 dicembre 1826. — Estratto del regolamento sulla nuova organizzazione dell' amministrazione del bollo e registro . . . . . » 519
» 4. — 28 luglio 1832. — Ordine e regolamento per la vendita de' canoni dei luoghi pii di Roma e sua Comarca . . . » 520

FINE DEL SECONDO VOLUME.

Ex. EHR
10/19/05

Digitized by Google

ERRORI occorsi in questo 2.° Volume.	CORREZIONI.
Pag. 88 N. 33 — 27 febbraio 1810	— 27 febbraio 1812.
» 91 N. 34 — 2 ottobre 1841	— 2 ottobre 1812.
» 125 N. 6 Nota (1) n. 3 linea seconda — 30 luglio 1828	— 30 gennaio 1828.
» 231 N. 40 — 4 agosto 1823	— 5 agosto 1823.
» 233 N. 40 — 4 agosto 1823	— 1823 5 agosto.
» 337 N. 66 linea quarta — registro ipotecario	— regime ipotecario.

IMPRIMATUR

Fr. Hyacinthus Agnesi O. P. Vic. Gen. S. Off.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google